ROBERTO D'ANGIÒ
E I SUOI TEMPI

ROMOLO CAGGESE

ROBERTO D'ANGIÒ

E I SUOI TEMPI

VOLUME PRIMO.

MCMXXII
R. BEMPORAD & FIGLIO — EDITORI
FIRENZE — VIA CAVOUR, 20

Dedico questi miei studi angioini ai fratelli Giustino ed Ernesto Fortunato: l'uno, assertore tenace ed eloquente, negli scritti e nei due rami del Parlamento, della questione meridionale; l'altro, su le profonde orme dei padri, da mezzo secolo persecutore nobilissimo di un vasto sogno di rigenerazione economica, contro le insidie e le ingiurie della realtà dolorosa; entrambi, in tanta tristizia di tempi, contro i deviamenti della loro e della mia generazione, rigidi osservanti di ogni più aspro dovere.

R. Caggese.

20 novembre 1921.

INTRODUZIONE

Al Re, che solennemente lo proclamava degno della corona d' alloro e della immortalità, Francesco Petrarca prometteva di dedicare un poema magnifico quanto l' *Affrica,* nel quale avrebbe cantato con venustà virgiliana i « miracoli » del più grande dei principi contemporanei. Di quali miracoli intendesse parlare il Petrarca noi non sappiamo, nè forse sapeva egli stesso, poichè Roberto d' Angiò, che il Boccaccio descrive assai mediocre d' intelletto, non aveva mai compiuta una sola impresa militare o politica che fosse stata degna di epopea; ma la glorificazione iperbolica del cantore di Scipione rimane sempre come uno dei segni assai caratteristici del destino singolare di un uomo come Roberto, a cui più volte la fortuna ed i contemporanei parvero aprire le vie della gloria, mentre altrettante volte gli stessi artefici della sua potenza, con non preordinata concordia, gliele chiusero tutte in maniera definitiva ed inesorabile.

A parte, infatti, il tono adulatorio ed iperbolico del suo inno alato, il Petrarca sognò come possibile un regno italico sotto lo scettro dell'Angioino, quando gli parve che la resurrezione della Repubblica Romana diventava sempre più assurda e quella, già compiuta, dell' Impero una dolorosa degenerazione ed una fatale aberrazione pontificia. Spirito eminentemente unitario, perchè intimamente e compiuta-

mente latino, egli non poteva comprendere gl' ideali della società comunale italiana che dovevano sembrargli troppo angusti e volgari per la dignità del nome e della missione d' Italia nella storia del mondo, e, pur di ridare alla vecchia terra dei vincitori di Annibale la possente armonia dell'unità politica, dimenticava volentieri che una « monarchia universale », di fronte al diritto, esisteva da cinque secoli, e che, se ancora un' altra unità si fosse costituita dalle Alpi al Faro, essa non avrebbe potuto differenziarsi, nei caratteri e nei metodi, da quella che Leone III e Carlo Magno animarono, poichè dell' una come dell' altra era e sarebbe stata arbitra la Chiesa.

Troppe difficoltà sfuggivano al suo spirito. Ma altri, assai più umili del Petrarca, ripensarono con insistenza alla stessa possibilità, e Convenevole da Prato e Niccolò de' Rossi da Treviso: l' uno e l' altro per sentimenti più miti e meno eroici e nazionali, ma l' uno e l' altro per desiderio di pace, di rettitudine, di riposata esistenza civile, sempre nel supremo interesse del pubblico bene e per la gloria della Casa che Roberto illustrava con la decantata sapienza del suo spirito. A lui, in verità più che ad altri predecessori suoi sul trono di Sicilia, la politica dell' intervento, pacifico ed armato, era sembrata offrirsi spontanea dal viluppo delle lotte partigiane, dalle contese italiche con l' Impero, dallo sgretolarsi dell' autorità e dello Stato dei Pontefici, dal suo parentado numeroso e disperso, dalle lodi dei sapienti e dei poeti, dalle brighe dei mercanti e dei banchieri.

Firenze, in un momento turbinoso della sua storia, mentre Dante prepara in cielo un seggio e una corona per Arrigo VII di Lussemburgo, lo vuole signore e lo invoca liberatore ed amico, chiamando a raccolta con nuova e sublime audacia le oscure ed onnipotenti forze della stirpe latina contro « le asprezze e la ferocia della stirpe teutonica ». E più tardi, quando più fermo e più luminoso appare il suo destino, Firenze vuole a suo signore Carlo di Calabria

estrema unica speranza del Monarca, suo vicario, suo guerriero, suo orgoglio umano. I Papi lo insediano vicario in Romagna, gli confidano la difesa del loro Stato abbandonato, gli spillano parecchie migliaia di once d' oro ogni anno per i vantati diritti sul Mezzogiorno, ma ne secondano la politica, ne lodano la sapienza e la moderazione. I Guelfi di tutta la Penisola lo tempestano di domande di sussidi, lo circondano di venerazione, più o meno interessata, lo acclamano protettore e salvatore nelle più diverse circostanze, lo vogliono arbitro di pubbliche e private contese. A Genova egli si reca personalmente a dettar pace tra i Guelfi ed i fuorusciti Ghibellini, scortato da brillanti milizie e da liete ed intime speranze, e vi pronunzia uno dei suoi ammirati discorsi con i quali soleva intrattenersi spesso con sudditi ed amici, ambasciatori solenni e letterati cortigiani, e per i quali riusciva a nascondere, tra le involute spire del ragionamento scolastico, i suoi più riposti pensieri e le sue mire ambiziose.

Va e viene dalla Provenza e dalla Corte avignonese, preceduto e seguito dagli ordini di pagamento dei banchieri fiorentini in suo favore, e briga con astuzia e con fortuna nelle elezioni pontificie. Nè rimane estraneo al movimento dei Minoriti, chè anzi, trascinato dalle sue attitudini letterarie e dai suoi interessi politici a prendere una qualsiasi posizione nel conflitto che affatica la cristianità, e ad atteggiarsi a giudice in mezzo ai combattenti, scrive un celebre trattato su la Povertà evangelica per dimostrare che aveva ragione il suo amico Michele da Cesena ed aveva ragione la Chiesa. Il torto sarebbe stato, naturalmente, tutto di uno di quegli sciagurati equivoci che di tratto in tratto s' incaricano di turbare la pace degli uomini e suscitano polemiche e lotte fratricide che non si possono, poi, giustificare al lume della ragione e della scienza.

Così, egli sembra occupare di sè la scena degli avvenimenti politici del secolo XIV, ed essere, assai più e meglio

del Cesare dantesco, l' eletto della fortuna ed il messaggiero dei disegni divini. Eppure quando i dolori ed i lutti domestici lo curvarono più che il peso degli anni, non solo non era venuta l' epopea del Petrarca ad allietarlo, ma d' ogni parte il suo programma (e se programma egli ebbe noi vedremo) rovinava, e rovinava lo Stato stesso. I suoi figli erano morti ed egli li aveva regalmente sepolti, l' ultimo, Carlo, in Santa Chiara, nella più solenne, nella più armonica, nella più mistica basilica della capitale; rimanevano la Fiammetta del Boccaccio, se pur gli appartenne, e Giovanna a cui, con cieco affetto di avo, egli commetteva la corona e la cura di tener mondo di influenze magiare il bel paese latino conquistato ai Teutoni da una famiglia di sangue latino, la sua!

***

Tutto questo parrebbe molto strano se le condizioni generali della Penisola nell' età dei tre primi angioini non fossero state singolarmente adatte al rapido e sempre florido sviluppo della Monarchia.

Intanto, gli Angioini erano venuti in Italia contro una famiglia di dominatori, verso i quali troppe volte erano salite le fiamme dell' odio cittadino e della stessa coscienza italiana. L' Italia aveva dei Ghibellini, come aveva dei Guelfi, e gli stessi scrittori politici, prima e dopo dell' Alighieri, si erano schierati per l' Impero o per il Papato, alimentando i dissensi della politica vissuta con quelli della politica pensata; ma gl' italiani avevano creata la civiltà comunale, il più puro fiore delle loro idealità civili e la più orgogliosa manifestazione del genio della razza, e questa civiltà repubblicana essi avrebbero sempre, e sopra tutto, difesa contro il diritto divino degl' imperatori germanici, anche se nella tempesta delle passioni di classe e di partito

la bandiera dell' Impero avesse potuto significare per alcuni di essi un richiano, una protezione, un simbolo di vittoria. Gli Hohenstaufen avevano voluto, contro i papi e contro i Comuni, affermare gagliardamente la sovranità imperiale, ed i papi ed i Comuni se ne vendicarono: quelli per non aver potuto fare dell' Impero un docile strumento di compressione politica e religiosa, questi per tutelare, contro i papi e gl' imperatori, le intangibili libertà statutarie. Gli Angioini li avevano prostrati, il legato pontificio aveva disperso alla campagna selvaggia i resti miserandi di Manfredi, e però ad essi, vendicatori dei diritti di S. Pietro e punitori di colpe liberticide, convergeva improvviso ed inarrestabile il sentimento di rispetto, di riconoscenza, di speranza. Dante fu tra i pochi a sentir pietà del biondo cavaliere, e forse la pietà a lui scese suadente nel cuore quando, cacciato dalla patria, con lo sguardo rivolto al volo dell' aquila del Lussemburgo, comprese profondamente il tragico destino di una casa, di una politica, di una istituzione, di un sogno e di un bisogno prepotente in un' anima come la sua, nella quale l' unità politica del mondo diventava la condizione essenziale dell' unità morale degli uomini.

Ed eran venuti i regali avventurieri provenzali, coloro che chiameranno sempre « usurpatore » Corradino di Svevia, in un momento in cui disfacevansi le vecchie formule della vecchia politica comunale. Il Comune italiano aveva distrutto il Feudalesimo, e si era poi chiuso in circa due secoli di profondo raccoglimento a maturare le sue energie economiche, le sue istituzioni giuridiche, intento a cercare la via della vittoria a traverso i mercati vicini e lontani, animato da un egoismo folle e crudele, cieco e dissennato come una passione incoercibile. Centro del mondo era stata la città, poichè l' ordinamento cittadino era la forza, l' orgoglio, il simbolo più palpitante della coscienza umana che lo aveva creato; fuori delle mura cittadine imperversavano gli avversari, i nemici implacabili, le forze occulte ostili al suo trionfo

definitivo - contadini, signorotti, abbati, comunità rustiche, antiche corti feudali, affrancatesi, altri centri di vita intensa, animati dagli stessi interessi e dallo stesso egoismo, irretiti nello stesso particolarismo. Poi la violenza degli uomini e delle cose aveva prostrati gli ultimi resti della società feudale, aveva smantellate le estreme difese dei minori centri comunali, aveva fatto il vuoto dinanzi alla imperiosa volontà cittadina di allungare su terre ed aggregati umani asserviti e indeboliti l' ombra del suo dominio. La politica regionale incomincia e con essa incomincia la politica nazionale. La città risplende di tutte le arti della pace in cospetto di altre città agguerrite e ricche anch' esse di forze morali e di capitali; le Alpi, già tentate da secoli dalle audacie italiane, sono passate e ripassate ogni giorno dai mercanti e dai cambiatori di Genova e di Venezia, di Siena e di Firenze, ed il Mediterraneo è corso per tutta l' ampiezza del suo bacino da navigatori italiani, padroni delle coste, dei porti, delle isole sue più fiorenti. Il mercante di Firenze è alla corte dei re d' Inghilterra come in Tunisia, nei paesi germanici come in Francia; il veneziano è in Terra Santa e nelle Fiandre, nell' Egeo e su le rive dei mari nordici, dove ferve la nascente energia dei Neerlandesi e degli Anseatici. Il Comune resta, granitica torre illuminata per i suoi figli lontani, instancabili viandanti sulle vie della fortuna, resta con i suoi statuti, le sue assemblee, le sue organizzazioni economiche, le sue ire di parte, le sue differenze sociali sempre più profonde e sempre più insanabili, i suoi cronisti ed i suoi poeti, i suoi artisti ed i suoi palazzi merlati; ma la Signoria non può più disinteressarsi della politica italiana ed europea, poichè la città è ormai come un cuore immenso a cui da mille vie diverse giunge caldo di passioni e di entusiasmi il sangue di vene innumerevoli allungantisi quanto si allunga il raggio della potenza repubblicana nel mondo. Chiudersi in sè stesso non può e non deve per lo stesso interesse di vivere e di prosperare,

e se non è ancora suonata l'ora in cui gl' interessi nazionali prevarranno su quelli della città e della regione, e se non è ancora possibile per l'Italia ciò che fu possibile per la Francia e per l'Inghilterra, rette a governo unitario, sarebbe assurdo circoscrivere la propria azione nell'ambito del Comune.

Per questo, gli Angioini costituirono subito, per le grandi Repubbliche italiane, un vicinato potente bisognoso di merce e di mercanti, di oro e di uomini pratici; per questo, gli Angioini trovarono nelle condizioni di sviluppo delle nostre maggiori città una delle ragioni più potenti della loro fortuna.

Si pensi, poi, ad un fatto che doveva necessariamente allacciare vincoli indissolubili tra la Monarchia partenopea e le più floride regioni della Penisola che doveva alimentare tante e così radicate simpatie reciproche. Il commercio italiano aveva tentate da gran tempo le vie del Mezzogiorno: fin dall'età bizantina, e più intensamente in quella normanna, le coste meridionali del Tirreno e dell' Adriatico non rimasero affatto un mistero per i Veneti e i Pisani, chè anzi nella storia degli uni e degli altri signori del mare il paese che fu dei Greci e dei Romani, dei Bizantini e degli Arabi ha determinato caratteristici atteggiamenti fin dai primi tempi delle prime crociate. Venezia nella prima metà del secolo decimosecondo stipula contratti con la città di Bari, con Ruggiero II e Guglielmo II, e si assicura abilmente una posizione di privilegio su le coste di quella regione appula che non smentì mai, dall' età romana in poi, la fama di sitibonda, ma anche quella di granaio d' Italia. E la posizione privilegiata si mantiene inalterata fino a Federigo II, a traverso le non liete vicende dello Stato normanno, fino a che, imperante Federigo, i Veneziani non si vedono in mille modi carezzati e favoriti oltre gli stessi limiti delle loro speranze più rosee, poichè Federigo ha bisogno del loro aiuto, ma principalmente conta su la loro neutralità. Le esigenze po-

litiche dell' imperatore rassodano le basi del predominio economico veneto nelle Puglie ed in tutto il Regno.

Da parte loro, i Pisani avevano ininterrottamente proseguito nelle loro operazioni commerciali con Napoli e la Sicilia, in concorrenza, da prima poco avvertita poi aspra ed affannosa, con i Veneti, specialmente durante i torbidi anni del regno di Federigo e dell' ultimo Svevo sul trono di Sicilia, quando l' antica e non mai vacillante fede ghibellina offriva loro il più sicuro salvacondotto per i dominii di una Casa che, per essere troppo odiata, era forse la più tenace e la più fedele amica del nome e della fortuna pisana in Italia. Senesi, infine, e Lucchesi, Genovesi e Provenzali si erano lanciati con entusiasmo e con furia alla ventura nel Regno e avevan tratto guadagni ingentissimi. Ma è proprio durante la prima metà del secolo decimoquarto, cioè durante il regno di Roberto, che l' Italia meridionale diventa il campo più fecondo dell' investimento capitalistico veneziano, fiorentino, italiano, è proprio allora che il Sud diventa necessario ed indispensabile alla economia dei popoli più colti della Penisola e della nazione tutta quanta. L' esistenza di una casa regnante, che è in rapporti con tutto il mondo civile ed è trascinata, talvolta suo malgrado, nelle più cieche e pericolose avventure diplomatiche e militari, proprio in quell' Italia del Sud dalla quale già tanti incitamenti partivano alle ansie dei borghesi del centro e del Nord, significava senza dubbio che Napoli, Bari, Brindisi, Taranto dovessero diventare le piazze più affollate del commercio monetario italiano, monopolizzato da grandi compagnie, fruttifero d'interessi lautissimi, saldamente garantito e protetto.

Le società dei Bardi e dei Peruzzi, degli Acciaioli e dei Tolomei, in concorrenza con società venete e genovesi intrecciano tante e così robuste reti dalle Alpi allo Stretto, accettano tanti e così cospicui depositi dai piccoli proprietari liberi del Regno, ottengono tanti e così importanti privilegi di trasporto, d' incetta, di appalti, che il Regno di

Napoli sembra diventato la terra promessa di tutti gli speculatori e la condizione indispensabile a maturare lentamente i germi, già per altre cause diffusi, di un interesse nazionale come base di un sentimento nazionale.

Era, infatti, tramontata l' ultima illusione del medioevo e degli scrittori politici dai primi difensori aulici a Dante, dopo l' impresa di Arrigo VII, e nessuna forza umana avrebbe potuto ridare all' Impero nè il prestigio morale nè l' autorità giuridica su l' Italia. I Comuni e la civiltà che in essi trovò la sua più magnifica e spontanea manifestazione eran quasi tutti quanti falliti, dopo aver suscitato tempestosi bisogni e incomposte aspirazioni ad irrealizzabili eguaglianze nell' animo della folla : il proletariato cittadino, privo del diritto di organizzazione, si solleva contro gli ordini comunali e spiana da per tutto la strada alla Signoria, mentre il Contado si sgretola sotto il peso di una politica inconsulta che lo priva delle sue risorse più elementari e lo condanna alla fame. Ma le Signorie che pullullano qua e là non sembrano, nè anche esse, adatte a ridare ai vecchi comunisti la pace, l' eguaglianza civile, la libertà, che erano state le insodisfatte aspirazioni della nazione italiana dalla Contessa Matilde ad Arrigo VII. Esse insanguinano il paese, e si trasformano necessariamente in tirannidi odiose, perchè troppi nemici interni ed esterni le minacciano mentre non hanno tradizioni e ricordi che ne legittimino l' esistenza di fronte alla pubblica opinione. Però, quello che fu possibile a Cesare Borgia contro i signorotti delle Romagne poteva parere, due secoli prima, assai più facile ad un Sovrano come l' Angioino, appoggiato dalla Chiesa e padrone, ad ogni modo, di mezza Italia. Il Papato, inoltre, è assente da Roma, e questa circostanza, se agevola e promuove i più violenti disordini nello Stato Romano e la costituzione del Comune di Roma e la resurrezione delle antiche idealità repubblicane classiche, è anche una circostanza accezionalmente favorevole alla politica di-

nastica di Roberto d' Angiò. Ostacoli veri ed unici alla realizzazione di un sogno ambizioso da parte dell' Angioino sono le poche ma ancor potentissime Repubbliche dell' Italia centrale e settentrionale, Firenze, Siena, Pisa, Genova, Venezia, ciascuna delle quali non ha ancora compiute le sue conquiste ed aspira se non al primato politico su la Penisola, certo al primato economico.

Ma è da notar subito che, durante l'impresa di Arrigo VII, nella stessa Firenze non mancano aspirazioni ad una politica nazionale e non mancano voci e richiami perchè Roberto abbandoni la tattica prudente e sonnolenta che ne distingue l'opera spesse volte contradittoria e sempre incerta, e ne segua un' altra più audace e più energica o, almeno, più rispondente ai bisogni della società italiana nella prima metà del trecento, in tanto rovinio di istituzioni ed in tanta incertezza di programmi che non siano quelli delle case bancarie.

***

Perchè, dunque, la reggia di Napoli non solo non potè diventare la reggia italiana ma diventò il covo di tutti i germi di dissoluzione che rovinarono, nella seconda metà del secolo XIV, il faticoso edificio angioino nell' Italia meridionale? Le cause sono tante e tali che tutta la nostra opera sarà intesa a dimostrarne la intensità e la fatalità indeprecabile. Ma, da un punto di vista sintetico, esse possono raggrupparsi sotto alcuni concetti fondamentali, che segnano quasi altrettante tappe lungo il cammino della decadenza angioina e abbracciano i fenomeni più complessi e più dolorosi nella economia, nel diritto pubblico e privato e nella politica del Regno, proprio quando per mille vie diverse sembrano ad esso confluire gli sguardi avidi ed im-

ploranti dei più acuti veggenti, e da esso sembra partire la più tenace volontà di redenzione italica.

La Monarchia, intanto, non poteva non essere feudale: il feudalesimo era inevitabilmente legato alle origini ed allo svolgimento dell' istituto monarchico nel Mezzogiorno, nè la Monarchia avrebbe potuto anticipare in Italia quella lotta che solo un secolo più tardi sarà possibile in Francia. Carlo I era stato seguito da un esercito di baroni spiantati, di avventurieri e di mercenari ai quali unico compenso possibile doveva essere una concessione feudale. Questa moltitudine crebbe enormemente durante il ventennio della guerra del Vespro, quando intorno alla Sicilia si agitò tutto un mondo venuto di Provenza a pescare nel fondo torbido della sommossa popolare un titolo di nobiltà e di rendita. Roberto non potè arrestarsi sulla china, chè anzi agli avventurieri francesi si aggiunsero le schiere dei nobili indigeni e di tutti coloro che, per aver reso un servigio alla Corte, avevano acquistato il diritto di ottenerne un diploma d' immunità. Eran poi pullulati gli ordini monastici in modo inverosimile. Mentre prosperavano le antiche corporazioni religiose dell' età bizantina, normanna e sveva, ogni giorno se ne costituivano delle nuove a Napoli, nella Campania, nelle Puglie, in Calabria sotto la diretta influenza e protezione della Casa regnante, con rendite vistosissime, con assegnazioni di entrate straordinarie e di decime ordinarie. I libri « donationum » dei registri angioini contengono tutta una storia dolorosa ed interessante: la Monarchia si spoglia a poco a poco di un complesso di diritti, di entrate, di giurisdizioni, di sudditi diretti; preme la mano sui contadini per obbligarli a prestazioni onerose in favore di vecchi e recenti signori; dà l' aiuto del braccio secolare ad arcivescovi, vescovi ed abbati, ai papi come ai cardinali legati ogni volta che la nascente borghesia cittadina e le stremate popolazioni delle campagne si ostinano a violarne i diritti tradizionali ed a rintuzzarne le pretese eccessive.

Ora, questo sistema politico costantemente seguito dal 1265 in poi produceva non soltanto tutti i danni che gli sono propri, dovunque esso si stabilisca, ma determinava anche, nel Mezzogiorno d' Italia, delle conseguenze particolari di una gravità eccezionale. Nel Sud si eran venute lentamente formando, durante l' età normanna e, più ancora, durante l' età sveva, numerosissime « Università » cittadine e rurali ricche di usi civici, fornite di pubblico demanio, distinto da quello regio e statale, abituate per lunga consuetudine a servirsi delle cose di uso pubblico con la stessa interezza di diritti propria delle cose sacre (il ravvicinamento tra le cose di uso pubblico e le sacre è ammesso dallo stesso Roberto); e gli Angioini non solo non potevano distruggere le basi del diritto consuetudinario del Mezzogiorno, ma, per la scarsa originalità legislativa che li distingue tutti, erano trascinati al riconoscimento dei fatti compiuti. Ma le concessioni di feudi importavano appunto un sovvertimento dell' assetto consuetudinario delle Università, specialmente di quelle rurali, un disastro economico ed una violenza giuridica che non poteva essere in alcun modo frustrata nelle conseguenze dal « buon volere » di cui fanno spesso inutile pompa le deliberazioni sovrane, quando i contadini o i signori fanno ricorso alla Corte nelle interminabili liti che ne fiaccano le migliori energie.

Ora è un feudatario che domanda al Re di essere sorretto nel suo buon diritto di impedire ai contadini il godimento di alcune servitù gravanti da tempo immemorabile su quella parte di regio demanio dal sovrano concesso al vassallo con poco riguardo alle consuetudini locali (che sono, poi, sempre esatte ed inevitabili conseguenze di uno stato di necessità economica); ora è una popolazione rurale che implora dalla Corte energico e sollecito aiuto contro i soprusi del feudatario, laico o ecclesiastico; ora è il giustiziere o il custode dei passi montani o il capitano di un piccolo centro che domanda al sovrano il lume necessario per

dirimere con giustizia ed equità una spinosa questione demaniale; ora è la rivolta che scoppia cieca e furibonda nelle più tranquille borgate di Abruzzo o di Puglia.

La guerra sociale si combatte senza tregua sotto gli occhi della Corte. Roberto vuole essere e forse è, effettivamente, amante della giustizia e del bene dei suoi popoli, e si ispira, quando è chiamato a decidere, ai più puri precetti del Diritto Romano, che Andrea d'Isernia e Bartolomeo da Capua gli hanno infuso e gl'infondono nell'animo; ma le questioni sottoposte al suo esame non hanno di giuridico che l'apparenza, poichè sono nate quasi sempre dalla violenza, legalizzata ciecamente da una legislazione intesa a favorire il sistema feudale, contro cui insorge la coscienza giuridica e l'interesse economico delle masse. I responsi del Re restano inascoltati; i contadini invadono le tenute dei feudatari e ne fanno propri i frutti, calpestando l'autorità degli ufficiali regi, venendo talvolta a vera battaglia con essi e con i loro uomini d'arme. Qua e là, anzi, il movimento rivoluzionario assume delle forme insolite all'Italia del Sud, ignote agli storici dell'età agioina ed agli stessi cronisti contemporanei, poichè i sudditi scacciano violentemente gli ufficiali regi, che sono gli alleati naturali dei baroni, e costituiscono, quasi nelle consuete gloriose forme del reggimento comunale, un organismo statale autonomo, provvedendosi di leggi, di magistrati, di vessilli, spontanea ed improvvisa germinazione di istituti comunali in regime feduale e monarchico, che sembrano balzar nitidi e determinati dal fondo buio dell'età e dell'ambiente, quasi per dimostrare che, nelle stesse condizioni economiche e giuridiche e sotto l'aculeo degli stessi bisogni economici e morali, i popoli più disparati e sempre vissuti nelle forme più diverse, non possono che creare gli stessi organismi di lotta, le stesse armi di difesa e di offesa! Scoppietta l'incendio che arde e consuma; i contadini della Calabria vivono in oscure umide grotte, e quelli delle Puglie si chia-

mano fortunati quando sono ingaggiati come lavoratori a mese o ad anno nelle masserie regie di che è ricca il Tavoliere come la Terra di Bari, la Campania come l' Abruzzo; Roberto è trascinato a parteggiare per i baroni o per i contadini e finisce, inconsciamente, col favorire i suoi vassalli, anche quando contro di essi avventa gli strali della sua retorica e le disposizioni legislative dei suoi Capitoli.

Gli ufficiali regi contribuiscono efficacemente a rendere impossibile una salda e ben ordinata compagine politica che è fondamento primo, per la Casa d' Angiò, alla realizzazione di qualsiasi sogno di sovranità italiana. Nominati tra coloro che hanno a Corte maggior favore, sempre, ad ogni modo, tra coloro che non hanno delle regioni affidate alle loro cure alcuna diretta conoscenza, i giustizieri angioini non rappresentano, nelle rispettive residenze, che il principio del più esoso fiscalismo e delle più inique vessazioni. In tempo di guerra o in tempo di pace la loro condotta è la stessa. Si spingono, talvolta, a dei veri eccessi delittuosi le cui ragioni intime ci sfuggono, ma le cui conseguenze non sono, per questo, meno gravi: piombano come malfattori su tranquilli borghi sonnolenti in fondo alle vallate abruzzesi, o si arrampicano su per le alture del Molise e del Gargano e dànno il sacco alle case, rubano, violentano, piantano tribunali ambulanti in piazza e giudicano, contro pacifici cittadini, di delitti fantastici, comminando pene severissime, inumane; e poi se ne partono dopo aver preteso, per sè e per il seguito, alloggio ed indennità per lunghe settimane, in nome di una di quelle « generali inquisizioni » che sono, spesso, una vera manna celeste per le loro esauste finanze domestiche, il pretesto legale per compiere una legale spoliazione. I sudditi ricorrono al Re, ed il Re risponde che, « se le cose sono vere », meritano giusta punizione coloro che hanno amareggiata la vita dei cittadini e il cuore del sovrano; ma, in verità noi non sappiamo che le condanne siano giunte a punire i colpevoli, poichè gli atti della can-

celleria non parlano mai se non di minaccie molto generiche e di più generiche inchieste! I custodi dei passi montani, i portulani, i capitani, i direttori delle aziende regali non sono da meno dei giustizieri; i loro accordi criminosi con i baroni sono palesi, i loro arbitrii a danno dei mercanti frequenti e gravissimi, insigne la loro malafede verso la stessa amministrazione centrale, evidenti le frodi compiute nel rendimento dei conti, vessatoria, insomma, tutta l' opera loro, disgregatrice e corrutrice in un paese in cui l' esistenza del feudalesimo e l' antica consuetudine dell' arbitrio signorile e l' antica inconsistenza del potere centrale domandavano imperiosamente il rispetto della legalità. Effetto essa stessa — quest' opera deleteria della burocrazia angioina — dei tempi e della imprecisa ed oscillante, se non cieca e malvagia, politica interna dei due primi sovrani, ma fonte, a sua volta, di disordini incessanti, di ribellioni covate sotto le ceneri, di corruzioni profonde negli ordinamenti giuridici e di improvvise ed aperte sollevazioni, che solcano di sinistra luce il grigio cielo della storia meridionale.

In questo mondo di corrotti e di corruttori, in questo ambiente economicamente depresso, Roberto d' Angiò emanava, di tanto in tanto, un proclama di guerra contro la Sicilia: una guerra pazza e sorda che era sempre accesa anche quando pareva che fosse spenta, poichè ogni anno quasi le coste della Calabria, su l' uno e l' altro mare, erano devastate dalle navi di Federigo d' Aragona, ed ogni anno i cantieri di Napoli, di Gaeta, di Castellammare approntavano navi per una più o meno imminente spedizione in Sicilia. Carlo di Calabria è sempre in moto per le imprese sicule; gli storici partenopei ci parlano continuamente di requisizioni, di ordinanze ai baroni del Regno di tenersi pronti ed ai giustizieri di compilare le liste dei loro amministrati, validi alla guerra; ma i registri del principe infelice che non cinse mai la corona paterna sono pieni di preoccupa-

zioni, di volontà represse, di preparativi aperti o celati, di imprecazioni e di sdegni. La Sicilia è l' incubo del padre e del figlio, ed è la voragine che inghiotte i non grandi tesori della Dinastia e del Regno. È vero che i poveri maestri d' ascia di Gaeta e di Napoli, di Puglia e di Abruzzo sono catturati dai briganteschi ufficiali angioini e condannati a lavorare, con irrisori salari, alla costruzione delle invincibili galee a cui l' ex prigioniero dei rivoltosi di Sicilia e del loro improvvisato sovrano sogna di affidare il compimento della sua vendetta e del suo programma; ma è anche vero che ad ogni nuova impresa le resistenze dei popoli si fanno sempre più gravi, e che i prestiti domandati ai Bardi ed ai Peruzzi diventano ogni anno più ingenti.

Povero Re da sermone! La comune opinione, avvalorata tra l' altro dalla testimonianza del Villani, lo dipinge avaro, intento ad accumulare tesori per sè e per colui che avrebbe assicurata, con la successione, la fortuna politica della sua Casa, modesto nelle abitudini regali, non troppo generoso con amici e confessori, largo di protezioni verso gli ordini monastici ma assai misurato negli aiuti finanziari che potessero gravare sul suo bilancio privato: anzi, uno dei rimproveri che Clemente VI rivolgeva alla regina Giovanna I era proprio quello di aver dilapidato il tesoro raccolto da Roberto; ma l' accusa è alquanto ingiusta se esaminata alla luce della realtà. Noi non sappiamo se vi sia mai stato un sovrano di parecchi milioni di sudditi così incatenato dai debiti, così ignominiosamente servo dei banchieri e degli speculatori internazionali, così tormentato dalle ansie, dai sospetti, dai terrori che sembrano essere, in materia economica, il retaggio dei poveri e dei servi. Su l' introito netto di 10-14 mila once d'oro, ogni mese, da 4 a 6 mila servono per sgravare il bilancio di almeno qualcuno dei tanti pesi che lo schiacciano e vanno a finire nelle casse delle compagnie privilegiate; anzi, talvolta le spese di ordinaria amministrazione, comprese quelle per l' « ospizio regio », cioè per

la Casa reale e per quella di Carlo di Calabria, assorbono tutte le attività disponibili, ed allora i grandi tesorieri dello Stato ricorrono all'eterno espediente di tutti i debitori insolvibili, accantonare cioè le somme che non si possono pagare, fiduciosi nella provvidenza divina e, sopra tutto, in un più abbondante salasso da praticare ai popoli soggetti. I creditori tacciono, normalmente, quando invece di fiorini debbono contentarsi di promesse; ma si può esser certi che, se tacciono con molto ostentata cortesia, hanno le loro ottime ragioni per farlo. Se non incassano, infatti, le quote già scadute, ottengono sempre o il permesso di esportare dai porti del Regno un'ingente quantità di frumento senza diritti doganali da parte dello Stato, o l'incarico di riscuotere gli annui tributi a cui sono obbligati i sudditi e la conseguente facoltà di rifarsi di tutto il loro avere, o di una parte, all'atto della riscossione: due modi veramente eccellenti per compensare con signorilità munifica il sacrificio di una quota non esatta alla scadenza. Penuria di danaro, talvolta proprio verde come le gioconde primavere del Regno, che mentre obbliga Roberto d'Angiò, della Casa Reale di Francia, Re di Gerusalemme, Vicario della Chiesa Romana, preconizzato sovrano d'Italia, a contrarre un debito di poche centinaia di lire moderne « *pro uno mantello pro domina regina* », gli tarpa sempre le ali dei sogni più ambiziosi e lo consegna, rassegnata vittima, nelle mani degli usurai. Penuria, aggiungiamo, che era condivisa dai sudditi.

Con uno dei sistemi più vessatori che la storia delle finanze ricordi, con metodi di esazioni tributarie che non possono essere oggi difesi da alcuno a traverso congegni amministrativi nè troppo complessi nè, quindi, troppo dispendiosi e pericolosi per l'erario, il paese rendeva poco, molto poco, specialmente se si pensa che non passa forse giorno senza che nelle anticamere del Re o del Vicario del Regno non si accoscino trepidanti gli ambasciatori di una Università, o senza che nell'ufficio del Vicario non pervenga

una supplica intesa ad ottenere una temporanea diminuzione della quota d'imposta, perchè „ la popolazione è oppressa dalla miseria più squallida „, o perchè „ si verifica una formidabile emigrazione determinata dalla miseria „. Qualcuno, specialmente nelle città marittime, riesce a vivere con una certa larghezza, esercitando il commercio e l'industria e facendo anche qualche non troppo audace operazione di credito a favore della stessa Corte; ma il contributo scarso che il Regno dà alla fulgida attività mercantile dei maggiori centri dimostra la tradizionale inguaribile economia rurale del Sud, resa più grama dall' ordinamento feudale e dalla mancanza di capitali circolanti, dalle decime ai luoghi pii, dalla malaria (anche allora imperante in Capitanata e altrove), dalle spedizioni militari.

Una politica generale, interna ed estera, illuminata e sagace avrebbe potuto forse non soltanto ristorare le finanze regie ma, quel che più importava, dare al paese una spinta verso il progresso dei suoi ordinamenti interni, della sua cultura, della sua stessa costituzione sociale. Sciaguratamente, la politica estera angioina fu tutta un fallimento, e per una politica interna illuminata mancò l' uomo capace di pensarla e di attuarla. La politica estera dello Stato si riassume tutta nella completa dedizione agl' interessi della Chiesa Romana, e nel perseguire, oltre i confini d' Italia, delle linee di condotta oblique, spezzate, frammentarie. Da Costantinopoli e da Gerusalemme, dalla Grecia all' Ungheria, dalla Francia alla Tunisia il pensiero politico di Roberto d' Angiò e della sua Corte vagola malfermo e sconcertato, passando da un successo modesto ed effimero ad un rumoroso insuccesso, formulando piani e programmi che una tempesta o un soffio disperde, inseguendo fantasmi che improvvisamente svaniscono; cauto quando, come a tempo dell' impresa di Arrigo VII, un colpo di audacia avrebbe fatta forse per sempre la fortuna della Dinastia e dello Stato; avventato, come durante le infinite spedizioni di Sicilia, quando ai

più ciechi doveva sembrare manifesta la inutilità dell' audacia. Il Vicariato in Romagna non serve che ad accrescere il numero degl' impiegati regi, a moltiplicare quello delle suppliche e delle ambascerie, ad inasprire le preoccupazioni militari e finanziarie, a fomentare ribellioni ostinate, a dar di cozzo contro i protervi signorotti delle terre di S. Pietro, contro i quali potranno appena qualche cosa i delitti orrendi e le diaboliche accortezze del Duca Valentino. La prima signoria offerta da Firenze è accettata, esercitata e deposta senza infamia e senza lode, lasciando, strascico inevitabile di un passaggio angioino, il ricordo di molti fiorini spillati alla ricca Repubblica e di qualche innocente tentativo di consolidamento dinastico, inopportuno ed inutile in uno Stato, come quello fiorentino, nel quale la borghesia democratica deve ancora compiere tutto intero il ciclo della sua azione politica. La seconda signoria offerta dalla città al Duca di Calabria non è meno ingloriosa : il Duca se ne va a rimpinguare lo smunto bilancio privato e ne porta via, in un anno, tanti fiorini che i pacifici mercanti, abituati a spogliare il prossimo ma non mai ad essere spogliati, cominciano a dirne tanto male, che se la morte non fosse venuta in tempo a rapire la più fulgida gemma della corona angioina, gli avrebbero presentati i propri ringraziamenti e lo avrebbero amabilmente licenziato.

Una signoria angioina è un lusso troppo smodato anche per una Repubblica che ha nelle mani il filo conduttore di tutta la politica finanziaria del mondo civile ! L' intervento nella politica interna di Genova non giova all' eroe presunto di un poema petrarchesco se non per fargli pronunziare un discorso condito di grave rettorica e di buone massime morali che dovevano parere molto strane e sibilline ad uomini accesi da odi e da passioni di parte. L' assenza dei Papi da Roma che avrebbe potuto favorire la fortuna del vicino Regno non serve che ad alimentare il disordine ai confini dello Stato, a creare le condizioni necessarie alla impresa di Cola di Rienzo,

a dimostrare indirettamente la grande inettitudine politica di un uomo abituato a sentirsi celebrare come accorto e saggio, prode ed abilissimo nei negoziati come nella guerra.

Ciò nella politica estera. Nella politica interna, a Roberto d' Angiò mancò assolutamente la visione esatta dei bisogni dei suoi tempi, bisogni materiali e morali numerosi, complessi, gravissimi. La preoccupazione di assicurarsi lo Stato aveva offuscata la mentalità, rozza ma non priva di acume, del suo grande avo, sempre immerso in tenebrose macchinazioni contro i nemici suoi e della fede dei Papi ai quali doveva la corona. La guerra di Sicilia consumò tutte le energie di Carlo II, sì che a lui incombeva, ormai, il compito di affrontare i problemi che la morte di Federigo II aveva lasciati insoluti e che il cambiamento di dinastia aveva resi più gravi e più urgenti. Egli amò, invece, circondarsi di scrivani e di miniatori di codici condannati a tramandare in bella lettera ai posteri i discorsi che egli regalmente profondeva in tutte le adunanze, in tutti i parlamenti, per tutte le circostanze; tese volentieri l' orecchio e l' animo al blando e licenzioso novellare del Boccaccio e si compiacque, di tanto in tanto, di fare uno strappo alla sua ostentata ortodossia in materia di fedeltà coniugale; si lasciò indurre ad amare o a fingere di comprendere la sovrana bellezza della poesia solo quando ebbe conosciuto il Petrarca e si assise giudice improvvisato dell' altissimo merito del suo giovane amico ed aspirante poeta cesareo; si smarrì fin dai giovani anni per i laberinti della dogmatica e della filosofia scolastica, e si compiacque di dare al mondo il non frequente spettacolo di un re pensatore e di un re discettatore sottile di dogmi e di verità trascendentali; fu religioso e forse bigotto, e costruì chiese, mausolei, conventi, stipendiò frati e canonici perchè celebrassero ogni giorno i divini uffici su la tomba del padre e del figlio, e, come dicono i biografi, passò lunghi e brutti giorni in lagrime con amarezza di re e di uomo su tante

tombe improvvisamente spalancatesi per accogliere tanti suoi cari. Personaggio di evidente mediocrità, se la fortuna non lo avesse sollevato, per uno dei suoi capricci ineffabili, sul trono di un Regno che aveva ospitato il più grande dei principi medioevali, avrebbe potuto benissimo diventare abate o arcivescovo nella natia Provenza, e forse, allontanato in tempo utile dal mondo, avrebbe anche dato alla sua casa l'onore di contare un altro santo fra i suoi membri; o, applicatosi all' esegesi biblica e giuridica, avrebbe seguito le orme di S. Tommaso d' Aquino e quelle dei suoi amici giuristi con scarsa originalità ma in perfetta buona fede, e ci avrebbe regalato un commentario di costituzioni e capitoli, sottilmente comparati con le disposizioni del Diritto canonico e con le verità rivelate; avrebbe, certamente, preso parte attivissima allo scisma dei Minoriti rischiando di cadere nei lacci di una solenne condanna pontificia, e forse sarebbe stato non inutilmente adoperato come ambasciatore loquace e solenne almeno tanto quanto oscuro e sibillino, nei momenti in cui molto fosse stato necessario vedere e notare, poco dire o promettere o lasciare intendere ad amici ed avversari. La sua sfortuna volle che egli fosse re e dovesse occuparsi di problemi che non gli erano familiari, per i quali non aveva alcuna seria preparazione e dei quali non intravedeva nè pure l' importanza. Una volta, nel 1339, chiamato arbitro di una di quelle lotte sociali che rompono, anche nelle città del Sud, il monotono e grigio svolgimento della vita pubblica medioevale nei centri di scarsa attività economica, chiamato a dirimere una lunga ed aspra contesa fra Popolani e Magnati a Napoli, uscì in una frase caratteristica: i popolani più bassi, cioè il Popolo minuto, è bene che non si occupino di politica, perchè di questo orrendo problema della vita umana si occupano i principi e le classi privilegiate dalla fortuna. La frase, per una di quelle tali inesplicabili coincidenze che sembrano nella storia umana tanto più misteriose quanto più dense

di significato e di simbolo, fu ripetuta cinque secoli dopo da un altro sovrano di Napoli, Ferdinando II, in una lettera a Luigi Filippo d'Orléans che lo aveva esortato a dare la costituzione ai suoi popoli e ad adattarsi ai tempi che si erano andati evolvendo e maturando! Ma la frase dell'Angioino ci dà la misura del suo valore politico, e ci spiega perfettamente che in un paese in cui la borghesia e il proletariato stentavano ad aprirsi il varco a traverso gl'inciampi del sistema feudale, e che a questi stenti doveva proprio la sua dolorosa inferiorità morale, politica, economica, il principe lodato e benedetto, non tiranno e non generoso, discretamente povero e patriarcalmente previdente era forse il meno adatto a contribuire, per quel tanto che un principe possa fare, alla prosperità del paese.

***

Ad ogni modo, gli anni che corrono dall' esilio di Dante alla incoronazione del Petrarca sono tra i più densi di fatti e di significato di tutta la storia del medioevo. È l' età in cui i fenomeni più complessi si disegnano nettamente; il Rinascimento getta le sue basi in Italia sconvolgendo le vecchie consuetudini della coscienza umana, del pensiero filosofico, dell'arte, della politica, dell' economia, del diritto; l' età in cui, mentre si va lentamente formando lo Stato moderno su i frammenti e su le ceneri ancor calde della società comunale, nell' Italia meridionale è tutto un lavorio sordo e tenace inteso a costituire su basi stabili quella che sarà per lunghi secoli, fino ai tempi nostri, la costituzione morale e politica, economica e giuridica di buona parte della Penisola. Si formano o, meglio, si riorganizzano allora i demanii comunali; si rassodano allora le forme più caratteristiche dell'agricoltura pugliese e, in genere, di tutta l'economia agraria meridionale; i contratti di lavoro si consolidano nelle forme

che sfideranno inalterate il corso dei secoli, fossilizzandosi in norme di diritto consuetudinario contro le quali lungamente ha dovuto lottare il nuovo ordinamento del diritto privato positivo e la nuova coscienza giuridica italiana; i fenomeni demografici propri dell' Italia del Sud si manifestano subito con inquietante determinatezza e continuità, quali l'inurbamento delle classi rurali e la fuga dalle campagne, l' accrescimento della popolazione artigiana e piccolo-borghese di fronte a quella dei lavoratori della terra, il progressivo assottigliarsi delle schiere di mercanti e speculatori. Tutto un mondo di forme e di attività, di pregiudizi e di consuetudini, di valori sociali e di stati d' animo si ordina e si determina, si fissa, si cristallizza; il destino ulteriore delle varie regioni del Sud si intravede lucidamente di mezzo al rimescolio degli elementi onde si comporrà più tardi. L' avvenire scompaginerà, ora più ora meno, gl' inconsci piani che la storia del trecento è andata formulando; la violenza degli uomini di governo e la ignavia delle plebi renderà possibili, talvolta, sogni irrealizzabili ed imporrà all'ambiente trasformazioni che sembreranno radicali: ma il corso degli avvenimenti ritornerà prima o poi nel suo antico letto. La Puglia, la Basilicata e la Calabria saranno sempre oppresse dal latifondo, sia che a Napoli domini Alfonso il Magnanimo sia che domini Carlo III di Borbone, e le crisi agrarie ed i sùbiti ristagni e le improvvise ascensioni e le altrettanto improvvise depressioni nel livello delle fortune private saranno continuamente le più salde caratteristiche di una società agricola che non conobbe mai gli evoluti sistemi dell' agricoltura settentrionale e centrale, poichè non conobbe mai quella rivoluzione di due secoli che al nord e al centro gli antichi servi della gleba crearono ed alimentarono contro il regime curtense, fino a sfasciarlo completamente.

Così l' impalcatura sociale di tutto il Mezzogiorno. Il regime cittadino, che è essenzialmente e necessariamente borghese ed artigiano e che crea l' industria italiana ed il

credito, nel Sud non è che appena accennato, appena adombrato, appena tollerato nelle sue forme meno accentuate, nei suoi programmi più innocenti, nelle sue aspirazioni più modeste. Il Comune, che nel resto d'Italia significò un progresso immenso nei rapporti sociali, che organizzò e fuse inestimabili energie lavoratrici ed infranse le più cieche e tenaci opposizioni del vecchio mondo longobardo e franco, nel Sud non è che una povera larva indistinta, un nome vano senza soggetto, un ente morale capace di atti giuridici ma alla diretta dipendenza del potere centrale, organo di trasmissione esso stesso del potere centrale, senza lotte intestine che non siano strettamente locali e campanilistiche e gentilizie, senza partiti che non siano clientele, senza entusiasmi che non siano superstizioni, senza grandi ed impetuosi bisogni collettivi, senza assemblee frementi e solenni. Qua e là il Comune fa la sua timida apparizione, tingendosi del glorioso sole italico che da Roma alle Alpi allieta e feconda un popolo di liberi e di organizzati, di uomini politici nati e di artisti, ma le sue forme costituzionali appena accennate non sono che una protesta violenta contro l' annoso e pietroso scheletro feudale che altre forme non consente, e le sue improvvisate magistrature repubblicane sono troppo dittatoriali e troppo risentono della furia rivoluzionaria che le ha espresse da potere a lungo resistere alla reazione delle vecchie forme e delle autorità consuetudinarie. Là dove germoglia e si sviluppa rapidamente, un Comune sì fatto è un simbolo, un indice di determinati atteggiamenti della psicologia delle masse in un momento determinato, una raggiante proiezione dei bisogni del popolo e delle tendenze latenti della società ; è, anche, per l' intelletto dello storico che fruga tra i frammenti del passato per ricostituire nella loro integrità i momenti più culminanti della evoluzione degli uomini e delle cose, delle idealità politiche e religiose, dei programmi e dei partiti, una prova magnifica dell' unità fondamentale della civiltà italiana, anche in mezzo alle più appa-

riscenti e stridenti contradizioni ; ma tutto questo non è che un improvviso bagliore, uno spiraglio di luce che ha vinto le resistenze tenaci di una cappa di piombo che ci contende la visione di un mondo sconosciuto. Ed è per questo che la storia del Mezzogiorno non può essere, fatalmente, storia di masse che agiscono compatte per tradurre in atto un loro sogno vago o preciso, un programma sentito e pensato, storia di partiti politici ben definiti e di classi sociali moventisi armonicamente o selvaggiamente in un letto ampio e profondo scavato dalle proprie energie. Ed è per questo, anche, che, fissata nelle sue forme fondamentali nell' età angioina, la società meridionale si snoda poi tarda, uggiosa, monotona ed accidiosa durante tutto il vasto periodo delle preponderanze straniere e della tirannide borbonica, straniera ed indigena insieme, fino alla soglia dell' unità nazionale.

Nè è tutta qui l'importanza dei tempi angioini, e sarebbe già grandissima e d'interesse, più che italiano, europeo. Poichè gli ordinamenti giudiziari ed amministrativi, i sistemi tributari ed i sistemi doganali del Mezzogiorno sono ancora oggi, dopo tanta luce di studi economici, quasi sconosciuti o, almeno, non classificati, non ordinati, non legati intimamente alla necessità dei tempi e dell'ambiente nel quale agirono e dal quale furono prodotti. Ed è forse, nella storia delle istituzioni giuridiche ed economiche dell'Italia medioevale e del Rinascimento, una delle pagine più interessanti, uno degli argomenti più complessi, poichè in nessun altro paese del mondo latino e germanico tanti e così disparati elementi andarono a confondersi, romani, bizantini, franco-normanni, germanici, iberici, saraceni, ed in nessun altro paese del mondo fu possibile che da consuetudini e leggi così profondamente diverse e rispecchianti condizioni di vita particolari a razze e genti diverse fosse venuto fuori un ordinamento giuridico omogeneo ed armonico, una legislazione priva, fondamentalmente, di troppo stridenti contradizioni e di troppo grossolani equivoci; ed in pochi altri

paesi del mondo, forse, si è mai verificato il fenomeno non so se più strano o più doloroso di un popolo che così saggiamente e pacificamente assimila, da tante e così opposte parti, insegnamenti e tradizioni, istituzioni ed abitudini, e così scarsamente e fiaccamente contribuisce al suo miglioramento economico, assistendo, spettatore semplice e giudice talvolta, alle prove ed ai tentativi che altri, più forti e più agguerriti, compiono nel suo paese e spesse volte ai suoi danni.

Ed ecco, finalmente, due campi d'indagine, ampi, fecondi, larghi di promesse e di frutti: la vita intellettuale della capitale e del Regno, e il conflitto violento e cruento che, fin nei centri più solitari si svolge tra le autorità vescovili ed ecclesiastiche, in genere, e tutti i ceti sociali indistintamente. Proprio così; mentre Roberto si veste da francescano ed accumula, ai danni del demanio regio e comunale, le più ampie concessioni di terre e di privilegi agli enti ecclesiastici dall'un capo all'altro dello Stato, per sentimento religioso, per calcolo politico, per l'uno e l'altro motivo insieme; mentre Napoli brulica di chiese e di cappelle e di altari votivi e di ampi conventi per tutti gli ordini religiosi, per asceti e per peccatori e peccatrici convertite; mentre il sovrano si compiace di teologia e di libri sacri e paga quasi puntualmente il canone annuo alla Chiesa Romana in riconoscimento del suo stato di vassallaggio come Re di Sicilia, a Sorrento, a Castellammare, ad Ascoli, a Troia, in Calabria, in Basilicata, nella Terra di Bari, in Abruzzo, i sudditi negano le decime, offendono i chierici in mille modi, ne usurpano le terre e le rendite, li perseguitano, li affamano, li cacciano dalle loro sedi, li uccidono. Ad Ascoli di Puglia, per esempio, una volta, nel 1308-9, proprio all'alba del regno di Roberto, un manipolo di gente armata penetra nel Duomo, mentre il vescovo è intento a celebrare un solenne servizio divino, lo arresta, calpesta l'ostia consacrata ed i calici e gli arredi sacri, crivella di ferite il celebrante e

gli taglia le braccia, gli tronca il capo, lo squarta! Talvolta, sono gli stessi ecclesiastici che si dànno a delinquere: squadre di preti abbandonano il sacro ministero, « rompono i confini del giusto e dell'onesto, violano le leggi della pietà e si dànno alla campagna, al brigantaggio », calpestando le condanne che fioccano sul loro capo, trovando amici e manutengoli da per tutto! Ora è un abate che è inseguito a bastonate dai contadini esasperati; ora è un convento che è assediato, preso e saccheggiato da schiere di lavoratori armati di picconi, di vanghe, di « armi proibite », istigati da signorotti che se ne stanno tappati nei castelli aviti a ruminare preghiere; ora è una dimostrazione innocua di forza, pronta al delitto, che si compie sotto alle finestre di un vescovado; ora è una minaccia eseguita che giunge al cuore del Re come eco di una lotta da lui non compresa mai. E da per tutto è, in sostanza, quello stesso rimescolio di piccoli e grandi interessi individuali e sociali che nell'Italia comunale, nell'età che precede di poco le origini del Comune, angustia e tormenta la grande e la piccola aristocrazia laica ed ecclesiastica, che arma la mano del piccolo vassallo affamato e dei suoi ultimi uomini e servi contro la potente abbazia che custodisce nei fianchi poderosi cento vassalli maggiori, a cui centinaia di servi e di buoi e di pecore assicurano e beatificano gli ozi infecondi. È lo stesso fenomeno per il quale il basso clero si trasforma in pericoloso elemento di disordine sociale, tanto più pericoloso quanto più in intimo contatto con le classi inferiori, che sono sempre la massa combattente di tutte le rivoluzioni ed un po' anche le vittime di tutti gli odi e di tutti i rancori che divampano nella società.

Napoli, intanto, fiorisce di buoni studi, di artisti, di giuristi, di opere insigni. Lo Studio, che il genio di Federigo ideò e creò a somiglianza di quelli che le odiate Repubbliche vantavano a loro legittimo orgoglio, prospera di studiosi convenuti d'ogni parte del Regno e di Maestri solenni nelle

sacre e profane discipline; è il tempio della Scienza ufficiale, e guai a coloro che, improvvisandosi maestri della gioventù, ardiscono aprire un corso privato di Diritto civile o canonico! La scienza vuole il suo decoro, e questo le viene tutto dal fatto che dottori salariati insegnano pubblicamente e solennemente ad una folla di scolari che diventeranno poi, dopo un esame altrettanto solenne e certo molto facile, notai e giureconsulti, fisici e dialettici. La Corte è allietata di rimatori, di scrivani, di copisti, di novellieri, di artisti venuti di Toscana a fornire di quadri, di rilievi, di altari, di fonti battesimali, di cappelle le chiese della città e le case angioine, Castel Capuano, Castelnuovo. Si lavora a Capua, a Gaeta, a Castellammare, a Foggia, a Lucera; si costruiscono fortezze e chiese innumerevoli, si armano porti, si disseminano ville e case regie nelle cento masserie delle Corona. Un insolito fervore è penetrato nella coscienza artistica meridionale, e, se certo le ideali cime dell'arte veneta e toscana, umbra e lombarda non sono raggiunte, nè raggiunte quelle cui attinsero i monumenti saraceni e normanni e le granitiche e gigantesche costruzioni dell'età di Federigo di qua e di là dal Faro, è sempre un coro ampio e armonico di templi e di torri, di reggie e di sepolcri che tra i poveri abituri dei lavoratori della terra, su i monti abruzzesi come su le pianure di Puglia, sul Tirreno e su l'Adriatico, spiccano vigorosi e fieri, anche oggi che tutta l'antica anima e l'antico significato hanno perduto per sempre.

***

Donde rifarsi? Di quali fonti noi possiamo disporre? Non da oggi è vivo l'interesse degli storici italiani e stranieri per i tempi angioini, in genere, e per quelli di Roberto, più specialmente. Nella stessa Napoli, fin dal seicento, quando la tristizia dei tempi doveva far pensare

necessariamente con rammarico alle glorie delle dominazioni indigene o, almeno, che indigene vollero mostrarsi subito, fin dal seicento fu intenso il lavorio scientifico intorno all'età angioina, e il Costanzo, il Summonte, il Giannone, il Toppi, il Tutini, con i mezzi di cui potevano disporre, magnificarono il grande secolo di storia partenopea che si apre con la morte di Federigo di Svevia e si chiude con la morte di Roberto d'Angiò. Nel secolo scorso, dopo un lungo periodo di sosta, il fervore per la storia angioina si riaccese, ed i nomi de Del Giudice, del Minieri-Riccio, del De Blasiis, del Capasso, del Camera, dell' Amari sono indissolubilmente legati con i ricordi gloriosi, gli anneddoti, i documenti, le cronache dei tempi angioini. Più recentemente il Siragusa in un breve saggio e il Saint-Clair-Bradley in un libro di qualche pretesa tentarono di raccogliere su la persona di Roberto d'Angiò quanti più poterono dati e giudizi, l'uno e l'altro con l'intento di spianare in certo modo la via a chi avesse voluto in un' opera molto vasta sistemare finalmente ciò che si sa e ciò che ancora non si sa intorno ad uno dei più caratteristici personaggi della storia del nostro medio evo. E finalmente, in questi ultimi anni, l'Yver, in un libro che ha non lievi difetti di tecnica e di metodo, ma che è senza dubbio il miglior lavoro su l' età angioina, ci ha dato in un quadro ampio e colorito il disegno della vita economica italiana, dal Garigliano alla Sicilia.

Un' opera, però, che intorno a Roberto d' Angiò riannodi gli avvenimenti più complessi della prima metà del secolo decimoquarto, e che dei fenomeni politici ed economici, sociali e morali dell' Italia del Sud in un momento culminante della sua storia intenda e rappresenti l' intimo significato e l' intima connessione con la storia nazionale, non è stata ancora tentata. La immensa mole dei documenti da esaminare e da riordinare ha spaventato parecchi studiosi, e il non aver saputo cogliere il punto di partenza in una ricerca così vasta ed il non aver saputo liberarsi dai preconcetti tradizionali

della biografia del personaggio e della ricerca del « dettaglio », cioè del particolare più o meno insignificante, ha fuorviato parecchi altri.

I documenti sono, infatti, innumerevoli. Il solo Archivio di Stato di Napoli conserva, per i soli anni 1309-1343, ben 128 registri angioini, oltre parecchie diecine di volumi di frammenti-arche e fascicoli : un materiale immenso disordinato, in modo da destare raccapriccio, senza indici e spogli anche sommari, talvolta di difficile lettura, tal'altra mal conservato, spesso interrotto da lacune gravissime, quasi sempre bisognoso di essere integrato con altre notizie che si trovano altrove, in altri Archivi, o che non si trovano affatto. Poi, ecco i documenti vaticani, fiorentini, veneti, bolognesi, genovesi, piemontesi, provenzali, un altro immenso contingente di notizie staccate, di ricordi, di dati precisi, di accenni fugaci che si aggiunge alla congiura dei documenti partenopei. Ed ecco, infine, i documenti siciliani, non moltissimi ma nè pur tanti da essere trascurati, ed i codici dei discorsi e dei trattati di Roberto, che si trovano a Roma, a Firenze, a Venezia, a Parigi.

Certo, se si volesse narrare la vita del principe in relazione con i personaggi della sua Corte e dell' Europa contemporanea ; e se dei più grandiosi come dei più tenui avvenimenti si volesse informare lo studioso, un' opera su Roberto d' Angiò ed i suoi tempi o sarebbe impossibile o sarebbe possibile solo dopo una lunga vita consumata quasi interamente alla ricerca affannosa dei numerosi avanzi del passato. Ma sarebbe anche, in quest' ultimo caso, un' opera quasi completamente inutile ed ingombrante, e, nella migliore delle ipotesi, sarebbe costituita di altrettante monografie più o meno ampie, ciascuna delle quali potrebbe stare benissimo da sè.

Noi partiamo da un punto di vista molto diverso. A noi non interessa eccessivamente come sia stato allevato, educato e nutrito di studi e affetti un uomo che se non fosse stato

sovrano di un grande stato sarebbe passato, nel mondo, quasi inosservato; nè c' interessa eccessivamente indagare nei segreti della sua vita privata per dimostrare se Maria d' Aquino sia stata veramente sua figlia naturale, o meno; nè c' interessa ricostituire faticosamente gli itinerari dei suoi viaggi a Roma, a Genova, ad Avignone, a Firenze, nè ricostituire con infiniti stenti i quadri dei suoi eserciti e delle sue flotte nelle numerose spedizioni di Sicilia; nè, infine, ricercare quante volte potè essere stato in colloquio col Petrarca o col Boccaccio. Tutto questo, anche se resta ignoto per sempre, non danneggia nè l' erudizione, nè, tanto meno, la storia. E non c' interessa nè pure eccessivamente addentrarci per i laberinti della storia regionale o cittadina delle varie parti del Regno, poichè noi non abbiamo da magnificare o da infamare famiglie signorili o borghesi, nè da conferire titoli di immortalità alle migliaia di piccoli e grossi centri agricoli del Mezzogiorno che hanno avuto la fortuna di aver dato i natali a parecchi giudici e notai angioini.

Il còmpito nostro è ben diversamente grave: a noi interessa Roberto d' Angiò come principe, come legislatore, come uomo politico, come organizzatore di Stati; ma molto più c' interessano gli avvenimenti d' indole nazionale nei quali egli entrò spontaneamente o fu trascinato dalle circostanze irrompenti o dal calcolo politico; e più ancora c' interessa la vita del Mezzogiorno, economica, politica, sociale e morale, in un momento in cui si fissa il suo destino e si saldano le sue catene, in un momento in cui Venezia domina, splendida di ricchezze e di eroismi, i mari d' Oriente e d' Occidente, e Firenze ascende alla più eccelsa vetta della sua gloria di città repubblicana, e, mentre l' Impero e il Papato si logorano, si va costituendo, a traverso la tirannide, lo Stato moderno. Còmpito immane di cui sentiamo, non da oggi soltanto, il peso; ma crediamo che sia l'unico còmpito che possa essere assunto dallo storico, il più degno, il più fecondo, il solo capace di vivificare il passato. Opera lunga,

faticosa, aspra, opera di ricerca vigile e diuturna e di pensiero, di analisi e di sintesi, sopra tutto di sintesi, che non vuole essere nè rivelatrice di misteri, nè glorificatrice di uomini e di cose, nè ad altro intesa se non ad illuminare, per quanto è in noi, l' oscura vita di un popolo infelice su cui cento generazioni di dominatori stranieri impressero i segni della loro violenza, e sopra tutto intesa a mostrare di quali elementi e di quali energie fu intessuta la nostra vita nazionale quando, fattasi un'altra volta maestra di civiltà al mondo, l'Italia parve riallacciarsi all'antica tradizione di Roma.

CAPITOLO PRIMO

Il Vicariato di Roberto d'Angiò.

I. Il sovrano angioino, a cui la fortuna concesse la lode degli uomini di lettere, le apparenze della saggezza e una potenza che in alcuni momenti parve veramente incrollabile, ebbe una puerizia e una giovinezza tempestose. Era nato nel 1278, quando Carlo I, sul declinare della vita ma nel pieno meriggio del suo tenace sogno di conquistatore e di fondatore di stati, era intento a cancellare dal Regno gli estremi ricordi della dominazione sveva e a difendersi con abili mosse contro il sospetto e la diffidenza della Chiesa [1]. E quando i primi albori della ragione rischiararono il suo spirito, la insurrezione siciliana avvertiva il grande avo che gran parte del sogno orgoglioso cadeva. Si fissava allora il destino della Casa d'Angiò, perchè per lunghi anni e decenni, per tutto un secolo, la questione della Sicilia costituì la costante preoccupazione e l'incubo angoscioso della politica del Regno; e i mali, onde le avversioni climatiche e il turbine dei secoli andati vollero sofferente il Mezzogiorno, diventarono più gravi, più insanabili, poichè lo stato di guerra permanente che ne seguì

[1] Ved., per questo, R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896-1912, II, ii, 150; Caggese, *Firenze dalla decadenza di Roma al risorgimento d'Italia*, Firenze, 1912-1914, I, 423.

distrusse, invano, le migliori risorse e i più audaci tentativi dello Stato. Il piccolo principe fu mandato in Provenza, con i maggiori fratelli Carlo Martello e Ludovico, certo perchè i pericoli della guerra non cagionassero qualche irreparabile sciagura nella stessa famiglia reale [1]. Ed ivi, nella vecchia contea dei suoi padri, il futuro re cominciò a dar segni non dubbi, se dobbiamo credere al Boccaccio, di ingegno tardo e torpido, a cui con grande stento le favole di Esopo riuscivano a imprimere qualche moto verso l'osservazione e la meditazione [2].

L'eco della sconfitta e della cattura del padre, il Principe di Salerno, e le terribili convulsioni del Regno, che il 6 gennaio 1285 consigliavano a Carlo I, infermo, di affidare al Re di Francia la cura e la tutela dei suoi domini d'oltre Alpi [3], non poterono, quindi, esercitare alcuna influenza su la formazione del carattere del futuro erede del trono. Non potè rimanere nel suo spirito che il ricordo vago di giorni luttuosi, dei quali soltanto più tardi egli comprese e sentì le conseguenze funeste. Ciò non ostante, il 2 maggio 1286, una lamentosa lettera di Roberto e del

---

(1) MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo II*, in *Arch. Stor. Nap.*, VII, 58, n. 4, il quale cita un doc. del *Reg. Ang.* n. 48, c. 126, foglio non più esistente, e cita altresì gl'introvabili *Notamenta* del DE LELLIS, II, 1248.

(2) *Genealogia deorum*, XIV, 9. — Questi primi anni di vita Roberto li passò quasi costantemente a Barjols, come si desume da una carta posteriore di molti anni, in cui egli, già Re di Sicilia, ricorda « *quod in castro Barjolensi iuventutis incrementa suscipimus* ». Ved. GIRARDIN, *Notice ou description histor. du diocese de Frejus*, in *Bull. de la Societé d'études de Draguignan*, t. VIII, a. 1870, p. 221.

(3) ARCHIVES NATION., PARIS, Série J. 511, n. 5, 6 genn. 1285. La tutela è data « usque quo Karolus primogenitus noster princeps salernitanus de inimicorum carcere, quo tenetur, restituatur pristine libertati, vel, eo inibi decedente, usque quo Karolus primogenitus suus, nepos noster, ad legitimam etatem pervenerit, vel, ipso infra eam similiter moriente, donec alter liberorum eiusdem principis primogenito ipsi proximior legitimam similiter attingat etatem ».

fratello Raimondo Berengario, scritta da Sisteron, al Re d'Inghilterra, per implorare la liberazione del padre, ci annunzia che, suo malgrado, l'infanzia beata è passata e che il Principe è trascinato dagli avvenimenti ad uscire dalla penombra discreta e ad abbandonare per il triste mondo della realtà il mondo delle favole di Esopo (1). Il Re rispose con cordialità, incoraggiando i due fanciulli a sperare nel prossimo avvenire; ma un anno dopo, nel convegno di Oleron, il 25 luglio 1287, Eduardo d'Inghilterra, Alfonso d'Aragona, due legati della S. Sede, allora vacante, e i procuratori del Principe di Salerno si accordarono a rendere la libertà a Carlo II, a condizione che egli rimettesse nelle mani dell' Aragonese i suoi primi tre figli, Carlo Martello, Ludovico e Roberto, e che facesse accettare un tale atto di pace dalla Chiesa, dal Re di Francia e da Carlo di Valois, creato, con molta precipitazione, Re d'Aragona da Martino IV (2). Onde, se la Chiesa non avesse ostacolato il compimento di questo patto, Roberto sarebbe andato subito, ostaggio, alla Corte d'Aragona. La Chiesa si oppose, e il Principe rimase in Provenza a godere della più spensierata libertà. Ma quindici mesi dopo, in seguito al trattato di Campofranco, del 27 ottobre 1288, il Re d'Aragona riceveva in ostaggio Ludovico e Roberto, con atto notarile del 29 ottobre, e, nel marzo seguente, il quartogenito di Carlo II, Raimondo Berengario (3).

---

(1) Cfr. Schipa, *Carlo Martello*, in *Arch. Stor. Nap.*, XIV, a. 1889, p. 249, n. 2.

(2) *Id.*, loc. cit., p. 249-51; Amari, *La guerra del Vespro Siciliano*, 9.ª ediz., Milano, 1886, II, 196 e segg.

(3) Rymer, *Federa, conventiones*, etc., Hagae Comitis, 1745, III, 45. Cfr. Villani, *Cronica di Firenze*, Firenze, 1823, VII, 124, il quale ricorda, errando, che andarono ostaggi in Catalogna « Roberto, Ramondo e Giovanni ». — Per i maestri che accompagnarono in Ispagna i figli di Carlo II, ved. V. Verlaque, *Jean XXII, sa vie et ses oeuvres*, Paris, 1883, p, 33. Per quelli, specialmente, di Ludovico, ved. *Acta Sanctorum*, III, 778, 809, 822.

A dieci anni, dunque, Roberto è prigioniero in Catalogna. La sua prigionia è, secondo l'ordine dell'Aragonese, « curiale e benigna », poichè non lo priva della libertà di passeggiare, cavalcare, cacciare; ma, senza dubbio, la nostalgia della casa paterna e della dolce Provenza deve contribuire a rendergli più grave l'indole taciturna e malinconica che gli sarà poi caratteristica per sempre. Spesso il padre si preoccupa del non lieto soggiorno dei figli, e qualche lettera privata ci informa delle sue ansie perchè ai prigionieri non manchi il danaro necessario alla vita, le vesti e un certo assegno giornaliero da corrispondersi dal loro economo, tal Guglielmo Luglio di Barcellona (1): piccoli spiragli, che ci consentono di intravedere il retroscena di un vasto dramma domestico e politico, nel quale spetta a tre fanciulli ignari la parte più grigia, più passiva, più monotona, ma non certo meno densa di significato e meno dolorosa. Anche, infatti, dal punto di vista della sicurezza personale, pare che la prigionia non sia stata punto lieta per i figli di Carlo. Alla fine del 1294, invero, Giacomo II d'Aragona si mostra assai irritato contro due suoi fedeli, ai quali egli aveva affidata la custodia dei piccoli principi angioini, poichè son fondati i timori che qualcuno possa avvelenarli, offenderli o rapirli (2). Nè conforto alcuno poteva loro arrecare la notizia, se pur giunse in Catalogna, di una solenne ambasceria inviata da Carlo al despota di Romania per chiedergli in isposa la figlia per uno dei suoi figli, Filippo, libero, o Roberto, prigioniero, anche perchè le trattative si svolsero verso la metà del 1291, quando il

---

(1) Ved. MINIERI-RICCIO, *Saggio di Codice diplomatico*, Napoli, 1878-82, II, I, n. 5, 12 aprile 1290; e *Suppl.*, I, n. 48, p. 61, 7 nov. 1292; n. 55, p. 66, 19 agosto 1293.

(2) *Acta Aragonensia*, ed. H. FINKE, Berlin, 1908, I, n. 15, p. 20-21, 26 dic. 1294: «... *caventes atencius ne in vestris cibis seu potu aliquid vobis noscivum aliquatenus imisceri* »!

preconizzato sposo non contava che tredici anni [1]! Era uno degl' infiniti tentativi con i quali gli angioini cercavano sempre di allungare una mano verso l' Oriente, a ricostituire, comunque, senza un programma preciso e meditato, quell' Impero latino costantinopolitano, su cui tante tradizioni e pretese e diritti, specialmente italici e angioini, si accumulavano; ma le trattative andarono a monte, per allora, e nessuno pensò a strappare Roberto dalla prigionia catalana.

La liberazione non venne che quando fu firmata la pace tra Giacomo d' Aragona e Carlo II nell' autunno del 1295, sotto gli auspici e secondo la sentenza arbitrale del Papa [2]. Poco più di tre mesi dopo, egli diventava vicario del Re e si spianava la strada verso il trono. Era l' inizio della vita pubblica e della gloria; ma i contemporanei ebbero subito un senso di profonda avversione contro di lui, poichè egli non era che il terzogenito di Carlo II, e la corona del Regno non gli sarebbe potuta legittimamente spettare. Qualche cronista lo accusa apertamente di aver fatto avvelenare Carlo Martello [3], mentre altri crede che egli abbia saputo indurre nell' animo di Ludovico il desiderio della solitudine claustrale, ed abbia brigato in tutti i modi per assicurare a Caroberto, figlio di Carlo Martello, la corona di Ungheria, per sbarazzarsi completamente la

---

(1) Minieri-Riccio, *Cod. dipl.*, *Suppl.*, I, n. 41, p. 56, 1 giugno 1291.

(2) Cfr. Arch. di Stato di Napoli, *Reg. Ang.*, n. 87, c. 7, 19 nov. 1295. Pagamento di alcune somme a certi Catalani « *pro custodia liberorum nostrorum dudum in obsidatu morantium* ». Ogni volta che si citeranno i Registri Angioini, s'intenderà che essi si trovano nel R. Archivio di Stato di Napoli.

(3) *Cronica de' Re della Casa d'Angiò*, in *Raccolta* etc., del Pelliccia, I, 103: « Roberto advenenò lo predecessore suo fratello, per lo quale delicto dicto Re hedificò lo monastero del Sacratissimo Corpo di Cristo ». Cfr. Baddeley, *Robert the wise*, London, 1897, p. 16-17.

strada e impadronirsi dello Stato (1). Per molta parte, queste accuse sono veramente fantastiche, poichè, in realtà, quando Carlo Martello morì di peste, pare il 19 agosto 1295, Roberto era ancora in Catalogna; e, senza dubbio, se potè essergli utile l'allontanamento di Ludovico dalle cose del mondo e il riconoscimento di Caroberto a Re di Ungheria, è anche certo che in alcun modo egli potè determinare l'uno e l'altro avvenimento. Ma allora si pensò diversamente, tanto che perfino un ignoto verseggiatore provenzale, in un suo interessante componimento in morte di Roberto, posteriore quindi di mezzo secolo almeno a questi fatti, immagina che sul letto di morte il Re sia tormentato dal rimorso di aver usurpato il trono al figlio di Carlo Martello, e pianga amaramente la sua colpa, solo in parte espiata con l'aver voluto che la nipote Giovanna, la figlia del Duca di Calabria, sposasse Andrea di Ungheria (2). Nè i giuristi furono più blandi o meno severi del poeta, chè anzi la disputa su la legittimità dell'assunzione di Roberto agli onori della primogenitura ha tutta una piccola storia non priva d'interesse, la cui eco non si spense neppure quando il Principe sospetto di fratricidio cinse la corona di Sicilia, nè quando più ampio e luminoso parve sorridergli l'avvenire (3).

Ad ogni modo, a nulla valsero i sospetti, a nulla i rilievi di natura giuridica, chè il 24 febbraio 1297 Bonifazio VIII dichiarò che s'intenderà essere successore di

---

(1) L'accusa fu ripetuta dal giurista Luigi di Piacenza quando si svolsero i negoziati tra la Corte di Ungheria e quella di Francia per la successione di Giovanna I d'Angiò. Ved. i docc. pubblicati dall'OVARY in *Arch. Stor. Nap.*, II, 134 e segg.

(2) BIBL. NAT. DE PARIS, *Cod. Franç.*, 1049, c. 14-16. Ed. BARTSCH, *Denkmäler d. Provenzalich. Literat.*, Stuttgart, 1856, p. 50 e segg.

(3) Cfr., per la successione di Roberto al padre, DE BLASIIS, *Cino da Pistoia nell' Università di Napoli*, in *Arch. Stor. Nap*, II, 107 e segg.; XI, 139.

Carlo II chi alla sua morte sarà, tra i figli, primo di grado e maggiore di età [1]. Ciò voleva dire che, avendo (nel dicembre 1296) Ludovico rinunziato esplicitamente a qualsiasi diritto di successione al trono [2], ed essendo già morto Carlo Martello, dovevasi intendere essere designato successore di Carlo II proprio Roberto...., a meno che non fosse premorto al padre! E, del resto, anche prima della bolla pontificia, i segni della volontà regia erano apparsi chiaramente in suo favore. Il 20 febbraio 1296, infatti, quando già Roberto è « Duca di Calabria e Vicario del Regno », il Re invita le più cospicue Università dello Stato a inviare a Napoli, per il 12 marzo, due procuratori ciascuna con la più ampia facoltà di formulare un voto solenne al Papa, perchè voglia dichiarare Roberto erede del trono di Sicilia [3]. Nel marzo del '96 il Principe, nella qualità di Vicario, emana un ordine in favore del vescovo di Melfi [4]; nel settembre a lui si rivolge il Re come a suo « *primogenito carissimo* », consentendogli di prendere sotto la sua speciale protezione la città di Brindisi che gli si era donata fiduciosa che egli l'avrebbe difesa e avrebbe fatto osservare gli « statuti » cittadini [5]; nell'ottobre egli condanna, sempre nella qualità di Vicario, un tal Rinaldo Piccardo a non entrare nè dimorare in Foggia [6]; nel gen-

---

(1) Raynaldi, *Annales Ecclesiastici*, IV, 240; Potthast, *Regesta Pont. Rom.*, Berolini, 1874-75, n. 24473, 24 febbr. 1297.

(2) Raynaldi, *Annales*, IV, 204-205, 29 dicembre 1296: « paternorum successione regnorum ac principatuum iuribus se abdicavit, ut S. Francisci paupertatem profitetur ». Cfr. Minieri-Riccio, *Genealogia di Carlo II*, in *Arch. Stor. Nap.*, VII, 60-61.

(3) Minieri-Riccio, *Cod. dipl.*, *Suppl.*, I, n. 99, p. 102, 20 febbr. 1296. Cfr. Faraglia, *Il Comune nell'Italia meridionale*, Napoli, 1883, con la data falsa 20 febbr. 1295.

(4) *Syllabus membranarum*, etc., Napoli, 1824-32, II, i, p. 166, 6 marzo 1296.

(5) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 239, 2 settembre 1296.

(6) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 240, 14 ottobre 1296.

naio 1297 lo vediamo incaricato dal padre di mandare il vescovo di Rapolla e Pietro di Marra a Brindisi affinchè curino, col consiglio di esperti ingegneri, la ricostruzione e fortificazione di un ponte di legno sul porto di quella città [1]; nell' 8 febbraio è incaricato di ricevere dalle Università del Regno le « composizioni » per ottenere alcune speciali immunità, e l'11 dello stesso mese ha facoltà di ricevere il giuramento di quelle Università o singole persone, che parteciparono già alla rivolta di Sicilia e che intendono ora ritornare in grazia del Re [2]. Che più? Il 7 di febbraio 1297, prima ancora della promulgazione della bolla pontificia, Carlo II, considerando che egli deve allontanarsi « *ad ultramontanas partes* » contro i nemici, in nome proprio e in nome della Chiesa, *conferma* al figlio il vicariato del Regno e gliene rimette i capitoli [3]. Il Re, è vero, non ha, a quanto pare, una stima eccessiva delle attitudini del figlio alla gestione dei pubblici negozi, tanto che gli ordina di seguire sempre i consigli di Bartolomeo da Capua, logoteta e protonotario dello Stato, specialmente in ciò che riguarda le spese da fare [4]; ma è evidente che

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 242, 31 gennaio 1297. Si tratta di un « *pons ligneus* quo de litore terre Brundusii ad castrum maris transitus habebatur, totaliter fractus ex cuiusdam supervenientis tempestatis impulsu ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 243, 8 febbr. 1297; c. 245 t, 11 febbr. 1297.

(3) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 244 t - 245, 7 febbr. 1298. Cfr. MINIERI-RICCIO, *Cod. dipl.*, *Suppl.*, I, n. 105, p. 106-108.

(4) *Reg. Ang.*, n. 88, c. 244, 10 febbr. 1297: « Quia gubernatio dicti Regni, hoc presertim tempore, a pecunie potissime distributione dependet,.... volumus quod, iuxta ipsius logotheti informationem quam habet a nobis, quecunque fiscalis pecunia ad tuam cameram ventura primo in necessariis et secundario in utilibus convertatur, sic equidem quod omnes lictere super exhibitionem cuiuscunque fiscalis pecunie in curia tua vel extra curiam faciende fiant per logothetam eundem signande anulo suo et non aliter sigillo vicarie quo uteris sigillande, ita quod sine ipsius conscientia predicte fiscalis pecunie solutio nulla fiat ».

la questione giuridica della primogenitura è praticamente risoluta, e nessun ostacolo può ormai più impedire che la corona angioina posi un giorno sul capo di Roberto.

Non mancarono neppure gli sponsali solenni per testimoniare l'ingresso del giovine principe nella vita pubblica, in prima fila. Nel marzo del '97, infatti, alla presenza del Papa, a Roma, e presenti anche Carlo II, Giacomo II d'Aragona, Filippo Principe di Taranto, Raimondo Berengario e Giovanni d'Angiò, Roberto sposò Iolanda d'Aragona (o Violante), sorella di Giacomo II e di Federigo e figlia di Pietro d'Aragona e di Costanza di Syevia, tra feste singolarmente splendide, come si addicevano a un avvenimento ritenuto allora di straordinaria importanza (1). Le nozze dovevano significare che Federigo di Trinacria era isolato, poichè eragli venuta a mancare qualsiasi solidarietà da parte del fratello Giacomo, qualsiasi tolleranza da parte della Chiesa, qualsiasi speranza di tregua da parte degli Angioini. E questo, infatti, significarono, tanto più se è vero ciò che un giorno leggevasi in un documento della cancelleria angioina ora perduto, che cioè Roberto annunziava, pochi giorni prima del matrimonio, come Giacomo d'Aragona si fosse mosso contro Federigo, come fosse stato creato Gonfaloniere e Capitano generale della Chiesa e come avesse sfidato il fratello e armato un esercito considerevole per condurlo personalmente in Sicilia (2). Intanto, la bolla con la quale Bonifazio investiva Giacomo II del possesso della Corsica e della Sardegna giungeva opportuna a dimostrare che l'isolamento del Re di Trinacria era veramente un fatto compiuto (3).

---

(1) Minieri-Riccio, *Genealogia*, loc. cit., VII, 204-205; Amari, *La guerra del Vespro*, II, 320.

(2) Amari, op. cit., II, 315, 4 marzo 1297; Minieri-Riccio, *Studi storici sui fascicoli angioini*, Napoli, 1863, p. 6.

(3) Amari, op. cit., II, 315-16; Villani, *Cronica*, VIII, 18.

II. Ecco, dunque, il Duca di Calabria alle sue prime armi. Egli era diventato cognato dell' « usurpatore » Federigo, ma questo legame di parentela non poteva nè distruggere nè attenuare il rancore contro il responsabile diretto della lunga prigionia catalana e contro il detentore di tanta e sì nobile parte del Regno avito. La sua prima gesta, quindi, non poteva che svolgersi contro la Sicilia. Due anni furono spesi in preparativi febbrili, durante i quali venne in buon punto un segno di altissima distinzione per la Casa Angioina da parte del Re di Francia, poichè Filippo il Bello volle nominare *pari* del Regno Carlo II, dichiarando che tale qualità s'intendeva trasmessa agli eredi e successori [1]. Non erano navi, nè soldati, nè somme di danaro codeste lettere regie, ma tutto, in quel momento, aveva un valore singolare per chi aveva bisogno di non sentirsi solo e di armarsi anche di onori contro l'isola ribelle implacabilmente nemica. I feudatari furono chiamati a raccolta dal Duca e dal Re, nell'aprile del '97 e nel novembre dell'anno seguente, « per procedere contro i nemici in Sicilia » [2]; e il Duca stesso, non sappiamo per quale scopo specifico e con quale missione, dovette per qualche mese assentarsi dal Regno [3]. Finalmente, nel giugno del 1299 la spedizione era pronta: comandante in capo doveva essere Roberto in persona, mentre il Re restava a Napoli a spiare cautamente le mosse del Papa, del Re d'Aragona, dei Ghibellini italiani, dei baroni e dei grandi ecclesiastici dello Stato, sempre turbolenti, sempre in lotta tra di loro, sempre poco fedeli, per interesse e per istinto.

Il 23 e il 24 giugno la cancelleria registra più volte il nome del Duca quale destinatario di lettere e di solenni

---

(1) ARCH. NAT., PARIS, Série P. 1334 1, n. 1, settembre 1297.

(2) *Syllabus Membranarum*, II, I, p. 179, 19 aprile 1297; p. 209, 8 nov. 1298. Cfr. II, II, p. 18, 19 luglio 1300.

(3) *Reg. Ang.*, n. 91, c. 12 t, 16 settembre 1298.

concessioni regie. Il 23, Carlo II dirige al figlio una singolarissima epistola che vorrebbe essere un segno manifesto della sua sapienza militare e del suo fine accorgimento, poichè gli dice di non tollerare che alcuno porti un vessillo qualsiasi nell'esercito... I vessilli ingombrano, eccitano gli animi e li deprimono, se vengono presi dai nemici, e, poi, essi esigono che i più valorosi e forti combattenti siano fuori della mischia [1]! Niente bandiere, dunque: unica bandiera consentita è quella del Duca di Calabria che riproduce in sè e nell'autorità sua l'immagine del Re. Nello stesso giorno Roberto ottiene ampia facoltà di ricevere i giuramenti di fedeltà da tutti quei siciliani che intendano ritornare all'obbedienza regia [2]. E il 24 egli è solennemente investito dell'autorità di « Vicario generale e perpetuo dell'isola di Sicilia, e pertinenze », e di quella, amplissima, di governatore generale dell'isola, appena la regione sarà risottomessa [3].

Veramente, Carlo II mostrava di avere troppa fretta e di correre troppo con la fantasia. Ma ai primi di luglio si spargeva la lieta novella della vittoria navale riportata il giorno 4 dalle flotte riunite di Giacomo II e di Roberto (56 galee in tutto) su la flotta siciliana meno ricca di forze, a Capo Orlando; e l'annunzio parve aurora di giorni gloriosi [4]. Infatti, l'un dopo l'altro caddero nelle mani degli

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 99, c. 88 t, 23 giugno 1299: « Actendentes quod « in agminibus et congressibus preliorum vexillorum varietas et mul« titudo complexa consuevit afferre incomodum, cum ex eo quod,.... « vesillo prostrato, consternantur corda bellantium in confusionem, et « pluries in disolutionem convertitur acies, et cum ex alio quod qui « vexilla ferunt oportet esse virosos et strenuos set.... in actu bellandi « nequeunt exerceri, propterea necessario contigit et expedit eos perdi « et nichil proficere ad certandum... »

(2) *Reg. Ang.*, n. 99, c. 88, 23 giugno 1299. Cfr. Amari, op. cit., III, doc. n. 41, p. 407-408, 23 luglio 1299.

(3) *Reg. Ang.*, n. 99, c. 87-87 t, 24 giugno 1299.

(4) Amari, op. cit., II, 361 e segg., 4 luglio 1299. Il Villani, *Cro-*

Angioini parecchi castelli nel territorio di Catania, e la stessa Catania [1]; onde le speranze più audaci fiorirono nell'animo del Re, che si affrettò a concedere privilegi a quelli che avevano contribuito al successo delle sue armi [2], e ad investire i militi più fedeli di terre e castelli in Sicilia, prima che l'isola fosse riconquistata [3]! Nello stesso tempo, numerose navi onerarie partivano dai porti di Puglia, specialmente di Manfredonia, verso il campo di Roberto e il porto di Catania [4]. E in Catania nacque al Duca, nella seconda metà del 1300, il secondo figliuolo, Ludovico, a poco più di un anno di distanza dalla nascita del primogenito, Carlo [5]. Pareva proprio che la Sicilia dovesse cadere al più presto nelle mani degli alleati; il Papa ne attendeva con ansia e con fiducia la caduta; Carlo II si rodeva nella tragica attesa; ma, intanto, un anno era passato dalla sottomissione di Catania, e qualche cosa più di un anno dalla giornata di Capo Orlando, senza che dell'impresa si potesse scorgere la fine!

Primo a sentire tutta la vanità delle illusioni angioine fu Bonifazio VIII, avvertito da fedelissimi nunzi del reale stato delle cose. Nel novembre del '300, proprio quando

---

nica, VIII, 29, porta, erroneamente, a 70 il numero delle galee di Giacomo II e Roberto, e a 60 quello delle galee avversarie.

(1) MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo II*, loc. cit., VII, 205 e segg.; AMARI, op. cit., II, 383.

(2) AMARI, op. cit., III, doc. n. 46, p. 420-428, 20 luglio 1300. Concessione di terre e castelli a Virgilio di Catania, che aiutò Roberto « ad contundendam Siculorum.... induratam proterviam ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 105, c. 59 e segg., a. 1300; c. 61, 11 febbraio 1300: concessione regia a Bertrando d'Artois, a cui il Re aveva già promesso « in recessu suo de partibus *Sicilie*...., terram feudalem valoris annui sexaginta unciarum in insula nostra Sicilie gratiose donare ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 106, c. 115t-116, 28 ottobre 1300; c. 117t-118, 15 dicembre 1300.

(5) SPECIALE, *Historia Sicula*, in MURATORI, R. I. S., X, 1038.

tutto il Regno veniva sistematicamente affamato per vettovagliare l'esercito e l'armata di Sicilia, il Cardinale di S. Sabina, Gerardo da Parma, scriveva segretamente al Papa che il Duca di Calabria non era certo l'uomo adatto a riconquistare l'isola da Federigo d'Aragona, dominato com'era, completamente, dalla moglie e dai Catalani. Il Papa ne fu assai commosso, di sdegno, di rancore, ed ebbe per un momento — scriveva l'abbate Goffredo di Foix, da Roma, a Giacomo II — il desiderio « di mandare in Sicilia qualche altro Capitano » per venire a capo dell'impresa; ma, poi, il progetto cadde, almeno allora [1], forse perchè era veramente difficile trovare un Capitano valoroso e discretamente disinteressato, forse anche per la difficoltà grandissima di richiamare dal campo l'erede del trono di Sicilia e il suo complice necessario, Giacomo d'Aragona; forse, infine, perchè gli parve grave e molesta impresa smagliare con le sue stesse mani la trama sapiente, ordita ai danni di Federigo e dell'indipendenza dell'isola, dal giorno in cui benedisse le nozze di Roberto con Violante d'Aragona. Probabilmente gli arrise ancora un lume di speranza, tanto più che la Repubblica Fiorentina non si mostrava molto avara di sussidi alla reggia di Napoli [2], anche prima delle disavventure dei Bianchi e del trionfo dei Neri, e ferma persisteva la fiducia del Re, anche dopo il terribile disastro della flotta al capo Pachino nell'estate del 1301 [3], se un significato hanno le concessioni di privilegi e terre in Sicilia continuate sistematicamente fino

---

(1) Finke, *Aus den Tagen Bonifaz VIII*, Münster i. W., 1902, *Quellen*, p. XX-XXII, 7 dicembre 1300.

(2) Cfr. G. De Blasiis, *La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, XVII, 94-95, dove è da correggere la notizia che nel '300 in Firenze fossero già dominanti i Neri; Davidsohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, III, Berlin, 1901, n. 337, 8 maggio 1300, ecc.

(3) Amari, *La guerra del Vespro*, II, 439-440.

alla pace di Caltabellotta [1]. D'altra parte, Carlo II, che trovava pur sempre il tempo di pensare ad ottenere dal Papa la canonizzazione del figlio Ludovico [2], non mostrava affatto di dubitare dell'impresa; chè anzi, deliberava, nell'aprile 1301, di migliorare le condizioni economiche del Duca, in vista dei sacrifici che la guerra gl'imponeva e della vittoria finale che non potrebbe mancargli [3].

Ma, nella seconda metà del 1301, quando il Duca di Calabria se ne stava ancora in Sicilia senza risultati tangibili [4], le cose precipitarono. A Roma si vide che bisognava invocare l'aiuto di altri che non fosse Giacomo d'Aragona: devoto al Papa, non molto tenero di Federigo, ma troppo interessato in tutti i suoi atteggiamenti, e sempre col cupido sguardo rivolto alla Corsica e alla Sardegna. Carlo II, invece, fin nel settembre, è in amore con la corte d'Aragona e spera sempre di ottenerne la salute. Per raggiungere il suo intento, pensa alla opportunità di un matrimonio tra la propria figlia maggiore e il figlio di Giacomo II, e si sforza di convincere il Papa della bontà del suo progetto, levando, tra l'altro, a cielo le doti di Violante, moglie di Roberto, quasi per trarne auspicio alle nozze desiderate. Il Papa, ci racconta un accorto ambasciatore e informatore aragonese, G. de Albalato, ascolta pazientemente, poichè gli sembra di non potere « *ullum verbum mordax respondere* », come ardentemente desidererebbe,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 112, c. 353, 13 ottobre 1301; n. 120, c. 208 t, 5 maggio 1302.

(2) MINIERI-RICCIO, *Cod. dipl.*, *Suppl.*, II, n. 1, p. 1, 27 gennaio 1300.

(3) *Reg. Ang.*, n. 106, c. 120, 28 aprile 1301: «.... cum incumbat tibi substentatio domus et familie Ducisse consortis tue, ac oportuerit et oporteat te personas plures, postquam in Siciliam transfretasti, de tuo retinere hospitio atque pluribus pro fide nostra exulibus subvenire de victu, cum etiam stipendiarii nostri pauperes interdum, propter defectum solutionis gagiorum, *ad tinellum tuum* concurrant, etc. ».

(4) Cfr. *Syllabus membranarum*, II, II, p. 40, n. 1.

a proposito degli inni alati sciolti alle virtù di Violante; ma si oppone recisamente al progettato matrimonio poichè non vede a che insistervi su tanto se il figlio di Giacomo II non cingerà un giorno corona regia; non solo, ma tra un gesto di noia e l'altro, Bonifazio scioglie Roberto dal giuramento fatto ai Catanesi di ritornare presso di loro al più presto [1]. Non era ancora il congedo, ma era evidente che l'irrequieto animo del Pontefice non volesse più insistere su le vecchie orme, ma desiderasse ardentemente di risolvere con altri mezzi la questione inasprita.

Il mezzo migliore parve quello di rivolgersi per aiuto a Carlo di Valois, principe in disponibilità e aspirante al trono d'Oriente, a cui già era corso il pensiero dei Neri di Firenze e dello stesso Papa per abbattere la signoria dei Bianchi [2]. Il miraggio di una lucrosa impresa in Toscana e, forse anche, quello più luminoso della corona imperiale, a dirittura, indussero facilmente il principe a seguire il desiderio del Pontefice. È noto come e quanto egli si sia adoperato in Firenze per servire a dovere il Papa, Corso Donati e i Neri, e quanta sonante utilità abbia tratto dalla « fonte dell'oro » — secondo la celebre espressione bonifaciana. S'indugiò, anzi, assai più di quanto avesse pensato d'indugiarsi, così che soltanto nell'aprile del 1302 potè prendere la via del Sud [3].

Ma già l'11 di marzo, con patto datato da Roma, Carlo II e Roberto promettevano al Valois di non far mai alleanza, palese o occulta, con Andronico II Paleologo, che potesse in alcun modo discordare dai patti stipulati tra Carlo I e « Baldovino e Filippo imperatori costantino-

---

(1) Finke, op. cit., *Quellen*, p. XXXVI, 14 settembre 1301.

(2) Ved., per questo, Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, III, Berlin, 1912, p. 81 e segg.; Caggese, *Firenze dalla decadenza di Roma al risorgimento d'Italia*, II, 20 e segg.

(3) Davidsohn, op. cit., III, 121 e n. 3-4.

politani..., parenti di Caterina, moglie » di Carlo di Valois [1], nè, s'intende bene, attraverseranno mai i disegni ambiziosi del Principe — tanto più che lo stesso Filippo il Bello, fratello del Valois, aveva contribuito alla spedizione contro la Sicilia con 40 mila libre, e non mostrava affatto di disinteressarsi del futuro collocamento stabile del fratello [2]. Il quale volle ancora un'altra formale assicurazione dall'Angioino, questa che nessuna pace e nessun trattato il Re farebbe con Federigo d'Aragona senza sottoporlo alla visione e al consenso del Principe [3]. Il Re non potè che secondare questo assai giusto desiderio, non solo, ma il 7 maggio gli concedeva ampia autorità di ricevere a patti le città e terre di Sicilia che avessero voluto ritornare in grazia degli antichi padroni, e di infeudare a chi e come avesse creduto le terre dell'isola (pur che non fossero di demanio regio) a mano a mano che fossero state riconquistate [4]; il 9 lo nominava Capitano generale in Sicilia [5]; il 10 gli concedeva la facoltà di trattare la pace con l'Aragonese [6]. Ormai, gli sguardi erano rivolti al Valois, nelle cui mani, che così sapientemente avevan pescato nel torbido a Firenze, era la fortuna delle armi e l'onore del Regno; il Duca di Calabria passava, naturalmente, in seconda linea, con quanta sodisfazione del Papa noi possiamo bene immaginare. Nulla più pareva che mancasse al

(1) ARCH. NAT., PARIS, Série J. 512, n. 21, « die iovis ante festum beate Marie Magdalene » 1306. È una dichiarazione solenne di Filippo il Bello « universis » in cui è inserito l'atto dell'11 marzo 1301. Cfr. AMARI, op. cit., II, 455.

(2) DU CANGE, *Histoire de l'Empire de Costantinopole sous les empereurs Français*, Paris, 1657, p. 39.

(3) ARCH. NAT., PARIS, Sér. J. 511, n. 13, 5 maggio 1302.

(4) *Ibid.*, Sér. J. 511, n. 14, 7 maggio 1302. Cfr. n. 12, 5 maggio 1302; n. 15, 8 maggio 1302.

(5) *Ibid.*, *ibid.*, n. 16, 3 maggio 1302.

(6) *Ibid.*, *ibid.*, n. 17, 10 maggio 1302.

felice esito dell'impresa: Bonifazio aveva spedito innanzi, fiammanti araldi dell'ira della Chiesa, nuove lettere di scomunica; i Comuni guelfi di Toscana avevan dato un non indifferente sussidio pecuniario [(1)]; i banchieri fiorentini, specialmente i Bardi e i Peruzzi, eran sempre pronti a sborsare le somme occorrenti alle operazioni militari [(2)]. E non mancava nè pure il più sincero entusiasmo nel Regno, se entusiasmo significarono veramente le liete accoglienze tributate in Napoli a Roberto qualche mese prima, appena il Duca venne a riposarsi dell'immane fatica di aver conclusa una tregua con l'avversario [(3)].

Se non che, mancò ciò che non doveva mancare, l'abilità del comando e la fortuna. Onde, consumato inutilmente l'esercito sotto Sciacca, la pace si rese necessaria: Roberto aveva forse la nostalgia delle meditazioni filosofiche; e il Valois, più pratico e più accorto, capiva assai bene che a Firenze aveva combattuto soltanto con le armi dell'inganno e dell'arbitrio, ma che in Sicilia bisognava combattere con eroica disperazione, e preferiva la pace. I fiorentini, è vero, motteggiarono subito amaramente su la sua condotta così: « messer Carlo venne in Toscana per paciaro, e lasciò il paese in guerra; e andò in Cicilia per fare guerra, e reconne vergognosa pace » [(4)]; ma la pace « vergognosa » fu, egualmente, firmata a Caltabellotta, il 24 di settembre 1302. L'isola era perduta per gli Angioini, e non rimaneva se non la speranza, a cui il trattato di pace dava diritto, di riottenerla un giorno, quando fosse sceso nella tomba l'impetuoso Aragonese che così validamente e fortunatamente ora la difendeva. E, per di più, il matrimonio subito dopo

---

(1) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, n. 403, p. 82-83, 7 giugno 1302.

(2) *Reg. Ang.*, n. 123, c. 309 t, 28 ott. 1302; ecc. Cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, n. 405, ecc.

(3) AMARI, op. cit., II, 456-457.

(4) VILLANI, *Cronica*, VIII, 50.

concluso e consumato tra la figlia di Carlo II, Eleonora, e Federigo d'Aragona, con grandi solennità celebrato nel Duomo di Messina nella seconda metà di maggio 1303, voleva, almeno apparentemente, significare che le due Corti avevano intenso bisogno di pace e di raccoglimento [1]. Questo bisogno era ben naturale; ma se di una prova diretta noi sentissimo la necessità, essa ci è fornita da un fatto assai ricco di significato. Alle nozze di Eleonora il padre e lo sposo vollero dare l'altissimo tono di un grande avvenimento storico; e però, come maggio dette tutti i suoi fiori, le casse dei due sovrani dovevano dare i loro tesori. Ma, ahimè!, un indiscreto registro di spese della Corte partenopea ci ha serbato il ricordo di un retroscena umiliante, che cioè Carlo II dovette ricorrere ai fidi banchieri per le spese occorrenti al corredo nuziale, e che lo sposo assunse impegno di rimborsare ai Bardi il danaro prestato [2].

Nessuna sorpresa è, quindi, possibile dinanzi alle grandi manifestazioni di giubilo che accolsero l'atto di Caltabellotta. E, intanto, le orme del passato si cancellavano. Filippo, Principe di Taranto, fratello di Roberto, che era caduto nelle mani dei nemici fin dal 1299 nella battaglia della Falconaria, ed era rimasto lungamente prigioniero nella rocca di Cefalù, veniva liberato; e insieme col Principe eran liberati molti tra i più nobili signori del Regno, che aspettavano da mesi e da anni un avvenimento liberatore. Era tra essi Gualteri V di Brienne, Conte di Lecce, che trasmetterà al figlio, futuro signore di Firenze, il sangue

---

(1) Cfr., per questo, BOZZO, *Note storiche siciliane del sec. XIV*, Palermo, 1882, p. 52 e segg.

(2) MINIERI-RICCIO, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini*, Napoli, 1877, p. 123. Cfr., per il pagamento di once 30 a Giovanni vescovo di Ravello che faceva parte della comitiva di Eleonora, MINIERI-RICCIO, *Cod. dipl., Suppl., II*, n. 24, p. 25, 24 marzo 1303. Cfr. DE BLASIIS, *La dimora di Giov. Bocc. a Napoli*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 99.

dell'avventuriero eroico e una povertà insopportabile [1]. Roberto stesso recavasi a Lentini per ricevere dalle mani degli avversari di ieri i prigionieri, e mandava una nave a Termini per riportarne a Napoli le spoglie mortali di Violante d'Aragona, morta quando ancora infuriava la guerra tra il marito e il fratello e nessun albore di pace imbiancava l'orizzonte. Era ella il simbolo di un passato sanguinoso, caduto sotto la furia della lotta per lei fratricida, e pareva volesse portare con sè nella morte il dèmone che ne aveva distrutta la giovinezza fiorente. E, infine, Carlo di Valois riceveva il compenso delle sue fatiche. Egli aveva sposato Caterina di Courtenay, figliuola di Filippo I di Courtenay e di Beatrice d'Angiò, sorella di Carlo II, e ne aveva avuto in dote l'innocentissimo titolo di « imperatore di Romania » che già aveva consolato la forzata astinenza del suocero; onde il compenso veniva opportuno sotto forma di un aiuto offerto dall'Aragonese, di quindici o venti navi e duecento cavalli, perchè egli potesse dar qualche consistenza al titolo imperiale, un po' più e meglio di quanto non gli fosse stato concesso di fare per l'altro, altrettanto innocente, titolo di Re d'Aragona e di Valenza che gli cinse già, negli anni della puerïzia, la fronte di eterno pretendente [2]. L'aiuto non fu poi più dato nè richiesto; ma l'offerta dimostra chiaramente che alla pace di Caltabellotta non furono estranei gl'interessi personali del Valois, nè le preoccupazioni di Federigo su l'opportunità di posare le armi prima di toccare un rovescio, e prima di rovinare completamente le finanze dello Stato. Da parte sua, il Duca di Calabria otteneva, subito dopo la pace, pegno dell'altissima stima paterna, il « mero e misto impero » in Calabria; e poco più tardi, nel gennaio 1303, la potestà di conferire

---

(1) Bozzo, op. cit., p. 41-43, e fonti ivi citate.

(2) Amari, op. cit., I, 332 e segg. Cfr. Petit, *Charles de Valois*, Paris, 1900, lavoro, del resto, assai male informato delle cose italiane.

liberamente i feudi che fossero, sempre in Calabria, ritornati alla Corte per qualsiasi motivo [1]. E il Re d'Aragona, che aveva secondato, come le circostanze e le ragioni di opportunità e di prudenza avevan consigliato, gli sforzi degli Angioini contro la Sicilia, appena gli fu nota ufficialmente, in Saragozza, la inattesa novella della pace conclusa, si affrettò a stipulare segretamente accordi molto precisi e importanti col fratello finora combattuto, fino a toccare la questione stessa della reciproca successione dei due contraenti in Sicilia e in Aragona [2].

Il Papa soltanto non poteva che irritarsi alla notizia dei rovesci angioini e della conclusione della pace. Le sue speranze nel Valois erano state, forse, eccessive fin da quando aveva pensato a lui, come sovvertitore dei Bianchi in Toscana e salvatore dei diritti della Chiesa in Sicilia, ma ad ogni modo, anche se l'atteggiamento interessato ed avido dal Principe assunto a Firenze non gli era certo riuscito molto grato, egli aveva bene il diritto di attendersi da lui almeno un onesto simulacro di guerra. Onde, appena si vide dinanzi il Valois, in aria di conquistatore che abbia rifiutato per istinto di generosità di compiere una conquista, il Papa ebbe uno dei suoi scatti abituali che solcavano di sanguigno così spesso la mirabile visione politica del suo spirito acuto e profondo [3]. Ma, poichè l'attrito con Filippo il Bello aveva raggiunto stridori terribili, e la rottura clamorosa, voluta e preparata da ambo le parti da una vera inondazione di scritti polemici aspri e pungenti [4], pareva immi-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 126, c. 122 t, 15 ottobre 1302; n. 137, c. 84 t, 23 gennaio 1303.

(2) SURITA, *Anales de la Corona de Aragon*, Saragoza, 1610, t. I, l. V, c. 60.

(3) AMARI, op. cit., II, 195.

(4) Ved., per questo, R. SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz VIII*, Stuttgart, 1903 (*Kirchenrecht. Abhandl.*, herausg. von U. STUTZ, 6/8 Heft).

nente, Bonifazio dovette comandare a sè stesso la maggior calma possibile e limitare il suo sdegno e la sua protesta a modificare qua e là il trattato di Caltabellotta, e specialmente a voler la clausola che stabilisse essere il Regno di Trinacria un feudo della Chiesa, non altrimenti che il Regno di Sicilia, e non poter mai il possesso temporaneo dell'isola arrecare pregiudizio nè ai diritti di Carlo II e dei suoi successori nè alla ideale inscindibile unità del Regno [1].

Veramente, Carlo II, indotto probabilmente da ragioni di opportunità, e forse anche per suggerimento del Duca di Calabria, aveva concesso all'Aragonese di usare il titolo di «*re dell'isola di Sicilia*», poichè Federigo non sapeva in alcun modo rassegnarsi a privarsene [2]; ma Bonifazio VIII non volle nè pure discutere su la convenienza di una simile concessione, e fu inflessibile nel ritenere la convenienza del titolo di «*re di Trinacria*». Naturalmente, i sogni del Valois di cingere la corona di Re dei Romani caddero rovinosamente; e per un istante, fino alla morte del Papa, il 12 ottobre 1303, nessuno si occupò più nè delle pretese irrealizzabili del Principe, nè della pace di Caltabellotta, nè dei riposti sentimenti e risentimenti di Federigo d'Aragona, nè della sorte pietosa dei Bianchi di Firenze. Una nuova tempesta che si annunziava non meno violenta di quelle che si erano abbattute sul mondo nel secolo di Matilde e in quello di Federigo II di Svevia, era scoppiata con fragore immenso, e il vecchio Pontefice ne alimentava l'impeto irresistibile con un ardore straordinario. Tutte le altre questioni, anche le più intricate e inveterate, tacquero, in attesa degli eventi. Si formò, soltanto, in Sicilia la «Grande Compagnia di Romania», dai frammenti dei vecchi eserciti combattenti, che passò subito il mare sotto la guida

---

(1) Raynaldi, *Annales*, IV, par. 27, 21 maggio 1303.

(2) Starrabba, *Doc. inedito riguardante la pace di Caltabellotta*, in *Arch. Stor. Sic.*, IV, 189 e segg.

dell'avventuroso Ruggiero de Flor per portare la guerra e l'esterminio in Oriente [1].

Ma, appena morto il Papa, l'incubo passò, e la realtà delle cose apparve in tutta quanta la sua estrema caducità. In Sicilia si sentiva, come a Napoli, che a Caltabellotta era stata stipulata una tregua, non una pace; in Toscana gli esuli Bianchi si affollavano alle porte delle città contese; in Oriente, miraggio eterno degli Angioini, l'equilibrio instabile minacciava rovina, onde s'accendevano cupidigie da per tutto. Era passata una tempesta, se ne annunziava un'altra. Ma, intanto, il Duca di Calabria, tersa appena l'ultima lagrima per la morte di Violante d'Aragona, pensa a ricostituire il suo nido familiare distrutto.

III. Nell'inverno, infatti, del 1304 si iniziarono attivamente le trattative per il matrimonio del Duca con la figlia del Re di Maiorca, Sancia, mentre Carlo II riprendeva il vecchio progetto di un matrimonio tra sua figlia Maria e il figlio di Giacomo II d'Aragona, Sancio. C'è appena bisogno di avvertire che queste trattative miravano essenzialmente ad isolare il Re di Trinacria e a rompere, anche, la rete sottilissima ma tenacissima dei molti nemici del Regno, primi fra tutti i Ghibellini del nord e del centro della Penisola, i quali avrebbero certamente tratto gran profitto da una eventuale rottura o, semplicemente, da un raffreddamento dei rapporti tra le potenti case iberiche e gli Angioini. Le trattative furono fortunate; e nella seconda metà del '304 i due matrimoni si celebrarono. Il Duca aggiunse al vecchio titolo, intanto, quello di Principe di Salerno, anche perchè il Re volle così aiutarlo, — dice il documento della concessione paterna — « nelle grandi spese

(1) Bozzo, op. cit., p. 69 e segg.; Gregorovius, *Geschichte der Stadt Athen*, I, 472 e segg.

che Roberto deve sostenere per sè e per la sua famiglia, come al suo grado si conviene „ (1). Con questo nuovo titolo e questi nuovi sussidi, il Principe ereditario firmò tranquillamente il contratto nuziale con Sancia di Maiorca. Il contratto, stipulato a Perpignano il 16 giugno 1304, dai rappresentanti di Roberto (frate Bernardo, priore del monastero di " Monteserrato „, e Bertrando Carbonelli) con Sancia in persona (2), fu preceduto da un atto dello stesso giorno col quale, alla presenza di Giacomo II d'Aragona e di Sancia, " nella camera dell'inclita Regina di Maiorca nel castello di Perpignano „, Roberto faceva per mezzo dei suoi rappresentanti alcune formali promesse circa la dotazione della sposa e dei figli che sarebbero nati. (3) Sancia si costituiva in dote 8000 marche d'argento al peso di Montpellier; e il Duca di Calabria prometteva, " col consenso di Carlo II „, che avrebbe assegnato al figlio primogenito una rendita annua di 3000 marche, la quale sarebbe salita almeno a 3500 se il Duca fosse diventato Re, e che lo stesso appannaggio avrebbe assegnato agli altri figli. In caso di morte, da Re, tutti i figli avrebbero avuto una rendita di 2000 marche.

Subito dopo, nel settembre dello stesso anno, si celebrarono le nozze tra Maria d'Angiò e Sancio d'Aragona (4). E nella primavera seguente, quasi a completare il piano della politica angioina, ecco un altro matrimonio: Beatrice d'Angiò, altra figlia di Carlo II, " è costretta „ a sposare Azzo VIII di Ferrara, se dobbiamo credere a Dante, il quale flagella ferocemente l'egoismo della Corte di Napoli

---

(1) *Syllabus membranarum*, II, II, p. 111-112, n. 2, 6 maggio 1304. Cfr. per altre donazioni, *Reg. Ang.*, n. 132, c. 12 t, 14 gennaio 1304.

(2) ARCH. NAT., PARIS, Sér. P. 1354 1, n. 820, 16 giugno 1304. Cfr. n. 821.

(3) *Ibid.*, Sér. P. 1354 2, n. 854, 16 giugno 1304.

(4) *Ibid.*, Sér. P. 1354 1, n. 827, 19 settembre 1304.

a proposito di questo contratto di vendita più che contratto nuziale [1]. I Bardi e i Peruzzi, s'intende, fornirono in tutte queste liete circostanze il danaro necessario, e ingrossarono assai i conti sempre aperti con la Corte angioina [2]. Oramai, le vie dell'avvenire si aprivano agli occhi del Duca e del Re, non ampie e luminose, è vero, ma neppur tortuose e tetre. Il vecchio programma della Casa riluceva dei suoi tre punti fissi: la Sicilia, l'Italia centrale e settentrionale, l'Oriente; e intorno a questi astri maggiori roteavano instancabilmente innumerevoli altri astri minori — i rapporti con la S. Sede, la eterna vacanza imperiale, le necessità del commercio nell'Adriatico, nell'Egeo, nel bacino meridionale del Mediterraneo, la questione della Sardegna e della Corsica. Per parte sua, Roberto si astenne, per quanto ci consta, dallo spiegare una diretta ingerenza nella politica orientale fino al giorno della sua assunzione al trono, sia perchè personalmente coinvolto negli avvenimenti d'Italia dopo Caltabellotta, sia perchè, forse, Carlo II preferì trattare direttamente le complicate questioni riflettenti l'Albania, la Romania, l'Impero d'Oriente, il Ducato d'Atene, sempre instabili e sempre rinnovellantisi fin dal giorno in cui all'occhio d'aquila del primo angioino non sfuggì la singolare importanza, per il suo Stato, di allungare una mano verso l'arcipelago greco, i Balcani, l'Asia minore [3].

Ad altro còmpito la fortuna chiamava il Duca di Calabria. Ciò non ostante, negli anni del suo vicariato, non

---

(1) *Purg.*, XX, 81-83; EITEL, *Der Kirchenstaat unter Klemens V*, Berlin, 1907, p. 156-57, 173; G. SORANZO, *La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara* (*1308-1313*), Città di Castello, 1905, p. 40.

(2) DE BLASIIS, *La dimora di G. B. a Napoli*, loc. cit., p. 99.

(3) Per la politica orientale di Carlo I d'Angiò, e, più ancora, per quella di Carlo II, che ebbero assai maggiore importanza di quella di Roberto, poco originale certo, manca uno studio sistematico. Oltre alle opere d'indole generale, può essere consultato con profitto, almeno

potè sempre disinteressarsi delle cose d'Oriente, non fos-s'altro per eseguire gli ordini del Re; e, appunto, come esecutore di ordini ce lo mostrano i pochi documenti che in questo campo lo riguardano. Nel febbraio 1307 eccolo, infatti, occuparsi di uno strascico doloroso della spedizione organizzata e compiuta nel 1305-06 « verso la Romania » da Filippo Principe di Taranto: molti « rematori » assoldati per tre mesi avevano disertato il loro posto, dopo aver ricevuto il soldo, tanto « nel primo viaggio verso la Romania, quanto nel ritorno ai porti di Puglia », ed il Duca procura che i fuggiaschi restituiscano le somme percepite (1). Nello stesso tempo concede licenza al provenzale Raimondo de Brazza di armare una galea da sessanta remi nei porti di Abruzzo e di partire verso la Romania in servizio del Principe di Taranto (2). Nel marzo soccorre la città di Durazzo « che è dell'eccellente signore il Principe di Taranto », angustiata dalla carestia, inviandovi cento salme di frumento dal porto di Molfetta (3). Sempre nel febbraio del 1307, i Templari di Puglia, su istanza del Maestro generale frate Iacopo de Mellayo, ottengono il condono di alcune multe nelle quali erano incorsi per aver trasgredito alle norme volute dalle leggi, inviando un certo numero di navi onerarie all'isola di Cipro (4). Nell'aprile, quando l'Ordine Gerosolomitano era impegnato nella conquista dell'isola di Rodi dalle mani dei « Greci scismatici », Roberto

per ciò che riguarda le fonti napoletane, il libro postumo di F. Carabellese, *Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commerciali con Venezia e l'Oriente*, Bari (Comm. prov. di Archeol. e Storia Patria), 1911. Cfr., quantunque non sempre esatto, G. Yver, *Le Commerce et les Marchands dans l'Italie mérid., au XIII^e^ e au XIV^e^ siècle*, Paris, 1903, p. 9 e segg.

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 142, 1° febbraio 1307.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 32t, 26 febbraio 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 242t-243, 24 marzo 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 183, 9 febbraio 1307.

ordina, certo non senza il consenso del Re, al Capitano e custode del porto di Brindisi di mettere a disposizione di Falcone de Villaret, in pieno assetto di guerra, due galee — « *S. Agna* » e « *La Pazza* » — già riparate e pronte nel porto di Brindisi, e due altre galee — « *S. Cataldo* » e « *S. Margherita* » — non ancora riparate, per tre mesi [1]. Ma, meno di un mese dopo, quando ancora non eran partite le galee alla volta di Rodi, la proverbiale diffidenza angioina consiglia il giovane principe a pretendere delle forti cauzioni dagli Spedalieri prima di fare uscire le navi dalle acque di Puglia, per evitare che esse fossero danneggiate o, peggio, detenute per sempre dall'Ordine amico [2]. Inoltre, nel febbraio dell'anno seguente, Roberto riceve ordine dal Re, che si trovava a Marsiglia, di far eseguire i patti stabiliti tra il Re e Filippo di Taranto, da una parte, e Filippo di Savoia, dall'altra, anche in nome di sua moglie Isabella de' Villehardouin, vedova di Fiorenzo di Haynaut (riguardanti la completa rinunzia di quest'ultima a qualsiasi diritto sul « Principato di Acaja »), facendo eseguire il pagamento dell'annua somma da dare ai rinunzianti [3]. Nulla si sa, invece, di un suo probabile intervento

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 208t -209, 22 aprile 1307.

[2] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 170-170t, 10 maggio 1307: «.... cautelam hanc providimus assumendam (dall'Ordine), videlicet quod dictus Magister id nobis per licteras sua promissione firmaret, obligandis inde nobis per eum bonis omnibus que habet dicta Domus Hospitalis in Regno (per due navi). De reliquis vero duabus sic reducendis et assignandis etiam volumus recipi ydoneam fideiussoriam cautionem, videlicet unciarum auri ducentarum pro qualibet »!

[3] *Reg. Ang.*, n. 172, c. 87, 4 febbraio 1308. Cfr. L. de Mas Latrie, *Les princes de Morée ou d'Achaïe*, in *Mon. stor. pubbl. dalla R. Dep. Veneta di St. Patr.*, S. IV, *Miscell.*, vol. II, Venezia, 1883, p. 11. La rinunzia è dell'11 maggio 1307. È noto che Isabella sposò a 12 anni Filippo d'Angiò, di 15 anni, figlio di Carlo I; fu vedova nel 1278; sposò nell'89 Fiorenzo de Haynaut, morto nel 1297; e sposò in terze nozze, nel 1301, Filippo I di Savoia. Ella morì nel 1311. Fu sua figlia Matilde de Haynaut, nata il 30 novembre 1293.

nelle questioni di Romania negli ultimi mesi del regno di Carlo II. Il Re, in persona, si occupa, infatti, di accogliere dalla bocca di alcune persone mandate dalla Romania a Napoli dal milite Teobaldo de Ceppoy le informazioni preziose circa i diritti del Principe di Taranto sul Ducato d'Atene [1]; ed è proprio il Re che fa approntare nel porto di Napoli ben dieci galee per organizzare una novella spedizione del Principe di Taranto in Romania [2]. Se anche, quindi, volessimo continuare a spigolare qua e là tra le carte angioine in cerca di qualche traccia dell'attività personale del Duca di Calabria nella politica orientale, non potremmo che elencare qualche altro fatto di secondaria importanza, il quale non servirebbe che a dimostrare sempre più completamente che all'Oriente tenne intento lo sguardo Carlo II, e che le questioni orientali furono decisamente fissate prima che Roberto avesse potuto, comunque, studiarne e modificarne, secondo intendimenti propri, la complicata compagine.

Non così per i fatti di Toscana e per quelli, in genere, svoltisi entro i confini della Penisola. Morto Benedetto XI, proprio quando più violenta infuriava la tempesta delle parti politiche nell'Italia centrale, il conclave apparve subito di una singolare importanza. La mitezza del morto pontefice non aveva potuto cancellare le profonde orme dell'opera bonifaciana, onde la Francia era ancor tutta sconvolta, e Firenze e la Toscana erano ancora tutte infiammate. A Napoli si sentiva che Filippo il Bello doveva essere placato a qualunque costo, e che occorreva un Papa che avesse svolta la missione di rallentare la stretta ferrea in cui Bonifazio aveva creduto di chiudere e incatenare ai suoi piedi sovrani e Repubbliche. D'altra parte, se fosse stato eletto un Papa non amico della Francia ma seguace di Bonifazio,

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 147-147 t, 23 gennaio 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 112 t, 3 marzo 1309.

la tensione tra la Francia e il Vaticano si sarebbe fatta più rigida e, probabilmente, ne sarebbe derivata una rottura rumorosa e pericolosa per tutti, ma più specialmente per quelli che, come i Re di Sicilia, non potevano liberamente disporre delle proprie forze senza suscitare un incendio da cui non si sarebbero salvati che a grande stento. Pacificare, invece, Francia e Papato era sicura garanzia di tranquillità nel Regno, pegno sicuro di fortunato svolgimento del sottil programma angioino, sempre instabile e mutevole, ma per questo appunto bisognoso di appoggi molteplici e quanto più fosse possibile disinteressati. Perciò, appena si aprì il Conclave di Perugia, il 13 luglio 1304, e si avvertirono le prime divisioni di partiti e d'interessi nel sacro collegio, la Corte di Napoli vide subito la necessità di agire con prontezza e scaltrezza.

Si sapeva sicuramente che il partito italiano, bonifaciano, di cui era capo il cardinale Matteo Orsini, disponeva di dieci voti, al più, e che quello francese, con a capo il bollente Napoleone Orsini, ne contava sei. E si sapeva altresì che, dopo le prime settimane di discussioni, di sondaggi, di incertezze, qualche bonifaciano aveva cominciato a discutere su la opportunità di far convergere i voti su chi non offrisse molti lati attaccabili dall'uno o dall'altro partito, per evitare un energico intervento francese che pareva probabile[1]. Un viaggio, perciò, di Carlo II e del Duca di Calabria, a Perugia, parve necessario: e il viaggio del Re si compì nel febbraio del 1305. Pare, dice un ambasciatore di Giacomo II d'Aragona al suo Re, pare che il Re di Francia abbia indotto Carlo II a recarsi a Perugia, e che Napoleone Orsini abbia aggiunte le sue premurose insistenze:

---

[1] Ved., per il conclave di Clemente V, G. LIZERAND, *Clément V et Philippe le Bel*, Paris, 1910; H. FINKE, *Papstum und Untergang des Templerordens*, Münster, 1907, I, 86 e segg.; G. MOLLAT, *Les Papes d'Avignon*, Paris, 1912, p. 27 e segg.

induzione tanto più rispondente alla realtà quanto più manifesti erano i rapporti degli ambasciatori francesi col Re di Sicilia [1]. Lo stesso informatore, Garzia priore di S. Cristina e tesoriere della Chiesa di Tarragona, soggiunge che di giorno in giorno (egli scriveva il 14 marzo) si attendeva Roberto, duca di Calabria, con gran numero di armati, e che si riteneva generalmente dovesse il Duca andare a Firenze: « ad ogni modo il Comune di Perugia è in ansie e da tutte le torri si fa buona guardia di giorno e di notte » [2]. L'informatore aveva ragione. Roberto passava per Perugia tanto quanto era necessario a mostrare un segno energico della forza militare dello Stato, il cui sovrano si era gettato a capo fitto nell'avventura della elezione pontificia!

Nessuno, tranne Napoleone Orsini, aveva desiderata la visita di Carlo II e, tanto meno, quella del Duca di Calabria alla testa di un piccolo esercito; ma il Re che si era installato a Perugia con l'intenzione di non partirne se non ad elezione avvenuta, non era affatto disposto a rimanere in disparte solo perchè i Cardinali ostentavano per lui una freddezza appena tollerabile. Un giorno, anzi, quando le ultime risorse della pazienza furono esaurite, pensò di affrontare le difficoltà della situazione con un atto di energia da

---

(1) FINKE, *Aus d. Tag. Bonifaz VIII*, Quellen, p. LXI, 14 marzo 1305. Cfr. EITEL, *Der Kirchenstaat*, pag. 96-98.

(2) FINKE, op, cit., p. 279 e segg. — Roberto veniva dalla Provenza, dove aveva presieduto un parlamento generale « *prelatorum et aliorum nobilium ipsorum Comitatuum* » in Aix, indetto per il 12 marzo, « *ad audiendum ordinationes quas pro universali accomodo.... ipsorum Comitatuum censebimus faciendas* ». Ved. ARCH. DIPART. D. BOUCHES DU RHÔNE, MARSEILLES, B. 142, c. 117, 23 febbraio 1305. — Il 20 marzo il Duca era ancora in Provenza: in quel giorno affidava al giudice di Aix l'esame della contesa sorta tra i *plebei* « *castri de Pennis* » e alcuni « *paraiosi seu de genere militari* », che si ritenevano colpiti ingiustamente da una taglia generale a cui i plebei li avevano assoggettati. Ved. *Ibid.*, B. 142, c. 121, 20 marzo 1305.

cui si attendeva grandiosi risultati: si recò al luogo di riunione dei Cardinali, e « per due giorni interi » si affaticò, con tutti i mezzi, a conquistare l'animo dei più induriti elettori e indurli a dare al mondo aspettante un pastore e a dargliene uno, naturalmente, che fosse accetto alla Francia. Ma l'audacia non valse; onde, « disperando di un qualsiasi risultato e della salute del mondo », se ne ritornò a Napoli, lasciando a Perugia in sua vece Sergio di Siginulfo [1]. Il viaggio, dunque, era stato inutile e l'orizzonte dell'avvenire non si tingeva ancora di alcuna luce. Se non che, l'abilità di Napoleone Orsini riuscì a vincere le resistenze del partito bonifaciano, staccandone lo stesso Matteo Orsini, e, col consenso e l'intima sodisfazione di Filippo il Bello, fu eletto, finalmente, il 5 giugno 1305, un papa francese in persona dell'Arcivescovo di Bordeaux, Bertrand de Got, che apprese la lieta novella mentre era in visita pastorale per la sua diocesi [2]. « Noi fummo in prigione », ricordava più tardi Napoleone Orsini al Re di Francia, « undici mesi a Perugia, « e Dio sa quali sofferenze di corpo e quali angoscie del- « l'animo noi dovemmo sopportare! Io abbandonai la mia « casa, *per avere un papa francese;* poichè io desideravo il « vantaggio del Re e del Regno, e speravo che colui il quale « avesse seguito i consigli del Re avrebbe governato sag- « giamente Roma e il mondo, e riformata la Chiesa » [3].

Si sa perfettamente in qual modo Clemente governò Roma e riformò la Chiesa! Inutilmente fece una rapida ap-

---

(1) *Acta Aragonensia*, I, n. 123, pag. 188, aprile 1305: Bundo de Campo, mercante pisano, scrive a Giacomo II.

(2) MOLLAT, op. cit., pag. 31-32. Cfr. VILLANI, *Cronica*, VIII, 80, il quale dá il racconto, molto alterato se non a dirittura fantastico, di un incontro tra Filippo il Bello e Bertrando de Got a Saint-Jéand' Angély, nel quale sarebbero state gettate le basi dell' accordo più completo in vista della elezione dell' arcivescovo, che si attendeva di giorno in giorno.

(3) Ved. VERLAQUE, *Iean XXII*, p. 65, dal ms. lat. 4991 della Bibl. Naz. di Parigi.

parizione a Perugia, e invano fu amico del Papa il celebre medico catalano, Arnaldo da Villanova [1]: chè, dopo l'incontro a Lione, per la solennità della incoronazione, col Re di Francia, Clemente abbandonò il progetto di passare in Italia, e creò subito dopo nove cardinali francesi. Ma Carlo II, che non sentiva alcun bisogno di riforma della Chiesa, ne fu immensamente lieto: un Papa fuori d'Italia significava per lui una fortuna cospicua, poichè lo Stato Romano, tra l'altro, sarebbe rimasto in tale abbandono che non sarebbe stato affatto impossibile pescare nel torbido con lusinghieri successi. Egualmente lieto fu il Duca di Calabria, se dobbiamo credere alle parole da lui scritte a Giacomo II pochi giorni dopo la elezione, con le quali si invitava l'Aragonese a ringraziare la sua buona stella del dono fattogli di un Papa amico, che avrebbe agevolata la soluzione dei molti affari pendenti tra il Papato e la sua Casa [2].

Queste parole furono scritte dal campo sotto Pistoia. Fin dal luglio-agosto dell'anno precedente, mentre il conclave era alle sue prime riunioni, la Repubblica Fiorentina aveva nominato Roberto Capitano generale della Taglia Guelfa contro i Bianchi ed i Ghibellini [3]. Le sostanziali differenze di origine erano, dopo il convegno di S. Godenzo a cui aveva preso parte Dante, quasi completamente scomparse, e Bianchi e Ghibellini costituivano, ormai, di fronte alla Repubblica, un solo nemico da combattere, un

---

[1] M. MENÈNDEZ PELAYO, *Ensayo historico su Arnaldo de Vilanova*, Madrid, 1879, pag. 238. Come si sa, Arnaldo era animato da spiriti riformatori e prese attiva parte al movimento riformatore francescano.

[2] *Acta Aragonensia*, I, n. 126, p. 194-95, 5-27 giugno 1305: « De quo (della elezione del nuovo Papa) *potestis et possumus congaudere* quia, cum habeatis cum Ecclesia Romana plura negocia expedire, propter propinquitatem ipsius domini et *affectum patrie ac alias causas*...., sperare possumus quod idem dominus magis propitius erit vobis ».

[3] DAVIDSOHN, *Forschungen*, II, Berlin, 1900, nn. 1990, 1992, p. 258-59, 11 luglio - 9 agosto 1304.

solo pericolo da sventare. L'impresa della Lastra e l'avanzata, minacciosa quanto sfortunata, dei fuorusciti fino alle porte della città avevano dimostrato che, una volta divampata la guerra civile, bisognava spegnerne a qualunque costo l'incendio, distruggendo non soltanto gli esuli che tentavano di ritornare in patria, ma provocando nei maggiori e nei minori centri di Toscana un radicale cambiamento della interna costituzione, sì da rendere impossibili i tentativi dei nemici dei Neri dominanti e le intese e le coalizioni di quanti non aspettavano che un pretesto per insorgere [1]. Arezzo, Pistoia e Bologna si reggevano ancora a parte bianca; ed eran tre punti strategici dai quali poteva piombare il turbine, appena le schiere nemiche si fossero riorganizzate dopo « le orribili disavventure ». Pistoia, specialmente, situata proprio alle porte del distretto fiorentino, minacciava da presso, e di là bisognava incominciare. Come non rivolgersi al Duca di Calabria? Egli era in quel momento il solo Principe italiano che, senza destare nell'animo dei Fiorentini (anche Neri) gli amari ricordi e i risentimenti che vi avrebbe certamente destato Carlo di Valois, avrebbe potuto difendere il guelfismo intransigente dei Neri e sostenere, fino alle sue estreme conseguenze, quel programma bonifaciano che aveva trovato tanto propizio terreno negl'interessi magnatizi dei seguaci di Corso Donati. Nè Roberto poteva avere alcun motivo per rifiutare l'offerta che gli veniva da quella città, di cui erano gran parte i potentissimi banchieri che avevan preso d'assalto il Mezzogiorno ed eran diventati i padroni della finanza pubblica e i padroni della Corte [2]. Il non modesto soldo di 78 mila fiorini pareva, d'altra parte, fatto proprio per vincere qualche riluttanza, se riluttanza era possibile nelle

---

(1) Cfr. CAGGESE, *Firenze*, etc., II, 37 e segg.; DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 283 e segg.

(2) Ved. YVER, *Le commerce et les marchands*, p. 289 e segg.

condizioni generali della politica italiana nelle quali l'offerta era fatta.

Ma ai primi di aprile 1305 il Duca non era ancora venuto in Toscana. I Consigli fiorentini stanziano le somme necessarie per i solenni e suntuosi preparativi del suo ingresso in Firenze e per rimettere a nuovo il vecchio Carroccio del Comune (1). Il 17 giunge Beatrice d'Angiò, che va sposa al Marchese di Ferrara; e il 22 fa il suo trionfale ingresso Roberto, con la moglie Sancia, seguito da « una masnada di trecento cavalieri aragonesi e catalani e molti mugaveri a piè, la quale fu molto bella gente, e avea tra loro di valenti e rinomati uomini di guerra » (2). Il soggiorno a Firenze è assai breve; non più di un mese: tutti i Comuni della Lega, Siena, Lucca, Volterra, S. Gimignano, Colle Val d'Elsa, Prato e Città di Castello, con i quali Roberto s'è impegnato fin dal 16 dicembre dell'anno precedente (3), sono pronti con i loro contingenti, e non è prudente lasciare ai nemici altro tempo prezioso per organizzare la resistenza. Ma prima di partire per il campo, il Duca, con una lettera su la cui autenticità non pare che possa cadere alcun dubbio (4), si rivolge agl'« intrinseci di Arezzo » e domanda che la città gli si sottometta, perchè egli si è recato in Toscana per stabilire la pace.... non altrimenti che il Valois. Naturalmente, gli Aretini non vedono la necessità di darsi all'Angioino e credono di avere il diritto di pensare così. « Noi siamo tutti stupiti » — ri-

---

(1) Davidsohn, *Forschungen*, III, 312, 4 aprile 1305. Si stanziano 400 libre « in reatando et reparando caroccium Communis et in coperiendo bobus et bibulco de scharlato causa eundi oviam domino Duche ».

(2) Villani, *Cronica*, VIII, 82; Davidsohn, *Geschichte*, III, 294.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli della Repubblica*, vol. XLI, c. 85 e segg., 16 dic. 1304.

(4) Kern, *Acta Imperii Angliae et Franciae ab a. 1267 ad a. 1313*, Tübingen, 1911, n. 158, p. 105, 1° maggio 1305.

sponde il Podestà a nome del Comune — « che voi, col pretesto di ristabilire la pace tra i fedeli della Chiesa, vogliate impadronirvi della città, la quale, del resto, è perfettamente tranquilla e gode assai dei doni di quella pace che fu voluta dallo stesso Bonifazio VIII, e che noi intendiamo di conservare. A nessun'altra pace noi possiamo accedere! Ma i vostri familiari sono, ciò non ostante, penetrati nel nostro territorio e si son dati ad ogni sorta di violenza, offendendo, uccidendo, rubando e incendiando. Consideri Vostra Altezza se questi possano chiamarsi i segni precursori della pace » [1]!

Nè migliore accoglienza e fortuna ha un'ambasceria mandata a Bologna, sempre in nome del Duca, per indurre quel Comune a tentare un passo presso i Comuni di Pistoia e di Arezzo e persuaderli a sottomettersi prima che la violenza delle armi imponga una sottomissione più dolorosa. Il Consiglio del Popolo, infatti, nel quale Rainaldo da Aquila recitò l'ambasceria, con una di quelle deliberazioni che non tentano, neppure, di risolvere il problema di cui si occupano, deliberò (con 46 voti contro uno solo!) che la risposta dovessero darla i signori del governo [2]. E possiamo essere sicuri che la risposta fu sibillina quanto la deliberazione del Consiglio, tanto è vero che due mesi dopo, quando l'assedio di Pistoia era incominciato e continuava con asprezza, nel Consiglio del Popolo a Bologna si deliberò che si dovesse aiutare Pistoia da tutte le terre della Lega, che faceva capo a Bologna e di cui Pistoia faceva parte, e si dovesse pagare il soldo alle genti bolognesi mandate in aiuto della città assediata [3].

Evidentemente, bisognava lanciarsi nel vortice della campagna militare e mettere da parte, come arnesi fuori

---

(1) KERN, op. cit., n. 159, p. 105-106, post 1° maggio 1305.

(2) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 312, 14 maggio 1305.

(3) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 314, 30 luglio 1305.

d'uso, i tentativi pacifici. Ma, prima di partire da Firenze, Roberto riscuote una forte somma, per stipendio suo e della sua gente, per tre mesi, ammontante a 9643 fiorini d'oro, riposti « in due sacchetti » [1]; e, così provvisto, può finalmente mettersi in marcia, alla testa dell'esercito guelfo, il 20 di maggio, prendendo la via di Prato-Pistoia [2], mentre un piccolo esercito fiorentino opera nel Valdarno superiore all'assedio del castello di Ostina ribellato dai Bianchi fuorusciti. A poco più di due chilometri da Pistoia, nella località denominata Nespolo, i collegati si fermano e fortificano, e subito dopo, proprio quando il conclave perugino sta per coronare lietamente i suoi lunghi lavori, l'assedio incomincia. « Messer lo Duga cominciò a fare af- « fossare tutta la città di Pistoia d'ogni intorno, e fecela « tutta affossare e steccare e imbertescare, a ciò che nes- « suna persona none potesse uscire che non fosse preso o « morto » [3].

Le operazioni militari continuarono normalmente fino al settembre, senza che nè la Repubblica nè, forse, lo stesso Capitano generale potessero prevedere quel che si andasse maturando. La Repubblica, anzi, mostra tutta la sua inalterata fiducia nel Duca, tanto che proprio nel settembre si ha notizia di un arbitrato a lui deferito in materia di bando « nell'avere e nella persona » pronunziato contro Musciatto Franzesi e altri [4]. Ma nel settembre i più imprevisti avvenimenti precipitano. Clemente V, che aveva qualche debito con i Cerchi Bianchi e che chiamerà poco più tardi questi

---

(1) ARCH. DI ST. DI FIRENZE, *Capitoli*, vol. 43, c. 197-197 t, 16 maggio 1305. Dei 9643 fior. « remanserunt penes ipsum dominum Ducam 9000 flor. tantum, et residuum.... retinuerunt dicti camerarii pro Communi, pro gabella ».

(2) DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 295.

(3) *Storie Pistoresi*, ed. S. BARBI, in MURATORI, R. I. S., nuova ediz., Città di Castello, 1907, p. 39; VILLANI, VIII, 82.

(4) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 94, n. 485, 7 settembre 1305.

banchieri « mercanti della Camera apostolica » [1], si mostra assai malcontento dei fatti di Toscana e vuole ad ogni costo che si raggiunga la pace. Un'ambasceria inviatagli dagli usciti di Lucca non gli riesce affatto ingrata [2], e le influenze energiche dei Cardinali Napoleone Orsini e Niccolò da Prato a favore dei Bianchi su l'animo del Papa trovano il terreno già preparato. Onde il Pontefice nomina suoi legati il Vescovo di Mende e l'Abate di Lombez e li invia in Toscana col mandato di restituire la pace ai combattenti e salvare Pistoia e i Bianchi tutti dall'esterminio.

Queste novità non furono note al Duca di Calabria se non nella seconda metà del mese. Il 14, infatti, egli ne aveva avuto appena un vago sentore e se ne mostrava veramente sorpreso. « Noi siamo qui » — egli scrive dal campo a Giacomo II d'Aragona — « intorno a Pistoia, e la città è ridotta a tale e tanta miseria che molti ne escono, con le loro famiglie, noncuranti dei pericoli e delle pene che li attendono, pur di trovare di che sfamarsi. Noi ci prepariamo, anzi, ad espugnarla subito con qualsiasi mezzo, a *meno che ciò non ci sia impedito dal Papa,* il quale, come ci si dice, ci ha scritto in proposito una lettera che noi non conosciamo ancora » [3]. E, mentre scriveva queste parole, egli non conosceva certamente neppure una lettera che Carlo II gli aveva scritta da Napoli, il 12 settembre, annunziandogli una novella inattesa; quella cioè che egli, il Duca, sarebbe subito partito per la Provenza, per presentarsi a Clemente V, investito del vicariato generale anche per la Provenza [4].

---

(1) *Regestum Clementis PP. V*, Romae, 1885 e segg., I, n. 1495, 24 ottobre 1305.

(2) Ved. G. SFORZA, *Castruccio Castracani*, in *Mon. della R. Accad. delle Sc. di Torino*, Sez. II, vol. 42, anno 1892, p. 90, 22 sett. 1305.

(3) *Acta Aragonensia*, II, n. 340, p. 511, 14 settembre 1305.

(4) *Reg. Ang.*, n. 155, c. 120, 12 settembre 1305: «.... Te, quem versus partes Provincie ad presentiam domini Summi Pontificis providimus presentialiter destinandum, generalem vicariam, qua in Regno

Nello stesso giorno, 12 settembre, i legati pontifici giungevano a Genova, e il 19 pervenivano a Pisa.

Come i Fiorentini, i Lucchesi, i collegati tutti e il Duca di Calabria accogliessero queste novità che sconvolgevano il loro piano già quasi attuato, è facile immaginare. Un'importantissima relazione dei legati pontifici al Papa, su gli avvenimenti dei quali ci occupiamo, ci fornisce il modo di esaminare la condotta di Roberto, anche in ciò che essa ha di meno spiegabile in apparenza [1]. Appena, dunque, i legati giunsero in Toscana, la voce pubblica era concorde nell'affermare che i Fiorentini e gli alleati e lo stesso Duca di Calabria, avendo saputo dell'arrivo e della missione dei nunzi del Papa, avevano intensificate le operazioni d'assedio allo scopo evidente di espugnare Pistoia prima che i legati avessero potuto iniziare le pratiche necessarie alla pacificazione generale. Perciò, per consiglio di Napoleone Orsini e Niccolò da Prato, invece di proseguire per Perugia, i due prelati si affrettarono a raggiungere il campo sotto Pistoia; e riuscirono « *dopo molti colloqui* » ad indurre il Duca e gli alleati a ritrarsi dall'assalto generale che era già stato deciso. Entrati, poi, in Pistoia, essi indissero una tregua dal 22 settembre al 15 ottobre, ed ordinarono che per il 1° ottobre si dovessero presentare a loro i sindaci delle due parti. Poco dopo citarono i Pistoiesi e i loro amici a presentarsi a Pisa, e i Fiorentini gli alleati e il Duca a presentarsi a Lucca per dichiarare ai nunzi pontifici qual fosse la causa di tanti torbidi e con quale autorità e perchè si ostinassero ad assediare Pistoia. « Noi volemmo in tal modo, confessano i paciari, aver tanto nelle mani da poter procedere contro gli assedianti »!

---

nostro Sicilie fungeris, in comitatibus nostris Provincie et Forcalquerii gerere volumus ».

(1) È edita dal Davidsohn, *Forschungen*, III, 287 e segg., fine 1305.

Effettivamente le città della Lega Guelfa nominarono i propri procuratori [1]; e nello stesso tempo fu pubblicata solennemente la esortazione alla pace, fatta in nome del Papa al Duca di Calabria e ai suoi amici, la quale concludeva con l'invitare i belligeranti a rimettere la decisione di ogni loro contesa al responso arbitrale dei nunzi pontifici e del Duca Roberto. Il 15 ottobre, infine, « nella tenda del Duca di Calabria », si redigeva un atto col quale i due prelati citavano Roberto e gli alleati a comparire in Lucca il 26 ottobre [2].

Non si sa se in seguito alla prima o alla seconda citazione, i procuratori del Duca e quelli delle città alleate contro Pistoia si presentarono — continua la relazione al Papa — al cospetto dei legati e dichiararono che facevan la guerra « *auctoritate Ecclesie Romane* », invitati da Carlo di Valois, costituito paciaro in Toscana da Bonifazio VIII e autorizzato, appunto, a muover guerra ai nemici della Chiesa, specialmente ai Pistoiesi che erano stati scomunicati dal defunto Cardinal d'Acquasparta come ribelli alla Chiesa. Aggiunsero altresì che, essendovi discordia in Pistoia, Firenze fu nominata arbitra, e a lei fu dato il diritto di nominarvi il Podestà e il Capitano; ma, improvvisamente, mentre duravano ancora i pieni poteri della Repubblica, i Bianchi pistoiesi « con l'aiuto dei Ghibellini, già cacciati dalla città, e di altri estranei, cacciarono la *parte guelfa* ». Perciò i Fiorentini, con l'aiuto degli alleati, furono costretti a muoversi! Da parte loro, i Pistoiesi dichiararono di essere vittima dei Neri di Firenze e di tutta quella maledetta schiera di fuorusciti della propria città che dovevano la loro disgrazia « ai maleficii commessi »! E dichiararono altresì che non sarebbe stato possibile neppure iniziare le trattative pacifiche se gli assedianti non

(1) Cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 306, 9 ottobre 1305.
(2) *Id.*, loc. cit., III, 307, 15 ottobre 1305.

avessero portato altrove le loro tende, e che, per meglio attestare il buon volere degli assediati, essi eran pronti a dare 15 ostaggi nelle mani dei legati e una fideiussione della città di Pisa per 20 mila fiorini. Pur troppo, ai Neri non parve opportuno sospendere l'assedio che già tanto era costato, nè, tanto meno, rinunziare a prendere d'assalto Pistoia e trarne esemplare vendetta. Firenze, specialmente, che già ai primissimi di Ottobre aveva protestato presso i legati pontifici dichiarando di non riconoscere alcuna autorità e alcuna importanza a certe subdole manovre di certi innominati amici della pace che andavano e venivano per il territorio e circuivano i legati e il Duca sotto la veste di emissari della Repubblica (1), non poteva più in alcun modo sospendere le ostilità senza compromettere d'un tratto tutta la situazione politica creatasi in città con l'intervento del Valois e con l'esilio dei Bianchi.

Ai legati, dunque, conclude la relazione, non rimase che prendere atto delle lettere pontificie dell'11 novembre 1305 minaccianti la scomunica contro coloro che non si dipartissero subito dall'assedio di Pistoia, e pubblicare solennemente la volontà pontificia il 13 novembre in Siena, alla presenza « di molti prelati, religiosi, chierici, e del Podestà, del Capitano e del Consiglio di Siena, dei sindaci di Firenze e dei suoi seguaci, comminando la pena di 10 mila marche di argento e della privazione dei feudi e privilegi, concessi dal Papa, a chi avesse violato l'ordine pontificio » (2). Tutti obbedirono, perchè non direttamente interessati, ma i Fiorentini ed i Lucchesi dichiararono di appellarsi al Papa, e continuarono la guerra, con la maggiore asprezza possibile, anche perchè i processi e le minacce dei legati non servivano proprio a nulla. Pochi re-

(1) Davidsohn, *Forschungen*, III, 306, 3 ottobre 1305.

(2) Arch. di Stato di Siena, *Diplomatico*, *Riformagioni*, 13 nov. 1305. Cfr. Davidsohn, *Forschungen*, III, 316-317, in sunto.

ligiosi si poterono, infatti, trovare disposti a pubblicare simili atti di ostilità, poichè quasi tutti « temevano di sentirsi negare le consuete elemosine e perdere gli antichi privilegi », se avessero osato di procedere contro il più potente Comune di Toscana (1).

Per parte sua, Roberto non aveva neppure tentato di discutere la volontà del Papa e quella del Re che lo mandava in Corte pontificia. Il 28 ottobre egli se ne partiva, lasciando « nell'oste il suo maliscalco messer Dego della Ratta catalano, e tutti i cavalieri i quali v'avea menati al servigio de' Fiorentini e al loro soldo » (2). Ritirare dall'assedio anche i soldati, oltre la propria persona, non era assolutamente possibile, sia perchè un patto preciso lo obbligava a finire la campagna, sia perchè abbandonare la Toscana, in un momento in cui tanti avvenimenti vi si svolgevano, non era affatto un partito prudente per un Angioino in attesa di ascendere al trono.

Aveva insistito per circa sei mesi su le orme del Valois, credendo di avere l'approvazione del nuovo Papa, da cui sperava di ottenere i più svariati appoggi; ma il nuovo Papa non volle in alcun modo riallacciarsi alla tradizione bonifaciana, neppure nella tenebrosa politica d'intrighi in Toscana, ed egli abbandonò senza esitazione il suo piano, servendosi, certo, per pretesto, anche della missione che Carlo II gli affidava, oltre che della convenienza di non schierarsi contro la Chiesa.

Così, mentre i rigori dell'inverno accrescevano gli orrori dell'assedio e la carestia era « grande », secondo il Villani, il Duca di Calabria era presso il Papa a compiere un atto indispensabile per un vassallo della Chiesa. L'11 febbraio 1306, con pubblico atto, datato da Lione, egli dichiara

(1) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 311, 27 nov. 1309.

(2) VILLANI, VIII, 82; EITEL, *Kirchenstaat*, p. 13-20; *Storie pistoresi*, ed. cit., p. 39-40.

di aver fatto omaggio al Papa, in nome del Re di Sicilia, ma si obbliga a far ratificare dal Re l'atto di vassallaggio, entro la festa dei SS. Apostoli, perchè Clemente V vuole che l'omaggio sia reso personalmente dal Re dinanzi al Papa o dinanzi a un nunzio pontificio a ciò delegato, e perchè il fatto che il Duca presti giuramento di fedeltà in nome del padre non costituisca un pericoloso precedente nei rapporti tra la Chiesa e il Regno [1]. Pochi giorni dopo, il 1° marzo, una rivoluzione di lunga mano preparata rovescia in Bologna la parte bianca [2]; ed il 10 aprile cade, finalmente, Pistoia. I Bianchi sono da per tutto rovinati; le porte delle città si chiudono loro in faccia; il Duca può riprendere la via del Regno, mentre Napoleone Orsini trascina penosamente la sua povera missione di paciaro in Toscana e in Romagna, seminando scomuniche e interdetti, che nessuno mostra di temere, impartendo ordini che nessuno esegue, sostenendo una causa che nessuno fa sua, sollevando speranze che son destinate a cadere subito nel vuoto.

IV. Potremmo aspettarci un raffreddamento di rapporti tra la Repubblica Fiorentina e la Corte angioina; ma, in realtà, le relazioni col Duca di Calabria si mantengono cordiali e costanti, e Diego de la Rat può tranquillamente conservare il suo posto, che gli procura parecchi buoni fiorini e l'amore delle donne galanti, alle quali, secondo alcune malignazioni correnti in città, egli darebbe in compenso della moneta falsa [3]. Anzi, dal complesso delle lettere e delle ambascerie scambiate tra Napoli e Firenze dalla fine del

---

(1) RAYNALDI, *Annales Eccles.*, IV, 405-406, 11 febbr. 1306. La conferma di Carlo II é del 15 aprile 1306.

(2) VILLANI, VIII, 83; V. VITALE, *Il dominio della Parte Guelfa in Bologna dal 1280 al 1327*, Bologna, 1902, p. 98-110.

(3) *Decamerone*, Giorn. VI, nov. 3.

1306 alla morte di Carlo II parrebbe si dovesse concludere che il Duca fosse ormai considerato come indipendente dalla volontà del padre e come colui che più del Re si occupasse particolarmente delle cose di Toscana. Questa sua posizione sempre più eminente è determinata, del resto, anche dal fatto che Carlo II rimase parecchi mesi lontano dal Regno, tra il '06 e il '07, e le cure giornaliere dello Stato furono quasi completamente del Vicario generale. Lo troviamo, infatti, abbastanza largamente provvisto di rendite alla fine del '06, con un assegno di 6000 once d'oro (1), e subito dopo ci appare responsabile diretto di una serie di provvedimenti sovrani. Per esempio, il 26 dicembre 1306, per mezzo di un « fattore » della Compagnia de' Peruzzi, egli manda in Provenza una forte somma di danaro a Carlo II che si trova colà (2); nell'aprile 1307 accorda al Marchese d'Este il permesso di estrarre liberamente dai porti di Puglia 800 salme di frumento (3); pochi giorni dopo, permette a Carlo di Valois di esportare da Manfredonia e Barletta 1200 salme di frumento, indispensabili al Principe francese per preparare a Trani e a Brindisi il « biscotto » necessario agli uomini di venti galee da armare per suo conto (4); nel giugno dello stesso anno egli si impegna a fornire alcune galee al Marchese d'Este, ed altre ne ordina per conto proprio (5); nell'agosto, infine, si affatica grandemente a raccogliere d'ogni parte danaro, date le forti spese che il Re ha dovuto

(1) *Reg. Ang*, n. 166, c. 215, 8 ottobre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 92 t, 26 dic. 1306: invio di 1000 fiorini. Cfr. *ibid.*, 29 nov., 12 dic. 1306; 7 genn. 1307; 17-26 gennaio 1307: invio complessivo di 4500 once d'oro.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 243, 4 aprile 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 244 t, 19 aprile 1307.

(5) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 51 t, 25 giugno 1307: «.... pro armatione certarum galearum mictendarum per nos in ausilium magnifici principis domini Aczonis Extensis.... et pro nova profectione quarundam aliarum galearum que Neapoli et certis locis aliis construuntur ».

sopportare « *in Romana curia* » per preparare la riconquista « *della sua terra* », cioè della Sicilia [1]. E, anche quando il Re, su la « *rossa galea* che era servita già al viaggio di Filippo di Taranto in Acaia », torna nel Regno, salpando dal porto di Marsiglia [2], dopo aver ottenuto in grazia speciale da Clemente V il dono della terza parte del suo debito (366 mila once!) verso la Chiesa [3], la posizione del Duca non è in alcun modo nè scossa nè offuscata.

Più che Vicario, egli è socio del padre, e divide con lui il peso dello Stato. È lui che dà ordine, nel marzo del 1308, a Pietro Porcari di fare l'inventario dei beni dei Templari in Terra d'Otranto e di assumerne l'amministrazione [4]; ed è lui che, in esecuzione della volontà del Papa, dispone delle terre dell'Ordine soppresso, le affida in fitto, le migliora, in Capitanata, in Basilicata e in Terra di Lavoro [5]. A lui si rivolge per aiuto il Console dei Veneti « *nel Regno di Sicilia* », poichè i Veneti soggetti alla sua giurisdizione se ne fuggono di quà e di là rendendo impossibile l'esercizio del suo potere e il compimento della giustizia [6]; ed è il Duca di Calabria che il 21 maggio 1308, non ostante il conflitto sorto tra il Principe di Taranto ed i Veneti per alcune violenze da questi fatte alle genti del Principe reduci per mare dalla Romania, accorda ai sudditi della Serenissima libertà di traffico nel Regno [7]. A lui, come al Re e al Principe di Taranto, si rivolge Clemente V per avere aiuto contro Ascoli

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 114 t, 29 agosto 1307.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 237, 20 giugno 1307: ordine di Roberto al custode dell'arsenale di Brindisi di mandare subito a Napoli la « *galea rubea* », poichè il Re ha scritto: « *non intendimus aliam tum cum salute nostra galeam conscendere nisi illam* »!

(3) RAYNALDI, *Annales*, IV, 429-430, 19 luglio 1307, 1° agosto 1307.

(4) *Syllabus membranarum*, II, II, 203, 25 marzo 1308.

(5) *Reg. Ang.*, n. 190, c. 15 t-16 t, 9 aprile 1308; 16 t-17, 13 aprile 1308.

(6) *Reg. Ang.*, n. 190, c. 20, 18 maggio 1308.

(7) *Reg. Ang.*, n. 190, c. 21, 21 maggio 1308,

e Ancona ribellatesi alla Chiesa [1]; ed è lui che presiede allo svolgimento del processo intentato contro gli aggressori del vescovo di Frejus, Giacomo Dueze, che sarà un giorno Papa Giovanni XXII [2]. Finalmente, mentre la vita di Carlo II precipita al tramonto e si pagano gli ultimi debiti contratti per l'impresa di Sicilia a Tommaso da Procida, procuratore di Giacomo II, per ordine diretto del Re [3], Roberto è insignito del titolo di Conte di Piemonte, in seguito alla morte del fratello Raimondo Berengario, con l'obbligo, puramente formale, s'intende, della prestazione di un servizio feudale di dieci militi [4]; e il Re ne comunica la notizia ai Comuni, ai nobili, ai prelati tutti della regione con lettere magniloquenti [5].

Perciò, come dicemmo, i rapporti tra Roberto e Firenze rimasero cordialissimi anche dopo che il Duca abbandonò l'assedio di Pistoia. Al campo di Gargonza, presso Monte S. Savino, insieme con i 2500 cavalieri e i 12 mila pedoni tra fiorentini e lucchesi e altri della Lega Guelfa, stanno 300 cavalieri aragonesi e catalani e 500 « mugavari » per conto del Duca, comandati da Diego de la Rat, « li quali » — scrive a Giacomo II Vanni Gattarello, dal campo — « si portano gagliardamente » [6]. La campagna non produsse alcun

---

(1) RAYNALDI, *Annales*, IV, 443-44, 22 ottobre 1308.

(2) VERLAQUE, *Jean XXII*, p. 103. Il 15 agosto 1308 Carlo II nominava G. D. suo consigliere e più tardi gli concedeva in feudo i villaggi di Villepey e Revest.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 142, 2 febbraio 1309. L'ordine di pagamento è dato « *in camera ducali* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 222 t -223, 17 febbraio 1309.

(5) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 248 t, 17 febbraio 1309. Cfr. *Reg.* n. 184, c. 238, 12 marzo 1309, c. 259, 12 marzo 1309; *Reg.* n. 180, c. 154 t, 12 marzo 1309. Cfr. ARCH. DEPART. D. BOUCHES DU RHÔNE, MARSEILLES, B. 429, pergam. 17 febbraio 1309. Lunga pergamena di circa m. 1.80, contenente atti relativi alla presa di possesso del Comitato di Piemonte da parte del Senescalco di Provenza, a ciò delegato dal Duca Roberto.

(6) *Acta Aragonensia*, I, n. 344, p. 516-17, 22 giugno 1307. Sul significato della parola « *mugaveri* », che ricorre anche nel Villani, per « *almoravi* », ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 295.

vittorioso risultato, forse perchè nessuna delle due parti, i collegati e Napoleone Orsini, aveva la fiducia di schiacciare gli avversari; anzi, i Fiorentini, secondo il Compagni, fingendo di non accorgersi affatto dei febbrili tentativi che il Cardinale ghibellineggiante faceva dal suo quartier generale di Arezzo, e fingendo — si potrebbe aggiungere — di non accorgersi delle segrete intese corse tra l'Orsini e Corso Donati e delle forti somme dal Donati messe a disposizione del prelato, gli mandarono due ambasciatori con l'incarico di fargli perdere del tempo, onde „ non fu mai femina da ruffiani incantata e poi vituperata, come costui da quelli due cavalieri „ [1]. Ma della poca gloria conquistata in campo, e specialmente dello sbandamento, per fortuna non disastroso, dell'esercito della Lega per un'abile manovra e diversione del Cardinale, da Arezzo verso Bibbiena [2], non potevano certo chiamarsi responsabili i soldati del Duca di Calabria. I quali rientrarono in Firenze, tollerati se non proprio onorati e desiderati, e resero un buon servizio alla Repubblica inseguendo e uccidendo, la fatal giornata del 6 di ottobre 1308, „ sopra a Rovezzano „ presso la vecchia Badia di Giovan Gualberti, Corso Donati [3]!

La tolleranza del Comune fiorentino si spiega perfettamente non soltanto per gl'intensi affari che negli ultimi tempi di Carlo II si svolsero tra i banchieri fiorentini e il Regno, ma anche, e più specialmente, perchè sul finire del 1308, annientato con la morte di Corso Donati il pericolo di una tirannide cittadina, la Repubblica, d'accordo con Lucca e con Siena, pensò di disperdere gli ultimi drappelli di Ghibellini e di Bianchi scorrazzanti per tutta la Toscana, e di sgretolare il centro dei loro rifornimenti, Pisa,

---

(1) DINO COMPAGNI, *Cronica* (ed. DEL LUNGO, *D. C. e la sua cronica*, Firenze, 1879-80), III, 18. Cfr. DEL LUNGO, op. cit., II, 322.

(2) DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 328 e segg.; VILLANI, *Cronica*, VIII, 89.

(3) VILLANI, *Cronica*, VIII, 96; CAGGESE, *Firenze*, II, 64-66.

dando una mano a Giacomo II d'Aragona nella conquista della Corsica e della Sardegna: disegno vasto e meditato a lungo, che non poteva tradursi in atto senza l'appoggio della corte di Napoli, tanto più che essa non pareva si occupasse molto del conflitto scoppiato tra la S. Sede e Venezia per il possesso di Ferrara, alla morte del marito di Beatrice d'Angiò. [1] Il disegno, anzi, sempre tenuto presente fin da quando Clemente V, il 29 ottobre 1305, confermò all'Aragonese l'investitura delle due isole già fattagli da Bonifazio VIII, e costantemente meditato nei due anni seguenti, si era colorito abbastanza decisamente fin dal settembre. Il giorno 7, infatti, Carlo II nominava frate Raimondo de Giniaco, dell'ordine dei Minori, « cappellano e confessore del Duca di Calabria », ambasciatore presso Giacomo II « per alcuni urgenti affari del Re e del detto Duca » [2]; e il 12 il Re scriveva a Riccardo Mazza di Salerno, professore di diritto civile e giudice maggiore dei Comitati di Provenza e Forcalquier, che egli mandava due nunzi, Pietro Guglielmi da Castelnuovo, cancelliere di Roberto, e Uguccione de Piriniaco, professore di diritto civile e canonico, al Re d'Aragona, e che era suo desiderio si unisse ai due il Senescalco di Provenza, Giovanni Cabassola, o lui, Riccardo, se il Senescalco non potesse allontanarsi dal Paese [3]. Le due lettere non ci dicono quali fossero gli affari urgenti che richiedevano tanto agitarsi di nunzi e di ambasciatori; anzi, la seconda espressamente dice che il Mazza ne sarà informato ampiamente dai due nunzi; ma, è fuori di dubbio che si tratti della questione della Corsica e della Sardegna.

---

(1) Ved. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, vol. III, Venezia, 1855, p. 11 e segg.; SORANZO, op. cit., passim; DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 331.

(2) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 3 t, 7 settembre 1308.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 88, 12 settembre 1308.

Sembra fornircene la prova una lettera della Repubblica Fiorentina al Duca Roberto, del 2 ottobre 1309, assai misteriosa. La Signoria dice che si sono presentati in città alcuni ambasciatori del Duca con sue lettere per i Priori, e i Priori ne sono stati assai lieti; ma, richiesti gli ambasciatori di esporre l'ambasceria prima alla Signoria e poi ai Consigli, secondo la consuetudine, hanno opposto un energico rifiuto, dicendo di voler subito parlare al Consiglio generale secondo l'ordine ricevuto dal Duca. Il che la Signoria non può consentire, poichè, « come lo stesso Roberto sa », in Firenze gli animi sono molto divisi ed, essendo nei Consigli uomini di tutte le condizioni, « *etiam vilissimi et improvidi ed vulgares* », non sarebbe prudente lasciar loro esporre un'ambasceria solenne che potrebbe contenere anche delle cose gravissime degne di molta meditazione da parte del governo [1]. È molto probabile che Roberto abbia autorizzato i suoi ambasciatori a rispettare la consuetudine fiorentina; ma, ad ogni modo, siccome si dev'essere trattato di argomento delicatissimo, è facile supporre che l'ambasceria abbia avuto assai stretta relazione con le aspirazioni della corona aragonese.

Pochi giorni dopo, su analoga richiesta di aiuti da parte di Giacomo II, Firenze invia quattro ambasciatori a Siena per stabilire il piano di un'azione comune [2]. Il qual programma richiede un tempo veramente considerevole, se si pensa che il 1° dicembre nessuna risposta è stata data agli

---

[1] Archivio di Stato Firenze, *Missive della Signoria*, I, c. 6t -7. 2 ottobre 1308. Noi citiamo qui sempre i docc. originali conservati nell'Archivio di Firenze. Per queste lettere si veda la edizione, non completa, del Capei, *Estratto di un epistolario della Rep. Fiorentina*, in *Archiv. Storico It.*, Nuova Serie, VI, 1-26.

[2] *Ibid.*, *Missive*, I, c. 15 t, 20 ottobre 1308. Gli ambasciatori sono: « Arrigus Bonacii de Rubeis, miles; Raynerius del Forese, iurisperitus; Gianni domini Teste de Tornaquincis; Ser Duti Maghinardi, notarius ».

ambasciatori aragonesi. In quel giorno, infatti, gli ambasciatori fiorentini, mandati a Lucca presso i nunzi di Giacomo II, Giovanni Rustichelli, Metto Biliotti, e Veri Rondinelli, sono incaricati di annunziare agli aspettanti impazientiti che prima di dare una risposta precisa è necessario che Fiorentini e Lucchesi si mettano completamente d'accordo e interroghino su le complicate questioni del giorno il giudizio di alcuni sapienti [1]. Ed è soltanto l'11 gennaio 1309, probabilmente in seguito alla notizia diffusasi dell'invio di ambasciatori da parte di Pisa a Giacomo II con l'offerta della signoria della città, che una deliberazione è presa e comunicata al giurisperito Orlando Marini e al notaio Ser Giovanni di Benedetto, dai due Comuni di Firenze e di Lucca, affinchè la trasmettano agli ambasciatori del Re d'Aragona. I patti sono chiari e chiarissime le parole: le due Repubbliche offrono 50 mila fiorini per l'impresa della Corsica e della Sardegna, da consegnarsi in due o tre rate « *cautamente* »; la conquista deve essere fatta rapidamente per disorientare subito i Pisani e i loro amici; e, intanto, si domanda che il Re prenda sotto la sua protezione i due Comuni, i fuorusciti guelfi di Pisa, i figli ed i nipoti del Conte Ugolino, i Marchesi Malaspina e, specialmente, la Contessa Giovanna di Gallura; e si domanda, altresì, che si facciano concessioni immunitarie ai mercanti fiorentini e lucchesi che hanno relazioni d'affari con le due isole [2]. Una bozza di articoli da sot-

---

(1) *Ibid.*, *Missive*, I, c. 47-47,t 1° dicembre 1308.

(2) *Ibid.*, *Missive*, I, 68-69, 11 gennaio 1309. Cfr. c. 69-69 t, 11 gennaio 1309: commendatizia al Re per gli ambasciatori. Dagli *Acta Aragonensia* del FINKE pare si debba effettivamente concludere che, stretta da tutti i lati, Pisa abbia pensato a darsi in signoria a Giacomo II, e che il Re abbia prestato volentieri ascolto a una proposta sì fatta e abbia pensato a deludere le speranze dei Guelfi. Se non che l'impresa di Arrigo VII mandò tutto a monte ridando coraggio ai Pisani. Ved., per questo, P. SILVA, *Giacomo II d'Aragona e la Toscana* (*1307-1309*), in *Archiv. St. It.*, Estr. dalla disp. 3.ª del 1913, Roma, Regenberg, 1913, pp. 39.

toporre a Giacomo II aggiunge, molto opportunamente per noi, che « tutto ciò si fa in depressione e morte della città di Pisa e della parte dei Ghibellini e dei Bianchi di Toscana », perchè, se Pisa riuscisse a fortificarsi in Sardegna e in Corsica ed a sfuggire alla potenza delle rivali e del Re Giacomo, ne deriverebbe la *morte* dei Comuni guelfi. È necessario, dunque, spegnere Pisa « *que est per sua vitia resurgere consueta* » [1]! Se non che, la lunga attesa aveva insospettito l'Aragonese; onde, quando la cancelleria fiorentina stillava le condizioni dei patti, il Re aveva aperto il cuore e l' orecchio alle lusinghe dei Pisani — e la voce si sparse subito tra i Guelfi suscitando ire e rancori. La raccolse il Villani, il quale scrive che « i Pisani gli mandarono loro ambasciatori in tre galee con molta moneta, onde il detto re rimase della detta impresa » [2]. D' altra parte, il turbine dell' impresa di Arrigo VII si avvicinava, e gli avvenimenti si complicavano in modo da consigliare, per il momento, una prudenza anche eccessiva. Purtroppo!, appariva inutile, ai fini dei nemici di Pisa, il recentissimo accordo tra Carlo II e la Repubblica di Genova, annunziato dal Re ai fiorentini nell' ottobre del 1308 come nunzio di più lieti avvenimenti per i guelfi tutti [3], e dai fiorentini salutato subito con grande letizia [4]. Il cerchio di ferro che si andava saldando intorno a Pisa si rompeva.

I soldati catalani, quindi, pesavano sempre più su lo stremato bilancio della Repubblica. Perciò, non ostante l' interesse di non irritare mai il futuro Re di Sicilia — e se ne hanno prove sicure nella corrispondenza epistolare

---

(1) *Acta Aragonensia*, II, n. 351, p. 526-28, fine 1308-inizio 1309.

(2) VILLANI, *Cronica*, VIII, 105.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 77t ,.... ottobre 1308. Cfr. *Vitae Paparum Aven.*, ed. BALUZIUS, Parisiis, 1694, II, 195-264. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 184, c. 137t -138, 8 nov. 1308.

(4) *Missive della Signoria*, I, c. 38t , 18 novembre 1308.

tra i due governi [1] — fin dal 30 ottobre 1308, fin da quando cioè le complicazioni pisano-aragonesi erano ancora più che possibili, il Comune fiorentino scriveva al Duca di Calabria una lettera cortese ma ferma e precisa. Diego de la Rat, vi si legge, si è comportato benissimo in Toscana e in Romagna, ed ha « coperto di gloria » la bandiera angioina « conculcando i nemici »; onde, quantunque la Repubblica sia soffocata dalle spese ordinarie e straordinarie, si è pensato di aderire al desiderio ed « alle esortazioni del Duca » mantenendo ancora per un anno il Maniscalco e i suoi uomini; che, anzi, si farà il possibile per indurre il Parlamento guelfo di Empoli ad accrescere il numero della « comitiva »; ma è impossibile che si continuino a pagare gli stipendi antichi, anche perchè le fatiche della guerra sono grandemente diminuite. È sperabile che il Capitano e i soldati « *si contentino di stipendi decenti* », e che il Duca voglia gradire il compito che la Repubblica gli affida di falcidiare gli ormai insopportabili stipendi [2]. Passa un mese e più, e nessun nuovo piano organico viene da Napoli! L' 11 dicembre ecco un' altra lettera della Signoria a Roberto: il Comune di Bologna e gli altri Comuni della Lega guelfa rifiutano energicamente di pagare stipendi per de' soldati che non servono più a nulla, onde tutto il peso del soldo al contingente angioino in Toscana ricade su le spalle dei fiorentini. Perciò, la Repubblica aveva già deciso di mandare un ambasciatore a Napoli, quando seppe da un ambasciatore del Duca che egli

---

(1) Per es., *Missive*, I, c. 11-11t, 12 ottobre 1308: la Signoria raccomanda vivamente al Duca di Calabria Berengario *Caroccius*, il quale « in partibus nostris et aliis provincie Tuscie partibus laudabiliter se habuit et viriliter et strenue militavit »; *Missive*, I, c. 26, 11 nov. 1308: la Signoria promette a Roberto che sarà fatta giustizia a Filippo Caracciolo, di Napoli, creditore di alcuni fiorentini; ecc.

(2) *Missive della Signoria*, I, c. 20t -21, 30 ottobre 1308. Cfr. c. 30-30t, 14 nov. 1308: la Repubblica scrive ai suoi ambasciatori in Empoli di adoperarsi per il De la Rat.

non pensava se non al bene di Firenze. Non rimaneva, dunque, che rinnovare la preghiera che Roberto si piegasse finalmente a rimaneggiare gli stipendi troppo onerosi (1). E non si trattava già, da parte della Repubblica, di un pretesto: Bologna, infatti. nel primo semestre del 1309 era impegnata a fondo nella guerra di Ferrara, in aiuto del Papa e contro Venezia (2), « contro gli scellerati che contro l'onore della Chiesa, del Cardinal Legato, del Comune di Bologna e della Parte dei Geremei occupano rocca Tebaldi e il borgo della città di Ferrara » (3); e i Comuni di Toscana erano veramente stremati di forze.

Non potendo più oltre differire il rimaneggiamento degli stipendi, Roberto, con lettera del 12 gennaio 1309, con l'aria di chi faccia una concessione suprema, riduce lo stipendio delle genti a cavallo da 16 a 15 fiorini al mese, per ciascun milite, a condizione che il mercato dei viveri e degli alloggi non subisca bruschi elevamenti di livello, poichè già, alla semplice minaccia di una qualsiasi riduzione, la soldatesca ha fatto pervenire proteste e reclami senza fine (4). Dei soldati a piedi silenzio assoluto! Ma il Comune riscrive mostrandosi molto sorpreso della strana omissione e domandando che il soldo dei pedoni sia ridotto da tre fiorini al mese a 2 $^1/_2$, dato che non fanno quasi più nulla e che « nuotano nell'abbondanza! » (5) Non conosciamo la

(1) *Missive*, I, c. 53t -54t, 11 dicembre 1308.

(2) Arch. di Stato di Bologna, *Provvisioni*, n. 9, 30 aprile 1309: il danaro ricavato dalla vendita « *frumenti Comunis Bononie* » serve « pro solutione facienda domino Dalmaxio et sociis et ballestariis et stipendiariis Comunis Bononie ituris ad civitatem Ferrarie in servitium Sancte Matris Ecclesie et dominorum Legatorum ».

(3) Ibid., *Provvisioni*, n. 9, 6 giugno 1309. Cfr. loc. cit., 30 gennaio 1310.

(4) *Missive*, I, c. 85-86t, 12 gennaio 1309: le condizioni di vita debbono rimanere quali erano « quando dominus Niccolaus Caracçulus de Capua Senescallus hospitii nostri et dominus Raynaldus de Aquila curie nostre iudex.... erant ibi ».

(5) *Missive*, I, c. 102-102t, 10 febbraio 1309.

risposta del Duca, ma è verosimile che le richieste della Signoria siano state completamente accolte.

Erano, dunque, ancora a Firenze i soldati del Duca di Calabria, a foraggiare nei riarsi campi del bilancio dello Stato, quando la malattia che da tempo tormentava Carlo II lo condusse alla tomba. Roberto ne annunzia la morte a tutti i pubblici funzionari del Regno, dichiarando che essa è avvenuta « *sull' aurora del 5 maggio* » 1309, e che, assumendo le redini dello Stato, egli ordina che la morte di Carlo II sia annunziata a tutti i luoghi soggetti alla giurisdizione di ciascuno dei funzionari, affinchè d'ogni parte siano inviati, per tutto il mese di maggio, nunzi e procuratori a prestare ai piedi del nuovo Re il giuramento di fedeltà [1]. Altra lettera-circolare, egualmente datata da Napoli, il 5 di maggio, è diretta alle più cospicue città del Regno [2]; e un'altra del 13 maggio, è indirizzata alle città dell'Abruzzo per invitarle a mandar subito a Napoli degli ambasciatori a prestare omaggio a Carlo primogenito del nuovo Re, che diventa Principe ereditario [3]. « Visse da Principe cattolico, lasciò feconda prole »: ecco le parole che Roberto adopera nella sua prima lettera di Re per significare e lodare l'opera paterna; e, certo, se qualche cosa vale l'epico sforzo per riconquistare la Sicilia perduta, e rafforzare i fondamenti della dominazione angioina nel Mezzogiorno, in mezzo a difficoltà gravissime e numerose, se qualche cosa vale l'aver avuto sempre di mira l'ampliamento degli

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 30t, 5 maggio 1309. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 179, c. 180, 5 maggio 1309; *Pergamene di R, Zecca* (ARCH. DI STATO DI NAPOLI), vol. 19, n. 6, 5 maggio 1309; MINIERI RICCIO, *Cod. dipl.*, *Suppl.*, II, n. 48, p. 50-51 (ex *Reg.* 179). Il GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, trad. ital., Roma, 1901, III, 212, ha la data « 25 maggio ». Il VILLANI, VIII, 108, ha « 3 maggio ». Cfr. ST.-CLAIR-BADDELEY, *Robert the wise*, London, 1897, p. 27-28.

(2) *Reg. Ang.*, n. 134, c. 261, 5 maggio 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 263t, 13 maggio 1309. Cfr. RAYNALDI, *Annales*, IV, 472-474.

orizzonti politici della sua Casa e l'avere in mille modi tentato di turbare l'equilibrio italico, senza scosse brusche e pericolose, nell'interesse dello Stato, l'opera di Carlo II, pur tanto meno grande di quella del padre, è veramente cospicua. Ma la espressione « *feconda prole* » ha un immenso valore se si pensa non soltanto ai numerosi figli che allietarono la vita del Re e di Maria d'Ungheria, ma sopratutto ai mali infiniti che, alla sua morte, serpeggiavano qual mortifero veleno nella compagine dello Stato!

V. — Alla morte di Carlo II lo Stato si trovava in condizioni tutt'altro che floride, e il nuovo Re non poteva ignorarle avendo partecipato al governo da oltre un decennio. I mali che poi diventarono gravissimi sotto il suo regno, sì da rendere inevitabile la estrema decadenza e l'anarchia invincibile che ne seguì sotto Giovanna I, eran tutti sbocciati nella fatale aurora del 5 di maggio. Roberto anzi, durante gli anni del suo vicariato, si era sforzato, con una serie di provvedimenti, dettati dalle necessità del momento più che da un disegno prestabilito, di attenuare la intensità di alcuni dei mali più gravi e di ristabilire qua e là un ordine che la politica generale dello Stato sovvertiva e le condizioni economiche e sociali del Regno rendevano impossibile. Intanto, i conflitti sociali negli ultimi anni di Carlo II sono diventati aspri e continui. La nobiltà feudale, già numerosa e irrequieta fin dai primi tempi della conquista angioina, è cresciuta di numero e di audacia; gli ordini monastici si sono moltiplicati e i privilegi dei quali sono arricchiti più non si contano. I Templari hanno possedimenti da per tutto, ma più specialmente in Puglia e in Campania, e sono esenti da qualsiasi imposta, anche se soltanto oblati [1]. Montever-

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 99, c. 86, 28 gennaio 1299: «.... hii tales oblati non iam sui sed dedicati deo et ecclesie dignoscantur ».

gine [1] e Cava, S. Maria dei Teutonici e l' ordine di Gerusalemme, gli agostiniani, i domenicani, i francescani, i cistercensi hanno terre e servi, monasteri e case in ogni angolo del Regno. Carlo e Roberto, seguendo la politica ecclesiastica del grande predecessore, non si avvedono che la base feudale su cui è fondato lo Stato, è corrosa intimamente e che nobiltà laica e grandi ecclesiastici sono proprio le forze che impediscono il progresso delle forme economiche.

Invano noi cercheremmo nell'opera del Duca di Calabria un solo accenno a un tentativo di liberazione. Tutti gli atti che di lui si posseggono, in materia di politica interna, sono ispirati a un principio fondamentale inviolabile, questo cioè che lo Stato largheggia di favori alle grandi istituzioni religiose e alla nobiltà feudale, nelle città e nelle campagne, perchè crede sia suo precipuo interesse non seguire mai, a qualunque costo, la politica dei Comuni dell'Italia centrale e settentrionale, e che còmpito dello Stato deve essere quello di imporre con tutti i mezzi il rispetto delle condizioni di fatto a mano a mano determinate dalla volontà del sovrano. Quindi, chi decampa dai limiti imposti alla sua attività, chi non è contento di ciò che ha e di ciò che gli spetta, è fuori della legge, sia che si tratti di nobili, laici o ecclesiastici, che tormentino oltre misura i contadini e i cittadini poveri, sia che si tratti di popolani e di lavoratori della terra che intacchino il privilegio feudale. Ma, naturalmente, nè il Re nè il Duca riflettono che la pace sociale è impossibile quando esistono i fattori di tutte le discordie. Perciò, se, come nel febbraio 1305, si ordina una severa inchiesta su le usurpazioni, le violenze, le vere e proprie rapine, gli arbritrii d'ogni genere

---

(1) Notiamo qui le *Pergamene di Montevergine*, 127 volumi, in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, delle quali esistono 4 voll. di indici e sommari, compilati nel 1750 — una delle fonti più preziose e meno note della storia del Mezzogiorno.

commessi ogni giorno dai feudatari in danno delle Università e degli stessi diritti della Corona, ciò significa soltanto che si vuol salvare il principio inviolabile della stasi perpetua [1].

Pochi fatti, tra gl'infiniti che si potrebbero citare, basteranno a dimostrare la verità di questa affermazione. I frati eremiti agostiniani di Barletta non riescono ad ottenere dal giustiziere della Terra di Bari le 40 once d'oro a cui hanno diritto per l'opera del loro tempio; ed ecco Roberto ordinare al funzionario di pagar subito quella somma [2]. Alcuni nobili, con l'aiuto di molti contadini armati « e a bandiere spiegate, » hanno invaso le terre e i castelli dei nipoti del Cardinal diacono di S. Lucia *in Silice*, saccheggiando ed incendiando, e violando gli stessi confini del Regno; ma il Duca si limita ad ordinare una inchiesta che dovrebbe rimettere l'ordine nelle cose [3]. Il convento di Montevergine dice di aver diritto, « fin dai tempi dei primi re di Sicilia », a 60 *serte* di anguille del lago di Lesina, e ad altre 50 per concessione recente di Carlo II; e Roberto ordina che il convento sia sodisfatto subito [4]. L'Università di Monte S. Angelo, sul Gargano, vuole assoggettare alle imposte comuni gli oblati di quel monastero, poichè è evidente che molti si fanno oblati per non pagare le imposte; ma Roberto comanda che i privilegi ecclesiastici

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 147-147t , 5 febbraio 1305.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 132t , 25 settembre 1306.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 58t , 4 ottobre 1306. Le violenze sono fatte contro « nonnulla castra et terras virorum nobilium domini Thebaldi de filiis Ursi et domini Iacobi Neapolionis, nepotum reverendi patris domini Francisci Sancte Lucie in Silice dyaconi cardinalis » ; e gli assalitori sono : « Franciscus de Pontibus, Nicolaus et Iohannes filii eius, dominus Alexander de Pontibus, dominus Andreas de Pontibus, Petrus de Pontibus, Nicolaus de Montana, Rogerius de Montana, Franciscus filius eius, dominus Leo de Montana et Bardo de Brayda ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 81t , 23 ottobre 1306.

non siano violati [1]. I domenicani di Napoli hanno bisogno di legname da costruzione per la loro chiesa, ed ecco diramato un ordine ai funzionari del Salernitano e di Castellammare perchè facciano tagliare alcuni tronchi e li facciano trasportare a Napoli senza pagamento di alcuna gabella [2]. Il convento degli agostiniani e quello dei francescani di Ascoli, molestati e aggrediti d'ogni parte, sono assunti sotto la diretta protezione del Duca [3]. Al vescovado di Acerenza è dovuta la « *decima baiulationis* » della piccola terra « Sellicela » passata, per il matrimonio di Beatrice d'Angiò, al Marchese d'Este, che non crede di rispettare la vecchia consuetudine; ma Roberto non tollera infrazioni e scrive al vicario estense nel Regno perchè la chiesa acherontina sia rispettata nel suo antico diritto [4]. I Templari non vogliono sottoporsi al peso derivante dal monopolio regio del sale, ed ecco che il Duca di Calabria li favorisce accordando loro il permesso di estrarre, a tempo indeterminato, 300 salme di sale all'anno dalle saline di Puglia (cioè di Siponto, Canne e Salpi) e portarlo a Barletta, alla « Casa dei Templari », o altrove, nel Regno [5]. Il monastero benedettino di S. Maria di Calena dice di avere, da tempi remotissimi, il diritto della decima su la pesca del lago Varano; e Roberto ne ordina il pagamento senza indugio [6].

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 101, 3 gennaio 1307.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 157, 15 gennaio 1307. Cfr. *Reg. Ang.*, n 164, c. 267, 4 luglio 1307, per un sussidio « iudici Thomasio de Frunczio et iudici Marchisio *de Guisa*, prepositis operi Sancti Lodohisii » in Aversa, per il refettorio e le celle del convento; e c. 182t, 8 marzo 1307, per del legname fatto venir di Calabria « pro opere *Maioris Ecclesie Neapolitane* que in reverentia dei et virginis gloriose de novo construitur ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 165t, 27 febbraio 1307. Cfr. *ibid.*, fol. cit., 27 febbraio 1307: simile provvedimento « pro guardiano et conventu loci Fratrum Minorum in Exculo ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 134, 16 marzo 1307. Cfr. EUBEL, *Hierarchia Catholica*, Ratisbonae, 1898, I, 69.

(5) *Reg. Ang.*, n. 163, c. 192, 3 aprile 1307.

(6) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 194t, 16 aprile 1307.

Nessuna incertezza, dunque, nessuna oscillazione nelle direttive della politica ducale: dove c'è un interesse turbato e un reclamo, ivi è sempre presente la moderatrice opera del principe. Non ricorre a lui invano neppure quel vescovo di Troia, Pietro, che si è dato, non si sa se proprio secondo la teorica aristotelica e tomistica della improduttività del danaro, a far mutui parecchi, e che ha visto dileguarsi i debitori o negargli le somme ricevute (1); nè ricorre invano a lui quel singolarissimo arcivescovo di Salerno che confessa di aver tutta quanta la famiglia per quasi tutto l'anno a Napoli e che, quindi, vuole gli si conceda il permesso di mandare da Salerno a Napoli le vettovaglie che possono occorrere « pro usu sui hospitii », senza pagamento di alcun pedaggio o dazio (2)! E si deve subito soggiungere che, sempre per amore dello *status quo*, cioè di una giustizia più formale che sostanziale, Roberto si mostra disposto, nel marzo 1307, a tagliare le unghie al vescovo di Melfi il quale impedisce alla desolata Università di Gaudiano di tassare alcuni cittadini che, quantunque vivano laicamente ed attendano ai loro affari, si dicono oblati della chiesa melfese (3). Ma negli stessi giorni ad Oddone arcivescovo di Trani il Duca riconosce alcuni diritti fiscali su la città di Barletta, contro, s'intende bene, gl'interessi dei Barlettani (4)!

Questa giustizia apparente, questo amore alla immobilità nei rapporti sociali dovevano essere, naturalmente, in aperto contrasto con la realtà. Noi esamiremo lungamente, a suo tempo, la complicata struttura della società meridionale durante il regno di Roberto; ma intanto, avvertiamo subito

---

(1) *Reg. Ang.*, 166, c. 95, 27 ottobre 1306.

(2) *Reg. Ang*, n. 166, c, 227, 9 luglio 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 184t, 27 marzo 1307; *Reg. Ang.*, n. 166, c. 63t, 27 marzo 1307. Cfr. EUBEL, *Hierarchia*, I, 350.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 147-147t, 4 aprile 1307. — Per i diritti originari della Chiesa di Trani su Barletta, cfr. LOFFREDO, *Storia di Barletta*, Trani, 1893, I, 84, 90, 105, ecc.

che le violenze più turbinose dovettero più volte avvertire il giovane principe della inutilità assoluta di provvedimenti monotoni e uniformi destinati, se mai, a complicare sempre più lo svolgimento delle lotte sociali inevitabili. Il terreno della lotta è ampio e aperto: la questione tributaria da un lato, la inconciliabilità naturale della organizzazione feudale con le necessità dell' artigianato e delle classi rurali, dall' altro.

I nobili non sono tenuti che agli obblighi di natura feudale verso il sovrano; onde tutto il peso dello Stato grava su i non nobili, specialmente su le classi rurali, esposte sempre all' arbitrio di funzionari signorili e regi, come allo sfruttamento meditato dei grossi centri urbani, dove i ceti borghesi si formano e si organizzano sempre più tenacemente a mano a mano che il commercio, il credito, l' usura si intensificano e si generalizzano. Certo, le più elevate classi sociali non nuotano nell' abbondanza; la miseria batte spesso alle porte dei castelli feudali e delle case signorili della stessa metropoli, tanto che, per esempio, nel 1298 i nobili del sedile Capuano a Napoli con pubblico atto si obbligano a moderare, fino ai limiti di una modestia forse eccessiva, le spese superflue e voluttuarie « tenuto conto dei tempi che corrono » [1]; ma ciò dipende dalla generale povertà dell' ambiente, i cui fattori indagheremo, e nulla toglie all' asprezza del conflitto sul terreno tributario. Le imposte, infatti, nel concetto informatore del fiscalismo angioino, colpiscono le singole Università con una quota determinata, e colpiscono, a traverso l' Università, i singoli cittadini non soltanto per i loro beni immobili, di natura

(1) Ved. FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, 1878, p. 107, doc. del 16 giugno 1298. Per questo doc. e per la legge suntuaria del 5 luglio 1290, emanata da Carlo Martello e Roberto d' Artois, confermata da Carlo II il 23 nov. 1292, contro i lussuosi conviti, ved. DE BLASIIS, *La dimora di G. B. a Napoli*, cit., p. 56, n. 1.

non feudale, ma anche per i beni mobili. La ripartizione della somma spettante all'Università tra i contribuenti viene fatta da elementi locali, poichè lo Stato si disinteressa di questa odiosissima tra le più odiose funzioni fiscali. Ed ecco la porta aperta all' arbitrio e alla violenza. Il fenomeno deve assumere forme diverse a seconda della maggiore o minor ricchezza di elementi sociali; ma è certo che i più ricchi abbiano cercato da per tutto di rovesciare il peso delle imposte su le spalle dei più poveri, e i poveri abbiano cercato di sottoporre i ricchi alla grave soma. A Salerno, per esempio, che ha sì ricche note caratteristiche municipali, tanto da far correre il pensiero allo schema degli ordinamenti comunali, la lotta è così aspra e micidiale che fin dai tempi della prigionia di Roberto in Catalogna, nel 1290, il governo centrale è costretto ad intervenire e a stabilire un vero piano di riforma cittadina inteso principalmente ad evitare che il carico delle imposte sia addossato alla meno difesa o alla più debole delle classi in lotta [1]. Sedici anni dopo, sempre per Salerno, Roberto deve intervenire con un ordine tassativo allo stratigoto della città per ottenere che una imposta volontariamente deliberata dall' Università per far fronte ai bisogni della collettività sia equamente ripartita fra tutti i cittadini: essa deve essere ripartita, infatti, da una speciale commissione di tre membri, dei quali uno deve essere lo stratigoto, l' altro un *nobile,* il terzo un *popolano,* e deve essere proporzionata ai beni mobili e immobili dei nobili e dei popolani [2]. A Bari, in cui gli antichi ordinamenti marittimi proiettano sì vivida luce anche in una età nella quale è scomparsa

(1) R. Arch. di Stato di Napoli, *Pergamene di R. Zecca,* vol. 9, n. 853, 15 agosto 1290. Su questo doc. torneremo altrove. Cfr., intanto, Faraglia, *Il Comune nell' Italia meridionale,* p. 92-94. — Per la costituzione di Aquila, ved. Faraglia, op. cit., p. 105-110.

(2) *Reg. Ang.,* n. 164, c. 9, 15 settembre 1306. Anche su questo doc. ritorneremo a suo tempo.

qualsiasi traccia di libero organismo comunale, « *nobiles* » e « *populares* » stanno egualmente di fronte: gli uni e gli altri costituiscono due gruppi autonomi di fronte al fisco, poichè i nobili pagano con i nobili, i popolani con i popolani; sono due Università in una. Pagano gli uni e gli altri le imposte statali e quelle locali; ma i popolani, ci dice un ricorso di Basilio di Pietro per sè, sua madre Cleopea e sua sorella Romana, tormentano in modo sì fatto il ricorrente (che è popolano solo a metà per essere la madre di origine nobiliare), che Roberto gli concede di poter passare nell' ordine dei nobili e di sfuggire alle unghie rapaci ed invide dei popolani autentici che vorrebbero « spingerlo alla miseria » (1).

Nei piccoli centri, su i quali tanta nebbia feudale si addensa, avviene lo stesso. La Università « terre Massilluli », in Abruzzo citra, ospita un numeroso gruppo di piccoli signori feudali, possessori di beni sottratti ai colpi delle imposte; ma i contadini, oppressi e soffocati dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie, costringono i nobili a sottoporsi al giogo comune. Si accende la lotta: gli uni difendono il privilegio, gli altri lo attaccano. Roberto, in omaggio alla giustizia legale, ordina al giustiziere della provincia, ai collettori delle imposte e a tutti i componenti dell' Università di non attentare più oltre alla integrità dei diritti feudali ma di ricordarsi bene che nessuna diminuzione dovrà soffrirne la somma dalla terra dovuta al fisco (2).

Egualmente, i nobili di quel che fu un giorno il castello « Machiloni », nel territorio di Aquila, che hanno già avuto la disgrazia di vedere i propri vassalli, col consenso del Re, abbandonare la vecchia terra e costituire una « *comunancia* » nuova, detta Laposta, si sentono privati anche,

(1) *Reg. Ang.*, n. 161, c. 152, 15 aprile 1307. Cfr., per altro simile atto, YVER, *Le commerce et les marchands*, p. 26.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 45t, 17 gennaio 1307.

nell'aprile 1309, di alcuni diritti di passaggio e di plateatico loro riconosciuti solennemente, dopo infinite contestazioni e discordie con gli antichi vassalli, da una sentenza arbitrale di Guglielmo Ricuperanza dei Visconti di Pisa, Capitano di Aquila; ed ecco un ordine sovrano in loro favore [1]. A Monfalcone, a Montecalvo e a Roccagloriosa, nel Principato, alcuni signori, vassalli del feudatario di quei luoghi, sono obbligati da quei contadini a contribuire al pagamento delle imposte, quantunque i colpiti affermino di non possedere altro che piccoli beni di natura feudale per i quali sono vincolati col loro signore [2].

A Monopoli, infine, in Terra di Bari, le stesse lotte e le stesse agitazioni. Ma c'è un fatto nuovo: non si tratta cioè di cittadini in lotta con signori feudali renitenti, ma di popolani in lotta con nobili non feudatari. Questi ultimi, inoltre, sono tassati promiscuamente con i « plebei », e però cercano con tutti i mezzi di rovesciare su le spalle dei poveri la maggior parte del carico fiscale e di costituire a sè una posizione di favore. I popolani ricorrono al governo centrale e domandano ciò che ad essi non è riuscito di ottenere con le agitazioni e i tumulti, che cioè i nobili siano allibrati — lo diremo con parola tecnica proprio dell'Italia comunale — separatamente dal resto della cittadinanza [3]. E Roberto, che da Taranto, il 30 aprile 1307, ha accettata la domanda dei popolani di Monopoli, il 5 maggio, da Gravina, ordina al Capitano della terra di procedere, secondo le norme consuete, all'accertamento dei redditi e alla tassazione separata delle due classi in lotta [4]. Se non che, il Capitano, che è il Visconti di Pisa che già conosciamo,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 184, c. 251t, 12 aprile 1309. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 165, c. 56, 7 luglio 1307; *Reg. Ang.*, n. 173, c. 17t -18, 21 novembre 1308; c. 31, 20 gennaio 1309; c. 54t, 12 aprile 1309.

[2] *Reg. Ang.*, n. 166, c. 45, 20 agosto 1307.

[3] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 205, 30 aprile 1307.

[4] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 170, 5 maggio 1307.

sottopone al Duca di Calabria un quesito di altissima importanza: si deve procedere all'accertamento della sostanza dei popolani prima di procedere a quello dei redditi dei nobili, oppure i due accertamenti debbono farsi nello stesso tempo? Evidentemente, nel primo caso si sarebbe trovato senza dubbio il modo di elevare gli accertamenti dei plebei ad altezze tali da riserbare ai nobili una quota molto modesta dell'imposta totale gravante su l'Università; mentre nel secondo caso un simile artificio sarebbe stato impossibile. Roberto, che non ha questa volta da difendere interessi feudali, si mostra molto sorpreso del quesito inopportuno che gli si sottopone, e ordina che i due accertamenti procedano indipendentemente l'uno dall'altro e nello stesso tempo; la somma totale dell'imposta sarà poi proporzionalmente distribuita tra i due ordini sociali, di modo che chi abbia di più paghi di più. Il metodo degli accertamenti è quello voluto dalla consuetudine e dai capitoli; essi debbono farsi cioè da una speciale commissione di tassatori, mista di nobili e popolani [1].

Queste lotte per la questione tributaria trovano, come si disse, integramento e ripercussione nei quotidiani rapporti della vita sociale tra i grandi proprietari di terre, laici o ecclesiastici, e le classi rurali. Usurpazioni, violazioni, tumulti a mano armata, abbandono del lavoro, vere e proprie battaglie sanguinose costituiscono la norma della vita. Sedi vescovili e castelli sono avviluppati nelle fiamme di un vasto incendio che nè la buona volontà del Re e del Duca, nè le pene sancite dalle leggi possono spegnere, tanto più che assai spesso la violenza parte proprio dalle classi signorili, e scoppiano micidiali discordie nel seno stesso della nobiltà. La varietà e la gravità dei casi è tale e tanta che quando si scriverà la storia del regno di Carlo II bisognerà

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 225, 17 giugno 1307; c. 225, 18 giugno 1307. Cfr. c. 97, 10 dicembre 1306; c. 96-97, 10 dicembre 1306.

ad essi riferirsi continuamente. Per esempio, gli uomini di Precina, qualche anno dopo la distruzione di Lucera saracena per opera di Carlo II [1], si ribellano al Vescovo della nuova città di S. Maria sorta su le rovine dell'antica, e non vogliono dargli più ciò che gli dovrebbero in riconoscimento della sua autorità [2]. Non solo; ma un giorno un certo Enrico Tafuri si mette a capo di un folto manipolo di rivoltosi, assedia in Precina il camerlengo vescovile e riesce a far prigionieri i masnadieri che sono a guardia della terra, al grido di: « vogliamo gli omicidi che il vescovo ha con sè! » [3] Negli stessi giorni — settembre 1306 — Giovanni Pipino di Barletta, che ha in feudo la terra di Cerignola in Capitanata, ricorre al Duca esponendogli la dolorosa istoria di infinite usurpazioni territoriali consumate in suo danno, senza rispetto delle stesse terre demaniali di Cerignola [4]. Poche settimane dopo, sempre in Capitanata, sono i Templari che si lamentano e sono gli uomini di S. Martino « in Pensule » che violano e devastano il territorio di un « casale Royarium » già appartenuto alla Badia di Torre Maggiore e passato poi all'ordine del Tempio per donazione di Bonifazio VIII [5]. Nello stesso giorno gli stessi Templari protestano contro le prepotenze del castellano di S. Gervasio, in Basilicata, il quale, con un pretesto, avrebbe sequestrato numeroso bestiame grosso dell'ordine [6]; e a cinque mesi di distanza protestano contro gli ufficiali dei fratelli di Roberto, il fu Raimondo Berengario e Giovanni Conte di Gravina, che hanno spogliato l'ordine di

(1) Per la distruzione di Lucera, ved. P. Egidi, *La Colonia Saracena di Lucera e la sua distruzione*, Estr. dall' *Arch. St. Nap.*, a. 1912 e segg., p. 131 e segg. Questo lavoro assai pregevole è ancora in corso di stampa.

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 86, 8 settembre 1306.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 85t , 8 settembre 1306.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 89-89t , 22 settembre 1306.

(5) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 128t., 3 novembre 1306.

(6) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 56, 3 novembre 1306.

una terra nelle vicinanze di Gravina [1]. E non è nulla! Nel dicembre 1306 Saraceno, vescovo di Melfi, è su tutte le furie: Roberto de Alneto e sua sorella, residenti in Lavello, con una mano di armati sono piombati sul territorio della chiesa di S. Egidio presso Gaudiano, hanno catturato dodici buoi di un colono del Vescovado e li hanno chiusi nelle loro stalle di Lavello, affamandoli e assetandoli, fino a che il colono non ha sborsato un' oncia e mezza e non ha giurato di non riconoscere più come signore il vescovo di Melfi [2]. Pochi giorni dopo, al vescovo di Ariano viene svaligiato il guardaroba con la libreria [3]; all' ospedale della chiesa di S. Antonio dei lebbrosi « de Valle interna », nella diocesi di Aquila, sono devastati alcuni mulini « *in alve fluminis Calidi* » [4]; e in danno dei Gerosolomitani gli uomini di Venosa invadono un magnifico bosco vicino alla città e ne traggono violentemente erba e legna [5].

Che dire poi, dei vescovi di Bovino, di Ascoli, di Molfetta e dell' arcivescovo di Trani? A Bovino i cittadini hanno brandite le armi e si sono rovesciati su la chiesa e su l' episcopio, « asportando parecchie cose della chiesa

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 151, 4 aprile 1307. La terra è detta « de Sancto Paulo.... in pertinentiis civitatis Gravine ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 57, 15 dicembre 1306. Ved. EUBEL, *Hierarchia*, I, 350.

(3) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 90, 2 gennaio 1307. Gli oggetti rubati sono: « Crux una argentea; calix unus argenteus; turibulum unum argenteum; indumenta duo pontificalia de sammito; pellicia una linea; anulus unus pontificalis; breviarium unum; scrinea quatuor pro capella et camera; paramentum unum pro altari de seta et auro; tappeta duo; chalonus unus; mataratia duo; paria linteaminum duo; cultre due albe; farescolum unum cum sabellis; liber unus *sermonum, decretum, decretales et speculum iuris, apparatum Innocentii; Summam Goffridi; liber sextus decretalium;* instrumenta iurium Sancti Lotherii; muli tres; caccabus unus hereus magnus; pensonecti herei duo; caldarie due magne pro coquina et caldarolus unus ». Ved., per il vescovo di Ariano, EUBEL, *Hierarchia*, I, 107.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 157, 17 gennaio 1307.

(5) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 61, 1 marzo 1307.

e del vescovo „, mentre la vicina Orsara molesta i coloni e i lavoratori della mensa vescovile [1]. Ad Ascoli il vescovo Angelo è assalito con furia diabolica: mentre egli se ne sta nel vescovado, una turba di armati lo assedia gridando „ uccidiamo il vescovo „ — e lo avrebbe ucciso se il prelato non fosse riuscito a fuggire. Ma la sua fuga non salva l'episcopio dall'esterminio: si rompono le porte, si ruba, si fracassa; poi la folla vi s'insedia, si barrica, costruisce delle fortificazioni, e con balestre, lance, pennoni impedisce che il vescovo e i suoi familiari vi rientrino [2]. A Molfetta, il segnale della rivolta è dato da un tal Roberto Passaro. Una massa di plebe tumultuante abbatte le porte del maggior tempio, gridando „ venga venga il fuoco „, si precipita furente nel vescovado, apre le porte delle carceri ecclesiastiche e vi libera un povero prete che vi langue; poi scassina uno sgrigno e ne porta via danaro e oggetti preziosi [3]. E ciò avviene proprio quando il clero di Molfetta si è dato ad ogni sorta di malfare, seminando scandali infiniti [4]. Peggio accade all'arcivescovo di Trani, il quale, mentre ritorna a casa, reduce dalla chiesa dei Frati Minori, dove ha celebrato i divini uffici per l'anima di un cittadino or ora defunto, è assalito da un certo Bartolomeo di Caropilato e dal fratello con le spade alla mano. I fedeli lo difendono energicamente e riescono a sottrarlo alla morte; ma i ribelli gridano che il vescovo è „ un eretico, un simoniaco, un ladro, un violatore di vergini „ [5]! E ribelli troviamo in Terra d'Otranto contro Niccolò Pandono da Capua

---

(1) *Reg. Ang.*, 166, c. 119t, 17 maggio 1307. Ved. Eubel, *Hierarchia*, I, 143.

(2) *Reg. Ang.*, n. 116, c. 120-120t, 31 maggio 1307. Ved., per il vescovo Angelo, Eubel, *Hierarchia*, I, 113.

(3) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 225, 30 settembre 1308.

(4) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 225t, 30 settembre 1308.

(5) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 166t, 13 luglio 1307.

e la moglie Sibilla che vi hanno feudi importanti [1]; e ribelli a Monteverde, a Lacedonia, a Rocchetta S. Antonio, nel Principato citra, contro il feudatario Giovanni « de Appia » [2]. Finalmente, contro l'opera dell'ospedale « Sancte Marthe de Tripergulis » presso Pozzuoli, ecco un vero e proprio sciopero e una vera serrata: hanno abbandonato il lavoro « i manovali, i tagliatori di legna, i conduttori di animali da soma », ed hanno ricusato di fornir legname alcuni fornitori « de casali Iullani » [3].

Naturalmete, il Duca di Calabria (poichè è quasi sempre Roberto che si occupa di queste non liete vicende) scrive e riscrive ai pubblici funzionari, ordina inchieste, fulmina condanne, invoca i principii della legge scritta; ma i mali restano poichè restano le cause. Qua si spegne un incendio, là se ne accende un altro. E sono proprio le classi più elevate che vi soffiano dentro. Ecco, per esempio, Simone « de Martiaco » che alla testa di numerosi armati invade il territorio di S. Croce in Capitanata e costringe quei derelitti contadini « *a redimersi col danaro, come se fossero servi* », mentre essi sono liberi agricoltori e occupano da gran tempo le avite sedi pacificamente [4]. Ed ecco il monastero di S. Maria di Ferraria che è in lotta senza quartiere col monastero di Cava per alcune incertezze di confini in Capitanata — e ne vanno di mezzo i suoi innocenti coloni, in mille modi violentati dai preposti della Badia cavense nel casale di Fabbrica, nei pressi di S. Maria dell'Incoronata [5]. Il convento di Montevergine obbliga alcune Università rurali

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 165, c. 252t -253, 14 giugno 1307. La Sibilla apparisce « *Francorum iure viventem* ».

[2] *Reg. Ang.*, n. 166, c. 39t , 2 luglio 1307.

[3] *Reg. Ant.*, n. 164, c. 235, 19 giugno 1307. Gli scioperanti (chiamamoli pure così) e i serrati sono: 5 venditori di legname; 21 manovali; 9 tagliatori di legno; 8 « asinarii ».

[4] *Reg. Ang.*, n. 165, c. 70, 2 settembre 1306.

[5] *Reg. Ang.*, n. 165, c. 136, 1 marzo 1307.

del Salernitano a ingenti lavori di riattamento e bonifica di strade e di terre « in palude Sarni et Nucerie », guastate e ammorbate dalle innondazioni e da numerosi stagni [1]. Alcuni consorti del feudatario di Roccasecca, Pietro di Frattura, pretendono da quei vassalli una forte somma di danaro, sol perchè questi ne hanno già sborsata una, non trascurabile, in occasione delle feste fatte al figlio di Pietro, Teodino, armato di recente cavaliere! [2] I nobili di Corneto si appropriano violentemente dei letti dei contadini, entrano « nelle vigne, nei campi » e rovinano e distruggono impunemente. [3] Perfino un « familiare regio », certo Goffredo, nominato dalla curia regia « conservatore delle pertinenze della terra di Maglie », osa con temerità inaudita cacciare dei pacifici contadini da alcune terre di S. Nicola di Bari, e mietere per conto proprio i campi da quei lavoratori seminati! [4]

Il vescovo di Melfi, poi, quel Saraceno che già conosciamo, non sa più quali violenze escogitare e consumare contro gli uomini di Gaudiano. Il 23 marzo 1307 i gaudianesi presentano un lungo ricorso al governo, e Roberto che si trova in Barletta se ne mostra profondamente turbato. Il vescovo pretende che gli sia data la decima di tutti i frutti e redditi, e lancia scomuniche ai cittadini e all' Università, senza che sia possibile l' appello contro i processi che egli imbastisce e termina sommariamente a Melfi; denunzia, quindi, al giustiziere di Basilicata gli scomunicati e procura loro noie tali che solo una forte somma di danaro opportunamente sborsata riesce ad evitare; pretende, inol-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 34t , 29 maggio 1307: «.... propter nimiam inundationem aque que per antiqua fossata circumposita ex palude ipsa in cursum aque *Sancti Mauri* et in fossatum quod dicitur *Imperatoris* derivare consuevit et fluere », etc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 61, 7 giugno 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 122, 10 giugno 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 161t , 15 giugno 1307.

tre, di imporre degli obblighi servili e getta in carcere quelli che vi si rifiutano; pretende il 20 °/₀ sul prezzo di vendita delle terre, e commina ed esige delle pene gravissime se la sua volontà non è rispettata; ordina che nessuna causa, civile o criminale, sia tenuta o promossa dinanzi al giustiziere di Basilicata, poichè per tutte le cause deve essere competente il suo tribunale in Melfi; prende con violenza dai contadini pane, vino, letti, frumento, tutto ciò che può occorrergli, senza indennità o compenso di sorta; pretende dagli accusati e condannati dalla regia curia tanto danaro quanta è la somma a cui sono stati condannati; e, finalmente, ha emanato un ordine col quale proibisce che si venda il vino dei cittadini prima che non sia venduto quello del Vescovado [(1)]! E non è tutto, chè « senz' alcuna causa legittima », egli incarcera i renitenti, quando gli cadono nelle mani e, se contumaci, confisca loro la terza parte dei beni — il che, naturalmente, riesce a danno del fisco regio, impoverendosi tutti in modo miserevole [(2)].

Se non che, l' anarchia diventa ai nostri occhi veramente insopportabile se si pensa alle ribellioni e apostasie dei chierici. Il priore di S. Giovanni di Gerusalemme in Barletta si lamenta col Duca di Calabria degli scandali di alcuno dei suoi frati [(3)]; il vescovo di Civitate domanda al Duca l' aiuto del braccio secolare contro molti sacerdoti ribelli [(4)]; i Frati

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 185-185t , 23 marzo 1307. Cfr. lo stesso doc. a c. 64 del Reg. 166.

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 64t , 24 marzo 1307: «.... ad bannum et condempnationem tertie partis bonorum suorum mobilium et reliquorum bonorum suorum annotationem usque ad anni circulum, secundam formam regie curie, iuribus eiusdem curie detrahit ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 168t , 1 marzo 1307. Un « presbiter Guillelmus,.... in Hospitali prefato profexus, predicte religionis habitu adiecto, dampnabiliter apostatavit... et in prefato castro Trani in laycali habitu commoratur ».

(4) *Reg. Ang* , n. 166, c. 94, 25 ottobre 1306. Ved. EUBEL, *Hierarchia*, I, 195-196.

Minori del Molise invocano aiuto contro i monaci che si dànno ad ogni sorta di disordini (1); Giovanni canonico di Molfetta è barbaramente ucciso da alcuni chierici, col concorso di laici, alle porte della città, « in pieno meriggio » (2); il vescovo di Ascoli non sa come difendere l' autorità sua e le ragioni supreme della fede contro gli ecclesiastici immorali e rivoltosi (3); il monastero di S. Elena nella diocesi di Larino è impotente a cancellare l' onta e l' infamia di molti monaci che si son dati a una vita dissoluta (4); i Frati Minori della diocesi di Penne implorano dal governo la forza necessaria per « ricondurre all' ovile » molti religiosi che si dànno al brigantaggio e ai piaceri della vita (5)!

E tutto questo si verifica quando ai confini settentrionale del Regno i « Reatini ed altri » invadono terre, turbano possessi, tormentano i contadini, rovinano i feudatari (6); e quando gli stessi funzionari regi inaspriscono le già dure condizioni di tutta quanta la vita sociale con metodi di una violenza appena pensabile. Un esempio, per ora, può bastare per tutti. Il giustiziere della Terra di Bari, Francesco Mari di Genova, il 10 dicembre 1308, fa bandire per la città di Molfetta che tutti gli uomini atti alle armi si armino e si mettano a sua disposizione, e intanto fa chiudere le porte della terra perchè il nemico non fugga. Il « nemico » è il vescovo di Molfetta. Formato un piccolo esercito, eccolo in piazza irrompere contro l' episcopio « col proposito di uccidere il vescovo, secondo la esplicita mi-

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 91, 20 novembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 143t, 13 gennaio 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 121t, 27 maggio 1307; n. 173, c. 174, 12 dicembre 1308.

(4) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 167t, 12 agosto 1308: «.... sub eodem habitu religionis normam et instituta fallentes, vitam ducunt per illicita dissolutam,.... vagantur obsene multaque commictunt enormia ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 70, 3 ottobre 1308.

(6) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 121-121t, 4 gennaio 1307.

naccia già fattagli per mezzo del maestro giurato ». L'urto è impetuoso, e qualsiasi difesa è impossibile per l' assediato, a cui nessuno pensa di dare aiuto. Ma il vescovo riesce a penetrare, accompagnato da un fido « compagno, frate Giovanni », nella cattedrale, e di là « *a cavallo si slancia a mare* » e raggiunge il convento dei Frati Minori. Subito dopo ripara correndo a Trani. Il giustiziere lo insegue fremendo, ma gli cade in malo modo il cavallo, e si ferisce egli stesso non lievemente. Furibondo per lo scacco patito, sfoga la sua collera su parecchi sacerdoti, e per liberarne uno domanda ed ottiene 12 once d' oro (1). — È, questo, il racconto di un' avventura romanzesca? Ha dell' avventura romanzesca tutte le parvenze, ma non è che il racconto fedele di uno dei tanti episodi di vita cittadina che salutano l' alba del regno di Roberto e annunziano un turbamento e un' anarchia abituale, passata già nelle consuetudini più tenaci.

È facile, dunque, comprendere quale dovesse essere la vita delle Università, quelle rurali e quelle cittadine, battute d'ogni parte dalle ondate tempestose di una delle più aspre costituzioni economiche che la storia italiana conosca. Parleremo a suo tempo delle autonomie munipali del Regno e delle forme ricchissime che esse rivestono nell' età di Roberto; ma qui è necessario accennare che negli ultimi anni della vita di Carlo II i piccoli e i grandi centri dello Stato sono in un periodo di crisi affannosa che ne rovina la compagine, ne interrompe e ne guasta le funzioni, ne

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 191t, 9 gennaio 1309. Ecco come è descritta la fuga del vescovo: « ipse vero episcopus, dicti iustitiarii validum et violentum impetum timens et volens periculum mortis evadere, cucurrit ad ecclesiam cum fratre Iohanne socio suo tantum, et ibidem, ut ponitur, equitans cum eodem socio, *eques mare intravit*, et quo melius potuit, divino adiutus auxilio, pervenit ad locum Fratrum Minorum dicte terre Melficte...., et sic se apud Tranum abinde cum difficultate maxima per fuge remedium absentavit ».

altera il carattere, ne affretta la decadenza e il fallimento. I segni della crisi sono innumerevoli. Ora, per esempio, sono i grossi centri urbani che fanno ricadere su le borgate adiacenti le conseguenze più gravi di una colletta straordinaria o il peso più soffocante delle imposte consuetudinarie [1]; ora sono i figli e i nipoti dei primi conquistatori franchi e provenzali che sperimentano le asprezze del fiscalismo locale [2]; ora, come tra Rodi, Viesti e Cagnano Varano, ardono terribili questioni a proposito di usi civici e di diritti di pesca [3]; ora, come a Maglie e a Deliceto, gli abitanti si vedono privati, non ostante le più esplicite concessioni regie, violentemente, da altre Università contermini, delle sorgenti stesse della vita, cioè dei diritti di pascolo, di legna, di acqua [4]; ora, come a Bitonto, il più farraginoso disordine domina nel campo delle finanze locali, e la corruzione più sfacciata intralcia l' opera laboriosa della tassazione [5]; ora, come a Capua, giunge come un bolide la richiesta (una delle tante!) del pagamento di un donativo promesso al Re « per la riconquista della sua terra », cioè della Sicilia [6]; ora si accendono ire e discordie senza fine per

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 11t , 5 novembre 1306. Massa Lubrense contro Sorrento. Ved., per questo, R. FILANGIERI DI CANDIDA, *Storia di Massa Lubrense*, Napoli, Pierro, 1910 (ediz. di cento esemplari fuori commercio), p 144-145. È lavoro assai ricco di materiali. Cfr., per il « *Casale Aprani* » contro Aversa, *Reg. Ang.*, n. 164, c. 4t , 1 settembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 180, 10 marzo 1307. Il ricorrente è « Adam dictus Abet, *gallicus*, habitator Gaudiani ». Cfr. c. 56, 10 marzo 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 113t , 15 marzo 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 151t -152; 14 aprile 1307. — *Reg. Ang.*, n. 173, c. 186t , 4 aprile 1309. Deliceto afferma di avere « ab eo tempore cuius memoria non est...., pro animalibus usum liberum pascuorum et aque in territoriis et pertinentiis terrarum *Sancte Agathes et Vivini* » (S. Agata e Bovino, in Capitanata).

(5) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 156t , 23 aprile 1307; c. 159t , 16 maggio 1307.

(6) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 52, 28 ottobre 1306.

diritti di passaggio riscossi arbitrariamente [1]. Questi fatti avvengono quotidianamente, e la cancelleria regia lavora e lavora per comandare l' osservanza delle leggi, il rispetto delle consuetudini.

Ma talvolta a complicare assai la situazione generale ne accadono altri d'interesse assolutamente locale, i quali dimostrano, ad ogni modo, che la fibra stessa del Comune meridionale è corrosa e infetta. Ecco, per esempio, un caso singolare: la piccola terra di Contorsi, nel Principato citra, ha bisogno di costruire un ponte sul Sele; e però, l' Università delibera « *con voto concorde* » di affidare la costruzione del ponte ad alcuni operai, promettendo loro un compenso di 20 once d' oro e la prestazione di alcune opere manuali. Ma, ecco che parecchi non vogliono più sentir parlare del ponte e della somma da pagare; onde l' Università non sa più come far fronte ai suoi impegni [2]. Ciò significa che giuridicamente il potere del Comune è qualcosa di ondeggiante, di inafferrabile, che non ha forza, non ha autorità: assume degli impegni e non ha i mezzi per costringere i comunisti a sopportarne le conseguenze. È un istituto che vive solo in quanto il governo centrale gli fornisce le più necessarie energie vitali! — E un altro fatto, egualmente interessante, ce l' offre la storia interna di Bari. Noi ci aspetteremmo, dati i precedenti del Comune marittimo barese, che la vita comunale vi si svolgesse intensa intorno al potere pubblico; ma, invece, molti cittadini viventi in campagna nei loro possedimenti, alle porte della città, per sfuggire alle imposte si dànno, « *per quendam affidationis modum* », ad alcuni baroni delle vicinanze [3],

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 80, 4 agosto 1307: « officiales domini Guillelmi de Bosco in terra Montis Scelicola [Basilicata]..... capiunt indebite fidagium ab hominibus exteris pro pascuis, que per animalia eorum in eiusdem terre tenimento summuntur ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 110t, 31 luglio 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 149t, 9 aprile 1307.

mentre altri vestono abusivamente l'abito dei Templari, degli Ospedalieri e di altri ordini religiosi [1]. L'Università non può fare che ricorrere al Duca di Calabria! A Gaeta, infine, ecco un episodio che molte cose dice a chi ne scruti il significato. Alcuni mercanti genovesi, dopo aver caricato del frumento nel porto di Termini, furono sbattuti dalla tempesta, mentre erano in viaggio per Genova, nel porto di Gaeta. Si riunisce subito « *il consiglio e si delibera in esso* » di invitare i naufraghi a sbarcare 200 salme del carico se vogliono proseguire per le acque di Genova. Se non che, molti popolani, « *che non sono intervenuti al consiglio* », non trovano accettabile la deliberazione già presa; onde, tumultuariamente aggrediscono la nave naufragata, ne sbarcano tutto il frumento e se lo portano a casa, senza che si possa scusare questo atto con la carestia, perchè — dice il documento — « attualmente non c'è fame, anzi sufficiente quantità di vettovaglie » [2]. Che fa l'Università di Gaeta? Nulla: reclama a Napoli. C'è un Consiglio; questo Consiglio si riunisce legalmente e delibera; una parte dei cittadini viola le deliberazioni; ma il Comune non può che invocare l'aiuto sovrano. Il quale, fra l'altro, giunge sotto una forma bene strana: o l'Università indennizza i genovesi dei danni patiti, o sarà multata in 100 once d'oro!

Gli stessi « *dazi* » o « *capitoli* » cittadini, che formano una pagina importantissima della storia economica del Mezzogiorno, sono spesse volte oggetto di discordie infinite. Il governo centrale ne autorizza la promulgazione, li approva, li rende esecutivi, li modifica, li abolisce; ma l'Università li forma, sotto la pressione del bisogno di danaro, e l'Università subisce i disordini e le frodi che essi determinano, senz'autorità per reprimere gli uni e sventare le al-

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 150t, 13 aprile 1307.
(2) *Reg. Ang.*, n. 180, c. 56-56t, 17 aprile 1307.

tre. Il Duca di Calabria ne approva pareccchi negli anni del suo vicariato: quelli, per esempio, di Capua [1], di Atri [2], di Gaudiano [3], di S. Germano [4], salvi i diritti della Corona e le immunità feduali; e continuamente giungono « in camera ducali » ricorsi, suppliche, lagnanze, ora perchè i funzionari regi molestano le stremate Università, ora perchè gli appaltatori dei dazi non intendono rispettare gli obblighi contratti col Comune, ora perchè il getto dell' imposta è insufficiente e bisogna ritoccarla, ora perchè gli ecclesiastici, numerosissimi, si servono delle immunità tradizionali per darsi ad ogni sorta di mestieri redditizi, eludendo la severa vigilanza del fiscalismo locale [5].

VI. — La vita economica dello Stato doveva risentire di queste anormali condizioni di tutti gli ordini sociali le conseguenze deleterie. È stato detto più volte che, seguaci anche in questo dell' esempio del grande Federigo, gli Angioini si sforzarono di attivare le sorgenti della pubblica ricchezza, considerando che la ricchezza dei sudditi è la ricchezza dello Stato [6]; ma l' osservazione è vera solo in parte. Tutta la loro politica finanziaria, infatti, anche quando fiorirono i benefici della pace, fu materiata di provvedimenti troppo aspri per le risorse del paese; nessuna visione dei reali bisogni di regioni eminentemente agricole

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 82, 20 novembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 197, 15 aprile 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 192t -193, 8 aprile 1307. Cfr., per i dazi di Rapolla, del 1303, G. FORTUNATO, *Rionero medievale*, Trani, 1899, p. 33-44.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 196t -197, 15 aprile 1307.

(5) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 80, 9 novembre 1306. Contesa tra l'Università di Castellammare di Stabia e l'appaltatore dei dazi. — *Reg. Ang.*, n. 166, c. 135t , 26 ottobre 1306. I Tranesi hanno abusivamente aggiunto alcune voci ai dazi approvati, in danno dei diritti « *fundaci et dohane curie* »; ecc.

(6) Ved. YVER, *Le commerce et les marchands*, p. 2, 23-24.

in condizioni climatiche poco favorevoli; nessun sostanziale riguardo alle esigenze del commercio in un paese così ricco di coste e di piccoli porti naturali; preoccupazione costante di mantenere intatti i vecchi monopolii regi del sale, del ferro, dell' acciaio, della pece largamente rinumeratori per il tesoro (1); preoccupazione ancor più costante di sfruttare profondamente le masserie regie di Puglia e le immense foreste disseminate da per tutto, specialmente in Terra di Lavoro, Basilicata e Calabria, condotte e sfruttate le une e le altre in economia, per mezzo di una vera burocrazia alle dipendenze dei « *magistri massariarum* » fortemente responsabili dell' andamento dell' azienda (2). Preoccupazioni, queste, che si accrescevano naturalmente per le necessità del commercio marittimo e terrestre dei prodotti delle masserie, dei cavalli e dell' altro bestiame, le quali non consentivano ai sovrani che una cura secondaria degl' interessi dei sudditi. La concorrenza ha la sue leggi ferree; e, se anche i commercianti furono tutelati senza riserve e senza debolezze, specialmente quando si istallarono nel Regno le grandi Compagnie fiorentine, rimane sempre il fatto che la Corte, fattasi produttrice e mercante, aveva i suoi particolari interessi non sempre in armonia con quelli generali. Ciò senza avvertire che la stessa protezione accordata ai mercanti non impediva che il commercio fosse intralciato da una enorme quantità di obblighi gravanti su la importazione e la esportazione, specialmente da quello del pagamento di un dazio non trascurabile alla frontiera, ai porti, ai passi montani, e da quello del deposito delle merci nei « *fondachi* » regi (anticipazione dei moderni magazzini generali), situati là dove più intenso è il traffico (3). Nè il sistema

(1) Ved. Yver, op. cit., p. 30-31 e n. 1-3.

(2) Per i « *capitula* » relativi ai « *magistri massariarum* », del 1282, del 1303, del 1320, ved. Yver, op. cit., p. 26 e seg.

(3) Ved., per i fondachi, Yver, op. cit., p. 3, 10, 31, 46, 82, ecc.

monetario era fatto proprio per rendere più facili le contrattazioni; nè l' unificazione dei pesi e delle misure, non ostante la volontà espressa di Carlo I e Carlo II [1], fu mai raggiunta.

Egualmente, l' industria non potè fare che tentativi più o meno infecondi, sia per il fatto specifico che, non ostante qualche infondata opinione in contrario [2], il sottosuolo del Regno è assai scarso di minerali, sia perchè da un punto di vista più generale, mancava completamente una borghesia paragonabile a quella che trionfa da per tutto, al centro e al nord d' Italia, sul sistema feudale, sia altresì perchè il fisco s'incaricava di addossare ai pochi audaci, e non erano quasi mai del Regno, pesi tali e tanti da non invogliare molti a dedicarsi a un genere di produzione già per sè stesso irto di difficoltà. La stessa lavorazione della lana, della cui mancanza si lamentava amaramente Carlo I nei primi anni del suo regno [3], non assurse giammai a una vera importanza industriale, quantunque l'abbondanza delle greggi e l' ubertosità dei pascoli pugliesi, anche nella stagione invernale, tanto cari all' orgoglio di Carlo II [4], potessero far credere diversamente. La qualità della lana era scadente, in genere, e, anche se mandata a Firenze, non serviva che

---

(1) YVER, op. cit., p. 53, 56-58, e fonti ivi citate. Cfr., per la moneta d'argento sotto Carlo II, *Reg. Ang.*, n, 173, c. 71t , 28 settembre 1308. Per le monete di Carlo I, ved. BLANCARD, *Essai sur les monnaies de Charle Ier d'Anjou*, Paris, 1867.

(2) È espressa dall' YVER, op. cit., p. 77. Oltre un po' di ferro in Calabria, e meno ancora in Basilicata e in Terra d'Otranto, e qualche raro giacimento argentifero, non si può ricordare che lo zolto e l'allume. Ved. CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, Napoli, 1842-1860, II, 216; e, per lo zolfo e l' allume di Pozzuoli, *Reg. Ang.*, n. 179, c. 53-53t , 7 novembre 1308.

(3) YVER, op. cit., p. 84, n. 1: « Regnum nostrum singulis ad regimen humani generis habundat, pannis dumtaxat exceptis ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 60t , 28 aprile 1309: « Contrata ipsa Apulie ad animalium sustentationem abilior (est),.... propter erbarum et pascuorum copiam que viget in illa.... *yemali precipue tempore* ».

alla fabbricazione di panni non fini (1). Buona era, invece, la lana d'Abruzzo, e ritenuta di gran pregio dai lanaioli fiorentini, ma scarsa, certo, per i bisogni di una industria locale che non fosse stata povera di iniziative. I tentativi di Carlo I di migliorare la razza ovina, servendosi di capi fatti venire di Barberia, non ebbero fortuna duratura; e questa condizione di cose poco propizia fece sì che si andarono a mano a mano accreditando nel Regno i panni fiorentini e quelli francesi e catalani, costituendosi così un nuovo ostacolo al fiorire di una industria regionale. Mercanti, infatti, di panni francesi, per esempio, si trovano anche nei minori centri (2).

Perciò, Carlo II sperò che fosse possibile creare a Napoli una vera industria della lana, servendosi dell'opera dei Frati Umiliati, già così feconda di risultati a Milano e a Firenze (3), e di quella di artefici fiorentini. Il 23 giugno 1308, quindi, il Re approva i patti stabiliti tra la Curia e frate Daniele dell'ordine degli Umiliati per lo stabilimento di alcune botteghe « a Napoli e nelle adiacenze » (4); e subito dopo, il 5 dicembre dello stesso anno, si approvano altri patti tra la Curia regia e un tal Giovanni de Mulana « mercante » circa la fabbrica di panni di lana inglese, francese e tunisina in Napoli, per 10 anni, a datare dal 1° di aprile 1309. Tra l'altro, è stabilito che ogni anno debbono esser fatte cento

(1) Pagnini, *Della decima e altre gravezze*, ecc., Lisbona-Lucca, 1765, II, 93.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 255, 30 luglio 1307. Un tal Bernardo mercante di « Thoda » pretende il pronto pagamento di once 62 e tari 2 da certo « Nicolaus de Altalya de Aversa », il quale « recepit ab eo certam quantitatem *pannorum de Francia diversorum colorum* ». — Cfr. *Reg. Ang.*, n. 164, c. 5t, 7 settembre 1306.

(3) Ved. Doren, *Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte*, Bd. I, *Die Florentiner Wollentuchindustrie*, Stuttgart, 1901, p. 28 segg.; L. Zanoni, Gli Umiliati nei loro rapporti con l'Eresia, l'industria della lana e i Comuni dei secoli XII e XIII, Milano, Hoepli, 1912.

(4) Ved. Yver, op. cit., p. 86-87 e n. 1; De Blasiis, *La dimora di G. B. a Napoli*, loc. cit., p. 97-99.

pezze di panno, e che la Curia darà in dono all' artefice 250 once d' oro, e altrettante ne farà dare dall' Università di Napoli, considerato che l' industria della lana è « un bene comune dei cittadini napoletani e degli altri sudditi ». Inoltre, lo Stato assume l' obbligo di far riscuotere a maestro Giovannino i crediti eventualmente vantati nel Regno per vendita di panni, e il danaro eventualmente fornito « a uomini e donne, nel Regno, perchè si dedicassero all' industria della lana », nel caso che abbiano dimenticata la promessa fatta [1]. E concessioni e sussidi speciali si trovano notati a favore di altri artigiani, negli stessi anni [2]. Anzi, nell' aprile 1309, il Re ordina ai doganieri e « fundicarii » della Terra di Lavoro di lasciar libero il passo a un tal Guglielmo de Viva da Siena, il quale si reca colà a fare incetta di materie coloranti « per l' arte della tintoria dei panni di lana che attualmente si fabbricano a Napoli » [3].

Ma, ciò non ostante, alla morte di Carlo II, questi sforzi erano ben lungi dal dare i risultati che se ne attendevano. Nè più fiorenti erano le altre industrie tessili [4], sempre per mancanza di materia prima e di organizzazione, e quelle estrattive, localizzate in qualche angolo più fortunato della Calabria, della Terra d' Otranto, della Basilicata.

L' agricoltura, inoltre, era quella che poteva essere in un ambiente in cui la piccola proprietà libera costituiva quasi una eccezione, e, là dove esisteva, era continuamente

---

(1) MINIERI RICCIO, *Cod. diplom.*, *Suppl.*, II, Napoli, 1883, n. 41, p. 48-49, 5 dic. 1308.

(2) Ved. YVER, op. cit., p. 87, n. 3-4; CAMERA, *Annali*, II, 166.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 244t , 13 aprile 1309: «.... de tinta *auricelle* libris quinquaginta, et *rubie* libris centum », etc.

(4) Ved., per questo, YVER, op. cit., p. 92 e segg. Per le particolari industrie di Lucera, anch' esse poco floride dopo il tramonto degli Svevi, ved. EGIDI, op. cit., p. 96 e segg.

esposta alle ingiurie del latifondo e alle necessità del fisco. Naturalmente, il concetto tutto medioevale che la circolazione delle vettovaglie non potesse sfuggire alla vigilanza dello Stato, concetto a cui pur si curvò l' intelletto di Federigo II, deve ritrovarsi integro e attivo nei capitoli dei re angioini. Tutti i Comuni settentrionali e centrali ne fecero il canone fondamentale della loro politica annonaria, e sarebbe strano se gli Angioini lo avessero bandito. Essi, anzi, lo applicarono rigidamente e lo svilupparono in una ricca legislazione, dalle prescrizioni minute e restrittive come poche altre nella storia dell' economia pubblica nel medio evo, che culminano in questa norma generale che l' estrazione delle vettovaglie deve essere concessa dal sovrano, caso per caso, e che il fisco ha il diritto di prelevare un « *ius exiture* » assai variabile secondo le annate e i bisogni dell' erario. Per esempio, nel 1299 esso oscilla tra le once 10 e le 30 per ogni 100 salme di frumento [1]. A questo diritto si aggiunge l' altro detto il « *ius tareni* », e più tardi la « *vicesima unciarum* »: il primo consiste nel pagamento, normale, di un tarì d'oro per ogni salma di frumento esportato (sia, o meno, condonato il pagamento del *ius exiture*); la seconda, venuta su ai primi tempi del regno di Roberto, è costituita dal pagamento della ventesima parte del diritto di uscita, se esso fosse riscosso, e si esige ogni volta che il sovrano ha permessa la estrazione delle vettovaglie accordando la esenzione dal dazio di uscita [2]. Se, poi, si pensa che i dazi municipali e i diritti di transito tra regione e regione accrescevano abbastanza la pressione fiscale su la produzione agraria, come sarà dimostrato più avanti, si potrà concludere che le difficoltà entro le quali si dibatteva l' agricoltura non erano minori di quelle che irretivano

(1) BIANCHINI, *Storia delle finanze del Reame di Napoli*, Napoli, 1834-Palermo, 1839, l. III, c. III, in YVER, op. cit., p. 115.

(2) YVER, op. cit., p. 115-116.

lo sviluppo delle industrie. Ne era convinto lo stesso Andrea da Isernia, il quale riconosceva che la politica dello Stato era in antitesi con gl' interessi dei produttori e dei mercanti, e non consentiva che l' agricoltura, quasi unica sorgente di ricchezza per il Paese, bastasse alla sodisfazione dei bisogni generali [1].

Conseguenza di tutto questo doveva essere che il commercio fosse esposto a pericoli di crisi assai gravi. Veramente, i primi Angioini (e Roberto assai più dei suoi predecessori) ritennero loro debito d' onore creare al commercio interno ed esterno le condizioni più favorevoli, e sviluppare sempre più compiutamente le consuetudini normanne e sveve. Veneziani, Senesi, Lucchesi, Fiorentini si contesero il campo degli affari e il favore dei re, fino a che la vittoria rimase ai Fiorentini, durante gli ultimi anni del regno di Carlo II. Ma, ciò non ostante, il brigantaggio, il fiscalismo, l' ingordigia dei funzionari regi, le resistenze passive e le violenze delle popolazioni diffidenti resero assai aspro il cammino a tutti quelli che avevano rapporti quotidiani di affari nelle provincie del Regno, nei porti e nei mari territoriali. I Registri di Carlo I e di Carlo II, come, del resto, quelli di Roberto, rigurgitano di provvedimenti contro il brigantaggio: tutte le regioni, specialmente quelle montuose o boscose, sono sistematicamente messe a rumore da schiere di banditi, contro i quali i giustizieri sono impotenti e le sentenze di condanna a nulla servono. La Basilicata, dunque, la Puglia, il Salernitano, gli Abruzzi non sono affatto sicuri per i viandanti. « Torme di armati », dice il Duca di Calabria, « scorrazzano per la Basilicata, affrontando i passeggieri su le strade pubbliche, uccidono, feriscono e poi si nascondono nelle selve, insieme con gli omicidi e i malviventi che sfuggono ai rigori della giustizia » [2]. Per mare,

---

(1) In BIANCHINI, op. cit., l. III, c. II, e YVER, op. cit., p. 116.
(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 48, 4 settembre 1307.

ecco i pirati, specialmente nell' Adriatico, per la vicinanza della costa illirica. Sono, in genere, pugliesi e abruzzesi i più colpiti, e quanti trafficano nei porti di Puglia e di Abruzzo; e le molestie assumono talvolta un carattere di gravità eccezionale. Nel giugno 1307, per esempio, il Duca di Calabria è richiesto di aiuto dagli abitanti di Francavilla in Abruzzo contro « alcuni della provincia di Dalmazia, a cui presiede Paolo bano di Croazia, i quali con parecchi vascelli armati si sono slanciati alla preda di un legno mercantile » ferendo a morte alcuni che vi navigavano. E l' aiuto consiste nel permettere che quei cittadini armino « uno o più legni » per loro difesa [1].

Ma contro lo zelo eccessivo dei funzionari non è possibile altra difesa che il ricorso al sovrano. I casi di soprusi sono innumerevoli; essi costituiscono un sistema, tanto più che funzionari regi e funzionari locali sono mirabilmente concordi. A Manfredonia, infatti, l'Università pretende da alcuni mercanti di Marsiglia il pagamento di due tarì d' oro per ogni oncia di valore del carico di frumento che da Manfredonia deve andare a Marsiglia, e giustifica questa sua richiesta con l' esistenza di dazi comunali [2]; mentre, dal canto loro, il « portulano di Puglia e il portulano di Manfredonia » vogliono una forte cauzione dagli stessi mercanti perchè temono, come essi dicono, che il carico non sia destinato a Marsiglia [3]. A Brindisi le cose vanno

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 47t, 15 giugno 1307: «.... Quidam de provincia *Dalmatie*, cui preest *Paulus banus Croatorum*, cum quibusdam vasis armatis per mare hostili more et piratico discurrentes, fideles regios undequaque predantur », etc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, 40t, 28 ottobre 1306. Al baiulo, ai giudici e all' Università di Manfredonia Roberto scrive: «.... vos, ratione datiorum que habetis in eadem terra vestra, a mercatoribus certis de civitate Massilie,.... ratione oneris frumenti immissi per eos *in quadam navi Templi* navigatura de portu Manfridonie ad dictam civitatem Massilie, pro qualibet nucia petitis gr. duo ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 235, 28 ottobe 1306. Lettera di Roberto al « portulano Apulie ac portulano Manfridonie »: «.... vos a certis

peggio. Per fortuna della città, quel porto era frequentato da una grande quantità di mercanti che vi hanno interessi cospicui e vi hanno stabilito il centro del commercio con l' Egitto e con le regioni bagnate dal bacino orientale del Mediterraneo, ma i « *magistri portulani*, col pretesto che molte mercanzie prendono la via di Alessandria d' Egitto, *luogo vietato,* arrestano e sequestrano mercanti e merci tanto frequentemente che il porto di Brindisi è ora schivato, con gravissimo danno della città », anche perchè sono parecchi che avevan l' abitudine di venire « nelle acque di Brindisi per svernare o per sfuggire ai caldi eccessivi, *propter accomoditatem portus ipsius* » (1).

In Calabria, inoltre, in Terra d' Otranto, in Basilicata, in Capitanata, in Abruzzo spesse volte i funzionari locali arrestano, percuotono, spogliano i mercanti e li sottopongono ad imposizioni esose (2). A Trani, infine, dove si è costituita una numerosa colonia di mercanti di Ascoli Piceno i quali importano panni di lana, di lino e filati, essi sono in mille modi angariati perchè i funzionari sostengono che i loro panni e i loro filati non vengono tinti « nelle tintorie della curia a Trani » (3).

Naturalmente, il Duca di Calabria, poichè è quasi sempre Roberto ad occuparsi di questi noiosi e gravi fatti quotidiani, interveniva sempre in favore dei mercanti colpiti

---

mercatoribus de Massilia... fideiussoriam cautionem petitis quod cum quadam navi Templi... onerata frumento ad opus Universitatis hominum civitatis eiusdem, in portu Manfridonie, non alio quam ad amicorum loca se conferant...., et certam quantitatem pecunie postulatis ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 187, 30 aprile 1307. Il pretesto è « quod vos dicitis eos velle (mercatores) cum dictis mercimoniis *ad partes Alexandrie, loca utique vetita*, navigare ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 231, 14 giugno 1307. Tra i mercanti ricorrenti c'è anche un « *Franciscus Petracha* »!

(3) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 261, 31 ottobre 1308. La protesta è fatta « pro parte *Consulis et aliorum mercatorum Exculanorum Trani morantium*, de cultris lineorum pannorum, bombice filata et filo tintis in terra Exculana, quas abinde.... ad terram Trani deferri faciunt ».

iniquamente, come sarebbe intervenuto contro i mercanti se essi avessero tentato di danneggiare i cittadini o frodare l'erario; ma i regnicoli non secondavano affatto l'opera del Principe e contribuivano in mille modi a renderla inefficace. Più specialmente, i mercanti venivano assai spesso truffati, sia da piccoli rivenditori locali, sia da compratori insolvibili: i Fiorentini hanno debitori in tutto il Regno « per panni ed altre merci » vendute, e i Perugini altrettanto [1]. I Veneziani, stretti nella « *societas Quirinorum* », e i loro fattori si lamentano di non poter riscuotere assolutamente nulla di quanto loro è dovuto, anche perchè i debitori si servono di mezzi procedurali dilatori, per stancare i creditori e costringerli a rinunziare ai loro diritti [2]. Una volta, anzi, siccome i Veneziani tolleravano pazientemente le torture infinite della procedura, a Trani si svolge un fatto gravissimo. Giovanni Contareno, « luogotenente di Carlo Quirino, Console dei Veneti in Puglia », essendo creditore di certo Bartolomeo Caropilato di Trani, cita il debitore a comparire dinanzi al giudice del Capitano della città, in assenza del Capitano. Se non che, mentre egli si avvia alla presenza del giudice, « accompagnato da parecchi veneziani », s'imbatte in una rumorosa comitiva di tranesi con alla testa il debitore; onde a lui sembra assai prudente partito lasciare il passo ai minacciosi « per evitare scandali », e si trae da banda con gli amici. Ma il Caropilato gli si slancia addosso e gli dà una spinta formidabile, tentando di ferirlo. « *Qualis diabolus* », grida il veneziano, « *est iste qui inpingit me* »? - « *Ego faciam* », ri-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 150t , 12 gennaio 1307.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 272, 30 giugno 1308. Il ricorso è fatto da « Paulus, Donatus, Iacobus, Franciscus, Andreas, Ianninus et Petrus Quirinus, Veneti, *de Societate Quirinorum*, eorumque factores seu negotiorum gestores ». Ved., per i Quirini, YVER, op. cit., p. 199. Cfr. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Rep. di Venezia*, Trani, 1897.

sponde furibondo il tranese, « *hodie opus centum diabolorum* » [1]! A stento Giovanni Contareno è salvato da sicura morte.

Un' altra volta, le ire dei Pugliesi, più specialmente dei sudditi del Principe di Taranto, sono tali contro i Veneziani, che questi hanno paura di continuare gli affari nel Regno e se ne tengono lontani « con grave danno della Curia regia »; onde Roberto interviene energicamente presso gli ufficiali e procuratori del Principe di Taranto, per evitare la grave iattura di un definitivo allontanamento dei Veneziani da alcuni dei più importanti centri delle Puglie [2]. Altra volta, gli abitanti delle terre vicine alle saline di Manfredonia, di Salpi e di Canne ricorrono, contro la società dei Bardi, concessionaria delle saline, a un vero e proprio sabottaggio: « temerariamente aprono » le dighe e abbattono i ripari che difendono le saline dalla furia delle acque circostanti, in piena, onde tutto è allagato e reso impossibile qualsiasi lavoro [3]. Non solo; ma quando i custodi delle saline di Canne tentano di porre riparo ai danni cagionati dalle acque, gli uomini di Salpi li assaliscono e li mettono in fuga [4].

Questo significa che le popolazioni credono profondamente che i mercanti ne sfruttino le migliori risorse a tutto loro vantaggio, tanto più che non è infrequente il caso in cui una « *fuga* », cioè un fallimento da parte di un mercante o di una compagnia intera trascinasi dietro infiniti lutti famigliari per la perdita di sudati risparmi. I Caracciolo

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 157t, 6 gennaio 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 246t, 28 giugno 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 116, 7 aprile 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 119, 25 aprile 1307: «.... aliqui de terra Salparum.... ad loca huiusmodi explanata et aperta se cum armis prohibitis conferentes, insiluerunt cum eisdem armis in custodes.... salinarum Cannarum, fauces seu loca predicta explanata claudentes et per violentiam obturantes ».

di Napoli, per esempio, perdettero la ingente somma di 6000 fiorini d'oro, « depositati presso la compagnia dei Buonsignori di Siena », nè probabilmente ottennero più nulla non ostante la diffida fatta al Comune di Siena, per autorizzazione del Re, di costringere comunque quei mercanti a restituire la somma entro due mesi; tanto è vero che parecchio tempo dopo gl' interessati richiesero al Re una nuova lettera di autorizzazione alla diffida, avendo perduta la prima. [1] Lo Stato, invece, aveva tutte le ragioni possibili per favorire i mercanti, specialmente quelli che, per essere in continui rapporti con la Corte, erano diventati indispensabili strumenti della sua politica finanziaria e i naturali coefficienti di tutte le sue audacie. Per questo, troviamo mercanti carezzati in modo che per sborsare al sovrano mille once d' oro, prendono in pegno ricchissimi gioielli e la stessa corona regia [2]; per questo, si attenua in loro favore il divieto di estrarre moneta d'argento fuori del Regno [3]; si difendono alacremente i diritti di stranieri, domiciliati da lungo tempo nel Regno ed esercitanti il commercio con i paesi balcanici, contro i Veneziani armati del diritto di rappresaglia contro la città d' origine dei mercanti protetti [4]; si affida ai Veneziani di Puglia la costruzione del porto di Trani [5], e si attirano con privilegi importantissimi, in

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 180, c. 99-99t, 21 novembre 1308.

(2) DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, p. 103, n. 522, 2 agosto 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 93t, 21 settembre 1308. Il divieto era di non estrarre « per terram vel mare de dicta civitate Salerni eiusque pertinentiis pecuniam argenteam carolonorum » — a cui lo Stratigoto di Salerno dava una interpretazione durissima.

(4) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 116, 6 novembre 1308. Lo straniero difeso è « *Cianus de Nubula de Pisis* », domiciliato a Brindisi, danneggiato dal castellano veneto « *Castri Coroni in Romanie partibus positi* », a cagione di alcune rappresaglie della Repubblica Veneta contro i Pisani. Cfr. *Lettere di Collegio*, ed. GIOMO, in *Misc. di St. Veneta*, Serie III, t. I, 1910, p. 351, n. 467, 7 febbraio 1309.

(5) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 182, 16 gennaio 1309. Cfr., per il porto di Trani, *Reg.* n. 164, c. 103, 16 nov. 1306.

caso di rappresaglie tra la Repubblica di Pisa e lo Stato, mercanti pisani [1], e si garantiscono con una vera congerie di atti solenni, pubblicati spesso in nome del Duca di Calabria, le compagnie fiorentine fornitrici perpetue di capitali ingenti [2].

Quali atteggiamenti abbia assunto Roberto dinanzi a questi fatti che caratterizzano la vita economica dello Stato risulta chiaramente da un folto gruppo di atti emanati tra il '306 e il '309. È evidente, anzitutto, che egli si accorge del disagio profondo di tutte le classi sociali, e cerca, seguendo il suo canone immutabile di una giustizia formale impeccabile — di cui già conosciamo qualche saggio — di porvi rimedio. Egli non tollera, infatti, che l'opera della costruzione e dotazione, per dir così, del porto di Napoli sia ritardata, ma vuole che il provento del dazio imposto su l'esportazione del vino da Castellammare di Stabia vada integralmente a beneficio del porto di Napoli [3]; nè tollera che nei dintorni della capitale si esercitino illeciti pressioni per costringere i cittadini e i contadini a pagare ad alto prezzo la paglia necessaria, a quanto pare, ai più svariati bisogni della vita [4]. Piccole miserie queste, alle quali Roberto non disdegna di apportare qualche lenimento. Ma vi sono provvedimenti più gravi, senza dubbio. Trichina è esentata per quattro anni dal pagamento delle imposte perchè, « distrutta completa-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 177, c. 45, 7 febbraio 1309. I Pisani privilegiati, in caso di rappresaglie tra il Regno e Pisa, sono: « Pucius de Villanis, Tadeus de Lagora, Lapus de Lagora, Andreas de Lagora, Pucius Russus et Nerius Guercius, mercatores versantes Neapoli ».

(2) *Reg. Ang*, n. 164, c. 53t -55, 1 ottobre 1306.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 44t, 13 ottobre 1306. Il dazio è di « tar. auri duobus pro extractione cuiuslibet vegetis plene vino greco et latino de portu eiusdem terre (Castrimaris de Stabia), nec non tar. auri quinque pro quolibet centenario portate vassellorum applicantium ad portum dicte terre, et abinde navigantium extra Regnum, et infra Regnum tar. auri duobus et gr. decem ». Cfr. *ibid.*, c. 198, 23 aprile 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 138-138t, 26 gennaio 1307.

mente e priva di abitanti „, possa sentire nelle sue vuote arterie fluire la vita, dopo la tormenta micidiale della guerra sicula [1]. Lesina, già fiorente di abitanti, è ridotta alla più squallida miseria, sia per effetto della malaria micidiale, sia per il fiscalismo iniquo; ed ecco giungere opportuno un sensibile sgravio di imposte [2]. La Calabria tutta è rovinata dalla guerra siciliana, ma una completa immunità fiscale per tre anni le è concessa nel settembre del 1306 [3]. Greci, Savignano e altre piccole terre vicine sono molestate dai baiuli di Ariano, mentre i castellani del castello di Monte S. Angelo minacciano continuamente il convento della SS. Trinità “ *de Monte sacro* „; ed ecco, nello stesso giorno, due ordini severissimi contro i funzionari violenti [4].

Egualmente, le autonomie locali, in quanto non ostacolano la sovranità dello Stato, sono costantemente protette, rafforzate contro le fazioni municipali, difese da perturbamenti improvvisi dovuti alle violenze dei nobili, dei vescovi, dei grandi monasteri. Così, per esempio, mentre il Duca non tollera, ed è il caso di Barletta, che le città alle quali è stato concesso il diritto di imporre dei dazi non corrispondano allo Stato tutto ciò che debbono, e domanda che gli appaltatori dei dazi forniscano, occorrendo, la personale garanzia [5], non tollera altresì che in pregiudizio delle finanze locali gli appaltatori rifiutino — come a Manfredonia

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 49t, 27 settembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 122-123, 29 settembre 1306: « civitas Alexine que consueverat esse antiquitus populosa,.... a certis retro temporibus, tum propter palustris intemperiem aeris qui morbitat homines, tum propter pestes alias incumbentes et onera gravia superiecta,.... incolis (est) depauperata et consumpta ». — Nelle stesse tristi condizioni si trova Manoppello (in Abruzzo citra). Ved. *ibid.*, c. 141t-142, 5 novembre 1306.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 38t-39, 27 settembre 1306.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 180t, 6 marzo 1307; c. 180t-181, 6 marzo 1307.

(5) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 194t, 16 aprile 1307.

— di rispondere agli obblighi assunti [1], o che interessati nunzi, ai quali l'Università non ha fatta alcuna legittima delegazione, sollecitino dallo Stato la concessione di imporre dazi o collette [2]. Inoltre, egli è irremovibile nel concetto che le autonomie locali sarebbero una vera irrisione se i demani municipali e gli usi civici fossero impunemente violati dalla nobiltà laica o ecclesiastica, e se la sfera del diritto feudale, cioè il complesso dei rapporti esistenti tra le Università e i signori del luogo, non fosse esattamente delimitata. Maglie, quindi, tormentata « da alcuni nobili e potenti e terre adiacenti », a proposito del quieto godimento del territorio assegnatole già da Carlo I, trova pronta ed energica difesa [3]; e Ruvo, su cui gravano molti pesi di natura feudale, ottiene che si richiami in vigore una vecchia disposizione di Carlo I contro gli abusi feudali, intesa ad impedire che lo stato delle persone subisca cambiamenti violenti, e che i liberi siano costretti ad irretirsi di vincoli servili [4]. Anzi, quando l'opportunità lo esige, Roberto sa anche rinunziare all'esercizio di antichi diritti regi in favore di poveri centri rurali. Rionero, per esempio, che dipende dalla chiesa vescovile di Rapolla, è tenuta, per antica consuetudine, a pagare al fisco regio alcune somme determinate per la concessione fattale del diritto di pascolo e di aratro nella Valle di Vitalba e adiacenze; ma il Duca di Calabria prima richiama al dovere della moderazione gli ufficiali regi che tormentano i poveri contadini e pastori, e poi rinunzia a qualsiasi diritto [5].

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 95t , 2 dicembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 196, 14 aprile 1307. È il caso di Viesti sul Gargano.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 201, 26 aprile 1307. Il territorio conteso è « per longum et amplum versus Barum, Monopolum et Rutilianum ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 227, 4 maggio 1307.

(5) *Reg. Ang.*, n. 180, c. 132t -133, 4 gennaio 1309. Cfr. FORTUNATO, *Rionero medievale*, p. 47-49; ID., *Santa Maria di Vitalba*, p. 124-130.

Lo stesso criterio è seguito per il Piemonte e la Provenza. Per il Piemonte, vale l'ordinanza del Re, in data 14 febbraio 1306, con la quale « il comitato di Piemonte liberato dalle mani dei detentori » è unito a quelli di Provenza e Forcalquier, ferma restando la sua più assoluta autonomia (1). Per la Provenza, invece, si posseggono, fra l'altro, due interessanti documenti del maggio 1306, emanati direttamente dal Duca di Calabria. L'uno, del 6 maggio, riguarda la città di Aix, alla quale si concede la facoltà che dieci contadini, cinque nobili e cinque popolani, possano fare degli « statuti », alla sola condizione che siano salvi i diritti della curia regia (2); l'altro, del 17 maggio, pubblica alcuni ordinamenti assai importanti in materia di diritto privato, intesi a difendere i sudditi dalle indebite riscossioni di diritti notarili, dalle lungaggini dei processi civili, dai tranelli di creditori astuti e dai contatti « illeciti » con gli Ebrei (3).

Finalmente, appare in modo preciso che Roberto non

---

(1) ARCH. DEP. DES BOUC. DU RHÔNE, MARSEILLES, B. 266, c. 4t, 14 febbraio 1306: «... in dicto comitatu Pedimontis noster in prefatis comitatibus Provincie et Forcalquerii Senescallus nullam iurisdicionem habeat, sed in eo.... Senescallus per se aliique officiales per tempora statuantur », etc.

(2) IBID., B. 142, c. 161, 6 maggio 1306: « Concedimus.... quod personas ydoneas infra numerum decem, quarum personarum dimidia sit nobilium et alia proborum virorum civitatis ipsius, assumere ipsa universitas valeat, qui potestatem habeant statuta pro bono statu civitatis, absque curie regie preiudicio, faciendi ».

(3) IBID., B. 142, c. 157-160t, 17 maggio 1306. Ecco fra l'altro: 1.° Ogni notaio abbia 6-8 denari per ogni pagina di 26 linee e di 13 « *dictiones* » per linea; 2.° « Nullus in infirmitate vocare debeat medicum iudeum »; 3.° « Macellus iudeorum sit a macello fidelium separatus, ut carnes a iudeis iudaico more mactatas.... a christianis emi non contingat »; 4.° « Iudei signum portent notabilem et apparens, rotam videlicet seu circulum in medio vestis superioris »; 5.° I giudici debbono terminare le cause entro 10-30 giorni, per ciascun grado di giudizio; 6.° Chi paga parte di un debito ritiri il titolo dalle mani del creditore e dia, per il resto, idonea cauzione.

potè o non volle allontanarsi, di fronte agli Ebrei, dalle rigide norme consuetudinarie; nè seppe intendere tutte le conseguenze deplorevoli derivanti alla economia del Regno dalla tenace persistenza dei tradizionali monopolii, specialmente dannosi all'artigianato cittadino, al quale, per di più, mancava la forza dell'associazione, così potente e feconda nei Comuni del nord e del centro d'Italia. Numerosi documenti, infatti, mostrano chiaramente che quelli i quali abbandonano la fede avita e si convertono al cristianesimo, i « *neofiti* », sono esenti per lunghi anni (dieci, in genere) dal pagamento della « generalis subventio » e delle collette, mentre i rigori più implacabili si usano contro gli Ebrei « induriti nella perfidia ebraica ». Così, per esempio, alcuni Ebrei convertiti di Nola sono tenacemente difesi contro l'Università nolana che si sforza di violarne i privilegi [1]; e in favore dei neofiti di Trani una solenne concessione regia del 10 luglio 1305 abolisce su di loro qualsiasi ingerenza dell'autorità vescovile, che, com'è noto, ha le sue lontane origini nel diritto giustinianeo [2], ed ordina ai pubblici funzionari di tutelare contro i soprusi dell'arcivescovo di Trani coloro che prima « camminavano nelle tenebre

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 155, c. 241t, 30 maggio 1306.

(2) Cfr. TAMASSIA, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla Sveva*, Estr. dagli *Atti del R. Istit. Veneto di Scienze Lett. ed Arti* (t. 63, p. II.), Venezia, 1904, p. 82 e n. 1. — Il T. ricorda altresì la giurisdizione vescovile su gli adulterii, e cita le *Const. Regni Sicil.*, III, 83. Ricordo qui, a proposito, un doc. angioino, *Reg. Ang.*, n. 166, c. 191t, 22 luglio 1307, dal quale si rileva che Tommaso « de Maromonte, *Archydiaconus* Brundusinus » domanda ed ottiene da Roberto l'aiuto del giustiziere di Terra d'Otranto contro alcuni « ex civibus Brundusinis siclariis, (qui) relictis uxoribus propriis, alias mulieres etiam coniugatas.... detinent, (et) contrahere de facto cum duabus viventibus eodem tempore vel diversis minime formidantes ». Citati, si sono resi contumaci; scomunicati, hanno detto « se non debere coerceri directe vel indirecte per ipsius provincie Presidem », mentre l'Arcidiacono possiede lettere regie in contrario, « *iuxta canonum sanctiones et antiquam consuetudinem* »!

dell'errore ». Ma, poichè il prelato non vuole rinunziare all'antica giurisdizione, il Duca di Calabria interviene con grande energia in aiuto dei convertiti. L'arcivescovo tranese pretende incarcerare costoro come quando non erano cristiani e di sottometterli ancora alla giurisdizione civile e criminale; non solo, ma se essi ricorrono, per difendere i loro interessi privati, al giustiziere della Terra di Bari, com'è loro diritto e loro dovere, il prelato li fa arrestare arbitrariamente e non li libera se non quando abbiano sborsata una forte somma. E, quel che è peggio, l' « *Universitas neofitorum* » è costretta a pagare ogni anno alla Chiesa tranese ben 30 once d'oro, come prima della conversione, e, talvolta, bisogna che si diano all'arcivescovo oggetti preziosi e altro per sbramare la sua ingordigia [1]! Contemporaneamente, però, Roberto non dimentica di usare tutta la sua severità verso gli Ebrei di Trani non convertiti, rinnovando un ordine del Re col quale si dispone che gli Ebrei portino dei particolari distintivi sul petto e sul capo e siano tenuti lontani dal consorzio dei fedeli, affinchè « una pecora infetta non contamini tutto il gregge » [2].

E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, non soltanto a proposito degli Ebrei ma anche dei Saraceni di Lucera, prima e dopo la distruzione della città [3], per i quali potrebbero valere, in senso largo, gli stessi criteri: se, quindi, un saraceno della distrutta Lucera, già venduto schiavo

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 219, 6 aprile 1307; *Reg. Ang.*, n. 166, c. 147t, 6 aprile 1307. Si rinnova un ordine di Carlo II, a favore degli ebrei convertiti, del 10 luglio 1305.

(2) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 224, 4 aprile 1307: « Quilibet iudayca obstinatione contactus..... ferat, masculus, in amplitudine pectoris circulum croceum duorum latitudinis digitorum, cuius girus duorum palmorum recta divisione claudatur, mulier vero super ceteris capitis ligamentis, *more romano velata*, indici portet coloris ammictum ». Cfr. Tamassia, op. cit., p. 78-79.

(3) Ved. Egidi, op. cit., p. 69-70 e note; *Syllabus membranarum*, II, ii, p. 37-38, 22 genn. 1301; ecc.

dalla curia regia, quando infuriò contro la disgraziata colonia saracena l'ira terribile di Carlo II, riesce a farsi emancipare, Roberto è con lui, in sua difesa [1]. Ma bisogna soggiungere che, almeno per le città di Provenza, non mancano atti di giustizia a favore di Ebrei non convertiti, forse perchè sarebbe stato impossibile urtare quotidianamente contro comunità potentissime, alle quali i cristiani ricorrevano di solito per aiuti finanziari, come non manca il ricordo di qualche ebreo privilegiato direttamente da Carlo II, anche fuori di Provenza [2]. Gli Ebrei di « Mori » presso Tarascona e quelli di Digne, per esempio, sperimentano spesso il senso di equità e di giustizia del Re e del Duca; quelli domandano ed ottengono che i cristiani loro debitori paghino i debiti contratti non ostante l'incendio sviluppatosi « *in villa de Mori* », poichè i danni subiti non sono tali e tanti da giustificare la perdita dei crediti [3]; questi, invece, si trovano in condizioni assai diverse, ma sono egualmente protetti. Sono creditori i cristiani, debitori gli ebrei! Ma se un ebreo vuol pagare il suo debito offrendo « *in solutum* » i suoi beni, il creditore si oppone a un così giusto desiderio e pretende che i beni offerti siano messi all'incanto, affinchè siano aggiudicati al creditore stesso a prezzo assai più basso del loro valore reale [4].

Se non che, quasi in compenso di queste liberalità in favore degli Ebrei, convertiti o no, le carte angioine ci

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 196, 14 aprile 1307. I ricorrenti sono: « Adamuel Sarragi, Adasalem et Mufa Accubati, qui fuerunt *de Saracenis Lucerie*, olim pro parte curie venditi Manfredo Matthei de Argusso de Barolo », poscia manomessi.

(2) *Reg. Ang.*, n. 155, c. 101t, 4 luglio 1306. Per casi analoghi, e per i Saraceni lucerini, ved. EGIDI, op. cit., p. 70-71.

(3) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 3-3t, 3 ottobre 1307.

(4) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 2-2t, 3 novembre 1307: « creditores christiani recusant res iudeorum in solutum accipere, nisi dentur publice ad incantum, unde persepe contingit quod res ipse pro pretio longe minori quam valeant creditoribus traduntur ».

offrono alcuni casi caratteristici di rigida severità contro i convertiti, appena essi si studino di ledere, anche minimamente, i sacri diritti del fisco e dei gabellieri. Tipico è il caso dei neofiti di Salerno. A Salerno, dove nel XII secolo si contavano ancora 600 Ebrei [1], molti erano stati i convertiti durante tutto il secolo seguente, ma, anche se convertiti, i nepoti degli antichi Ebrei continuarono nell'arte della tintura dei panni, in cui s'era formata tutta una tradizione. Ora, su i primi del trecento gli appaltatori della gabella « *fundici et dohane* », « dal Sele a Policastro », espongono alla curia regia che « alcuni neofiti di Salerno, soliti ad esercitare l'arte della tintura dei panni, « *inter se tractatum habentes* », hanno deliberato di non tingere più « *setam et cucullum* » nella tintoria della città, ma esercitano segretamente, nelle loro case, il loro mestiere, in pregiudizio degli appaltatori; e, oltre a ciò, essi comprano non poca quantità di seta in tutto il Principato, su cui vige la « *tertiaria* » e la nascondono in casa, salvo poi a venderla liberamente alla fiera di S. Matteo ». Perciò, Roberto ordina che si ricorra perfino all'appostamento con persone armate per impedire le frodi dei neofidi [2].

Sono, questi Ebrei convertiti, organizzati? Siamo di fronte a qualcosa di simile a un'*arte*? Risponderemo, a suo tempo, a queste domande; ma è evidente, intanto, che se non si tratta di una vera e propria organizzazione, vi sono tutti gli elementi dell'organizzazione artigiana. Ed è anche evidente quanto siano stati in conflitto gl'interessi della produzione e quelli, assai ciechi, dello Stato. Che, se di altri fatti avessimo bisogno per documentare pienamente quest'ultima affermazione, ci soccorrerebbero i casi di molti fabbri di Napoli, di Aversa, di Capua, di Nola, di Arpino, di Sora, in lotta quotidiana con gli agenti del fisco, custodi

---

(1) TAMASSIA, op. cit., p. 69, n. 4.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 84-84t, 15 novembre 1306.

severi del monopolio regio. Nel settembre 1306 gli appaltatori dell'odiosa gabella « *ferri, aczari et picis curie* » in Napoli, alle cui cure sono soggette molte terre da Capua a Maddaloni, da Somma a Pozzuoli, da Caserta a Procida, si lamentano che i fabbri frodano continuamente lo Stato e, quindi, i ricorrenti, poichè acquistano clandestinamente ferro ed acciaio non nel fondaco regio, ma altrove, certamente da contrabbandieri di professione; e Reberto fulmina le sue ire contro i poveri artigiani, rei di non aver tanto da comprare la materia prima a prezzo elevato [1]. Ma più grave è il caso dei fabbri di Arpino e di Sora, *sette* di Arpino, *otto* di Sora. Essi comprarono già, secondo legge, « *in cabella ferri* », una certa quantità di ferro, di cui solo una parte poterono lavorare, mentre l'altra è ancora nelle botteghe, da un anno; ma i gabellieri affermano che quel ferro fu comprato clandestinamente, e però piombano nelle botteghe ed operano un sequestro radicale, portando via tutto ciò che vi trovano, e cioè non soltanto il ferro non lavorato, ma anche quello già lavorato e pronto per il mercato. Pretendono, inoltre, che i malcapitati fabbri acquistino una enorme quantità di ferro, a lavorar la quale occorrerebbero più di due anni [2]. Da Napoli, è vero, giunge subito l'ordine di restituire ciò che è stato sequestrato e di non vendere il ferro se non a chi vuole acquistarlo, ma è facile comprendere contro quali difficoltà debba lottare l'artigianato e quanto scarso sia l'interesse dello Stato per ciò che riguarda le esigenze più gravi della produzione in un ambiente già naturalmente povero ed esausto.

Dopo tutto questo, è necessario ricordare le condizioni della famiglia reale? I debiti privati dei principi del sangue appariscono numerosi; le loro reciproche contese, per

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 16t, 19 settembre 1306.

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 214-214t, 24 settembre 1306; c. 216t, 20 ottobre 1306.

territori mal definiti, lunghe ed aspre; le spese per le case dei principi angioini a Napoli ed altrove ogni giorno più gravi; le aziende agricole della Corona minacciate sempre dalle classi rurali e dalla infedeltà dei funzionari. I Registri di Carlo II sono pieni di testimonianze precise e particolareggiate, ed offrono materia abbondante a chi voglia occuparsi della vita privata del sovrano, del principe ereditario, di tutti i membri della famiglia reale, e cioè delle loro abitudini, dei loro disordini, dei loro familiari e usurai, dei loro continui ricorsi al tesoro dello Stato. Basterà al nostro scopo notare qualche fatto, fugacemente. Per esempio, la società dei Bonaccusi di Lucca, nel novembre 1306, è ancora creditrice di ben 2000 libre mutuate nove anni prima a Ludovico vescovo di Tolosa [1]. Nel settembre 1308 è necessario che il Re in persona solleciti dai giustizieri l'invio di certo danaro per pagare 100 once d'oro a degli innominati prestatori che hanno in pegno i gioielli di Caterina, moglie del Principe di Taranto [2]. Nell'ottobre dello stesso anno « alcuni vasi d'argento » fatti per i figli del Re, Giovanni e Pietro, sono pegnorati per 103 once, e Roberto è incaricato dal padre di provvedere al pagamento del debito e al riscatto degli oggetti [3]. Oltre a ciò, Isabella Villehardouin, già principessa di Acaia, è violentemente spogliata di alcuni suoi beni dal Principe di Taranto, e Roberto è incaricato di emettere un lodo arbitrale [4].

Giovanni conte di Gravina, non ostante il non modesto

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 164, 88-88t, 2 novembre 1306. Il debito risale al 6 marzo 1297.

[2] *Reg. Ang.*, n. 173, c. 70, 17 settembre 1308: «.... *pro redimendis certis iocalibus suis pignori obligatis* »!

[3] *Reg. Ang.*, n. 184, c. 73, 6 ottobre 1308: « Hospitium eorum situm prope *Castrum novum* de Neapoli in pluribus suis partibus indiget reparari...., et *certa vasa argentea* facta dudum pro eisdem.... *sunt pro unciis centum tribus redimenda* »!

[4] *Reg. Ang.*, n. 172, c. 82, 7 novembre 1307.

appannaggio [1], è continuamente bisognoso di danaro, anche soltanto per le necessarie riparazioni alle sue case « presso Castelnuovo » [2], come bisognoso di danaro per le sue eterne spedizioni in Oriente è Filippo Principe di Taranto [3]. Castelnuovo, poi, e le costruzioni vicine esigono somme vistose, che spesso non sono affatto disponibili [4]. Ischia esige per il suo castello fortificato — ed è proprio il Duca di Calabria che vi provvede — opere lunghe e dispendiose [5]. E, infine, cuochi pensionati, scrittori di codici e bibliotecari, pittori di galee e ingegneri navali, incisori della Zecca e uomini di fiducia, custodi delle tombe reali e principesche a Napoli, a Trani, a Marsiglia, sollecitatori della canonizzazione del vescovo di Tolosa, costruttori della chiesa di Lucera, pellicciai, setaioli, gioiellieri, un esercito insomma di privilegiati, di uomini d' affari, di avventurieri assedia la debole rocca del tesoro e ne mina le fondamenta corrose [6]. Ed a tutto il tesoro non può provvedere! Nel

(1) *Reg. Ang.*, n. 181, c. 13t -14, 30 aprile 1309. Gli assegni sono: per Gravina 400 once; per Casal Belmonte (Bari) once 20; per Monte S. Angelo (Capitanata) once 130; per Viesti once 200; per Peschici once 100; per Lesina « *cum pantano* » once 450; per i Casali « Pedimontis et Carbonarie » once 20; per il « castrum Oppidi » (Basilicata) once 120.

(2) Ved. doc. cit. 6 ottobre 1308.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 198, 3 aprile 1309.

(4) Ved., per questo, il bello studio de G. DE BLASIIS, *Le Case dei Principi Angioini nella Piazza di Castelnuovo*, in *Racconti di Storia Napoletana*, Napoli, 1908, p. 91-339.

(5) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 33-33t, 24 settembre 1306. È preposto ai lavori del « *Castrum Yscle* » il « magister *Franciscus de Vico* qui dicitur expertus in talibus ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 172, c. 75t, 26 settembre 1306. A Clemente « *coco nostro* », poichè « *lavorare non potest* », per vecchiaia, il Re assegna una pensione di 1 tarì al giorno, per tutta la vita, ed altrettanto alla moglie Giglia. — *Reg. Ang.*, n. 179, c. 112t, 7 marzo 1309: « Domenico » pittore delle galee regie. — *Reg. Ang.*, n. 180, c. 172t, 27 febbraio 1309: A Oberto da Passano, « preposito operi galearum que Neapoli construuntur », si dà una pensione annua di 20 once. — *Reg. Ang.*, n. 164, c. 35t, 30 sett. 1306: « Sturionus de Neapoli *magister*

settembre, infatti, del 1308, al rinnovarsi annuale delle cedole di tassazione dalla « *generalis subventio* », l'ultima che si sia fatta prima della morte di Carlo II, le regioni dello Stato a grandi stenti dànno circa 40 mila oncie d'oro, computate le 2000 oncie addossate, con atto iniquo, alle terre di Capitanata « dopo la distruzione di Lucera » (1). E, se si tien conto del contributo dei feudatari per i benefici loro concessi, dei proventi dei monopolii, dei dazi di entrata e di uscita, difficilmente si raggiungono le 120-130 mila oncie all'anno, alle quali debbono essere aggiunte soltanto le fluttuanti rendite delle aziende della Corona, perchè si abbia la somma totale su cui il Sovrano può fare assegnamento per gli oneri dello Stato e per quelli della Casa reale. Non restano che le collette e i donativi, più o meno spontanei, dei sudditi, ma essi non possono esser pretesi che in determinate circostanze (2), e non possono costituire giammai una cifra molto vistosa, date le condizioni generalmente depresse di tutte le regioni del Regno.

Roberto, dunque, succedeva al padre in un momento non felice, in mezzo a difficoltà finanziarie e politiche assai gravi. Nel vigore pieno degli anni, educato da tempo alla scuola della realtà, consigliato sempre dal fido Bartolomeo

---

cuneorum sicle » ha un assegno di 18 oncie all'anno. — *Reg. Ang.*, n. 166, c. 15, 15 novembre 1306: Bindo da Siena impiegato privato presso il Duca. — *Reg. Ang.*, n. 180, c. 195-195t, 23 aprile 1309: Spesa per la Chiesa di Trani in cui è sepolto Filippo fratello del Re. — *Reg. Ang.*, n. 177, c. 186-186t, 12 sett. 1308: Spesa per la Chiesa dei Frati Minori di Marsiglia, dove « *corpus domini Ludovici episcopi Tholosani quiescit* ». — *Reg. Ang.*, n. 173, c. 293t, 3 genn. 1309: Spese per i sollecitatori della canonizzazione di Ludovico. — *Reg. Ang.*, n. 184, c. 258, 27 marzo 1309: Spese per la Chiesa di Lucera; ecc.

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 410-413, 2 settembre 1308. Ritorneremo, a suo tempo, su la pressione tributaria; citiamo, per ora, le buone osservazioni dell'Egidi, op. cit., 109 e segg.

(2) Ved. Cadier, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou*, Paris, 1891, p. 29 e segg.

da Capua, a cui tanta riconoscenza lo legava, già intimamente conosciuto dalle città toscane, dal Papa, dalle Corti di Francia e d'Aragona, sperimentato più volte nelle arti della guerra e della pace, ambizioso, cupido, accorto, non privo di buon senso e di rettitudine, dovette sentirsi subito come assalito da un esercito di problemi svariatissimi, reclamanti ciascuno per sè energie immense. Ma, in compenso, la Curia avignonese eragli amica, non ancora diffidente come quando l'impresa di Arrigo VII venne a sovvertire tanti interessi e ad accendere tante discordie; Firenze e le altre minori città guelfe di Toscana, già presaghe dei pericoli di una impresa teutonica in Italia, non potevano non guardare a lui con ansia e con confidente abbandono; le città e le Signorie guelfe del nord non potevano non fare altrettanto, tutte interessate a stringersi intorno al più potente Stato italiano in un'ora feconda di sorprese non liete; e, infine, Francia ed Aragona, diversamente interessate alle cose d'Italia, non avevano alcun motivo per non secondare gli sforzi che il giovine Re avrebbe sicuramente fatto per la integrità dello Stato e per interrompere, comunque, la marcia imperiale. Federigo d'Aragona, invece, non aveva nè poteva avere logicamente che una speranza sola, che cioè una generale conflagrazione italiana, già ritenuta probabile per la progettata discesa imperiale, fornisse incidentalmente il mezzo o il pretesto per lacerare i patti di Caltabellotta e muovere all'offensiva.

Era, quindi, inevitabile che la politica estera, così ricca di elementi drammatici, dovesse subito esigere le cure più affannose del Re e gli sforzi più tenaci del Regno, ma era anche prevedibile che il destino, offrendo sì largo campo d'azione, offriva anche il mezzo per uscire dalla stagnante inerzia degli ultimi anni della vita di Carlo II verso più intense attività e più sicuri successi in tutte le regioni italiane.

CAPITOLO SECONDO.

La difesa dello Stato.

I. Carlo II non era ancora composto nella solennità della morte che già Roberto si preparava alacremente al viaggio in Corte avignonese, sia per ricevere dalle mani di Clemente V la corona regia, sia per regolare, in modo sodisfacente, i numerosi conti tuttora aperti tra il Regno e la Chiesa, sia, infine, per assicurarsi definitivamente il diritto alla successione paterna contro suo nipote il Re d'Ungheria, figlio di Carlo Martello. I preparativi del viaggio durarono poco più di un mese.

La mostra dei baroni, che doveva aver luogo per la fine di maggio, fu rimandata di un mese, quando cioè il Re sarebbe stato sicuramente lontano da Napoli e dal Regno (1); una grave causa feudale nell'interesse di Bartolomeo da Capua, che doveva accompagnare il sovrano in Provenza, contro Egidio di Villacublay, fu affidata ai « magistri rationales » Giovanni Pipino da Barletta e Andrea da Isernia (2); ai Veneziani, che lo tempestavano di richieste pro-

(1) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 38, 8 maggio 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 181, 7 maggio 1309. La causa riguarda alcuni beni e vassalli « in casalibus Luriani, Trentule ac Sallani.... de territorio Capue, que idem logotheta de iure ad se asserit pertinere ».

prio quando più si accaniva contro di loro lo sdegno del Pontefice, egli concedeva di prorogare fino a tutto il prossimo settembre la libertà già loro concessa da Carlo II di dimorare e commerciare nel Regno [1]; ad Isabella di Villehardouin, già Principessa di Acaja, si affrettava ad accordare il permesso di trasferirsi nel Regno e di uscirne, quando le piacesse, liberamente [2]; quelli che andranno prossimamente « *ad partes Romanie* », in servizio del Principe di Taranto, venivano assicurati contro chi che sia nei loro feudi [3]; Tommaso di Marzano, Maresciallo del Regno, otteneva il comando generale delle truppe che sarebbero partite in servizio del Principe di Taranto, per tempo indeterminato [4], ed i castelli di Puglia erano opportunamente fortificati e popolati di custodi, stipendiati, ahime!, con danaro preso a prestito dai Bardi e dai Peruzzi [5]! Oltre a ciò, mentre, con interessata generosità, si condonavano alle Università debitrici le somme che avrebbero dovuto pagare « per il maritaggio delle sorelle del Re » fino a tutto il 1309, e non avevano pagato nè mostravano desiderio di pagare [6], si ordinava a Diego De la Rat di fermarsi ancora per qualche tempo a Firenze « per certe novità » sopraggiunte, alla testa del contingente angioino che tante noie aveva procurato, come vedemmo, alla Cancelleria della

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 263, 10 maggio 1309. Cfr. *Libri commemoriali della Rep. di Venezia*, ed. PREDELLI, Venezia, 1876 e segg., I, n. 409, p. 95.

(2) *Reg. Ang.*, n. 180, c. 260, 18 maggio 1309. Ved., per la Principessa Isabella, le notizie raccolte da L. DE MAS LASTRIE, *Les Princes de Morée ou d'Achaia*, in *Mon. stor. pubbl. dalla R. Dep. Veneta*, S. IV., *Miscell.*, vol. II, Venezia, 1883, p. 9 e segg.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 265t, 16 maggio 1309.

(4) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 265t, 16 maggio 1309.

(5) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 214t, 2 giugno 1309. L'incarico della soprintendenza alla difesa dei castelli è affidato a Leone di Rossano, a cui si dánno 124 oncie d'oro.

(6) *Reg. Ang.*, n. 192, c. 92t, 2 giugno 1309.

Repubblica [1], e si provvedeva in tutta fretta, verso la fine di maggio, al riacquisto dei castelli della costa reggiana, già occupati da Federigo d'Aragona, ai termini del lodo arbitrale di Giacomo II [2]. Infine, il 26 maggio una lettera circolare ai funzionari regi esistenti da per tutto in Italia, dai confini dello Stato alla Provenza, ed un'altra ai Comuni ed ai Signori amici dell'Italia centrale e settentrionale annunziava prossima la partenza per mare del Re e della Regina per la Curia avignonese e si pregava di lasciar passare liberamente i cavalli del seguito attraverso i loro territori [3]; il 7 giugno l'Arcivescovo di Capua era incaricato di guidare e sorreggere nelle cure dello Stato il giovinetto Carlo Duca di Calabria, durante l'assenza del Re [4]; l'8 il Duca di Calabria, « quantunque minore dei diciotto anni », veniva nominato Vicario generale dello Stato [5], e contemporaneamente il Principe di Acaja e di Taranto, Filippo, fratello del Re, era nominato Capitano generale delle forze tutte del Regno per il caso che « nel Regno o in

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 283t, 22 maggio 1309:.... « licet ex certa que suaserat causa gentem nostram armigeram serviciis.... Communis civitatis Florentie... ad tempus in Tuscie partibus deputatam.... providerimus revocandam, illam tamen eis adhuc, ad ipsorum supplicationis instantiam,.... dimictendam benivole duximus, ex certis profecto novitatibus ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 277, 23 maggio 1309. I procuratori di Roberto sono Roberto di Trentenaria, Giustiziere di Calabria, ed Adenolfo d'Aquino.

(3) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 286t, 26 maggio 1309.

(4) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 218t, 7 giugno 1309: « Quia de persona vestra... fiduciam gerimus specialem, paternitatem requirimus et rogamus actente quatinus circa latus et consilium Karoli primogeniti nostri karissimi, Calabrie Ducis nostrique in Regno Sicilie Vicarii generalis, immorari velitis assidue et circa directionem negociorum nostrorum assistere consiliis, auxiliis et favoribus oportunis, ecc. ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 309, 8 giugno 1309. Cfr., per il sigillo del Duca di Calabria, a foggia di scudo, il quale « tres flores de lysa medio continet et habet in circuitu licteras hoc sonantes: « *Sigillum Ducis Calabrie* », *Reg. Ang.*, n. 174, c. 10-10t, 23 gennaio 1310.

alcune regioni divampasse qualche ribellione „, e di tale nomina si dava notizia a tutti i pubblici ufficiali, ai baroni ed ai prelati (1). E bisogna credere che Roberto attribuisse gran peso alla presenza ed alla vigilanza del fratello nel Regno, poichè nello stesso giorno in cui il Principe Filippo è nominato Capitano generale “ *ad guerram* „, interviene tra i due fratelli un atto di non scarsa importanza. È stato deciso, si legge nel documento a cui ci riferiamo, che il Principe di Taranto rimandi di alcuni mesi la sua progettata spedizione in Romania; ma che, in considerazione delle spese fatte nella preparazione dell'impresa e dei molti debiti contratti con i mercanti fiorentini, la metà delle 5400 oncie dovute ai Bardi sia pagata dal tesoro regio su i proventi della generale sovvenzione della Terra di Bari, a patto che il Principe non si assenti dal Regno prima del ritorno del Re o, almeno, fino a tutto il prossimo settembre (2). Evidentemente, Roberto temeva che, durante la sua assenza, dal tormentato seno di quel che egli chiamava la sua “ *preciosa hereditas* „ non scoppiasse improvviso uno di quei vasti incendi divoratori le cui livide fiamme avevano sinistramente illuminata a lui la scena della vita fin dai primi anni del Vicariato; e lo inquietava il pensiero di lasciare a custodia di genti e di tempi torbidi un fanciullo non ancor dodicenne commesso alle cure di un prelato, ed il sospetto che dall'Ungheria qualche audace tentativo fosse fatto contro l'autorità sua sì vivamente discussa. Certo, anzi, per parare un eventuale colpo da parte del Re d'Ungheria, due discreti e prudenti ambasciatori gli erano frettolosamente spediti “ per certi affari.... del Re di Gerusalemme e di

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 311t, 7 giuno 1309. Il Re teme che possa “ in Regno Sicilie vel aliquibus eius partibus *guerram aliquam seu rebellionem* oriri forsitan vel moveri „.

(2) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 305-306t, 7 giugno 1309.

Sicilia » [1]; e per non essere impreparati ai pericoli possibili e probabili si davano disposizioni precise per un generale svecchiamento della flotta [2].

Tra il 10 e il 12 giugno la Corte lasciava la capitale. Il 13 giugno, infatti, il Re è presso Gaeta, il 15 è a Gaeta, il 20 a Monte Circello, il 22 a Civitavecchia, il 28 nel porto dell'isola di Capraia, il 5 luglio a Nizza, il 18 a Marsiglia, il 24 a Tarascona, il 27 ad Avignone [3]. Durante il viaggio, dunque, gli giunse l'ordine del Papa di arrestare tutti i Veneti che si trovassero nel Regno e di sequestrarne i beni, per vendetta dell'assedio di Ferrara e del sistematico disprezzo dei diritti pontifici sù la città e delle ripulse alle preghiere insistenti affinchè la Repubblica ne rispettasse la indipendenza e la condizione particolare di terra sottomessa alla Chiesa [4]. Quest'ordine non era fatto per allietare l'animo del Re durante il viaggio: l'interesse suo e dello Stato era in aperta e stridente contradizione con quello del Papa, poichè le relazioni tra la Repubblica veneta e le provincie adriatiche del Regno erano da gran tempo attivissime e feconde, e, oltre a ciò, l'amicizia veneziana doveva essere

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 49, 10 giugno 1309. Il 28 giugno, però, non si sa perchè, i due ambasciatori, Riccardo « de Comiti de Surrento » e Pietro Ungaro, familiare di Maria d'Ungheria, madre di Roberto, sono ancora sul punto di partire, e ricevono 23 oncie d'oro. Ved. *ibid.*, c. 35t, 28 giugno 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 347, 28 giugno 1309. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 254, c. 13, 17 luglio 1309.

(3) Togliamo l'itinerario del Re e della Corte dal *Reg. Ang.*, n. 179, c. 221-235t. Erra, quindi, il Camera, *Annali delle Due Sicilie*, II, Napoli, 1860, p. 186, quando afferma che Roberto approdò in Provenza ai primi di giugno. — Prima di partire da Napoli il Re aveva accordato una generale amnistia per i reati non gravi: *Reg. Ang.*, n. 192, c. 248, 15 maggio 1309.

(4) *Reg. Clementis V*, Romae, 1887, IV, n. 5081, p. 459, 28 giugno 1309; Theiner, *Codex diplom. Sanctae Sedis*, I, 412. Cfr. G. Soranzo, *La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara*, Città di Castello, 1905, p. 148.

tenuta in grande pregio da un principe che per tradizione domestica, se non per programma pensatamente determinato, non sapeva rinunziare ai sogni d'oltre mare, ai sogni d'Oriente. Ma, non potendo violare un ordine di Avignone, Roberto, com'egli stesso in grande segretezza confessava qualche anno dopo al Doge, eseguì il non gradito mandato nel più blando dei modi possibili, dando ordine ai funzionari di non prendere proprio alla lettera le terribili invettive papali e di trattare i Veneziani, pur cacciandoli dal Regno, con i riguardi dovuti ed in modo che, sbollita l'ira di Clemente V, i rapporti con Venezia non subissero turbamenti profondi (1). Ecco un modo degnissimo di prepararsi alla cerimonia solenne della incoronazione! E quando la preziosa confessione avveniva, Clemente V era morto, ed il suo successore, anche se ne ebbe sentore, non aveva proprio nè voglia nè interesse di intorbidare di nuovo le relazioni con Venezia e, tanto meno, di muoverne rimprovero a colui alla cui alta protezione tanto doveva.

Nella sconfitta, quindi, e nella umiliazione dei Veneziani Roberto non ebbe alcuna parte; onde lasciò che i Bolognesi prendessero tutti per sè i « grandi privilegi » di cui parla un biografo di Papa Clemente, in compenso degli aiuti prestati (2).

Effettivamente, l'Angioino aveva ben altro da fare. Appena giunto in Provenza, pensò che non gli fosse lecito presentarsi al Papa senza una buona somma di danaro, quantunque qualche pagamento fosse stato fatto proprio in quei giorni (3); e contrasse un grosso mutuo di 40mila

(1) Ved. SIMONSFELD, *Documenti veneto-angioini* (1316-1317), in *Arch. Veneto*, anno 1887, t. XIII, p. I, pag. 122.

(2) *Vitae Paparum Avenionensium*, ed. BALUZIUS, Parisiis, 1694, tomo II, col. 33.

(3) *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 4345, p. 195, 29 giugno 1309.

oncie con la società dei Bardi [1]. Poi bisognò occuparsi alacremente della cerimonia della incoronazione, e prepararla con tutta la dignità che era necessaria e con la maggior sicurezza possibile. In Avignone, come si sapeva, erano convenuti stranieri in gran numero, specialmente dai paesi germanici, per tentare, sotto la condotta dei cavalieri gerosolomitani, il passaggio in Oriente e conquistare l'isola di Rodi. Roberto pensò che sarebbe stata imprudenza somma non prevedere qualche sinistro da tanto straordinario agglomeramento di stranieri nella città pontificia, in una circostanza particolarmente atta a determinare tumulti e passioni partigiane, qual'era sicuramente la incoronazione di un re; onde da Tarascona, il 24 di luglio, si spedivano lettere segrete ai pubblici funzionari ed ai signori feudali affinchè per il giorno della incoronazione si trovassero bene armati e con largo seguito di cavalieri e di fanti ad Avignone, pronti a reprimere qualsiasi tentativo di tumulto [2]. E non furono previsioni infondate! Un biografo, infatti, di Clemente V ci racconta che si trovavano in Avignone, nell'agosto del 1309, non meno di 30mila stranieri, « *inter anglicos et theutonicos* », pronti a partire con gli Ospedalieri; ma che, avendo questi rifiutato di servirsi di loro, poichè eran già provvisti di forze sufficienti, e non avendo il Papa provveduto a placarne le bramosie, ne nacque gravissimo scandalo [3]. Anzi, a sì fatto « scandalo » si aggiunse quello di una vera battaglia cittadina tra gli Avignonesi e « alcuni curiali della Curia Romana », pochi giorni prima della ce-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 208, 13 luglio 1309. Cfr. De Blasiis, *La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, XVII, 487, n. 3, il quale scrive inesattamente che il mutuo fu di soli 10mila fiorini.

(2) Minieri-Riccio, *Saggio di Codice dipl.*, *Supplem.*, II, Napoli, 1883, n. 48, p. 53-54, 24 luglio 1309.

(3) *Vitae Paparum Aven.*, ed. Baluzius, I, 34-35.

rimonia della incoronazione (1). Alla quale, finalmente, si giunse la prima domenica di agosto, tra feste e solennità sfarzose (2). La corona era raggiunta, e le pretese del Re d'Ungheria definitivamente sepolte; nessuno avrebbe potuto più dubitare della legittimità dell'autorità sua, proclamata con tanta pompa dalla Santa Sede; e se l'opinione pubblica continuò lungamente a credere alla usurpazione compiuta in danno del figlio di Carlo Martello, sì fatta opinione non turbò i sonni del sovrano nè impedì giammai che l'autorità sua si svolgesse in tutta la sua pienezza (3).

Quel che angustiava l'Angioino era l'enorme debito verso la Chiesa che il padre e l'avo gli avevano legato: 50 mila marche mai non pagate da Carlo I e 93,340 oncie d'oro mai non pagate da Carlo II. Come fare? Il 13 di agosto, in un dignitoso documento che vorrebbe essere una protesta insieme ed una tacita supplica, il Re dichiara che, veramente, egli non credeva di poter essere obbligato al pagamento in-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 238t-239, 1° agosto 1309. Roberto affida la inchiesta su i fatti deplorati a Rinaldo da Aquila.

(2) La descrizione della cerimonia ci è conservata da una lettera di Carlo Duca di Calabria con la quale si comunica ai sudditi l'avvenuta incoronazione del Re. Ved. *Reg. Ang.*, 175, c. 1t-2, 4 sett. 1309: « Sanctissimus in Cristo pater.... Clemens sacrosancte Romane ac universalis Ecclesie pontifex preelectus inclitum principem dominum Robertum Ierusalem et Sicilie Regem magnificum.... nuper Avinioni paterna caritate benigne recipiens et pertractans, in maiori dicte civitatis ecclesia ipsum fecit in Regem inungi; deinde propriis manibus coronavit et insigna universa regalia, mantum videlicet et colobium, sceptrum et pomum, coronam et mitram est ei largitus, ex more in regum coronationibus observando ». Il SUMMONTE, *Historia della città e Regno di Napoli*, III, Napoli, 1748, p. 302, pone la incoronazione l'8 di settembre. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 186.

(3) Per esempio, nella BIBL. NAT. DE PARIS, *Cod. franc.* 1049, c. 14t-16, trovansi dei versi provenzali per la morte di Roberto, nei quali si accenna al rimorso che tormentava il Re per aver preso il posto del figlio di Carlo Martello nella successione di Carlo II (ed. BARTSCH, *Denkmäler d. Provenzalisch. Liter.*, Stuttgart, 1856, p. 50 e segg.).

tegrale del debito paterno perchè, fin dai lontani giorni del Vespro, la Sicilia, ahimè!, più non fa parte del Regno, e molte terre di Calabria o sono state invase dall'usurpatore aragonese e non restituite o sono state saccheggiate e distrutte. E, poi, non deve forse alla Chiesa, l'usurpatore, tremila oncie all'anno per censo dell'Isola usurpata? Potrebbe la Chiesa speculare (par che si voglia concludere) su le sciagure della Casa d'Angiò, e trarre dalla rivoluzione siciliana il pretesto per accrescere le sue entrate ed i suoi diritti sul Mezzogiorno [1]? La protesta, fatta alla presenza del Papa e dei Cardinali, non fu inutile; chè il 26 di agosto Clemente V, considerando che il novello Re era d'ogni parte assalito dai creditori e d'ogni parte spinto a spese ingentissime alle quali egli non potrebbe sottrarsi, gli condonava il vecchio debito di Carlo I [2], fermo restando l'obbligo consuetudinario del pagamento di ottomila oncie nella solennità di S. Pietro e di altre duemila nella solennità dell'Assunzione [3]. Quanto agli altri obblighi di natura politica, nessun cambiamento: Roberto si considera sempre un feudatario della Chiesa; manterrà intatta l'unità dello Stato; non accetterà giammai la corona imperiale o altra regia corona, nè sarà signore di Lombardia e di Toscana; aiuterà la Chiesa in ogni caso con tutte le sue forze senza diritto a compensi, specialmente territoriali, su lo Stato Pontificio; non accetterà dignità senatoria o altra nelle terre soggette alla Chiesa senza esplicito consenso del Papa; rispetterà i diritti ed i privilegi degli ecclesiastici nel Regno e rispetterà, egualmente, i privilegi che dai tempi di Guglielmo II vi godono i baroni [4].

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 209t, 13 agosto 1309.

(2) *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 4764, p. 308, 26 agosto 1309.

(3) Cfr. *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 4589, p. 261, 15 agosto 1309; V., n. 5506, p. 152, 27 giugno 1310; n. 5507, p. 152, 14 agosto 1310; VI, n. 7246, p. 306, 14 agosto 1311; ecc.

(4) *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 4782, p. 316, 27 agosto 1309.

Nessuna difficoltà, inoltre, nella successione di Provenza. Ai primi di dicembre, infatti, i Vescovi di Digne, di Tolone e di Marsiglia, l'Abbate di Montemaggiore ed il Preposto della Chiesa di Tolone, « riconoscendo che il Re Roberto è veramente il primogenito naturale e legittimo del defunto Re Carlo e suo legittimo successore » nel Regno e nei dominii aviti di Provenza e Forcalquier, lo riconoscono solennemente loro signore e si dichiarano suoi vassalli [1]. Non resta che trarre dal soggiorno in Avignone i maggiori benefici possibili, nei riguardi della sicurezza dello Stato contro l'Aragonese di Sicilia.

Ma poichè il Papa vuole andare a fondo nella guerra contro Venezia, bisogna, intanto, seguire il Papa nei suoi metodi di lotta e nei suoi desiderî. A nulla serve la benevola mediazione del Re di Francia: egli era riuscito ad intimidire la Repubblica, minacciando di aiutare il Papa con tutti i mezzi a sua disposizione, ed aveva ottenuto promessa formale che il governo veneziano avrebbe fatto atto di sottomissione alla Chiesa [2]; ma la cosa non ebbe seguito. Onde, in un colloquio privato avvenuto intorno al 25 di agosto, Clemente V ordina al Re di perseguitare severamente i Veneti ancora dimoranti nel Regno, di sequestrare i loro beni e di impedire che dalle provincie granifere siano esportate delle vettovaglie verso Venezia [3]. Non ostante i suoi segreti intendimenti, Roberto deve dare al Duca di Calabria l'ordine di eseguire con ogni cura la volontà del Pontefice [4]; e qual-

---

(1) Arch. Dép. des Bouches du Rhône, Marsiglia, B. 752, c. 26t-27t, 3 dicembre 1309.

(2) Arch. Nat. Paris, JJ. 42a, c. 95-95t, n. 78, 23 agosto 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 175t-176, 21 sett. 1309. Il Duca di Calabria riceve una lettera del padre, in data 29 agosto da Tarascona, nella quale è detto che il Papa « ore suo proprio expressit » al Re la intenzione di perseguitare i Veneti.

(4) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 1t-2, 21 settembre 1309.

che giorno dopo comunica al figlio il testo della sentenza papale contro la Repubblica, con l'ordine di pubblicarla solennemente nel Regno [1]. I beni dei Veneti sono venduti all'asta ed il danaro che se ne ricava viene consegnato alle società fiorentine perchè lo versino nelle casse dello Stato [2]! Oltre a ciò, Roberto è moralmente costretto ad aiutare come può il passaggio in Terrasanta [3], ad inviare armi e tende a Giacomo d'Aragona per conquistarne sempre più la gratitudine [4], ad aiutare l'impresa iniqua della distruzione dell'Ordine dei Templari assicurando nelle mani dei prelati del Regno i beni dell'Ordine già sequestrati e destinati all'impresa d'Oriente [5]. Sono affari, codesti, che interessano molto mediocremente l'Angioino e che non hanno alcuna intima relazione con gli scopi del viaggio in Provenza e del prolungato soggiorno; ma la Curia avignonese si è fortemente impegnata in due grosse partite, la guerra contro Venezia ed il processo dei Templari, e Roberto non può sottrarsi alle pressioni formidabili che si esercitano sul suo spirito. Ciò gli serve, però, a coltivare segretamente certi progetti fantasticamente luminosi senza che nessuno se ne accorga in Avignone.

Uno di questi merita particolare attenzione. Nell'autunno del 1309, quando il pericolo di qualche colpo di testa del Re d'Ungheria contro il Regno sembra ed è scomparso, e la legittimità della sua elezione ed incoronazione non è piú in discussione, egli pensa ad eliminare per sempre la causa dell'eterno conflitto con Federigo di Trinacria domandando

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 27-29t, 1 ottobre 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 2t, 10 ottobre 1309; c. 10, 21 marzo 1310. La sospensione della vendita dei beni è del 13 maggio 1310 (*Ibid.*, c. 11t). Cfr. *Reg. Ang.*, n. 186, c. 12t, 23 dicembre 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 246t, 9 agosto 1309.

(4) *Reg Ang.*, n. 179, c. 242, 26 agosto 1309.

(5) *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 5062, p. 453, 1 sett. 1309.

la collaborazione di Giacomo II d'Aragona ed appellandosi al suo spirito di sacrificio. Perchè non dovrebbe Giacomo II rinunziare al dominio, tanto contrastato del resto, della Corsica e della Sardegna, contentandosi del « Regno di Bugia e di qualcos'altro », e cedere le due isole al Re di Trinacria? Perchè non dovrebbe Federigo III accettare la Corsica e la Sardegna e lasciare la fatal Sicilia all'erede di Carlo I e di Carlo II? La proposta è fatta a Giacomo II con tutta l'ingenuità con la quale è stata pensata. L'Aragonese risponde con brutale lealtà che egli non può prendere in alcuna considerazione la stranissima proposta. Non è della sua dignità — egli scrive il 3 dicembre — accettare simile baratto, sia perchè l'investitura della Corsica e della Sardegna gli viene dalla Chiesa, sia perchè non è conveniente « abbandonare un dominio certo per uno incerto, uno vicino per uno lontano, uno utile per uno non altrettanto utile » (1). E non basta. Giacomo II non solo smorza le cupide brame di Roberto, ma tenta, affidandone la delicata missione ad Arnaldo da Villanova, di far passare al Re di Trinacria il titolo di « Re di Gerusalemme » (2). Il diplomatico non riuscì a nulla, ma è caratteristico l'atteggiamento dell'Aragonese, e se ne deduce tutta la vanità dei sogni dell'Angioino in un momento delicatissimo dei suoi rapporti di politica esterna ed interna.

Il titolo rimase in chi lo portava; Avignone aggiungeva, un po' in ritardo in verità, il 10 gennaio 1310, un suo particolare omaggio e ne otteneva la conferma di vecchi privi-

---

(1) *Acta Aragonensia*, ed. FINKE, II, n. 436, p. 693 694, 3 dicembre 1309.

(2) *Acta Aragonensia*, II, n. 440, p. 701-702, 9 gennaio 1310. Arnaldo da Villanova dice, tra l'altro: « De negotio tituli Regni Jerusalem transportando in fratrem vestrum, postquam recessi de Provincia, nullam sollicitudinem habui, tum quia rex Robertus non erat in Regno, tum quia, dum essem in Provincia, sicut vobis signifficavi....., non clare colligere potui signa spey »!

legi [1]; Alessandria si dava in signoria, rinnovando i patti già stipulati con Carlo I e II [2]; le terre a lui soggette, come « Comes Pedimontis » — e cioè Saluzzo, Ceva, Savona, Busca, Asti, Alba, Cuneo, Cherasco, Savignano, ecc. — gli si affidano senza difficoltà, secondo il testamento di Carlo II [3]; il signore di Vienne gli si professa vassallo [4]; ma, in sul tramonto del 1309 e su i primi dell'anno seguente, dopo circa un semestre di soggiorno in Corte pontificia, Roberto o non si era ancora accorto che si addensava il turbine sul suo Regno lontano o non aveva avuto mezzi ed autorità sufficienti ad allontarne il flagello. Nè gli fu possibile, nei mesi che seguirono, fino al suo ritorno in Italia, creare in Avignone una situazione completamente a lui favorevole, sia perchè nè il Papa, nè la maggior parte dei Cardinali, nè egli stesso previdero quel che era facilmente prevedibile nei riguardi dell'impresa di Arrigo VII, sia perchè, continuamente oscillante tra i più disparati propositi e sempre alla ricerca di successi sperati ma non conseguibili, egli perdette un tempo enorme senza costrutto e si lasciò sorprendere dagli avvenimenti quando qualsiasi libertà d'azione era in lui completamente annullata dalla forza delle cose. Intanto, si noti subito che fin dal 26 luglio 1309 Clemente V aveva riconosciuta legittima la elezione di Arrigo VII, lo aveva nominato Re dei Romani, aveva esortato i fedeli della Chiesa ad essergli devoti e gli aveva assegnato un termine di due anni per venire a Roma, a cingervi la corona imperiale [5].

Buona parte, dunque, del 1310 passò infeconda per la

---

[1] ARCH. DÉP. DES B. D. RH., B. 261, c. 12-14t, 10 gennaio 1310. I patti che si confermano sono del 7 maggio 1251 e del 29 gennaio 1291.

[2] IBID., B. 439, perg. n. 19, senza data. Il procuratore di Roberto è « Rostagnus de Mayronis ».

[3] Ved. W. ISRAEL, *König von Neapel und Kaiser Heinrich VII*, Hersfeld, 1904, p. 8. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 184 e segg.

[4] ARCH. DÉP. DES B. D. RH., B. 149, c. 20-21t, 17 marzo 1310.

[5] *Reg. Clementis V*, vol. IV, n. 4302, p. 184, 26 luglio 1309.

politica angioina. I Veneti procurarono qualche noia. A mezzo gennaio il Duca di Calabria, temendo che i grandi preparativi guerreschi della Repubblica fossero diretti, comunque, contro la sicurezza dello Stato, dava ordine che si fortificasse Manfredonia e la si munisse di armati in numero sufficiente (1); pochi giorni dopo si contraeva un mutuo di 450 oncie con la società dei Bardi e dei Peruzzi per stipendiare i custodi dei castelli di Puglia, Basilicata e Napoli (2); a mezzo febbraio si provvedeva alle armi destinate alla difesa del castello di Manfredonia (3); e nello stesso giorno, sempre per timore della formidabile armata approntata dai Veneziani, si davano energiche disposizioni per la difesa di Pescara e di Francavilla (4); a fine febbraio si facevano venire a Napoli dalla costiera amalfitana e da Gaeta numerosi « *magistri assie* » per riparare sollecitamente le navi sonnecchianti nel porto (5); il 21 marzo si nominava un Capitano generale della Terra di Bari, quantunque si sperasse che i Veneziani avrebbero rispettato il Regno (6), e finalmente il 4 di maggio giungeva con inesplicabile ritardo al Duca di Calabria una lettera del Re, datata da Marsiglia il 27 gennaio, nella quale si davano precise disposizioni per la conservazione dei beni sequestrati ai Veneti, nell'interesse dello Stato (7). Soltanto il 13 di maggio la vendita dei beni sequestrati veniva sospesa, mentre si ordinava che le cose deperibili sequestrate fossero

(1) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 115, 18 gennaio 1310; *Reg. Ang.*, n. 189, c. 34t, 18 gennaio 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 28, 24 gennaio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 77t, 17 febbraio 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 143, 17 febbraio 1310.

(5) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 19, 24 febbraio 1310.

(6) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 89t, 21 marzo 1310. Il Capitano è il Conte Bertrando d'Andria.

(7) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 79, 4 maggio 1310.

collocate in locali luminosi e puliti [1]! La politica pontificia aveva, evidentemente, cambiato metro, e Roberto si preoccupava perfino del buono stato di conservazione delle mercanzie sequestrate! Altre piccole noie furono procurate da certo formicolio di elementi ghibellini nelle Marche, proprio al confine del Regno, non ostante che specialmente la Marca d'Ancona fosse una vera cittadella guelfa [2], onde fu necessario mettere in istato di difesa l'Abruzzo Ultra [3]; e qualche preoccupazione destò il fatto che i nemici del Comune di Rieti si rifugiavano normalmente nelle confinanti terre del Regno abbandonandosi liberamente ad ogni sorta di intrighi [4]. Finalmente, qualche modesta attività si dovette pure spiegare nell'interesse dell'impresa dei Cavalieri di Gerusalemme alla quale bisognava aver l'aria di interessarsi; ed ecco una piccola agevolazione procedurale per l'esportazione delle vettovaglie dai porti di Puglia [5], ed una veramente candida e platonica esortazione ai prelati, ai baroni ed ai pubblici funzionari dello Stato di accogliere bene ed aiutare in tutti i modi i padri della Santa Casa dell'Ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme che, con le dovute autorizzazioni superiori, si recavano nel Regno a raccogliere danaro ed a suscitare entusiasmi per la spedizione contro gl'infe-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 186t, 13 maggio 1310. Il Re deplora « quod certe de rebus Venetorum ipsorum que habentur in castro Trani, pro eo quod in oscuris et immundis locis servantur, sunt corructioni vicine »

(2) ARCH. DI ST. DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 9, 3 dicembre 1309. Ancona, dichiarandosi fautrice ardente della parte della Chiesa, domanda al Comune di Bologna l'invio di un Capitano per sei mesi, dal 1° gennaio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 157, 31 marzo 1310: « .... Gebellinorum eorumque sequacium adunata [est] in Marchia ex nationibus variis numerosa congeries ». Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 377.

(4) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 174, 1° maggio 1310. Cfr. c. 193-193t, 18 giugno 1310.

(5) *Reg.*, *Ang.*, n. 175, c.238, 8 luglio 1310.

deli [1]. Cose semplici, come si vede, e prive di particolare importanza.

Ciò non ostante, all'alba del 1310 Roberto sogna di concludere con la casa di Francia e quella d'Inghilterra un parentado. Alcuni ambasciatori sono inviati a Filippo il Bello per proporre il matrimonio tra il Duca di Calabria e Maria di Valois, figlia del paciere pontificio a Firenze, e tra Pietro, fratello di Roberto, e la figlia primogenita del defunto Re d'Inghilterra e di una sorella del Re francese. La risposta si fa molto aspettare, tanto che altri ambasciatori sono inviati alla Corte di Filippo per domandare che il Re si rechi ad un convegno « apud Trecas », o, almeno, mandi, per l'annunziazione, a Lione Carlo di Valois, tra gli altri, affinchè si possa liberamente trattare con essi come col Re. Ma Filippo, che, se non aveva risposto subito lo aveva fatto perchè non sapeva precisamente che cosa rispondere, risponde finalmente che egli non si può muovere da Parigi per gravissime cure di Stato, che i personaggi desiderati da Roberto a Lione sono tutti, per la stessa ragione, assolutamente impediti, e che, mentre manderà nunzi speciali all'attuale Re d'Inghilterra, fratello della principessa che dovrebbe sposare Pietro Conte di Gravina e di Eboli, farà sollecitamente sapere al Papa ed al Re, per mezzo di suoi ambasciatori, al più presto, le sue intenzioni circa il matrimonio tra il Duca di Calabria e Maria di Valois. [2] Non sappiamo nè se effettivamente si trattasse con la Corte d'Inghilterra, nè quali ostacoli impedissero una più stretta unione tra la Casa d'Angiò e la Casa di Francia; ma è bene fermare subito che Roberto, nella imminenza della discesa dell'Imperatore in Italia, pensava insistentemente a Carlo di

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 191, c. 68, 10 settembre 1310.

[2] ARCH. NAT., PARIS, JJ. 42A, c. 105t-106, n. 97, 1° febbraio 1310. Lettera di Filippo il Bello a Roberto, in cui si riassume quanto sopra. *Dat. Parisiis.*

Valois, a cui Bonifacio VIII aveva fatto leggermente balenare il miraggio della corona imperiale, ed a Filippo il Bello che non aveva proprio alcun motivo di essere amico dell'Imperatore. Sappiamo, però, e la cosa può anche non essere priva di significato, che alcuni mesi più tardi il Re di Francia si lamentava con Roberto della notizia a lui pervenuta di non so quali molestie arrecate dalla politica angioina ai maneggi di Carlo di Valois ed all'azione delle sue genti « in Romania e nell'Impero Costantinopolitano » (1). Che si tratti di sorde rappresaglie per il non concluso matrimonio?

Nel cuore dell'estate, quando Arrigo prendeva la via d'Italia, per la quale non sarebbe ritornato mai più, il Re prendeva commiato dal Papa. Bartolomeo da Capua che nell'aprile era stato inviato, con una nave appositamente approntata, in Provenza a dare i suoi consigli al sovrano (2), ora, in sul finire di luglio, con 40 cavalli « ad arma », 24 palafreni e 36 animali da soma era mandato incontro al Re proveniente da Avignone (3). Il quale, sistemate come gli fu possibile le cose della vecchia Contea, largiti e pubblicati alcuni importantissimi Statuti (4), dato un po' d'ordine all'amministrazione della giustizia e delle finanze locali e statali su la base delle vecchie norme e consuetudini, lasciò la terra in cui aveva soggiornato per un anno, esattamente, ed entrò in Piemonte. Lo troviamo a Cuneo in sul finire, certo, del giugno, il 9 agosto in Asti, il 12 in Alessandria,

(1) Ibid., JJ., 42a, c. 113r, n. 115, 23 Settembre [1310].

(3) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 97r, 5 aprile 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 76, 28 luglio 1310. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 189, c. 185, 28 luglio 1310.

(4) Arch. dép. d. B. d. Rh., Marseille, B. 4, c. 80-82, 25 maggio 1310, *dat. Aquis*. Cfr. B. 147, c. 39-44r, e c. 152-158r, 25 maggio 1310; B. 440, 25 maggio 1310 (frammento). Ved. Giraud, II, 70-79.

poi in Lombardia (1). Nel settembre lo troviamo prima a Lucca ed a Prato (2), e poi, il 30, a Firenze, ospite graditissimo nelle case dei Peruzzi (3). I regnicoli si accorsero subito che il Re si avvicinava, perchè a mezzo settembre, per le grandi spese « necessarie ai molti impegni assunti in Curia pontificia ed altrove oltre Alpi », egli sentì il bisogno di ordinare la sollecita riscossione della imposta principale per trovar pronto il danaro appena giunto nel Regno (4). A fine ottobre era a Perugia (5), e poco dopo a Napoli, sodisfattissimo dell'accoglienza avuta a Firenze, dove un grande ritratto suo fu dipinto nelle case della Parte Guelfa e dove aveva dato saggio della sua valentia nel sermoneggiare (6), e lieto dei doni avuti dal Comune di

(1) *De gestis civium astensium*, in *Mon. Hist. Patr.*, SS., III, 771; *Chronicon parvum Ripaltae*, ed. GABOTTO, *Rer. Ital Script.*, nuova ediz., Città di Castello, 1912, p. 21-22; *Vitae Pap. Aven.*, I, 37; ecc. Il 4 luglio il Re era di nuovo a Digne (*Reg. Ang.*, n. 189, c. 173t, 7 luglio 1310). Il 31 agosto di nuovo ad Avignone (*Reg. Ang.*, n. 174, c. 110t, 16 ott. 1310). Proprio il 12 agosto morì in Napoli il secondogenito del Re, Ludovico! Cfr. CAMERA, *Annali*, I, 188; e, per il soggiorno in Piemonte, GABOTTO, *Storia del Piemonte nella prima metà del sec. XIV*, Torino, 1894, p. 61-62.

(2) DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, Berlin, 1912, III, 388; *Vitae Pap. Aven.*, I, 38: « Rex Robertus, veniens Lucam, aliquam moram ibi traxit. Quibus temporibus octo milites fecit. Et illa die magnum convivium fecit, invitatis dictis militibus et duabus millibus personarum; ac ducentae dominae comederunt cum Regina; et ambo cum Corona in capite ».

(3) DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 388, 30 sett. 1310. Cfr., per il ritorno di Roberto in Italia, le note imprecise del GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel m. e.*, III, Roma, 1901, p. 213.

(4) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 34t, 21 settembre 1310.

(5) EITEL, *Der Kirchenstaat unter Klemens V*, p. 136, 31 ottobre 1310. Poco prima era stato a Siena. ARCH. DI STATO DI SIENA, *Provvisioni*, vol. 77, c. 59, 15 attobre 1310.

(6) DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 390, 392; SALVADORI, *Sermoni di fra Remigio*, in *Scritti vari di filologia per il Monaci*, p. 478.

Siena [1] e della fedeltà dei Guelfi tutti, del nord e del centro d'Italia.

L'avvenire pareva gli sorridesse. Quando era stato in Piemonte, il suo prestigio si era rialzato assai, tanto che la Repubblica di Genova, intenta a riconquistare i castelli detenuti da Opizino Spinola, aveva visto rendersi difficile l'impresa dall'appoggio accordato dal Re allo Spinola [2]. Bologna, che fin dai primi di marzo era stata in grande intimità di rapporti e solidarietà di intenti con i Torriani di Milano, ed aveva tentato con ambascerie segretissime di sollevare in Lombardia le sorti del guelfismo alquanto depresse ai primi annunzi della discesa dell'Imperatore [3], nella seconda metà del mese si era fatta centro di una Lega Guelfa con i Comuni di Firenze, Lucca, Siena, Prato, S. Gemignano « ad onore del Papa, di Re Roberto e della Parte Guelfa », sorretta da un esercito di 4000 soldati scelti e mantenuti dalle singole città federate a cominciare dal 1° di maggio, per un anno [4]. A questa lega Bologna si riservava il diritto di chiamare i rappresentanti di Lombardia e di Romagna [5]. Nel Veneto i da Camino davano molto da fare ai Ghibellini, con l'aiuto dei Bolognesi [6], mentre in Romagna brontolavano le discordie, sotto gli occhi del Cardinal Legato, e sempre con decise tendenze

(1) Arch. di Stato di Siena, *Provvisioni*, vol. 77, c. 68, 27 ottobre 1310.

(2) *Acta Aragonensia*, I, n. 180, p. 264-265, 15 luglio 1310. Lettera di Bernabò « De Auria » a Giacomo II d'Aragona.

(3) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, n. 9, 11 marzo 1310, e 27 marzo 1310.

(4) Ibid., *Provvigioni*, n. 9, fol. segnato 509, 18 marzo 1310. Cfr. Vitale, *Il dominio della Parte Guelfa*, p. 130, ecc.

(5) Cfr. Ibid., *ibid.*, fol. segnato 564t, 1° agosto 1310, ecc.

(6) Ibid., *ibid.*, n. 9, fol. segnato 515t, 1° aprile 1310; 8 aprile 1310. L'aiuto di 100 militi è dato quantunque « non sit pecunia in Communi Bononie unde possit satisfieri dictis militibus et peditibus »!

verso la Parte Guelfa (1). Il Papa, che non aveva compresa la estrema delicatezza della situazione italiana e si era abbandonato al sogno di una restaurazione imperiale sotto la protezione della Chiesa ed in pieno accordo con i suoi fedeli seguaci, era pur sempre devotamente legato alla causa angioina; ed il 19 agosto aveva nominato Roberto Vicario e Rettore di Romagna (2). La flotta, infine, sotto la vigile attenzione di Bartolomeo da Capua, era stata, durante l'assenza del Re, continuamente curata, accresciuta, migliorata, onde « il detentore dell'isola di Sicilia » pareva rincantucciato in un prudente riserbo (3). Che più occorreva per determinare speranze ed illusioni nell'animo del Re?

II. Invece, erano già diffusi, per dir così, liberamente in Italia gli elementi torbidi onde si sarebbe sprigionata la tempesta. I Fiorentini, che dopo essere stati scomunicati (4), erano rientrati nelle grazie della Chiesa specialmente per l'aiuto fornito contro Venezia nell'impresa di Ferrara, avevano cercato di indurre Arrigo VII a contentarsi di « essere Re della Magna, mettendoli in gran dubbio e pericolo il passare in Italia » (5); ma l'Imperatore aveva un suo

---

(1) Arch. di St. di Bologna, *ibid.*, n. 9. fol. segnato 533t, 4 maggio 1310; fol. 536t, 14 maggio 1310; fol. 540t, 19 maggio 1310. Cfr. *ibid.*, n. 9, 12 ottobre 1310. Aiuto alla città di Reggio. Romeo Pepoli è tra i sovventori del Comune!

(2) Theiner, *Codex diplomaticus*, I, 436; *Reg. Clementis V*, n. 10347, 19 agosto 1310; Eitel, *Der Kirchenstaat unter Clemens V*, p. 166. Cfr. Raynaldi, *Annales Eccles.*, IV, 489-490, 9 ottobre 1310. Roberto ricevette la bolla di nomina in Firenze. Per i vicari regi in Romagna, ved. Bernicoli, *Governi di Romagna e di Ravenna*, ecc., Ravenna, 1898, p. 32 e sgg. A p. 34 leggesi, però: « *Pietro, figlio di Re Roberto d'Angiò, vicario generale in Romagna* » nel 1315, mentre Pietro era fratello del Re.

(3) *Reg. Ang.*. n. 186, c. 73, 8 luglio 1310; n. 174, c. 93t, 8 luglio 1310; n. 186, c. 80t, 5 agosto 1310; ecc.

(4) Del Lungo, *Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII*, Milano, 1899, p. 362-363.

(5) *Cronica* di Dino Compagni, ed. Del Lungo, Firenze, 1889, lib. III, c. 24, p. 170.

particolar programma a cui non sapeva rinunziare, ed il passaggio in Italia gli era assolutamente indispensabile. Gl'intrighi degli ambasciatori fiorentini in Corte pontificia non poterono di più, anche perchè attivamente lavorava in favore di Arrigo il Cardinal da Prato, buon conoscitore dei sentimenti di Firenze e gran sostenitore del nuovo Re dei Romani al tempo della elezione. Nell'estate, perciò, del 1310 il viaggio imperiale si iniziava tra speranze e diffidenze grandissime. Clemente V ne parlava come di un lietissimo avvenimento destinato a rinverdire la palma della pace in Italia, e più specialmente « in Lombardia ed in Toscana »: tutti i fedeli della Chiesa gli dovevano obbedienza, tutti i prelati maggiori dovevano aiutarlo nella santa impresa (1). Il Cardinale Tommaso di S. Sabina era inviato in qualità di Legato pontificio in Lombardia ed in Toscana per trattare della pacificazione d'Italia (2). I Comuni principali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana erano invitati con parole eloquenti a secondare gli sforzi dell'Imperatore per il raggiungimento del fine supremo a cui si tendeva (3).

Come si poteva impedire il viaggio imperiale? Chi avrebbe potuto pubblicamente opporsi alla volontà del Papa? Non Firenze, certamente, e non Roberto: Firenze non aveva alcun mezzo ed alcun interesse per tentare preventivamente di sbarrare ad Arrigo la via d'Italia, senza incorrere nell'ira del Papa; Roberto, pur qualche ostacolo opponendo (4), non si era reso ancora esatto conto, a mezzo

(1) *Acta Henrici VII*, ed. Bonaini, Firenze, 1877, 1, n. 26, pag. 42-45, 1° Sett. 1310.

(2) *Reg. Clementis V*, vol. V, n. 6341, p. 443, 8 ottobre 1310.

(3) *Reg. Clementis V*, vol. V, n. 6336 e segg., p. 439 e segg., 1° sett. 1310; *Acta Henrici VII*, I, n. 27, p. 45, 1° sett. 1310; n, 28-37 p. 46-48, 1° sett. 1310; ecc.

(4) *Cronica* di Dino Compagni, lib. III, c. 24, p. 177.

il 1310, del pericolo gravissimo che l'impresa dell'Imperatore avrebbe addensato sul Regno. Probabilmente, pensò che ne avrebbe tratto non piccola utilità, fermo nel convincimento che fino a quando il Papa fosse stato contento di Arrigo, niente vi sarebbe stato da temere, molto da sperare. Ad ogni modo, l'essere stato nominato Rettore di Romagna, se non significava, come forse a qualcuno potè sembrare, una sfida ed un avvertimento all'Imperatore, significava sicuramente che alle mene dei Ghibellini il Papa voleva opporre un energico provvedimento, e che l'Imperatore non avrebbe potuto mai, senza entrare in guerra aperta con Avignone, fare atti che avessero, anche solo lontanamente, un significato ostile all'Angioino [1]. Ma se la discesa dell'Imperatore non poteva essere impedita, non potevano i Guelfi disinteressarsi di quanto si andava svolgendo sotto i loro occhi, e non potevano non pensare a Roberto d'Angiò come al loro capo naturale.

Il Re sapeve benissimo tutto questo e non ne era certo scontento. Ma fin dai primi giorni della sua dimora avignonese aveva carezzato un programma ambizioso ed accorto, il quale, se fosse stato attuato, o avrebbe determinato un nuovo indirizzo nelle cose d'Italia durante la spedizione imperiale, o avrebbe sollevato contro la Corte di Napoli l'ira della Repubblica fiorentina e dei Guelfi lombardi, emiliani e toscani, trasformando completamente il destino del Regno. Il programma consisteva nello stabilire un'intima unione tra la Casa d'Angiò e la Casa imperiale da suggellare col matrimonio del Duca di Calabria con Beatrice figlia di Arrigo. La prima idea di tal parentado, a dir vero, non fu di Roberto; o, se anch'egli vi pensò, non dovette attri-

---

[1] Ved., per questo, EITEL, *Der Kirchenstaat*, p. 166; GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma*, III, 218. Il primo Vicario angioino in Romagna fu Niccolò Caracciolo.

buire, per alcuni mesi, un valore straordinario alla cosa, tanto è vero che ai primi del 1310 egli era affannosamente desideroso di imparentarsi novellamente con la Casa di Francia e di imparentarsi con la Casa d' Inghilterra. Sembra accertato che il primo a pensare al matrimonio del Duca di Calabria con la figlia dell' Imperatore sia stato il Cardinale Iacopo Stefaneschi, creato Cardinale nel 1296 da Bonifazio VIII, uno dei pochi che a Perugia lottarono fin che poterono prima di dare il voto a Bertrando de Got [1]. Ed è certo che in un lungo memoriale, redatto nel giugno del 1309, quando cioè Roberto si era appena messo in viaggio per la Provenza, egli cercò di indurre Arrigo a prendere in molta considerazione il progetto di parentado che gli veniva sottoposto [2].

Le trattative durarono, sempre indirettamente, a lungo. Secondo il Cardinale Stefaneschi, il possesso di Arles doveva essere ceduto alla Casa d'Angiò, non soltanto perchè Arles non costituiva una parte vitale dell' Impero, ma anche perchè, con quella cessione, veniva mortificata la potenza del Re di Francia, a cui il prelato, grande amico di Papa Bonifazio, era rimasto costantemente avverso. Secondo Roberto, invece, la cessione di Arles non poteva bastare, e bisognava che l' Imperatore sborsasse una forte somma di danaro, tanto forte che, a giudizio e riferimento degli ambasciatori regi a Filippo il Bello, il Pontefice si mostrava veramente sorpreso dell'avidità dell'Angionio, e si sforzava di indurlo a più miti pretese, considerata la nobiltà del parentado [3]!

---

(1) C. Wenck, *Clemens V und Heinrich VII*, Halle, 1882, p. 142. Cfr. J. Hoesl, *Kardinal Iacobus Stefaneschi*, Berlin, 1908. Il Card. Stefaneschi fu autore di un « *Opus metricum* », di cui ved. *Acta Sanctorum*, IV, 441 e segg.; Lizerand, *Clement V et Philippe le Bel*, p. 223.

(2) Wenk, op. cit., p. 147-148.

(3) Wenck, op. cit., app. IV, p. 172-183, 24 dicembre 1310. Memoriale degli ambasciatori regi a Filippo il Bello. Cfr. *Neues Arch.*, XXIX, 615-627.

Non si venne per allora, fino all'estate del 1310, a capo di nulla. Discesi in Italia e l'Imperatore e il Re, le laboriose trattative si riallacciarono, o, almeno, da parte dell'uno e dell'altro, si ritornò col pensiero alla convenienza del progettato matrimonio. Sappiamo, infatti, da Niccolò da Botrinto, il fedele accompagnatore di Arrigo ed il narratore della sua impresa, che, venuto l'Imperatore in Piemonte, nell'ottobre 1310, a lui si presentò il Marchese di Saluzzo, seguito da circa cento armati, per prestare il giuramento di fedeltà, ma che l'Imperatore non volle ricevere il suo omaggio perchè — diceva — non voleva esercitare alcun diritto sovrano su terre ed uomini già legati a Roberto, dato che intendeva stringersi in parentela con lui. E sappiamo dalla stessa fonte che, avendo Arrigo saputo che, al ritorno da Avignone, Roberto aveva avuto con i Guelfi delle segrete intelligenze, delle quali gli si offriva in prova un autentico istrumento, volle che sì fatto documento fosse bruciato e ritenne impossibile che un Re del sangue di S. Luigi potesse compiere atti di aperta slealtà (1). Invece, anche se le informazioni di Niccolò debbono necessariamente essere accettate con molta circospezione, almeno nei riguardi della politica angioina, è certo che, appena ritornato

(1) NICOLAI EPISCOPI BOTRONTINENSIS, *Relatio de Henrici VII imperatoris itinere italico*, ed. E. HEYCK, Innsbrunck, 1888, p. 3-5. In Ottobre 1310, Arrigo « ipsum (Robertum) excusabat, dicens quod filius tam probi viri, de sanguine beati Ludovici natus, nunquam faceret tale quid, *sed forte consilium suum potuit hoc facere* »! — Questo atteggiamento dell'Imperatore è confermato dalla *Historia Iohannis de Cermenate*, ed. L A. FERRAI, Roma, Istit. Stor. Ital., n. 2, 1889, c. 17, p. 39, che narra come le sole città che non prestarono giuramento di fedeltà ad Arrigo furono Alessandria ed Alba, « quarum urbium fides aut ulla deditio, ex parte Regis, minime requisita est, *credo quia ambae Roberto Regi erant deditae* ». Cfr., sulla *relatio* di Niccolò da Botrintò, BRESLAU, *Ueberlieferung und Entstehungsverhaltnisse des Relatio de Henrico VII itinere italico des Nic. von Botr.*, in *Neues Archiv.*, XXXI, 141 e segg.

in Italia, Roberto si accorse subito della necessità di fare un gioco molto complicato, in cui la lealtà non poteva avere che una parte molto secondaria. La forza delle cose era tale che mentre i Ghibellini facevano capo ad Arrigo, i Guelfi si disciplinavano, quasi automaticamente, sotto la bandiera di Roberto, nè le oneste intenzioni del Papa, che credeva di peccare gravemente se non secondava il progetto dello Stefaneschi [1], nè le oneste intenzioni dell'Imperatore potevano modificare sostanzialmente la realtà.

I segni manifesti della fatale lotta imminente apparvero, effettivamente, fin dai primi giorni dell'impresa imperiale. Il 21 giugno, il Comune di Lodi, rispondendo ai nunzi di Arrigo, poneva nettamente il problema che avrebbe assunto poco più tardi una importanza particolare. Gli abitanti di Lodi, si diceva, sono e saranno in perpetuo servitori fedeli della Chiesa e di tutti coloro che vengono in nome della Chiesa, e più specialmente di un Imperatore che viene per volontà della Chiesa, ma Lodi è un piccolo Comune e poco può fare di sua iniziativa. Il suo atteggiamento non potrà se non dipendere dall'atteggiamento di Milano, Cremona, Piacenza, Pavia, Bergamo, ai quali Comuni Lodi non può resistere [2]. Dunque, i piccoli Comuni erano costretti a seguire le direttive dei centri maggiori, e questi, naturalmente, all'avvicinarsi dell'Imperatore, dovevano sentirsi più che mai combattuti dalle vecchie competizioni politiche e sociali che da almeno mezzo secolo ne avevan fatto dei campi di battaglia perennemente sconvolti. Sollecitatori ed esortatori interessati si erano affollati alla Corte imperiale, già prima della discesa in Italia; onde le città guelfe si erano energicamente preparate a destare il novello Cesare

---

(1) Wenck, op. cit., p. 180. Il Papa dice agli ambasciatori « quod crederet *peccare mortaliter* si dictum matrimonium impediret, ex quo pax inter Guibelinos et Guelfos poterat provenire ».

(2) *Acta Henrici VII*, I, n. 16, p. 21-22, 21 giugno 1310.

dai suoi sogni radiosi, combattendo in lui l'amico degli esuli, cioè degli odiati Ghibellini ed il nemico delle libere istituzioni comunali. Bologna, per esempio, ai primi di agosto, muniva le sue fortezze come se si dovesse resistere ad un assalto imminente [1], ed incaricava Romeo Pepoli di provvedere a fortificarne alcune senza badare a spese [2]! Che dire dei primi giorni della dimora imperiale in Italia? Asti era stata costretta a consegnare, entro ventiquattr'ore, i suoi Statuti e privilegi, se non voleva sentirli non confermati [3]; Novara si vide subito minacciata dai suoi « estrinseci », sorretti dall'autorità imperiale [4]; Milano umiliata e sottomessa [5]; Luigi di Savoia, eletto Senatore di Roma il 1° di agosto, minacciosamente in armi contro i presunti o reali nemici dell'Imperatore [6]. Quando, perciò, Roberto entrò in Firenze, la cittadella del guelfismo italiano, gli animi erano già in tumulto, e certamente, stando a precise informazioni di alcune settimane posteriori, dovettero essere fin d'allora presi gli accordi opportuni per prevenire qualsiasi eventuale ostilità da parte dell'Imperatore [7]. La magnificenza della ospitalità [8], e la eloquenza degl'interessi guelfi terribilmente minacciati esercitarono, senza dubbio, non lieve influenza su l'animo del Re, il quale, tra un favore e l'altro

---

[1] ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 9, fol. segn. 567, 6 agosto 1310. Si legge, tra l'altro, che « *Castra et fortilitie... per Commune Bononie detinentur male et inutiliter* »!

[2] IBID., *ibid.*, fol. segn. 573, 14 agosto 1310. Cfr. *ibid.*, 12 settembre 1310.

[3] *Acta Henrici VII*, I, n. 51, p. 66-67, 16 nov. 1310. Cfr. n. 52, p. 67, 17 (?) nov. 1310; GABOTTO, *Storia del Piemonte*, p. 62-63.

[4] *Acta Henrici VII*, I, n. 72, p. 100-102, 16 dicembre 1310.

[5] *Acta Henrici VII*, I, n. 79, p. 112-113, 28 dicembre 1310.

[6] EITEL, *Der Kirchenstaat unter Clemens V*, p. 48.

[7] Ved. *Acta Henrici VII*, II, n. 16, p. 13-15, gennaio 1311.

[8] Ved., per alcune spese del Comune, ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Provvisioni*, vol. 14, c. 71-71ᵗ, 12-13 ottobre 1310. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 388 e segg.

dato e ricevuto (1), dovette accorgersi che, se il progettato matrimonio fosse andato a monte, gli sarebbe occorso, prima o poi, di svelare completamente l'accorta sua politica e schierarsi con Firenze e con i Guelfi. Così, mentre nel Regno si procedeva alla riscossione del danaro necessario al pagamento di certi debiti della Corte col Re d'Aragona (2), si allungavano le ultime unghiate ai Veneti combattuti dalla Chiesa (3), e si tentava di persuadere i grandi ecclesiastici a pagare la colletta ordinata dal Papa (4), si maturava lentamente il destino irrevocabile della Casa d'Angiò nei riguardi dell'Impero.

L'Imperatore che, nell'umile fantasia di Dino Compagni, « discendeva di terra in terra mettendo pace come fusse uno agnolo di Dio » (5), aveva riaccesa la guerra civile in Lombardia ed aveva iniziata una campagna che nulla aveva di comune con la missione pacificatrice che la esaltazione degli esuli e dei Ghibellini gli attribuiva. Il 12 febbraio 1311, com'è noto, i Guelfi torriani venivano cacciati da Milano, sotto gli occhi di Cesare! A nulla era servita la cerimonia sollenne della inconorazione imperiale, il giorno dell'Epifania, a nulla il fatto che la corona regia era stata posata sul capo di Arrigo da Gastone della Torre, Arcive-

---

(1) Ved., per esempio, l'epistola del Re al Papa in favore di un canonico della famiglia dei Rinuccini, in Arch. Segr. Vaticano, *Miscell. Instrum.*, 27 ottobre 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 110t, 16 ottobre 1310. Il debito ascendeva ad oncie 2500.

(3) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 62t, 10 novembre 1310. È noto, infatti, dice il Duca di Calabria, « quantum *cordi resideat* domini nostri summi Pontificis ac reverendi domini nostri genitoris negocium quod idem summus Pontifex assumpsit contra Ducem, Consilium et Commune Veneciarum, eorum exigentibus erroribus delictorum »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 87, 31 ottobre 1310. L'Abbate di Montecassino, gli Arcivescovi di Sorrento, di Amalfi, di Barletta, e parecchi altri prelati non intendevano sottostare all'ordine del Papa!

(5) *Cronica*, lib. III, c. 24, p. 177.

scovo di Milano. La così detta pacificazione degli animi, alla quale, come ad un avvenimento miracoloso, fa accenno, per tutta la Lombardia, Giovanni da Cermenate [1], era finita come doveva finire. D'ora in poi l'Imperatore dovrà aprirsi la strada dell'Italia centrale con la forza delle armi! Ma, anche prima della rivolta di Milano, si erano avuti dei segni eloquentissimi della pace apportata da Cesare: nel lodo imperiale emesso per appianare le difficoltà tra gl'intrinseci e gli estrinseci di Crema, Arrigo aveva, tra l'altro, ordinato che gli esuli ritornassero in patria « ai loro beni ed agli antichi diritti » [2]. Era un preventivo avvertimento alle città, specialmente toscane, che da lunghi anni avevan visti i beni dei Guelfi e dei Ghibellini passare e ripassare di mano in mano. Che sarebbe accaduto se i fuorusciti fossero ritornati « ai loro beni ed ai loro diritti »? Firenze dà il segnale d'allarme con quella squisita sensibilità politica che è la caratteristica fondamentale del suo popolo e della sua storia. È certo, si legge in una epistola della Repubblica al Re, del gennaio 1311, è certo che l'Imperatore, d'accordo con i *ribelli* tutti di Toscana, sta per scendere dal nord quanto più può sollecitamente per sorprendere i Comuni toscani ed il Re assolutamente impreparati ad una efficace resistenza. I provvedimenti già presi, per l'applicazione dei quali due ambasciatori fiorentini sono stati mandati a Napoli, più non bastano alla gravità del momento; è necessario, invece, che Roberto mandi subito quante truppe potrà in Romagna, in attesa degli avvenimenti [3]. Le stesse cose si dicono al Comune di Lucca: i provvedimenti ordinati dal Re molto

---

[1] *Historia*, ed. Ferrai, cit., c. 17, p. 39: « tota Lombardia subito, absque ulla armorum vi, in Regis deditionem et obedientiam sponte venisse videtur ».

[2] *Acta Henrici VII*, I, n. 89, p. 129-131, 17 gennaio 1311.

[3] *Acta Henrici VII*, II, n. 16, p. 13-15, ...gennaio 1311. Gli ambasciatori sono Lapo de' Bardi e Ser Giovanni di Benedetto.

probabilmente saranno infruttuosi, perchè il pericolo incalza; onde è necessario che i Comuni toscani si preparino con ogni sollecitudine a fronteggiare le gravi incertezze della situazione che si fa ogni giorno più minacciosa (1). Nè si nasconde al Pontefice il timore prudenziale che gli aiuti promessi da Roberto arrivino troppo tardi (2). Nè si tralascia di incitare, con magniloquenti parole, il Comune di Bologna alla difesa della libertà (3). La Signoria fiorentina è affannosa e nervosa: essa ha la sensazione precisa che la tempesta si avvicina e che i suoi amici si attardano a sonnecchiare incredibilmente.

Roberto non si scuote. Dà ordine, è vero, proprio nel gennaio, a Roberto da Scaletta e Leone da Rossano di fare una diligente ispezione a tutti i castelli dell'Abruzzo, di Terra di Lavoro e del Principato e riferire intorno alle riparazioni più urgenti ed alle spese necessarie (4); richiama sollecitamente nel Regno tutti i signori feudali attualmente all'estero o in altre regioni d'Italia, per qualsiasi motivo (5); ma alla richiesta di Firenze si guarda bene dal rispondere. Onde, la Repubblica è costretta, il 3 di febbraio, a rinnovargli le premurose insistenze ed a dichiarargli che « la speranza del Comune è tutta in lui » (6). Nessuna risposta precisa neppure a questa seconda epistola ortatoria. Sappiamo soltanto che Roberto aveva mandato due amba-

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 11, p. 8, 3 gennaio 1311. Ved. n. 13, p. 10-11, 5 gennaio 1311: lettera al Comune di Siena; n. 14 p. 11-13, 8 genn. 1311: lettera a Bologna.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 12, p. 9-10, 4 gennaio 1311.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 15, p. 13, 8 gennaio 1311.

(4) *Reg. Ang.*, n. 297, c. 61t, 17 gennaio 1311.

(5) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 310t-311, 21 gennaio 1311: « maioremque apud antiquos legitur curam fuisse castrorum quam esset caritas liberorum »!

(6) *Acta Henrici VII*, II, n. 17, p. 15-16, 3 febbraio 1311: « omnis spes nostra in vestris manibus et potentia requiescit ».

sciatori a Giacomo II d'Aragona per domandare il permesso di assoldare in Catalogna 110 cavalieri e 200 pedoni da inviare in Romagna su quattro vascelli aragonesi, e per domandare che uno dei figli del Re accompagnasse quella gente d'armi: il che avrebbe significato apertamente ad Arrigo ed ai Comuni guelfi la piena adesione di Giacomo II alla campagna antitedesca! E sappiamo altresì che soltanto due vascelli furono dati dall'Aragonese e che nessuno dei suoi figli fu mandato in Italia. Il primogenito non poteva allontanarsi dallo Stato paterno perchè doveva compiere la sua educazione politica; il secondogenito non poteva, egualmente, allontanarsene perchè a lui sarebbe spettata la corona se il cielo avesse voluto rapire il fratello maggiore; il terzo si era dedicato a dio, e gli altri figli erano tutti in tenerissima età [1]. La risposta non poteva essere più allegra ed irritante! In compenso, l'Aragonese, in una melata epistola del 14 febbraio — quando, cioè, le ansie di Firenze erano maggiori — tranquillamente faceva una proposta incredibile... Si è saputo, egli dice all'Angioino, che si sta trattando il matrimonio tra il Duca di Calabria e Beatrice, figlia di Arrigo, e che questo matrimonio è caldamente favorito dal Papa. Ora, poichè la Corsica e la Sardegna sono state cedute dalla Chiesa alla Corona d'Aragona, bisogna che Roberto includa nei patti da stipulare con l'Imperatore, circa il matrimonio, la clausola che Arrigo non ostacoli mai Giacomo II e le sue genti nell'acquisto e nella conservazione dell'ambìto dominio nè impedisca che Roberto presti il suo valido aiuto all'impresa [2]! Non si saprebbe dire quale dei due sovrani abbia cercato di giocare con maggiore astuzia: Roberto vuol compromettere l'Aragonese, e Gia-

---

[1] *Acta Aragonensia*, I, n. 183, p. 267-268, 14 febbraio 1311.
[2] *Acta Aragonensia*, I, n. 182, p. 266-267, 14 febbraio 1311.

como vuole entrare come terzo partecipante nel contratto nuziale del Duca di Calabria.

Di Firenze e dei Guelfi toscani nessuna preoccupazione, e sopra tutto nessuna fretta negli armamenti ritenuti dalla Repubblica indispensabili. Solo qua e là, negli atti della Cancelleria angioina, si serba la traccia di qualche preparazione militare nei primi mesi del 1311. Il 22 febbraio, facendo seguito ad un ordine generale del 17 gennaio, si ordina la compilazione di una lista degli idonei alle armi nella provincia di Terra di Lavoro e Molise, affinchè si tengano pronti ad ogni chiamata 150 soldati. La Capitanata, invece, ne dava 75; la Calabria, la Valle del Crati e la Terra Giordana 100; l'Abruzzo 150; la Basilicata ed il Principato 100; la Terra d'Otranto 25 (1). Il Comune di Rimini si lamenta di essere stato molto sacrificato nella formazione della taglia militare per questo anno; ma il Re dice che, non potendosi ritardare l'armamento della Romagna, non è il caso di procedere, per ora, a sgravi di sorta (2). A Niccolò Caracciolo non solo si dànno gli ordini più precisi perchè non violi gli antichi diritti consuetudinari di Faenza e di Forlì, nella revisione degli Statuti comunali (3), ma si comanda che non si faccia alcuna novità nei castelli tenuti dal Comune di Bologna in Romagna (4). Finalmente, un in-

(1) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 70t, 22 febbraio 1311. Cfr. c. 64t, 17 gennaio 1311.

(2) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 364, 22 febbraio 1311.

(3) *Reg. Ang.*, n. 131, c. 360, 22 febbraio 1311. Cfr. c. 364-364t, 22 febbr. 1311. Rimini vuole che rimanga intatto il suo vecchio privilegio « *quod pax Costantie* dicitur », per il quale si sancisce « expresse quod Commune ipsum et populus possint sibi rectores eligere ac iudices appellatiorum habere, qui de appellationibus usque ad summam vigintiquinque librarum imperialium causas audiant et decidant ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 362, 5 marzo 1311. Oltre a ciò, a petizione del Comune bolognese, si concede (c. 362, 5 marzo) la estrazione di vettovaglie dalla Romagna.

dulto del 19 aprile bandisce che tutti gli Aragonesi, Catalani, Provenzali, Guasconi, Latini e Turchi militanti contro il Re „ in partibus Romanie „, possono, se vogliono, ritornare nella grazia sovrana e prendere le armi per lui nel Regno, liberamente [1]. Ma sono, come si vede, provvedimenti modestissimi, presi, per dir così, per dovere di ufficio e per spirito di ordinaria amministrazione, tanto più che ai primi di marzo il Re non credeva prudente di accettare l'ufficio di Capitano a Bologna [2]!

Firenze gioca d'audacia. Poichè il Re non risponde come dovrebbe e non invia soccorsi nè assicurazioni benevole, il 1° di aprile gli si annunzia che i Comuni di Firenze, Bologna, Lucca e Siena si sono stretti in lega ed hanno eletto loro Capitano e protettore Filippo Principe di Acaja, fratello del Re [3]. La elezione viene partecipata al Principe [4]; e gli ambasciatori fiorentini presso Roberto hanno il còmpito di indurre il Re e l'eletto ad accettare di buon grado la novità, e di procurare che il Principe si contenti di una comitiva di 500 pedoni e 600 cavalieri o, al massimo, di 800 militi e 500 pedoni, computando in questa cifra i 200 militi catalani che sono già in Toscana sotto il comando di Diego De la Rat [5]. Il Re non vuole e non può rifiu-

---

(1) *Reg. Ang.*, 197, c. 200, 19 aprile 1311.

(2) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 10, fol. segn. 5, 8 marzo 1311: « Cum per... Regem Robertum... non sit acceptata Capitaneria populi Bononie, secundum forman sacramenti sibi missi per sindicum populi Bononie, qui ivit ad denunciandum eidem domino Regi dictam capitaneriam et Communi et populi Bononie expediat, multis et variis causis, sibi de Capitaneo provvidere », si delibera che gli Anziani ed i Consoli « vadant ad locum fratrum minorum et ibi eligant quindecim sapientes pro quolibet quarterio, et procedant dicti domini Anziani et sapientes ad electionem dicti Capitanei ». — A c. 19 trovasi il nome del Cap. eletto: « Pantaleone de Briç. de Padua ».

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 22, p. 19-20, 1° aprile 1311.

(4) *Acta Henrici VII*, II, n. 23, p. 20-21, 1° aprile 1311.

(5) *Acta Henrici VII*, II, n. 24, p. 21-23, 1° aprile 1311; n. 25, p. 23, 2 aprile 1311.

tare l'offerta, ma non ha alcun interesse a rispondere sollecitamente alla Repubblica audace. Tace, e spera così di prender tempo. Ma no; Firenze non si acconcia al silenzio. « I Pisani ed i Ghibellini tutti di Toscana e di Lombardia ed i consiglieri imperiali » — è detto in una lettera del 14 aprile — spingono Arrigo a scendere subito in Toscana: è necessario, quindi, che al più presto possibile il Principe Filippo venga a Firenze ad assumere il comando delle forze guelfe [1]. Bisogna, anzi, che il Re induca il fratello a partir subito per le terre minacciate dalla invasione tedesca [2]. Nessuna risposta! Ond'è che la Repubblica, il 26 di aprile, è costretta a ricordare al taciturno signore che Arrigo ha già occupato quasi tutti i principali centri di Lombardia, minacciando la Marca Trivigiana, e che i Ghibellini tutti concepiscono le più audaci speranze, mentre i Guelfi sono profondamente scoraggiati, anche perche è corsa una voce ben grave, che cioè il Re Roberto si disinteressa di Firenze e dei suoi alleati! Per confondere i perfidi che hanno messa in circolazione la diceria non vi è che un mezzo: agire prontamente [3]. Il Re avrebbe avuto interesse a smentire la voce corsa ed assumere l'atteggiamento del calunniato; ma una smentita formale lo avrebbe compromesso, forse per sempre, e però ancora e sempre silenzio! Ciò fino all'autunno. Mentre Brescia è stretta d'assedio e sotto le sue mura si svolgono tragiche scene di ferocia e di eroismo [4], Firenze manda af-

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 26, p. 24, 14 aprile 1311. Cfr. Davidsohn, *Geschicht*, III, 432.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 27, p. 24-25, 14 aprile 1311.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 38, p. 31-32, 26 aprile 1311. Cfr. n. 42, p. 34 35, 29 aprile 1311. In una lettera al Comune di Bologna la Rep. fiorentina confessa scorata: « utrum dominus Princeps sit venturus vel non adhuc scire non possumus »!...

(4) Compagni, *Cronica*, lib. III, c. 29, p. 185-189; Villani, *Cronica*, lib. IX, c. 20; *Acta Henrici VII*, I, n. 117. p. 183-84, 4 luglio 1311. Clemente V intercede per i Bresciani presso Arrigo.

fannosamente in giro per l'Italia i suoi messi a riscaldare gli animi, ad infondere coraggio, ad illustrare le ragioni morali, politiche, etniche che spingono fatalmente gl'italiani a combattere il germanesimo, senza tregua, a spiegare come mai sia impossibile « non che il servire alla gente tedesca, l'averla partecipe in checchessia » [1]. Oro fiorentino corre da per tutto, e Ghiberto da Correggio e Guido della Torre ed i minori Comuni guelfi ne provano la virtù. Nessuna cecità, quindi, nell'Alighieri quando additava all'ira dell'Imperatore la città dell'Arno come il centro in cui si annidava l'idra della ribellione Guelfa; nessun errore di giudizio in Arrigo quando, dopo l'impresa di Brescia, si avvide che prima di restaurare la dignità imperiale in Italia gli occorreva abbattere Firenze. Roberto, invece, tra tante ansie e paure, par che conservi la più olimpica serenità. Provvede normalmente ai piccoli sproporzionati contingenti militari in Romagna [2], dei quali è capo quel Gilberto « de Santillis » che un curioso documento di questi anni ci mostra dedicato al lucroso commercio del legname [3]; aiuta come può l'impresa di Terra Santa ordinando la immediata esecuzione delle disposizioni testamentarie fatte in servizio della Crociata [4]; si circonda, a Napoli, di cinquecento soldati mercenari d'Aragona e di Maiorca, stipulando con essi alcuni patti non privi d'interesse [5]; difende, con una protesta ed una preghiera, gli abitanti di Ortona e di alcuni

---

(1) Ved. DEL LUNGO, *Da Bonifazio VIII ad Arrigo* VII, p. 425.

(2) *Reg Ang.*, n. 191, c. 383, 28 aprile 1311. Cfr. c. 481-484, aprile 1311.

(3) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 137_t-138, 26 giugno 1309.

(4) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 356^t, 31 maggio 1311. Cfr. CAMERA, *Annali* II, 199.

(5) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 10^t-11, 2 luglio 1311. I soldati s'ingaggiano per cinque anni. Tra i patti c'è questo che, quando non c'è da fare, i mercenari possono « *ire per mare et per terram per totum Regnum predictum ad negotiandum ad opus suum* »!

centri della costa pugliese contro le incursioni dei pirati dalmati (1); prepara con una certa cura e non senza qualche metodo l'allestimento della flotta nelle acque del Regno (2), e dà commissione non insignificante di navi ed attrezzi in Provenza (3); ma ai messi di Firenze, alle numerose epistole e all'ardore bellicoso della Repubblica cerca di rispondere con l'usato metodo dilatorio, come se fosse estraneo al conflitto che si va svolgendo sotto i suoi occhi e non ne vedesse tutta l'importanza.

Si direbbe che egli stia bene in guardia per conservare una vigile neutralità, tanto che quando si parla, nel luglio, di un contingente militare assoldato nelle Puglie dalla Repubblica fiorentina, si fa il nome del solo messer Diego e non si parla affatto del Re (4)! E se, proprio nel luglio (il giorno 8, secondo il Villani), « messer Giliberto da Santiglia con dugento cavalieri catalani e cinquecento mugaveri a piè » veniva in Firenze. ciò significava soltanto che il Re « gli mandava in Romagna perocchè il Papa aveva fatto lo Re conte di Romagna » (5). E c'era ben ragione. Gilberto, infatti, scrivendo a Giacomo II, c'informa di torbidi molto gravi scoppiati in Romagna: a Forlì ardono le civili discordie; ad Imola i Guelfi cacciano i Ghibellini;

(1) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 20t, 14 luglio 1311. Letfera del Re al « nobili viro *Bonopaulo domino Dalmatie*, dilecto et devoto suo ». Cfr. c. 24t, 26 luglio 1311.

(2) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 23, 22 luglio 1311.

(3) Arch. dep. d. B. du Rh., Marseille, B. 144, c. 90, s. d., ma sicuramente del 1311. Convenzioni con diversi per l'armamento di dieci galee.

(4) Arch. di St. di Firenze, *Provvisioni*, vol. 14, c. 85-86, 14 luglio 1311. Si pagano 1500 fiorini a « Marino Neapoletano, procuratori magnifici viri domini Deghi de la Rata...., pro parte solutionis salarii quorundam militum, equitum et peditum, qui de partibus Apulie venire et esse et morari debent ad servitia Communis Florentie..., ante terminum et tempus in quo, per formam pactorum, talis solutio fieri debet »

(5) Villani, *Cronica*, l. IX, c. 18.

a Cervia, ahimè!, gli ufficiali di Roberto sono passati per le armi; a Ravenna gli ufficiali regi sono cacciati a furor di popolo. Giunto nel teatro degli avvenimenti, il Capitano angioino riesce a far prigionieri alcuni signori ghibellini ed alcuni capi-partito; ma per ristabilire l'ordine ed impadronirsi delle città ribelli egli deve spianare le mura ed i fossati di Forlì per dare un esempio salutare, colpendo, « la più illustre e la maggior città della Provincia » [1]. Il pericolo corso dalla dominazione angioina era stato gravissimo. Secondo una precisa informazione della Cancelleria regia, a Cervia, il 5 di luglio, si credette fermamente che, cacciando violentemente il Podestà Bernardino da Polenta, spargendo il sangue dei funzionari regi e dando l'esempio alle altre città, tutta la Romagna sarebbe insorta; e si dovette soltanto alla sconnessione degli avvenimenti ad Imola, a Forlì ed a Faenza se il piano dei nemici di Roberto non potè essere attuato [2]. La tempesta svanì rapidamente, e qualche mese dopo quei di Cervia domandavano grazia, ed i Forlivesi spingevano il lealismo fino al punto da domandare al Re di prendere e spianare la « rocca Evanti » a cinque miglia dalla città se si voleva conservare in pace Forlì ed i dintorni [3]. Faenza, da parte sua, otteneva qualche concessione [4]. Ma i fatti avevano avuto per Roberto un non dub-

---

(1) *Acta Aragonensia*, I, n. 188, p. 271-272, 1° agosto 1311. I catturati furono « Fulcerinum de Calbulo, Scarpetam de Ordelaffis, Rambertuccium de Argoglosis » ed alcuni altri « caporales ». Cfr. VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 18.

(2) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 93t, 4 sett. 1311. Cervia domanda di rientrare in grazia del Re. Accennandosi ai fatti del 5 luglio, si legge che i ribelli erano in « spe firma..., quod in civitatibus Imole, Forlivii et Faventie fieret illud idem »!

(3) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 93t, 5 sett. 1311. La rocca é tenuta ora dal « perfidus et antiquus hostis Ecclesie Manfredus, filius quondam Comitis Guidonis Novelli, *natus ex prole Corradini Regni Sicilie invasoris* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 41t, 27 luglio 1311.

bio significato, e potevano essere addotti come a pretesto dell'inerzia sua nei riguardi del movimento guelfo capitanato da Firenze. Non serviva egli la causa guelfa pacificando la Romagna? Non era forse danaro dei Peruzzi e dei Bardi quello che era servito a pagare i mercenari di Catalogna venuti in Romagna a difendere i diritti della Chiesa e dei Guelfi (1)? A dar forza di argomento valido al pretesto stava, d'altra parte, il fatto che, essendosi manifestato, proprio nell'estate del 1311, un movimento di sedizione contro la Chiesa in Ferrara, Clemente V aveva l'ingenuità di affidare all'Imperatore il mandato di cacciare i ribelli dalle città di Mantova, Verona, Modena e Reggio e e di impedire che essi portassero aiuto ai sediziosi di Ferrara (2)! Stranissimo procedimento! Chi erano coloro che aiutavano i ribelli di Ferrara se non Ghibellini nemici della Chiesa? E se Arrigo si fosse intromesso nelle cose di Ferrara e di Romagna, con mandato del Papa, a che cosa sarebbe stata ridotta l'autorità angioina?

A Firenze, intanto, a Lucca, a Siena, a Bologna si seguiva con ansiosa trepidazione la marcia dell'Imperatore. A Firenze, per esempio, si giungeva a tal segno che si sospendeva il funzionamento dei tribunali per tutto il mese di agosto (3); ed a Bologna, nei Consigli del Comune, non si discuteva che della guerra imminente, delle spie da orga-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 6, 5 agosto 1311. I Peruzzi dànno fiorini 282 1/2 ed altrettanto i Bardi perchè sia pagato un debito di fiorini 565 contratto in occasione dell' arruolamento delle milizie catalane con un « Bernardo de Olivariis, cive et mercatore Barzilonie ».

(2) *Acta Henrici VII,* I, n. 122, p. 191-192, 10 agosto 1311.

(3) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 5, 4 agosto 1311. La decisione si prende « propter emergentes aliquas novitates et imminentia eis (Florentinis) multa variaque negotia ». Cfr. altra analoga decisione del Comune di Siena, poco più tardi, in Arch. di Stato di Siena, *Provvisioni*, vol. 82, c. 77t-78t, 10 febbraio 1313, poichè, « oporteat sine fallo homines civitatis Senarum et iurisdictionis civitatis ipsius esse vigiles et actentos *die noctuque* et unanimes et concordes in defensa civitatis ».

nizzare, dei castelli del Contado da fortificare (1). Diego De la Rat spadroneggiava sì da non voler assumere agli stipendi della Repubblica i « fedeli » del suo Re (2)! In tali circostanze, senza che a Firenze se ne sapesse nulla per allora, giungevano sotto le mura di Brescia quasi espugnata, nei primi giorni del settembre, segretamente, due ecclesiastici, tra i quali il Vescovo d'Alba, da parte di Roberto, all'Imperatore, per trattare delle condizioni del matrimonio già da parecchi mesi progettato tra il Duca di Calabria e la figlia di Arrigo. L'Imperatore nominò suoi rappresentanti due Vescovi di sua fiducia. Le trattative si svolsero molto cordialmente per parecchi giorni e, a quanto parve ai cortigiani, con esito lusinghiero; certo è che gli ambasciatori angioini se ne partirono « *consolati* » (3). Poco dopo, l'Imperatore, espugnata Brescia, si recava a Pavia, a Tortona e finalmente a Genova, dove giunse il 21 di ottobre, onorevolmente accolto da ogni ordine di cittadini, come riferisce Oberto Spinola, « poichè la città era in miserando stato ridotta e gli animi dei cittadini ferocemente divisi » (4). L'Angioino prosegue metodicamemente il suo lavorìo.... Mentre si rinsalda, sul cader del settembre, la formidabile Lega guelfa, di cui egli fa parte, destinata a schiacciare qualsiasi tentativo imperiale nell'Italia centrale ed a tagliare a Cesare la via di Roma (5); mentre Bologna, seriamente mi-

(1) Arch. di St. di Bologna, *Provvigioni*, n. 10, fol. segn. 43, 28 maggio 1311; 14 giugno 1311: le spie si sguinzagliano « pro novis inquirendis et [in]vestigandis »; fol. segn. 75, 2 sett. 1311: si pagano 100 lib. a Giovanni « domini Romei de Pepolis, officiali pro Communi Bononie officii spiarum...., pro spiis et nuntiis mictendis ».

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 49, p. 39-40, 10 sett. 1311. Il Maniscalco non vuole che Bernardo Arcardi, fedele e familiare di Roberto, prenda servizio nell'esercito. Il Comune se ne scusa col Re.

(3) *Nicolai episcopi Botront. relatio*, ed. Heyck, p. 23-24, settembre 1311.

(4) *Acta Aragonensia*, I, n. 191, p. 275, 24(?) nov. 1311.

(5) Ved. Kern, *Acta Imperii*, Innsbruck, 1911, p. 259, sett. 1311.

nacciata dalle cospirazioni dei suoi fuorusciti con i Veronesi, i Mantovani ed i Reggiani ed altri Ghibellini, si prepara a difendere sè stessa e la fortuna dei Guelfi, con ogni energia (1); mentre Firenze, Lucca e Siena domandano l'aiuto dei Bolognesi (2), fortificano i castelli e sbarrano con forti nuclei di milizie i passi delle Alpi Apuane e della Lunigiana perchè l'Imperatore non possa liberamente venire a Pisa (3); mentre la Repubblica fiorentina prega insistentemente Roberto di ordinare a messer Gilberto di tenersi pronto ad ogni richiesta, ed avverte di *far presto*, perchè da un qualsiasi ritardo « potrà derivare un pericolo grandissimo » (4); mentre fervono le trattative tra il da Correggio ed alcuni nobili di Parma e di Reggio, da una parte, ed i Comuni di Bologna, Firenze, Lucca e Siena, Guido della Torre ed i fuorusciti guelfi di Modena e Cremona dall'altra, per ribellare all'Imperatore le proterve città di Modena e Cremona (5); mentre Diego De la Rat entra in Lucca con le sue milizie catalane, pronto a sbarrare il passo all'Imperatore (6), Roberto — quasi dimentico degl'impegni più o meno tacitamente assunti — continua le vecchie trattative con Arrigo e tenta, in verità

(1) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 10, fol. seg. 88t, 15 ottobre 1311. Bologna è in grande ansia e si prepara alla difesa, poichè « multi mali homines civitatis Bononie et districtus iverunt in partibu Lombardie a sex mensibus citra tractando [et] loquendo tam cum Veronensibus, Mantuanis et Mutinensibus quam etiam cum aliis ghibellinis et rebellibus Communis Bononie..., ibidem dicentes et clamantes: *ad Bononiam, ad Bononiam, ad debellandam dictam civitatem Bononie et partes civitatis Bononie, quia modo est tempus hoc faciendi* »!

(2) IBID., *Provvigioni*, n. 10, fol. segn. 92, 22 ottobre 1311. Cfr. 24 nov. 1311; fol. segn. 106t, 13 dicembre 1311; e fol. 112, 23 dic. 1311.

(3) VILLANI, *Cronica*, l. IX, cc. 21, 27, p. 22, 26.

(4) *Acta Henrici VII*, II, n. 64, p. 52, 25 ottobre 1311.

(5) *Cod. diplom. Cremonese*, ed. ASTEGIANO, *Hist. Patr. Mon.*, Serie II, t. 22, Torino, 1898, II, n. 148, p. 22, 1° nov. 1311; MURATORI *Antiq. Ital.*, IV, 615. Cfr. COMPAGNI, *Cronica*, III, 31, p. 190-192.

(6) *Acta Henrici VII*, II, n. 70, p. 50, 5 nov. 1311. Lettera della Repubblica Fiorentina al De la Rat.

con poca fortuna, un passo verso il Re di Trinacria, proprio quando i due ambasciatori imperiali, il Vescovo di Botrintó e Pandolfo Savelli, inviati a Firenze, sono ferocemente dileggiati, minacciati e scacciati [1]!

Non sappiamo, veramente, che cosa si domandasse dall'ambasciatore di Roberto a Federigo III, nè che cosa contenesse la lettera regia di cui egli era latore. Ma dalla risposta dell'Aragonese siamo informati che si domandava, in sostanza, una revisione del trattato di Caltabellotta. Perchè mai — si domandava Federigo — si reputa necessaria una revisione dell'atto di pace, che ebbe l'approvazione della Chiesa? Non vi è alcuna ragione « *de fer hi neguna nova securitat ne mudament* » [2]. Ma per Roberto la ragione c'era, e non era di poca importanza: nel momento in cui stavano per decidersi le sorti del Regno, ed il conflitto tra le forze guelfe d'Italia e l'Imperatore si faceva sempre più sicuro ed inevitabile, essere pienamente garantito dalla parte della Sicilia avrebbe voluto dire per l'Angioino la libertà completa di disporre delle forze militari dello Stato e di assumere quell'atteggiamento politico che le circostanze e gl'interessi suoi immediati avessero consigliato. Se il matrimonio del Duca di Calabria fosse stato concluso, bisognava prepararsi a fronteggiare la non inutile minaccia di Firenze e dei Guelfi traditi; se il matrimonio fosse andato a monte, bisognava affrontare l'ira dell'Imperatore. Nell'una e nell'altra ipotesi, la sicurezza assoluta che il Re di Trinacria non si sarebbe slanciato tra i contendenti, a pescar nel torbido, era per Roberto un inestimabile vantaggio. Ma era facile prevedere che Federigo avrebbe risposto come rispose: perchè rimettere in discussione un patto che, nelle intenzioni

---

[1] Villani, *Cronica*, l. IX, c. 26, p. 26; Del Lungo, op. cit., p. 436 e segg.

[2] *Acta Aragonensia*, II, n. 444, p. 705, 9 novembre 1311. La lettera di Federigo III è datata da Messina.

dell'Aragonese, solo la forza delle armi avrebbe potuto annullare, nel momento in cui l'impresa di Arrigo porgeva, già sul declinare del 1311, tante circostanze favorevoli ad un intervento decisivo, forse, e certamente efficacissimo? Perchè secondare una proposta del Re angioino, quando essa era evidentemente dettata da preoccupazioni e paure svariatissime?

Verso l'Imperatore, invece, non si trattava di un tentativo, ma della conclusione di un affare lungamente discusso e già in massima accettato dalle due parti. A Genova, dunque, i nunzi del Re si presentarono col mandato di confermare « il trattato di parentado già concordato sotto le mura di Brescia ». Se non che, l'Imperatore, a quanto ci riferisce Niccolò da Botrintó, pose subito una domanda imbarazzante: a che si raduna a Firenze un forte stuolo di milizie angioine, se non per impedire il passaggio imperiale a Roma? Che significa questo? Poichè si trattava di stringere un nodo così intimo tra la Corte imperiale e quella di Napoli, bisognava cominciare col ritirare da Firenze quelle milizie importune! La pretesa era logica ed onesta, ma gli ambasciatori angioini non avevano alcuna istruzione su di un argomento tanto delicato, e non vollero assumersi una responsabilità che loro non spettava, neppur quando si disse loro che forse il Re, nell'inviarli all'Imperatore, aveva... probabilmente dimenticato di accennare alle sue intenzioni di ritirare da Firenze le truppe catalane! Fu allora che il Cancelliere imperiale pose sotto gli occhi attoniti dei malcapitati nunzi le lettere regie nelle quali si leggeva che molto volentieri il Re si accingeva a recarsi a Roma ad onorare Arrigo nella cerimonia della incoronazione. Potrebbe, dunque, Roberto voler impedire il viaggio dell'Imperatore e muovergli guerra? E, allora, perchè non si richiamavano le milizie da Firenze? Ottimo argomento, ma per i nunzi esso esulava completamente dalla missione particolare loro assegnata. Non si concluse, naturalmente, nulla; ed il matri-

monio rimase arenato, con gran dispiacere del Re, il quale, secondo il nostro informatore, avrebbe desiderato che i suoi rappresentanti si fossero arresi alle giuste richieste di Arrigo [1]! Ma, senza dubbio, Niccolò ha lavorato eccessivamente di fantasia attribuendo all'Angioino degl'intendimenti di questo genere. Se mai, egli dovette sentirsi desolato che il suo gioco fosse stato svelato, e dovette pensare ai ripari, a rendere cioè ancora possibile il continuare le trattative con l'Imperatore e non romperla affatto con i Guelfi fiorentini e toscani, proprio quando la formula stessa del giuramento dei Podestà dei Comuni guelfi solennemente riconosceva la morale supremazia sua su la Toscana e su la grande famiglia guelfa [2]. Ad ogni modo, pur essendo in continue ansie per l'enorme ritardo dell'arrivo del Principe di Taranto, sempre preannunziato e sempre lontano [3], Firenze insisteva nella sua tattica: tutto ignorare ed insistere sempre su gli stessi programmi. A mezzo novembre, infatti, ecco la Signoria di nuovo all'attacco.

Rievocati gli antichi ricordi dei rapporti sempre cordiali tra la Casa d'Angiò e la Repubblica guelfa, quasi per farsi strada nell'animo del Re, la lettera afferma che l'Imperatore non ha a Genova che assai scarse milizie, data la vastità e la complessità del suo programma, ma che la Repubblica pisana ha mandato nelle acque liguri moltissime

---

(1) *Nicolai ep. Botront. relatio*, ed. cit., p 35-36, ottobre 1311.

(2) Ved., per esempio, Arch. di Stato di Siena, *Provvisioni*, vol. 80, c. 1-2t, 1° dicembre 1311. Il giuramento del Podestà è prestato anche « ad honorem et bonum statum serenissimi domini, domini Roberti dei gratia Ierusalem et Sicilie Regis, et suorum natorum et fratrum, quos noster dominus Iehsu Cristus longo tempore dignetur defendere ad obsequia sacrosante Romane Ecclesie ». Cfr. vol. 81, c. 1-2t, 1° giugno 1312; vol. 82, c. 1-2t, 1° dicembre 1312; ecc.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 74, p. 59-60, 8 novembre 1311: « ...quia sumus in armis et quia persona et presentia Capitanei continuo indigemus, dubitant sapientes nostri ne in habendo ipsum principem magni temporis spatium poneretur »!

navi e che probabilmente Arrigo finirà col muoversi verso Pisa, per ivi meglio fortificarsi prima di arrischiare un gran colpo contro i Guelfi. Altri, prosegue la lettera, credono che l'Imperatore vorrà andare direttamente a Roma; ma comunque si svolga la prossima azione sua, la Lega guelfa è fermamente decisa a spezzarne il programma. Intanto, Diego De la Rat è stato mandato verso il territorio lucchese per spiare le mosse del nemico ed attaccare il Comune pisano appena apparirà manifesto che verso Pisa sono diretti i passi dell'Imperatore (1). La conclusione è sottintesa: il giorno in cui le truppe angioine, ben lungi dall'essere ritirate da Firenze, come Arrigo domandava ai nunzi di Roberto, fossero venute in contatto con le truppe imperiali, il riserbo del Re sarebbe stato impossibile e la rottura delle relazioni tra il Regno e l'Impero sarebbe stata inevitabile. Che fare? Alla Corte di Napoli si ebbe la sensazione precisa che non si potesse più oltre, senza grave pericolo, insistere nel metodo che aveva dato tutto quel che poteva dare durante un anno di accorgimenti. E si consentì che 200 cavalieri venissero di Romagna in Toscana a mettersi agli ordini del De la Rat, e si permise, non potendo fare altrimenti, che i Catalani scorrazzassero per la Lunigiana e per il Lucchese, fino a che l'Imperatore fosse rimasto a Genova. Poi si esaminerà il da fare: se Arrigo andrà a Pisa, si manderanno quelle milizie dove maggiore sarà il bisogno; se andrà verso Roma, esse dovranno precederlo (2).

Pochi giorni dopo, le cose par che debbano precipitare fatalmente. Mentre da una informazione di Cristiano Spinola a Giacomo II si viene a sapere che Roberto era in gran sospetto verso Arrigo e che anche finanziariamente egli

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 82, p. 65-66, 14 nov. 1311. Cfr. Davidsohn, *Geschichte*, III, 456.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 89, p. 71-73, 1° dicembre 1311.

era preparatissimo ([1]), da una lettera della Repubblica fiorentina apprendiamo che a mezzo dicembre il Re aveva mandato il fratello Giovanni con 400 militi alla volta di Roma, tra i quali il fiore del baronaggio e dei familiari regi, e che *segretamente* aveva preso gli opportuni provvedimenti per approvvigionare di frumento e d'altro la città. La lieta notizia è subito comunicata agli amici ed alleati di Bologna, di Lombardia, di Romagna e di Toscana ([2]). Roberto dà evidentemente segni non dubbi di essere, ormai, su le direttive dei Guelfi più intransigenti: questo sente la Repubblica, questo sentono gli alleati. Effettivamente, su la fine del 1311, dopo l'ambasceria inviata con poco frutto a Genova, il Re diventò sospettosissimo delle mosse dell'Imperatore: la richiesta di ritirare le milizie da Firenze, rimasta senza séguito, bastava per sè sola a determinare le più oscure previsioni. I sospetti, pur dopo la morte dell'Imperatrice, diventarono così assillanti che il 3 dicembre, improvvisamente, comparvero a Genova tre ambasciatori angioini incaricati di una delicata e, un po' anche, molto ingenua missione. Essi non dovevano ritornare, come sarebbe stato naturale, su la questione del matrimonio per tentare di definirla, ma dovevano perentoriamente domandare all'Imperatore « *qualiter ipse Rex cum ipso domino Imperatore debebit vivere atque stare* » ([3]). Veramente strano procedimento! L'Imperatore avrebbe, in verità, potuto rispondere che una sì fatta domanda non poteva essere rivolta a lui, ma doveva essere lanciata di rimbalzo verso chi la rivolgeva.

([1]) *Acta Aragonensia*, I, n. 192, p. 275-276, 9 dicembre 1311.: « Dominus Rex Robertus etiam est de monetis... viriliter preparatus, tamquam ille qui de isto domino Imperatore suspicionem gerit grandissimam *ultra modum* »!

([2]) *Acta Henrici VII*, II, n. 95, p. 76-77, 18 dicembre 1311. Cfr. II, n. 97, p. 78-79, 21 dicembre 1311.

([3]) *Acta Aragonensia*, I, doc. cit., 9 dicembre 1311.

Certo, anche se fu risparmiata agli ambasciatori una brusca accoglienza, la risposta dell'Imperatore non potè essere, in sostanza, che questa, per la logica stessa delle cose. Il passo del Re fu, quindi, uno sproposito non lieve e servì soltanto a fornire ad Arrigo la prova che a Napoli si viveva in ansie e che si diffidava grandemente della sua lealtà. Ciò è tanto vero che il pensiero dell'Imperatore corse spontaneamente a Federigo III d'Aragona. Forse prima del 3 dicembre erano già venuti a Genova gli ambasciatori siciliani a proporre il matrimonio di Beatrice col figlio del Re di Trinacria, don Pietro; forse essi giunsero poco dopo; ma è certo che Arrigo, secondo Cristiano Spinola, attentissimo ed acuto osservatore, mandò un'ambasceria in Sicilia « a domandare a quali patti si potesse con quella Corte pervenire » [1]. Questo sol passo bastava per spaventare Roberto e per indurlo nella determinazione di non cullarsi più su i dorati sogni del parentado e su le illusioni di una politica troppo accorta e guardinga da poter essere fortunata. E non basta. In un giorno non precisabile, ma certamente tra la fine di ottobre ed il principio di dicembre, Federigo III proponeva all'Imperatore di trattare il matrimonio dei loro figli. Un Cardinale, informatore del Papa, racconta, infatti, che, presentatisi alla Corte imperiale gli ambasciatori dell'Aragonese, domandarono di restar soli col sovrano; ciò ottenuto, naturalmente non senza rancore da parte del prelato, esposero — come il Cardinale seppe poi direttamente

[1] *Acta Aragonensia*, I, loc. cit.: « Dominus Imperator unam direxit galeam cum eius legatoribus in Siciliam ad dominum Regem Fredericum ob se optandum cum eo et ob sciendum ad quam aptacionem atque pacta cum eo poterit pervenire ». Lo Spinola, morta l'Imperatrice Margherita, pensò di fare sposare ad Arrigo una delle due figlie di Giacomo II d'Aragona (una aveva 10 anni e l'altra 11...), favorito in questo singolare progetto dal Cardinale Niccolò d'Ostia, intimo dell'Imperatore. Non se ne fece nulla! Ved. *Acta Aragonensia*, I, n. 194, p. 278-279, 14 dicembre 1311.

dall' Imperatore — lo scopo della loro missione. Ma Arrigo rispose che, poichè il Papa s' interessava molto del matrimonio di Beatrice e poichè le trattative con la Corte angioina erano a buon punto, egli non poteva assumere alcun impegno con la Corte di Trinacria ([1]). Era una risposta correttissima, che dimostrava nell' Imperatore una buona fede assoluta nei riguardi di Roberto e della Chiesa, ma la presenza degli ambasciatori aragonesi in Corte pontificia e la notizia del passo tentato dall' Imperatore presso Federigo III, che certamente gli dovette pervenire sollecitamente, bastavano ad indurre nell'animo dell'Angioino vivissime preoccupazioni, tanto più che nessuna composizione amichevole era possibile, come si è visto, con l' irriducibile rivale, oltre quella, tutta ufficiale, sancita nel 1302.

Una dislocazione, quindi, di forze militari in Calabria, di cui parla un biografo di Clemente V, potè essere un primo provvedimento, appena furono noti i buoni rapporti tra la Corte di Trinacria e l' Imperatore ([2]). Infine, l' invito rivolto da Arrigo a Roberto di presentarsi a lui personalmente per prestare il giuramento di fedeltà « *pro comitatibus Provincie et Forcalquerii* », e l'altro di assistere in Roma alla cerimonia della incoronazione ebbero l'effetto, come pittorescamente si esprime Giovanni da Cermenate, di « svegliare un cane che dorme » ([3]). Il Re aveva cercato di prestare il dovuto omaggio, per le terre feudali di Provenza, per mezzo di due suoi procuratori, ma ciò non era stato accettato dall' Imperatore, il quale aveva semplicemente prorogato « alla prossima festa della purificazione » il termine della cerimonia ritenuta indispensabile. Ora, sì fatto duplice invito aveva sconcertato il Re: prestare per-

---

([1]) *Acta Aragonensia*, I, n. 195, p. 280, fine 1311.
([2]) *Vitae Paparum Avenion.*, ed. BALUZIUS, I, 44, dicembre 1311.
([3]) *Historia Iohannis de Cermenate*, ed. cit. c. 42, p. 92-93.

sonalmente il giuramento di fedeltà, come vassallo dell'Imperatore, era tal cosa che avrebbe menomato il prestigio suo di Re di uno Stato indipendente (che bisognava dimostrar tale sopra tutto in un momento in cui i tradizionali diritti dell'Impero si spolveravano e rimettevano a nuovo con tanto fervore e tanta sollecitudine), e prender parte alla cerimonia della incoronazione in Roma, non ostante le assicurazioni date quando si trattava del matrimonio del Duca di Calabria e di Beatrice, avrebbe messo il Re in evidente contrasto con gl'impegni assunti con Firenze e con i Guelfi, di tagliare cioè all'Imperatore la via di Roma. Ed ecco un provvidenziale e sollecitato intervento del Papa, ai primissimi del 1312; una epistola pontificia intesa a persuadere l'Imperatore che Roberto ha ragione nell'affermare di non poter tenere l'invito di prestare giuramento di persona e di assistere alla cerimonia dell'incoronazione. Il Re, infatti, scrive il Papa, teme che la diversità delle genti e dei partiti, « *et precipue Guelforum et Ghibellinorum* », potrebbe originare scandali gravissimi e turbare e l'una e l'altra cerimonia. Meglio sarebbe che l'Angioino si facesse rappresentare da alcuni ambasciatori, e che l'Imperatore si contentasse della sostanza delle cose (1)! Ad ogni buon fine, il Conte di Gravina era andato a Roma, e poteva essere considerato degnissimo rappresentante dell'augusto fratello alla solennità della incoronazione (2)..

---

(1) *Acta Henrici VII*, I, n. 137, p. 216-217, 8 gennaio 1312; *M. G. H.* LL., Sectio IV, t. IV, p. II, n. 726, p. 715, 8 gennaio 1312.

(2) *Giov. de Cermenate*, loc. cit., così scrive: « Romam illico destinat (Robertus) Iohannem fratrem suum cum quatuor centum equitibus, falso tamen testificans regi quod ipsum destinat ad solemnia coronationis suae, cum ad id, ut desiderabat, personaliter interesse non posset. Iohannes iste, ubi Romam fuit, illico *pecuniam fratris* per potentes Romanos sparsit, ut potuit »! — Nelle *Storie Pistoiesi*, ed. Barbi, in *Rer. Ital. SS.*, Città di Castello, 1907, p. 54, Giovanni di Gravina è diventato « *messer Gianni duga di Calavra* » !

Non erano, dunque, privi di profonde ragioni i frettolosi provvedimenti con i quali Roberto finalmente rispondeva alle premurose insistenze della Repubblica fiorentina. Senza dubbio, nell'autunno del 1311 l'animo del Re si era sfrondato delle illusioni e delle speranze più lungamente carezzate, e si rendeva conto delle inestricabili difficoltà nelle quali le circostanze lo avevano cacciato. Ma, ciò non ostante, egli non abbandonò per allora la politica a doppio fondo che gli era stata abituale, fermo nel proposito di non impegnarsi mai troppo decisamente in un'azione ostile all'Imperatore se non quando vi fosse assolutamente costretto. Perciò, fino allo scontro sanguinoso delle truppe regie con quelle imperiali a Roma invano si cercherebbero le tracce di una volontà decisa e precisa nell'azione della Cancelleria angioina. È un'azione a scatti, frammentaria, guardinga, fatta di accenni più che di svolgimenti. Rimanere amico dell'Imperatore, dopo il processo e la sentenza di condanna dei Fiorentini [1], aiutare la Repubblica ed i Guelfi a resistere all'attuazione del programma imperiale e, nello stesso tempo, difendere il Regno dai colpi audaci di Federigo d'Aragona e da quelli che Arrigo gli avrebbe sicuramente vibrato quando si fosse definitivamente convinto di non potere giammai staccare il Re dai Guelfi italiani, ecco il còmpito molto complesso assegnato alla Corte di Napoli. Preparativi, quindi, intrighi diplomatici, attese pazienti, lamentele ufficiali, e, intanto, nessuna rinunzia mai a stringere il parentado con la casa imperiale. Così l'anno 1312 si apre con alcune ordinanze militari che tradiscono apertamente gl'intendimenti e le paure della Corte: ordine al Siniscalco di Provenza di eseguire una rigorosa ispezione alle navi che si trovano nelle acque di Marsiglia e di preventivare solle-

[1] Ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, p. 459 e segg; CAGGESE, *Firenze*, II, 88-89. Cfr. VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 29.

citamente la spesa occorrente alle necessarie riparazioni [1]; ordine a tutti i feudatari del Regno di tenersi costantemente pronti, con armi, cavalli e seguito, ad ogni richiesta, affinchè non si abbiano a verificare degli « *amara periculorum naufragia* » in caso di guerra [2]. Pochi giorni dopo, una concessione graziosa al Comune di Forlì pareva fatta a posta per non crearsi delle difficoltà in Romagna [3]. Modesti accenni, questi, ad uno stato d'animo turbato, che dovevano, intanto, suscitare diffidenze a Genova ed in Sicilia. Un mese dopo, circa, Arrigo partiva alla volta di Pisa, senza incontrare gravi difficoltà oltre quelle procurategli dal mare procelloso [4]. Partito da Genova il 16 febbraio, entrava a Pisa il 6 di marzo. Firenze si agita terribilmente e domanda soccorso ed impone energia. Non basta intensificare la propaganda in Corte pontificia, dove abilissimi emissari imperiali sperano di conquistare l'animo del Papa e volgerlo contro Roberto e contro i Guelfi suoi alleati [5]; non basta dichiararsi pronti a combattere l'Imperatore ed esaltare le adesioni delle città emiliane, lombarde e venete alla causa del guelfismo [6]; ma occorre che il Re scuota l'antico torpore, smetta l'abituale prudenza nel destreggiarsi tra le opposte correnti, intensifichi l'azione del Conte di Gravina a Roma ed assuma personalmente o, almeno, per mezzo del Duca di Calabria o del fratello Giovanni la condotta delle forze

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 6t-7, 9 gennaio 1312.

(2) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 116t, 18 gen. 1312. Cfr. c. 122t, 8 marzo 1312.

(3) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 14, 26 gennaio 1312. Concessione, molto gradita e desiderata dal Comune, di eleggersi il « Potestatem et Capitaneum civitatis eiusdem,.... ut ne officiales in eadem civitate, per Curiam ordinandi, *insufficientes, indigni et inutiles inibi pro tempore statuantur* »!

(4) Villani, *Cronica*, l. IX, c. 37, p. 31-32; Compagni, *Cronica*, III, 35, p. 199-200.

(5) *Acta Henrici VII*, II, n. 106, p. 86-87, 8 febbraio 1312.

(6) *Acta Henrici VII*, II, n. 108, p. 87-88, 20 febbraio 1312.

alleate, affinchè Arrigo abbia subito la impressione precisa di trovarsi di fronte ad una formidabile coalizione italiana, ferma nel proposito di impedirgli l'attuazione di un programma che più nulla ha di comune con i tempi nuovi e ferisce profondamente saldi e complessi interessi di classi sociali e di partiti (1). Ed occorre, oltre a ciò, che gli alleati non inseguano vane larve di illusioni ingannatrici e tengano ben fermi i trattati stipulati. In questa fermezza è la speranza migliore di successo; nei vaneggiamenti di spiriti intriganti e sognanti eternamente accordi segreti ed arcani sta la sicurezza dell' insuccesso. Per questo, gli ambasciatori mandati a Lucca hanno delle precise istruzioni: bisogna che essi facciano intendere al Comune lucchese che, pur ascoltando quel che al Cardinal Legato parrà di dover dire, qualsiasi trattato sarà sempre pericoloso agl' interessi degli alleati ed a quelli di Roberto e del Conte di Gravina che è a Roma per aiutare i Guelfi, e significherà la « dissoluzione di tutti i piani che sono stati escogitati in difesa della stessa libertà di Lucca e di Firenze » (2). Nè altrimenti pensano i Bolognesi che come possono si preparano ad inviare quanti più soldati è loro dato di raccogliere per destinarli in Toscana ed in Lombardia e là dove più urgente apparirà il bisogno (3), non ostante la carestia che tormenta la città (4).

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 104, p, 83-85,... febbraio 1312.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Missive della Signoria, Minutari*, vol. II, n. 21, 28 febbraio 1312: « Omnis cuiuscumque conditionis et modi tractatus periculosus esset Lucanis, nobis et aliis fratribus; et si aliquis haberetur tractatus, quem penitus abborremus, esset contra serenissimum dominum, dom. Robertum Regem Jerusalem et Sicilie et dominum Johannem fretrem eius illustrem. qui nobis impingentibus venit ad Urbem, et etiam contra promissionem et colligationem factam per Lucanos et nos cum domino Ghiberto de Corigia et aliis Lombardis eius complicibus, etc. ».

(3) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, n. 10, fol. sign. 130, 10 marzo 1312.

(4) Ibid., *Provvigioni*, fol. segn. 149t, 28 aprile 1312.

Se non che, Roberto non ha la fretta che hanno i suoi amici. L'atteggiamento di Federigo III lo impensierisce, e le ambiguità dell'Imperatore lo disorientano. Ed effettivamente si susseguono, nel breve volgere di poche settimane, fatti contradittori in apparenza e in sostanza. È certo, per esempio, che verso la fine dell'inverno l'Aragonese aveva iniziata qualche azione di sondaggio contro il Regno, proprio quando l'Imperatore moveva alla volta di Pisa; anzi, la cosa dovette sì fortemente impressionare Roberto che fu invocato l'amichevole intervento del Papa presso Giacomo II affinchè consigliasse al fratello di starsene ai patti firmati e di non suscitare deliberatamente un novello conflitto. Il Papa, che non poteva certo rifiutare di compiere un passo per il mantenimento della pace, fece comprendere chiaramente a Giacomo II che avrebbe con tutta severità giudicato l'eventuale criminoso tentativo di Federigo contro il Re di Sicilia [1]. È certo, inoltre, che al Concilio di Vienne il Siniscalco di Provenza ed il Principe di Taranto, che non aveva mai trovato il tempo ed il modo di andare in Toscana ad assumere il comando delle milizie guelfe, si scagliarono, nel marzo, con estrema violenza contro l'operato dell'Imperatore, attribuendogli una non breve serie di fatti lesivi della dignità regia dell'Angioino, creando così, forse senza il preventivo consenso di Roberto, nuova e ardente materia di dispute e di dissensi e determinando una enorme confusione nella opinione pubblica in Provenza come in Italia, in Catalogna come alla Corte pontificia [2]. Infine,

---

[1] *Acta Aragonensia*, I, n. 196, p. 281, 20 marzo 1312. Il Papa afferma, tra l'altro, che il « Regnum Sicilie » è « *nostrum et Ecclesie Romane peculiare patrimonium* »!

[2] *Acta Aragonensia*, I, n. 201, p. 285-293, 31 marzo 1312. Una delle accuse era questa che « *lemperador havia contracta amistat et affinitat ab lo rey Frederich e ab alguns altres contra tot hom* »; ed un'altra che « *li havia mes senador en Roma de casa de Savoya, quell havia per enamichs capitals* ».

è certo che quando più sembrava vicino un accordo tra l'Imperatore ed il Re, Arrigo firmava con Federigo III un trattato di amicizia che doveva suscitare a Napoli le più amare recriminazioni ed i più neri sospetti (1). Il trattato dice che l'Aragonese aiuterà l'Imperatore con settecento cavalieri e con trenta galee, per un anno, « nell'acquisto e nel recupero dei diritti imperiali, contro tutti », e che l'Imperatore aiuterà il Re contro chiunque, eccetto il Papa ed il Re di Francia! Di Roberto nessuna parola: dunque, non era escluso il caso che in un eventuale conflitto tra la Sicilia ed il continente le armi imperiali si sarebbero trovate a combattere con quelle di Federigo contro Roberto!

Quale via scegliere? Correre a Roma, come la Repubblica fiorentina insistentemente consigliava, significava troncare qualsiasi rapporto con l'Imperatore e provocare la guerra; attaccare l'Aragonese prima ancora che egli si fosse slanciato all'offensiva significava attirarsi contro l'odio e le armi imperiali; guadagnar tempo significava lasciare che la situazione si chiarisse. Scelto quest'ultimo partito, il Re par che abbandoni per qualche tempo le cose al loro destino. Lo vediamo occuparsi dell'esuberante numero di soldati che messer Gilberto, senza il permesso del Re, teneva in armi nei castelli di Romagna, con grave dispendio dell'erario (2); lo vediamo ordinare una severa inchiesta contro gl'illeciti usurpatori dei beni mobili appartenenti ai Bianchi di Toscana ed ai fuorusciti di Bologna penetrati in Romagna, non ostante l'ordine di scacciarveli dato già a Niccolò Caracciolo (3); e non trascura di fornire al Principe

(1) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 765, p. 754-755, fine marzo-primi aprile 1312. Ma sembra evidente che le parole citate nella nota precedente stiano a significare che il trattato « *contra tot hom* » [il testo del trattato dice « *contra omnes* »] debba essere anteriore, almeno di pochi giorni, al 31 marzo 1312.

(2) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 13t, 26 marzo 1312.

(3) *Reg. Ang.*, n, 198, c. 16, 26 marzo 1312. Gli usurpatori di quei

di Taranto le navi ancorate a Marsiglia per l'impresa in Romania [1], impresa che un solenne atto stipulato a Parigi il 6 d'aprile, alla presenza di Filippo il Bello, mentre stabiliva il matrimonio tra il Principe e Caterina primogenita di Carlo di Valois, a lui commetteva, come a colui che più e meglio d'Ugo di Borgogna, già predestinato marito alla Valese e difensore dell'Impero di Costantinopoli, avrebbe potuto condurre a buon fine la guerra per il riacquisto dell'Impero [2]. Per rispondere ai Fiorentini c'era sempre tempo, tanto più che proprio quando più vive si facevano le loro richieste, Arrigo aveva solennemente nominato a Pisa, il 10 di marzo, due nunzi e procuratori, ser Pandolfo Savelli e frate Giovanni de Clairmont, perchè si presentassero a Napoli « per trattare e definire, in nome dell'Imperatore, il matrimonio tra Beatrice ed il Duca di Calabria » [3]. Come sarebbe stato possibile, pur dopo le provocazioni della Corte di Trinacria e di quella imperiale, assumere un atteggiamento di risoluta opposizione mentre i due egregi uomini si sbracciavano a Napoli intorno al contratto nuziale?

Nessuna meraviglia che il 19 di aprile i Fiorentini non

---

beni erano stati i « nuncii et familiares Giliberti de Santilliis militis, vicarii, et Johannis de Nuceria militis, thesaurarii partium earundem, *ipso tamen Johanne absente* »!

(1) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 16t, 11 aprile 1312. Le navi sono date a condizione che il Principe di Taranto s'impegni a « cum omnibus guarnimentis reduci Neapolim per totum mensem septembris vel per totam medietatem mensis octobris.... instantis ». Il Papa accorda per tre anni la decima di tutti i proventi ecclesiastici « Sicilie citra Farum ac Sardinie et Corsice regnorum et Romanie partium ac Cretensis insule ac locorum ad eandem insulam pertinentium ». *Reg. Clementis V*, vol. VII, n. 7759, p. 39, 30 aprile 1312.

(2) Arch. Nat. de Paris, JJ. 49, c. 11-12, n. 20, 6 aprile 1312, « *die veneris ante ramos palmarum* ». Cfr. J. 411, n. 25; JJ. 49, c. 118, n. 251, luglio 1313; c. 106 e segg., dicembre 1313.

(3) *Acta Henrici VII*, I, n. 139, p. 218-219, 10 marzo 1312. Cfr. *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, nn. 751-752, 10 marzo e 1 aprile 1312.

sapessero ancora con precisione quel che farà o non farà il Re. I Peruzzi avevano mandato da Napoli la notizia che Roberto s'era mosso con delle milizie alla volta di Gaeta; ma nessuno era in grado di dire se egli si sarebbe spinto fino a Roma a compiere l'opera iniziata dal fratello. Non restava alle milizie repubblicane in Roma che tener fermo fino a che si fosse determinata qualche novità, perchè l'abbandono della lotta sarebbe stato di incalcolabile danno al prestigio del Comune guelfo ed una non necessaria rinunzia ad una vittoria a lungo andare sicura (1). Del resto, non sapeva niente di preciso neppure il Re. In una lettera privata, infatti, che egli inviava il 20 aprile a Giacomo II si legge che il Conte di Gravina è andato a Roma « per la difesa del Regno » e non per altro, e che già sono incominciati gli scontri tra le milizie regie e quelle imperiali agli ordini dei capi ghibellini; e vi si legge ancora che i Comuni toscani daranno certamente aiuto all'Aragonese per l'impresa di Sardegna a condizione che gli aiuti suoi giungano ora in tempo, essendo essi terribilmente minacciati dalla presenza dell'Imperatore a Pisa. Ma, non è tutto! Il 19 aprile per le acque di Ischia è passato un legno ghibellino con a bordo certo frate Pellegrino dei Predicatori, nunzio di Federigo III all'Imperatore. Senza dubbio, egli va a Pisa a trattare del matrimonio del figlio del Re con Beatrice. L'orizzonte, quindi, è oscurissimo (2). Come prendere una decisione ben ferma ed irrevocabile? Effettivamente,

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 115, p. 93-94, 19 aprile 1312.

(2) *Acta Aragonensia*, I, n. 203, p. 298-301, 20 aprile 1312. La lettera si chiude così: « Item recepimus noviter nova de Curia, qualiter Rex Francie et Navarre ac alii fratres et filii in consistorio coram Papa proposuerunt multum pro nobis favorabiliter, offerendo in subsidium nostrum personas regias et totum eorum posse, *et multa dixerunt contra Regem Romanorum* ». Ved., per l'azione del Re di Francia, LIZERAND, *Clement V et Philippe IV le Bel.*, Paris, Hachette, 1910, p. 349 e segg.

il frate predicatore era andato a Pisa ed aveva trattata la questione del parentado, ottenendo buone assicurazioni e l'invio di due ambasciatori al suo signore, proprio quando le notizie date dai Colonna e da Luigi di Savoia (i quali avvertivano da Roma l'Imperatore che le truppe angioine crescevano ogni giorno e che la situazione poteva diventare molto grave) venivano d'ogni parte confermate (1). Il Conte di Gravina, accolto dagli Orsini con grande giubilo, aveva occupato il Vaticano, Castel S. Angelo e il Trastevere, e tentava di occupare i punti più vitali della città (2). Onde, pare che l'Imperatore abbia deciso di condurre a termine le vecchie trattative con Roberto proprio per sventare il piano dei Guelfi, in Roma, e pare che un'ambasceria solenne sia stata incaricata di spegnere le ire nel cuore di Giovanni d'Angiò (3); ma la coincidenza degli avvenimenti era pur sempre tale che a Napoli regnava la più deplorevole confusione, tanto più che dalla Sicilia giungevano le notizie più sconfortanti. Infatti, mentre gli ambasciatori imperiali occupavano il loro tempo nelle laboriose trattative, si veniva a sapere (ed è il Re stesso che ce ne fornisce la notizia) che Arrigo corrugava l'animo in mille sospetti contro il Regno e preparava strani processi, e che l'Aragonese impostava nei cantieri di Sicilia non poche galee nuove e si affrettava a riparare le vecchie! E quasi che questo non bastasse, si era diffusa a Messina ed in tutta la Sicilia la voce che l'Imperatore e Federigo fossero già completamente d'accordo nel piano di attaccare l'Angioino: Arrigo dovrebbe invadere il Regno ed impegnarvi tutte le sue milizie, mentre il Re dovrebbe piombare su gli alleati di Roberto in Roma, in

(1) *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 47-48, aprile 1312.

(2) Gregorovius, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 223; Eitel, *Der Kirchenstaat*, p. 51.

(3) *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 48-49. Cfr. Gregorovius, op. cit., III, 224.

Toscana ed altrove, scatenando così una guerra generale le cui conseguenze non si potrebbero prevedere. E allora, dato che non era possibile fingere d'ignorare tutto questo, bisognava tentare di immobilizzare Federigo in Sicilia e tenerlo incatenato ai patti di Caltabellotta che qualche mese prima si sarebbero volentieri riveduti... Giacomo II poteva salvare il Regno minacciato, esercitando tutte le pressioni possibili sul fratello, chè Roberto non avrebbe lesinato i suoi aiuti per l'impresa di Sardegna — venti galee per tre mesi e più e feudi lautissimi al figlio di Re Giacomo, Alfonso. Ed al Re d'Aragona, infatti, venivan rivolte le più vive preghiere, condite, naturalmente, di una disinvolta bugia: questa, che con l'Imperatore, circa le voci corse di parentado, *nessuna trattativa erasi svolta,* mentre era vero che Federigo d'Austria aveva chiesto in moglie una sua figlia naturale, Elisabetta [1]! La paura, il sospetto, l'accorgimento, la speranza traspare da ogni linea del singolare documento che, senza dubbio, dovette lasciare assolutamente insensibile Giacomo II, al quale, come abbiamo visto, non difettavano le informazioni circa le cose d'Italia e specialmente circa l'ambigua politica della Corte di Napoli verso l'Imperatore e verso i Guelfi. Come prestar fede alla

---

[1] *Acta Aragonensia,* I, n. 202, p. 293-298, primavera 1312. Per commuovere Giacomo II si adoperava, tra gli altri, questo argomento: « Propter suspicionem predictam nos oportuit iam multas expensas facere tam in apparatu galearum quam gentis armigere, quam rex continue recipit, sic quod, si cras rex Aragonum vellet a nobis auxilium super negocio Sardinie, essemus impediti tam in gente quam galeis quam aliis expensis oportunis »! Oltre a ciò, Roberto non vorrebbe che Giacomo II sposasse in seconde nozze Clemenza, figlia di Caroberto, Re d'Ungheria, perchè, in caso di rottura tra la Corte di Napoli e quella d'Ungheria, Re Giacomo avrebbe partecipato per Caroberto, « *quod forcior est mulier rege* », come è scritto in Esdra (III, 12). Cfr. Bozzo, *Note storiche siciliane,* p. 294, dove questi particolari sono capovolti; Surita, *Anales,* I, l. V, c. 100.

candida dichiarazione che del matrimonio tra la figlia di Arrigo VII ed il Duca di Calabria non si era mai trattato?

Nessun aiuto, dunque, venne dall'Aragona. Ma, intanto, mentre la lunga epistola ortatoria era forse ancora in viaggio, e mentre i Fiorentini sospiravano ancora dal senno del Re un Capitano, nella persona del figlio o del fratello o di altri del sangue reale, e si sforzavano di confortare gli amici dubbiosi [1], gli ambasciatori imperiali inviati a Napoli per trattare del parentado se ne ritornavano con una lettera del Re per l'Imperatore e con i patti ai quali il matrimonio sarebbe stato possibile. È un documento insigne che vivamente colpisce la nostra attenzione, se pensiamo per un istante che a Firenze si era sempre in attesa di un Capitano di sangue reale e che Giacomo II doveva starsene contento alla dichiarazione che nessuna trattativa si era svolta o si svolgeva tra Napoli e Pisa. Anzitutto, secondo le intenzioni di Roberto, il progettato matrimonio dovrà celebrarsi non oltre l'ottobre prossimo, cioè con la maggior sollecitudine possibile, per non dar tempo, evidentemente, agli alleati di scuotersi dalla sorpresa e scompaginare con violenza estrema il piano carezzato. Il Duca di Calabria sarà a suo tempo insignito della dignità regia, ed i figli che verranno da lui e da Beatrice « succederanno nel Regno di Sicilia ». In secondo luogo, il Duca di Calabria sarà Vicario di Toscana in perpetuo, mentre Arrigo avrà ogni anno da Firenze 30mila fiorini, da Lucca 20mila, da Siena 18mila, e altre somme dagli altri Comuni, propor-

---

[1] *Acta Henrici VII*, II, n. 118, p. 95-96, 8 maggio 1312. Il 19 maggio, poi, Firenze esortava Perugia a mandare i suoi soldati a Roma « in subsidium... domini Roberti regis Jerusalem et Sicilie et domini Johannis fratris eius existentis in Urbe, immo verius in defensionem et succursum Partis Guelfe totius Italie ». *Acta*, cit., II, n. 122, p. 98-99, 19 maggio 1312. Cfr., per l'aiuto di Perugia, Eitel, *Kirchenstaat*, p. 136. La città mandò 150 cavalieri sotto la condotta di Biagio e Tomaso da Lentini.

zionatamente alle loro risorse. Così pure, se si farà in Toscana un esercito « d'ordine dell'Imperatore », Firenze darà 200 cavalieri e 2000 pedoni, Lucca 100 cavalieri e 1000 pedoni, Siena 80 cavalieri e 900 pedoni per tre mesi; se, poi, l'esercito si farà fuori di Toscana, i Comuni daranno aiuti in danaro. Oltre a ciò, i Comuni toscani eleggeranno come d'uso i loro ufficiali, ma spetterà al Vicario il diritto di confermarli in carica. In compenso, i Comuni toscani saranno garantiti da ogni e qualsiasi turbamento che potesse derivare da un subito ritorno dei cittadini fuorusciti: questi rientreranno in patria quando all'Imperatore ed al Re parrà opportuno. Ma, si aggiunge, gli esuli riacquisteranno subito i loro beni e li amministreranno direttamente o per mezzo di procuratori, come ai due sovrani sembrerà di disporre. Quanto alla condizione di Roma, si propone che l'Imperatore ed il Re metteranno pace tra i Colonna e gli Orsini, che Arrigo non si fermerà in Roma se non quattro giorni soltanto dopo la incoronazione e che egli non si porterà dietro i colonnesi ed i loro seguaci senza il consenso degli Orsini. Finalmente, in Lombardia l'Imperatore stabilirà un Vicario che sia gradito al Re, per dieci anni, secondo gli speciali accordi che si prenderanno; sarà creato un Ammiraglio delle forze navali comuni; sarà sempre, l'Imperatore, amico del Re di Francia, dei suoi figli e dei suoi fratelli, affinchè Roberto sia messo in grado di tenersi sempre strettamente legato all'Impero, mentre, dal canto suo, il Duca di Calabria tenterà ogni via per indurre i Comuni toscani ad accettare la pace generale così come viene in questi patti determinata (1).

Come si vede, la disinvoltura con la quale sì fatte condizioni erano dettate è veramente straordinaria. Perchè mai

(1) *Acta Henrici VII*, I, n. 143, p. 223-226, 12-18 maggio 1312. Cfr. *M. G. H.*, LL., Sectio IV, t. IV, p. II, n. 782, p. 779-781, 12-18 maggio 1312.

i Comuni toscani, con a capo Firenze, avrebbero dovuto accettare che il Re disponesse del loro onore, del loro danaro, dei loro soldati, della loro indipendenza politica conquistata faticosamente in un secolo di lotte quotidiane, non si comprende; quale autorità potesse esercitare su la Repubblica fiorentina un Re che per tumulare la salma del padre aveva bisogno di contrarre un mutuo con i banchieri di Firenze [1], non si scorge agevolmente; quale diritto potesse vantare l'Angioino a regolare, d'accordo con un principe straniero ed odiatissimo dai Guelfi tutti, le cose interne dei Comuni e le condizioni generali d'Italia, non si vede assolutamente. Quel che si vede, invece, chiaramente è che, mentre i Guelfi speravano nelle taumaturgiche virtù militari e politiche del Re e della famiglia reale, e se ne ripromettevano un energico e sollecito assalto generale contro l'Imperatore ed i suoi seguaci, Roberto trescava ai loro danni e si sforzava di stabilire in Italia, sia pure sotto il controllo imperiale, una effettiva preponderanza della sua Casa e degl' interessi del suo Stato. Sperò il Re di raggiungere tale intento a traverso le sinuose ambignità della sua politica, o volle soltanto prender tempo, com'era suo costume? È molto probabile che egli pensasse all' una e all'altra cosa, ma è certo che i mezzi, così affannosamente scelti ed adoperati, non potevano che fallire. E fallirono tutti miseramente in poche settimane, da mezzo il maggio alla fine di giugno.

Il groviglio degli avvenimenti si fa più stretto che mai. Il 23 aprile l'Imperatore si moveva da Pisa, avviandosi per la Maremma e per il Contado senese a Roma [2],

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 186, c. 69, 26 giugno 1310. Siccome occorrono 108 oncie d'oro per trasportare la salma di Carlo II dalla Chiesa di S. Domenico, in Napoli, « ad monasterium Sancte Marie de Nazaret de Provincia, iuxta dispositionem domini avi », Carlo di Calabria è costretto a rivolgersi per un mutuo di onc. 108 al mercante Giovanni Bartoli, della società dei Peruzzi!

[2] Villani, *Cronica*, l. IX, c. 40.

dove, com'è noto, non potè metter piede che dopo lo scontro di Ponte Molle tra le genti imperiali e quelle della coalizione guelfa che faceva capo al Conte di Gravina, cioè il 7 maggio (1). Contemporaneamente, forti contingenti toscani erano avviati a Roma, dove arrivavano il 21 maggio, occupando subito dopo il Campidoglio, finora tenuto da Luigi di Savoia, e « le torri e le fortezze a piè di Campidoglio sopra la Mercatanzia, e fornirono castello Adriano detto sant'Agnolo, e la chiesa e i palagi di San Pietro, e così più della metade di Roma e la meglio popolata, e tutto Trastevero » (2). Seguivano a breve intervallo 300 militi bolognesi con quattro capitani (3). Il 26 maggio grande battaglia per le vie di Roma, con gravissime perdite dall'una e dall'altra parte, nella quale, secondo Cristiano Spinola, le milizie toscane fecero cattiva prova (4)! Intanto, il 20 maggio Roberto scriveva al Vicario di messer Gilberto in Romagna di mandar subito a Roma tutti quei soldati catalani che fossero disponibili, ed ordinava ai tesorieri regi di pagar loro gli assegni dovuti « per due o tre mesi » (5). Il 26 si ordinava al Giustiziere di Terra di Lavoro e Molise di provvedere sollecitamente alla difesa delle terre e dei castelli

(1) Ved., per lo scontro di Ponte Molle, *Nicolai ep. Botron. relatio*, p. 53-55.

(2) VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 39, p. 33-34; GREGOROVIUS, *Storia di Roma*, III, 229; EITEL, *Kirchenstaat*, p. 51-52; ARCH. COM. DI PRATO, *Libri Diurni*, c. 354, 12 luglio 1312.

(3) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, vol. 10, fol. segn. 160, 21 maggio 1312. I 300 militi ed i 4 capitani dovevano partire « cum duobus trombatoribus cum trombis argenteis, uno cum çanamella et uno alio [cum] tamburello ». Ved., per gli aiuti domandati da Faenza, Cesena, Rimini, Forlì, ecc., a Bologna, fol. 166, 7 maggio 1312.

(4) *Acta Aragonensia*, I, n. 208, p. 307-308, 4 giugno 1312: « Tuscani prout asseritur, malam fecerunt experientiam, et abire quidam dicuntur, partes proprias visitantes »!

(5) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 21t, 20 maggio 1312. Cfr. c. 22, 5 maggio 1312; c. 21t, 20 maggio 1312.

che avessero bisogno di mura, di fortezze, di fossati a spese, s'intende bene!, delle singole Università interessate, poichè si tratta « della difesa della patria e della loro stessa salute » (1). Il 29, finalmente, su analoga richiesta dei Comuni di Romagna, minacciati dalle forze ghibelline imbaldanzite, si mandava ordine al Vicario di Romagna, di far fortificare Forlì « senza spese da parte della regia Curia » (2). Nello stesso giorno, nel Consiglio Generale di S. Gimignano, su richiesta di Roberto, si deliberava di inviare a Roma un modesto contributo di 20 militi (3). Il cerchio delle forze guelfe si stringeva sempre più intorno all'Imperatore. I Guelfi di tutta Italia, scriveva lo Spinola a Giacomo II, sono generalmente compatti contro l'Imperatore; e se qualche guelfo segue Arrigo, ciò avviene soltanto perchè il campo guelfo è diviso da dissensi e contese insanabili. Ma, era pur sempre vero che Milano, Como, Lodi, Brescia, Bergamo, Piacenza, Verona, Mantova e Novara si mantenevano fedeli all'Imperatore, e che Milano si disponeva ad attaccare violentemente Pavia, per indebolire nello stesso tempo la posizione delle forze guelfe a Tortona ed Asti (4). Ancora un tentativo occorreva fare per immobilizzare Federigo d'Aragona, e ciò fu fatto, non sappiamo con quanta premura e con quanto zelo, da Giacomo II, interessato vivamente, come vedemmo, dalla Corte di Napoli e, probabilmente, anche dal Papa, a mezzo il maggio (5).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 96, 26 maggio 1312. Per la fortificazione e l'approvvigionamento di Aversa, ved. c. 104t, 27 luglio 1312.

(2) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 24, 29 maggio 1312.

(3) KERN, *Acta Imperii*, n. 292, p. 242, 29 maggio (e 7 giugno) 1312.

(4) *Acta Aragonensia*, I, n. 207, p. 304-301, 21 maggio 1312. La lettera ha un poscritto: « Vestra noscat serenitas quod nuncii latores presencium detenti fuerunt in civitate nostra [Genova] per imperatoris vicarium per tre dies, *credendo ipsos fore nuncios domini regis Roberti euntes ad dominum principem fratrem eius*. Et hoc fuit occasione novorum de versus Romam de ipso domino imperatore, que multum tenebantur celata »!....

(5) *Acta Aragonensia*, I, n. 206, p. 303, 13 maggio 1312. La lettera

L'Imperatore, secondo i suoi amici, non voleva credere ai suoi occhi. Probabilmente nella seconda quindicina di maggio, dopo la giornata di Ponte Molle e prima del sanguinoso conflitto del 26, egli domandava ai Cardinali, incaricati dal Papa di incoronarlo, che sia rimosso « l'ostacolo » che si opponeva alla cerimonia in S. Pietro, sopra tutto perchè esso rappresentava un non lieve colpo per il prestigio della Chiesa. Dal canto suo — se si dubitava delle sue buone intenzioni — era disposto a dar sicurtà, anche per le sue genti, che non saranno attaccati « coloro che impediscono l'ingresso in S. Pietro », a condizione che a lui ed alle sue milizie fosse permesso il libero accesso alla basilica ed il libero ritorno dopo la cerimonia. Ogni ritardo, ahimè!, sarebbe stato un grave danno all'impresa di Terra Santa, tanto caldeggiata da Clemente V (1). Che se, poi, assolutamente, le porte di S. Pietro continueranno ad essere sbarrate, contro gli ordini della Chiesa ed il diritto imperiale, si domandava che la incoronazione avesse luogo in S. Giovanni Laterano (2). Erano, evidentemente, richieste di un candore e d'una umiltà evangelica; ma, come si conveniva, indeterminate e generiche nei riguardi degli occupatori di S. Pietro e delle vie che ad esso conducevano. Ciò non ostante, l'ostacolo rimase ben saldo, e la giornata del 26 maggio servì a dare la prova della sua saldezza. Bisognava insistere presso i

---

infatti, di Giacomo II, in cui dà notizie del passo compiuto, è diretta al Papa.

(1) Effettivamente, Clemente V voleva andare a fondo nell'impresa d'Oriente. Ved. *Reg. Clementis V*, vol. VII, n. 7890. p. 72, 2 maggio 1312 (contro la « *societas cathalanorum in partibus Romanie* », di cui ved. CAMERA, *Annali*, II, 202-203); n. 7893, p. 73, 7 maggio 1312 (si accordano le indulgenze ai « duobus milibus equitum et quatuor milibus peditum vere penitentitus et confessis » che andranno con Filippo di Taranto, « *in subsidium Terre Sancte.... contra scismaticos* »); ecc.

(2) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 777 p. 769-770, 10-31 maggio 1312.

Cardinali, e si insistette in una nuova protesta nella quale esplicitamente si accennava al Conte di Gravina, agli Orsini ed ai Toscani ed alle loro violenze. Si dubita forse, soggiungeva l'Imperatore, che, avvenuta l'incoronazione, non si pensi a mantenere le promesse fatte al Papa ed a Roberto circa il matrimonio di Beatrice col Duca di Calabria? Ebbene: perchè ogni sospetto cada, egli è pronto a firmare definitivamente il contratto di matrimonio appena attenuta la corona, quantunque il Papa ignora certamente che il Re di Sicilia è proprio colui che ostacola la incoronazione in S. Pietro; non solo, ma se qualcuno ha la potestà di affrettare la celebrazione delle nozze, egli è prontissimo a dar subito, anche prima della incoronazione, il suo consenso (1). Questo linguaggio non poteva non essere accetto ai prelati, Arnaldo Fauger, guascone, Cardinale vescovo di Sabina, Luca Fieschi dei Conti di Lavagna, Cardinal diacono di S. Maria Viabata, ed il Cardinal da Prato, ai quali era affidata da Clemente V la cerimonia della incoronazione in nome suo; onde, il 31 maggio, in una vibrata epistola, essi si rivolgono a Giovanni d'Angiò ed agli Orsini lamentandosi di non poter eseguire l'ordine del Pontefice di incoronare Arrigo nella basilica di S. Pietro, per gli ostacoli insormontabili opposti dai Guelfi. L'Imperatore ha promesso di non vendicarsi di alcuno, nè dei Romani nè dei soldati angioini: a che resistergli con tanta durezza? Il popolo romano, poi, non intende che la città sia messa a ferro e fuoco a cagione di contese che non lo riguardano, ed ha fatto ufficialmente sapere ai Cardinali che, se la situazione non muterà, « sonerà le sue campane e si getterà addosso all'Angioino ed ai suoi seguaci » (2). Giovanni d'Angiò insi-

(1) *M. G. H.*, LL., Sect, IV, t. IV, p. II, n. 779, p. 774-775, fine maggio 1312. Ecco la massima delle concessioni possibili: « Si aliquis habet potestatem *nunc perficiendi* [matrimonium], paratus est *nunc* perficere et complere parentelam predictam, secundum tractata ».

(2) *M. G H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 780, p. 776-778, 31 maggio 1312.

stette, ciò non ostante, nel suo atteggiamento, e gli Orsini fecero altrettanto. Bisognava rinunziare a S. Pietro!

Ma, prima di fare la grave rinunzia, l'Imperatore inviò i suoi ambasciatori direttamente al Conte, due fedelissimi sudditi incaricati della delicata missione di scrutare l'animo suo e riferire. Giovanni li accolse cordialmente e li convitò con tutta signorilità, ma stimò opportuno di non dare subito una risposta precisa. Alla fine, due personaggi di sua piena fiducia, Gentile Orsini ed il Vescovo di Caserta, si recarono presso gli ambasciatori imperiali e svelarono il tenue mistero che involgeva l'azione del Conte nei riguardi dell'Imperatore. Egli era venuto a Roma, è vero, per onorare Arrigo e rappresentare Roberto alla solenne cerimonia della sua incoronazione; ma, in seguito, aveva ricevuto severi ed espliciti ordini *dal fratello* di impedire all'Imperatore l'ingresso in Roma e, in ogni caso, la incoronazione in S. Pietro; onde, egli non faceva che il dover suo diffidando l'Imperatore ed i suoi seguaci a non tentare di penetrare in S. Pietro e di non avanzare più oltre su Roma! I due nunzi riferirono le cose incredibili che avevano ascoltato e consigliarono di non muoversi, per evitare un eccidio inutile. E nessuno aveva voglia di muoversi, forse neppure l'Imperatore, il quale si mostrava assolutamente incredulo circa la risposta dell'Angioino, avendo ricevuto proprio allora lettere di Roberto ed avendo, i suoi nunzi che erano andati a Napoli, riferito a Giovanni lo scopo dell'ambasceria: ma il Cardinale Ostiense, che ascoltò le minacciose parole riferite dai nunzi, fu preso da tale spavento (la scena si svolse a Castel dell'Isola) che cominciò a fuggire all'impazzata suscitando le risa dei presenti che non avevano alcuna voglia di ridere... Non c'era proprio più nulla da tentare; eppure l'Imperatore ripeteva sempre, come un ritornello, che egli era pronto a dare Beatrice al Duca di Calabria [1]. Ma erano parole vane; chè, giunti

---

[1] *Nicolai episcopi Botront. relatio*, p. 49-55, maggio-giugno 1312.

da Napoli i nunzi imperiali, latori delle proposte angioine, ad Arrigo parve di sognare, tanto esse erano diverse da quelle che egli si attendeva dopo due anni e più di trattative (1).

Così ai primi di giugno la rottura tra la Corte di Napoli e l'Imperatore poteva considerarsi come definitiva; onde aveva avuto ben ragione il Re di Francia di aver insistito, fin dal 12 maggio, presso il Papa affinchè impedisse i progressi dell'Imperatore contro il Regno di Sicilia se voleva ancor rendere possibile la crociata ed evitare funeste conseguenze alla cristianità (2). Se non che, Roberto, che si era lasciato trascinare dagli avvenimenti e si era sperduto in una selva di contradizioni dalle quali difficilmente avrebbe potuso districarsi, non era ancora ben certo del còmpito che gli spettava e della ragionevoleza delle richieste dei Guelfi. Che cosa attendesse non sappiamo; quali vaghi progetti carezzasse è impossibile definire: certo, è evidente che non aveva ancor perdute tutte le speranze di sfuggire alle conseguenze della sua politica, che era poi, in realtà, quella a cui i rapporti sempre tesi con l'Aragonese lo avevano obbligato e quella che gli era stata imposta, d'altro canto, dalla energica pressione della Rupubblica fiorentina. Un uomo mediocre non avrebbe potuto che smarrirsi nella contemporanea condotta di sì complicati avvenimenti. Cinque galee su le coste del Lazio servivano, sì, a sorvegliare dal mare le mosse dell'Imperatore e dei suoi seguaci, ed altre nove gli venivano mandate in tutta fretta dalla Provenza (3), mentre si ordinavano in Puglia copiosi armamenti, quan-

---

(1) *Ibid.*, p. 56-57, giugno 1312. Niccolò riferisce, a questo punto, inesattamente: « Recordor quod volebat (Robertus) quod vicarius Tuscie esset ad vitam filius suus, et quod ipse rex Robertus esset *admiraldus per mare* et vicarius in Lumbardia ad aliquos annos, et multa talia que nullo modo rex Romanorum fecisset ».

(2) Lizerand, *Clement V et Philippe le Bel*, p. 354-355; *Nicolai ep. relatio*, p. 57.

(3) *Acta Aragonensia*, I, n. 208, p. 307-308, 4 giugno 1312.

tunque, ahimè!, « *fines modestie non excedant* » [1]; ma, tra l'altro, i baroni del Regno, sollecitati a tenersi pronti, avevano dichiarato, per bocca del Conte di Sanseverino, che essi non erano affatto tenuti ad uscire dai confini dello Stato e che, quindi, per una eventuale azione fuori del Regno non si sarebbe potuto contare sul loro aiuto [2]! Oltre a ciò, pare che a Roma, da parte di poco zelanti amici dell'Imperatore, fosse stato offerto ai Fiorentini ed al Re di tagliare i nervi all'impresa di Arrigo e di metter fine alle fatiche ed alle incertezze della situazione, tanto che gli stessi accortissimi Priori di Firenze pregavano il Re a sborsar lui il danaro necessario per quel certo « *tractatus* » provvidenziale [3]. A che, dunque, muoversi subito ed impegnarsi apertamente ed a fondo nella guerra contro due nemici, ad un tempo? Dobbiamo credere che alle milizie inviate verso Roma sia stato dato l'ordine di marciare senza soverchio incomodo, con signorile lentezza, se nella seconda quindicina di giugno esse erano introvabili. Il Podestà fiorentino ed i Capitani delle milizie guelfe a Roma ne domandavano ansiosamente notizie ai Priori, perchè pareva imminente una sopresa in forze da parte delle truppe imperiali; ma i Priori erano costretti a confessare che non ne sapevano nulla. Correvano le voci più diverse: chi diceva che quelle milizie si trovavano in Campania, chi assicurava che erano arrivate ad Anagni, chi invece giungeva ad affermare che non si erano mai mosse da Napoli. Non restava da far altro che spedire un accortissimo esploratore per tentare di sco-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 383t, 9 giugno 1312. Si ordinano « quarrellorum bene ferratorum et impennatorum ducenta milia, quintam videlicet partem eorum ad duos pedes et reliquas quatuor partes ad unum pedem », e si ordina « eos reponi in cassiis oportunis ».

(2) *Acta Aragonensia*, I, n. 208, doc. cit., 4 giugno 1312.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 129, p. 103-104, 11 giugno 1312.

vare le invisibili milizie e scortarle verso Roma [1]! La situazione tocca i limiti di una commedia gioconda.

E non è nulla. Nello stesso giorno in cui la Signoria è costretta a comunicare ai suoi Capitani che nessuna notizia è possibile dare delle milizie-fantasma del Re di Sicilia, avveniva un fatto che doveva turbare profondamente la città. Non si sa come, erano pervenute nelle mani della Signoria « alcune lettere con certi articoli » dalle quali si deduceva che il Re stava tranquillamente organizzando le sue trattative con l'Imperatore... I Priori, che avrebbero molto volentieri gridato allo scandalo ed al tradimento, si limitarono ad annunziare a Napoli l' insperata scoperta e ad affermare che senza dubbio doveva trattarsi di oscure manovre dei nemici del Re e dei Guelfi tutti, alle quali però bisognava rispondere non soltanto scacciando qualsiasi tentazione di accordi con l'Imperatore ma venendo subito a Roma « *ad mortem tanti hostis* » [2]. Anzi, si soggiungeva il giorno dopo, sarà bene che il Re scriva ai Cardinali a Roma per neutralizzare gli effetti deleteri che la conoscenza di quegli « articoli » potrebbe produrre su l'animo loro e del Papa [3]. Come resistere alla forza di sì fatte pressioni e di minaccie velate ma non, per questo, meno gravi? Ad accrescere le ansie di quei giorni angosciosi si aggiunse il tentativo compiuto dal Cardinal Fieschi, inteso a staccare Roberto dall'alleanza guelfa. Il tentativo non riuscì, sia perchè gli accordi presi tra l'Imperatore e Federigo di Trinacria erano, per sè soli, ostacolo insuperabile, sia perchè i Fiorentini riuscirono a sapere della missione del Fieschi ed a diffidare Roberto con

---

[1] *Acta Henrici VII*, II, n. 131, p. 105, 17 giugno 1312.

[2] *Acta Henrici VII*, II, n. 132, p. 105-106, 17 giugno 1312: « Nunc autem deprehense inveniuntur alique lictere cum certis articulis ipsis licteris interclusis, que indicant inter *vos* et *eum* compositionis et concordie fore tractatus ».

[3] *Acta Henrici VII*, II, n. 134, p. 107, 18 giugno 1312.

parole che avevano un significato chiarissimo: se gli accordi progettati si fanno, le milizie fiorentine si ritireranno da Roma e la guerra sarà trasportata in Toscana; ma — è sottinteso — i rapporti tra la Repubblica e il Regno saranno violentemente spezzati [1]. L'Angioino comprese perfettamente che il giuoco diventava pericoloso e, prima che gli pervenissero le ultime lettere da Firenze, erasi, per dir così, precostituito un *alibi* abbastanza sostenibile: aveva scritto a Firenze facendo la parte del diligente e domandando truppe per Roma [2], ed aveva scritto a Bologna esortando quel Comune ad inviare a Roma il maggior contingente possibile [3]. E, del resto, è molto probabile che negli ultimi giorni del giugno sia giunto a conoscenza del Re che Federigo d'Aragona aveva convocato per il 1° luglio a Messina un Parlamento generale e che scopo della riunione era (com'era stato annunziato pubblicamente) quello di decidere su importanti affari di Stato in relazione all'impresa di Arrigo ed alle proposte fatte dall'Imperatore al Re [4].

---

[1] *Acta Henrici VII*, II, n. 138, p. 113-114, 20 giugno 1312.

[2] Ciò si rileva da una lettera della Repubblica del 22 giugno (n. 139, p. 114-115). Roberto aveva sollecitato dei soccorsi con sua lettera del 9 giugno. Firenze dice che non sa più dove prendere soldati, mentre spetta al Re « *amplias vires colligere sine mora* »!...

[3] ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, vol. 10, fol. segn. 184, 3 luglio 1312. Si discute « super ambazata exposita in Generali Consilio octingentorum et Populi... per sapientem et discretum virum dominum Bulgarum de Tolentino, legum doctorem, ambasatorem illustrissimi domini, domini Roberti Sicilie Regis, in qua inter alia exsposita et narata fuerunt per eum quod per Commune Bononie debeat mitti auxilium equitum et peditum in ea quantitate, que videbitur convenire ipsi Communi et populo Bononie, dicto domino Regi *ad civitatem Romanam*, inspecta qualitate negocii, et hoc cum ipse dominus Rex personaliter cum toto suo exforcio intendat adesse in ipsa civitate Romana *ad octavam festivitatis beati Petri apostoli* ». Si dà mandato al Podestà, al Capitano ed agli Anziani di provvedere.

[4] Ved. *Gli atti della città di Palermo*, edd. POLLACCI e GNOFFI, Palermo, 1892, I, 85, 23 giugno 1312. Cfr. BOZZO, *Note storiche siciliane*, p. 300 e app., doc. 10, p. XVII-XIX.

Certo è che alla vigilia della incoronazione dell'Imperatore in Laterano il programma di Roberto, secondo Cristiano Spinola, era di stancare e logorare le truppe imperiali e rendere estremamente difficile lo svolgimento del loro piano di attacco. Questo programma, mentre rispondeva in certo modo ai bellicosi propositi dei Guelfi, non scopriva completamente la mano che lanciava i colpi. Federigo, invece, più che mai sicuro di sposare suo figlio con Beatrice, si apparecchiava ad andare a Roma, forte di seicento militi e di ben trenta galee. Almeno così si diceva dai bene informati, ma probabilmente egli non aveva altro scopo se non quello di armarsi e di attendere gli eventi in condizione da resistere all'una o all'altra parte vincitrice e da esercitare un'influenza decisiva negli avvenimenti che si andavano maturando. L'Imperatore, infine, non aveva a sua disposizione che sei galee genovesi e sei galee pisane contro le cinquanta che Roberto aveva armato e con le quali era sicuro di conservare il dominio del mare — condizione indispensabile alla sua salvezza. Ma Arrigo, susura lo Spinola, può contare sul vivo malcontento popolare serpeggiante nel Regno e su certe strane tendenze ghibellineggianti del popolo minuto, e su qualche rovescio delle armi angioine in Lombardia o in Piemonte (1).

Questi armeggii non impedirono che Arrigo VII cingesse in Laterano, il 29 giugno 1312, la corona di Carlo Magno. Ma già da alcuni giorni, il 19 giugno, il Papa aveva indetta una tregua di un anno tra l'Imperatore e Roberto e domandato che Arrigo inviasse i suoi procuratori in Corte avignonese per compromettere nelle mani del Papa le questioni che lo inimicavano con l'Angioino (2). Era un soccorso

---

(1) *Acta Aragonensia*, I, n. 210, p. 311-313, 27 giugno 1312. Ved., per le cose del Piemonte in questi mesi, Gabotto, *Storia del Piemonte nella prima metà del sec. XIV*, Torino, 1894, p. 67-68.

(2) Kern, *Acta Imperii*, n. 227, p. 150-151, 19 giugno 1312. Cfr. *Acta Henrici VII*, I, n. 145, p. 231-232, 19 giugno 1312.

notevolissimo per l'irresolutezza del Re, un modo eccellente per disperdere il temporale che minacciava il « feudo della Chiesa », un'occasione propizia per mettere a dura prova le buone intenzioni dell'Imperatore, un mezzo dilatorio che consentiva alla Chiesa di orizzontarsi sicuramente nell'oscurità che improvvisamente aveva involto uomini e cose in Italia. Con diverso animo dovevano accettare l'intervento del Papa i personaggi del dramma che si andava svolgendo da due anni dall'un capo all'altro della Penisola; ma, prima ancora che la volontà pontificia fosse nota, erasi verificato l'irreparabile. Il 4 di luglio, infatti, con atto datato da S. Sabina, l'Imperatore nominava il Conte Enrico di Fiandra suo leggittimo procuratore per trattare con Federigo d'Aragona un'intima alleanza e gettare le basi di una perpetua amicizia tra i due sovrani (1). Lo stesso giorno, il Conte di Fiandra era nominato, con altro atto, procuratore speciale per trattare il matrimonio della figlia dell'Imperatore col figlio del Re di Trinacria (2), e veniva solennemente annunziato a tutti i sudditi dell'Impero che i due sovrani eransi alleati contro qualsiasi principe o Stato, eccettuati soltanto il Pontefice, il Re di Francia ed il Re d'Aragona (3). Sempre il 4 di luglio, Re Federigo veniva nominato « Ammiraglio del Sacro Romano Impero » (4), e la sua nomina era annunziata alla Repubblica di Venezia affinchè prestasse all'eletto l'obbedienza dovutagli (5). Finalmente, sotto la stessa data,

(1) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 815, p. 817-818, 4 luglio 1312.

(2) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 817, p. 819-820, 4 luglio 1312. Cfr. *Acta Aragonensia*, I, n. 212, p. 316-317, 4 luglio 1312.

(3) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 816, p. 818-819, 4 luglio 1312.

(4) *Acta Aragonensia*, I, n. 213, p. 318-319, 4 luglio 1312; *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 819, p. 822, 4 luglio 1312.

(5) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 820 p. 823, 4 luglio 1312.

venivano spedite due lettere dal campo imperiale in Sicilia; in una, Roberto d'Angiò era dichiarato colpevole del delitto di lesa maestà, e contro di lui l'Imperatore domandava il soccorso di tutti i principi e popoli fedeli all'Impero, ma più specialmente di Federigo; nell'altra, direttamente si additavano all'ira dell'Aragonese i Comuni di Firenze, di Lucca e di Siena, come i maggiori responsabili del movimento guelfo italiano e dello scacco umiliante subito dall'Imperatore a Roma (1). Il Vescovo di Botrintò, da parte sua, conferma questi passi decisivi ed aggiunge che « gran somma di fiorini » fu messa da Federigo a disposizione dell'Imperatore e che, nei riguardi di Roberto, nessuno dei due alleati avrebbe potuto concludere una pace separata, anzi il Re di Trinacria avrebbe dovuto corrispondere per tutta la durata della guerra la non indifferente somma di 50 mila fiorini all'anno (2).

Era, dunque, la guerra, la grande guerra, che tutti, compresi i Guelfi, dicevano di non aver voluto e di non volere, ma che nessuno era riuscito ad evitare. Guelfi, Imperatore, Re di Trinacria sapevano perfettamente che era suonata l'ora del cimento; solo Roberto apriva il cuore alla speranza. E, poichè il Papa aveva indetta una tregua ed avocato a sè un giudizio che poteva durare all'infinito, e poichè ormai l'incoronazione dell'Imperatore era avvenuta, e non in S. Pietro, a che muoversi da Napoli con quell'esercito che da mesi avrebbe dovuto trovarsi vigile alle porte dell'Urbe? Non muoversi, quindi, ed attendere, per difendersi, di essere attaccato: ecco il programma che scaturiva limpidamente dalle premesse fatte, ed ecco altresì un modo sicuro per dimostrare alla Chiesa che non egli, Roberto, rompeva la concordia degli animi, che non egli gettava

(1) *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 60, giugno-luglio 1312.
(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 145, p. 118-119, 4 luglio 1312.

la cristianità nei vortici di una guerra lunga ed aspra, ma che egli era sempre pronto a scolparsi dinanzi al tribunale del Papa di tutti gli atti che gli si attribuivano e di quelli che dai suoi amici gli venivano come pesanti eredità. I Fiorentini, invece, appena avvenuta la incoronazione, sembrano assaliti da un tremito convulso. Il 4 luglio stesso (quale giorno di fatica per le Cancellerie!) essi scrivono al Re che hanno saputo della cerimonia del 29 giugno e della intenzione di Arrigo di sloggiare da Roma, ma è perciò necessario che il Conte di Gavina muova verso Firenze, dove è pronto un numeroso e meraviglioso esercito (1). Il 7, poichè era prudente non attendere una risposta esplicita da Napoli, si rivolgeva una domanda indiscreta ai Capitani delle milizie alleate in Roma circa la realtà della situazione, e più specialmente circa l'avvento di Roberto in Roma e la partenza di Arrigo (2). La Repubblica aveva ragione: il Re aveva l'abitudine di non rispondere con chiarezza e con sollecitudine, e non rispose neppur questa volta. Stranamente, com'era suo costume, preparò la guerra che non avrebbe forse potuto evitare, ma senza che gli alleati riuscissero a formarsi un concetto ben chiaro dei suoi propositi. Si autorizzava, così, una spesa non lieve per i 50 cavalieri ed i 600 fanti raccolti da Lamberto da Polenta in Romagna, impegnando tutte la somme che si trovassero comunque presso i tesorieri della provincia (3); si assoldavano, con lo stipendio non lauto di 15 tarì d'oro al mese, 300 fanti nella Valle del Crati (4); si ordinava a Simone « de Belloloco », luogotenente di Gilberto de Santillis, di presentarsi subito al Re con tutta la gente assoldata in Catalogna

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 145, p. 118-119, 4 luglio 1312.
(2) *Acta Henrici VII*, II. n. 146, p. 119-120, 7 luglio 1312.
(3) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 103, 8 luglio 1312.
(4) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 329, 10 luglio 1312.

« per gravi bisogni dello Stato » (1); e, fra l'altro, per amicarsi sempre più tenacemente Giacomo II, Roberto trovava il modo, in momenti di non liete condizioni per l'erario, di fare al Re d'Aragona un dono di ben 2000 fiorini perchè egli potesse acquistare non so che castello in Catalogna (2). Ma, poichè bisognava pur dare qualche legittima sodisfazione all'impazienza dei Guelfi, il 12 di luglio alla testa di un certo numero di armati uscì da Napoli dicendo e facendo credere che andava a Roma a snidarne l'Imperatore, proprio quando cinque grosse galee pisane venivano attaccate con estrema violenza dalle galee del Re e ben mille nemici, secondo una informazione ufficiale di fonte fiorentina, eran passati a fil di spada (3).

Firenze salutò con vivissimo gaudio i primi segni di una rinnovellata e diretta azione militare da parte di Roberto, ma il 25 luglio sentì il bisogno di esplicare ancora una volta il programma guelfo — attaccare subito ed a fondo Arrigo — e di protestare contro le ambiguità della politica avignonese, non solo, ma di sollecitare il Re a marciare finalmente su Roma (4). Che cosa era accaduto? Non era il Re partito per Roma il 12 di luglio? Era accaduto che, dopo pochi chilometri di marcia, l'Angioino si era fermato, con insigne prudenza, ad Aversa, e pareva che non avesse alcuna voglia di muoversi, e tanto meno di affrettarsi (5)! I Guelfi non sapevano come spiegarsi simile condotta In tutta l'Italia centrale era uno stridor d'armi; Firenze era tutta una caserma; Siena si arrovellava a cercar danaro « in difesa della libertà e del tranquillo sviluppo

(1) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 105, 25 luglio 1312.

(2) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 103t, 25 luglio 1312.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 155, p. 125-126, 20 luglio 1312. Cfr. Camera, *Annali*, II, 207.

(4) *Acta Henrici VII*, II, n. 158, p. 129-130, 25 luglio 1312.

(5) Cfr. *Acta Henrici VII*, II, n. 167, p. 136-137, 10 agosto 1312.

del Comune e degli amici di Toscana e di fuori „ (1); l'Imperatore oziava, malinconico ed irato insieme, a Tivoli, mentre avrebbe dovuto andar via da Roma, appena ricevuta la corona; Pisa ferveva di preparativi bellici vistosissimi: a che perder tempo? Gli Orsini potevano saperne qualche cosa, ed agli Orsini la Repubblica si rivolgeva ai primi di agosto per conoscere dove mai si fosse cacciato Roberto, che cosa meditasse a Roma il Conte di Gravina e se si potesse ancora sperare nell'avvento del Re o fosse più opportuno e saggio consiglio rinunziare a sì fatta speranza (2). Ma prima di ricevere una risposta qualsiasi, la Signoria, in un momento di pessimo umore, inviava al combattuto amico una epistola secca ed acre, il 10 di agosto. Il Papa, si diceva, indicendo una tregua di un anno tra la Corte di Napoli e la Corte imperiale, aveva ceduto, senza accorgersene, a pressioni dei Ghibellini, poichè soltanto ad essi poteva riuscire di incalcolabile vantaggio un non breve periodo di pace, durante il quale si sarebbe organizzata la guerra d'esterminio ai Guelfi. Come mai il Re non comprende che, prostrato Arrigo, nessuno più, in nome dell'Impero, verrà a turbare la tranquillità d'Italia? Comunque, il Re non poteva più oltre giocare d'equivoco: “ *lucidamente e chiaramente* „, per lettera, egli doveva esporre il suo pensiero, affinchè ciascuno assumesse una sua ben determinata responsabilità, ed i Guelfi potessero pensare ai casi loro con le loro forze (3). Parole ponderate e copertamente minacciose, alle quali tennero dietro altre più miti e più umili, determinate anche, come è evidente, dal fatto che, “ annoiati dalla lunga

(1) ARCH. DI STATO DI SIENA, *Provvisioni*, vol. 81, c. 57, 27 luglio 1312. Il danaro è altresì necessario “ *pro militibus et peditibus et stipendiariis existentibus in civitate Romana, et pro militibus mictendis presentialiter ad dictam civitatem Romanam* „.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 164, p. 134-135, 6 agosto 1312.

(3) *Acta Henrici VII*, II, doc. cit., 10 agosto 1312.

attesa », le milizie fiorentine, proprio quando la Repubblica faceva la voce grossa col Re, si erano tranquillamente allontanate da Roma [1]!

Se non che, Re Roberto, oltre alle buone ragioni già esposte, altre ne aveva non trascurabili che lo consigliavano ad accettare la tregua indetta dal Papa ed a non allontanarsi dal Regno. Uno degli informatori, infatti, di Giacomo II, Giovanni Lupi, dando notizie al suo signore delle cose d'Italia, accenna ad un grave pericolo che minacciava il Regno: il Re di Boemia, figlio dell'Imperatore, si sarebbe recentemente inteso col Re d'Ungheria, nel senso che, se Roberto si fosse assentato dallo Stato, Caroberto avrebbe fulmineamente invase le sue terre, rivendicando così il diritto alla successione contesogli con fortuna dallo zio. Quindi, cunclude il Lupi, le esitazioni di Roberto si spiegano chiaramente [2]. E si spiegano, in un certo senso, anche per noi; ma i Guelfi o non sapevano nulla del pericolo a cui era esposto l'alleato o non ne valutavano convenientemente la gravità. L'Imperatore, poi, vedeva nella tregua indetta dal Papa un arbitrio intollerabile ai danni della sua autorità, ed avrebbe preferito un avversario più audace o meno guardingo. Così, mentre Clemente V si doleva acerbamente con Arrigo di non aver visti ancora i suoi rappresentanti e di aver saputo che trattative esplicite erano state iniziate e condotte quasi a termine tra la Corte imperiale e quella di Trinacria circa il matrimonio di Don Pietro con Beatrice [3],

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 176, p. 144-145, 19 agosto 1312; n. 186, p. 152, 27 agosto 1312.

(2) *Acta Aragonensia*, I, n. 216, p. 322-325, 19 luglio 1312. Il Lupi aggiunge che il 5 luglio era stato emanato dal Maniscalco regio in Provenza un bando contro i *teutonici*, « *clerici quam layci* »; ma che il Papa si irritò tanto che « *increpavit fortiter senescallum Provincie, et statim fuit contrarium proclamatum* »!

(3) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 810, p. 811-812, fine luglio 1312.

l'Imperatore, accampato a Tivoli, chiamava intorno a sè i migliori giuristi di sua fiducia e loro sottometteva il quesito se il Papa avesse o non avesse il diritto di indire la tregua tra l'Impero e Roberto. I giuristi, che sapevano perfettamente le intenzioni ed i desideri del sovrano, risposero come dovevano rispondere, che cioè « dal punto di vista del diritto canonico e civile » il Papa non aveva il diritto di indire tregua tra l'Imperatore ed un suo vassallo ribelle, quale Roberto (1); onde, confortato da sì fatto parere, il 1° di agosto, alla presenza dei Cardinali Arnaldo Fauger e Luca Fieschi, egli protestava contro l'atto del Papa non soltanto perchè la tregua era stata pubblicata all'insaputa delle parti interessate (certamente all'insaputa dell'Imperatore), ma perchè la tregua presuppone dei belligeranti, mentre belligeranti non ve ne erano ancora (2)!

Roberto, invece, a cui proprio nell'agosto il Papa conferiva la signoria di Ferrara dopo il sanguinoso incidente della uccisione del Marchese Francesco d'Este, sospettato autore di una congiura contro la Chiesa (3), si dichiarava lietissimo di aderire all'invito del Papa e di rimettersi al giudizio che della sua vertenza con l'Imperatore sarà pronunziato in Avignone. Soltanto, egli che si era messo in viaggio per piombare su Roma e scacciarne Arrigo, ed aveva sollevato un coro di speranze audaci nell'animo dei Guelfi, si avvedeva che non era più libero di interrompere la cam-

---

(1) *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 63-64.

(2) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 839, p. 841-843, 1° agosto 1312. Però, il 6 agosto (n. 840, p. 843), l'Imperatore soggiungeva che, qualunque cosa avesse detto o fatto il Papa, egli si sarebbe sempre ritenuto « *deffensor et pugil Sacrosancte Romane Ecclesie in omnibus suis iuribus* ». Cfr. GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 343 e segg.

(3) *Libri commemoriali*, ed. PREDELLI, I, 549, II, 27. Ved., per l'assassinio del Marchese d'Este, SORANZO, *La guerra fra Venezia e la Santa Sede*, p. 171-175.

pagna appena iniziata, anzi appena progettata, e lasciare che l'ira dell'Imperatore si riversasse tutta contro Firenze e contro gli alleati toscani con i quali aveva egli fatto finora causa comune, riavendone sempre ogni sorta di aiuti. La lealtà sua, « la lealtà regia » gli consigliava di non separare ora la sua causa da quella degli amici, anche perchè ne sarebbe derivato tale uno scandalo che le buone intenzioni del Papa sarebbero state sinistramente interpetrate e falsate. Clemente doveva, dunque, includere nell'atto di tregua Firenze ed i Comuni guelfi alleati e far sì che l'Imperatore non traesse profitto dalla immobilità delle milizie del Regno per piombare in Toscana e debellare gli amici del Re (1). Nello stesso giorno 14 agosto, dal campo di Minturno dove Roberto si trovava, partiva una lettera al Re di Francia, nella quale, comunicata quella diretta ad Avignone, si pregava vivamente Filippo il Bello di indurre il Papa ad accettare il punto di vista della Corte di Napoli quanto alla necessità di includere gli alleati guelfi nell'atto di tregua (2). Era tutto quello che l'antica amicizia della Repubblica fiorentina con la Casa d'Angiò consigliava di tentare; ma, evidentemente, l'Imperatore a più forte ragione non avrebbe accettato che il Papa gli spezzasse l'arma nelle mani per sottrarre la Lega guelfa alle conseguenze dei suoi atti di « fellonia » contro l'Impero, ed il Papa stesso non si sarebbe prestato ad un così deciso intervento nelle cose d'Italia, non soltanto perchè nessun interesse a ciò poteva indurlo ma anche perchè i Guelfi non lo avrebbero certamente accettato.

III. Pochi giorni dopo la protesta, il 19 di agosto, l'Imperatore lasciava Tivoli e, passando per Roma, senza

---

(1) *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 843, p. 849, 14 agosto 1312.

(2) *M. G. H.*, loc. cit., n. 844, p. 849-850, 14 agosto 1312.

fermarsi, si incamminava verso la Toscana; e alla fine di agosto, non avendo più nulla da fare a Roma, Giovanni d'Angiò ritornava a Napoli, a ciò consigliato dai legati del Papa [1]. Ma, intanto, prima che la partenza da Tivoli fosse decisa, erano giunte, con molto ritardo, le istruzioni del Papa relative alla incoronazione dell'Imperatore, le quali, in sostanza, si riassumevano in una condizione esplicita, che cioè Arrigo dovesse promettere di non invadere il Regno di Sicilia, che dovesse accettare la indetta tregua di un anno e dovesse uscire da Roma il giorno istesso della incoronazione, allontanandosi con la maggior sollecitudine possibile dallo Stato pontificio. Non era certo il caso di ritentare la prova con le milizie angioine, per eseguire in tutto l'ordine del Papa, e forzare l'ingresso in S. Pietro dopo le promesse solenni che si domandavano da Avignone, ma il non invadere il Regno, l'allontanarsi dallo Stato della Chiesa e l'accettare la tregua indetta eran cose che si potevano fare anche dopo avvenuta la incoronazione e non domandavano affatto che, per la regolarità della precedura, si spargesse altro sangue cristiano in Roma [2]. Se non che, ciò significava abbandonare il programma che si era venuto maturando dopo la rottura dei rapporti amichevoli con la Corte di Napoli, troncare a mezzo le intese col Re di Trinacria, annientare le speranze dei fedeli dell'Impero e lasciare ai Guelfi tutto il tempo necessario e tutta la libertà per preparare una formidabile offensiva contro le forze imperiali. Arrigo decise di agire, invece, con molta sollecitudine, ed è noto che il 19 settembre egli era già all'assedio di Firenze [3],

---

[1] GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 247; VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 44, p. 38.

[2] Ved. GREGOROVIUS, op. cit., III, 247; *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 841, p. 845-847.

[3] Per l'assedio di Firenze, ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 488 e segg.; DEL LUNGO, op. cit., p. 445 e segg.

solennemente protestando la purità delle sue intenzioni e la impossibilità di prestare l'incomodo giuramento di astenersi dal recare offesa alcuna al Regno di Sicilia (1). Il suo punto di vista è semplice e chiaro: l'Imperatore non è tenuto a giurare fedeltà nè al Papa nè ad altri, pur volendo e dovendo egli essere il difensore della Chiesa, nè può, senza menomare la dignità sua, promettere di non esercitare contro un vassallo infedele i rigori della sua giustizia, perchè in nessuna legge, divina o umana, è scritto che il Signore debba subire, senza reazione alcuna, le offese e le ingiurie ed i tradimenti del vassallo. La sua coscienza è tranquilla, perchè non crede di meritare la minaccia di scomunica esercitando un suo preciso diritto (2). E, poichè, come aveva dichiarato il 1.° di agosto, egli riteneva un eccesso di potere da parte del Papa l'indire una tregua tra l'Impero ed il Re di Sicilia, si credeva, anche giuridicamente, pienamente libero d'agire come la difesa dei suoi diritti e del suo programma esigeva. L'assedio di Firenze, quindi, era il primo di una serie di atti militari e politici intesi all'attuazione di quel piano che aveva già avuta l'approvazione pontificia, cioè il ristabilimento della pace in Italia, piano che il malvolere dei Guelfi e l'ambigua politica dell'Angioino avevano attraversato e in gran parte modificato. Per arrivare, infatti, alla pacificazione, bisognava ormai passare, ahimè!, come sempre, a traverso la guerra, ma, secondo l'Imperatore, questa guerra non era che una punizione esemplare dovuta ai ribelli e non un atto di ribellione ai voleri della Chiesa.

---

(1) « Non credimus quod ipsum iuramentum prestare teneamur, neque atiam quod ligemur in aliquo, nec possimus incidere in penam vel sententiam aliquam, si dictum iuramentum non prestamus, nec conscientia nostra in aliquo nos remordet ». *M. G. H.*, loc. cit., p. 845.

(2) Ved. il pubblico atto, nel quale sono riassunte sì fatte idee, in Theiner, *Codex diplomaticus*, I, 456, 6 agosto 1312; *M. G. H.*, loc. cit., n. 842, p. 847-848.

Punto di vista, come si vede, schematico e non illogico, data la concezione enriciana dei diritti dell'Impero e della posizione giuridica di Roberto e dell'Italia intera nei suoi riguardi. La letteratura polemico-giuridica non poteva, quindi, essere assente, ed ecco il noto memoriale in difesa dell'Imperatore che, nella intenzione del compilatore, doveva racchiudere la sapienza più indiscutibile intorno all'atteggiamento assunto da Arrigo dopo la protesta del 1° d'agosto; lungo, contorto, nebbioso scritto, che, con le fonti romane e canoniche, vuol dimostrare, in sostanza, una tesi che di tanto lusso di citazioni non aveva bisogno, che cioè il Papa non poteva indire la tregua tra Arrigo e Roberto, perchè non spetta al Papa intromettersi negli affari temporali, e che, per conseguenza, la minaccia di scomunica non ha alcun serio fondamento, e le condizioni richieste perchè la incoronazione avvenisse non potrebbero considerarsi altrimenti che come desideri inaccettabili (1).

Naturalmente, non poteva mancare la difesa del punto di vista guelfo; ed in uno scritto, quasi nota preventiva, lanciato senza dubbio nella seconda metà del 1312 a porre in istato di accusa l'Imperatore (2), la politica di Roberto veniva non senza calore illustrata e sostenuta come l'unica politica possibile nelle circostanze nelle quali l'impresa di

---

(1) Il menoriale a cui si accenna è edito dal DOENNIGES, *Acta Henrici VII*, II, 58 e sgg., e nei *M. G. H.*, loc. cit., n. 1248, p. 1308 e segg., 1312 ex.-1313 ineunte.

(2) Ed. BONAINI, in *Acta Henrici VII*, I, n. 147, p. 233-247; *M. G. H.*, loc. cit., n. 1252, p. 1362-1369. — Il Bonaini assegna al doc. la data 7-15 agosto 1312, ma non si accorge che nel doc., come rileva l'ed. del doc. stesso nei *M. G. H.*, si distinguono due parti nettamente determinate: l'una, che il B. pubblica da p. 238 a p. 247, e l'altra che egli pubblica da p. 233 a p. 238; la prima delle quali, in risposta al doc. del 6 agosto, è sicuramente di non molto posteriore all'atto imperiale e domanda una nuova cerimonia della incoronazione, con le dovute garenzie; l'altra accenna chiaramente alla già avvenuta morte dell'Imperatore, ed è, quindi, posteriore al 24 agosto 1313.

Arrigo si svolgeva, e come quella che, difendendo la indipendenza e la libertà del Regno, difendeva la Chiesa ed i suoi fedeli dal pericolo di un improvviso ritorno al duro predominio dell'Impero nelle cose d'Italia. Lo scrittore non può fare a meno di ricordare che contro le violenze di Federigo II e di Manfredi la Casa d'Angiò fu invitata, salvatrice, dalla Chiesa, e che, dopo la morte di Corradino, i due primi Re di Sicilia del lignaggio di Francia furono in tutte le regioni d'Italia, e più specialmente in Toscana, sempre e fedelmente in armi contro qualsiasi tentativo ghibellino, per mandato della Chiesa e d'accordo con i Comuni ed i signori guelfi, anche quando più cresceva intorno l'odio dei partigiani dell'Impero. Qual meraviglia che i Ghibellini italiani e « la gente alemanna » abbiano concepito un odio mortale contro la Casa d'Angiò, baluardo inespugnabile del Guelfismo e persecutrice implacabile dei nemici della Chiesa e della pace del Paese? Avvenuta la nomina di Arrigo Conte di Lussemburgo a Re dei Romani, Roberto — prosegue lo scritto — aveva sperato di procedere d'accordo col nuovo eletto, tanto più che il Papa lo aveva salutato come messaggero di pace all'umanità affaticata. Il matrimonio, quindi, progettato d'accordo col Papa, tra il Duca di Calabria e la figlia d'Arrigo, Beatrice, doveva servire a cementare i legami di amicizia tra i due sovrani. Ma il nuovo eletto, ricalcando le orme dei predecessori, si accordò con i nemici della Chiesa e del Re, perfino col Re di Trinacria, detentore ed usurpatore di una delle gemme più preziose della Corona angioina; mentre i suoi menestrelli cantavano su le pubbliche piazze l'avventura che si preparava contro colui col quale l'Imperatore non disdegnava, apparentemente, di trattare [1]. Sparsasi, poi, la voce molto attendibile che Federigo

[1] Ved., per questo particolare, il *Liber certarum historiarum* dell'Abb. Giovanni da S. Vittore, in Böhmer, *Fontes Rer. Germ.*, I, 377 e segg.

d'Antiochia tramava, in nome, certo, e per conto di Arrigo, le più oscure trame contro il Regno, e che i Colonna avevano su le avite rocche latine inalberato il vessillo della rivolta alla Chiesa ed al suo fedele vassallo e figlio diletto, che cosa si doveva attendere? Forse bisognava attendere la invasione del Regno per scuotersi, e permettere la rovina dello Stato per difendersi? Non volendo « aspettare di esser percosso », il Re mandò a Roma suo fratello Giovanni, pronto a respingere qualunque tentativo criminoso da parte dei nemici della Chiesa. Del resto, il fatto che l'Imperatore non volle prestare il chiestogli giuramento di non invadere il Regno dimostra chiaramente che egli non voleva legarsi con una promessa che non avrebbe mantenuta! Non vale opporre che egli non avesse il dovere di prestare quel giuramento: il Papa, infatti, era nel suo pieno diritto di domandare che, prima della cerimonia della incoronazione, l'Imperatore promettesse di non molestare un Re che è suo vassallo ed uno Stato che è sotto l'alta protezione pontificia, da secoli. Anzi, si conclude, poichè quel giuramento è mancato, vuol dire che l'avvenuta incoronazione non può avere alcun valore giuridico, ma deve essere considerata come nulla e non avvenuta. Condannare, dunque, senz'altro, Arrigo di Lussemburgo, privarlo della dignità imperiale e perseguitarlo come un acerrimo nemico della Chiesa? Non occorre: basterebbe che, annullata la incoronazione illegittimamente fatta in Laterano, il Papa non procedesse alla nuova cerimonia se non quando fosse dal Re dei Romani effettivamente prestato il giuramento di non invadere il Regno di Sicilia, « che è terra della Chiesa ».

Le due tesi, com'è evidente, si equivalgono. Inesattezze gravi, quanto alle posizioni di fatto, nell'una e nell'altra: artificiosità leguleia, retorica verbosità ed insincerità di atteggiamenti nell'uno e nell'altro scritto, destinati ad esercitare una formidabile pressione su l'animo del Papa. Ma fu guerra di parole, cioè la più innocua delle guerre possibili.

Il 12 settembre, infatti, mentre i legisti si affaticavano, l'Imperatore citava il Re dinanzi al suo tribunale (1).

Tre mesi di tempo per preparare le sue difese; allo scadere del termine lo avrebbe giudicato: ma, poichè l'Imperatore non poteva far pervenire l'atto di citazione al Re per mezzo di suoi nunzi particolari, sia per la nessuna sicurezza delle strade sia perchè Roberto avrebbe certamente catturati i messi imperiali, sarà proceduto in contumacia se il vassallo infedele non curerà di presentarsi. I capi d'accusa sono diversi. Anzitutto, il Re ha dato aiuto ai nemici dell'Imperatore in Lombardia ed in Toscana, e li ha esortati alla ribellione; in secondo luogo, si è unito in lega con i Fiorentini, i Senesi, i Lucchesi ed i Lombardi per umiliare e distruggere la potenza e la dignità dell'Imperatore; poi, egli ha impedito con la forza delle armi la incoronazione imperiale in S. Pietro, pur avendo dichiarato di inviare a Roma il fratello Giovanni ad onorare la maestà cesarea; ha, inoltre, occupato molte terre e castelli, e specialmente le città d'Asti, Casale e Valenza, in Lombardia ed in Piemonte, cacciandone i rappresentanti dell'Impero; ha, infine, da per tutto ed in tutte le circostanze combattuto con ogni arma la potestà imperiale, conculcandone i diritti più sacri. Una copia di sì fatta citazione rimase quattro mesi affissa su la porta del Vescovado di Arezzo (2).

I Guelfi toscani più direttamente minacciati si strinsero tenacemente all'Angioino; la tregua era rotta come più violentemente non si sarebbe potuto; ma fino alla fine dell'anno ed ai primi del 1313 Roberto non assunse un atteggiamento

---

(1) DOENNIGES, *Acta Henrici VII*, II, 187, n. 48a; *M. G. H.*, LL., Sect. IV, t. IV, p. II, n. 848, p. 854-851, 12 sett. 1312. Cfr. *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 67.

(2) Ne fu tolta il 21 gennaio 1313. Ved. *M. G. H.*, loc. cit., n. 849, p. 856-857.

minaccioso. Si fa venir gente di Provenza con la maggior sollecitudine [1]; si rafforzano le mura dei castelli pericolanti [2]; si tentano tutte le vie per pacificare Malatestino dei Malatesti con alcuni consorti per spegnere il fuoco della discordia civile in Romagna [3]; si privilegiano i marinai del Regno per averli pronti e fedeli alla difesa dello Stato, e si condannano aspramente i nobili che inferociscono, in Calabria, nella Valle del Crati ed altrove, contro sì indispensabili soldati della buona causa [4]; si provvede a raccogliere in ben difese borgate gli abitanti degli sparsi villaggi di Calabria affinchè meglio resistano agl' invasori [5]; si disciplina il pagamento delle milizie per averle sempre docili ed entusiastiche ad ogni comando [6]; si è tentati di intaccare le somme necessarie al pagamento del censo alla Chiesa piuttosto che perdere la fiducia delle truppe venute di Catalogna per la via di Provenza [7]; si proibisce ai baroni di uscire dal Regno « fino a che la situazione generale non sia chiarita », e si ordina a quelli che si trovassero fuori di ritornarvi immediatamente [8]; si provvede allo scambio dei prigionieri col Comune di Pisa [9], e si

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 68, 3 settembre 1312.

[2] Ved., per esempio, per alcuni castelli d'Abruzzo, *Reg. Ang.*, n. 200, c. 8-8t, 8 sett. 1312.

[3] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 71t, 13 settembre 1312.

[4] *Reg. Ang.*, n. 199, c, 382t, 15 settembre 1312. Il provvedimento è preso in considerazione « quod que imminent nobis, tempore isto, negotia, propter publice utilitatis accomodum, ad Regni nostri que instant discrimina propellenda, sine hominibus et personis oportunis ad illa deduci non valent, inter quas necessarii dinoscuntur homines in arte maris experti ».

[5] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 386-386t, 16 settembre 1312.

[6] *Reg. Ang*, n. 200, c. 10t, 19 settembre 1312.

[7] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 51, 4 ottobre 1312: « ...cum gentem ipsam, pro qua misimus iam est diu, non solum utilem sed necessariam plurimum reputamus ».

[8] *Reg. Ang.*, n. 195, c. 124t, 12 ottobre 1312.

[9] *Reg. Ang.*, n. 200, c. 11, 19 settembre 1312. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 207.

alimentano con doni vistosi le interessate amicizie dei Guelfi genovesi [1], ma — mentre i Fiorentini si battevano con somma prudenza e gagliardia — nessun aiuto efficace giunse mai da Napoli ad alleviare il peso di una guerra micidiale. Si ha, soltanto, notizia sicura di una lettera del Re, inviata da Sessa l'11 ottobre, della quale la Repubblica fiorentina fu molto contenta, ma non solo la Signoria, pur manifestandosi contenta delle intenzioni sovrane, era costretta a domandare l'invio di almeno 500 scelti cavalieri con tutta sollecitudine [2], ma doveva reagire con grande energia contro certi strani consigli che le venivano da Napoli. Roberto, infatti, consigliava, a mezzo l'ottobre, di non impegnarsi in un'azione campale con le forze dell'Imperatore, mentre, come l'attentissimo Spinola avvertiva Giacomo II [3], era già stato fermamente deciso da un piccolo consiglio di sapienti cittadini di Firenze, di Siena e di Lucca e dai Capitani guelfi riuniti in Firenze di attaccare l'Imperatore. « Non è il caso di rimandare la battaglia » irrevocabilmente decisa: risponde la Signoria, con austera dignità [4]. Sappiamo, inoltre, di un ordine regio alle milizie di Romagna di portarsi nel territorio senese e di aspettare ivi messer Gilberto con i suoi cavalieri [5]; ma sappiamo non meno sicuramente che, non ostante l'invito di Firenze a messer Gilberto di trovarsi in città al più tardi per S. Martino [6],

---

[1] Per esempio, si regala a Milone Grimaldi un grosso legno a 56 remi catturato ai Pisani: *Reg. Ang.*, n. 200, c. 18, 18 ottobre 1312.

[2] *Acta Henrici VII*, II, n. 208, p. 166-167, 18 ottobre 1312.

[3] *Acta Aragonensia*, I, n. 217, p. 325-326, 3 (?) ottobre 1312.

[4] *Acta Henrici VII*, II, n. 210, p. 169-170, 21 ottobre 1312.

[5] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 52, 25 ottobre 1312: « ...Symon de Belloloco miles... cum tota comitiva gentis armigere ad gagia curie in ipsis partibus existentis *apud Bonumconventum vel Senas* se conferat, expectaturus inibi Gilibertum de Santiliis ».

[6] *Acta Henrici VII*, II, n. 220, p. 177, 28 ottobre 1312.

il 17 novembre egli è ancora lontano e più che mai desiderato (1).

Finalmente, quando l'Imperatore ebbe levato il campo dall'assedio di Firenze e si fu appollaiato a S. Casciano, prima, a Poggibonsi poi, inutilmente consumando uomini e sostanze, già scarsi gli uni e le altre, tra Roberto ed i Guelfi, con a capo Firenze, si stipulava un vero e proprio trattato, allo spirare dell'anno (2), col quale decisamente l'irresoluto Re entrava nei calcoli della politica fiorentina. Ammassate non poche milizie in Romagna (3); preparate le navi « per la primavera futura » (4); stretti i migliori rapporti possibili alla fine del '12 con la Repubblica veneta (5), e largamente raccolto con ogni sollecitudine il danaro delle imposte in tutto il Regno (6), egli poteva con qualche serenità d'animo partecipare attivamente alla campagna guelfa che era appena incominciata. Buone condizioni gli si offrivano, in gran parte da lui dettate, tra le quali questa che suo fratello Pietro sarebbe presto andato in Toscana pur che fosse accompagnato da una folta schiera di baroni precedentemente scelti dal Re, e pagati con stipendi dal Re determinati (7). Questione dunque, anche ora di danaro! E Firenze se ne rendeva conto tanto chiaramente che non solo provvedeva ad inviar fiorini a Napoli ma non si stancava di esortare gli alleati a fare

---

(1) *Acta Henrici VII*, II, n. 239, p. 188, 17 novembre 1312.

(2) Ved. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Provvisioni*, vol. 4, c. 70, 30 dicembre 1312.

(3) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 39, 31 ottobre 1312.

(4) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 61t-62, 26 novembre 1312.

(5) *Libri commemoriali della Rep. Ven.*, I, n. 549, p. 123, 12 dicembre 1312. Per i rapporti tra Venezia e il Papa, ved. *Vitae Pap. Avenion.*, ed. BALUZIUS, I, 50.

(6) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 54t-55, 19 dicembre 1312.

(7) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Missive della Signoria*, *Minutari*, vol. III, n. 221, 23 novembre 1312. Lettera del Comune di Firenze al Comune di Lucca sollecitante lo studio del trattato proposto dal Re.

altrettanto. Passato, infatti, fiaccamente il gennaio, sempre in attesa, secondo una informazione di messer Gilberto, dell'altro fratello del Re, il Conte di Gravina, con 800 cavalieri, e sempre in attesa di uno scontro decisivo con le forze imperiali (1), nel febbraio la Repubblica fiorentina non soltanto annunziava con grande gioia che il Re aveva accettato di essere il supremo Capitano delle forze guelfe e che si disponeva ad inviare in Toscana uno dei suoi fratelli e numeroso esercito (2), ma esplicitamente consigliava i Senesi a seguire l'esempio dei Fiorentini, a mandare cioè subito in Corte il danaro da essi dovuto, secondo i patti, affinchè « il Re si mostrasse più benigno e più incline ai desideri degli alleati » (3) ...Savie parole, in verità. Roberto, infatti, aveva dato qualche segno di energia insolita convocando a Napoli un solenne Parlamento per il febbraio (4), autorizzando de' privati cittadini a correre il mare con legni dello Stato « contro i pubblici nemici della Chiesa e del Regno » (5), e facendo fare da Tommaso da Marzano un diligente elenco dei baroni più fidi e disposti a seguire dovunque il Re, tra quelli non obbligati a servizi personali ma solo al pagamento di una somma annua (6); ma era evidente che qualche irresolutezza gli smorzava ancora gli entusiasmi. Bisognava spingerlo risolutamente nella lotta, specialmente ora che il Papa, sia pure soltanto con le parole, riconosceva in solenne concistoro (il 26 di gennaio) il no-

(1) *Acta Aragonensia*, I, n. 218, p. 326-327, 1° gennaio 1313.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 288, p. 220-221, 19 febbraio 1313.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 293bis, p. 225-226, 25 febbraio 1313.

(4) Il Parlamento, convocato nel nov. 1312, doveva riunirsi in Napoli « in festo purificationis beate Virginis Marie de mense februario (2 febbr. 1313) ». Ved. *Reg. Ang.*, n. 199, c. 196t, 6 novembre 1312.

(5) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 66-66t, 25 gennaio 1313.

(6) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 88t-89, 25 febbraio 1313.

vello Imperatore ufficialmente (1), e l'Imperatore gli lanciava contro, il 12 febbraio, la condanna di nemico pubblico (2).

Che Firenze non s' ingannasse è dimostrato dallo svolgimento dei fatti. Il Re aveva accettato di mettersi a capo delle milizie guelfe, e la notizia era inviata a Giacomo II, insieme con quella dell' invio di 60mila fiorini da parte del Re di Trinacria all' Imperatore, con quattro galee e cento cavalieri (3); aveva dato ordini precisi e continui perchè la flotta fosse prestamente allestita (4); aveva disciplinata, in vista dell' imminente campagna, la funzione del Conestabile, con appositi statuti (5); aveva disposto che il vettovagliamento delle milizie fosse approntato con ogni cura (6). Oltre a ciò, il contrastato possesso di Ferrara, il cui Vicario regio, Adenolfo d'Aquino, si sforzava di assicurare, serviva ad elevare il prestigio angioino in una regione particolarmente tempestosa (7); la signoria del Comune di Parma, che solennemente il Consiglio Generale offriva al Re, il 19 marzo, gli assicurava un punto di appoggio di immenso valore contro i Ghibellini di Lombardia, di Romagna e di Emilia (8); le sottomissioni sincrone di Cremona, Brescia,

(1) *Acta Aragonensia*, I. n. 219, p. 327, 8 febbraio 1313.

(2) DOENNIGES, *Acta*, II, 193, n. 53, 12 febbr. 1313; *M. G. H.*, loc. cit., n. 913, p. 925-926.

(3) *Acta Aragonensia*, I, n. 220, p. 328-329, 1° marzo 1313. Cristiano Spinola aggiunge che, se all' Imperatore non giungono gli attesi soccorsi in danaro e le forze del figlio, il Re di Boemia, « *in maximo dubio et periculo videtur eius condicio sive status* ».

(4) Ved. *Reg. Ang.*, n. 200, c. 97, 11 marzo 1313; c. 95, 12 marzo 1313; *Reg. Ang.*, n. 201, c. 54-64t, marzo-agosto 1313. Per la flotta in un semestre si spesero *2200 oncie d'oro!*

(5) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 136t-137, 12 marzo 1313.

(6) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 94t, 13 marzo 1313.

(7) *Acta Henrici VII*, II, n. 304, p. 236-237, 13 marzo 1313.

(8) KERN, *Acta Imperii*, p. 267, 19 marzo 1313, 16 maggio 1313; p. 268, 20 maggio 1313. Cfr. M. MELCHIORRI, *Vicende della Signoria di Ghilberto da Correggio in Parma*, in *Arch. Stor. per le Prov. Parmensi*, Nuova Serie, vol. 6, a. 1907, 1 e segg.

Bergamo, Lodi e dei fuorusciti di Crema [1], e la vittoria del Siniscalco regio a Quattordio contro le milizie imperiali [2] costituivano sicuramente altrettanti passi giganteschi su la via del decisivo intervento dell'esercito del Regno nelle operazioni militari onde la Toscana era in attesa angosciosa. Ma, mentre ciò pareva che fosse sufficiente a dare alla volontà di Roberto l'ultima spinta, gli ambasciatori fiorentini, inviati a Napoli a scandagliare l'oscuro fondo dell'anima del sovrano, riferivano una notizia punto confortante, quantunque prevista dalla vigile Signoria.

Il Re, secondo gli ambasciatori, si doleva del ritardo inesplicabile dell'invio del danaro promesso da parte degli alleati: possono, egli soggiungeva, accadere avvenimenti tali che egli potrebbe essere costretto a mutare completamente condotta, cioè ad abbandonare quella causa per cui da due anni si lottava e per cui tante sollecitazioni gli erano venute da Firenze e dagli alleati. Perciò, se questo accadesse, se un giorno cioè il Re s'impegnasse a sostenere una politica profondamente diversa da quella degli amici, la colpa e la responsabilità delle conseguenze che ne deriveranno spetteranno unicamente alla negligenza con la quale agivano, quanto all'invio di danaro, i Guelfi toscani [3]. Sarà stata una minaccia vaga formulata per incutere un salutare spavento negli amici morosi, o un annunzio sincero di probabili mutamenti nella condotta politica della Corte? Comunque, è certo che Firenze fece del suo meglio per sbramare le voglie del Re e perchè Lucchesi e

(1) *Acta Henrici VII*, n. 314, p. 243, 31 marzo 1313.

(2) GABOTTO, *Storia del Piemonte*, p. 72, marzo 1313. Ved., per la sottomissione di Vercelli, ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Missive, Minutari*, vol. IV, n. 4, 31 marzo 1313.

(3) *Acta Henrici VII*, II, n. 312, p. 242, 29 marzo 1313. Lettera del Comune di Firenze ai Lucchesi.

Senesi facessero altrettanto. Ma, se si trattò di vaga minaccia, la condotta dell'Imperatore fu subito così aggressiva che il Re stesso dovette dimenticarsene. Il 6 di aprile, alla Repubblica veneta, al Patriarca d'Aquileia, al Conte di Gorizia, al Comune di Treviso ed ai prelati e vassalli imperiali del Friuli Arrigo domandava galee, soldati e danaro, per il prossimo maggio, per la grande spedizione contro il Regno (1); e proprio quando Roberto diventava signore di Firenze per cinque anni (2), scagliava contro di lui la condanna severa che lo metteva al bando dell'Impero e gli sollevava contro tutti i sudditi fedeli della cristianità.

In Pisa, dunque, il 26 aprile 1313, nella piazza che si apriva davanti alle case del Conte di Donoratico, presenti e dignitari di Corte e nobili ghibellini e gli Anziani del Comune pisano e qualcuno dei Bianchi fiorentini, fu letta solennemente la sentenza che nella intenzione dell'Imperatore doveva essere la folgore scagliata alla distruzione del Regno di Sicilia. Roberto, si legge in quell'alto, si intitola da sè « Re di Sicilia », ma egli si è « impinguato, ingrassato e dilatato » a spese dell'Impero; non ha voluto prestare il giuramento di fedeltà, come vassallo dell'Imperatore; si è unito con i nemici dell'Impero in tutta Italia, e più specialmente con Firenze, Siena e Lucca, ed ha occupato in Piemonte ed in Lombardia molte terre soggette al dominio

---

(1) *M. G. H.*, LL., Sec. IV, t. IV, p. II, n. 937, p. 973-974, 6 aprile 1313.

(2) VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 56, p. 53; *Acta Aragonensia*, I, n. 221, p. 330-331, 23 aprile 1313 (Cristiano Spinola scrive a Giacomo II che la signoria è stata data per dieci anni); *Storie Pistoresi*, ed. BARBI, p. 49. Ved., per la nomina del primo Podestà di Firenze, durante la signoria di Roberto, Jacopo Cantelmi, *Reg. Ang.*, n. 199, c. 333, 10 luglio 1313. Subito dopo Firenze, si dettero a Roberto Lucca, Prato. Pistoia ed i minori centri toscani. Ved. ARCH. COM. DI PRATO, *Libri diurni*, n. 287, c. 443, 29 Sett. 1313.

imperiale; ha gravemente offesa la maestà cesarea in Roma; ha disprezzato l'ordine di comparire dinanzi all'Imperatore per discolparsi; ha inviato sussidi di numerosa gente armata ai ribelli toscani proprio quando l'ira del sovrano si scagliava contro di essi, e non cessa di sobillare contro l'Impero quanti più può nemici aperti e subdoli cospiratori; onde egli è degno di essere privato della dignità regia, abbandonato dai sudditi, spogliato dei beni, perseguitato a morte come nemico pubblico (1). Parole grosse alle quali la Corte di Napoli doveva essere certamente preparata da parecchi mesi. Bisognava ormai attuare la minaccia, invadere il Regno, detronizzare il Re, rompere il blocco marittimo del Tirreno, che tante noie procurava alle comunicazioni di Pisa con Genova (2), per poi scagliarsi contro i Guelfi toscani e batterli definitivamente. Spogliato il Re infedele di ogni suo bene e di ogni sua autorità, decapitato il traditore (3), come un giorno fu decapitato l'ultimo degli Svevi, l'Imperatore avrebbe rassegnato nelle mani del Papa il Regno e lo avrebbe lasciato libero di disporne come terra della Chiesa. Ma occorreva che Federigo di Trinacria uscisse dal cruccioso riserbo. Il 7 maggio un ambasciatore andava in Sicilia a ricordare al Re le sue promesse e la condizione sua di vassallo e di Ammiraglio dell'Impero: bisognava che attaccasse subito, per mare e per terra, il Regno, che facesse venire di Romania i soldati avventurieri di quella « Società di Franchi » che tanto rumore aveva levato in

---

(1) Doenniges, *Acta*, II, 198 e segg.; *M. G. H.*, loc. cit., n. 946, p. 985-990, 26 aprile 1313.

(2) *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 82.

(3) Secondo Niccolò di Botrintò, l'Imperatore pensava « quod si regem Robertum, iuste et rationabiliter bonis temporalibus privatum, propter commissionem criminis lese maiestatis *decapitaret* », avrebbe procurato gran piacere al Papa! *Relatio*, p. 86.

Oriente ([1]), per lanciarli contro Roberto; che mandasse in Toscana il suo vessillo ed un forte contingente militare sotto il comando del Conte di Chiaromonte; che cercasse un abile Capitano generale dell'armata, e mandasse nelle acque toscane non meno di sei galee ([2]). Ed occorreva indebolire l'avversario fomentando nelle sue file il tradimento. Onde, l'Abbate di S. Michele di Poggibonsi veniva incaricato, tra l'altro, di una missione delicatissima, quella di tentare tutte le vie per guadagnare alla causa imperiale l'Ammiraglio di Roberto ([3]).

Chiudere gli occhi alla realtà sarebbe stato inutile e puerile; tentare di allontanare il pericolo che minacciava lo Stato con qualche manovra di abilità sarebbe stato impossibile. Meglio, quindi, assumere un atteggiamento decisivo. Ed ecco la risposta alla sentenza dell'Imperatore. Il punto di vista che aveva informato il memoriale di protesta dopo il 6 agosto 1312 viene ripresentato ancor più nettamente, con aspre parole e con uno sprezzo ostentato che colpisce la nostra attenzione. Dopo aver dichiarato, così, che l'Imperatore non è venuto in Italia in servizio della Chiesa e della pace, ma a riacutizzare discordie quasi sopite e ad imporre un dominio da nessuno desiderato, il Re aggiunge che, non potendo Arrigo infrangere la corona di Sicilia, si è abbandonato a strani e verbosi vaneggiamenti, fulminando sentenze di condanna che « non si addicono neppure alla mentalità di un leguleio d'infimo ordine »! Inutile e non decoroso seguire l'Imperatore su la via dei processi: basta

---

([1]) Per la Compagnia di Romania, ved. *M. G. H*, loc. cit., p. 1013, nota 2; BOZZO, *Note storiche siciliane*, p. 69 e segg. Ved., fonte importantissima, MONTANER, *Cronaca*, in *Cronache catalane del Sec. XIII e XIV*, trad. MOISÉ, Firenze, 1844, c. 199 e segg., p. 447 e segg., e qualche dato in CAMERA, *Annali*, II, 202 e segg.

([2]) DOENNIGES, *Acta*, II, 109; *M. G. H.*, loc. cit., n. 980, p. 1013-1014, 7 maggio 1313.

([3]) *M. G. H.*, loc. cit., n. 988, p. 1030, 22 maggio 1313.

affermare che egli è nemico dello Stato, nemico della Chiesa, nemico della pace e spergiuro, e che per questo tutte le forze del Regno e degli alleati staranno saldamente contro di lui [1]. A questo fiero linguaggio faceva eco, il 12 maggio, il Re di Francia, il quale si rivolgeva direttamente al Papa invitandolo ad intervenire con tutta l'energia e l'autorità sua in difesa di Roberto, nel supremo interesse dell'impresa di Terra Santa e della pace universale [2]. Intanto, i giuristi si affannavano, dal canto loro, a dimostrare che la sentenza imperiale era contraria ai canoni più indiscussi del diritto [3], e che dal momento della sua incoronazione in Roma, senza aver prima prestato il giuramento, chiestogli dal Papa, di non invadere il Regno, Arrigo si era messo fuori della legge [4]. Le ostilità, quindi, potevano considerarsi ufficialmente aperte. D'ogni parte fervono i preparativi per la guerra che si prevede aspra e lunga; e qua e là scoppiettano i primi scontri. L'Imperatore dichiara ribelli le città di Pavia, Vercelli, Asti, Alba, Alessandria, Valenza e Casale, e le multa gravemente; ma le milizie ghibelline di Matteo Visconti sono battute dalle genti di Ugo del Balzo e Tommaso di Squillace, Siniscalco di Provenza [5]. A Bologna si rivolgono per aiuto i Lucchesi [6],

---

(1) *M. G. H.*, loc. cit., n. 947, p. 991-993, *post* 26 aprile 1313.

(2) *M. G. H.*, loc. cit., n. 948, p. 993, 12 maggio 1313. Cfr. RAYNALDI, *Annales ecclesiastici*, V, 7-8, 12 maggio 1313.

(3) Ved. KERN, *Acta Imperii*, n. 295, p. 244 e segg., *post* 26 aprile 1313. Cfr. MÜLLER, *Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der Römischen Kurie*, Tübingen, 1879-1880, I, 393.

(4) *M. G. H.*, loc. cit., nn. 1249-1251, p. 1317 e segg. Cfr. P. GACHON, *Étude sur le ms. G. 1036 des Arch. départim. de la Lozère*, Extr. des *Mémoires* de la *Société archéologique de Montpellier*, 1884, p. 31 e segg.

(5) Ved. GABOTTO, *Storia del Piemonte*, p. 72-74. Asti fu multata in 10.000 libre d'oro; Pavia in 8000; Vercelli in 6000; Alessandria in 4950; ecc.

(6) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 10, fol. 254, 11 maggio 1313. Cfr. fol. 223, 10 agosto 1313.

e qualche giorno dopo Roberto, Pavia ed i Torriani contro i Ghibellini di Milano (1). Filippo di Savoia si duole della caduta di Vercelli e di Pavia nelle mani dell'Angioino, e reclama dall'Imperatore gli aiuti necessari per mettere in valore l'innocentissimo titolo di Principe di Acaja già ceduto a Filippo di Taranto sei anni prima (2). In Sicilia i preparativi sono intensi, e le acque di Messina sono assiepate di navi in pieno assetto di guerra (3). I castelli e le fortezze di Calabria sono febbrilmente messe in istato di difesa (4); si moltiplicano i debiti della Corte di Napoli con i mercanti delle compagnie dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli per pagare le milizie impazienti (5); si invitano i baroni del Regno a presentarsi in completo assetto di guerra a Napoli per tutto il mese di giugno (6); si fanno concessioni al Comune d'Imola perchè nessun rancore di popolo valga ad indebolire la saldezza della compagine guelfa nella prova imminente (7), e si tenta di non irritare inutilmente Venezia ma nello stesso tempo di proteggere que' di Ravenna ed i Guelfi lombardi dalle continue incursioni e depredazioni dei Veneti, nonchè dagli aiuti indirettamente

---

(1) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 10, fol. 206, 21 maggio 1313. Bologna dà 100 militi.

(2) DOENNIGES, *Acta*, I, n. 105, p. 81, giugno 1313. Cfr. *M. G. H.*, loc. cit., n. 1009, p. 1053-1054, 11-25 giugno 1313; DATTA, *Storia dei Principi di Savoia del ramo di Acaja*, Torino, 1832, I, 49; II, 45, 11 maggio 1307; II, 87-89. — Nello stesso tempo Filippo di Taranto, Principe di Acaia, donava a sua moglie Caterina di Valois il « comitatum Acerranum » per l'annuo reddito di oncie 1200: ARCH. NAT. PARIS, Serie I. 411, n. 32, 29 luglio 1313.

(3) BOZZO, *Note storiche siciliane*, p. 319 e segg.

(4) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 375-375t, 29 aprile 1313.

(5) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 154, 26 maggio 1318. Cfr. i nuovi patti tra il Re, messer Gilberto e Simone de Belloc, *Reg. Ang.*, n. 200, c. 168-169, 30 giugno 1313.

(6) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 172, 28 maggio 1313.

(7) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 127t, 30 aprile 1313.

prestati ai Ghibellini, in un momento in cui Roberto non può distrarre nè truppe per la Romagna, nè accendere contese con Venezia, nè perdere molto tempo per appianare impreviste difficoltà ([1]). Ma ecco giungere opportuna la bolla pontificia del 12 giugno, destinata ad alienare dall'Imperatore le estreme parvenze del favore della Chiesa, di cui egli si era tanto giovato nella sua impresa in Italia. Il Papa non può assistere impassibile allo scempio del Regno di Sicilia, nè acconciarsi alla volontà di Arrigo di punire Roberto: il Re è vassallo fedele della Chiesa, e il Regno è terra della Chiesa. Chiunque, perciò, oserà invadere il Regno lo faccia contro la Chiesa. Nessuno potrà aiutare l'invasore, in alcun modo, sotto pena della scomunica ([2]). Il desiderio del Re di Francia è, così, esaudito, ed i fedeli sono solennemente diffidati a staccarsi dall'Imperatore, al quale non resta che scolparsi di fronte alla Chiesa, ripetendo il concetto che egli non intende arrecare danno alla giurisdizione ed alla dignità della Chiesa, ma soltanto di punire un vassallo infedele ([3]); concetto che verso la fine di luglio un'ambasceria, di cui avrebbero fatto parte il Vescovo Niccolò ed il Conte di Savoia, era incaricata di sviluppare in Corte pontificia, nella strana speranza che il Papa avrebbe alla fine tollerato senza proteste eccessive la più assurda delle tesi che si potessero prospettare circa i diritti imperiali sul Regno di Sicilia ([4]). E, per non perdere

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 30, 5 luglio 1313. Ved. *Libri commemoriali*, I, n. 571, p. 128-126, 12 giugno 1313; n. 572, p. 129, 26 giugno 1313.

([2]) *M. G. H.*, loc. cit., n. 1003, p. 1044-1046, 12 giugno 1313. Ved. Raynaldi, *Annales*, V, 8, 12 giugno 1313; Gregorovius, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 255.

([3]) *M. G. H.*, loc. cit., n. 1004, p. 1046, 4 luglio 1313.

([4]) Ved. *Nicolai ep. Botront. relatio*, p. 84; Giovanni da Cermenate, ed. cit., p. 125. Cfr. Gabotto, *Asti e la politica sabauda in Italia*, Pinerolo, 1905, p. 319; *M. G. H.*, loc. cit., n. 1006, p. 1046-1051, fine luglio 1313.

tempo, si liberava Giovanni Delfino di Vienne dall'obbligo di prestare giuramento a Roberto per le terre che un tempo gli furono infeudate dal Re e che ora egli doveva riconoscere come donategli in feudo dall'Imperatore (1). Il Papa, dunque, aveva sott'occhio l'applicazione pratica dei principii enriciani verso l'Angioino!

Non meno del Papa erano preoccupati il Re Sancio di Maiorca e Giacomo II delle sorti del Regno di Sicilia. Sancio, scrivendo a Giacomo II, proponeva di procedere d'accordo nella difesa di Roberto e domandava di sapere se Giacomo avesse un piano concreto (2); l'altro tentava ancora un passo verso il Re di Trinacria. Federigo rispondeva che ormai la causa dello sciagurato cognato era perduta senza rimedio, dopo la terribile sentenza imperiale che l'aveva colpito e dopo che quella sentenza egli, Federigo, aveva solennemente pubblicata in Castrogiovanni, alla presenza dei rappresentanti di tutte le città della Sicilia. Non era più possibile neppure chiamare il condannato con i suoi titoli: l'Imperatore ne lo aveva privato, e chi avrebbe osato resistere alla volontà dell'Imperatore (3)? La lettera è del 7 agosto. Il 1.° del mese con quarantasei navi armate l'Aragonese aveva passato lo stretto di Messina e si era abbattuto come una tempesta su le coste di Calabria, rapidamente espugnando Reggio ed altre minori terre vicine, specialmente quelle che furono restituite nel 1309 a Roberto, appena successe al padre (4). Ma i Guelfi ed il Re condannato non ne tremarono. Le difese erano state approntate con ogni

---

(1) *M. G. II.*, loc. cit., n. 1037, p. 1074-1075, 17 luglio 1313; WINKELMANN, *Acta Imperii inedita*, II, n. 416, 17 luglio 1313; ARCH. NAT., PARIS, Serie I. 285, n. 16, 6 ottobre 1357, che contiene l'atto del 17 luglio 1313.

(2) *Acta Aragonensia*, I, n. 222, p. 332, 17 giugno 1313.

(3) *Acta Aragonensia*, I, n. 225, p. 333-336, 7 agosto 1313.

(4) Bozzo, *Note storiche siciliane*, p. 320-321; *Reg.* 329, c. 6-7.

cura ed era lecito guardare all'avvenire con fiducia: milizie angioine erano nell'Abruzzo ed a Rieti (1), in Romagna, in Toscana, in Piemonte, in Lombardia, e pagate con salari maggiori del solito (2); tutti i castelli affacciantisi al mare, Castelnuovo, Ischia, Capri, Castellammare, Torre Maggiore di Salerno, e gli altri delle altre parti del Regno erano guardati continuamente (3); avventurieri autorizzati correvano per i mari con agili legni alla caccia dei nemici (4); Firenze era potentemente armata, quantunque lacerata da discordie intestine, da una di quelle periodiche crisi di classi e di partiti che sconvolgevano sì spesso il Comune (5). Pietro d'Angiò era atteso ansiosamente in Toscana (6), a mezzo il luglio, ed ambasciatori angioini correvano in lungo ed in largo la Penisola (7). Estrema difesa fu una calorosa epistola pontificia a tutti i vescovi e prelati ed abbati, in cui il Papa si mostrava fortemente sorpreso dai febbrili preparativi militari, per terra e per mare, che si facevano un po' da per tutto in Italia, e dolentissimo delle voci correnti che il Regno di Sicilia fosse per essere invaso dalle milizie imperiali, e so-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 191, 25 luglio 1313.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 29t, 1° luglio 1313. Ved., per le spese militari in questo tempo, *Reg. Ang.*, n. 201, c. 120t-121, 6 maggio-7 giugno 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 191-191t; 151-151t, 26 luglio 1313: « Die noctuque oportune ibi custodie et excubie statuantur..., ita quod, si quando vasa quevis appareant, hii qui primum illa conspexerint signa protinus faciant, que *fano* vulgariter appellantur, in nocte quippe per ignem et in die per fumum ».

(4) Ved., per esempio, la licenza concessa a Giovanni Ruffo di Calabria, Conte di Catanzaro, *Reg. Ang.*, n. 199, c. 397t, 27 luglio 1313.

(5) *Acta Henrici VII*, II, n. 357, p. 272-273, 7 luglio 1313. Cfr. Davidsohn, *Geschichte*, III, 529-530.

(6) *Acta Henrici VII*, II, n. 358, p. 273-274, 11 luglio 1313.

(7) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 199, c. 466, 466t, 20-21 agosto 1313; c. 467, 26 agosto; *Reg. Ang.*, n. 201, c. 154, 19 agosto; c. 161t-162, giugno-luglio 1313.

lennemente interdiceva ai fedeli tutti di assalire il Regno o di dare aiuto a chi avesse voluto tentare la detestabile impresa. Il Re comunicava ai sudditi l'ordine del Papa con parole di deferente omaggio per la persona di Clemente V e per l'opera impagabile svolta dalla Curia avignonese (1). Nello stesso tempo, mentre ferveva la lotta su le coste di Calabria, Giovanni di Gravina veniva eletto Capitano generale di tutte le provincie meridionali del Regno da Taranto al Faro, dal Faro alle acque di Salerno (2); ed il convento di Montecassino era incaricato di guardare le fortezze più esposte del territorio circostante e le terre più facilmente espugnabili da un esercito che fosse disceso vittoriosamente dai mal difesi confini dello Stato della Chiesa, più che mai indebolito dopo la rivoluzione popolare del settembre 1312 (3). Jacopo Cantelmi e Diego De la Rat eran pronti, con le milizie fiorentine e alleate, a sostenere il primo urto delle forze imperiali.

Ma, Arrigo, che era partito da Pisa con l'animo illuminato dalle speranze più fulgide, ed aveva sotto le mura di Siena riportato un piccolo successo presto ingigantito dai fedeli dell' Impero (4), si spense repentinamente a Buonconvento il 24 agosto (5). Siena, che seppe la inattesa notizia da alcuni esploratori segreti sguinzagliati per il Contado, ne scrisse subito al Comune di Bologna con ac-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 145t-146t, 1° agosto 1313.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 402, 20 agosto 1313; n. 200, c. 185t, 21 agosto 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 178, 20 agosto 1313. Cfr., per il moto di Roma, GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 248.

(4) VILLANI, *Cronica*, l. IX, c. 52, p. 50; *Annales Senenses*, in *M. G. H.*, SS., XIX, 232. Ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 537, n. 4.

(5) Ved. riassunta la questione della morte dell' Imperatore e delle voci che corsero di avvelenamento, in DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 544-547.

cento di gaudio profondo (1); e Firenze con non minore esultanza ne scrisse a Lucca (2). La Toscana e la Romagna, più specialmente, furono liberate da un incubo mortale. Bologna deliberava solennemente di celebrare ogni anno con feste particolari il giorno di S. Bartolomeo, in cui avvenne la morte del « tiranno » Arrigo, ed il giorno di S. Agostino, in cui ne pervenne in Bologna la lieta notizia (3). Roberto si vide sollevato dalla fortuna ad altezze non prevedibili, ed ebbe subito la impressione precisa che per lui la guerra doveva continuare non più contro le forze ghibelline ma contro quelle di Federigo di Trinacria. Si trattava, in sostanza, di un nuovo conflitto per il riacquisto della Sicilia, mentre finora si era pensato ad una guerra italiana, in cui si sarebbe innestata la particolare campagna contro la Sicilia, come un episodio di importanza non decisiva. Federigo, infine, a cui pervenne in mare la funesta notizia, recatagli da nave pisana, presso le Eolie, comprese che a lui spettava raccogliere la pesante eredità imperiale, farsene strenuo difensore contro la coalizione guelfa e cercare nel trionfo della tesi enriciana il trionfo del suo programma particolare. L'epica lotta tra Impero e Comuni, tra Guelfismo e Ghibellinismo, tra l'istinto latino e la concezione germanica era finita, e la scomunica pontificia che giungeva troppo tardi, quando l'Imperatore era già composto nel sepolcro pisano (4), richiamando quella che la Chiesa fulminò contro Federigo II, suggellava per sempre la irriducibile antitesi tra l'Italia e l'Impero, tra la costituzione comunale e le teoriche imperiali, tra Firenze ed il suo Poeta, tra le finalità della Chiesa

---

(1) Winkelmann, *Acta Imperii inedita*, II, n. 1107, p. 770, 26 agosto 1313.

(2) *Acta Henrici VII*, II, n. 365, p. 278-279, 27 agosto 1313.

(3) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, n. 10, fol. 229, 29 agosto 1313.

(4) *M. G. H.*, loc. cit., n. 1163, p. 1202-1204, 6 sett. 1313.

nel Regno di Sicilia e l'impossibile affermazione di diritti senza ritorno.

IV. Il 5 di settembre, con 30 galee e buon numero di cavalieri Federigo approdava a Piombino, e di là, poco dopo a Pisa, largamente onorato dalle sbandate milizie imperiali, dai Ghibellini ivi convenuti d'ogni angolo di Toscana, dai cittadini. Riordinare le file dell'esercito di Arrigo, incuorare i dubbiosi, piombare addosso ai Guelfi di Lucca, di Firenze e di Siena e, apertosi un varco, minacciare Roberto nel suo Regno sarebbe stato il piano degno di un Ammiraglio dell'Imperatore, di un nemico acerrimo dei Guelfi, di un uomo di non dubbia ambizione; e ad attuarlo lo incoraggiava l'offertagli signoria del Comune pisano. Ma il Re ebbe paura delle probabili conseguenze dei suoi atti; pensò forse che senza grandi difficoltà Roberto avrebbe potuto fortemente danneggiare le coste della Sicilia e mettere in pericolo lo Stato, se egli si fosse indugiato sul continente a battagliare con i Guelfi che non lo avevano offeso e non gli minacciavano lo Stato; forse, anche, pensò che con milizie mercenarie non più legate dalla riverenza verso l'Imperatore non sarebbe stato prudente consiglio avventurarsi in una impresa dagli ampî confini; forse gli mancò l'animo a proseguire la gesta imperiale [1], e non accettò la signoria della città [2]. Partito, subito dopo il gran rifiuto, da Pisa, sbattuto dalla tempesta su le coste di Sardegna, non approdò a Trapani prima dell'11 novembre, con 24 galee, fermo nella convinzione che gli occorreva difendere l'isola dagli Angioini senza preoccuparsi più oltre di quel che si sarebbe svolto nell'Italia centrale e nel Regno, come conseguenza dell'impresa di Arrigo VII.

---

[1] Ricordisi l'accusa dell'Alighieri, *Paradiso*, XX, 130-135: « Vedasi l'avarizia e la viltate — Di quel che guarda l'isola del fuoco », ecc. Cfr. *Purg.*, III, 116; VII, 115.

[2] Villani, *Cronica*, l. IX, c. 54, p. 52-53; *Chronicon Siculum*, in *Bibliotheca scriptorum*, ecc., ed. Gregorio, Panormi, 1792, p. 191.

La signoria di Pisa, inutilmente offerta a Ludovico di Savoia ed al Conte Arrigo di Fiandra, fu assunta da Uguccione della Faggiuola, nato nel cuore del dugento a Massa Trabaria, vissuto tra le cospirazioni di parte e le audacie indomite delle civili discordie, invecchiato negli odi e nel rimorso di non aver ghermita, negli anni verdi, la fortuna: uomo adatto a riprendere, chiusa la parentesi imperiale, la vecchia tradizione toscana dei conflitti eterni tra Ghibellini e Guelfi, tra Firenze e Pisa (1). Due mesi dopo, non ostante gli sforzi previdenti dei Fiorentini che avevano validamente fortificata Poggibonsi fin da quando pareva che Federigo d'Aragona avrebbe finito con l'accettare la signoria di Pisa e la condotta della guerra contro la Lega guelfa (2), le forze lucchesi erano battute a Pontetetto, il 18 novembre (3).

Ciò consigliava i Lucchesi a darsi in signoria a Roberto, il quale mandava in città, suo Vicario, Gherardo da S. Elpidio (4); ciò incuteva nell'animo dei Fiorentini e degli alleati un vero spavento, e snidava Roberto dalle cure della guerra siciliana sospingendolo ancora una volta, riluttante e svogliato, su la scena degli avvenimenti italiani. Contemporaneamente, egli era creato Senatore in Roma (5), partecipava per mezzo di suoi ufficiali al movimento guelfo in Lombar-

(1) ARCH. DI STATO DI PISA, *Arch. del Comune*, Reg. 85, c. 52t, 20 settembre 1313. Cfr. P. VIGO, *Uguccione della Faggiuola*, Livorno, 1879, p. 7; MUSSATO, *De gestis Italicorum post Henricum VII*, in MURATORI, R. I. S., X, 601.

(2) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Missive, Minutari*, IV, n. 68, 11 (?) sett. 1313. Si difende e fortifica Poggibonsi perchè « Rex Federicus, existens in civitate pisana cum suis militibus, et marischallus olim Imperatoris, qui cum alia militia rediit ad ipsam civitatem, intendunt et se parant contra fratres lucanos procedere sine mora », e perchè « possibile sit quod versus terram Podii Bonizi veniant ad ipsam occupandam ».

(3) *Storie Pistoresi*, ed. BARBI, p. 59; VIGO, *Uguccione*, p. 15.

(4) VILLANI, IX, 60; VIGO, op. cit., p. 15; *Storie pistoresi*, p. 59.

(5) GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 260.

dia [1], e manteneva buoni rapporti con Venezia, non ostante le difficoltà creategli dal Vicario regio in Ferrara, ostile ai Veneziani ed al loro commercio padano [2]. Ma il pensiero della guerra di Sicilia domina tutte le attività del Re e della Corte.

Appena morto l'Imperatore, egli scrive a Giacomo II fieramente protestando contro le violenze consumate dal Re di Trinacria su le coste calabresi e contro l'aiuto prestato ad Arrigo nella sua marcia contro il Regno, e fermamente invocando il sollecito intervento dell'Aragonese contro il provocatore [3]. Il resto si fa perchè non è possibile romperla con Firenze e con la Toscana e compromettere per sempre il prestigio angioino in Italia, ma senza entusiasmo, neppure di sole parole. La Sicilia è « *part principal de nostre Regne* » — si legge in un'altra fervida epistola a Giacomo II — e non è possibile rinunziare ad essa, senza rinunziare alla ragione stessa del titolo regio [4]! A che impegnarsi in una guerra senza quartiere in Toscana, e spingere forse i Pisani a dare una mano a Federigo? Perchè alimentare le ambizioni del Signore di Pisa, sollevandolo alla dignità di capo del partito ghibellino in Italia, e secondare l'irrequietezza di Firenze non più giustificata dalla presenza dell'Imperatore? A lui bastava che la sentenza lanciatagli contro da Arrigo fosse solennemente annullata dal Papa [5], e bastava che le milizie imperiali si fossero sbandate. La pace col Comune di Pisa, da una parte, e la pace tra le maggiori città guelfe e Pisa, dall'altra, gli avrebbe conferita quella

(1) Ved. *Cod. diplom. cremonese*, II, 25-26, 29, 42, ottobre 1313 — maggio 1314. Cfr., per gli ufficiali regi in Cremona, II, 207-208.

(2) *Libri commemoriali*, I, n. 585, p. 131-132, 14 nov. 1313; n. 586, p. 132, 14 nov. '13; n. 616, p. 139-140, 12 aprile 1314.

(3) *Acta Aragonensia*, I, n. 226, p. 337-338, 1° settembre 1313.

(4) *Acta Aragonensia*, II, n. 447, p. 712-714, 3 febbraio 1314.

(5) *M. G. H.*, loc. cit., n. 1166, p. 1211-1213, 24 agosto 1313-20 aprile 1314.

sicurezza che gli era necassaria per l'impresa di Sicilia. E poichè Uguccione non avrebbe potuto agevolmente impedire ai Pisani di por fine ad uno stato di guerra che durava, con tutte le sue ansie, da oltre tre anni, il 26 novembre nei Consigli della città si nominavano tre procuratori col mandato di recarsi a Napoli e negoziare la pace (1). Che dovevan fare i Fiorentini e gli alleati guelfi? Dopo non poche esitazioni e dopo attivo scambio di vedute tra Firenze, Siena e Lucca, il 29 dicembre anche i delegati guelfi erano nominati (2). Roberto, provveduto alla successione dell'Ammiraglio Edoardo Spinola, con la nomina del figlio Corrado (3), e provveduto alla sicurezza di Ferrara con l'affidarla alle vigili cure del Comune di Padova (4), era in ansiosa attesa della pace. La prossima primavera sarebbe stata spettatrice di una terribile guerra con la Sicilia ribelle. La pace fu conclusa a Napoli il 27 di febbraio 1314 (5), e pochi giorni dopo, nei Consigli della Repubblica fiorentina, l'atto veniva solennemente approvato alla unanimità (6). Uguccione si era mantenuto in prudente riserbo; i Ghibellini lucchesi ed i fuorusciti tutti delle città toscane non potevano es-

---

(1) *Istorie Pisane*, ecc., ed. Bonaini, in *Arch Stor. Ital.*, vol. VI, parte I e II, Firenze, 1844-45 (Sardo, *Cronaca*, 962-1400), p. 99; Dal Borgo, *Raccolta di scelti Diplomi pisani*, Pisa, 1765, p. 228. — Anche prima che Uguccione prendesse nelle sue mani il governo di Pisa, il Comune aveva mandato ambasciatori a Roberto. Ved. il *Diario* di Ser Giovanni di Lemmo da Comugnori, in *Mem. e Docc. di Storia ital.*, pubblicati a cura della R. Deputazione Toscana, Firenze, 1876, vol VI, ed. Passerini, p. 190.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Lib. Fabarum*, vol. X, c. 72t, 29 dicembre 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 101, 26 dicembre 1313.

(4) Camera, *Annali*, II, 223-224 (12 dic. 1313).

(5) Dal Borgo, *Diplomi*, p. 221 e segg.; Tommasi, *Sommario della Storia di Lucca*, in *Arch. Stor. Ial.*, t. X, p. 132; Mazzarosa, *Storia di Lucca*, in *Opere*, Lucca, 1842, III, 131-132; Vigo, *Uguccione*, p. 20.

(6) Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. 14, c. 138, 26 marzo 1314; c. 139t-140, 27 marzo 1314.

serne lieti; ma Roberto si sentiva, per il momento, liberato dal peso di una grave preoccupazione e poteva pensare alla guerra di Sicilia con ogni sua energia.

Ma, per aver le spalle ben sicure e per evitare il riprodursi dello stesso pericolo che con la discesa di Arrigo VII si era addensato sul Regno, egli pensò di esercitare la maggior pressione possibile su l'animo del Papa affinchè valutasse esattamente le condizioni speciali d'Italia e del Regno prima di riconoscere un novello Re dei Romani e spianare la strada ad un novello Imperatore. Appartiene, dunque, sicuramente ai mesi che immediatamente seguirono la morte di Arrigo, fino alla morte del Papa (20 aprile 1314), la celebre ambasceria in Corte avignonese, le cui istruzioni contengono alcune delle verità più audaci che si potessero esprimere in una età ancor tutta pervasa dalla fede cieca nella forza dell'Impero e nella santità inviolabile della sua costituzione [1]. Gli ambasciatori diranno al Papa di considerare la infinita serie di mali derivati all'umana famiglia, e più specialmente all'Italia ed alla Chiesa Romana, dall'esistenza degl'Imperatori, e di tener presente che il fondamento dell'Impero fu la violenza e per violenze continue esso si sviluppò, onde il suo destino è segnato infallibilmente, come di istituzione sorta dalla forza brutale e dalla violazione del diritto. Quanto non ebbe a soffrire la Chiesa dai successori di Vespasiano in poi? Quante offese non furone fatte ai Romani Pontefici da Ottone di Sassonia e da Federigo II di Svevia? Innocenzo dovette giungere, nella sua opera di difesa, alla deposizione dell'Imperatore! Ed è inutile ricordare i recentissimi avvenimenti turbinosi nei quali è stata gettata l'Italia, e la Chiesa con essa, dall'impresa di Arrigo VII. La verità è che gl'Imperatori si atteg-

[1] Ved. il doc. in. *M. G. H.*, loc. cit., n. 1253, p. 1369 e segg., post 24 ag. 1313; Bonaini, *Acta Henrici VII*, I, 147, p. 233-238.

giano ad umili figli della Chiesa prima della incoronazione, ma si abbandonano poi alla libidine del potere illimitato ed incontrollabile quando sono stati incoronati. La natura delle cose, poi, è tale che gl'Imperatori sono indotti a non dar tregua all'umanità: se volgono lo sguardo ai Re di Francia, si adirano perchè c'è chi fa loro notare che quei Re occupano terre dell'Impero ed hanno usurpato diritti imperiali; se vengono in Italia, sono circondati dai Ghibellini e sospinti su la via del Regno di Sicilia, e trovano sempre un Federigo d'Aragona ad aizzarli contro un potente e temuto rivale. Perciò, la elezione e la conferma di un nuovo Imperatore sarebbe un grave danno per il Re di Francia e per il Re di Sicilia e ragione di scandalo per tutti quei che vivono in piena libertà. Se, infine, a questo si aggiunge che gl'Imperatori sono sempre « *di stirpe germanica, la quale è solita produrre gente rozza ed intrattabile, dedita più alla ferocia beluina che alla cristiana pietà* », si vedrà che il Papa farà molto bene ad impedire la elezione di un nuovo Re dei Romani, in Germania, e, se sarà eletto, a non confermarne la elezione ed a non incoronarlo, specialmente nelle attuali condizioni politiche (1).

Non sappiamo se l'ambasceria sia stata in ogni sua parte presentata al Papa nè quale influsso abbia esercitato su l'animo suo. Si sa soltanto che il 15 marzo 1314 Clemente V nominava Roberto Vicario dell'Impero in Italia, ed ordinava ai principi ed ai popoli della Penisola di prestare al Re il dovuto omaggio (2); e si sa che il Re faceva

---

(1) « Sic est etenim ignis in partibus ipsis accensus quod, modico vento flante, non solum graviter ureret, sed in consumptivum excidium, sine extincione, transiret »!

(2) *Reg. Clementis V*, vol. IX, n. 10321. Per la morte di Clemente, il documento ebbe il suo compimento da Giovanni XXII, il 16 luglio 1317. Ved. THEINER, *Codex diplomaticus*, I, 471; RAYNALDI, *Annales*, V, 19-20; V, 60.

sapere subito a Firenze che egli aveva intenzione di armare un formidabile esercito per la Lombardia e che contava sul concorso dei tre maggiori Comuni guelfi della Toscana [1]. Per l'impresa di Sicilia la preparazione proseguiva intensamente. Ma sopraggiunsero due fatti inattesi a turbare l'ordine predisposto allo svolgimento del piano meditato, cioè la morte del Papa e la conquista di Lucca da parte di Uguccione. La morte del Papa, avvenuta il 20 aprile 1314 a Roquemaure in Linguadoca, nelle leggendarie drammatiche circostanze che furon subito raccolte dai cronisti e diffuse da per tutto [2], gettava Roberto nelle incertezze di un Conclave che la composizione del Collegio cardinalizio faceva prevedere tempestosissimo. Dei 24 cardinali componenti il Collegio 12 erano guasconi, 2 del resto della Francia, 8 italiani e 2 potevansi classificare fra i provenzali. Era facile prevedere che gl'italiani si sarebbero battuti per un Papa italiano, e che i guasconi avrebbero tentato ogni mezzo per battere gli avversari ed imporre un Papa guascone [3]. Gli animi si sarebbero accesi anche in Italia, ed il Re sarebbe stato costretto a non disinteressarsi del Conclave, come non si disinteressò di quello in cui fu eletto Clemente V, poichè solo un Papa amico gli avrebbe spianata la via, ancor tutta

(1) Ved. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Missive*, *Minutari*, vol. V, n. 10, 18 marzo 1314.

(2) GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, III, 268-264; MOLLAT, *Les Papes d' Avignon*, p. 33; VILLANI, *Cronica*, IX, 59. Cfr. *Vitae Paparum Aven.*, II, n. 55, col. 368-374, 7 maggio 1320. Per le ricchezze accumulate da Clemente V, valutate in più di 12 milioni e mezzo di lire moderne, ved. GÖLLER, *Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII*, Paderbon, 1910, p. 123.

(3) Ved. C. MÜLLER, *Der Kampf Ludwigs d. Baiern*, I, 12 e segg., 351-352, app. n. 2. I Cardinali italiani erano: Niccolò Alberti da Prato, Napoleone Orsini, Guglielmo de Longis, Iacopo Gaetani, Francesco Gaetani, Iacopo e Piero Colonna, Luca Fieschi. Cfr. BERTRANDY, *Recherches historiques sur l'origine, l'élection et le couronnement du pape Jean XXII*, Paris, 1854; *Vitae Paparum Aven.*, II, 285-289.

ingombra, che doveva condurlo alle agognate altezze, e solo il continuare ad esercitare una preponderante efficacia su l'andamento delle cose della Chiesa gli avrebbe conservato lungamente il prestigio che gli era necessario in Italia su la parte guelfa, specialmente in Toscana. Più grave il fatto di Lucca. Il 14 giugno, aiutato da un incomposto movimento interno, i Pisani, condotti da Uguccione, corsero la città: il Vicario angioino si salvò a stento con la fuga, e molti cospicui cittadini guelfi presero la via dell'esilio, i Faitinelli, i Bartolommei, i Paruta, i Poggi, i Micheli [1]. Ciò significava che la pace firmata a Napoli il 27 febbraio non aveva più alcun valore e che gli avvenimenti di Toscana si avviavano fatalmente verso quella guerra generale che la morte dell'Imperatore e l'atteggiamento di Federigo d'Aragona avevano per breve ora scongiurata. Rifiutare di assumere, quando le armi angioine si battevano nell'Italia settentrionale con qualche successo [2], la parte che le circostanze offrivano al capo riconosciuto dei Guelfi ed al Vicario imperiale in Italia non sarebbe stato possibile. Differire a miglior tempo l'impresa di Sicilia non era partito da discutere, perchè l'Aragonese non avrebbe sicuramente lasciata al nemico la facoltà di scegliere il momento opportuno per l'attacco. Dunque, le due imprese, quella di Toscana e quella di Sicilia, dovevano procedere parallelamente; ed il Conclave doveva essere accortamente vigilato. Non ostante qualche atto di pirateria compiuto da navi regnicole contro i sudditi di Giacomo II, e non ostante lo sdegno del Re, si poteva an-

---

[1] Vigo, *Uguccione*, p. 35-37; Cianelli, *Dissertazioni sulla storia lucchese*, vol. III, dissert. XI, p. 68; Davidsohn, *Geschichte*, III, 561 e segg.

[2] Ved., per l'opera di Ugo Del Balzo in Piemonte e in Lombardia, per l'assedio di Piacenza e l'azione di Marco Visconti, nel 1314, Gabotto, *Storia del Piemonte*, p. 79-81.

cora contare su l'amicizia interessata del vecchio alleato [1]. Firenze era sempre desiderosa dei soldati e dei capitani angioini, non ostante la condotta poco lodevole di quella truppa e gli scandali familiari che i soldati del Re suscitavano in città [2], e sempre attenta e vigile nel tener desta nell'animo degli alleati la fiamma dell'odio contro i Pisani ed i Ghibellini tutti [3]. Alla richiesta, quindi, della Repubblica di mandare sollecitamente soldàti in Toscana, Roberto non potè rispondere che accettando, tanto più che, subito dopo il fatto di Lucca, i Fiorentini si slanciarono sul Valdarno, ad impedire che da Pisa e da Lucca Uguccione ampliasse e fortificasse il suo dominio [4]. Bologna aggiunse, se pur vi era bisogno di nuove insistenze, la sua parola esortatrice [5]; e la mis-

---

[1] Ved., per questo grave incidente, ARCH. DÉP. D. B. D. RH., MARSEILLE, B. 2, c. 75t-76, 8 aprile 1314: lettera di Giacomo II all'« egregio viro domino Bertrando de Marsilia, militi », aspramente censurante la condotta dei sudditi di Roberto. Cfr. *ibid.*, B. 2, c. 76, 20 maggio 1314: lettera di scuse di « Bertrandus de Massilia, vicesenescallus Provincie » a Giacomo II.

[2] Ved., per es., ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Missive, Minutari*, vol. V, n. 11, 11 marzo 1314. Il Comune scrive ad Adenolfo d'Aquino, Vicario regio in Ferrara, che « Cristoforus Capitisferri de Benevento, dum esset ad stipendia Communis Florentie, et prope habitationem presbiteri Michælis, hospitalarii et rectoris hospitalis Sancti Johannis de civitate Florentie, moraretur, multaque ab ipso presbitero Michæle et sua familia servitia recepisset et magnam cum eis amicitiam ostenderet,.... dominam Johannam, neptem ipsius presbiteri Michælis et uxorem nobilis viri Federighi de Gherardinis,.... iuvenem adhuc in etate tenera constitutam, seduxit...., ipsamque viro et patruo subripuit... et ad diversa loca, et demum ad civitatem Ferrarie, conduxit eandem..., et ipsam tenuit; et de civitate recedens Ferrarie, dimisit eandem, sub certa custodia, in ipsa civitate ». Si prega il d'Aquino a dare aiuto al prete Michele che si reca a Ferrara per riprendere la bella infedele! — Diego de la Rat era allora « Gran Camerario del Regno »: ARCH. DÉP. D. B. D. RH., MARSEILLE, B. 269, c. 88t-89t, 6 luglio 1314.

[3] *Ibid.*, *Missive, Minutari*, vol. V, n. 22, 18 maggio 1313.

[4] VILLANI, *Cronica*, IX, 61. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 564.

[5] ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, vol. XI, 19 luglio 1314.

sione di capitanare l'impresa guelfa in Toscana fu affidata a Pietro Conte di Eboli, il più giovine dei fratelli del Re.

Il 12 agosto il Conte di Eboli, seguito da 300 cavalieri e da numerosi familiari, faceva il suo ingresso in Siena, proprio nel momento in cui Firenze tempestava di richieste gli amici bolognesi, in soccorso di Montecatini, « assediata dai perfidi Pisani, dai Ghibellini di Lucca e dai loro seguaci » (1). Siena accolse con larga signorilità il Principe angioino, e, memore delle buone costumanze guelfe in simili occasioni verso i Re di Sicilia ed i loro rappresentanti, gli offrì in dono la bella somma di 500 fiorini d'oro, fiammeggianti in una coppa d'oro di grande pregio (2). Sei giorni dopo, il 18 di agosto, Pietro giungeva a Firenze, regalmente ospitato nelle case dei Mozzi, in buon punto per sedare una pericolosa agitazione cittadina, dovuta alla caduta di Lucca ed alle incertezze della situazione nel Contado. Quattro ambasciatori bolognesi, fra gli altri, si prostrarono dinanzi a lui a promettere che, in caso di necessità, Bologna non avrebbe lesinati gli aiuti alla causa guelfa (3); e ricchi doni gli furono offerti, come a Siena, dalla Repubblica, in segno di altissima considerazione (4). La guerra ardeva qua e là in Toscana. Nel

---

(1) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, vol. XI, 3-9 agosto 1314. Altre richieste di aiuto giungono a Bologna da parte della « *Partis Guelfe Provincie Lombardie* ».

(2) Arch. di Stato di Siena, *Provvisioni*, n. 84, c 57_t-58_t, 20 agosto 1314. Si discute dell'approvazione delle spese fatte in occasione dell'arrivo del Conte di Eboli. È interessante notare che il « dominus Franciscus de Bononia, maior sindicus Communis Senarum, contradicendo...., dixit *quod nichil fiat* »! Ma fu seguito soltanto da 3 consiglieri; mentre 206 pensarono che fosse il caso di ratificare la spesa già autorizzata dai Nove!

(3) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, vol. XI, 16 agosto 1314. Gli ambasciatori sono mandati « ad investigandum et inquirendum ab eo [Pietro] quod poterunt de modo sui adventus et intentione ipsius, et ad offerendum pro parte Communis Bononie, tempore necessitatis, auxilium et consilium ».

(4) Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. V, c. 23, 31 agosto 1314.

territorio senese, in Val di Nievole, nel Contado di Pistoia la tempesta brontolava sinistramente. L'11 settembre, quando il Conte di Eboli non si era ancor reso conto della situazione generale, Uguccione ed i Pisani si alleavano con Cangrande della Scala e con i Bonacolsi di Mantova, a confusione e distruzione della Parte Guelfa (1). Pochi giorni dopo, mentre le milizie ghibelline prendevano vivacemente l'offensiva contro Pistoia, sia per impadronirsi di una città cospicua, sia per tagliare a Firenze la via di Bologna e della Lombardia, si stipulava la pace tra Firenze ed Arezzo, perchè i nemici diminuissero e, con essi, le preoccupazioni della difesa (2). Ma fu piccolo atto dalle proporzioni modeste, che non ebbe alcuna efficacia reale su gli avvenimenti. Bisognò chiamare a raccolta, in nome di Pietro d'Angiò e della Signoria, i Comuni del Contado ed i nobili della campagna per far fronte al tiranno di Pisa e di Lucca (3); e bisognò provvedere di vistose somme il Conte perchè i suoi 300 cavalieri diventassero 600, almeno, e s'incutesse timore ai nemici (4).

Se non che, le forze ghibelline, pur essendo costantemente tenute in iscacco da per tutto, specialmente nel Pistoiese (5), non furono mai decisamente affrontate e battute. Le discordie interne a Firenze ed a Siena, che parvero attingere ai torbidi tempi novelle energie (6), l'assoluto disinteresse

(1) Rousset, *Supplement au Corps Uninersel diplomatique du Droit des Gens de Du Mont*, Amsterdam, 1739, II, 90.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli della Repubblica*, vol. 30, c. 78, 29 sett. 1314.

(3) Ibid., *Missive, Minutari*, vol. V, nn. 69-70, 30 settembre 1314. Cfr. Troya, *Del Veltro allegorico dei Ghibellini*, Napoli, 1856, p. 309; Vigo, *Uguccione*, p. 55. I soccorsi s'invocano fin nel novembre, anche fuori di Toscana: *Missive*, cit., V, n. 82, 12 nov. 1314.

(4) Ibid., *Missive, Minutari*, vol. V, n. 66, 19 settembre 1314; ed. Vigo, op. cit., p. 165-166, app. n. 22. Lettera al Comune di Siena.

(5) Vigo, *Uguccione*, p. 57-60, 9-10 dicembre 1314.

(6) Ved., per questo, Davidsohn, *Geschichte*, III, 574-576.

di Roberto per le cose di Toscana in tutta la seconda metà dell'anno, e la nessuna perizia del Conte di Eboli nelle cose militari determinarono una stasi deplorevole nello sviluppo dell'azione militare guelfa, di cui non poteva non giovarsi Uguccione. Roberto, infatti, consumò sei lunghi mesi nella guerra di Sicilia, e non pensò nè a guidare il corso degli avvenimenti di Toscana nè a trarre profitto dalla vittoria riportata dai Torriani e dai Guelfi di Lombardia contro Matteo Visconti, il 23 settembre 1314, vittoria che gli apriva la strada alla signoria di Milano ed al trionfo decisivo su la vasta coalizione ghibellina in tutta l'Italia settentrionale (1). Partito da Napoli il 14 di luglio, seguito dai fratelli Filippo e Giovanni, da numeroso stuolo di baroni e da una flotta di circa dugento navi (2), il Re, dopo aver forse tentato un colpo su Palermo, inutilmente (3), s' impadronì di Castellammare del Golfo in Val di Mazzara difesa da un pugno di soldati, e credette « quando ebbe preso questo castelluccio, di essere signore di tutta l'isola di Sicilia, e lo afforzò per mare e per terra » (4). Il tradimento di Raimondo Bianco, che vendette la fortezza, agevolò il còmpito dell'Angioino (5).

---

(1) Raynaldi, *Annales*, V. 20 ottobre 1314: « Exinde, confirmata Vicecomitum potentia, numquam Robertus, quamvis postea Johannis Papae edictis ac studio fultus, Insubriae praefecturam assequi potuit »!

(2) Il Villani, *Cronica*, IX, 62, dice che le galee erano 120 e che con altri legni ausiliari la flotta raggiungeva il numero di « dugento e più legni ». Il Montaner, *Cronaca*, c. 257, p. 578, parla di « quattromila uomini a cavallo di buona gente, e fanti senza numero, e *centoventi galee e moltitudine infinita di navi e di uscieri* ». Il Bozzo, *Note storiche siciliane*, p. 348, invece, parla di « quattrocento navi »; ma è notizia sicuramente senza possibilità di controllo. Cfr. Camera, *Annali*, II, 232.

(3) Così il Montaner, *Cronaca*, c. 258, p. 569: « Roberto.... prese terra a Palermo, e credè insignorirsene; ma don Berlingieri di Sarria era in questa città, e la difese in modo che re Roberto ebbe a persuadersi di non poterla avere ».

(4) Montaner, *Cronaca*, c. 258, p. 569; Çurita, *Anales*, t, II, l. VI, c. 15.

(5) Testa, *De Vita Federici II Regis Siciliæ*, Palermo, 1755, p. 160; Speciale, l. VII, c. 4.

Ciò il 10 di agosto. Pochi giorni dopo, lasciato a guardia di Castellammare un presidio di marinai genovesi, a quanto riferisce il Surita, cinse d'assedio Trapani, impegnandosi con tutto il grosso della sue forze. Un corpo di spedizione, anzi, che sotto la condotta di Berlingieri Carros, era stato inviato contro l'isola delle Gerbe, tenuta per Re Federigo dal Montaner, fu subito richiamato « a Trapani con tutte le galee, perocchè il Re di Sicilia aveva armato sessanta galee per andare ad assalire » l'armata angioina (1). Federigo, che aveva fatto solennemente riconoscere come suo successore il figlio D. Pietro, nel Parlamento di Messina il 12 giugno 1314, e che il 9 di agosto con illimitata audacia aveva dichiarato di intitolarsi « Re di Sicilia » e non più « di Trinacria » (2), organizzò la difesa della città assediata come meglio gli fu possibile, servendosi, tra gli altri, di D. Fernando, figlio del Re di Maiorca, e saldamente fortificando Monte S. Giuliano che domina la città (3). L'assedio si svolse snervante ed infruttuoso, fiaccamente alimentato dalle popolazioni e dai funzionari del Regno. Nel settembre, si lavora nel porto di Napoli intorno a dei nuovi vascelli da mandare nelle acque di Trapani (4); l'approvvigionamento del biscotto si fa con alacrità incessante (5); a Napoli si confeziona il pane per il seguito del Re (6); si requisiscono duramente gli animali da

---

(1) ÇURITA, *Anales*, t. II, l. VI, c. 15; MONTANER, *Cronaca*, c. 259, p. 570-572.

(2) TESTA, *Vita Federici II*, p. 270; BOZZO, *Note storiche siciliane*, app. n. 11, p. XIX-XX, 9 agosto 1314. *Dat. apud Castrum Johannis.*

(3) MONTANER, *Cronaca*, c. 258, p. 569-570.

(4) *Reg. Ang*, n. 204, c. 81t, 16 settembre 1314. Ved., per il costo delle navi e per il loro armamento, BIANCHINI, *Della Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1834, I, 438 (per l'anno 1314).

(5) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 189, 6 ottobre 1314; c. 191-191t, 15 ottobre 1314. L'8 ott. il Re é « *in obsidione Trapani* »: *Reg.* 331, c. 40.

(6) *R[eg]. Ang.*, n. 204, c. 18t, 29 ottobre 1314. Cfr., per gli acquisti di vettovaglie « *in obsidione Trapani* », c. 21, 6 nov. 1314.

sella in tutte le regioni del Regno [1]; qualcuno, come quel Pietro Pegalotti di Firenze, che, catturato dai Siciliani, perdette un orecchio, si mostra devotamente fedele al Re [2]; ma quante resistenze e quanti ostacoli tacitamente sollevati contro il successo dell'impresa! A Roma « alcuni nemici della pace » non vogliono riconoscere l'autorità del Senatore, onde bisogna ordinare alle genti del vicino Abruzzo di difendere il prestigio reale, anche con la forza [3]; ad Aversa « alcuni potenti » non lasciano estrarre l'orzo che i messi del Re vi avevano acquistato, e i popolani si spingono fino a negare la consegna dei generi per i quali già avevano ricevuto delle antipazioni in danaro [4]; i disertori delle navi scorrazzano qua e là, non ostante la minaccia del carcere e di peggio [5]; di 300 pedoni assoldati per due mesi in Cabria solo la terza parte è pronta a partire per la Sicilia, mentre i più, ricevuto il primo soldo, se ne fuggono [6]; molti soldati, appena in possesso di un'oncia d'oro di salario, sono scomparsi senza lasciar traccia di sè [7]; e quasi che questo non bastasse, vi sono dei Giustizieri, come Bartolomeo Filomarino di Napoli, Giustiziere di Basilicata, che, non ostante le più vive sollecitazioni, non inviano le somme richieste [8].

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 109, 7 novembre 1314. Requisizione in Capitanata, nel Principato citra ed ultra, ecc., degli « *animalia omnia ad bardam* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 29t, 30 novembre 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 88, 29 settembre 1314. Ed. Minieri-Riccio, *Codice Dipl.*, *Supplemento*, p. II, n. 57, p. 71-72. Il Senatore è « *Guillelmus Scarrerii* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 117t, 3 novembre 1314.

(5) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 24t, 24 novembre 1314.

(6) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 225t-226, 27 novembre 1314. Si conservano i nomi dei 108 che si recarono in Sicilia al comando di Ruggero di Tarsia. Cfr., per casi anologhi, Arch. dép. d. B. d. Rh., Marseille, B. 447, 18 genn. 1315.

(7) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 55-55t, 10 dicembre 1314.

(8) *Reg. Ang.*, n. 203, c, 100t, 10 dicembre 1314. Il Filomarino doveva mandare 500 oncie d'oro!

Qualche persona autorevole, infine, come il medico Niccolò Manganaro da Salerno, passa rumorosamante al nemico [1]. La partita pareva perduta già dal novembre. Federigo, infatti, raccolta nelle acque di Palermo una flotta di 67 navi a fine di ottobre, e armato un esercito non ispregevole, minacciava seriamente le posizioni occupate dal nemico. L'inverno si avvicinava a grandi passi; le perdite erano considerevoli; e, segno pieno di significato, un forte contingente di Ancona, che aveva brillantemente partecipato all'impresa, domandava ed otteneva, proprio ai primi di novembre, di essere congedato [2]. Nello stesso tempo, notizie poco rassicuranti giungevano dall'Oriente: a Corfù era scoppiata una insurrezione contro il dominio del Principe di Taranto, ed il castello « *Bondisse* » era stato assediato; onde Filippo otteneva un soccorso di 500 oncie d'oro e gran quantità di frumento [3]. Anzi, il 12 di novembre, « quantunque fosse necessaria la presenza del fratello », Roberto permetteva al Principe di passare lo Stretto per recare ai suoi possedimenti orientali l'aiuto delle sue armi, anche perchè era probabile che una soluzione si fosse delineata, nell'impresa di Sicilia, nel corso del mese [4]. Vane speranze. Il 22 novembre, infatti, salpava da Palermo la flotta aragonese, e se le avversità del clima non lo avessero impedito, una grande battaglia si sarebbe accesa in vista di Trapani. Scongiurato lo scontro,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 30_t, 30 ottobre 1314. I suoi beni feudali sono concessi a « Iordanus de Siragusia », in premio della sua fedeltà.

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 21^t-22, 6 novembre 1314. Il « *Capitaneus Anchonitanorum* » è « *Peregrinus quondam Bonibaronis* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 22^t, 6 novembre 1314.

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 23, 12 novembre 1314: « extimantes quod infra presentem mensem actualiter multa contingere poterunt, secundum hostiles terrestres et maritimos apparatus »! — Due mesi prima, *Ibid.*, c. 285^t-286^t, 17 sett. 1314, si era permesso ai Bardi di esportare dal porto di Barletta e da quello di Brindisi 500 spade « *ad Rodi insulam...*, presentandas venerabili viro Sancte Domus Hospitalis Sancti Iohannis Ierosolomitani magistro ».

le due flotte restarono terribilmente danneggiate dalla tempesta, ma più, a quanto pare, quella di Roberto, che avrebbe perduto trenta navi e gran numero di combattenti (1). Le ambascerie in Francia a nulla potevano approdare (2), e, d'altra parte, sarebbe stato impossibile svernare in Sicilia, sotto la vigile difensiva aragonese, col mare alle spalle, con una generale carestia che minacciava da presso (3). A ciò si aggiungeva che i Ghibellini di Genova tentavano continue scorrerie su le coste tirrene del Regno, mettendo a dura prova il Duca di Calabria e le città costiere, obbligate ad una vigilanza estenuante (4).

Il pensiero doveva correre necessariamente alla pace, ma prima che fosse firmata la tregua col Re di Trinacria, Roberto tentò di ristabilire l'ordine in Toscana e di cavarsi una spina dal fianco, sollecitando più volte Firenze a trattative con Pisa e adoperando presso la Repubblica la grande autorità di Lapo dei Bardi, ambasciatore fiorentino a Napoli (5). Rimasto senza seguito il tentativo, si venne, per mediazione del Re d'Aragona e del Re di Maiorca (6), alla tregua del 16 dicembre 1314. In quel giorno Roberto nominava suoi procuratori il Conte di Squillace Tommaso da

(1) Ved. Bozzo, *Note storiche siciliane*, p. 357-358; Camera, *Annali*, II, 233.

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 22, 7 novembre 1314.

(3) Ved. qualche data in Camera, *Annali*, II, 233 e n. 6.

(4) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 127, 18 dicembre 1314. Cfr. c. 127t, 129-129t, 18 dic. 1314.

(5) Arch. di Stato di Firenze, *Missive, Minutari*, Vol. V, n. 87, 3 dicembre 1314. Il Comune fiorentino invita il Comune di Siena a mandare un ambasciatore a Firenze per il 7 dicembre per trattare della questione della pace con Pisa, secondo il desiderio di Roberto.

(6) Il Montaner, *Cronaca*, c. 260, p. 572-575, attribuisce, romanzescamente, la tregua a Maria d'Ungheria, « madre di re Roberto e suocera del signor re d'Aragona e del signor re di Sicilia », ed a Sancia d'Aragona, « sorella di messer lo infante don Fernando e cugina del signor re d'Aragona e del signor re di Sicilia »!

Marzano, Iacopo Cantelmi e Niccolò de Ianvilla (1); il 17 Federigo annunziava alla città di Palermo ed alle altre Università di Sicilia il lieto avvenimento (2), ed il 23 Roberto ne dava comunicazione ai regnicoli ed alle sue genti d'arme (3), dopo aver giurato, il 20 dicembre, su gli evangeli, di accettare i patti stipulati (4). I quali si riassumevano, in sostanza, in un unico patto, quello di stare in pace fino al marzo 1316 e di conservare, ciascuna delle due parti, i luoghi attualmente accupati. Custodi della tregua erano indicati il Re d'Aragona ed il Re di Maiorca (5). All'alba del 1315 Roberto ritornava nel Regno, dopo aver visto tramontare il sogno della rivincita per tanti anni carezzato. La tregua significava, è vero, che anche il Re di Trinacria usciva dalla lotta indebolito, e che intenso era nelle popolazioni dell'Isola il bisogno di riprendere fiato dopo gli affannosi avvenimenti sì rapidamente svoltisi; ma essa significava altresì che la guerra voluta e preparata con molta cura non aveva dato alcun successo e che molto sangue e molto oro era stato inutilmente profuso. La difesa dello Stato aveva imposta la guerra quasi non guerreggiata contro Arrigo VII, la tradizione angioina e la rivendicazione del possesso dell' Isola ribelle aveva riaperta la guerra del Vespro; ma e l'uno e l'atro conflitto si eran chiusi senza gloria militare e con la dimostrazione precisa che le forze del Regno erano impari alle esigenze dei tempi procellosi e dei disegni vasti della Corte di Napoli.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 31-31t, 16 dicembre 1314.

(2) Bozzo, *Note storiche siciliane*, app. n. 13, p. XXIV-XXV, 17 dicembre 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 32t, 33-33t, 23 dicembre 1314.

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 32t, 20 dicembre 1314.

(5) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 33-33t, 23 dic. 1314. Ved. MINIERI-RICCIO, *Cod. Dipl.*, *Suppl.*, p. II, n. 58, p. 72-73, 74-75; BOZZO, *Note storiche*, app. n. 12, p. XX-XXIII, 16 dic. 1314. Cfr. RAYNALDI, *Annales*, V, 21, fine 1314.

Fermata, dunque, la tregua con l'Aragonese, gli avvenimenti di Toscana ritornavano al primo piano, anche nella coscienza di Roberto. Il Conte di Eboli, col suo Maresciallo Simone de Villa [1], era sempre a Firenze inadatto a reggere il corso degli eventi, ozioso nelle case dei Mozzi. Uguccione preparava un attacco in grande stile, traendo profitto dagli odi tenaci diffusi contro Firenze e dalla manchevole organizzazione dei Guelfi, ed occupando, intanto, in poche settimane alcuni punti vitali nel territorio di Lucca, Siena, Pistoia e Firenze [2]. Siena ed Arezzo si pacificavano, il 26 gennaio, mostrando così di intendere la gravità del momento [3]. Firenze tempestava di richieste la Corte, con l'aiuto dei Comuni di Bologna e di Siena. Come ritirarsi dal gioco pericoloso e seducente? Filippo il Bello era morto fin dal 27 novembre, ed era venuto a mancare per Roberto un amico provato e potente; il Conclave si trascinava affannosamente a traverso violenze di ogni sorta, e questo costituiva per il Re un pericolo grave e costante [4]; e, infine, la preparazione della prossima ripresa della guerra con la Sicilia, allo scadere della tregua, esigeva una serie di provvedimenti dispendiosi ed accurati ai quali certo il Re non poteva sottrarsi, e non si sottraeva [5]; ma le cose di To-

---

(1) Era stato nominato il 17 ottobre 1314. Ved. *Reg. Ang.*, n. 203, c. 2, 17 ott. 1314.

(2) Villani, *Cronica*, IX, 68. Ved. Davidsohn, *Geschichte*, III, 576-578

(3) Arch. di Stato di Siena, *Diplomatico*, *Riformagioni*, 26 gennaio 1315: *Caleffo dell'Assunta*, c. 86, 26 genn. 1315. L'atto è stipulato in Firenze « in domibus de Moççiis, in quibus dominus Petrus moram trahit ».

(4) Ved. la lettera dei Cardinali italiani dell'8 sett. 1314, nella quale si narra il fatto del 24 luglio, in Baluzius, *Vitae Pap. Aven.*, II, 285-289. Cfr. II, 388-391, 13 novembre 1320, per il processo fatto da Giovanni XXII contro coloro che usarono violenza ai Cardinali.

(5) *Reg Ang.*; n. 203, c. 177t, 31 gennaio 1315; c. 178-178t, 31 genn. 1315; c. 255, 4 aprile 1315; c. 279, 31 agosto 1315; n. 204, c. 250, 12 luglio 1315; n. 203, c. 86t, 21 luglio 1315; ecc. Cfr. Arch. dép. d. B. d. Rh., Marseille, B. 268, c. 14-14t, 29 genn. 1315.

scana avevano ormai in modo sì fatto impegnato l'onore della Casa d'Angiò che sarebbe stato impossibile il disinteresse, tanto più che i continui rapporti con le città di Romagna [1] creavano al Re una situazione particolarmente delicata, per cui gli avvenimenti comunali costituivano uno dei campi più vasti e più fecondi della politica esterna [2]. Alle esortazioni, quindi, degli ambasciatori fiorentini, bolognesi e lucchesi, Roberto rispondeva, il 20 marzo, che egli aveva constantemente pensato a difendere gli amici tutti di Toscana e fuori, che sarebbe venuto personalmente in Toscana con ingenti forze e con largo seguito di cavalieri, e che avrebbe armato delle galee « a confusione dei nemici » [3]. Pochi giorni dopo, mentre il pensiero del Conclave ritornava assillante all'animo del Re, e si incaricava Raimondo del Balzo, Conte di Avellino, di persuadere i Cardinali amici, che si erano riparati a Vienne, a recarsi in Avignone, dove si trovavano gli altri colleghi, e provvedere alla elezione del nuovo Pontefice [4], il Comune di Bologna

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 186t, 20 marzo 1315: Romeo de' Pepoli, creditore dei Comuni di Bologna e di Imola, ottiene che il Conte di Eboli sia arbitro nelle sue vertenze; n. 203, c. 204, 28 marzo 1315: Cesena ottiene l'aiuto del Re contro Cervia; n. 203, c. 203t, 31 marzo 1315: Malatestino dei Malatesti è raccomandato vivamente a Diego De la Rat; n. 203, c. 209, 3 aprile 1315: Forlì ottiene il riconoscimento della sua facoltà « *eligendi rectores* »; ecc.

(2) Si pensi ai rapporti tra la Corte e le compagnie mercantili fiorentine, per i quali ved., per i primi mesi del 1315, *Reg. Ang.*, n. 203, c. 208t, 22 aprile 1315: n. 204, c. 183, 12 maggio 1315: « dilecti familiares mercatores nostri tam clare memorie domino genitori nostro quam nobis, longo retroacto temporis spatio, *libenter*, *utiliter et placide* obsequentes eidem genitori et nobis *in magnis et arduis nostris necessitatibus* multipliciter occurrerunt, et *continue*... occurrere, prompto animo, non desistunt »!

(3) VIGO, *Uguccione*, app. n. 27, p. 168-169, 28 marzo 1315.

(4) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 253t, 4 aprile 1315. Ved. c. 254, 4 aprile 1315: il Re si impegna a tutelare l'ordine e la libertà del Conclave in Avignone.

inviava a Napoli un suo ambasciatore e 150 soldati, quasi a costituire il primo nucleo di quell'esercito che avrebbe dovuto al più presto piombare in Toscana (1). Ma fino ai primi di giugno le promesse del Re non furono mantenute; lo stesso Vicario angioino in Firenze, Ranieri Zaccaria d'Orvieto, scrivendo a Cante dei Gabrielli da Gubbio dei grandi progressi minacciosi di Uguccione, diceva, alla fine di aprile, che non si sapeva ancora niente di preciso circa l'invio dei soccorsi napoletani (2). La Cancelleria si occupa di tutt'altro: ora si provvede al pagamento di certi crediti non lievi di Diego De la Rat (ben 2000 fiorini), rimontanti al tempo dell'impresa del Conte di Gravina a Roma (3); ora si pensa a tutelare Beatrice d'Angiò, vedova del Marchese d'Este, in alcuni suoi possedimenti e diritti nel ferrarese (4); ora si provvede al pagamento dei soldati addetti alla custodia dei castelli provenzali, i quali minacciano di disertare dal loro posto se non si dà loro quel che occorre per liberarli dalla povertà più sconcia (5); ora si avvisa all'acquisto di qualche castello in Provenza, col debito concorso da parte dei sudditi (6). Della spedizione in Toscana nessuna traccia, se si eccettua il ricordo fugace di un viaggio del Duca di Calabria in Toscana, progettato nel maggio e poi, non si sa perchè, non più effettuato (7). Anzi, proprio quando più

(1) Arch. di Stato di Bologna, *Provvigioni*, n. 11, 26 aprile 1315.

(2) Troya, *Del Veltro allegorico*, doc. n. 16, p. 314, 28 aprile 1315. Cfr. Vigo, *Uguccione*, p. 65-66.

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 194, 26 aprile 1315.

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 193t, 25 maggio 1315. Cfr. c. 104t, 25 maggio 1315; c. 211-212, 17 giugno 1315.

(5) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 187t, 29 maggio 1315: « ... tanta paupertate premuntur quod, nisi exinde satisfiat eisdem, castra ipsa perditionis periculo subiacebunt ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 198, 31 maggio 1315. Si tratta dell'acquisto del « castrum de Valerna », dal quale « si Curia illud emeret, magna utilitas proveniret ».

(7) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 236t, 21 maggio 1315. Il Conte Ugo di Chiaromonte, caduto nella pena di 100 oncie poichè non aveva restituito

si insisteva d'ogni parte perchè i soccorsi del Re non tardassero a giungere sul teatro degli avvenimenti, si ha notizia sicura che il Principe di Taranto si occupava intensamente delle faccende dei suoi dominii d'oltre mare ed otteneva dal fratello armi e vettovaglie per una nave destinata a certi servizi speciali [1]. La spedizione fu preparata, dunque, svogliatamente e con una lentezza incredibile. Finalmente, l' 11 di giugno gli ambasciatori fiorentini a Napoli potevano annunziare che il Principe di Taranto, Filippo, accompagnato dal figlio Carlo, diciottenne, era partito dalla città, con numeroso seguito di baroni e con un forte contingente armato alla volta di Toscana [2]. Fermatosi ad Aquila, passò ivi in rassegna le sue truppe, il 21 giugno, affrettandosi subito dopo a raggiungere la mèta del suo viaggio [3]. Bologna, sollecita, come sempre in questi anni tempestosi, del suo dovere e delle responsabilità assunte col partecipare alla Lega guelfa toscana ed al movimento antighibellino, mandò 160 armati, a piè ed a cavallo, ad incontrare il Principe e ad unirsi alla sua « comitiva », pur contro l'avviso di parecchi degli stessi militi eletti [4]. Punto sollecito, invece,

---

il « *Castrum Iohe* » (Calabria) a Pietro Medici di Tolone, come doveva, è liberato dalla pena « quod prefatus Comes *iturus in Tusciam, sub comitiva Caroli Ducis Calabrie...*, magnorum sumptuum onera supportabit ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 172t-173, 28 aprile 1315. Le armi sono: « coratie centum; gorgerie totidem; cerbellerie centum; clipei totidem; lancee centum et dardi totidem, ac cassie quarrellorum ad unum pedem sex ». Dovevano essere restituite dal Principe « per totum mensem septembris primo futurum ». Cfr. c. 173, 29 aprile 1315.

(2) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico*, *Riformagioni* (*Quad. cartacei*), 11 giugno 1315.

(3) VIGO, *Uguccione*, app. n. 32, p. 172-173, 21 giugno 1315.

(4) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, n. 11, fol. 338, 16 giugno 1315; 20 giugno 1315. Il dì 8 agosto, fol. 257, è mandato a Firenze Iacopo da Castagnolo ambasciatore per un mese presso il Principe a trattare « *facta Communis Bononie cum dicto domino Principe* ».

secondo il Villani, si era mostrato e si mostrava il Re delle sorti della spedizione, perchè conosceva « il suo fratello per più di testa che savio, e con questo non bene avventuroso di battaglie, ma il contradio », e perchè egli avrebbe desiderato di preparare l'impresa con maggiore comodità e mandare « a Firenze il Duca suo figliuolo con più ordine e con più consiglio e migliore gente » (1).

È probabile che il Villani abbia saputo qualcosa delle reali intenzioni di Roberto dai mercanti suoi soci; ma è più probabile che abbia lavorato di fantasia, argomentando da quanto accadde in seguito, a Montecatini, specialmente perchè non si comprende come mai il Duca di Calabria, meno che diciottenne, potesse meritare, sia pure presso il padre, una illimitata stima come Capitano. È più probabile che, essendosi liberato per qualche tempo dalle cure d'Oriente il Principe di Taranto, si sia pensato a lui. Comunque, il Principe, provvisto per sè dello stipendio cospicuo di 50 fiorini al giorno e di buon soldo per i suoi, entrò solennemente in Siena il 27 di luglio, con 400 cavalieri e 300 pedoni, e vi si trattenne fino al 4 di agosto (2). Il 6 agosto, seguíto dalle sue milizie e dal forte contingente senese, di 400 cavalieri e di 3000 pedoni, Filippo d'Angiò fece il suo ingresso in Firenze (3). Gli animi dei Guelfi si aprirono alle più liete

(1) Villani, *Cronica*, IX, 70. Il Duca di Calabria veniva nominato Commissario speciale in Basilicata, Terra di Lavoro e Molise, Principato ed Abruzzo citra ed ultra « pro cohibendis excessibus et insolentiis et alias iustitia ministranda »: *Reg. Ang.*, 204, c. 257t, 30 maggio 1315. Il Conte di Gravina, nello stesso tempo, veniva inviato, come commissario speciale, in Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Valle del Crati e Calabria: *Reg. Ang.*, n. 204, c. 257t, 31 maggio 1315.

(2) Andrea Dei, *Cronaca Senese*, in Muratori, R. I. S., XV, 55; Vigo, *Uguccione*, p. 69-70.

(3) Il Villani, *Cronica*, IX, 70, ha la data dell'11 di luglio, evidentemente errata. Ved. Giovanni di Lemmo, *Diario*, p. 196. Su le orme del Villani il Camera, *Annali*, II, 237.

speranze, e d'ogni parte della Toscana e di fuori convennero i soccorsi degli alleati sotto le bandiere angioine. A Siena, con significante deliberazione, il Consiglio della Campana dava facoltà ai banditi di arruolarsi nel « felice esercito » della Lega guelfa contro i Ghibellini (1); ed il 1° di agosto si autorizzava il Capitano del Popolo ad assentarsi dalla città per prender parte all'impresa imminente (2). A Bologna si deliberava di inviare in Toscana 400 soldati e 50 cavalieri « a fortificazione dell'esercito del Pricipe di Taranto e degli amici di Toscana » (3); e per stringere in un sol fascio le forze cittadine discordi in vista del cimento, si dava opera ad una di quelle infinite composizioni di civili discordie alle quali sì spesso la ingenuità dei governi comunali si affidava sicura nei momenti di pericolo esterno (4). Così che « trentadue centinaia di cavalieri e gente a pie' grandissima » (5), tra i 30 ed i 60 mila uomini, si stringevano intorno al Principe di Taranto, a suo figlio Carlo e al Conte di Eboli, quando il Principe si mosse da Firenze verso Fucecchio alla ricerca dell'esercito avversario scaglionato lungo la Valle della Nievole. Ad Uguccione, d'altro canto, erano giunti d'ogni parte gli aiuti dei Ghibellini: da Matteo Visconti, a cui la vittoria del 4 luglio su le milizie angioine, presso la Scrivia (dovuta a Marco Visconti), aveva ridata potenza ed audacia (6); da Cangrande della Scala; dal Bonacolsi di Mantova, dal Vescovo di Arezzo, dai Conti di Santafiora, da quanti erano nemici del nome fiorentino

---

(1) ARCH. DI STATO DI SIENA, *Provvisioni*, vol. 86, c. 36 e segg., 24 luglio 1315.

(2) IBID., *Provvisioni*, vol. 86, c. 45t, 1° agosto 1315.

(3) ARCH. DI STATO DI BOLOGNA, *Provvigioni*, vol. 11, 18 agosto 1315.

(4) IBID., *Provvigioni*, vol. 11, 22 agosto 1315. Il giorno dopo, 23 agosto, si deliberava di spedire del frumento all'esercito guelfo di Toscana.

(5) VILLANI, *Cronica*, IX, 71.

(6) GABOTTO, *Storia del Piemonte*, p. 82-83. Cfr., confusamente, DATTA, *Principi d'Acaja*, p. 81-83.

e della potenza guelfa in Italia. « Venticinque centinaia e più di cavalieri e popolo grandissimo » erano agli ordini del Signore di Pisa [1], il quale, per la Val di Nievole, si dirigeva su Montecatini, castello tenuto gelosamente dai Fiorentini « dopo la perdita di Lucca,... guernito di buona gente » [2]. Risorgeva in tutta la Toscana il vecchio spirito animatore delle fazioni e degli odi cittadini e delle rivalità comunali che si erano sanguinosamente scontrati a Montaperti. L'urto sarebbe stato tremendo e decisivo.

A questo Roberto non pensava, sicuramente. Dalla partenza del Principe di Taranto in poi le sue cure — almeno da quanto ci consta in modo non dubbio — furono spese nella preparazione della impresa di Sicilia, nel perseguire in Piemonte l'antica politica angioina di carezzare i sudditi ma di irrobustire il prestigio regio anche contro i diritti comunali, e nel tentare un colpo di mano su Genova allo scopo di servirsi, a suo tempo, della potente Repubblica ligure per la riconquista bramata della Sicilia. Tutto questo, s'intende bene, tra un favore e l'altro ai fedeli mercanti fiorentini, ai Torriani di Milano, ai baroni preferiti. I documenti parlano con tutta chiarezza. Il 17 giugno sono i Mozzi che sperimentano la sua generosità. Essi, nelle cui case, come abbiam visto, gli Angioini trovavano sempre lieta e principesca ospitalità, sono indebitati e non hanno altro che alcune case le quali il Comune intende acquistare. Bisogna, dunque, che il Comune ne paghi subito il prezzo, ed il Re sollecita il provvidenziale pagamento [3]. Il giorno dopo, è Silvestro Manetti, della società degli Acciaioli, che ottiene dal Re gli ambiti favori [4]. Il 20 giugno Diego De la Rat,

---

[1] Villani, *Cronica*, IX, 71. Non mancavano « gli usciti di Firenze ».

[2] Villani, *Cronica*, IX, 70. Cfr. Giovanni di Lemmo, *Diario*, p. 197.

[3] *Reg. Ang.*, n. 203, c. 193, 17 giugno 1315.

[4] *Reg. Ang.*, n. 203, c. 191^t, 18 giugno 1315: « ipse Silvester, usque ad beneplacitum nostrum, ad nulla queque, personalia scilicet servicia

Vicario in Romagna, è autorizzato a circondarsi di una guardia del corpo di trenta cavalieri [1], ed il 22 ha la gioia infinita di vedersi fissato lo stipendio in oncia una e tarì 15 al giorno [2]! Nello stesso giorno 20, i fratelli ed i figli di Guido della Torre ottengono l'intervento del Re presso alcune società fiorentine per certe somme presso di loro depositate dal fratello e dal padre [3]. Poco più tardi Tommaso da Marzano entra in possesso della terra di Squillace, per sè e per i suoi legittimi successori [4]. Nel luglio (ed eccoci in una sfera alquanto più elevata), per conservare allo Stato la vigilanza diretta su le navi armate è per evitare pericolosi segni al nemico, si vieta agli abitanti tutti del litorale tirreno di armare navi senza l'esplicito consenso del Re [5]; e, forse per esser pronti a probabili esigenze improvvise in Oriente, si ordina ai baroni di Basilicata di recarsi a Monopoli o a Bari e di attendere ivi gli ordini del Re [6]. Il 26 luglio, inoltre, mentre il Principe è alle porte di Siena, il Re si occupa alacremente dei cittadini di Asti, raccomandando al Siniscalco del Piemonte, Ugo Del Balzo, di difendere i loro diritti e le loro terre contro Fi-

---

nel officia, trahatur invitus ». — Allo stesso, *ibid.*, 18 giugno, è concesso il porto d'armi.

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 192t, 20 giugno 1311: « ut ipsum officium vicariatus favorabilius gerere valeas ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 193, 22 giugno 1315.

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 212, 20 giugno 1315. I depositari debbono essere costretti alla restituzione dei depositi « illis modo et forma.... quibus alii debitores, secundum consuetudinem et statuta Mercantie et consulum mercantie Callismare dicte civitatis Florentie, compelluntur ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 90-91, 19 agosto 1315. È rinnovazione di concessione già fatta il 7 aprile 1314. Ved. CAMERA, *Annali*, II, 227.

(5) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 244t, 25 luglio 1315. Cfr. c. 283t, 7 luglio 1315.

(6) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 113, 28 luglio 1315: « inibi moram trahant usque ad beneplacitum nostrum et quousque, plenius informati, provideamus quid ulterius fuerit faciendum ».

lippo di Savoia [1]; ma nello stesso tempo si occupa con ogni cura che « le consuetudini e gli statuti del Popolo e della Società dei cavalieri di Asti », non siano seguiti se non dopo che si sia avuta l'approvazione del Siniscalco [2]! Ai primi di agosto, dopo aver repressa la frode di alcuni sedicenti « commissari dell'Ammiraglio del Regno », i quali andavano qua e là per la Capitanata, per la Terra di Bari, per la Terra d'Otranto e per l'Abruzzo estorcendo grosse somme di danaro dai marinai col pretesto di punirli della lor fuga dall'assedio di Trapani [3], ecco sorgere un piano meditato per la ripresa delle ostilità con la Sicilia. Tre familiari del Re, Marino di Aprano, da Napoli, Giovanni di Lando, professore di diritto civile, da Capua, e Marino Bulgaro, da Ischia, sono mandati a Venezia con una missione importantissima, quella di acquistare, a Venezia e nei luoghi vicini, d'accordo con i mercanti della società dei Peruzzi dimoranti a Venezia, « dieci galee nuove e forti », secondo le istruzioni del Re a Marino di Aprano, e gran quantità di armi, al prezzo più conveniente che sarà loro possibile segnalare al Re e nel più breve tempo possibile, poichè « noi abbiamo bisogno — confessa Roberto — nelle presenti

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 216, 26 luglio 1315.

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 217, 26 luglio 1315. Ad ogni ingresso « Capitanei vel Potestatis ad regimen civitatis Astensis *pro parte nostra per vos* [Siniscalco] *pro tempore deputandi*, consuetudines et capitula *Populi et Societatis militum*, que a nobis confirmari noviter petierunt, prudenter examinet [Siniscalco], illaque ex eis que ad fidelitatem et honorem magestatis nostre ac bonum statum eiusdem civitatis pertinere noverit approbet et faciat approbata servari ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 137, 4 agosto 1315. Cfr., per le famiglie dei marinai salernitani che furono all'assedio di Trapani, *Reg. Ang.*, n. 206, c. 102, 24 ottobre 1315. Per quelli di Gaeta, in numero di 1500, ved. *Reg.* 206, c. 22t-23, 22 ottobre 1315; per quelli di Bisceglie, in numero di 38, *ibid.*, c. 74t, 5 ottobre 1315; per quelli di Castellammare di Stabia, in numero di 600 circa, *ibid.*, c. 99-99t, 5 ottobre 1315.

circostanze, di gran numero di galee e di molte armi » [1]. Evidentemente, poichè tra poco più di un semestre verrà a scadere la tregua indetta nel dicembre passato, le maggiori cure del Sovrano sono per la formazione di una flotta formidabile e per la preparazione degli armamenti necessari. Anzi, a questo scopo, c'informa Bernabò Doria, il Re tenta di avere in suo potere Genova. La città, egli scrive a Giacomo II, è tranquilla e prospera sotto l'influenza benefica dei Doria e degli amici; ma gli Spinola assumono atteggiamenti frondisti e Roberto li aiuta come può, nella speranza di impadronirsi di Genova, « per meglio garantire a sè stesso la conquista della Sicilia ». Se non che, egli non si accorge che Genova non tollera tirannia, e che finirà per fare gl'interessi di Federigo d'Aragona [2]!

Finalmente, proprio nell'agosto del 1315 si celebrava il matrimonio tra il novello Re di Francia, Luigi X, e la nipote di Roberto, Clemenza, figlia di Carlo Martello d'Ungheria; matrimonio a cui la Corte di Napoli attribuiva uno speciale significato orgoglioso ed un còmpito politico di altissimo interesse [3]. Qual posto, dunque, occupava nella mente del Re la impresa di Toscana a cui pur era legato l'onore angioino?

Gli eserciti avversari si guardarono per alcuni giorni su le due rive della Nievole, intento ciascuno a spiare i movimenti dell'altro: i Guelfi « con molti capitani e con poco ordine i nemici avevano per niente; Uguccione e sua

(1) *Reg. Ang.*, 204, c. 305, 13 agosto 1315. Le armi sono: « duomilia plactarum, duomilia cerbelleriarum, duomilia guantorum destrorum, duomilia gorgeriarum, octogintamilia quarrellorum ad unum pedem et vigintimilia quarrellorum ad duos pedes, similiter novorum, utilium et fortium ».

(2) *Acta Aragonensia*, II, n. 406, in calce, agosto 1315.

(3) Ved., per questo, VILLANI, *Cronica*, IX, 66; CAMERA, *Annali*, II, 238-239 e fonti ivi citate; *Reg. Ang.*, n. 203, c. 187r, 5 giugno 1315. Cfr. i versi del *Paradiso*, IX, 1-12.

gente con tema grande, e per quello faceano grande guardia e savia condotta „ [1]. Tra il 28 e il 29 agosto Uguccione, accortosi che un folto manipolo di fuorusciti lucchesi gli aveva „ rotta la scorta e la strada onde venia la vittuaglia all'oste „, decise di sfuggire alla pressione del nemico e rivolgersi verso Pisa, ma di accettare battaglia se non gli fosse stata possibile la ritirata in ordine, com'era stata preveduta. Nelle prime ore del mattino della festa di S. Giovanni Decollato, la battaglia si rese inevitabile. Forse perchè l'improvviso levar del campo non permise agli alleati di schierarsi ordinatamente; forse perchè la sorpresa scompigliò i piani precostituiti; forse, infine, perchè la poca stima dell'avversario non aveva consentita una preparazione adeguata, i Guelfi, dopo alterne vicende, furono sconfitti e messi in fuga con perdite ingentissime e dolorose. Solo, a quanto racconta il Villani, „ la schiera di messer Pietro ch'era colla cavalleria de' Fiorentini „ resistette eroicamente all'urto improvviso; mentre Senesi e Colligiani e altri furono „ senza contrasto „ rotti e sgomitati. Il Principe di Taranto, infermo, non potè che seguire nella fuga gli avanzi del superbo esercito: e chi « si fuggì verso Pistoia, e chi verso Fucecchio, e chi per la Cerbaia „, andando molti ad annegare „ nei pantani della Guisciana „ [2]. Caddero nella mischia il Conte di Eboli e Carlo di Acaja, il figlio di Uguccione, il Conte di Battifolle e gran numero di nobili fiorentini, senesi, volterrani, aretini, lucchesi. Il cadavere del Conte Pietro non fu mai ritrovato; quello del giovinetto Carlo trasportato a Pisa ed ivi sepolto „ nella Chiesa maggiore della città „ [3]. La fan-

---

(1) Villani, *Cronica*, IX, 71. Cfr. Stefani, *Cronica*, rubr. 312-313.

(2) Villani, *Cronica*, IX, 72; Stefani, *Cronica*, rubr. 313; Camera, *Annali*, II, 237. Ved. Vigo, *La battaglia di Montecatini*, in *Riv. Stor. Ital.*, VI, 36 e segg.; Davidsohn, *Geschichte*, III, 581 e segg.

(3) Ved. Arch. di Stato di Pisa, *Breve vetus antianorum*, c. 22t, sett. 1315, ed. Vigo, *Uguccione*, app. n. 33, p. 173-174: „ in quo conflictu mortui

tasia dei cronisti e degl'informatori contemporanei ne fu colpita non meno che dalla giornata di Montaperti: chi parlò di trentamila caduti; chi di diecimila annegati « *in palude dè Buggiano* »; chi, come il Villani, di duemila morti e di 1500 prigionieri « di tutte genti... tra uomini a cavallo e a piedi »; chi, come lo Stefani, di 1900 caduti soltanto da parte dei Fiorentini; chi numerò 1342 prigionieri nelle prigioni di Pisa, come Niccolò Doria, in una informazione a Giacomo II [1].

Certo, la disfatta della Lega guelfa fu irreparabile, ed i Pisani poterono serbare tra gli orgogliosi ricordi della loro storia, lungamente, la memoria del fatto insigne. Il mondo guelfo ne fu profondamente commosso, in Toscana come in Romagna, nel Piemonte ed in Lombardia come nel Regno. Onde la celebre ballata « I Reali di Napoli alla battaglia di Montecatini », nella quale la coscienza guelfa profuse i suoi intimi sensi di pietà e l'improvviso sdegno contro il Re dall'impassibile atteggiamento tra rassegnato e cinico, ci serba ancor oggi l'eco lontana di una sciagura italiana in una delle più micidiali guerre fratricide che l'abbiano mai arrossata [2]. La ballata, scritta in morte di Pie-

---

fuerunt dictus dominus Petrus Tempesta et dictus dominus Carolus. Cuius domini Caroli corpus reductum fuit in civitatem Pisanam et honorifice sepultum *in maiore ecclesia Pisane civitatis*. Corpus vero domini Petri non fuit cognitum, set remansit inter alia corpora mortuorum in terra ». VILLANI, *Cronica*, IX, 72.

[1] Ved. *Breve vetus antianorum*, cit.: « In quo prelio et conflictu fuerunt mortui et suffocati in palude de Buggiano *ultra decem mille hominum* »; *Acta Aragonensia*, II, n. 361, p. 552, 1° sett. 1315: VILLANI, *Cronica*, IX, 72; STEFANI, *Cronica*, rubr. 313; *Acta Aragonensia*, II, n. 362, p. 555, 7 ottobre 1315; P. ILDEFONSO DI S. LUIGI, *Delizie degli Eruditi*, Firenze, 1770, XI, 208.

[2] Ved. EMILIANI-GIUDICI, *Storia della letteratura italiana*, Firenze, 1855, I, 208 e segg.; *Rime di Cino da Pistoia e di altri del secolo XIV*, ordinate da G. CARDUCCI, Firenze, 1862, p. 602 e segg.; VIGO, *Uguccione*, p. 125 e segg. Per altri componimenti in versi in occasione della battaglia di Montecatini, ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, III, 586.

tro d'Angiò, è, com'è noto, indirizzata alla madre del caduto principe, Maria d'Ungheria, vedova di Carlo II. Un tale, scampato all'orrenda strage, racconta alla desolata Regina la tragica avventura, e la Regina impreca ai Ghibellini uccisori del figlio e del nipote. Ma, pur troppo!, commenta il fuggiasco, Roberto, che dovrebbe a qualunque costo vendicare la morte dei congiunti e lavare l'onta gettata sul nome dei d'Angiò, Roberto che ha accumulato ingenti somme e magnifici tesori nella torre « *la Bruna* » del castello reale, nulla vuol tentare, nulla vuol rischiare: « e smaltirà il disnor temendo il danno »! A parole sì fatte, la Regina esclama che darà lei l'oro necessario all'impresa vendicatrice; e il fuggiasco, che ha notata l'emozione profonda della madre desolata e vuol rafforzare in lei il proposito della vendetta, aggiunge un particolare raccapricciante dell'infausta giornata, che cioè il Conte Ranieri di Donoratico, sacrilegamente, sul corpo esanime di Carlo di Acaja cinse il cingolo militare [1]. E poichè la Regina maledice ai Pisani ed è tutta presa dal dolore e dall'ira, il fuggiasco mormora parole di pietoso conforto, annunziando che Iddio ha voluto sottrarre il corpo del Conte di Eboli alle ingiurie dei nemici imbaldanziti sollevandolo alla gloria dei cieli. Per questo, non fu trovata tra i morti innumerevoli la cara salma!

L'avarizia, dunque, e la viltà avrebbero impedito al Re di compiere il suo dovere e di impegnarsi a fondo in un duello mortale con Uguccione ed i suoi seguaci. Folgore da San Gimignano, Antonio Pucci, Pietro Faitinelli ampliano

---

[1] Cfr. Mussato, *Gesta Italicorum*, loc. cit., X, 644: « Tractum quidem e campestri caede Caroli adolescentis calcatum corpus illustre, stans ipse [Ranieri] pedibus pressit, dum ense cinctus nanciscitur sub eius ludibrii honore militiam. Et tollite, inquit, avi Gerardi manes. Estote huius mei muneris largitione felices. Tuque, canis senex Carole, Corradini veri Romanorum regis avique mei carnifex, accipito dignam tua feritate propaginem »!

e quasi commentano l'accusa contenuta nella ballata. Il primo, in alcuni versi ironici, consiglia que' di sua parte a seguire l'esempio di Roberto: dimenticare le offese sanguinose ricevute e perdonare, e lasciare imputridire al deserto le carni innocenti dei caduti (1). L'altro, il Pucci, dopo aver ricordato che « el Re fu biasimato di viltade — perocchè i patti parver disonesti », manifesta chiaramente la sua opinione con queste non dubbie parole: « E pare a me così la veritade » (2). Pietro Faitinelli, poi, che, cacciato da Lucca con quelli della sua parte dopo il trionfo di Uguccione, aveva lungamente e tenacemente sperato di ritornare in patria con l'aiuto dell'Angioino, non si contenta di ripetere l'accusa di viltà e di avarizia: egli giunge a tal segno, nell'ira e nel disprezzo da augurare che presto Federigo di Trinacria s'impossessi delle scellerate ricchezze ammassate nella mistesiosa torre *Bruna* (3). Che più? Giovanni Villani, che di solito è temperatissimo nei giudizi e degli uomini che conobbe apparisce estimatore non frettoloso, parlando della pace conclusa più tardi tra i belligeranti, difende l'atteggiamento del Re, ma è costretto a riconoscere che i Guelfi, in genere, davano « biasimo al Re di viltà » (4). Possiamo, quindi, concludere che effettivamente l'opinione pubblica guelfa condannò aspramente la condotta di Roberto e le attribuì i moventi più bassi e volgari. E, quasi a dar peso alla diceria insistente, si aggiunse che nei giorni immediatamente successivi alla sconfitta di Montecatini, il Principe di Taranto assunse tale un

(1) Ecco i versi: « Però vi do consiglio che facciate — Di quelle del pregiato re Roberto, — E rendiatevi in colpa e perdoniate: — Con Pisa ha fatto pace, questo è certo; — Non cura delle carni malfatate — Che son rimase a' lupi in quel deserto ». Ved. FOLGORE DA SAN GEMIGNANO, *I sonetti*, ed. NERI, Torino, 1917, p. 80.

(2) ANTONIO PUCCI, *Il Centiloquio*, ed. I. DI S. LUIGI, Firenze, 1772-75, III, 67 e sgg.

(3) PIETRO FAITINELLI, *Rime*, ed. DEL PRETE, *Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIV*, dispensa 139, Bologna, 1874.

(4) VILLANI, *Cronica*, IX, 82.

atteggiamento da mercante verso la Repubblica fiorentina, che la vecchia opinione intorno all'avidità angioina dovette singolarmente consolidarsi. Erano ancora insepolti i caduti nella battaglia micidiale ed ancor calde le spoglie del fratello e del figlio [1], quando Filippo fece alla Repubblica una stranissima domanda. Anzitutto, egli affermava che gli fosse dovuta una « *emendam filii* », una somma, dunque, di vilissimo danaro destinata a placare il dolore paterno ed a compensarlo della perdita del figlio; poi, domandava centomila fiorini per « certi altri danni », ed infine mille militi per tutta la vita a sua disposizione. La Repubblica, che offrì i centomila fiorini, senza discussione alcuna, e che trovò il modo di non opporre un rifiuto reciso alla pretesa dei mille soldati, rispose, in ordine alla prima domanda, che essa non aveva la virtù divina di resuscitare il morto giovinetto e che, quindi, non sapeva e non poteva aggiungere altro se non che per vendicare la sua fine lagrimata era disposta ad impegnare sè stessa, le sue forze, le sue sostanze in una lotta senza tregua col nemico [2]. In altre parole, una sconfitta non si ripara che con la vittoria, e la vittoria riparatrice non si consegue che combattendo. Non rimaneva che riorganizzare le schiere disperse, affrontare Uguccione ed i Ghibellini strettamente coalizzati ai danni di Firenze, del Regno e dei Guelfi tutti, e batterli in campo aperto. La lezione era dura e ben meritata; ma non si sa se il Principe ne abbia sentita tutta la forza morale ed il significato, tra ironico e cavalleresco, che la

---

(1) Sulla nascita del figlio del Principe di Taranto e della Principessa Ithamar, ved. Camera, *Annali*, II, 238.

(2) *Acta Aragonensia*, II, n. 362, p. 553-555, 7 ottobre 1315. Lettera di Niccolò Doria a Giacomo II: « Centummilia florenos gratis concesserunt eidem; de militibus obtulerunt ei numerum requisitum *quandocunque vellet sumere de gentibus Florence vel Tuscie, non quod possit alios ad stipendia convocare* ».

Signoria le attribuiva. Si sa soltanto che la guerra non fu proseguita, che Carlo di Acaja fu presto dimenticato nel sepolcreto a lui eretto dalla pietà dei nemici, e che il Conte di Eboli, Pietro *Tempesta,* giacque insepolto alla campagna, invendicato dal potente sovrano a cui guardavano con fede i Guelfi combattuti d'ogni parte della Penisola [1]!

Fu, dunque, impari alla sua missione ed al còmpito che le circostanze gli assegnavano il terzo Re angioino? Rimase, dunque, inerte ed avido custode di avare ricchezze mentre saliva a lui la voce incitatrice del Guelfismo minacciato ma audace, snaturato ma forte di programmi concreti e non lontano da miraggi ideali vagamente ispirati da sentimenti nazionali albeggianti? Fu, dunque, Roberto l'eroe delle pavide rinunzie, della politica del piede di casa, l'antidoto alle generose aspirazioni altrui ed alle lusinghe allettatrici del destino? Avrebbero, dunque, altri colto fiori che egli disprezzò, compiuto atti che egli non osò di compiere, raggiunto finalità che egli non intravide, organizzato lo Stato su basi diverse da quelle entro i cui angusti confini egli condannò sè stesso ad isterilire? Domande, queste, alle quali indirettamente risponderanno le nostre indagini su la costituzione sociale ed economica del Regno nell'età che fu sua. Ma, certo, dopo la battaglia di Montecatini l'orizzonte si oscurava d'ogni parte per la politica angioina. Durante l'impresa di Arrigo VII la persona del Re parve raccogliere in ogni regione italiana simpatie più o meno interessate, e la potenza, vera o presunta, del suo Stato entrò, come elemento di gran peso, nei calcoli dei nemici dell'Imperatore e nei suoi sogni egemonici. Spentosi Arrigo, e rientrati gli avvenimenti italiani nei vecchi tradizionali confini delle lotte

---

[1] Il Trincipe di Taranto si fermò lungamente ed oziosamente a Firenze. Era ancora colà nel gennaio 1316. Ved. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Liber fabarum*, vol. XI, c. 20, 19 gennaio 1316.

di parte e degli odi comunali, il Re apparve ancora — estraneo al mondo comunale — un elemento moderatore ed organizzatore, ed il Regno fu ancora un grande serbatorio di forze umane ed economiche stimato, disprezzato, temuto. Ma sul tramonto del 1315 l'astro erasi oscurato ed i grigi colori degli anni di Caltabellotta ripiombavano tristemente sul Mezzogiorno, per più di un decennio illuminato da fasci di luce insolita. Lo spirito eccitatore di Firenze repubblicana non era riuscito ad incarnare nel Re di Sicilia l'ideale e la forza di un *Veltro* tutto latino, estraneo alla missione imperiale: l'una, Firenze, restava a maturare, nella tempesta delle discordie civili, il Principato: l'altro, il Re, si riallacciava, irato e testardo, alla politica paterna contro l'Isola ribelle. Entrambi colpiva l'ira dell'Alighieri.

CAPITOLO TERZO.

Classi e conflitti sociali.

I. Quando Roberto assunse il potere regio, la costituzione sociale del Mezzogiorno era già a tal punto del suo sviluppo che il destino del Regno poteva dirsi saldamente fissato. Erano già diffusi nell'ambiente tutti quei torbidi elementi che resero possibile, nel secolo seguente, la congiura dei baroni: senza precisi contorni il ceto mediano, costretto a vivere alla periferia, per dir così, della società, sbattuto in ogni senso dalle intemperanze dei privilegiati e dalle violenze dei plebei cittadini e delle classi rurali, senza la forza necessaria per diventar borghesia, su lo stampo di quella che animava dei suoi interessi e dei suoi ideali i Comuni del nord e del centro d'Italia, e senza la possibilità di ascendere per la faticosa scala sociale fino alle altezze della nobiltà; sperduto, nelle sue infinite gradazioni, il popolo tra le nebbie della miseria, della servitù, del salariato, spogliato dai funzionari regi, tormentato dai potenti, laici ed ecclesiastici, condannato ad un lavoro quasi schiavista nei campi naturalmente, quasi da per tutto, magri o infecondi, e ad un lavoro disorganizzato e anarchico nelle città popolose; imprigionato in un pesante sistema tributario e doganale il commercio interno ed esterno.

La nobiltà laica era già più che all'inizio di quel vasto processo di corruzione che metterà più tardi in pericolo

l'esistenza stessa dello Stato. Una parte doveva i suoi privilegi ai Normanni ed agli Svevi, ad aveva potuto conservarli abbandonando al suo destino la condannata progenie di Federigo, alla venuta dei nuovi padroni (1); altri avevano seguito gli Angioini ed avevano ottenuto feudi e provvigioni vistose dai due primi sovrani; altri, infine, erano riusciti ad infiltrarsi nella compagine dei privilegiati per servigi resi nell'amministrazione, nella milizia, nei mille uffici di Corte, lieti di assidersi su gli ultimi gradini del trono e di vantare di fronte ai popolani, nella vita delle Università cittadine e rurali, un posto di distinzione (2). Scarsissimi, in tutte le provincie, i discendenti dall'antica nobiltà indigena, venuta su nei territori bizantini e nei ducati longobardi; alquanto più numerosi a Napoli per le particolari circostanze che ne agevolarono la conservazione fino a tempi recenti (3). Costante, nelle fonti angioine, la professione di diritto, cioè la solenne dichiarazione della nazionalità della legge, anche da parte di nobili poverissimi, quasi codannati alla fame, ed anche da parte di ecclesiastici (4). Prevalgono, com'è naturale, i nobili

(1) Ved. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907; II, 564 e segg.

(2) È appena necessario ricordare il caso di Andrea da Isernia e Bartolomeo da Capua. Ved. *Reg. Ang.*, n. 191, c. 46t, 30 maggio 1309; n. 204, c. 15-16, 3 maggio 1315; ecc. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 32, 41, 44, 70, 150, 256, 491, 506.

(3) SCHIPA, *Contese sociali napoletane nel m. e.*, Estr. dall'*Arch. Stor. Nap.*, Napoli, 1908, p. 16 e segg. Cfr. CAPASSO, *Il Pactum giurato dal Duca Sergio*, in *Arch. Stor. Nap.*, IX, 1884; MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, ecc., Leipzig, 1909, I, 1-87, 99-127, 403-430; II, 272 e segg., 363 e segg. — TUTINI, *Dell'origine e fondazione dei seggi di Napoli*, Napoli, 1644.

(4) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 273t, 6 maggio 1325: I nobili di Vallesorana, « *viventes iure longobardo* », poverissimi, sono esentati dal tributo feudale nell'imminente campagna di Sicilia. — *Reg. Ang.*, n. 289, c. 119t, 20 agosto 1334 : « Johannes Barresius, miles », vuol costituire per « Marielle, nate Galterii Galiote de Neapoli, militis, consorti sue, *tertiariam* uper omnibus bonis que a curia tenet..., *iuxta morem nobilium Regni*

viventi secondo il diritto franco, ma s' incontrano anche frequentemente quelli che vivono secondo il diritto longobardo. Nè mancano, qua e là, accenni a particolari consuetudini giuridiche proprie dei nobili di una regione, specialmente nel campo del diritto di famiglia [1]; ma la legislazione comune s' insinua gagliardamente nella compagine del diritto feudale, a mano a mano che le classi non privilegiate si avanzano e lo Stato è costretto a temperare l'asprezza del primitivo ordinamento baronale. Naturalmente, nella città più cospicue, come Napoli, Salermo, Bari, Barletta, Sulmona, Aquila, la nobiltà perde gradatamente i vecchi caratteri feudali, per conservare gelosamente, fin che può, il privilegio di classe di fronte alle classi medie ed al popolo; ma nelle terre non demaniali, nei remoti castelli signorili e nei minori centri delle provincie più lontane dalla capitale il feudatario è sempre rivestito d' imperio e ne usa e ne abusa. La Corona, anche quando il sistema feudale mostrava le sue intime debolezze, non potè e non seppe mai affrontare la resistenza, se non raramente, quando, come negli ultimi anni di Roberto, le violenze dei baroni, dei militi, dei nobili, in genere [2], determinarono pericoli gravissimi per la sicurezza stessa del Regno. In complesso, l'azione della Corona è debole, incerta, ineguale, spesso quasi umile, anche quando si tratta di difendere le entrate fiscali, cioè il più geloso diritto sovrano. Con l'olio della mansuetudine, diceva il Re, con biblico linguaggio,

---

huius, Francorum iure viventium », e ne ottiene la regia autorizzazione. — *Reg. Ang.*, n. 184, c. 51, 2 giugno 1309: « Gentilis de Colle Alto, clericus, domini Pape cappellanus », dona ad un nipote alcuni beni di natura feudale, e ne ottiene il regio consenso. Vive « *iure Longobardorum* ». — Vivono « *iure Longobardorum* » anche i « *nobiles de Castro Noczani* »: *Reg. Ang.*, n. 198, c. 97t, 4 ottobre 1334; ecc.

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 248, 3 luglio 1307. Matrimonio contratto, a suo tempo, « *iuxta consuetudinem baronum nobilium terre Ydronti* ».

(2) Per l'uso delle parole « *barones* », « *milites* », « *nobiles* », ved. Schipa, *Contese sociali*, p. 19.

si cercava di mitigare l'asprezza dei feudatari renitenti [1]; ma i feudatari, specialmente i più potenti, riuscivano sempre a violare i diritti sovrani ed a provocare ogni giorno le più fiere proteste della nobiltà minore, presa in mezzo tra due fuochi, e delle screziate popolazioni soggette [2].

Non mancano talvolta atti di energia da parte del Re. Angelo di Pomarico, per esempio, uno dei signori di Basilicata, è privato dei beni feudali per non aver pagato ciò che doveva « *pro adohamento seu servitio per eum debito Curie* » [3]; e lo stesso provvedimento è preso contro Tancredi di Turitto e Arnaldo di Triano, militi della Terra di Bari, non ostante che Arnaldo sia, nel momento in cui la sentenza lo colpisce, Giustiziere di Terra di Lavoro [4]. Altra volta si inscenano dei processi severissimi contro feudatari che omettono di denunziare alla curia la morte dei parenti « *nec solverunt relevia* » [5]. Che più? Una volta, Ilaria de Sus, Contessa palatina, è minacciata da una condanna di ben cento oncie d'oro se non invia subito alla presenza del Duca di Calabria il figlio minorenne Niccolò di Janvilla, col necessario séguito [6]. Finalmente, ogni tanto si ordinano delle inchieste severe su la natura dei feudi, su le condizioni dei feudatari e sul valore dei feudi, di questa o quella provincia [7]. Ma, evidentemente, non si tratta mai di una linea

---

(1) Ved. BIANCHINI, *Della storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1834, I, 342. Il solo Carlo I convertì in feudi oltre 160 città, *Id.*, I, 341; FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli, 1883, p. 79.

(2) Cfr., per questo, TRIFONE, *Feudi e demani*, ecc., Milano, 1909, p. 25, specialmente su l'atteggiamento della monarchia di fronte al feudalesimo, e BIANCHINI, op. cit., I, 352.

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 96, 16 ottobre 1314.

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 126, 16 ottobre 1314. Cfr. c. 128, 20 ott. 1314.

(5) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 221, 6 gennaio 1319.

(6) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 24t, 14 gennaio 1322. Il giovinetto deve essere « associatum comitiva que ipsum statumque suum deceat ».

(7) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 281t, 28 maggio 1322.

di condotta ben determinata, di un preciso programma di governo; si tratta, invece, di scatti subitanei, di provvedimenti particolari dettati da considerazioni che ci sfuggono e da specialissime necessità transitorie. Anzi, quando i feudatari fanno il loro dovere, come tra il 1319 e il '20, nella campagna contro Rieti ed in quella, ormai cronica, contro Federigo d'Aragona, sono generosamente esentati dal pagamento del tributo o dalla prestazione del servizio militare (1). Ciò vuol dire che la Corona è intimamente debole e che nei suoi rapporti con la nobiltà feudale segue normalmente un criterio di estrema adattabilità alle circostanze, nella quale consiste tutta la sua sapienza. Questo criterio, poi, è così elastico che qualche volta dinanzi ad atti gravissimi, aventi ripercussioni immediate su i rapporti esterni dello Stato, si resta quasi assolutamente inerti. Caratteristico il caso dell'estate 1324. Il Papa aveva fatto sapere che, come a lui era stato riferito, alcuni baroni del Regno, vinti dall'offerta di grande quantità di danaro da parte della città di Fermo, « *nemica della Chiesa e nemica del Re Roberto* », promisero di inviare colà le vettovaglie di cui la città aveva bisogno; e domandava che il fatto scandaloso non avesse séguito. Il Duca di Calabria si limita ad ordinare ai portulani del Regno ed ai custodi dei passi montani di vigilare attentamente che ai nemici della Chiesa e del Re non fossero inviate le vettovaglie promesse dai baroni (2).

In compenso, la Corona è gelosa custode delle prerogative baronali, nè vi è esempio che gli usi e gli abusi feudali, se consacrati in concessioni regie e riconsacrati dalla consuetudine, abbiano avuto per opera sua qualche limita-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 216-216^t, 10 settembre 1320. Rotta la tregua, Federigo occupò Policastro, dandola alle fiamme, e danneggiò « *terram Iscle* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 242^t, 23 luglio 1324. La lettera del Papa è del 1° giugno.

zione (¹). Dal giorno in cui il feudatario è investito di un beneficio fino al giorno in cui il feudo ritorna, comunque, alla Corona, l'assistenza regia è costante. L'*assecuratio*, che il Re sollecita dai sudditi verso i baroni all'atto della investitura, è il primo di una lunga serie di provvedimenti che si adottano nell'interesse dei privilegiati; il costringere, poi, i soggetti ad aiutare i signori nella prestazione del servizio feudale è sempre un atto di energia a cui il Re non si rifiuta mai, specialmente quando gli è richiesto da personaggi altissimi (²). Spesso l'investitura assume forme molto solenni, specialmente quando, come, per esempio, nel caso di Tommaso di Marzano, si tratta di un gran dignitario di Corte a cui si donino castelli e terre particolarmente importanti (³). Se il barone segue il Re in guerra, i giudizi nei quali egli possa

---

(¹) Ved., per esempio, i diritti vantati dalla Contessa di S. Angelo, Ilaria de Sus, nel castello di « *Balneoli* », nel Principato Ultra, che ella possiede « *ratione dodarii* », in *Reg. Ang.*, n. 255, c. 46ᵗ, 16 giugno 1324: « ...quilibet pastor de terra prefata castratum unum, et quilibet bactinderius pro bactindaria de singulis viginti brachiis panni gr. quatuor auri eidem comitisse anno quolibet tenetur solvere; unusquisque vero hominum terre prefate decoquere... panem in furnis seu clibanis exponentis eiusdem et pro pane decocto certam quantitatem pecunie seu panis dare seu solvere... est astrictus », ecc!

(²) Ved., per es., la richiesta di Bartolomeo da Capua, per il possesso feudale del castello di Terranuova, in Calabria, con l'annesso servizio di tre militi, in *Reg. Ang.*, n. 187, c. 131ᵗ, 26 nov. 1324. — Nel 1322 il Duca di Calabria ordinava che i vassalli pagassero « subventionem seu caritativum subsidium *pro filia monachata* » ai feudatari: *Reg. Ang.*, n. 249, c. 191ᵗ, 3 nov. 1322.

(³) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 134, 11 aprile 1313. — L'*assecuratio*, in genere, si dava dopo una inchiesta sul numero, la qualità e il valore dei feudi. Vedasi l'*assecuratio* data a Pietro de Cornay nelle terre di « castrum Callielli, Sancti Petri de Tayo, Pesculi et Casale Sancte Marie de Salseto, Castrum Petre Habundantis de Valle Angloni, Villenove cum casalibus Sancti Silvestri et Sancti Angeli », ecc., in *Reg. Ang.*, n. 277, c. 8, 14 aprile, c. 20-20ᵗ, 4 agosto 1329; e quella data a Roberto da Capua per i beni che gli vengono dall'avo paterno, Bartolomeo, in *Reg. Ang.*, n. 277, c. 98, 31 gennaio 1329.

essere per avventura implicato non vanno incontro a perenzione di termini; se riporta in servizio un danno considerevole, è largamente indennizzato; se ha dei domestici e dei familiari fedeli da premiare, può loro infeudare una parte dei suoi feudi [1]; se occorre inviare ambascerie, i baroni sono, naturalmente, i preferiti; se hanno bisogno di frumento per sè, le loro famiglie ed i loro vassalli, ne ottengono a vantaggiose condizioni e con esenzione dal pagamento del diritto di uscita; se commettono violenze, non sperimentano quasi mai i rigori della legge. Infine, il servizio di un milite armato per ogni venti oncie di rendita, specialmente negli anni tranquilli, non poteva considerarsi un peso eccessivo [2]; nè, invece, era trascurabile vantaggio quello goduto dai nobili napoletani, tra gli altri, di percepire cioè una rendita, sia pure spezzata in frammenti a traverso le numerose successioni ereditarie, su i diritti « *dohanae neapolitanae* » [3]. Una regolare ricevuta rilasciata dalla Curia regia attestava la

---

(1) Ciò era consentito fino ad un determinato valore. Per es., a Carlo d'Artois il Re concede la facoltà di dare in feudo « *suis familiaribus et domesticis benemeritis*, de bonis feudalibus... *usque ad valorem annuum unciarum auri vigintiquatuor* ». *Reg. Ang.*, n. 260, c. 6, 19 giugno 1325.

(2) Durrieu, *Les archives angevines de Naples*, Paris, 1886-87, I, 87. Per esempio, la Contessa « domina Philippa de Bellomonte » paga oncie 45 tanto per le 105 oncie dovute « pro castro *Rocce Sancte Agathete* de iustit. Capitanate; castro *Zuncoli* de iustit. Principatus Ultra..., que tenet... sub servitio quinque militum; castro *Sancti Angeli de Lombardis*, de eodem iustit., quod tenet ab eadem Curia sub servitio duorum militum et dimidii; casali *Sancti Antonii de Pantonibus* sub servitio duorum militum; *Serra Capriola*, de iustit. Capitanate, sub servitio dimidii militis », quanto per le oncie 50 e tarì 15 per un'annua provvisione di 200 oncie « *super iuribus terre Civitatis*, de iustit. Capitinate ». *Reg. Ang.*, n. 201, c. 35-35t, 14 settembre 1313. — Cristoforo d'Aquino deve, per il feudo di Ascoli, oncie 105: *ibid.*, c. 37t-38, 10 sett. 1313. — Margherita Contessa d'Ascoli paga, « *pro castro Pescoli Asseroli* » ed altri piccoli feudi, oncie 10 e tarì 15: *ibid.*, c. 40t, 8 sett. 1313.

(3) Ved., per questo, Schipa, *Contese sociali*, p. 24-29.

prestazione avvenuta del servizio feudale e liberava da qualsiasi molestia i feudatari (1).

Parrebbe che sì fatta classe di persone dovesse essere largamente provvista di rendite. Ma la realtà è che, eccettuati i grandi feudatari, signori di ampi territori ed intimamente legati alla Corte, la maggior parte dei nobili vive di espedienti quotidiani e non di rado è pesantemente indebitata. Gualtieri di Brienne, per esempio, prima e dopo il matrimonio con la figlia del Principe di Taranto, è continuamente in angustie finanziarie. Egli che ha feudi per oltre 1600 oncie « di valore », cioè di rendita annua (2), compresi i beni materni, è più volte costretto a contrarre dei debiti per pagare il tributo alla Corona e per far fronte alle spese occorrenti alla difesa dei suoi diritti e delle sue pretese fuori del Regno. Quand'era ancor molto giovine, era fortemente indebitato con dei banchieri i quali accendevano delle ipoteche su le sue terre (3); ed una volta, nel 1320, era perseguitato dai creditori in modo sì fatto che il Vicario del Re fu costretto ad ordinare agli amministratori del Duca di non pagar più nulla ad alcuno fino a che la Curia regia non avesse avuto quel che doveva avere (4)! Il Conte di Fondi, uno dei più potenti signori del Regno, è spesso indebitato; ed una volta, nel marzo del 1329, egli doveva la modesta somma di 150 fiorini al Vescovo di Siena e, per liberarsi dal debito, domandava al Re il permesso di pagare

---

(1) Ved., per es., la dichiarazione del Re in favore di Carlo d'Artois, relativa alla prestazione del servizio feudale di parecchi anni, complessivamente, in *Reg. Ang.*, n. 274, c. 63t, 20 luglio 1330.

(2) *Reg. Ang.*, n. 229, c. 61t-62, 14 novembre 1320. Il servizio feudale del Duca d'Atene ammontava a settanta militi.

(3) *Reg. Ang.*, n. 205, c. 65t-66, 20 luglio 1316. « *Petrus Mezi seu Medici de Tholone* » risulta creditore del Duca, rappresentato dalla madre Giovanna di Castiglione, di ben 1000 oncie ricevute « *ex causa mutui ab eodem Petro apud Neapolim* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 171-171t, 8 ottobre 1320.

quella somma su l'annua provvisione di 50 oncie a lui ed a sua moglie, Caterina De la Rat, dovuta su i diritti della dogana di Gaeta [1]. Gilberto de Santillis, che abbiamo incontrato comandante di truppe angioine in Romagna ed altrove, è costretto a domandare al Re il permesso, « *obligandi aut vendendi* » l'annua provvisione di 170 oncie costituitagli da Carlo II, per far fronte ai fortissimi impegni assunti [2]. E l'elenco potrebbe essere facilmente allungato. Ma, certo, le grandi famiglie signorili riuscivano quasi sempre ad estorcere alle classi rurali ed ai vassalli minori quel che era loro necessario, seguendo il lor costante metodo di violenza sistematica che a suo tempo sarà illustrato.

La nobiltà minore, invece, era profondamente rovinata. Intanto, il frazionamento dei feudi raggiungeva, in alcuni casi, proporzioni incredibili. Si hanno notizie di signori, feudatari di $^1/_3$ di castello, di $^1/_{18}$ di castello, e di piccolissimi casali, per tarì uno, per due tarì, per cinque grani all'anno [3]; e si sa, inoltre, che certi Matteo, Guglielmo, Bernardo e Antonio, figli di padre innominato, posseggono la nona parte « *castri Podii Coni* » e la « *centesimam partem casalium castri Terzani* » [4]. E' difficile immaginare della gente privilegiata in condizioni più pietose. In tutto il Regno pullulano i nobili spiantati, e d'ogni parte essi invocano dal Re protezione e soccorso. Sono delle vere piccole tragedie quotidiane che si inaspriscono all'ombra della società baronale.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 276, c. 13t, 6 marzo 1329.

(2) *Reg. Ang.*, n. 205, c. 14t-15, 31 ottobre 1315. La provvisione è assegnata « *super iuribus dohane fundici et platearum civitatis Salerni* ». Cfr. *Reg. Ang.*, n. 322, c. 73t, 19 giugno 1341: « Catherina de Melzeria, *domina castri Insule et Crapelle* », in Calabria ed in Capitanata, « *plurimum paupertate gravatur* »; onde il Re la dispensa per due anni dal pagamento del tributo feudale.

(3) *Reg. Ang.*, n. 225, c. 136t-137t, 19 aprile 1323.

(4) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 61t, 24 giugno 1324. Il tutto « *sub adoha tarenorum duorum* »!

I « *nobili* » di Monte Orsello dichiarano che « sono ridotti all'estremo della miseria » e che sono trattati dagli ufficiali tutti dell'Abruzzo in modo non conveniente alla loro dignità ([1]). I « *nobiles de castro Colliscorbini* » sono perseguitati, perchè poveri, dal signore del castello fino al punto da vedersi accomunati con i popolani nell'obbligo di alcuni tributi ([2]). I « subfeudatari » del monastero di Casanova, abitanti a Carpineto, sono gravati da prestazioni enormi ogni volta che la Curia regia impone ai feudatari il servizio militare, e confinati nelle bassure proprie dei popolani ([3]). Più tragico è il caso dei nobili di Machilone. Essi non hanno quasi più nulla, sono quasi completamente « privati dei loro vassalli e dei loro beni » e non possono più pagare al Re l'annuo tributo. Al Re non resta che prendere atto di questo stato di cose ([4]). Più felici non sono i nobili di Alfedena. « Possessori di feudi piccolissimi, essi pagano il tributo al signore del castello »; ma, poichè seguono il diritto longobardo, hanno frazionato i loro beni « *per diversas minucias* » in modo sì fatto che non possono più vivere senza dedicarsi a qualche commercio. Se non che, i popolani li considerano come mercanti e li costringono a pagare delle imposte che essi non credono di dover pagare, dato che il commercio serve soltanto a non farli morire di fame ([5])! I nobili dei dintorni di Città Ducale sono egualmente ro-

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 252, 15 settembre 1309. Il Duca di Calabria ordina che si rispettino i privilegi nobiliari nei ricorrenti « *nisi forte per innominiose vite contagium ab huiusmodi privilegio ipsi se redderent rationabiliter alienos* ».

([2]) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 12-12t, 22 ottobre 1309: « ipse... exponentes eosdem ad contribuendum cum popularibus... eiusdem castri... *in collecta Sancte Marie*, quam annis singulis eidem domino soli debent, indebite compellere satagit et compellit ».

([3]) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 105t, 11 aprile 1310.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 10t, 24 maggio 1315. La povertà in questo caso è cronica perchè si conferma ora un provvedimento di Carlo II!

([5]) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 193t, 15 febbraio 1319. I *nobiles* sono 20.

vinati. Non ostante la perdita di quasi tutti i loro vassalli voluta dal Re per la costruzione e la popolazione della nuova città, essi, che « *quasi mendicare turpiter compelluntur* », sono continuamente assillati dai funzionari regi mandati in giro per la destituzione dei nobili che non prestano il regolare servizio (1). Non meno tormentati dalla miseria e dai funzionari sono i nobili di Viesti (2). A Nozzano le stesse miserie e gli stessi dolori. Quei nobili, che vivono secondo il diritto longobardo, non hanno più, ormai, che qualche ombra di feudo, e come i loro colleghi di Alfedena, sono costretti ad avvilirsi nelle occupazioni mercantili per vivere (3). A Bomba, nell'Abruzzo Citra, è ancora una volta il commercio che salva quei signori falliti, ed è pur sempre l'Università implacabile che pretende il pagamento delle imposte comuni (4). Ma Guglielmo di Clairmont è in condizioni anche peggiori. Egli è così impoverito, che il Re, in memoria dei suoi lunghi servigi, gli accorda una pensione di sei grani al giorno, affinché non sia costretto « *turpiter mendicare* » (5). Non basta. Al Conte Manfredo « Maletti », consigliere e familiare del Re, Roberto è costretto ad accordare ospitalità generosa nel palazzo di Ordona, con annesso giardino, data la sua estrema povertà (6)! Evidentemente,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 239t, 15 gennaio 1322.

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 141-141t, 29 giugno 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 298, c. 97t, 4 ottobre 1334. I ricorrenti « *impellente necessitate, coguntur ex mercimoniis et industriis sibi victum querere vel propter nimie paupertatis imminentiam mendicare* ». Cfr., per i *nobiles* dei castelli « Planelle et Cretani », *Reg. Ang.*, n. 300, c. 73, 10 ottobre 1335.

(4) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 95t, 20 aprile 1336. Ved., per Bomba, GIUSTINIANI, *Dizionario*, ecc., II, 309-310.

(5) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 98t, 28 luglio 1324. La pensione irrisoria è assegnata al Clairmont « *donec viveret, super iuribus et redditibus baiulationis terre Nucerie* ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 180, c. 267, 7 giugno 1309. Cfr. FORTUNATO, *Rionero medioevale*, doc. n. 9, p. 99-100, 30 luglio 1300.

una nobiltà costretta ad elemosinare non può che costituire un pericolo costante per la sicurezza della vita sociale, un centro d'infezione, una causa feconda di piccole e grosse rivolte nelle città e nelle campagne. Aggiungasi che molto spesso qua e là sbucano dal fondo grigio dei piccoli ambienti municipali degl'impostori i quali, ostentando privilegi assolutamente falsi, tentano di penetrare nel mondo feudale, accrescendone il disordine e l'anarchia e gettando nella disperazione i vassalli minori (1).

Non c'è giorno, quindi, che non avvengano degl'incidenti più o meno gravi tra piccoli e grandi feudatari. Nessuna delle casate cospicue è rispettata dal ciclone che tutti involge e tormenta. Pochi esempi bastano a lumeggiare una situazione generale. Un manipolo di « potenti » gravemente attenta ai diritti del giovinetto Conte di Ascoli, Cristoforo d'Aquino, relativi alla percezione di un « *ius plateatici* » su la vendita del frumento e dell'orzo in tenimento di S. Vico; onde deve intervenire il Duca di Calabria (2). Nell'Abruzzo, tra una numerosa consorteria di vassalli e la Contessa d'Alba scoppiano frequenti e gravi dissidi; la feudataria accusa i suoi vassalli di non volerle prestare il dovuto servizio, ed i vassalli accusano la Contessa di molestare il loro pacifico possesso di alcuni castelli della provincia (3). Nel Principato Ultra le stesse violenze: de' vassalli riottosi e turbolenti ingiuriano il signore « *terre Pugie* », scagliandosi contro un suo castello (4). Giovanni di Gargano di Aversa, che ha molti beni feudali a Capua ed a Maddaloni, non riesce

(1) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 43-43t, 28 agosto 1330.

(2) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 76, 2 luglio 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 182t, 5 giugno 1310. I castelli dei « *consortum de civitate Antine,* » sono: « castra civitatis *Antine, Civitelle, Canistri, Mote, Molini, Rindinarie et Castri Novi* ». Ved. il ricorso della Contessa d'Alba a c. 195t-196, 20 giugno 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 345t, 23 marzo 1319.

a fare un « inventario » dei beni e dei diritti che gli competono, anche a cautela dei diritti regi, perchè i vassalli si ribellano apertamente e non intendono pervenire ad alcuna determinazione dei loro doveri (1). In Capitanata, un signorotto audace, Bernardo da S. Giorgio, con l'aiuto interessato dei cittadini di Deliceto, impedisce alla Contessa di S. Angelo il libero possesso della rocca di Sant'Agata (2). Contro il Conte Palatino Romano Orsini, di Roma, che ha numerosi feudi nel contado di Nola, si accaniscono i vassalli della contrada; non denunziano la morte dei genitori dai quali ereditano, non pagano i tributi consueti, non prestano il servizio militare. È una vera rivolta, a domare la quale il Duca di Calabria ordina un innocentissimo processo davanti alla Curia della Vicaria (3)! Non meno sfortunato è Bernardo d'Aquino, che non riesce a tutelare i diritti feudali di sua moglie Maria in Acerra contro i vassalli che rifiutano di mostrare i loro titoli legali ed impediscono che si proceda ad una definitiva delimitazione dei territori che si godono da gran tempo (4). Le curie sono tutte in moto, ogni giorno, a pronunziare sentenze che difficilmente si possono eseguire, ad esaminare questioni senza uscita, a definire dei diritti che la lunga consuetudine ha turbato e sconvolto; ed il Re è sempre pronto ad emanare ordini che nessuno rispetta, a rimettere su la buona via gli erranti che non hanno voglia di ritornarvi, a curare la normale funzione delle istituzioni feudali d'ogni parte attaccate e combattute con furia forsennata.

I costumi stessi della nobiltà, di tutta la nobiltà, sembrano cospirare ad accrescere il disordine della società ed a minare le basi della Monarchia. Ecco Cristoforo d'Aquino,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 75t, 17 giugno 1320. Cfr. c. 77t, 16 giugno 1320.

(2) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 225t, 27 giugno 1320.

(3) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 20, 31 dicembre 1320. Cfr. c. 59t, 19 ottobre 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 84t-85, 20 maggio 1332.

alla testa di parecchie centinaia di armati, gettarsi predando ed incendiando su le terre dei Di Sangro, per antichi inestinguibili odi famigliari, ed usare violenze inaudite allo stesso Giustiziere dell'Abruzzo Citra che vorrebbe spegnere la guerra civile [1]. Ecco Carlo d'Artois alle prese con Lodovico di Fiandra per il possesso di alcuni beni feudali: un vero esercito di armati impedisce che il Giustiziere di Abruzzo Citra metta in possesso di quei beni l'Artois [2]. A Napoli, « *in puplico teatro platee Porte Nove* », un nobile ne prende un altro a coltellate [3]! Il Conte Tommaso Celano, familiare e ciambellano del Re, nega « il vitto, le vesti ed il necessario » al figlio Ruggero che si trova, con tutta la famiglia, alla Corte del Duca di Calabria; ed è necessario un processo per indurlo alla ragione [4]. Matteo Brancaccio di Napoli, in compagnia di un notaio e di uno scudiero, di notte, brigantescamente, piomba su la casa di certo Roberto de' Cabagni, ecclesiastico, « *in villa Resine* », abitata da un pover' uomo, vi entra con le armi alla mano, fra-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 76t-77t, 21 luglio 1310. I disordini scoppiano « *in castro Interaquarum* » ed in quello « *Bugnarie* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 238, c. 195-195t, 12 novembre 1321. Il Re aveva assegnato a Carlo d'Artois i beni feudali già goduti da Iacopo *de Prata*. Ludovico di Fiandra affermava che « *ad ipsum dictorum bonorum collatio immediate spectabat* ». — Lo stesso Bartolomeo da Capua apparisce in gravi contese con Raimondo del Balzo per alcuni beni e vassalli già da Carlo II donati al Protonotario « *in civitate Theani eiusque districtu* »: *Reg. Ang.*, n. 241, c. 223t-224, 1° luglio 1322. — A S. Germano una consorteria di nobili aggredisce con le armi alla mano nella Chiesa, « *cum ibi celebrabantur divina* », un nobile odiato: *Reg. Ang.*, n. 174, c. 25, 6 maggio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 241, c. 183t, 3 gennaio 1322. Il ferito è « Bartholomeus Scriniarius de Neapoli »; il feritore è « Pandulfus de Anna, de civitate prefata, *cedes, percussiones..: solitus perpetrare* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 81, 17 marzo 1319. E dire che quattro anni dopo il Conte Tommaso sarebbe stato affetto da tale e tanta mania di prodigalità da essere necessaria la nomina di Rinaldo « de Cucullo » a suo curatore! *Reg. Ang.*, n. 243, c. 157, 9 maggio 1323.

cassa ogni cosa, ne asporta sette buoi e tre asini, ed avrebbe ucciso l'inquilino se questi non fosse riuscito a fuggire (1). E non è nulla, chè le stesse proprietà della Corona non sfuggono alle violenze della nobiltà. Tommaso d'Aquino, ci racconta un documento del febbraio 1338, e molti altri nobili conti e baroni penetrano spesso nella bandita regia del Pantano di Foggia, vi tagliano gli alberi e li portan via, non solo, ma « fracassate le porte del palazzo reale, penetrano nel parco (quando non preferiscono scavalcare il muro di cinta) e si dánno alla caccia dei daini e degli altri animali ivi allevati ». Nè sappiamo se la pena di ben mille oncie d'oro minacciata contro di loro li abbia tenuti lontano dal mal fare (2)! In tutte le regioni del Regno il baronaggio si abbandona, dunque, all'esercizio quotidiano della violenza. Sì fatti costumi, come vedremo, diventeranno talvolta a dirittura selvaggi quando la lotta implacabile delle classi rurali incalzerà da presso la nobiltà. Il Re invoca, o che punisca o che consigli la moderazione, i più sacri principii cristiani, e si profonde in espressioni di mansuetudine che indurrebbero a commuoversi un sasso, ma la società resta quella che è, poichè poggia su iniquità profonde e non può essere risparmiata dalla guerra civile.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 209t, 25 agosto 1324. Cfr. *Reg. Ang.*. n. 206, c. 218, 6 luglio 1316. Roberto de Cornay, milite, « cum... pluribus armatis hominibus, *cum banderiis et pignonectis explicitis, more hostili*, noctis tempore », piomba sul « *castrum Sexani situm in comitatu Molisii* », appartenente alla vedova di Leonardo « de Sexano » per suo figlio minore Iacopo, e « spoliavit... mulierem ipsam ac prefatum Iacobum filium eius possessione dicti castri et eandem mulierem *vestibus, corrigiis de argento, iorlandis de pernis et pluribus aliis iocalibus, mataratiis, copertoriis, lintheaminibus aliisque pannis, armis, suppellectilibus*, et omnibus aliis bonis suis mobilibus »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 311, c. 130, 22 febbraio 1338: « *...ad defensam Pantani Fogie regiis solatiis deputatam frequenter accedunt et piratiorum arbores in illa sistentes pro libito incidunt et asportant* », ecc. Cfr., per i costumi dei nobili, WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 2a ediz., 1883, p. 18.

A questa guerra ed a questo disordine collaborano alacremente gli ecclesiastici, secolari e regolari, di tutti gli ordini religiosi, d'ambo i sessi, da per tutto.

La condizione di privilegio fatta nel Regno di Sicilia agli ecclesiastici è nota. I Normanni per esigenze imperiose dettate dalla conquista, gli Svevi per non poter recidere dalle radici la lunga consuetudine e per calcolo politico, gli Angioini per gratitudine verso la Chiesa e per tendenze loro particolari, tutti i dominatori del Mezzogiorno avevano contribuito ad arricchire gli ecclesiastici di ogni sorta di privilegi. Roberto, che volle sempre risparmiarsi la fatica delle iniziative audaci e rispettare lo stato di fatto esistente, non poteva, anche se avesse avuto qualche vago proposito di fare altrimenti, che insistere su le vecchie orme dei predecessori [1]. Il concetto, quindi, della così detta libertà ecclesiastica, nei riguardi della giustizia e delle imposte, ebbe le sue più rigide applicazioni; il sistema delle concessioni di diritti su la bagliva, su i proventi del sale, su le miniere, su i dazi di importazione e di transito, e simili, fu seguito normalmente, anche quando parrebbe che lo Stato volesse compiere qualche tentativo innovatore; l'acquiescenza, infine, delle autorità statali agli arbitrii degli ecclesiastici, in ogni campo, fu consigliata, tollerata, subìta, a seconda dei casi, ma non combattuta mai e non vinta come la prova manifesta della dipendenza reale del potere laico dal potere ecclesiastico. Un elenco accurato dei privilegi della Chiesa nel Regno ci porterebbe molto lontano; ma i documenti abbondano, ed hanno quasi tutti non poco interesse. Basta ricordare che le decime vengono regolarmente pagate, o almeno, regolarmente prescritte; e quando non si pagano,

---

(1) WINSPEARE, *Abusi feudali*, 2ª ediz., p. 17-18; SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887, p. 31, 74, 136, ecc.

lo Stato interviene a favore degli ecclesiastici [1]; che spessissimo, come, per esempio, a Pozzuoli ed a Castellammare di Stabia, i vescovi hanno il godimento della decima dei proventi tutti della curia regia e ne curano rigidamente la riscossione, anche quando il fisco sonnecchierebbe volentieri [2]; e che la esenzione degli ecclesiastici dal pagamento delle pubbliche gravezze non ha altra eccezione se non quella che riescono a determinare le Università riottose ai freni di una consuetudine secolare. In genere, i privilegi sono tanti quanti sono i conventi, i vescovadi, i capitoli. A Pozzuoli il Vescovo vanta il diritto di percepire ogni anno dodici oncie d'oro « *de pecunia tintorie civitatis Neapolis* » [3]; il Vescovo di Troia ha diritto alla decima dei proventi della bagliva [4]; il convento di Montevergine, fra le altre concessioni, ha quella di riscuotere venti oncie all'anno su i diritti della dogana di Salerno [5]. San Pietro Martire di Napoli deve avere quindici tomoli di sale all'anno [6]; trenta ne debbono avere i frati di S. Lorenzo [7],

---

[1] Ved., per esempio, per le decime della terra di Montefusco alla *Ecclesie regie seu capelle Sancti Iohannis de balio militum site in Montefuscolo* » (Principato Ultra), *Reg. Ang.*, n. 174, c. 88t, 4 giugno 1310. — Per la Sicilia, ved. Salvioli, *Le decime di Sicilia, e specialmente quelle di Girgenti*, Palermo, 1901, p. 53 e segg.

[2] *Reg. Ang.*. n. 175, c. 52-52t, 18 giugno 1310. Il Vescovo di Pozzuoli ha anche la decima « *sulforie et portus Bayarum* ». — *Reg. Ang.*, n. 186, c. 74t, 11 luglio 1310 (Castellammare). — Cfr. l'importante elenco di « *bona que tenent* » diversi monasteri di Calabria in Seminara, Nicotera, Tropea, ecc., col relativo ammontare del reddito annuo, in *Fascicoli ang.*, vol. 5, c. 25-32t, sec. XIII-ex.

[3] *Reg. Ang.*, n. 282, c. 193, 15 giugno 1331.

[4] *Reg. Ang.*, n. 187, c. 2, 9 settembre 1309. — Per la *bagliva*, ved. Racioppi, *Gli Statuti della Bagliva*, in *Arch. Stor. Nap.*, VI, 347, 508 e segg.

[5] *Reg. Ang.*, n. 186, c. 14, 22 gennaio 1310.

[6] *Reg. Ang.*, n. 186, c. 16, 20 gennaio 1310. Cfr. n. 199, c. 428r-429, 12 gennaio 1313.

[7] *Reg. Ang.*, n. 199, c. 429, 12 gennaio 1313. Si conferma un privilegio del 12 settembre 1298.

e ventiquattro que' di S. Agostino [1]; il Vescovo di Canne riscuote la decima su i proventi della bagliva [2], ed i religiosi di S. Eligio di Barletta vantano il diritto di mandare in giro per la contrada i suini che essi allevano, a pascersi delle spontanee offerte dei fedeli [3]! A Benevento, poi, l'abbate di S. Sofia ha il diritto di percepire un sussidio dai suoi vassalli quando si celebra un concilio [4]; e a Napoli le monache di S. Chiara, soltanto « *in subsidium alimonie et substentationis* », si vedono beneficate, in una sol volta, con ben quattrocento oncie d'oro [5]! Che dire dei monasteri ricchissimi di Cava, S. Maria della Vittoria, Casanova, Montevergine, Trinità di Venosa, S. Maria dei Teutonici di Barletta, e dei vescovadi di Capua, di Lucera, di Melfi, di Barletta, di Sulmona, degl' innumerevoli conventi francescani e domenicani pullulanti da per tutto, e dei Cavalieri dell'Ospedale? Le carte angioine sono rigurgitanti di documenti a questo proposito interessantissimi ed offrirebbero larga messe a chi volesse studiare, per esempio, la costituzione di alcuni degli enti ecclesiastici più cospicui nel dugento e nel trecento [6]. Ciò, s'intende, senza tener conto delle infinite piccole e grosse somme stanziate e regolarmente

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 429t, 26 gennaio 1313.

(2) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 247t, 25 luglio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 114, 23 marzo 1313. I frati dell'Ospedale di S. Eligio di Barletta sono in lite con quelli « *Hospitalis Sancti Antonii de Vienna* » poichè hanno ucciso « plures ex porcis ipsorum exponentium per plateas et vicos terrarum... more solito incidentibus certumque signum, campanellam videlicet in aure destra, gerentibus, *ad... differentiam porcorum eorundem fratrum Sancti Antonii* », ed impediscono il loro « *incessum consuetum et liberum... per terras et loca in quibus elemosinarias excas a fidelibus Christi petunt* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 22, 27 marzo 1310.

(5) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 215, 23 marzo 1317. Cfr. c. 224.

(6) Per Montecassino, ved. R. PALMAROCCHI, *L'Abbazia di Montecassino e la conquista normanna*, Roma, 1913. Per S. Maria della Vittoria, ved. P. EGIDI, *Carlo I d'Angiò e l'abb. di S. M. della Vittoria presso Scurcola*, in *Arch. St. Nap.*, vol. XXXV, 1911.

pagate a chiese e conventi per celebrazione di messe, per luminarie, per contributi a fabbriche costose, per assegni di vario genere; somme che ascendono a parecchie migliaia di oncie all'anno [1]. Ma gli ecclesiastici tutti tengono moltissimo specialmente ai privilegi di foro: una rendita che vien meno può essere, prima o poi, ricostituita e riconquistata, ma una violenza accettata in materia giurisdizionale lede per sempre un preziosissimo diritto.

I ricorsi al Re contro lo zelo dei funzionari non si contano: i ricorrenti non intendono che la giustizia civile invada la bandita della giurisdizione ecclesiastica, anche in materia lontanissima dalle prerogative della Chiesa. A Lucera, per esempio, pochi anni dopo la distruzione dei Saraceni, il Vescovo riafferma il suo diritto a giudicare delle cause di adulterio [2]; il convento di S. Maria « *de Bauçia* », in Basilicata, rivendica il diritto che le concubine dei chierici di alcuni casali soggetti non siano sottoposte alla giurisdizione del Giustiziere [3]; e lo stesso diritto affermano solennemente l'Arcivescovo di Benevento ed il Vescovo di Avellino [4]; il Vescovo di Tricarico per i suoi ecclesiastici disonesti [5], ed i religiosi tutti di Rapolla, di Sora, di Bisaccia [6]. Nè basta: i preti greci di Lecce rivendicano la immunità loro dal pagamento delle imposte, secondo un privilegio di Carlo II (quando era vicario del Regno), del 1284 [7]; ed i

(1) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 196, c. 8, giugno 1310; c. 174ᵗ, 20 dic. 1310; c. 175, 20 dicembre 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 195ᵗ, 26 luglio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 93ᵗ, 20 gennaio 1316. Si lascia la « *correctionem concubinarum huiusmodi... ecclesiarum presulibus* ».

(4) *Ibid.*, c. 106ᵗ, 9 dicembre 1315; c. 106ᵗ, 8 dicembre 1315. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 212, c. 46, 20 aprile 1318, per la diocesi di Capaccio.

(5) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 400ᵗ, 14 settembre 1318.

(6) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 412, 29 marzo 1319 (Rapolla); n. 222, c. 46ᵗ, 7 marzo 1320 (Sora; cfr. n. 223, c. 122ᵗ, 31 marzo 1319); n. 258, c. 30ᵗ. 2 aprile 1325 (Bisaccia).

(7) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 2ᵗ, 22 agosto 1318.

preti greci di Rossano insistono perchè le « loro mogli » non siano soggette alla giurisdizione del Giustiziere [1].

Il Re accoglie le querele dei reclamanti, ordina inchieste, pronunzia sentenze, diffida i funzionari, consiglia la moderazione; ma le esigenze degli ecclesiastici sono infinite, poichè infinite sono le questioni nelle quali si trovano coinvolti, infinite le violenze alle quali son fatti segno ed egualmente infiniti i diritti che bisogna difendere ogni giorno contro le classi rurali e la nobiltà laica, specialmente quella minore, la quale trova nel vasto campo delle prerogative ecclesiastiche larga messe da insidiare e devastare. Il conflitto, anzi, tra ecclesiastici e laici assume spesso i caratteri di un'intenso dramma che occupa di sè la scena degli avvenimenti interni. I fatti, che insanguinarono l'Italia comunale del secolo decimoprimo e decimosecondo [2], si riproducono in tutte le regioni ed in quasi tutte le terre del Sud, dai confini settentrionali dello Stato all'estrema punta di Calabria. E sono fatti diversi nella forma esteriore, ma intimamente identici di significato. L'Ospedale di S. Leonardo di Rieti, per esempio, dipendente da quello di S. Iacopo di Altopascio, vede i suoi territori, ai confini del Regno, messi a soqquadro dai turbolenti vicini [3]. Il Vescovo di Caserta, da parte sua, è gravemente offeso da un signorotto napoletano, Giovanni Cocchiarelli, che ha usurpato numerose e pingui terre della diocesi e le rendite di molti beni nel territorio di Caserta [4]. Nè qui si arresta il violento; ché nel marzo del 1310, qual-

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 223, c. 394t, 12 maggio 1319. Ved., per tutta la Basilicata, dove « *aliqui ex canonicis seu clericis concubinas habent* », *Reg. Ang.*, n. 202, c. 23, 27 febbraio 1314.

[2] Ved., per questo, ÇAGGESE, *Classi e Comuni rurali*, I, passim.

[3] *Reg. Ang.*, n. 254, c. 89, 5 luglio 1309.

[4] *Reg. Ang.*, n. 175, c. 59t-60, 12 dicembre 1309. I beni sono « omnes et singule cese lignarie, hereditarie et burgensatice, laboratorie et nemorose et inculte, montane et plane, consistentes *in territorio casertano in pertinentiis Limatule et Turoni....* ».

che mese dopo la usurpazione compiuta, mentre alcuni testimoni si presentano al Giustiziere di Terra di Lavoro, tra i quali dei sacerdoti, per essere intesi nel processo intentato dal Vescovo, egli li assale su la strada pubblica presso Caianello, li fa atrocemente ferire « *cum clava ferrea* » e ne riduce uno in fin di vita (1)! Il convento di S. Vito al Trigno non è più fortunato del prelato casertano: i beni del convento di S. Martino a Valle, « unito ed incorporato con quello di S. Vito », sono occupati violentemente dagli ufficiali e vassalli degli eredi di Filippo di Fiandra (2). Il convento di S. Maria della Vittoria, poi, è addirittura, nel maggio 1313, minacciato di esterminio: circa trecento armati, raccoltisi d'ogni angolo della Campania, si gettano su le sue terre e ne usurpano il possesso (3). L'ordine dato al Capitano di Aquila di difendere, anche con la violenza, i beni del prediletto convento sarà stato, probabilmente, salutare; ma il monastero dei SS. Nicola e Cataldo di Lecce, che ha visto le sue terre invase da alcuni potenti di Brindisi e di Lecce, non può ottenere giustizia « *propter potentiam* » degli occupatori (4)! In peggiori condizioni si trovano i monaci del convento di S. Erasmo presso Gaeta: alcuni potenti di Gaeta hanno occupato i loro beni, non solo, ma usano loro tali e tante violenze che essi non possono neppure rinchiudersi nel convento « *propter potentiam eorundem* » (5). Contro S. Maria « *de Coracio* », inoltre, si accanisce l'ira di Giovanni Ruffo Conte di Catanzaro (6); mentre contro S. Maria in Valle, nella diocesi di Boiano, esercita ogni sorta di violenze Roberto di Montemarano, milite, il quale, seguíto da un

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 76t, 30 marzo 1310.
(2) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 178t, 12 maggio 1310.
(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 135, 21 maggio 1313.
(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 155t, 12 giugno 1315.
(5) *Reg. Ang.*, n. 205, c. 192, 25 settembre 1315.
(6) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 116t, 28 novembre 1315.

piccolo esercito di armati, saccheggia il convento, ne porta via tutto il frumento, minaccia nella vita l'abbate e s'impadronisce di alcuni redditi dovuti dai vassalli (1). L'Arcivescovo di Taranto non è sicuro, in alcuni suoi possedimenti, neppure del fratello del Re, il Principe di Taranto (2). San Nicola di Bari, che possiede, tra l'altro, le terre di Rutigliano, S. Nicandro e Grumo, è continuamente minacciato nei suoi possedimenti da « conti, baroni, militi e nobili », i quali non permettono che la chiesa di S. Nicola eserciti i suoi diritti di dominio nelle sue terre (3). S. Vincenzo al Volturno è egualmente preda delle cupidigie sfrenate di « baroni, nobili e *borghesi* di diverse parti del Regno », ed è costretto ad armare, col consenso del Re, otto cavalieri ed otto pedoni per difendersi alla meglio (4) S. Salvatore « de Guilleto », in Basilicata, invece, non sa come difendersi: quei di Melfi, di Monticchio, di Calitri, di Rapone, di Ruvo e di altri luoghi vicini si abbandonano impunemente al saccheggio, non solo, ma *seminano le terre usurpate*, lasciando alle monache proprietarie il diritto di lamentarsi forte presso il sovrano (5)! Lo stesso convento di Cava, a mezzo il 1317, ha buona parte delle sue terre e case, in tutte le provincie del Regno, illecitamente occupate da un vero esercito di avidi signorotti, contro i quali non molto

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 144t, 11 marzo 1316.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 85-85t, 21 gennaio 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 147-147t, 22 marzo 1316. Cfr. n. 232, c. 1, 10 settembre 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 155-155t, 10 maggio 1316.

(5) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 287, 22 marzo 1316. Gli « *homines* Melfie, Castri Monticuli de Normagnis, Castri Castilioni, Castri Caletri, Castri Riponi, Casalis Rubi et aliorum vicinorum locorum..., ignari quid peragant, dum inconsulte suis preiudicant animabus, super possessione tenimenti eiusdem [presso Melfi] turbant et molestant indebite..., incidendo et incidi faciendo... ligna pro libito, *arantes insuper et seminantes ac arari et seminari facientes in illo*, invitis et reclamantibus exponentibus ».

potrá la inchiesta ordinata dal Re [1]. Lo stesso avviene per S. Sofia di Benevento: mentre Adenolfo d'Aquino occupa violentemente il tenimento di S. Arcangelo, nelle vicinanze di Ascoli, tormentandone i lavoratori [2], alcuni nobili, tra i quali Matteo Mansella di Salerno, spogliano il convento dei beni che gli spettano presso Buonalbergo [3]. Egualmente, il monastero « Beate Marie *de Decorata* », in Capitanata, è insidiato nel possesso del « Casale Decorate » da un salernitano, Pandolfo Scillato [4]; il Vescovo di Marsico è molestato dalle bande armate di Giovanni Pipino Conte di Minervino, le quali occupano il monastero di S. Maria della Pietra (Basilicata), sotto la condotta di un agente del Conte [5]; il Vescovo di Sora è d'ogni parte assalito dai « baroni, nobili e potenti della città e della diocesi di Sora », e non può che invocare l'aiuto sollecito del Duca di Calabria [6]; il monastero di S. Giovanni in Lamis è privato da un signorotto, Bernardo di Raiano, del possesso della terra di S. Marco, in Capitanata [7]; il Conte di Fondi ha gettato la desolazione nelle terre appartenenti al monastero di Orsara, a Ponte Albanito, a Castelluccio ed altrove, in danno gravissimo dell'ordine « calatravensis » [8]; ed i « nobili e potenti » di Sulmona e di altre città d'Abruzzo molestano

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 104t, 28 giugno 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 63, 1 febbraio 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 32t, 15 febbraio 1318. Cfr. c. 223-223t, 9 maggio 1318; n. 223, c. 34t, 25 ottobre 1318, per il convento « *Sancti Angeli supra Nimfam* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 212, 22 settembre 1319. Cfr., per il monastero di S. Agostino di S. Severo, c. 211t, 19 settembre 1319.

(5) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 10t-11, 20 gennaio 1321.

(6) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 79t, 21 gennaio 1321. Essi « *in alienam messem falcem immictere non verentes*, episcopalia et ecclesiastica iura temerariis auxibus impudenter occupant... ».

(7) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 278-278t, 9 maggio 1321.

(8) ARCH. VATICANO, *Reg. Pont.* n. 111, c. 112, epist. n. 458, 21 settembre 1321.

sistematicamente i beni di S. Chiara di Sulmona, dovunque si trovino [1].

Molto spesso, poi, le violazioni di diritti, le usurpazioni di terre ed altre simili violenze assumono la forma di veri e propri atti di brigantaggio, contro i quali apparisce sistematicamente impotente l'azione moderatrice della Corona e quella dei pubblici funzionari. Ecco gli ufficiali di Francesco de *La Posta* e di Rostaimo Cantelmi, con un piccolo esercito di banditi e di vassalli dei due signori, assalire un piccolo convento (S. Angelo in Palazzo) appartenente ai Gerosolomitani di Barletta, e dare il sacco ai libri sacri, ai paramenti ecclesiastici, agli altari, arrecando un danno di circa trecento oncie [2]. A Termoli, contro il monastero di S. Chiara si accanisce per cinque giorni e cinque notti l'ira feroce d'una mano di cittadini « *diabolico spiritu concitati* », i quali si scagliano contro il procuratore delle monache, che vorrebbe difenderle, e lo uccidono barbaramente [3]. A Mercogliano, i vassalli del convento di Montevergine, a suono di campana, insorgono contro l'abbate e si abbandonano ad ogni sorta di violenze [4]. Nelle vicinanze di Capua, un pugno di nobili della contrada, spalleggiati da una folta schiera di seguaci d'ogni ordine sociale, si gettano su di una mas-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 217, 2 novembre 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 84t, 25 luglio 1310. — Cfr., per il regno di Carlo I, l'interessante doc. giudiziario del 1273-74 (2a indiz.), in *Fascicoli ang.*, vol. 28, c. 51-78, relativo alla lunga questione « que vertitur, ex una parte, inter *Sacram Domum Militie Templi* et dominum Iardinum, dom. Magaldam, dom. Beatricem, filiam eiusdem, et dom. Fredericum de Falcone, curatorem datum ad litem domino Girardo, filio quondam domini Nicolai Bisala, *de vinea magna existenti in Messana* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 56t-57, 24 ottobre 1315: « Sicque factum est quod ex timore dictorum maleficorum et quia ipsas vituperare in dicto monasterio ac ingnis incendio concremare cotidie minabantur, de ipso monasterio... noctis tempore aufugerunt et ad illud redire non audent... »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 312-312t, 2 maggio 1316.

seria dell'Ordine di Gerusalemme, penetrano in chiesa, dànno la caccia spietatamente ai frati, guastando, incendiando e rubando quanto più possono [1]. L'abbate di S. Vincenzo al Volturno, che ha terre e vassalli dovunque e cospicue ricchezze, è aggredito da un'agguerrita consorteria di Monticchio e da una turba di facinorosi, che tentano d'ucciderlo e che, raggiunto il casale di S. Andrea, l'occupano e ne spengono barbaramente i pacifici vassalli del convento [2]. Il Vescovo di Marsico, Ruggero, è assediato ed aggredito nella casa vescovile da una turba di cittadini, ed a stento riesce a sfuggire ad una morte orrenda, assai più fortunato di molti suoi familiari che nella mischia furibonda lasciano miseramente la vita [3]. Ligorio Caracciolo di Napoli, con numerosi complici, dà fuoco ad una casa del convento di S. Maria di Nocera e ferisce gravemente un frate [4]. Il Vescovo di Teramo è completamente svaligiato. Riccardo Acquaviva, alla testa d'un vero esercito di cittadini furibondi, penetra nel palazzo vescovile e ne porta via oggetti di alto valore e cavalli e muli per ben trecento oncie [5]. A Città S. Angelo scoppia un grave tumulto contro i frati minori, e l'ira della folla non si placa se non quando una « fabbrica » che era costata ai frati non pochi sacrifici viene completamente distrutta [6]. Che più? Contro il monastero di S. Salvatore di

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 54, 4 ottobre 1318. Ved. c. 59t-60, 10 novembre 1318; c. 181t, 26 gennaio 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 28t, 10 novembre 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 315t, 10 novembre 1318. Ved. c. 316t, 17 nov. 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 98t, 21 ottobre 1319.

(5) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 144, 5 novembre 1319. Ecco il bottino: « baculum pastoralem argenteum; mitram pontificalem munitam auro et lapidibus preciosis; pluviale unum serico et auro contestum, et alia vestimenta sacerdotalia de velluto; libros cum tabulis deargentatis duos; bacilia de argento duo; bocalia argentea duo; bravia de serico quatuor; parassides de argento duodecim; equos decem et mulos tres; pluraque alia bona mobilia ». Cfr. Eubel, *Hierarchia*, I, 95.

(6) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 18t, 4 dicembre 1319.

Rieti si scatena lo sdegno di Pietro di Lavarreto da Aquila, con numerosi seguaci a piedi ed a cavallo (1). Il convento di Subiaco vede molti suoi casali incendiati, molti suoi vassalli aggrediti e circa mille pecore rubate dai nobili della regione finitima appartenente al Regno (2). A Troia il camerlengo della città, non certo senza il consenso dei cittadini, piomba su frate Amerigo, gerosolomitano, lo bastona e lo getta in prigione; penetrato poi a viva forza in una casa dell'Ordine, ne porta via danaro e documenti moltissimi, e, finalmente, alla testa di una folta schiera di armati, devasta una masseria dell'Ordine stesso e ne porta via molti animali (3). Ad Oppido, in Calabria, di notte, l'Arcidiacono Niccolò è eggredito nel suo letto da un pugno di rivoltosi, mandati, a quanto pare, dal signore del castello e da sua moglie (4). Il Vescovo d'Aquino, Leonardo, non è risparmiato dallo stesso Bernardo d'Aquino, « *ducalis hospitii magister* »: una notte il vicario di Bernardo, con trenta banditi raccolti da per tutto, mette a ferro e fuoco una masseria della Chiesa aquinate, ne ferisce il custode, ne asporta gli animali, ne ruba le ricchezze (5). Finalmente, il convento dell'Ordine degli eremiti di S. Agostino di Aquila è preso d'assalto da molti cittadini armati, seguiti, quel che è peggio, da non pochi chierici egualmente in armi: il sagrista è ferito a morte; la chiesa è saccheggiata; frate Onofrio, vestito dei paramenti sacri, è bastonato ed insultato; calici, reliquie, tutto è ridotto in frantumi e profanato (6).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 42t, 6 agosto 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 238, c. 187t, 21 ottobre 1321.

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 220, 22 novembre 1321. Cfr. c. 231t.

(4) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 171t-172, 16 luglio 1322.

(5) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 164-164t, 27 ottobre 1327.

(6) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 18t, 19 gennaio 1342: « ....ecclesiam et sacristiam eiusdem loci temerariis auxibus invadentes, illorumque rebus et bonis datis in predam..., ac infringentes cassas et alia repositaria dicti loci, reliquias sanctorum, calices sacros, paramenta sacra et omnes res

Sempre e dovunque gli ecclesiastici maggiori sono pro-profondamente odiati. Nobili e popolani, cittadini e contadini si trovano sempre d'accordo quando c'è da dar l'assalto ad un convento, ad una casa vescovile, ad una masseria ecclesiastica. I nobili vogliono spogliare i loro potenti rivali delle accumulate ricchezze e dei privilegi secolari; i popolani hanno sempre delle vendette da fare e, se sono contadini, hanno delle usurpazioni da compiere. Ma in un ambiente saturo di violenze, gli aggrediti sono spesso gli aggressori e le discordie civili si accendono devastatrici. Basta citare qualche fatto. L'Arcivescovo di Cosenza, spalleggiato da alcuni *potenti*, tenta di spogliare Roberto de Archis di un feudo importante (1). I frati di Montecassino invadono alcune terre di Maria d'Aquino, vedova di Tommaso de Trebiis, aiutati da alcuni signorotti di Pontecorvo e di Rocca Guglielmi (2); e nello stesso tempo, gli stessi frati privano a mano armata della chiesa di S. Maurizio un maestro Giovanni da Pontecorvo, « *scrittore del Papa* » (3). Ma l'abbate di S. Maria di Pizzano, in diocesi di Penne, non soltanto vede circondato il convento da un nobile della contrada e dai suoi seguaci fino a che non concesse frumento, orzo, vino ed un cavallo, ma è impedito nell'esercizio della sua giurisdizione civile « *in castro Collis Corbini* », secondo il suo antichissimo diritto (4). Il diacono della cattedrale di Na-

---

et bona tam dicti loci quam reposita inibi et... abinde asportaverunt; *et demum fratrem Eunofrium... indutum ad divina officia exercenda ceperunt, eumque indumentis... spoliantes, calicem de suis manibus per violentiam abstulerunt et agriter percusserunt;* et nichilominus per dormitoria et diverticula alia dicti loci discurrentes, fratres in eorum cellis clauserunt »!

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 262t-263, 1° marzo 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 119, 17 marzo 1319. Cfr. n. 223, c. 124.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 148, 30 luglio 1319.

(4) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 228t, 26 gennaio 1319. Cfr. c. 232t-233, 14 febbr. 1319.

poli, Enrico Galiota, rettore della chiesa di S. Maria Maggiore di Nocera, si vede privato delle decime (1); ma gli uomini del castello di Valle Rotonda, vassalli di Montecassino, sono tormentati in ogni modo da un frate Giovanni da Campoli, loro rettore, il quale, « *de rectore factus direptor* », pretende flagellare « *diris verberibus in suo furore* » i poveri vassalli e chiuderli spietatamente in carcere (2). Così, mentre l'Ospedale di S. Lazzaro gerosolomitano è derubato e danneggiato da laici violenti (3), l'Ospedale di S. Giovanni gerosolomitano s' impadronisce violentemente di case e terre di privati cittadini in Ascoli (4); e mentre il convento di Grottaferrata è spogliato da alcuni nobili del possesso di un importante bosco (5), il convento di S. Nicola di Padula è attaccato dagli uomini della terra con estremo furore (6). Non basta. Le sentenze emanate dall'Arcivescovo di Bari e dal Vescovo di Ascoli, delegati del Papa, in favore dei frati dell'Ospedale di S. Maria dei Teutonici del Regno, non si possono eseguire perchè vi si oppongono i potenti (7); ed i loro diritti di pascolo nei territori di Salpi, Tre Santi, Cerignola e Stornara, in Capitanata, sono continuamente

(1) *Reg. Ang.*, n. 218, c. 102t, 21 marzo 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 43-43t, 29 gennaio 1320.

(3) *Reg. Ang.*, n. 224, c. 10-10t, 21 marzo 1320. Cfr. c. 25, 14 febbraio 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 230, 20 agosto 1320. I beni sono: « domus quedam sita in *ruga puplica Excoli* iuxta domum heredum condam domini Bartholomei de Exculo; domus una sita in *Burgo eiusdem terre Excoli* iuxta domum Hospitalis Sancti Johannis de Piczonibus; vinea una sita in *Valle Sancti Canii* iuxta vineam Johannis de Ursonis, et quarta pars terrarum que fuerunt condam iudicis Francisci de Cervasio posite *in via Corneti*.., et terra sancti Johannis de Piczonibus ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 166, 29 marzo 1321: « ...tenimentum seu nemus unum glandium, quod dicitur *La Flumicella*, de territorio Castri Rofrani ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 168t, 3 maggio 1321.

(7) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 187t, 7 dicembre 1321.

violentati dai signori e dai baiuli di quelle terre [1]. Il Vescovo di Aversa è danneggiato dal Conte Tommaso di S. Severino [2], ed il convento di S. Maria della Vittoria, che vanta certi diritti sul Lago Fucino, è combattuto dai potenti e dal Capitano del luogo con grande accanimento [3].

Ma a Vico Equense il Vescovo costruisce torri e fortezze proprio accanto all'antica fortezza del Conte di Minervino, signore della terra, a sua perpetua minaccia ed in dispregio delle costituzioni del Regno [4]. Diego De la Rat teme le macchinazioni del Vescovo di Caserta [5]. Il Vescovo di Troia, che non riesce a riscuotere le decime dovutegli dal casale di S. Lorenzo in Carmignano [6], usurpa con grande disinvoltura alcune terre presso il Pantano di Foggia affidate alla custodia di Raimondo de Cabannis ed appartenenti alla Regina Sancia [7]! Il convento di S. Pietro « de Capriola » nella Penisola Sorrentina si sforza di annientare alcuni diritti della Corona, determinati fin dal tempo del primo Angioino [8]. Il Vescovo di Capri s'impadronisce, per non essere da meno degli altri, di case, vigne e terre diverse appartenenti a privati cittadini [9]! Gli ecclesiastici di S. Panfilo di Sulmona, « che sono molto potenti in città », si abbandonano ad ogni sorta di violenza contro alcuni proprietari [10]. E quasi che questo non

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 261, c. 50t-51, 24 gennaio 1326.

(2) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 64, 4 giugno 1330.

(3) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 127, 16 dicembre 1338. Cfr. c. 132, 20 febbr. 1339.

(4) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 80, 10 marzo 1322.

(5) *Reg. Ang.*, n. 252, c. 325-325t, 15 febbraio 1324.

(6) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 178-178t, 6 luglio 1329.

(7) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 220t, 29 marzo 1330.

(8) *Reg. Ang.*, n. 302, c. 41t, 21 gennaio 1336.

(9) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 25-25t, 12 marzo 1337.

(10) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 38t, 18 novembre 1315. Le vittime dei chierici « ecclesie Sancti Panfili » sono definite come « tenentes et possidentes certas domos sitas in civitate predicta, *in platea puplica civitatis ipsius*.

bastasse ad arroventare il chiuso ambiente municipale, ecco le lotte più atroci divampare tra ecclesiastici ed ecclesiastici, tra preti e frati, tra frati di ordini diversi; lotte, alle quali, com'è naturale, si mescolano i laici di ogni ordine sociale, animati dagl' interessi più eterogenei, spinti dalle passioni più cieche. Così, a Nola quel Vescovo è in guerra aperta con non pochi chierici, e la causa si trascina fino alla S. Sede (1); il convento di Cava vede violato dall'Arcivescovo di Salerno il suo antico privilegio papale secondo il quale i chierici dipendenti dall'abbate sono liberi dalla visita vescovile, e vede assalita dalle forze armate dell'Arcivescovo salernitano la masseria di S. Mattia presso Eboli (2); il Vescovo di Monopoli pretende che la chiesa di S. Nicola « de Pinna » in Monopoli, appartenente al convento di S. Lorenzo di Aversa, paghi alcune imposte non dovute e, poichè il frate che vi è a custodia non paga ciò che non deve, sguinzaglia contro la chiesa e contro il frate « i suoi chierici armati », che portano via financo il letto del frate e la campana della chiesa (3). Il convento di S. Vincenzo al Volturno arma dei mercenari e li scaglia contro i vassalli di S. Maria di Ferraria in Terra di Lavoro (4). Il Vescovo marsicano, infiammato da fierissimo odio contro il convento di S. Maria della Vittoria, arma dei contadini, raccoglie d'ogni parte della Campania e delle provincie vicine ogni sorta di banditi ed invade le terre dell'odiato convento, dando la caccia ai frati da per tutto (5). Bartolo dei Guicciardini di Firenze, pievano di S. Erasmo

(1) *Reg. Ang.*, n. 179, c. 214t-215, 30 maggio 1309.

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 79, 15 maggio 1315.

(3) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 325, 1° marzo 1319.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 134, 21 aprile 1319. Cfr. *Reg.* n. 223, c. 131t.

(5) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 261t-62t, 1° giugno 1319. Due anni dopo, le violenze del Vescovo continuano in modo inaudito. Ved. *Reg.* n. 237 c. 33, 20 febbraio 1321.

presso Pietrabbondante, in diocesi di Trivento, è assalito da gente armata al comando di un ecclesiastico, Riccardo Castagna [1]. Ad Atri poi, in occasione del funerale di una fanciulla, il Vescovo Raimondo, seguito dal capitolo della cattedrale, da uno stuolo di preti e di laici, tutti armati, piomba addosso ai frati domenicani e francescani, rei di obbedire ad una certa consuetudine locale per cui « la sepoltura dei fanciulli impuberi dell'uno e dell'altro sesso.... facevasi in apposita fossa nella chiesa di S. Francesco o di S. Domenico » [2]!

In tutti questi casi, la polilica del Re e del Duca di Calabria è di una monotonia insopportabile: non c'è nulla da fare, nulla da tentare! Quando giungono alla Corte i lamenti degli offesi, i pubblici funzionari sono incaricati di scovare qualche bandito assoldato e punirlo: ecco tutto. Il resto, cioè la ricerca e la rimozione delle cause remote dei conflitti, sfugge alla competenza dello Stato, e certo esorbita dai limiti della volontà sovrana. Il fenomeno, dunque, doveva fatalmente tendere ad inasprirsi ed a generalizzarsi, tanto più che i costumi degli ecclesiastici, regolari e secolari, erano tali che nessun freno era possibile nel loro sentimento del dovere. Una storia, anzi, del malcostume troverebbe nelle carte angioine, per un numero grandissimo di conventi e di chiese, ampia e varia materia d'indagine interessante. Quasi quotidianamente, vescovi ed abbati invocano dal Re l'aiuto del braccio secolare contro monaci e preti sviati per tutti i sentieri del male. Non c'è che scegliere a caso qualche esempio, tra i più caratteristici. Ad Ascoli turbe di chierici disonesti si sono dati alla campagna per sfuggire alla severità

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 60, 28 settembre 1328. Ved. Giustiniani, *Dizionario*, VII, 186.

(2) L. Sorricchio, *Il Comune atriano nel 13. e 14. secolo*, Atri, 1893, p. 127-128 (anno 1323). Una commissione di arbitri nominata dal Re dette piena ragione ai frati!

della punizione che li attende ([1]). A Sorrento due subcollettori di decime pontificie sono assaliti dai familiari dell'Arcivescovo, da chierici armati e da uno stuolo di laici inferociti, e ingiuriati e percossi riescono a stento a sfuggire alla morte con l'aiuto dei nobili ([2]). Nella stessa città, un anno dopo, sul cadere del 1311, un pugno di frati e di preti ribelli, seguiti da un codazzo di armati, gettano il terrore da per tutto ([3]). L'Arcivescovo di Rossano non sa come ridurre all'obbedienza i chierici di Cariati, che si sono dati quasi al brigantaggio ([4]). Il Vescovo di Troia si lamenta dei chierici di S. Maria di Foggia, che si abbandonano ad accessi d'ogni sorta ([5]). Il Vescovo di Civitate accusa i suoi chierici di essersi apertamente ribellati alla sua autorità ([6]). L'Arcivescovo di Otranto grida contro dei chierici briganti che devastano i beni della chiesa, ne dissipano le rendite, ne smantellano le torri e gli edifici ([7]). A Satriano, nel Principato Citra, gli ecclesiastici se ne vivono « turpemente » con grave scandalo dei fedeli ([8]). A Trani molti preti vivono scandalosamente. in disprezzo dell'autorità arcivescovile ([9]). Altrettanto avviene a Cassino ([10]). A Cerignola gli ecclesiastici si ribellano all'autorità della chiesa di Canosa, da cui dipendono spiri-

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 100, 5 maggio 1310.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 72, 20 giugno 1310.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 71t-72, 26 novembre 1311: « ...Clerici et irregulares monaci,... assumpta plurimorum illicita comitiva armisque muniti prohibitis, per dictam civitatem Surrenti vagantur intrepidi, ac inibi enormia et nefanda commictunt »!

([4]) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 390t, 7 novembre 1312.

([5]) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 38-38t, 13 dicenbre 1314.

([6]) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 67t, 4 marzo 1315.

([7]) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 161t-162, 27 luglio 1315: « ...Clerici,... rebellionis assumpto spiritu,... quandam magnam turrim et alia pulcra edificia in Casali Siani sistentia, quod est ecclesie ydrontine, funditus dirui presumptuosa temeritate fecerunt », ecc.

([8]) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 88t, 30 luglio 1315.

([9]) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 8, 17 novembre 1317.

([10]) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 161t, 17 aprile 1318.

tualmente (1). Nel Beneventano i chierici vivono in tali disordini che il Vescovo di S. Agata non può che invocare con tutta urgenza l'aiuto del braccio secolare (2). Nel 1321 i chierici di Troia sono diventati intollerabilmente rivoltosi e disonesti (3); e nel 1324 lo stesso Capitolo costringe il Vescovo ad appellarsi al Re per la difesa della morale oltraggiata e dei diritti della chiesa concultati (4). A Teano, nel 1321, moltissimi chierici abbandonano con disinvoltura i doveri del loro stato e si dànno « a cose turpi » (5). Nel 1330 Paolino minorita, Vescovo di Pozzuoli, domanda l'aiuto del Re contro i suoi chierici malfattori (6). Nell'Aquilano, poi, i banditi prendono l'abito sacerdotale « *ad patrandos insolentes excessus* » (7)! Che dire dei disordini morali dei monasteri? I documenti ne parlano talvolta con ributtante verismo, e per tutte le regioni del Regno. In Puglia, per esempio, i frati minori sono in crisi terribile: moltissimi di loro abbandonano i conventi, si dànno alla campagna ed al vizio e, « sotto la protezione dei nobili della contrada », costituiscono uno scandalo permanente ed un pericolo gravissimo per l'ordine pubblico (8). Dei frati di S. Vincenzo al Volturno molti usurpano beni del convento, altri se ne fuggono qua e là, in cerca di piaceri e di avventure brigantesche (9): fenomeni, che si verificano

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 271t, 23 gennaio 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 174-174t, 21 maggio 1321.

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 208t-209, 30 ottobre 1321. Cfr. c. 215.

(4) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 168, 12 ottobre 1324. L'aiuto secolare è dato, come dice Bartolomeo da Capua, « cum spiritualis et temporalis potestas oportune, cum expedit, invicem iuvare se debeant, et ubi altera deficit, altera sibi convenienter assistit ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 236, 17 novembre 1321.

(6) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 33-33t, 18 giugno 1330.

(7) *Reg. Ang.*, n. 293, c. 14t, 10 novembre 1333.

(8) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 269, 9 giugno 1316.

(9) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 166t-167, 21 agosto 1316: « ...dicti monasterii claustrum effugiunt et, apostatantes nequiter, in diversis Regni partibus se receptant ad... inhonesta et turpia prosilientes, informiter persepe in talibus impudice delirant »!

contemporaneamente nella lontana Provenza, con le stesse forme e la stessa intensità minacciosa [1]. Ivi, anzi, gli ecclesiastici, anche quelli che hanno cura d'anime, si sono tanto straniati dai loro precisi doveri sacerdotali che il Re, nel 1316, è costretto ad emanare degli ordinamenti severi adeguati alla gravità del male [2]. Nel 1318 il Provinciale dell'ordine dei Predicatori nel Regno ottiene dal Re che tutti i pubblici funzionari siano a sua disposizione per combattere i « frati deliranti » [3]. Nello stesso anno, il convento di S. Vito al Trigno è derubato, ingiuriato, violentato da alcuni monaci apostati, aiutati dai baroni della contrada [4]. Non meno turbolenti e rapinatori sono i monaci di Montecassino che infestano Terra di Lavoro [5]. Sempre nel '18, l'abbate di S. Vincenzo al Volturno racconta al Re che i suoi monaci, imprigionati per gravi delitti, se ne fuggono, con l'aiuto di parenti e di amici, e si dánno al brigantaggio [6]. Egualmente detestabili sono alcuni monaci del monastero cistercense di Casanova, che in provincia d'Aquila usurpano beni, tradiscono il loro ministero e sconciamente vivono [7]. Il convento di S. Agostino di Atri e quello di S. Salvatore di Rieti non sfuggono alla sorte comune: hanno dei frati banditi, dilapidatori di patrimonii sacri, crapuloni e violenti [8], come non

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 233-233t, 28 aprile 1317. Ved. *Reg.* n. 213, c. 251, 20 settembre 1317.

(2) ARCH. DÉP. DES B. DU RHÔNE, MARSEILLE, B. 269, c. 312, 17 ottobre 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 226t, 1 maggio 1318. Ved. c. 229-t230, 23 maggio 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 45t-46, 6 luglio 1318.

(5) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 82, 8 agosto 1318.

(6) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 18t, 16 ottobre 1318. Ved., per i frati di S. Benedetto di Salerno, c. 136-136t, 21 agosto 1319.

(7) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 165, 28 novembre 1318.

(8) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 167, 7 dicembre 1318; n. 220, c. 224t-225, 26 giugno 1319.

vi sfugge l'ordine di S. Lazzaro gerosolomitano, i cui frati, « *incorrigibiles facti* », si dánno alla latitanza, « *legem frangentes honesti* » (1). Nel '19, un abbate, quello del convento di « S. Matteo dei servi di Dio », dell'ordine di S. Benedetto, in Terra di Lavoro, dice che i suoi « *monachi effecti sunt demoniachi* », e che, seguiti da un piccolo esercito di ladroni, hanno saccheggiato tutto, portando via calici, oggetti sacri, croci, panni, e si sono dati alla campagna come banditi di mestiere dopo un audace colpo ben pensato e ben condotto (2). A Ravello quel convento degli eremiti di S. Agostino è aggredito da sacerdoti e laici, mezzo distrutto e completamente svaligiato perfino delle sacre immagini (3). In Basilicata i monaci, per i quali, esclama il Re, unica arma dovrebbe essere la preghiera, si armano e si dánno alla caccia nella foresta regia di S. Gervasio (4).

Peggio avviene a Trani ed a Barletta. L'Arcivescovo di Trani recandosi a Barletta in visita pastorale, nell'estate del '18, è aggredito dagli ecclesiastici, ingiuriato, malmenato, scacciato ignominiosamente dalla chiesa, cercato a morte (5). Il prelato riesce a stento a sfuggire ad una vera imboscata

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 86, 19 luglio 1319; n. 217, c. 221, 20 agosto 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 8t-9t, 3-5 ottobre 1319.

(3) *Reg. Ang.*, n. 226, c. 179-179t, 26 gennaio 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 133t, 12 gennaio 1321.

(5) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 30, 2 agosto 1318: « Dum ipse (archiepiscopus) certis clericis ibidem presentibus sermonem suum cum humilitate proponeret se velle, more boni pastoris et patris, dictos clericos visitare, ipsi clerici... contra dictum archiepiscopum clamaverunt alta voce dicentes: *male dicitis, quia nolumus neque cognoscimus te pro domino*; *egredere foras de ecclesia ista nostra* —; et magno ibidem tumultu facto pulsatisque campanis ipsius ecclesie ad sturmum, prefatum archiepiscopum de ipsa ecclesia cum innominia eiecerunt, post eum palmas manuum, grastas et lapides ignominiose pulsantes », ecc. Cfr., per la pace intervenuta tra l'Arciv. di Trani e i chierici di Barletta, *Fascicoli ang.*, vol. 65, c. 213-213t, 29 novembre 1321.

organizzata contro di lui da chierici e laici, ma gli ecclesiastici si lamentano col Re di essere severamente trattati dal Capitano della città, troppo tenero dei diritti vescovili [1]! A Salerno, poi, i canonici giungono a suscitare un grave tumulto contro l'autorità giudiziaria per difendere un sozzo personaggio, « *quendam Johannucium Frunczum* » da Eboli, sorpreso in flagrante reato di violenza carnale contro il figlio del castellano di Torremaggiore [2]. La cosa parrebbe incredibile, ma è tanto vera e provata che il Duca di Calabria è costretto a minacciare il sequestro dei beni della chiesa salernitana se i canonici non consegnano il reo nelle mani della giustizia. A Trani, mentre i frati minori della chiesa di S. Pietro sono intenti ai divini uffici, un manipolo di chierici assale la chiesa, bastona e ferisce i frati e tenta di impadronirsi delle loro robe [3]. In Capitanata le cose si svolgono egualmente. Il monastero di S. Maria di Calena domanda aiuto contro due frati iniqui che hanno rubato e venduto alcuni beni del monastero e si sono dati alla latitanza, come briganti [4]. Un camerlengo della regina Sancia in Troia è aggredito da un pugno di gerosolomitani e completamente svaligiato! Quarantacinque oncie d'oro appartenenti a Sancia ed altre cose di minor pregio sono asportate dai violenti, ed il camerlengo a grande stento può mettersi in salvo « *per veloces cursus equorum* » [5]. A Manfredonia avvengono fatti incredibili. Lillo, abbate di S. Benedetto, accompagnato da una concubina, certa Suriana, si è abbandonato ad ogni sorta di violenze e di oscenità: provoca dei

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 215, c. 87t, 8 agosto 1318.

[2] *Reg. Ang.*, n. 270, c. 289t, 26 luglio 1328.

[3] *Reg. Ang.*, n. 218, c. 19t, 11 ottobre 1318. Contro lo Strateco che arrestò il reo i canonici insorsero « *cum clericorum magna cohorte* », ottenendone la scarcerazione!

[4] *Reg. Ang.*, n. 237, c. 161, 12 maggio 1321.

[5] *Reg. Ang.*, n. 239, c. 228t, 12 novembre 1321.

pacifici cittadini, si vanta di godere i favori di donne ritenute onestissime, accusa di meretricio delle buone madri di famiglia, « percuote a schiaffi » qualche mal capitato marito. Neppure un povero mendicante, che se ne sta raggomitolato presso la soglia dell'amata Suriana, sfugge al suo malvagio talento: è atrocemente bastonato, ed i suoi cenci vanno in brandelli [1]! Nel resto della Puglia non si vive meglio. A Monopoli gli ecclesiastici vogliono vivere mondanamente, dedicandosi anche ai commerci, ma non intendono sottostare « *statutis patrie* » [2]. Contro l'ordine di S. Maria dei Teutonici in Puglia si scatena, nel '34, una grave minaccia: un gran numero di malviventi vestono l'abito dell'ordine, ne usurpano i beni e si abbandonano al brigantaggio. A Bisignano sono i monaci greci che si scagliano contro il Vescovo a mano armata, e non recedono dinanzi alla scomunica [3]. In Terra di Lavoro e Molise, contro S. Maria di Ferraria si accaniscono dei frati sacrileghi, rapinatori e saccheggiatori [4]. Ad Aquila una turba di chierici apostati o fittizi attenta gravemente ai diritti della città [5]. I monaci di San Giovanni in Fiore sono corrottissimi, ed è necessario l'intervento del Giustiziere di Calabria per frenarne la sfacciata intemperanza [6]. L'abbate di S. Giovanni in Venere, alla testa di una folta schiera di armati, entra ostilmente in Ortona e dà l'assalto alla chiesa di S. Maria, desideroso d'impadronirsi dei beni della parrocchia, ai quali « *aspirare avide videbatur* » [7]. Perfino i frati minori della « Provincia geno-

(1) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 87-87t, 20 maggio 1331.

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 188t, 15 dicembre 1321. Cfr. c. 196, e c. 190t, 14 gennaio 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 296, c. 80-80t, 13 settembre 1334; n. 251, c. 149-149t, 13 gennaio 1324.

(4) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 409t, 6 gennaio 1322.

(5) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 142-142t, 8 luglio 1322.

(6) *Reg. Ang.* n. 282, c. 42, 2 giugno 1330.

(7) *Reg. Ang.*, n. 298, c. 116t, 19 febbraio 1335.

vese „ si dánno al vizio ed alla rapina, onde bisogna sollecitare l'intervento del Siniscalco di Piemonte e del Capitano della città di Genova contro di loro [1]. Finalmente, non bisogna dimenticare il caso del monastero di Casanova, dolorosissimo sopra ogni altro. Il 30 maggio 1321 l'Arcivescovo sipontino riceve da Giovanni XXII l'ordine di eseguire una diligente inchiesta sul monastero di Casanova che è andato rapidamente declinando “ per la pessima amministrazione e le colpe dell'abbate „ [2]. L'Arcivescovo compie scrupolosamente il suo dovere e pronunzia una gravissima sentenza di condanna contro l'abbate. Una volta, osserva il prelato inquirente, nel celebre convento si celebravano da 20 a 30 messe al giorno, mentre ora se ne celebrano a stento due o tre; i beni e le rendite sono per metà distrutti; gli oggetti preziosi asportati di notte tempo; le case del monastero sono in gran parte diroccate; l'abbate è eretico convinto ed a lui si attribuiscono proposizioni come questa: “ *patrem et spiritum sanctum nichil esse, sed filium esse omnia* „, e giudizi esecrabili come quello contro S. Agostino, i cui libri dovrebbero essere bruciati quale fonte copiosa di errori! Al Papa, perciò, non resta che privare l'abbate del suo ufficio e costituire amministratore del monastero l'abbate di S. Anastasio di Roma [3]. Ma l'abbate spodestato riesce ad organizzare tale una opposizione ai decreti del Papa che, quando l'abbate di S. Anastasio va per assumere il suo ufficio, trova il monastero completamente svaligiato dai familiari del fierissimo frate [4]! E, quasi che questo non bastasse, dieci

(1) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 243t-244, 31 ottobre 1324.
(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 254-254t, 31 luglio 1321.
(3) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 317-318t, 24 giugno 1322.
(4) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 343t-344, 20 luglio 1322: “ Religiosus vir frater Pascalis gerens se pro priore monasterii... „, una cum Pascali Ancellocti, Colino de Fogia, Dominico dicto Pecza cum nonnullis fami-

anni dopo, nel 1332, lo stesso monastero è tormentato da molti frati apostati che « *a fraternali participio delirantes* », hanno abbandonato la vita religiosa e si sono dati ad ogni sorta di malfare (1).

La stessa basilica di S. Pietro di Roma sperimenta le violenze di ecclesiastici mondanamente amanti del lusso e dediti alla rapina. I suoi beni, infatti, posti in Abruzzo sono continuamente danneggiati, depredati e spesso saccheggiati... anche da « *prelati ecclesiarum* » (2). Lo stesso famoso e santo Ordine di S. Pietro di Morrone è devastato dal mal costume i suoi frati si dánno al saccheggio più che alla preghiera, ed inutili riescono i rigori delle leggi (3). Ma, senza dubbio spetta al Vescovo di Monopoli un posto eminente nella storia della vita privata e pubblica degli ecclesiastici nell'età di Dante. Egli è diventato — dice il Duca di Calabria al Papa — la pietra dello scandalo in città: si è fatto manutengolo di briganti ed intimo di quanti sono famosi malandrini; impone la sacra dignità ecclesiastica a chi crede, e come crede, anche a laici notoriamente disonesti, e commette sì fatto scempio della divina legge per proteggere i suoi favoriti contro la legge umana che, altrimenti, li colpirebbe con giusto rigore (4). È necessaria una inchiesta, ed il Papa la ordina nel maggio del '22; ma non se ne parla più per quattro anni circa. Alla fine, stanco dell'attesa e sempre nella

---

liaribus eiusdem abbatis monasterii Casenove, sero noctis crepuscolo omnia fere preciosa iocalia et thesaurum eiusdem monasterii substulit et illa quo voluit... temere asportavit » — e ciò per mandato dell'abbate!

(1) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 39-39t, 28 gennaio 1332.

(2) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 304t-305, 22 maggio 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 305-305t, 22 maggio 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 225t, 24 maggio 1322: « ....malandrinorum receptator..., clericando pro suo beneplacito laycos, indistincte quoslibet excedens, ut hii, tuti... clericali privilegio, iudicium seculare non timeant et liberius iugiter debachentur in malum »!

speranza che il Papa discacci l'indegno Vescovo dalla chiesa monopolitana, il Duca di Calabria riassume i risultati dell'inchiesta e domanda che Avignone provveda. È provato, egli scrive, che il Vescovo Pasquale è « attore di scandali e capo di scandolosi, ricettatore di malandrini, fautore di ogni eccesso », e che « *se directorem presumptoribus statuit, eos animans ad facinorosa patranda* ». A che tarda il Papa a colpirlo severamente con i fulmini della sua giustizia [1]? È, dunque, il Vicario del Re che si vede costretto ad invocare dalla Curia un provvedimento di singolare rigore: cosa insolita e straordinaria, specialmente se si pensa che non si tratta dei burrascosi tempi della conquista del Regno quando bisognava spazzare spietatamente i nemici del nuovo regime; nè trattasi, come nel caso dell'Arcivescovo di Monreale, di persona appartenente a famiglia nemica, degna, perciò, della persecuzione sovrana [2]. Il Duca di Calabria, anzi, proprio mentre denunzia il Gescovo di Monopoli, invoca dal Papa che si inizi il regolare processo per la beatificazione del defunto Vescovo di Lucera, Agostino, luminoso esempio di ogni virtù [3].

È che la società ecclesiastica è intimamente corrotta, e la corruzione raggiunge talvolta limiti sì vasti che l'autorità del sovrano non può non esserne direttamente interessata. All'ombra dei conventi, poi, vive tutta una lunga categoria di gente variopinta — conversi, oblati, chierici fittizi, laici violenti bisognosi di protezione — i quali tutti accrescono l'enorme stuolo delle persone ecclesiastiche eternamente lottanti per gli aviti privilegi e per conquiste

(1) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 109^t, 16 gennaio 1326.

(2) *Reg. Ang.*, n. 248, c. 66, 18 dicembre 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 31, 20 ottobre 1325. Il Duca scrive: « concepi et vidi tam in eius verbo et facie quam in gestu quod valde amabilis conversatio eius esset, quodque omnia que in eo erant non nisi notabilia, et eruditio ad virtutes ac ad salutem edificatio viderentur ».

nuove. Noi vedremo quali oscure manovre fossero assai spesso adoperate dagli ecclesiastici contro le Università e contro lo Stato in materia di tributi diretti ed indiretti, e come spessissimo l'abito clericale non significasse che abito di protezione contro i pericoli della vita civile; ma fin d'ora possiamo affermare che nella economia delle forze sociali gli ecclesiastici rappresentano una debolezza ed un pericolo.

II. La forza dello Stato è, dunque, fuori delle classi privilegiate? Chi sono e che cosa fanno i non nobili e i non ecclasiastici, i *mediocres* delle fonti, i popolani, i lavoratori della terra? Il nostro pensiero deve allontanarsi dallo schema delle classi sociali dell'Italia comunale. Nessuna somiglianza esiste, nessuna affinità è possibile scorgere. In Lombardia, in Liguria, in Romagna, in Toscana il trecento è il grande secolo in cui, rotti tutti i vincoli antichi, gli ultimi vincoli della vecchia età feudale, si organizza, in una esuberanza di forme originali e molteplici, la prima borghesia della storia italiana; e nelle campagne, quasi da per tutto liberate dalle antiche ombre della servitù, si svolge, irretito nei pregiudizi ma giuridicamente libero, economicamente asservito alle esigenze dei centri urbani ma organizzato e fecondo, il lavoro agricolo. Nell'Italia comunale le associazioni artigiane costituiscono, per almeno due secoli, la nota fondamentale della storia cittadina, la quale è, in sostanza, storia di lotte sociali dominate dalle passioni politiche contemporanee; ed i governi non sono che mutevoli ed energiche espressioni degl'interessi e degl'ideali dei ceti vincitori. L'Italia meridionale, invece, non ha borghesia capitalistica, non ha formidabili organizzazioni di classe, non ha, quindi, un ceto mediano paragonabile a quello che, tra la metà del decimoterzo e la metà del decimoquarto secolo, s'incunea tenacemente, nei maggiori e nei minori Comuni, tra i resti dell'antica nobiltà feudale e del patriziato cittadino e gli artigiani minori, il popolo minuto, la plebe. Onde, imprecisi e vaghi sono i contorni ed i limiti delle classi non nobili,

cioè non feudali, nell'Italia del Sud. A giudicare, anzi, da qualche scarso e non chiaro documento dell'età normanna, parrebbe che intorno alla metà del secolo decimosecondo la espressione « *popolo mediano* » denotasse la nobiltà minore in lotta con l'antica nobiltà feudale (1). Poco più tardi, almeno nel linguaggio ufficiale, la espressione scompare completamente, e non si parla più, all'alba del dugento, che di nobili da una parte e di popolo dall'altra: espressioni generiche ed indeterminate, che s'incontrano frequentemente per tutto il secolo, in documenti pubblici e privati, a significare genericamente la nobiltà ed i non nobili in conflitto diuturno o in temporanei accordi (2). Talvolta si parla anche di *magnati* e *militi* in opposizione a *popolani,* ma si tratta sempre di espressioni generiche con assai scarso contenuto sociale (3). E soltanto in piena età angioina che incomincia a ripetersi con grande frequenza la parola *mediocres* a significare un ceto intermedio tra la nobiltà ed il popolo, a Napoli come in quasi tutti i centri cittadini del Regno, anche di là dal Faro (4); ed è dell'età angioina la tripartizione della popolazione cittadina, da per tutto, in *nobiliores, mediocres et minores.* Espressioni, queste, che trovano, per dir così, la loro consacrazione ufficiale nell'ordine sovrano riguardante la distribuzione delle imposte dirette a Napoli, del 30 aprile 1290 (5).

(1) Ved. CAPASSO, *Il Pactum giurato dal duca Sergio*, in *Arch. Stor. Nap.*, IX, 1884, p. 714 e segg. Cfr. FALCANDI, *Historia* o *Liber de Regno Sicilie,* Roma 1897, p. 30. I fatti ai quali qui si accenna sono del 1156.

(2) Ved. il privilegio di Tancredi, del 1190, a Napoli in CAPASSO, *Pactum*, p. 737; DEL GIUDICE, *Codice diplom.*, I, 202; SCHIPA, *Contese sociali*, p. 41 e segg. e note; ecc.

(3) SCHIPA, *Contese sociali*, p. 58, 67, ecc.

(4) MINIERI-RICCIO, *Della dominazione angioina*, Napoli, 1879, p. 10; CAMERA, *Annali*, II, 126.

(5) CAMERA, *Annali*, II, 32, 30 aprile 1290: « ...singulis annis, in mense augusti, predictam universitatem congregari faciant, ita quod

Pochi anni dopo, in un documento del 1320, accanto ai « mediani » si trovano ricordati i « mercanti » e poi i plebei di Napoli (1); ma, generalmente, ferma la tripartizione a cui accennammo, i documenti della Cancelleria angioina riprendono la vecchia consuetudine di parlare di nobili e popolani, ogni volta che si riferiscono a conflitti sociali; il che significa che il ceto medio fa parte sicuramente del popolo. Ciò è dimostrato chiaramente dalla stessa parola di Roberto. Nel 1339, infatti, il Re, per comporre vecchie contese tra i nobili delle due piazze, di Capuana e di Nido, ed il resto della cittadinanza napoletana, decretò che nobiltà e popolo dovessero equamente collaborare alla pubblica cosa, in modo che ai nobili delle due piazze spettasse un terzo della rappresentanza ed ai nobili e popolani del resto della città spettassero, complessivamente, i due terzi. Ma quando si parla di popolo, soggiunge il Re, devesi intendere « il popolo che comunemente si chiama *grasso*, e non il popolo minuto e gli artigiani », ai quali non è lecito e non conviene « *insolitis oneribus et honoribus implicari* » (2). Lo stesso è confermato in-

---

omnes vel saltem due partes ipsorum intersint, et *duo de melioribus et ditioribus, duo de mediocribus et duo de minoribus* ipsius terre eligant, qui appretium bonorum predictorum faciant ». Talvolta si ha quest'altra dizione: « *nobiles, mediani et populares* ». Ved. *Reg. Ang.*, n. 204, c. 336t, 11 luglio 1315. Ma anche prima, nel secolo XI, la espressione s'incontra talvolta nei primi documenti accennanti ad autonomie municipali. Ved., per esempio, *Chartularium Cupersanense*, ed. MOREA, Montecassino, 1893, n. 38: « *maiores, mediani et cuncto populo* »; HEINEMANN, *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien*, Leipzig, 1896, p. 63, ecc.

(1) CAMERA, *Annali*, II, 271.

(2) Ved. il doc. in SCHIPA, *Contese sociali*, p. 184 e segg., 5 luglio 1339: « intelligimus de populo qui comuni vocabulo *dicitur grassus*, et non de populo minuto et artistis, qui soliti non sunt nec expediret eis talibus insolitis oneribus et honoribus implicari, set intendimus et volumus eos solita pacis tranquillitate gaudere et paratos esse ad omnia que requirentur per nos aut officiales nostros... »! Cfr., per la stessa ripartizione dei cittadini napoletani, *Reg. Ang.*, n. 204, c. 236t, 11 luglio

direttamente dal fatto che a Salerno, nel 1328, sono i « *mercatores populares* » che rivolgono protesta al Re contro i nobili ed i plebei delle ville e casali della città che, d'accordo ai danni della maggioranza assoluta della città ed in dispregio delle consuetudini, si sforzano di monopolizzare la nomina « dei catapani e giudici annuali » ([1]). Evidentemente, è il ceto medio che assume per sè il cómpito di rappresentare e tutelare gl'interessi violati di tutta la « universitas ». D'altra parte, che la parola « popolo » debba significare quello che il Re vuole che significhi è provato dal fatto, per altre ragioni notevole, che un notaio barese, tal Roberto di Niccolò, nel 1336, domanda ed ottiene di essere iscritto « *in quaterno seu calendario plebeyorum* », poichè egli è nato da padre popolano e da madre nobile ed ha sempre pagate le imposte « *cum plebeis seu popularibus* » di Bari; il che dimostra che i notai facevano giuridicamente parte dei popolani ([2]). Anzi, spessissimo le parole « *universitas popularium* », e simili, stanno a significare tutta la « universitas » in lotta contro « i nobili ed i potenti »; onde è evidente che i « mediocres » sono la stessa cosa dei « popolani grassi », e che la parola « popolo » serve generalmente ad indicare elementi sociali diversi, quanti sono *non nobili* di origine o *non nobilitati* per recente decreto del sovrano ([3]).

1315. Carlo II « monasteriis et aliis ecclesiis ac civibus neapolitanis, tam *nobilibus* quam *medianis* et *popularibus*, qui ab olim habuerant ius fusariorum iuxta pontem Guiczardi et in contrata Tertii, de pertinentiis Neapolis, pro iuribus fusariorum eorum, certas quantitates pecunie, partim per regalem curiam partim per universitatem civitatis eiusdem, statuit exhiberi ».

([1]) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 22-22^t, 12 gennaio 1328.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 192, 8 ottobre 1336. — Per contrario, anche a Bari si verifica il caso di certo notaio Giovanni di Stefano che, quantunque sia « *de popularibus civitatis ipsius* »,... « *consuevit ut nobilis vivere* », e perciò domanda ed ottiene di essere iscritto nella lista dei nobili: *Reg. Ang.*, n. 203, c. 122^t, 7 giugno 1315.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 347^t-348, 1° marzo 1313; n. 212, c. 4, 1° ot-

Ma è evidente che la fisonomia e l'importanza delle classi medie debbano essere relative alla maggiore o minore complessità dei singoli centri cittadini. A Napoli, a Salerno, a Bari, a Trani, ad Aquila, a Sulmona, là dove più intensamente si svolge la vita dei traffici e della produzione, il ceto medio è fortemente organizzato, dà la scalata al potere locale, lotta con fortuna contro i nobili e contro i pubblici ufficiali regi e, come vedremo, riesce a fare la sua politica finanziaria a traverso il congegno dei *datia* e l'amministrazione della Università. Nei centri minori, e specialmente nelle regioni agricole, i « mediani » non sono che piccoli proprietari di terre e di case, enfiteuti, censuari, mercanti, usurai che sono in minoranza di fronte all'elemento popolare e non hanno la possibilità di inscenare un lor proprio movimento nè di fronte ai « nobiliores » nè di fronte ai « minores ». I giuristi, gli avvocati, i notai, i medici, i cultori, in genere, delle così dette arti e professioni liberali fanno parte dei « mediani », e sono spesso in numero rilevante ed ingombrante. A Lucera, quando Roberto volle procedere alla quotizzazione di quel territorio, essi furono considerati dopo i nobili e prima dei popolani (1); e, quanto al numero, sappiamo che nel 1341 la gente che faceva ressa intorno alla Corte per avere degli uffici giudiziari e notarili era tanta e tanto indegna, tra l'altro, che il Re fu costretto a prendere dei severi provvedimenti (2). Dei mediani, infine,

---

tobre 1317; n. 212, c. 133_t, 26 gennaio 1318; n. 220, c. 211_t-212, 17 maggio 1319; ecc.

(1) *Reg. Ang.*, n. 311, c. 249-250, 9 settembre 1337. Si assegnano (dopo che ai « *militibus militariter viventibus* » è stato provveduto) « usque ad salmatas triginta » ai « *iurisperitis, phisicis, cirurgicis, mercatoribus, massariis, iudicibus et notariis consuetis et aptis facere massarias* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 7_t, 3 ottobre 1341. Vi sono perfino dei « *viri illicterati* et penitus inexperti », i quali — dice il Re — « sub variis diverisque coloribus petitionis eorum qui ad conferendas eis

fanno parte i pochi industriali, diremo così, che qua e là si dànno alla fabbrica dei panni di lana, come, per esempio, ad Atri [1], gli appaltatori delle gabelle, gli assuntori di lavori pubblici, i conduttori di aziende agrarie (« *massarii* ») e, in un certo senso, il numeroso stuolo degl'impiegati a Corte e presso i vari uffici pubblici, gli amministratori del patrimonio della Corona e delle grandi comunità religiose, e molti dei « familiares » del Re, prescelti tra i mercanti più noti, i più probi giuristi, i più fedeli funzionari. È, quindi, un ceto sociale ricco di elementi diversi, con caratteristiche svariatissime, senza unità o omogeneità di interessi economici, con tendenze politiche mal definibili, con azione non determinabile; ma è un ceto numeroso e turbolento, avido di potere e, come si vedrà, sempre assetato di vendetta contro i nobili, ecclesiastici e laici, sempre alla testa di tutti i movimenti sociali e politici che striano sì spesso di sanguigna luce il chiuso ambiente della povera vita municipale. Meno, anzi, che nei piccoli centri rurali intristiti dall'ombra greve delle signorie feudali, dove i movimenti rivoluzionari sono costantemente dovuti ai contadini angariati, nella maggior parte delle Università sono i « mediani » coloro che incarnano le tendenze ribelli agli abusi dei nobili, sono essi che formano la Università e l'animano di sè nello svolgimento quotidiano della vita pubblica.

I « popolani » autentici o ne seguono l'incerto movimento o sono degli assenti, quando non sono sospinti da cause più o meno occasionali a rompere in aperta rivolta contro tutto e tutti, nobili, mediani, pubblici funzionari, ecclesiastici rapaci. Anzitutto, fanno parte del popolo gli « *artifices* », i lavora-

---

gratias nos inclinant, procuraverunt et procurant assidue concedi sibi per nos in civitatibus et terris ipsis, pro certis temporibus, *iudicatus officium ad contractus*, ecc. »!

[1] *Reg. Ang.*, n. 302, c. 93t-94t, 16 luglio 1336. Su questo importante documento torneremo a suo tempo.

tori cioè delle piccole industrie cittadine ed i liberi artigiani: « *aurifices* », « *sartores* », « *pelliparii* », « *corbiserii* », « *ferrarii* », « *siclarii* », « *cimatores* », « *tintores* », ecc., che si trovano ricordati qua e là nei documenti contemporanei, sempre come ceti sociali nettamente distinti dal ceto dei mediani e da quello dei nobili. Formano essi delle Arti? La questione non presenta, formalmente, delle grandi difficoltà, poichè della esistenza di vincoli corporativistici nelle provincie meridionali non è da dubitare, specialmente per il basso medio evo e per le città economicamente più e meglio organizzate. Lasciando, infatti, da parte, qui, i pallidi segn di organizzazioni cittadine, sul tipo della *schola* e dell'*ars*, che compariscono qua e là nelle città pugliesi, campane, irpine, abruzzesi dall'età bizantina in poi e che, in sostanza, denotano una tendenza generale della società post-romana a rivestire di forme consuete o non ignote una sostanza nuovissima (1), è pienamente dimostrata, anche per l'Italia meridionale, l'esistenza di forme sporadiche di associazioni artigiane, volontarie e giurate o, più comunemente, di fatto e spontanee, durante l'età angioina, accanto alle associazioni d'indole religiosa, come quelle *ottine* di Napoli che ebbero poi, durante il periodo aragonese, una importanza cospicua (2). Sono ricordati, per esempio, gli orefici di Napoli, ai quali Giovanna I conferma la concessione di uno statuto speciale, formatosi, quindi, sicuramente tra gli ultimi del secolo

---

(1) Ved., per esempio, qualcosa come un'*ars* di giudici a Bari nel secolo XI, in Carabellese, *L'apulia ed il suo comune*, Bari, 1905, p. 385 e segg. Per i *curiales*, ved. Mayer, *Italienische Verfassungsgeschichte*, II, 505 e segg., 526. Per l'organizzazione dei *curiales* a Napoli nell'età angioina, ved. *Reg. Ang.*, n. 164, c. 357t, 20 agosto 1307 (elezione del *primarii officialium*); n. 259, c. 158t, 22 aprile 1328 (altra elezione); ecc.

(2) Ved. Schipa, *Contese sociali napoletane*, p. 201 e segg.; Faraglia, *Le Ottine e il reggimento popolare in Napoli*, Napoli, 1898.

decimoterzo ed i primi del decimoquarto (1). I saponari, anche a Napoli, avevano egualmente un loro statuto (2), come uno statuto avevano i mugnai nella prima metà del trecento (3).

A Salermo, fin dai primi del secolo di Roberto, pare che i « *neofidi* », i quali, secondo il documento di cui ci serviamo, « *erano soliti esercitare la tintoria* », abbiano costituita una vera organizzazione volontaria. Infatti, gli appaltatori della gabella « *auripellis, tintorie sete et cuculli* » di Salerno affermano, su la fine del 1306, che i neofidi salernitani, « *inter se tractatum habentes* », hanno deciso di assumere alcuni detestabili atteggiamenti in pregiudizio grave dei gabellieri e, quindi, del pubblico erario, esercitando « segretamente nelle loro case l'arte loro, e incettando gran quantità di seta per tutto il Salernitano fino a Policastro, per rivenderla alla fiera di S. Matteo, liberamente, in frode dei diritti fiscali » (4). Sembra qui evidente che si tratti di una ben costrutta associazione artigiana, con un'amministrazione autonoma, e, naturalmente, con norme stabilite dal consenso degl'interessati, formanti una fortissima lega di resistenza contro le vessazioni dei gabellieri. A Napoli, nel 1318, c'imbattiamo in un embrione di associazione tra i *pescatori* che interessa vivamente la nostra attenzione. Essi affermano di « avere il diritto di pescare liberamente nelle acque di Posillipo, salvo un *ius sexantini* spettante ad Elisabetta d'Ungheria, sorella della madre del Re, Maria d'Ungheria », mentre il convento di S. Pietro a Castello pretende « che i suddetti

---

(1) CECI, *Le Chiese e le cappelle abbattute*, ecc., *in Arch. Stor. Nap.*, vol. XVII, 35.

(2) CECI, op. cit., *ibid*, p. 57.

(3) *Reg. Ang.*, n. 360, c. 115t, 28 agosto 1384, ed. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 198-200.

(4) *Reg. Ang*, n. 164, c. 84-84t, 15 novembre 1306: « ...condixerunt setam et cucullum in ipsa tintoria non tingere seu tingi facere..., quin immo de seta et cucullo et aliis filis tintis hactenus ministerium eorum exercent pro eorum arbitrio voluntatis... ».

pescatori debbano dargli un *certum quid* per l'uso delle acque di Posillipo „, per antica concessione sovrana. La vertenza è affidata da Carlo di Calabria al senno dei giudici della Vicaria; e, naturalmente, viene impedita qualsiasi novità da parte del convento, pendente la lite (1). Se, quindi, i pescatori vantano, collegialmente, un diritto, e se stanno in giudizio di fronte a S. Pietro a Castello, non par possibile negare che essi costituiscano un'associazione riconosciuta come persona giuridica in un documento ufficiale. A Trani, nel 1322, incontriamo un'*ars confectariorum* composta di parecchi *magistri,* la quale reclama, a mezzo di due „ magistri „, contro i portulani della città che pretendono impedire il libero esercizio del loro mestiere (2). In un documento dello stesso anno si legge, per Napoli, una notizia interessantissima. Nove *spetiarii* espongono al Duca di Calabria che „ *altri speziali* „ della città, per aver lavorato e venduto della cera non buona, erano stati condannati ad una pena pecuniaría; ma, volendo aver compagni nella pena anche gl'innocenti, si sforzano di ottenere dai magistrati competenti che la detta pena sia proporzionalmente estesa ai reclamanti. Ora, poichè è impossibile pensare che degli speziali condannati per fatto proprio abbiano pazzamente pretesa la estensione della pena a degl'innocenti colleghi non legati in alcun modo ad essi, colpevoli e condannati, è necessario pensare che gli *spetiarii* napoletani costituissero un'associazione e che, in nome di una comunanza d'interessi legittimamente esistente e rico-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 30t, 5 agosto 1318. La vertenza è ancora insoluta nel 1319: *Reg. Ang.*, n. 217, c. 176, 23 febbraio 1319. Si rileva che Carlo II aveva concesso al convento alcuni diritti su i „ *piscatoribus in plagiis Posilipi* „!

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 199t, 31 luglio 1322. I portulani affermano che gli artigiani „ portum devastant, implentes illum excarnatura et lotura pellium que per eos iusta portum excarnantur et lavantur „.

nosciuta, si invocasse da alcuni membri dell'associazione la estensione a tutta l'associazione di una condanna pecuniaria loro toccata (1). Egualmente, sembra che anche i *pesciaioli* di Napoli vantassero qualche organizzazione, se in loro favore il Duca di Calabria decideva, a mezzo il 1323, che nessun diritto spettava « *circa piscationem et venditionem piscium* » allo Studio napoletano (2). Così dicasi per i lavoratori della « R. Sicla » di Napoli, che, almeno di fronte allo Stato, formano una « universitas » e godono, com'è in parte noto, di privilegi cospicui e di tratto in tratto rinnovati. Nel 1328, per esempio, i collettori del donativo promesso da Napoli al Re vogliono assoggettare anche i *siclari* alla lor parte di peso; ma il Re sorge in loro difesa (3).

Ma, certamente, più evidenti sono i segni della esistenza di vincoli federativi a proposito dei *cuoiai* di Napoli. Essi, intanto, secondo il costume di tutte le associazioni medioevali, abitano in un luogo determinato, « presso il monastero di S. Maria del Carmine ». « Da tempi remoti » i loro « predecessori » ed essi stessi son soliti esercitare il loro mestiere su la spiaggia di fronte al monastero, liberamente; ma ora il priore afferma che « le botteghe dei reclamanti, il lido del mare e la via pubblica tra le botteghe ed il convento, per la quale continuamente scorre l'acqua, appartengono al convento, e però molesta gli artigiani nel godimento pieno della consuetudine e della libertà di esercitare

(1) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 219t, 17 agosto 1322. Gli speziali reclamanti sono: « Henricus Binella, Landulfus Piscopus, Franciscus Cannazulus Leonus de Lauro, Henricus Principus, Maius Sarroccus, Neapolitanus Scatula, Philippus de Ebulo et Riocardus Fara ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 176t, 22 maggio 1323. Cfr. n. 247, c. 54, 22 maggio 1323.

(3) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 111t, 18 giugno 1328. Ved., per i siclari di Napoli e di Brindisi, *Reg. Ang.*, n. 200, c. 74-75, 11 gennaio 1313; CAMERA, *Annali*, II, 483 e segg.

il loro mestiere » (1). Ciò nel 1336. Il Re appoggia i cuoiai contro il convento del Carmine; e non par dubbio che essi siano considerati dal Re come dai religiosi una vera associazione, tanto più che la protesta è fatta, impersonalmente, « *pro parte coriariorum omnium* », e che a tutti costoro, collettivamente, si estende il beneficio della consuetudine, ufficialmente riconosciuta dal Re. Nelle stesse condizioni ci si mostrano i *fabbri* di Isernia ed i *beccai* di Barletta nel 1328. Ad Isernia gli « *universi fabri civitatis* » sono in lite col Secreto di Terra di Lavoro perchè non hanno abbastanza « *ferrum de Calore* » in città, onde il loro mestiere languisce miseramente. Il Duca di Calabria li soccorre con la sua alta pretezione (2). A Barletta i beccai (« *buccerii seu macellarii* »), per antica consuetudine, solevano dare ogni anno, a Natale, « *quatuor quarteria unius porci* » ai baiuli ed ai giudici della Università, ma da qualche anno i capitani della città pretendono da ciascun beccaio « *unum quarterium..., singillatim* »; ond'è necessario l'intervento del Re (3). Vi sono, dunque, degli obblighi collettivi riconosciuti dai beccai, e vi è il pubblico riconoscimento sovrano di una consuetudine antica riguardante la « *universitans* ». Come dubitare che essi abbiano formata un'associazione volontaria?

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 299, c. 276, 2 maggio 1336. Cfr., per i *conciatori* di Aversa, CAMERA, II, 256.

(2) *Reg. Ang.*, n. 267, c. 161_t, 26 aprile 1328. Cfr. c. 210^t, 30 luglio 1328.

(3) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 27^t, 8 aprile 1328: « licet *buccerii* seu *macellarii* terre predicte in annuis revolutionibus singulis, in festo nativitatis dominice, ex consuetudine quadam, enseniare soliti fuerunt seu ex ensenii causa dare baiulis et iudicibus terre prefate quarteria quatuor unius porci solummodo, a certis autem annis elapsis capitanei... qui suis vicibus prefuerunt ibidem huiusmodi... *consuetudinariam dationem satagentes convertere in indebitam quandam tributariam servitutem*, exegerunt porci quarterium unum ab eorundem bucceriorum quolibet, singillatim ».

La risposta non par dubbia. Ad ogni modo, le ombre del dubbio si fanno lievissime nel caso dei *cimatori* di Napoli. Il 7 dicembre 1315 il Re prende una decisione della maggiore importanza. I cimatori dei panni di lana della città hanno riferito che i sarti ed i « famuli » dei mercanti di panni pretendono da loro, vera tangente camorristica, la quarta parte di ciò che essi guadagnano dal loro mestiere e che, perciò, li tormentano in ogni modo. Essi, invece, nulla debbono del prodotto del loro lavoro, e poichè vogliono godere compiutamente della loro libertà e delle loro risorse, *si sono riuniti in un certo luogo* ed hanno deliberato concordemente che non pagheranno mai più alcun che ai loro sfruttatori, sotto pena di esser ritenuti spergiuri. Il Capitano della città, sollecitato da alcuni sarti interessati, vuole aprire una inchiesta contro i cimatori che sarebbero gravemente colpevoli di essersi riuniti per deliberare circa i loro interessi. Ma il Re, accogliendo la tesi degli artigiani, sentenzia che il Capitano non ha alcun diritto di intervenire e, tanto meno, di punire i cimatori, perchè essi hanno pronunziato un giuramento lecitissimo e si sono opposti come potevano ad una enorme violenza [1]! Evidentemente, i cimatori sono organizzati, sia pure soltanto per effetto del comune pericolo da sventare, si riuniscono in assemblea, deliberano, ed ottengono che il Re riconosca questo loro diritto di riunione, che sarebbe stato detestabile nell'Italia comunale proprio in quegli anni [2]. Ad Atri, poi, l'arte della lana è minuziosamente regolata. Non è detto esplicitamente che i lanaioli siano organizzati in corporazione, nè che compiano collettivamente degli atti, di natura economica o politica, dai quali si debba necessariamente risalire alla esistenza di un'associazione di

---

[1] *Reg. Ang.* n. 205, c. 137-137^t, 7 dicembre 1315.

[2] Ved., in sintesi, ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, Torino, 1905, p. 93 e segg.

classe, ma i regolamenti cittadini che disciplinano la produzione e la vendita dei panni di lana sono così particolareggiati e precisi, il controllo che i pubblici ufficiali esercitano su i produttori è così costante e severo, la pertecipazione di tutta la Università al miglioramento della produzione è così attiva ed interessata che non è strano ammettere che uniformità di funzioni e di obblighi, negli artigiani come nei maestri di bottega, abbia creato naturalmente dei vincoli più stretti di quelli della semplice colleganza (1). Lo stesso valga per i *cuoiai* di Salerno, i quali sono rappresentati da due di loro presso il Re, in occasione di certe loro lagnanze contro un nobile della città, appaltatore di gabella, intento a molestarli (2). E lo stesso par che debba valere per la « *Università dei mercanti di panni di lana* » di Napoli, i quali si lamentano del fiscalismo eccessivo dei gabellieri della città a danno del loro commercio di importazione di panni fiorentini (3). Nè possiamo tacere dei « *calderarii terre Clausure* », i quali su la fine del regno di Roberto ottengono la conferma di alcuni privilegi loro concessi da Carlo II, circa il loro mestiere e circa i vasi di ferro che essi possono andar liberamente vendendo (4); nè possiamo dimenticare i « *mercanti di panni* » di Barletta in lotta con i doganieri per rispetto di certi loro privilegi (5); nè i « *bastasii* » di Trani, i quali, come affermano i Veneti, col favore del castellano e del suo vicario

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 302, cit., c. 93_t-94_t, 16 luglio 1336.

(2) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 37, 9 febbraio 1342: « tintam necessariam pro pingendis pellibus et coriis sunt facere soliti libere, absque cuiusque contradictione et solutione iuris alicuius, sicut et *alii corbiserii et coriarii civitatis Neapolis et aliorum partium Regni* ».

(3) Ved. Camera, *Annali*, II, 333 (« *olim ex Regest. Reg. Roberti an. 1332-1334, signat. Indict. 1ª, fol. 96vo, 148* »).

(4) *Reg. Ang.*, n. 327, c. 160-160t, 3 settembre 1342.

(5) *Reg. Ang.*, n. 331, c. 126t, 24 marzo 1332. Il diritto insidiato consisteva nella esenzione dal pagamento di qualsiasi gabella per otto giorni nella solennità di S. Maria d'agosto e in quella di S. Martino.

corrotti « da certo pagamento di tributo », si sono strettamente organizzati ai danni dei mercanti impedendo con ogni mezzo, diremmo oggi con brutta parola, il crumiraggio e, quindi, mantenendo ad un livello altissimo il prezzo dell'opera loro (1).

L'elenco di sì fatti ricordi di vita artigiana potrebbe forse essere allungato alquanto; ma non si giungerebbe, egualmente, a risultati più definiti e particolareggiati, poichè nulla si sa dell'interna organizzazione di codeste associazioni, nè della redazione di statuti, e simili. Così pure, nulla può affermarsi con sicurezza intorno alla questione, già da altri posta, se cioè, almeno a Napoli, gli artigiani siano stati armati e se abbiano, a somiglianza dei loro compagni dell'Italia comunale, formato anche delle compagnie di armati (2). I ricordi che si hanno di popolani armati, posti a guardia di alcuni luoghi della città, o insorti contro un pericolo imminente, sono scarsissimi, quasi tutti della fine del secolo decimoquarto e conservati da fonti cronistiche, come i famosi « *diurnali del Duca di Monteleone* », con espressioni troppo generiche da indurre in noi la convinzione che si tratti proprio di una organizzazione particolare. Quando, per esempio, si legge, sotto la data del 19 febbraio 1384, che il governo faceva « gire lo banno per tutta Napoli ch'ogni persona fosse in punto » (3), non si ha alcun elemento sicuro per concludere

(1) *Reg. Ang.*, n. 327, c. 97, 30 ottobre 1342: « ...non patiuntur (*bastasii*), *facto invicem monopolio*, per aliquem... *bastasiam* exerceri ». Il Re ordina al Giustiziere della terra di Bari, al *magister iuratus* ed alla Università di Trani di non consentire « bastasios ipsos exigere plus vel aliquid, pro mercede, quam secundum labores ipsorum, competenti et debita consideratione,.. debeatur ».

(2) SCHIPA, *Contese sociali*, p. 210-212.

(3) *Diurnali del Duca di Monteleone*, ed. FARAGLIA, Napoli, 1895, pag. 26.

che i popolani costituiscano delle associazioni d'armi; ma si ha soltanto il diritto di concludere che in circostanze particolarmente gravi lo Stato faceva appello ai cittadini affinchè ne difendessero con ogni mezzo la sicurezza. Egualmente, quando si legge, sotto l'anno 1386, che i cittadini napoletani « fecero li capi per le chiazze de Napoli » [1], non si può dedurre se non che si tratta di una delle solite elezioni di magistrature locali, fatte assai spesso, come vedremo, entro il breve àmbito dei quartieri o porte della città. Ad ogni modo, i documenti angioini non dicono assolutamente nulla intorno a sì fatta questione; e questo silenzio ostinato sembra argomento formidabile per escludere che si sia potuto costituire e sviluppare tutta una forma di organizzazione militare, altrove così fiorente, senza che si sia mai presentata l'occasione, nei pubbici documenti numerosissimi, di farne menzione o di accennarvi indirettamente.

Frequentissima, invece, è la traccia di popolani non organizzati nè in compagnie o società d'arti nè d'armi. Sono degli artigiani più o meno attivi e benestanti che hanno botteghe proprie nelle più industri vie delle città, che dai loro mestieri prendono il nome [2], e provvedono come possono al collocamento della loro merce, strisciando tra le grandi compagnie mercantili straniere operanti nel Regno e gli ostacoli loro creati dai rugginosi ordinamenti doganali. A Napoli vi è un grandissimo numero di sì fatti piccoli mercanti che con le loro « *merces subtiles* » tengono tanto occupata la dogana che i mercanti forestieri non vi tro-

---

(1) *Diurnali del Duca di Monteleone*, p. 32.

(2) Si ricordino la *ruga campsorum*, la *ruga drapperiorum*, la *ruga pannorum*, la *ruga Scalesia*, la *ruga Portanova*, ecc., tutte di Napoli. Ved. Carletti, *Topografia generale di Napoli*, Napoli, 1776, p. 85, e passim. Cfr. un « *pictagium cambiorum* » a Barletta, in *Reg. Ang.*, n. 239, c. 236t, 20 novembre 1321.

vano mai posto, e se ne lamentano (1). A Trani ed a Barletta i rivenditori locali sono continuamente in lotta sorda contro Fiorentini e Veneziani, monopolizzatori del commercio pugliese. A Salerno come a Sulmona, ad Aversa come a Bari, ad Aquila come nei più grossi centri rurali l'artigianato libero è in fiore, come è in fiore la più semplice forma di società tra due o più persone per l'esercizio di una determinata industria o di un ramo del piccolo commercio (2). Molti sono i venditori ambulanti di panni e di oggetti d'uso che sfidano i pericoli delle strade di campagna, inerpicandosi su per i gioghi dell'Appennino verso i borghi desolati, e ne ritornano spesso vittime del brigantaggio professionale che infierisce in tutte le regioni del Regno (3). Molti vanno fuori dello Stato o a lavorare, specialmente in panni, per conto di Comuni contermini (4), o ad annodare vincoli com-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 416t, 1° marzo 1319: « apothecas ipsius dohane.... semper detinent occupatas et, ut onera pensionum apothecarum, que extra predictam dohanam essent eis propterea oportuna, valeant evitare, huiusmodi... merces... vendunt in illis continue *ad minutum*, apothecas ipas nullo tempore vacuantes »!

(2) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 224, c. 29, 6 marzo 1320. Siro Assanti di Ischia « cum quondam Laurentio Neapolitano de Amalfia societatem hactenus contraens, numeravit et dedit propterea ipsi Laurentio uncias auri viginti, idemque Laurentius uncias totidem posuit in societate predicta, inter socios ipsos pactione firmata quod dicta summa pecunie in emptionem vini converti deberet... ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 267-267t, 22 marzo 1322. Per le strade del Regno, ved. YVER, *Le Commerce et les marchands*, p. 67 e segg. Ecco come si esprime un « *pauperculus* » mercante di Caserta, Riccardo di Terrisio: egli « pressus onere paupertatis, et suam sueque familie inopem vitam defendere valeat, et presertim *quandam suam filiam nubilem maritare queat*, se licitis questibus implicat iuxta vires de valoris modici mercibus, utpote *vitro laborato, coeleariis, fusis, acubus, virticellis* et rebus aliis huiusmodi viribus sua commercia exercendo, qui, cum animalis subsidio pro inopia careat, *illas necessario in collo et brachiis suis portat* », lottando con i gabellieri zelanti! *Reg. Ang.*, n. 232, c. 125t, 14 agosto 1321.

(4) Caratteristico il caso di quel Zano di Borgo, cittadino di Aquila,

merciali a traverso infinite difficoltà ([1]). E che l'artigianato libero sia stato veramente in fiore è provato, tra l'altro, dalla esistenza della « marca di fabbrica », usata ed invocata anche dai più modesti artefici. Un caso caratteristico ci è offerto da un fabbro di Aquila. Egli espone che per vivere si è dato a fabbricare certe « *subulas, sugias vulgariter appellatas* », imprimendovi un « *certum signum* », affinchè « fosse noto ai compratori che esse provenivano dalla sua bottega ». Tutto è andato per il suo verso per un certo tempo; ma ora due emuli e rivali poco scrupolosi, per meglio vendere i loro prodotti, hanno imitato il « segno » del ricorrente, gravemente danneggiando la sua piccola industria ([2]). Che dire dei minori centri del Regno? I *datia*, che a suo tempo esamineremo, ci offrono prove continue e sicurissime che l'artigianato costituiva la norma costante della vita economica e sociale; onde, se associazioni artigiane vi furono, e non par dubbio, nei dominii angioini, esse vanno ricercate esclusivamente nei centri maggiori nei quali più intensa pulsava la vita della produzione. Del resto, in una società povera di capitali ed a fondo fortemente agricolo e feudale, con le non molte sorgenti di benessere locale nelle mani di speculatori stranieri, padroni dei sovrani e dello Stato, una fioritura di organizzazioni artigiane sarebbe stata impossibile. L'artigianato, invece, umile nelle sue forme e nei suoi rendimenti immediati, bisognoso di scarse risorse e direttamente ispirato alle piccole necessità della vita borghigiana, meglio rispondeva ai bisogni dell'ambiente geografico e storico del Mezzogiorno.

---

che va a Spoleto « *ad faciendum pannos in civitate predicta* », e che è poi gettato in carcere e derubato di ogni suo avere, per il valore di 500 oncie! *Reg. Ang.*, n. 233, c. 236t-237t, 27 agosto 1321.

([1]) Per esempio, ved. *Reg. Ang.*, n. 275, c. 12, 27 novembre 1329.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 241, c. 164, 27 settembre 1321.

È, quindi, ben naturale che il ceto dei popolani fosse in buona parte costituito dalle classi rurali, in genere, specialmente nelle vaste plaghe prive di grossi centri cittadini.

La loro condizione giuridica è estremamente varia. I più sono, genericamente, vassalli dei grandi signori laici ed ecclesiastici, obbligati, come tali, alle prestazioni di natura feudale, in tempo di guerra ed in tempo di pace, ma personalmente liberi ed immuni da qualsiasi vincolo di servitù. Coltivano terre proprie o dominicali, ma con i semplici vincoli sanciti da regolari contratti, o esercitano i piccoli umili mestieri necessari alla vita dei borghi e dei castelli, fattori primi dell'atteggiamento delle Università campagnole di fronte allo Stato ed alla feudalità. Altri, abitatori di terre demaniali, non sono soggetti che al Re e sono, quindi, assolutamente liberi da qualsiasi ombra di dominio signorile. Hanno, su i loro compagni delle terre feudali, il privilegio di pagare ogni anno alla Corona tre tareni a persona [1], ma possono anche essere dal Re infeudati ad un potente signore, a cui il sovrano voglia rendere un segno particolare della sua considerazione o premiare importanti servigi resi in momenti difficili. Naturalmente, da *homines demanii* essi diventano, in tal caso, vassalli, salvo sempre il diritto o, almeno, la facoltà di redimersi completamente sborsando, col consenso regio, una somma più o meno vistosa nelle mani del non gradito signore, o, ed era il caso più frequente, nelle mani del Re per compensarlo del servizio feudale che eventualmente abbia perduto « *pro redductione* » della terra al demanio regio. È il caso, per esempio, di S. Severo in Capitanata, che, concessa già da Sancia in feudo al Conte

---

(1) *Codice diplomatico*, ed. DEL GIUDICE, vol. II, p. II, pag. 257; CHIARITO, *Comento istorico-critico-diplomatico sulla costituzione* De instrumentis conficiendis per curiales *dell'Imperator Federico II*, Napoli. 1772, p. 130.

Pietro Pipino, ritorna su la fine del 1340 al demanio regio, pagando la non lieve somma di 1500 oncie alla Corona [1]. I più restano eternamente classificati tra i vassalli, passando dall'una all'altra casa feudale o per via di successione o per successivi provvedimenti sovrani. Se, poi, abitano i casali dei grossi centri cittadini, la loro condizione assume forme specialissime, come, per esempio, gli abitanti dei casali di Napoli [2], poichè su di essi possono eventualmente convergere le battiture del fisco regio, quelle del fisco cittadino e quelle non meno aspre dei grandi feudatari limitrofi, pronti sempre a stendere la mano nella *messe aliena* e turbare con ogni mezzo le più consolidate condizioni reali, in loro vantaggio. Se provengono dalla classe servile e son diventati liberi per atto di manomissione, prendono talvolta, a quanto pare, il nome di *excomparati* o *scomparati* [3], ma si fondono giuridicamente e realmente con i liberi e ne seguono gl'interessi generali e la fortuna.

Pochi e sparsi qua e là i servi, pochissimi gli schiavi, e questi pochissimi quasi tutti saraceni [4]. Si ricorda altresì qualche schiavo di colore, ma il caso è rarissimo [5]. Nume-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 132, 21 ottobre 1340; n. 321, c. 365, 21 ottobre 1340; n. 322, c. 6, 21 ottobre 1340. Il Re autorizza S. Severo a dividere tra i cittadini « pro redductione ipsius terre ad... Regni demanium et dominium ac compositione facta cum... curia de excessibus et delictis... hucusque commissis », la somma di oncie 1500.

(2) Il CAPASSO, *Circoscrizione di Napoli*, ecc., Napoli, 1882, p. 15, compilò una lista di 47 casali di Napoli; ma se ne ricordano anche altri, per i quali ved. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 109, n. 3.

(3) Anche per questa denominazione ved. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 110-111.

(4) Più specialmente in Sicilia. Ved. G. BATTAGLIA, *L'ordinamento della proprietà fondiaria nell'Italia meridionale*, ecc., Palermo, 1896, p. 125-128.

(5) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 289, 8 luglio 1315. Certo Giovanni di Milazzo rivendica una sua « *sclavam nigram* nomine Iacobinam », da lui perduta a tempo della tregua conclusa tra Roberto e Federigo di Trina-

rosi, invece, sono gli *angararii* o *perangararii* dei grandi signori feudali, obbligati ad una varietà grandissima di servizi personali, accresciuti, naturalmente, dalla prepotenza signorile e dalla complicità, necessaria spesso, dei pubblici funzionari. Alcuni sono obbligati a prestazioni di non lievi tributi annui in danaro; altri sono tenuti a prestazioni onerose in natura; altri debbono lavorare qualche giorno della settimana per il signore; altri, infine, sono tenuti a numerose prestazioni di servizi personali, durante la caccia, durante le fiere, in tempo di semina e di raccolto, in occasione di feste signorili, quasi ogni giorno. Per esempio, lo stesso Duca di Calabria pretendeva che alcuni vassalli della Chiesa di Capua « accorressero con i loro cani » alle grandi partite di caccia presso Cuma [1]. Gli uomini di Gifoni, non ostante un accordo stipulato fin dal 1296 col loro signore Jacopo *De Brussono*, confermato da Carlo II, son sempre tenuti ad un « *servicio sergenterie et portandis cartis* », a lavorare due giorni per settimana a beneficio del signore, a custodire foreste, a portare « *molas molendinorum... usque ad molendina* » [2]! Nel contado aversano s'incontrano dei vassalli obbligati a lavorare con i propri animali le terre

---

cria, ora ritrovata in Napoli presso Marco Zaula! Per le note teoriche di S. Tommaso circa la schiavitù, ved. T. FORNARI, *Delle teorie economiche nelle provincie meridionali dal secolo XIII al 1734*, Milano, 1882, p. 36-37. Schiavi, naturalmente, erano i prigionieri di guerra: *Reg. Ang.*, n. 331, c. 194t, 4 giugno 1332 (cittadini di Corfù caduti nelle mani dei Siciliani); e schiavi furono considerati i Saraceni di Lucera dispersi dopo la distruzione della fiorente colonia: *Reg. Ang.*, n. 215, c. 103, 16 settembre 1318 (Dei 2024 Saraceni arrestati in Barletta mancano 116).

[1] *Reg. Ang.*, n. 242, c. 209t, 9 dicembre 1321. Ved. anche *Reg. Ang.*, n. 315, c. 103t, 3 maggio 1339.

[2] *Reg. Ang.*, n. 212, c. 39-39t, 1° luglio 1318. Il « contractus habitus inter ...Iacobum (de Brussono) et quosdam homines de castro Gifoni, vassallos suos », stabiliva che « *in perpetuum remictantur et relaxentur certa personalia servicia... pro certa inter eos conventa pecunie quantitate* »

del feudatario [1]. Comunissimo, poi, l'obbligo di dare alloggio gratuito al signore ed al seguito, quello di custodire gli armenti signorili, di tagliar legna, di arginare torrenti, di aprire e mantenere strade vicinali, di concorrere alla costruzione ed alla riparazione di castelli, di chiese, di conventi. Naturalmente, nessun vassallo può abbandonare il suo borgo ed il suo signore, ed è diritto del signore invocare dallo Stato tutti gli aiuti possibili per ricuperare i vassalli fuggiaschi. La Curia accorda, normalmente, gli aiuti richiesti, ma se il fuggitivo ha abitato per dieci anni una terra demaniale, non può più essere rivendicato dal feudatario. Sempre così: il Re e il Duca di Calabria seguono, in sì fatta materia, un criterio assolutamente rigido. Si risponde così al Conte Pietro Ruffo di Calabria che si lamenta di essere stato abbandonato da numerosi vassalli [2]; ad Odorisio di Sangro che si querela dei suoi vassalli di Monferrante [3]; a cento altri che ogni giorno si lamentano presso la Curia di non poter trattenere l'esodo dei vassalli dalle loro terre [4].

Non mancano, in pieno secolo decimoquarto, quei *commendati* che sono sì frequenti nell'Italia centrale e settentrionale prima del Comune. Sono dei liberi che fanno getto della libertà per sentirsi meno esposti, indifesi, alle violenze dei potenti. La sicurezza pubblica è minima, nei

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 41t-42t, 31 luglio 1321. Alcuni « *reddentes... ville Sallanelli* » dánno « *opera boum tria et opera scalarum tria* ». Alcuni altri « *in villa Sancti Arcangeli...* reddebant annuatim domino dicti feudi... uncias 2, tar. 21, gr. 13 », oltre a « capones decem, gallinas decem, pollastrum unum et spallas tres ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 174, 29 maggio 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 136t, 29 marzo 1310.

(4) Ved. *Reg. Ang.*, n. 199, c. 351, 28 settembre 1312; n. 206, c. 209-209t, 14 maggio 1316; n. 218, c. 96t-97, 7 gennaio 1319; n. 236, c. 276t-277, 5 marzo 1322; n. 280, c. 107, 21 ottobre 1329; n. 282, c. 39, 4 maggio 1330; n. 311, c. 22, 22 maggio 1338; n. 327, c. 65, 21 dicembre 1342; ecc. Cfr., per la Sicilia, Battaglia, op. cit., p. 130.

suoi effetti benefici, per l'uomo libero che vive in campagna. Vi è sempre un feudatario prepotente che vuol farsene un servo [1], e vi è sempre un funzionario regio disposto a dargli ragione, anche se la violenza è inaudita. Meglio dunque « affidarsi » ad una chiesa o ad una grande famiglia feudale e goderne la protezione interessata. Il signore esigeva, quasi sempre, una certa somma ogni anno per compensarsi del fastidio della protezione, ed il protetto comperava così la tranquillità necessaria. Ma non di rado accadeva che un conflitto stridente, di qualsivoglia indole, rendesse intollerabili i rapporti tra « commendati » e feudatario. Come scioglierli e annullarne le conseguenze? Questione spinosissima che spesso trovava la sua soluzione nella rivolta. Spesso, invece, i discendenti degli originari « commendati » riuscivano, anche legalmente, a sottrarsi al giogo di una larvata servitù, con l'appoggio della Curia regia e di qualcuna di quelle disposizioni legislative che fanno della legislazione sveva ed angioina una fonte copiosissima di buon senso e di equità anche di fronte alle più luminose manifestazioni della legislazione statutaria. Ecco un esempio caratteristico. Alcuni abitanti di un casale di Tropea, nel 1334, espongono al Re che i loro padri, liberi da qualsiasi vincolo di servitù, « si affidarono » ai predecessori del Conte di Montalto, promettendo di pagar loro ogni anno cinquanta tarì « contro il tenore delle sacre costituzioni del Regno ». I reclamanti hanno sempre pagata la somma a cui illegalmente erano costretti, pur essendo molestati dall'irrequieto signore; ma ora non vogliono più saperne di riconoscere l'efficacia di una obbligazione assunta da altri. Il Re, prontamente ed ener-

---

[1] Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 241, c. 239^{t}-240, 28 luglio 1322: « Nicolaus Johannis de Paula, dictus Rotundus, de villa Graczanisii », espone che, quantunque « *sit homo liber et nulli persone iure vassallagii astringatur* », è tormentato da Giovanni del fu Pietro da Eboli, capuano, che vuol sottometterlo in servitù!

gicamente, ordina al Giustiziere di Calabria di annullare l'illecito contratto, se veramente le cose stanno come le hanno denunziate i ricorrenti [1]!

Senza dubbio, il governo non intende ribadire le catene della servitù se contro il diritto e contro la giustizia esse furono fabbricate; ma ciò non toglie che la realtà determini assai spesso circostanze tali da turbare profondamente lo stato delle persone, specialmente nel seno delle classi rurali.

Tra le quali, naturalmente, occupano un posto privilegiato i lavoratori salariati delle masserie regie, non poco numerosi, disciplinati da consuetudini particolari e sottratti ai soprusi di feudatari violenti. Prevalgono i salari ad anno al « curatolo », al « bifolco », al « porcaro », al « pastore », allo « stalliere », ai custodi ed allevatori del grosso bestiame, mentre i mietitori sono, normalmente, pagati a giornata ed ingaggiati con ogni cura in tempo utile dal « magister massariarum » o dai suoi numerosi agenti, destinati al buon andamento delle singole aziende [2]. Gli altri lavoratori della terra, nei latifondi signorili, invece, sono quasi sempre feudalmente dipendenti dai loro padroni, ad eccezione dei « *messores* » reclutati affannosamente un po' da per tutto all'epoca del raccolto, secondo una consuetudine secolare conservatasi quasi intatta fino a noi: gente raccogliticcia e turbolenta, condotta naturalmente verso gli alti salari dalla fugacità e simultanea indispensabilità del loro lavoro.

Un posto particolarmente interessante per chi studia le classi sociali dell'età angioina è occupato dagli ebrei.

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 291, c. 410$_t$, 3 giugno 1334.

[2] *Reg. Ang.*, n. 220, c. 240-241^t, 12 ottobre 1318. Ritorneremo, a suo tempo, sull'importante documento; ma fin d'ora notisi che il curatolo è pagato « ad rationem de *uncia auri una et tarenis quindecim* per annum »; il bifolco stalliere « ad rationem de *unciis duobus per annum* »; il « gualano » ha un oncia e 4 tarì, il porcaro ha due oncie all'anno, ecc.

Studi recenti hanno convenientemente illustrata la vita delle comunità israelitiche nel Mezzogiorno d'Italia dall'età romana all'età sveva ([1]), ed è noto che durante l'età gotica in alcune città di quello che sarà un giorno il Regno di Sicilia, come Venosa, Napoli, Benevento, gli ebrei erano assurti a cospicua dignità. A Venosa, infatti, si trovavano degli ebrei *maiores civitatis* ([2]); ed a Napoli, secondo la narrazione di Procopio, gli ebrei erano tanto comunemente ritenuti arbitri del mercato cittadino, che la città non si decise a resistere strenuamente a Belisario, se non quando gli ebrei solennemente promisero che alla città assediata nulla sarebbe mancato ([3]). Più tardi, tanto in regioni longobarde quanto in regioni bizantine, la condizione degli ebrei andò sensibilmente peggiorando: le continue pressioni esercitate su di loro perchè si convertissero al cottolicismo, e le continue ingerenze dei vescovi nelle cose delle comunità giudaiche sono i segni più manifesti della loro peggiorata condizione. Nell'età normanno-sveva si trovano ebrei occupati nelle più svariate professioni: sono coloni di terre ecclesiastiche e liberi agricoltori, padroni di navi mercantili e navigatori, commercianti di oggetti preziosi, tintori,

---

([1]) Ved., tra gli altri, ASCOLI, *Iscrizioni inedite o mal note greche, latine, ebraiche di antichi sepolcri giudaici del Napoletano*, in *Atti del IV Congresso internazionale degli orientalisti*, vol. I, Firenze, 1880; LONARDO, *Gli ebrei a Benevento con docc. inediti*, Benevento, 1899; GUERRIERI, *Gli ebrei a Brindisi ed a Lecce*, Torino, 1900; COTRONEI, *Gli ebrei della giudeca di Reggio Calabria*, in *Riv. Stor. Calabr.*, nov-dic. 1903; TAMASSIA, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva*, Estr. dagli *Atti del R. Istit. Veneto di Sc., Lett. ed Arti*, Venezia, 1904; MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, 140-148; FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al sec. XVIII*, Torino, 1915; DITO, *La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal sec. V alla seconda metà del sec. XVI*, Rocca S. Casciano, 1916.

([2]) TAMASSIA, *Stranieri ed ebrei*, cit., p. 53 e segg. e fonti ivi citate.

([3]) PROCOPIO, *De bello gothico*, ed. COMPARETTI, Roma, Ist. Stor. Ital., I, 8.

lanaioli, fabbricanti di orciuoli e di otri, setaioli, medici [1]. Tra il decimo ed il decimosecondo secolo, quale prima quale dopo, le comunità giudaiche passarono quasi tutte alla dipendenza dei vescovi, ai quali solo così era possibile garantire la esazione del tributo speciale che in tempi anteriori gli ebrei pagavano al sovrano. Delle più notevoli comunità ebraiche viventi nelle provincie continentali dell'Italia meridionale (Amalfi, Ascoli, Benevento, Bisignano, Brindisi, Capua, Cosenza, Eboli, Gaeta, S. Germano, Lavello, Matera, Melfi, Napoli, Nola, Oria, Otranto, Pozzuoli, Rossano, Salerno, Taranto, Terlizzi, Terracina, Trani, Venafro, Venosa), i vescovi diventarono arbitri e signori non desiderati [2]. La comunità di Salerno cadde in signoria dell'Arcivescovo nel 1090. Intorno alla stessa epoca subì la stessa sorte la comunità di Capua. Nel 1093 avveniva lo stesso a Cosenza, e poco dopo a Rossano. Per la comunità di Bari si rimonta al 1086; per quelle di Melfi e di Otranto al 1093. A Trani il passaggio all'autorità ecclesiastica non è anteriore al 1155 [3]. Intanto, agli antichi obblighi imposti agli ebrei dalla legislazione giustinianea altri se ne aggiunsero, fino a che Federigo II, sviluppando ampiamente le poche e coraggiose disposizioni di Enrico VI contro l'opera dei Normanni, non restituì alle comunità giudaiche quella tranquillità e sicurezza di cui avevano bisogno, specialmente sforzandosi di restituirle dall'autorità dei vescovi al dominio dello Stato [4]. Comincia, anzi, ufficialmente, proprio dall'età fridericiana il dedicarsi di moltissimi ebrei al prestito con interesse. Non mancano, s'intende, per l'età precedente

---

(1) Ved. Tamassia, *Stranieri ed ebrei*, cit., p. 68-69.

(2) Ved. un particolareggiato elenco in Tamassia, op. cit., p. 50-51.

(3) Ferorelli, *Gli ebrei nell'Italia meridionale*, p. 37 e segg.

(4) Ved. Beltrani, *Sugli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, Barletta, 1873, p. 55 e segg.; Prologo, Le *carte che si conservano nell'arch. nel Capitolo di Trani*, Barletta, 1877, p. 175.

argomenti e documenti per dimostrare che le comunità e i singoli ebrei esercitavano il mestiere di prestatori di danaro (si sa, per esempio, che intorno al mille, i monaci di Montecassimo contrassero un mutuo di ben cinquecento aurei, dando in pegno una ricchissima tovaglia dell'altare di S. Benedetto [1]); ma, com'è ormai ampiamente dimostrato [2], è una leggenda che gli ebrei si siano da tempi remoti, e con entusiastico slancio, dedicati al prestito usurario. Liberalmente proteggendo le loro persone ed i loro averi, fermo nella convinzione che l'esercizio del credito fosse una imprescindibile necessità dei tempi nuovi e che, ciò non ostante, un urto violento contro i pregiudizi dell'età ed i canoni ecclesiastici non fosse nè opportuno nè utile, Federigo II decretava nel 1231 che gli ebrei potessero prestar danaro all'intersse del 10 % senza incorrere in alcuna pena [3]. Era una innovazione audace ed una delle non ultime vittorie conseguite dal grande svevo contro le resistenze dell'ambiente. Le comunità giudaiche se ne valsero, e circondarono di gratitudine e di memore affetto la persona dell'Imperatore e di Manfredi [4]. È molto probabile, anzi, che durante la dominazione sveva non soltanto si sia avuta una stasi significativa nelle conversioni più o meno volontarie, ma siano cresciute di numero e di importanza, in antichi e nuovi centri, i seguaci della Sinagoga, anche per le non infrequenti chiamate di illustri ebrei stranieri verificatesi durante il cinquantennio del dominio svevo.

Gli Angioini, che dovevano tutto alla Chiesa e che avevano particolare interesse ad apparire purificatori, in senso cristiano e cattolico, dell'ambiente infettato dalla politica sve-

---

(1) Il racconto in FERORELLI, op. cit., p. 51, secondo Leone Ostiense.

(2) TAMASSIA, op. cit., p. 71-72.

(3) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplom. Friderici secundi*, VI, 1 e segg. Cfr. YVER, *Le commerce et les marchands*, p. 58-60.

(4) FERORELLI, op. cit., p. 52 e n. 4.

va, ripresero il vecchio tema delle conversioni, con entusiastico zelo. Premiati furono i neo-convertiti che si fossero dati ad un'attiva propaganda tra gli antichi correligionari (1); esentati i neofiti dal pagamento di mutui straordinari imposti spesso alle università (2); liberati dai pesi fiscali, a tempo o in perpetuo, quanti ricevessero il battesimo (3); protetti e largamente sussidiati dei frati predicatori inviati per il Regno a predicare, spesso anche in ebraico, « *contra iudeos* » (4). Il numero dei convertiti, naturalmente, crebbe da per tutto; ma non soltanto assai di frequente i convertiti ritornavano all'antica fede (5), sfidando i rigori degl'implacabili vescovi ed arcivescovi, ai quali, secondo il vecchio costume, quasi da per tutto, erano soggetti gli ebrei, ma venivano fatti segno, anche se persistenti nella fede cattolica, ad ogni sorta di sospetti, di persecuzioni, di quotidiane molestie da parte degli ecclesiastici, delle Università, dei pubblici funzionari. Inutile l'espediente, adottato da Carlo II nel 1288 e rinnovato da Roberto nel 1313, di fondere nelle rispettive « platee » cristiani ed ebrei convertiti, affinchè la consuetudine della stessa vita amministrativa eliminasse a mano a mano le ragioni di ogni reciproca diffidenza (6); inutile anche la proibizione pontificia, frutto di matura riflessione, venuta tardi ma non per questo

---

(1) DEL GIUDICE, *Codice diplom. del regno di Carlo I e II*, vol. I, p. 314-15.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 154t-155, 4 agosto 1313. Si riproduce un provvedimento di Carlo II, in data 20 maggio 1294, per i neofiti di Teano.

(3) Nel 1294 furono esentati dalle fiscali contribuzioni circa 1300 convertiti, dei quali 138 a Napoli, 150 a Salerno, 60 ad Aversa, 75 a Manfredonia, 72 a Bari, 172 a Taranto, 310 a Trani, ecc. Vedi *Reg. Ang.*, n. 63, c. 91t, 152, 169t; n. 68, c. 81t-82; n. 70, c. 199t, ecc.

(4) *Reg. Ang.*, n. 60, c. 87, anno 1293.

(5) Ved. MINIERI-RICCIO, *Notizie storiche tratte da 62 registri ang.*, p. 34: « *relapsi in pristinum errorem maculant fidem* ».

(6) CAMERA, *Annali*, II, 36; YVER, *Le commerçe*, p. 189.

meno densa di significato, con cui si ordinava ai fedeli di non molestare le comunità giudaiche per aver accolto dei già convertiti ritornati al giudaismo [1]. Evidentemente, la politica delle conversioni, da un lato, e il sempre crescente esercizio del credito da parte degli ebrei e dei convertiti, dall'altro, avevano potentemente contribuito a determinare delle cause profonde di permanenti dissidi in tutte le Università nelle quali esistesse una comunità giudaica o un certo numero di neofiti.

Roberto volle mantenersi estraneo a sì fatti dissidi e conservare agli ebrei ed ai convertiti le concessioni loro fatte, darne delle altre e costituir quasi un diritto speciale per gli uni e per gli altri, tanto nel Regno quanto in Provenza. I più violenti sono gli ecclesiastici. A Sessa, per esempio, quei neofiti sono tormentati dal Vicario del Vescovo, che giunge ad imprigionarli, perchè non vogliono sborsare delle forti somme loro richieste [2]; a Trani, l'Arcivescovo, contro i precisi ordini della Curia regia, si abbandona ad ogni sorta di eccessi e di estorsioni ai danni di quella numerosa comunità giudaica [3]: a Bari, le cose non si svolgono diversamente [4]. I cristiani, poi, seguendo l'esempio dei loro pastori, facevano il resto. A Gerace, durante la settimana santa, i cristiani dánno la caccia agli ebrei e lapidano le loro case [5]. A Brindisi, gli ebrei sono costretti alla fuga dai zelantissimi cristiani che vogliono convertirli per forza [6]. In Provenza, i cristiani, sorpassando la stessa

---

[1] FERORELLI, op. cit., p. 57 n. 2, (ex *Reg. Vatic.* 138, c. 68, doc. 231).

[2] *Reg. Ang.*, n. 174, c. 31ᵗ, 26 giugno 1310.

[3] Ved. BELTRANI, *Sugli antichi ordinam. marittimi della città di Trani*, Barletta, 1873, p. 74-77.

[4] DEL GIUDICE, *Codice diplom.*, I, 316.

[5] MINIERI-RICCIO, *Cod. diplom.*, *Suppl.*, II, Napoli, 1883, n. 54, p. 69, 10 genn. 1310.

[6] *Reg. Ang.*, n. 260, c. 133ᵗ, 26 febbr. 1325. La città di Brindisi, « *cum ipsorum* (degli ebrei) *inibi operarie utique exercitationis industria*

Chiesa nella incessante persecuzione contro gli ebrei, si abbandonano a tali e tanti eccessi da rendere necessaria una severissima inchiesta, direttamente ordinata dal Re (1).

I pubblici funzionari, infine, non hanno limiti al malfare. Le querimonie dei perseguitati sono infinite, ed infiniti i provvedimenti presi dal sovrano. A Monteleone di Calabria i gabellotti della seta si dánno a frugare per le case degli ebrei, sequestrando la seta che vi trovano, quantunque già passata regolarmente per il regio fondaco (2); mentre i cursori della regia Curia, passando per quelle contrade, li molestano violentamente, dimentichi, come si esprime il Re, che « fino a quando gli ebrei nulla commettono di delittuoso contro la fede e fino a quando la Chiesa li tollera, debbono essere trattati umanamente » (3). Ma il baiulo di Monteleone non vuole essere da meno, e pretende, contro ogni consuetudine, una speciale imposta su la tintoria esercitata dagli ebrei, tanto scandalosamente da indurre la stessa Università a rivolgersi al Re per un provvedimento di equità (4). A Cosenza, gli ufficiali regi che sono costretti talvolta a fermarsi in città, pretendono, contro lo spirito e la lettera dei privilegi concessi alla Università cosentina, che gli ebrei loro forniscano letti e panni gratuitamente (5). A Reggio Calabria, quantunque quegli ebrei siano soggetti

---

satisforet in multis eiusdem civibus fructuosa », domanda, proprio essa!, al Re di far ritornare gli ebrei, dando loro i più lusinghieri affidamenti.....

(1) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 279, 19 dicembre 1341: « .... (*iudeos*) *etiam Romana supportat Ecclesia* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 285t, 21 novembre 1311.

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 234, 24 maggio 1315.

(4) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 72-72t, 27 gennaio 1324: « Iudei dicte terre consueverunt hactenus tintoriam libere sine vectigati quocumque in tribus coloribus, utpote *croceo nigro et rubeo* », ecc. Cfr. n. 291, c. 365, 2 febb. 1334.

(5) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 199, 20 novembre 1320.

alla curia arcivescovile, gli ufficiali regi, durante la vacanza della sede, hanno assoggettato gli ebrei al pagamento di un augustale, ciascuno, come se si fosse trattato di giudei abitanti terre di regio demanio e non soggetti a giurisdizione ecclesiastica (1). A Bisignano, gli ebrei, soggetti anch'essi all'autorità ecclesiastica, da gran tempo hanno il diritto di macellare, pagando alla regia Curia un certo diritto fisso ogni anno; ma ora i baiuli della città pretendono spogliarli di quel diritto e condannarli ad una disoccupazione lagrimevole (2). A Rossano, a Gerace, a Cotrone gli ebrei si lamentano delle eccessive pretese dei funzionari, che vogliono mandarli in giro come corrieri, come vetturali, ecc., mentre essi non vi sono, assolutamte, obbligati (3). A Gerace, un povero giudeo, Mosè Salma, incaricato dal Secreto di Calabria di riscuotere da ciascun ebreo ivi dimorante un augustale d'oro per la regia Curia, è imprigionato crudelmente perchè non riesce a riscuotere poco più di quattro oncie (4). A Cotrone ed a Gerace, molti ebrei sono fuggiti in diverse parti sia per liberarsi dal pagamento di ciò che ad essi sarebbe toccato su l'annua contribuzione di cento oncie d'oro, pattuita tra tutti gli ebrei di Calabria e la regia Curia, sia per sfuggire alle continue vessazioni dei funzionari; ma i collettori pretendono da quelli che sono rimasti il pagamento della intera somma spettante alle singole comunità giudaiche, come se non fosse noto anche ad essi che i baroni presso i cui feudi molti ebrei fuggiaschi hanno trovato asilo impediscono a chiunque di molestare i loro sudditi novelli (5)! A Salerno, non ostante un solenne pri-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 193, 31 ottobre 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 97t-98, 20 gennaio 1324.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 142, 27 novembre 1324.

(4) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 200-200t, 25 aprile 1329; c. 185t, 10 luglio 1329.

(5) Per Gerace, ved. *Reg. Ang.*, n. 276, c. 53-53t, 20 giugno 1329. Gli ebrei di Calabria debbono pagare « anno quolibet *uncias auri centum*

vilegio concesso ai neofiti nel 1306 dall'allora Duca di Calabria, si pretende esosamente dai privilegiati, i quali esercitano l'arte della tessitura e della tintoria, che paghino più volte il già esoso « *ius fundicariorum* » [1]. A Brindisi, i corrieri regi, quando vi passano, riescono ad estorcere con la violenza dai poveri ebrei delle non trascurabili quantità di danaro sonante, ben sapendo che il Re vuole rigorosamente rispettati i diritti di tutti, anche di quelli che « sono lontani dal grembo della Chiesa » [2]. A Trani, poi, i neofiti sono tormentati direttamente dai Giustizieri della Terra di Bari, i quali, accusando e perseguitando le loro vittime come rei del delitto di usura, anche in mancanza di accusatori che assumano la responsabilità dell'accusa, li condannano al pagamento di fortissime multe, senza alcun rispetto per la giustizia e la volontà del Re, il quale vuole rispettati anche per i convertiti tutti i loro privilegi « *si qua sunt eis concessa* » [3].

In Provenza, lontano dalla sorveglianza diretta della Corte, cittadini e funzionari sono, nei riguardi degli ebrei, più implacabili di quelli del Regno. Gli ebrei sono ivi numerosi, hanno accumulato non trascurabili ricchezze, esercitano largamente il credito, anche ai vescovi [4]; e si com-

---

pro augustali uno ad quem ipsorum quilibet in etate ab anno quartodecimo usque ad sexagesimum constitutus.... curie tenebatur ». Agli ebrei di Gerace toccano 12 oncie. Per Cotrone, ved. *Reg. Ang.*, n. 321, c. 302, 23 aprile 1341. Agli ebrei di Cotrone toccano oncie 15.

[1] *Reg. Ang.*, n. 205, c. 114-114t, 13 novembre 1315.

[2] *Reg. Ang.*, n. 291, c. 333, 5 luglio 1334.

[3] *Reg. Ang.*, n. 232, c. 318t, 30 novembre 1320. Le condanne si pronunziano « *insistente procuratore curie vel quandoque nullo precedente accusatore* »!

[4] Arch. Segr. Vaticano, *Instr. Miscell.*, 23 dicembre 1310. Alcuni ebrei « de Biturrita » prestano, « *nomine iudeorum de Biturrita*, » al Vescovo di Avignone cento fiorini d'oro, « pro solutione pecunie per dictum dominum episcopum domino nostro summo Pontifici debite », fino ad Ognissanti del 1311. Si promette in pegno, a tempo delle messi, una quantità di grano del valore di 100 fiorini.

prende come siano stati trattati da nemici facoltosi contro i quali non è mai perduta la violenza. Il Re, e non soltanto Roberto, ma lo stesso Carlo II, dimostrò più volte il più scrupoloso rispetto per i diritti delle comunità giudaiche e non fu avaro di notevoli concessioni — come, per esempio, quella per cui tutti gli ebrei di Provenza, esclusi soltanto que' di Marsiglia, erano tenuti in solido al pagamento di una imposta annua di mille libbre, ed i giudei che fossero venuti ad abitare in Provenza entro i primi cinque anni dalla data della rinnovata concessione (1316) avrebbero contribuito insieme con i vecchi abitatori [1] — ma, ciò non ostante, le carte angioine sono ricche di episodi notevoli di eccessi consumati da privati e da funzionari. Si comincia, intanto, col non osservare le disposizioni emanate dal Re circa il pagamento dell'imposta annua, e col rendere necessario un suo energico intervento [2]! Nello stesso tempo, anzi in tre soli giorni, 25-27 maggio 1316, Roberto è costretto dalle giuste querimonie degli ebrei provenzali a prendere una serie di provvedimenti urgenti e severi. Per esempio, gli ebrei si lamentano di una veramente strana pretesa delle università cristiane e dei funzionari regi, che cioè, data la necessità di raccogliere del danaro per alcuni urgenti bisogni pubblici, gli ebrei siano *costretti* a prestare delle grosse somme, senza alcuna garanzia [3]. Molti funzionari, poi, « non per senso di giustizia ma per cupidigia di danaro », accusano gli ebrei di delitti fantastici e li imprigionano per lungo tempo [4], o li tormentano con la richie-

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 370-371, 25 maggio 1316. Roberto rinnova, con questo atto, una concessione fatta da Carlo II il 20 agosto 1306, per 10 anni.

[2] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 371, 26 maggio 1316. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 278, c. 240t, 20 giugno 1329.

[3] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 371-371t, 25 maggio 1316.

[4] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 372, 25 maggio 1316. Il Re ordina: « quatenus contra iudeos ipsos..., *nisi tantum de crimine publico vel ad de-*

sta reiterata di mutui — cosa forse ancora più sconcia ed intollerabile [1]! È, inoltre, generale l'uso comodissimo, nei cittadini cristiani, di prendere a mutuo dagli ebrei considerevoli somme, e di fare, intanto, delle fittizie donazioni alle mogli affinchè sia facile, giunta la scadenza, non esiguire alcun pagamento ed impedire che l'ebreo creditore si impadronisca dei beni del debitore [2]. Altri, non meno male intenzionati di sì fatti mariti zelantissimi, pretenderebbero che gli ebrei restituissero i loro titoli creditori prima di essere pienamente sodisfatti di ogni loro avere [3]. Gli inquisitori, infine, che hanno il còmpito di scovare gli eretici, non quella di molestare gli ebrei, si sono abbandonati in Provenza a vere e proprie persecuzioni contro le comunità giudaiche, processando ed incarcerando, contro le stesse costituzioni bonifaciane. Il Re ne è tanto dolente che ordina d'ora in poi la presenza di un giudice e di un notaio ogni volta che gl'inquisitori vanno in giro per le esigenze del loro

---

nuntiationem alicuius, secundum iura communia seu specialia statuta Provincie,.... inquirere non temptetis nec eos in carcere teneatis ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 372t, 25 maggio 1316.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 376, 25 maggio 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 373t-374, 27 maggio 1316. I contratti, ad ogni modo, debbono esser fatti « *de pecunia tantum comuniter in Provincia nunc currente* »! Ma sta il fatto che il 6 maggio 1306, Roberto, allora Duca di Calabria, aveva emanato uno « statuto » nel quale si leggevano queste parole (ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 189, c. 15-15t, 16 ottobre 1324): « Creditorum ac presertim usurariorum fraudibus obviare volentes, statuimus ut quandocumque debitum vel pars debiti solvetur eisdem, *ipsum instrumentum originale in quo tota debiti quantitas continetur, debitori solventi restituere teneatur*, licet etiam instanter debitor hoc non petat ; sic tamen ut, ubi pars debiti remanet, fiat pro ipso debiti residuo per debitorem sufficiens creditori cautela ». Evidentemente, gli abusi ai danni degli ebrei dovettero essere gravi ; ma il ritrovare in vigore l'ordinanza nel 1324 significa che al concetto fondamentale di essa il Re non volle venir meno, salvo a reprimere gli abusi dei cristiani che agissero con frode.

ufficio [1]. E poichè pare che gli ebrei del Regno di Francia non siano amici dei loro correligionari di Provenza più di quanto non siano gl'inquisitori, Roberto ordina ai suoi funzionari provenzali di imporre su i commercianti ebrei, che di Francia venissero in Provenza, quella stessa « taglia » che gli ebrei di Provenza sono costretti a pagare quando si recano in Francia a commerciare [2]. Finalmente, anche quando i cristiani dànno dei pegni agli ebrei per ottenere dei mutui, non mancano argomenti di molestie giudiziarie per i creditori. Infatti, spessissimo i debitori dànno in pegno cose deteriorabili col tempo, e se avviene che gli ebrei, per non perdere il valore del pegno, se ne disfanno con regolare vendita, i debitori di malafede perseguitano i creditori con ogni sorta di espedienti giudiziari. Il Re sentenzia, questa volta, che se nel corso di due anni dal deposito fatto il debitore non si presenta a liberare il pegno depositato, il creditore può procedere liberamente alla vendita e trattenere sul ricavato la somma mutuata [3]. Ma, se questa somma fosse stata superiore al prezzo di vendita del pegno?

Senza dubbio, gli ebrei, sempre nettamente separati, anche materialmente [4], dai cristiani, infieriscono quando possono contro i loro nemici. Professanti l'avita fede o convertiti, essi, specialmente dal regno di Roberto in poi, e più

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 373t, 27 maggio 1316. Il Re dice che « *licet non credamus* » a quello che si dice, pure è costretto ad agire contro gl'inquisitori, senza volere, con ciò, « ufficio inquisitionis aut inquisitoribus in aliquo.... impedimentum aliquod prestare ».

[2] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 373t, 27 maggio 1316.

[3] *Reg. Anб.*, n. 325, c. 307, 15 luglio 1342.

[4] Per le abitazioni degli ebrei a Napoli e nel Regno, ved. FERORELLI, op. cit., p. 40 e segg. Per la Provenza, ved. *Reg. Ang.*, n. 327, c. 139, 1 ottobre 1342. A richiesta degli ebrei provenzali, il Re ordina al Siniscalco che gli ebrei della città siano riuniti « in unum ad habitandum simul, in illo scilicet loco civitatis seu terre *qui minus ledere possint christianorum pudorem et ecclesiarum decentiam* »!

specialmente in Provenza e nelle maggiori città del Regno, si dànno al prestito del danaro con interesse, spesse volte raggiungendo o superando il limite dell'usura. Non sono necessarie troppe prove! Terlizzi, per esempio, nel 1315, è a dirittura nelle mani dei neofiti di Trani per un debito originario di 300 oncie, salito vertiginosamente ad 800 (1). Nello stesso anno, i cittadini di Molfetta sono energicamente soccorsi dal Re contro le esagerate pretese dei loro creditori di Trani, di Bari e della stessa Molfetta (2). Sempre a Terlizzi, due anni dopo, le lagnanze diventano clamorose contro gli ebrei di Trani (i quali, naturalmente, contendono ai loro fratelli rinnegati il primato nell'usura!) perchè gl'interessi su le somme da essi prestate sono tanto saliti che, non ostante il giuramento prestato, i debitori non possono, nel termine convenuto, restituire capitale ed interessi (3). Più gravi sono i casi di Molfetta nel 1328. Numerosi cittadini, avendo avuto bisogno di contrarre dei mutui con i neofiti di Trani, « esercitanti l'usura condannata dai decreti della Chiesa e dalle leggi del Regno », si sono tanto rovinati che non solo non sono in grado di pagare le imposte ma neppure di provvedere al quotidiano loro sostentamento (4). A Napoli, alcuni cittadini facoltosi, tra i quali uno dei Caracciolo, sono nel 1322 abilmente truffati da alcuni neofiti per ben 110 oncie (5). Peggio in Provenza.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 76, 29 ottobre 1315.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206. c. 78t, 9 dicembre 1315.

(3) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 89t-90, 7 gennaio 1317. I cittadini « pecuniam a Iudeis civitatis Trani sub usuris persepe recipiunt, *sub obbligatione sacramentalis vinculi* ut ipsam pecuniam Iudeis memoratis exolvant in certo.... termino constituto, quas uxuras Ebrei iamdicti sic ab eisdem hominibus immaniter exegunt quod illos ad excidium extreme paupertatis adducunt, traendo ipsos ad tribunal.... et accusando *de violenta prestatione exhibiti iuramenti* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 120t, 18 ottobre 1328.

(5) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 19, 7 gennaio 1322.

Vi sono delle intere comunità che non possono fare quel che vorrebbero per la difesa del Re perchè « *sunt sub usuris Iudeis astricti* » (1). Nel 1328 è necessario un provvedimento energico per tutta la Provenza perchè i cristiani, tormentati da insopportabili usure, sono molto spesso sospinti in carcere come debitori insolventi di implacabili ebrei. Certo, il Re deve riconoscere che anche gli ebrei hanno il diritto di veder tutelati i loro interessi, e che « la loro condizione giuridica è delle più miserabili », ma ciò non toglie che l'usura sia esercitata normalmente e che le rappresaglie contro i cristiani siano numerose e violentissime (2). Che dire, poi, di quegli ebrei provenzali, che le fonti chiamano « *pauperes et barattatores* », i quali si dànno ad ogni sorta di imbrogli e di vere e proprie truffe contro i nobili, e provocano violente reazioni contro tutti gli ebrei di Provenza (3)?

Ciò non ostante, Roberto fu sempre di una singolare equanimità verso di loro. Il fatto stesso di aver voluto determinare in una somma fissa le contribuzioni speciali degli ebrei, sia in Calabria sia in Provenza, e di aver consentito loro dei propri procuratori (4) dimostra che egli volle trattare

(1) Arch. Dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 4, c. 2, 14 settembre 1319. Si tratta dell'Università « *hominum castri Albaronis* », costituita « *in focularibus octuaginta* ».

(2) Ibid., B. 4, c. 172, 16 ottobre 1328; *Reg. Ang.*, n. 278, c. 226t, 16 ottobre 1328. La motivazione, infatti, del provvedimento è questa: « Dictis fidelibus ut non procuremus dispendia sed ipsos ab indebitis relevemus incomodis, prefatisque Iudeis assistamus prerogativa favoris, *propter eorum impotentiam et condicionem miserabilem status sui*, ...precipimus, etc. ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 278t, 20 maggio 1337.

(4) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 196t, 26 dicembre 1324. Essi possono « ordinare ac statuere certos procuratores seu syndicos, quos *prothos* nominant, qui tam eorum privata negotia quam fiscalia-que ipsis per curiam imponuntur pro tempore-habeant procurationem exequi et tractare ».

le comunità giudaiche secondo il diritto comune e non con leggi di eccezione. L'aver poi chiaramente comandato ai pubblici ufficiali di consentire che gli ebrei abbiano « *sinagogas eorum veteres seu oratoria que habent* » (1), dimostra che egli volle essere rispettoso della loro fede e dell'esercizio del loro culto. Contribuzioni straordinarie non ve ne furono se non in momenti di gravità eccezionale. Nel 1328, per esempio, considerando che gli ebrei dimoranti nel Regno sono assai meno oppressi degli ebrei dimoranti « in qualsiasi altro angolo del mondo », e considerando che il Bavaro minaccia gravemente l'esistenza stessa dello Stato, il Re domanda un tributo speciale di 15 tarì, soltanto, a ciascun ebreo dai quindici anni in su, oltre la normale contribuzione annua (2). Nel 1324, essendo l'erario completamente esausto, le « università giudaiche del regio demanio » in Provenza furono richieste di una graziosa prestazione straordinaria di cinquemila fiorini d'oro, da affidare alle società dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli di Firenze (3). Nel 1332 gli ebrei di Provenza dànno un sussidio di trecento oncie per le necessità gravi nelle quali si dibatte il Re « a cagione della guerra » (4). È da ritenere perciò che le comunità giudaiche non siano state mai animate da sentimenti ostili al terzo Angioino. Abbiamo, anzi, prove non dubbie dei loro sentimenti di riconoscente devozione. Nel maggio del '42,

(1) *Reg. Ang.*, n. 327, c. 139, 1° ottobre 1342.

(2) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 310, 4 maggio 1328.

(3) Arch. Dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 189, c. 36-37t, 1° marzo 1324: « Salamon Bonifilii iudeus de Digna, Isac de Volobrica de Tharasc., syndici, ac Iacob de Grassa, Astrugus de Areis, Profachus de Massilia, Samuel Calhi, Bonizas de Infantibus et Boninsas Cassin de Arelate, magister Astrugus Cohen et Bonizatus Dulcini de Aquis, omnes simul nominibus eorum propriis et syndicario nomine quo supra ac nomine universitatum Iudeorum predictorum, obtulerunt ac promiserunt » di dare i 5000 fiorini per il 1° di agosto prossimo.

(4) *Reg. Ang.*, n. 287, c. 51t, 14 aprile 1332.

pochi mesi prima della morte del Re, Matteo Villani, socio della società dei Bonaccorsi, in nome degli ebrei di Provenza, offriva personalmente a Roberto due preziosi « *bacilia de argento deaurata per totum et exmaltata* », col fondo finemente scolpiti e decorati dello stemma della famiglia Brancaccio [1]. Giovanna, dunque, non dovrà che seguire le orme dell'avo nei riguardi degli ebrei [2]. Tollerati e spesso protetti nell'esercizio dei loro mestieri, sottratti alla violenza spogliatrice dei vescovi e dei funzionari regi con interventi opportuni e frequenti, infrenati ma non mai perseguitati nelle speculazioni usuraie, là dove le speciali condizioni economiche dell'ambiente, come nelle città marittime della Puglia e in quasi tutta la Provenza, rendevano quelle speculazioni inevitabili e, in un certo senso, utili alla stessa massa dei cristiani che se ne doleva presso il Re, gli ebrei costituivano nel Regno un elemento attivissimo e furono tra i pochissimi che, nell'assenza di una grande borghesia capitalistica e mercantile, risposero a quelle necessità fondamentali alle quali con tanto impeto e tanta fortuna cercarono di essere indispensabili i mercanti toscani e veneziani.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 154, 29 maggio 1342 (Ved., per Matteo Villani, *Reg. Ang.*, n. 279, c. 160, 1° agosto 1341). Dei due *bacilia* « unum rotundum totaliter habet exmaltum unum in fundo in parte interiori et in ipso exmalto sculti sunt equites duo armati cum ensibus evaginatis in manibus ad invicem preliantes, et in fundo ex parte exteriori sculta sunt *arma Brancatiorum de Neapoli*, ponderis librarum quinque, unc. quatuor et tar. decem et novem; et aliud exmaltatum in fundo in parte interiori et in ipso exmalto scultus est miles unus eques armatus cum lancea in manu percutiens dragonem unum cum eadem lancea sub eius equi pedibus involutum; in quo bacili affixum est caput leonis per quod emictitur aqua ad lavandum manus per foramina septem; et in fundo, ex parte exteriori, sculta sunt dicta *arma Brancatiorum*, ponderis librarum quinque, unciarum sex et tar. vigintisex ».

(2) Ved. FARAGLIA, *Codice diplom. Sulmonese*, Lanciano, 1898, p. 263; FERORELLI, *Gli ebrei*, cit., p. 63-64.

III. La costituzione sociale del Mezzogiorno, dunque, non presenta alcuna determinata classe matura ed adatta alle funzioni della vita pubblica, intesa come manifestazione di attitudini al governo dello Stato. Numerosi i centri rurali; pochi i centri cittadini, affollati di minuta plebe eternamente in agitazioni più o meno sorde; zenza alcuna solidarietà di classe l'aristocrazia feudale; senza lineamenti precisi e senza precisi programmi la borghesia appena nascente e sparuta; senza organizzazioni ben salde il popolo lavoratore; povero l'ambiente, ímpari il governo centrale al còmpito che le condizioni dello Stato gli imponevano. Ma la scena di cui abbiamo cercato di tracciare i contorni non sarebbe rispondente alla realtà se non si tenesse presente il formidabile conflitto sociale che sbatte quei detriti di classi e di ceti che formano l'ossatura della società. Più gli elementi costitutivi dello Stato sono amorfi e incompleti, più violento è l'attrito che si sprigiona dalla convivenza sociale. Cause prime e fondamentali del conflitto sono quelle stesse che in ogni società umana tormentano le moltitudini: il pagamento delle imposte, il possesso della terra, le reciproche usurpazioni di diritti reali e personali, di usi civici, di privilegi, l'antagonismo, insomma, insanabile tra chi ha e chi vuole, tra il privilegio e il diritto comune, tra l'istinto conservatore dei meno e l'istinto rivoluzionario dei più. Nell'Italia comunale la mèta di tutti i combattenti è il governo del Comune; nel Mezzogiorno l'unico programma ben sentito consiste nella difesa o nell'attacco di posizioni economiche e giuridiche più o meno eminenti, nel sostenere cioè o nel combattere il feudalesimo, il privilegio ecclesiastico; e poi la politica dissanguatrice dei funzionari regi e dei banchieri forestieri, la interminabile guerra con la Sicilia, e il continuo intervento del Re nelle vicende della politica italiana.

Primo campo di guerra aperta, quindi, quello segnato dal sistema tributario. Nobili ed ecclesiastici, sia in forza

di autentici privilegi, sia in forza di arbitri lungamente consumati, non intendono contribuire nè al pagamento delle imposte statali nè a quello delle imposte locali, cioè municipali; i popolani, invece, non vogliono riconoscere nè la forza dei privilegi sovrani nè, tanto meno, quella dell'arbitrio: ecco le posizioni nette dei contendenti. I funzionari non seguono, naturalmente, un metodo costante: stanno a guardare, o parteggiano per gli uni o per gli altri, a seconda delle esteriori parvenze dei fatti dei quali sono spettatori. Non frequenti sono i casi nei quali, come a Cittaducale [1], nel 1313, il Capitano della città pretenda, per esempio, che gli ecclesiastici siano sottoposti alle collette ed ai dazi che gravano su i cittadini. Normalmente, i popolani prendono l'iniziativa e si difendono come possono. Ad Ascoli il Vescovo è costretto dai popolani, insieme col Capitolo e con tutto il clero, a rispettare i dazi imposti a chi compra e vende; ma il Re sta con gli ecclesiastici [2]. A S. Germano, anche per intervento del Re, gli ecclesiastici hanno ragione dei popolani, ma la questione non si risolve con un rescritto regio [3]. A Bitonto, i doganieri locali costringono il Vescovo a sottoporsi al pagamento dei dazi cittadini per le merci che compra a Barletta, a Bari, a Trani; ma la Università perde la lite [4]. Egualmente aspro è il conflitto tra chierici e popolani a Castel Moreno, in Abruzzo, ma il Re non

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 200, c. 85, 16 febbraio 1313.

[2] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 57ᵗ, 24 ottobre 1315. Cfr. *Reg.* n. 280, c. 210ᵗ,-211, 3 agosto 1330.

[3] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 27, 27 novembre 1315.

[4] *Reg. Ang.*, n. 242, c. 75ᵗ, 1° dicembre 1318. Il Vescovo, infatti, si lamenta che « dum emit seu emi facit in civitatibus Baroli, Trani et Bari.... *pannos laneos et sericos, pennas seu infoderaturas, çendatos, sellas, frenos* et alias res seu merces pro usu suo, familie et ecclesie sue », lo si vuol costringere « *ad solvendum ius plateatici seu fundici pro rebus ipsis, iniuste* »!

può deviare dalla sua linea di condotta (1). A Lecce, contro la resistenza ecclesiastica, fortificata dal consenso del Duca di Calabria, si spunta l'assalto della Università (2). I popolani di Sora sono più energici: poichè il Monastero « *Hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe* » non vuole rispettare i dazi locali, hanno deliberato che nessuno si serva più di un mulino del pio luogo costruito in Sora; ma Carlo di Calabria corre in aiuto della pericolante immunità ecclesiastica (3). La Corte è, su questo terreno, irremovibile. E se ne accorsero anche gli uomini di Campoli, nell'Abruzzo Ultra, i quali non riuscirono a far pagare al Monastero di S. Maria le imposte ordinarie « per i beni che esso possedeva » (4). « Noi vogliamo » — dice il Duca in una circostanza analoga — « noi vogliamo ai nostri giorni conservare le chiese e le persone ecclesiastiche con ogni nostro potere » (5). Naturalmente, gli *oblati* seguono l'ombra dei privilegi clericali. Così il Gran Maestro dei Gerosolomitani riesce a difendere la intangibilità dei beni di un oblato contro lo stesso Giustiziere del Molise (6); e poco più tardi, lo stesso Ordine, protestando che in tutto il Regno gli oblati sono continuamente molestati dalle assurde pretese dei popolani, riesce a strappare al Re un ordine generale a tutti i funzionari dello Stato in difesa della preziosa immunità (7). Giusto, quindi, che gli uomini di Alife perdano anch'essi la partita lottando aspramente contro il Monastero di

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 185t, 20 gennaio 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 351-351t, 26 giugno 1319. Cfr. c. 354t-355, 9 luglio 1319; c. 356-356t, 3 agosto 1319.

(3) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 153, 3 agosto 1319.

(4) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 260t, 25 novembre 1340. Ved. Giustiniani, *Dizionario*, III, 56-58.

(5) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 228t, 24 marzo 1315: « *Nos ecclesias et personas ecclesiasticas diebus nostris quantum bono modo possumus, auctore deo, manutenere proponimus et augere* ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 186, 29 gennaio 1316.

(7) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 121t, 28 marzo 1332.

S. Salvatore [1]. Ma il nocchiero Matteo Paparello di Bari che, essendo devoto di S. Nicola, si era offerto di servire con una barca, per tutta la vita, « *in opere fabrice memorate ecclesie Beati Nicolai* », e che era riuscito a far detrarre dalla somma pagata, per imposta erariale, dai popolani della città la parte che sarebbe toccata a lui, riportò una vittoria ancora maggiore delle altre quando, nel 1320, contro la « *Universitas popularium barensium* » ottenne di essere considerato in perpetuo come un oblato [2].

Più fortunati per i popolani sono, generalmente, gli attacchi contro i chierici coniugati e quegli altri che a Firenze, per esempio, si chiamavano chierici fittizi. A Lecce, infatti, questa categoria alquanto allegra di persone ecclesiastiche era cresciuta tanto di numero, tra que' del rito latino e que' del rito greco, che Roberto prima, nel 1311, e il Duca di Calabria poi, nel 1319, secondando la costante pressione dei popolani della città, li ricondussero sotto l'impero della legge comune [3]. Quindici anni dopo, la stessa sorte tocca ai chierici coniugati, latini e greci, di Ugento, « *quorum numerus iam infestus excrevit* », ed ai loro confratelli non coniugati, i quali si sono dati ad ogni sorta di commerci, ma non intenderebbero pagare le imposte [4]. A Molfetta, ad Avezzano, a Rendenara i brogli delle persone

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 147t, 25 giugno 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 324-324t, 30 novembre 1320. Un primo privilegio il fedele nocchiero di S. Nicola l'ottenne da Carlo II.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 289t, 4 gennaio 1319. Per contro, si rispettano ancora una volta, con un nuovo rescritto, i diritti dei chierici autentici: *Reg.* n. 220, c. 298, 26 giugno 1319. Ved. anche c. 303-304, 9 luglio 1319.

(4) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 210t, 17 marzo 1334. Del resto, ciò era perfettamente d'accordo con un capitolo di Roberto, dove si legge che « *libertas clericalis non exposcit coniugatos clericos ab illorum prestationibus liberari* »: *Capitula Regni Siciliae*, II, 102. Per i chierici coniugati di Rossano, ved. *Reg. Ang.*, n. 323, c. 299, 11 aprile 1340.

ecclesiastiche sono ancora più evidenti e gravi. L'Università di Molfetta denunzia, infatti, che alcuni cittadini, per sfuggire alle imposte, procurano di far entrare i loro figli nell'ordine ecclesiastico, anche se in tenera età e completamente digiuni della necessaria cultura, e donano poi a sì fatti chierici-paravento le loro sostanze con regolari atti di donazione (1)! Ad Avezzano la feconda iniziativa è presa dai chierici piuttosto che dai loro parenti. Essi inducono spesso genitori, nipoti, consanguinei a far donazione di ogni loro avere e mettersi, così, al sicuro dai reiterati colpi del fisco (2). A Rendenara si fanno le cose con precedura più ordinata e apparentemente più immacolata: i laici che hanno dei parenti ecclesiastici vendono con fraudolenta intenzione i loro beni ai privilegiati, e poi vivono beatamente insieme con i nuovi padroni, godendosi in pace i beni sottratti alle intemperie del sistema tributario (3). Evidentemente, i popolani ottengono questa volta la più luminosa vittoria anche presso la Corte. Ma è facile concludere che la via legale, quando si tratta di costringere gli ecclesiastici a pagare le imposte, non è che un vicolo chiuso. La legge sta, implacabilmente, contro i popolani, onde non rimane che violentare la legge.

Meno sorretti, nella lotta contro le Università, gli stranieri ed i nobili; ma sempre abbastanza muniti di privilegi da opporre alle richieste dei popolani. I « *francesi* », per esempio, di Montesantangelo in Capitanata non vogliono nè contribuire al pagamento delle imposte statali nè sopportare

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 265, 30 ottobre 1319: « ... eorum natos ordinari procurant in clericos, *ad clericatum prorsus inhabiles* [*ob*] *etatis defectum atque scientie* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 293, c. 127t, 20 agosto 1334.

(3) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 46, 24 marzo 1340: « ... nichilominus clerici memorati una cum laycis antedictis *in ipsorum domibus morantur et habitant et fruantur bonis eisdem* ». Per Rendenara, ved. Giustiniani, VII, 370.

i sacrifici pecuniari che sono imposti a tutti i cittadini per le spese locali; hanno da vantare dei privilegi di Carlo I e Carlo II, e resistono alla Università dei deseredati con fortuna[1], come i loro connazionali di Alessano in Terra d'Otranto [2] e di Lavello [3], egualmente privilegiati dai due primi sovrani angioini. Non così gli « *ultramontani* » di S. Agata (di Puglia) e di Andria, i quali sono pienamente battuti dai popolani e, non aiutati da alcuna pergamena, finiscono per aver torto anche presso la pietosa giustizia del Re [4]. Sono, del resto, non numerosi, nel Regno, codesti nuclei di avventurieri d'oltre Alpe, e non destano alcun particolare interesse, vincitori o vinti nella diuturna lotta con gli elementi popolari delle Università. Non così i nobili: essi sono numerosissimi, e si difendono aspramente. Il metodo della loro lotta è complesso: se possono, si appoggiano con ogni forza ai privilegi avìti; se non possono, tentano di allontanare dalle labbra il calice amaro della legge comune. L' « *appretium* » è il loro incubo. Ogni anno, secondo una saggia disposizione d'indole generale, le Università, con una procedura molto razionale che sarà a suo tempo esaminata, dovevano procedere all' « apprezzo », cioè alla valutazione dei beni mobili ed immobili di ciascuno per ripartire, poi, con tutta equità, le imposte erariali e quelle che per avventura i municipi fossero autorizzati a prelevare per evidenti bisogni collettivi.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 58, 12 ottobre 1315.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 80, 25 ottobre 1315.

(3) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 83t, 13 ottobre 1315. Il privilegio invocato era stato concesso « *omnibus ultramontanis Gallicis ubique per Regnum Sicilie morantibus* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 212, 25 settembre 1319; n. 303, c. 167t, 11 ottobre 1335. Per Andria, ved. anche *Reg.* n. 206, c. 74t, 12 ottobre 1315. Anche Molfetta riesce a far pagare « *nonnulli exteri bona stabilia in civitate Melficte suisque pertinentiis possidentes* »: *Reg. Ang.*, n. 244, c. 203t, 15 giugno 1323.

Ora, i nobili di tutte le categorie non possono che tentare questi due espedienti qualora i loro sforzi tendenti a far riconoscere i loro privilegi falliscano: o impedire la formazione dell'apprezzo o, se ciò non sia possibile, fare in modo che esso sia condotto con criteri prevalentemente favorevoli ai loro interessi. La scelta dell'uno o dell'altro espediente è affidata, com'è naturale, alle particolari condizioni dell'ambiente. A Laposta presso Aquila, dove i nobili sono particolarmente organizzati, essi riescono, ai danni dei popolani, a manipolare l'apprezzo in modo tale che il peso quasi totale delle imposte ricada su le spalle dei loro nemici [1]. A Sulmona, i potenti hanno alleviato grandemente a sè stessi il carico tributario, gravando oltre misura i popolani, « con grave pregiudizio dei poveri e della minuta gente » [2]. Un anno dopo, nel 1322, non essendo forse possibile il continuare nel comodo sistema, i nobili di Sulmona sono riusciti a non far rinnovare, neppure quest'anno, l'odiatissimo apprezzo ed a rinviare a tempo indeterminato un atto voluto dalle leggi, a tutto danno e pericolo dei popolani [3]. A Penne, i « nobili ed i ricchi », come narrano i popolani, invece di pagare quello che debbono, « trattengono arbitrariamente il danaro che credono » e costringono gli altri a sacrifici sproporzionati alle loro risorse [4]. Lo stesso fanno i loro confratelli della parrochia di S. Maria di Ortona, suscitando perfino lo sdegno del Re [5]. Sono, naturalmente, i nobili di Penne, quegli stessi che l'anno prima, 1332, si

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 218, c. 105t-106, 24 marzo 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 210t-211, 10 febbraio 1321. Roberto è informato dei fatti « *ex querela universorum hominum pauperum terre Sulmone* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 250t, 6 febbraio 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 238, 7 febbraio 1333.

(5) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 249-249t, 6 marzo 1334.

sforzarono con ogni loro mezzo di non far condurre a termine l'apprezzo, provocando un energico intervento di Roberto (1).

A Molfetta, lo stesso metodo: i ricchi ed i potenti (è sempre questa la espressione usata dai popolani nelle loro querele al Re) non vogliono saperne di rinnovazione, diremmo noi, catastale, perchè sono riusciti, evidentemente, a far bene i loro interessi e non intendono comprometterli in una nuova schermaglia non sempre sicura (2). I nobili di Sessa fanno lo stesso per le stesse ragioni, ma debbono rassegnarsi ad una dura sconfitta (3). A Foggia fanno di più e di meglio: poichè non sono riusciti, nel 1341, a differire l'apprezzo, si abbandonano ad ogni sorta di minacce verso i tassatori passati e presenti per indurli a non fare il loro dovere e ad addossare su le spalle dei popolani tutto il peso delle imposte (4). Non vi riescono; ma alcuni, tra i più riottosi e violenti, non pagano ciò che loro spetta; onde i popolani, ad un mese di distanza, sono costretti di nuovo a ricorrere al Re (5). A Potenza gli stessi fatti; le stesse querele dei popolani; lo stesso intervento del Re perchè si rispetti la legge fondamentale del sistema tributario (6). I nobili di Cervinara, invece, ci appariscono più fortunati: non ostante tutto, essi riescono a far eleggere dei tassatori e dei collettori amici o corrotti, i quali, fatto l'apprezzo, attri-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 217-217t, 7 marzo 1332.

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 195t-196, 13 dicembre 1321: « nonnulli.... *qui sunt potentiores et diciores* pro posse satagunt ut posponatur apprentium ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 24, 27 febbraio 1334. Ricorrenti sono i « *pauperes* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 342t, 30 maggio 1341: « Nonnulli fogitani cives *potentes et divites*... onus congruum et rationabile pro bonis eorum supportare diffugiunt et tam preteritis taxatoribus quam presentibus *quod eos ultra non taxent* minas multiplices temerarie intulerunt ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 344t, 27 giugno 1341.

(6) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 213t, 7 maggio 1334.

buiscono ai ricchi delle quote minime ed ai poveri delle quote gravissime, fino al punto che questi si vedono costretti ad abbandonare la terra se il Re non interviene subito ad ordinare la revisione del bugiardo documento (1). Ad Angri siamo in piena battaglia. I popolani erano riusciti a « *fieri et renovari appretium* » ed a buttar giù una pesante soma loro imposta dai potenti del piccolo borgo; ma gli sconfitti di ieri si vendicano aggredendo i loro vincitori con le armi alla mano, cacciandoli dalla terra con le loro famiglie, incendiando le loro case, tagliando i loro alberi e, per giunta, trascinandoli poi dinanzi al Giustiziere del Principato Citra sotto l'accusa, assolutamente infondata e temeraria, di omicidio e d'altro! Fortunatamente, il Re non crede alle colpe attribuite ai popolani ed ordina che si rispetti l'apprezzo e si difendano i deboli contro i potenti (2). Ma quel che accade a Maddaloni è veramente impensabile. L'apprezzo è stato fatto e non è riuscito di pieno gradimento dei nobili: distruggerlo è impossibile, almeno per un anno; subirne le conseguenze è troppo gravoso consiglio; muovere guerra ai popolani può non approdare allo scopo e può rendere più difficile la già critica loro situazione; meglio è, dunque, fare un apprezzo per conto proprio ed attenersi a quello, come al santo evangelo (3). Quale dei due sarà il documento veritiero?

Se non che, la resistenza dei nobili assume spesso una esasperante forma passiva. Impedire che le Università procedano all'adempimento di un dovere ed all'esercizio di un diritto spesso è impossibile; trovare dei tassatori e dei col-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 214, 5 novembre 1328.

(2) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 135, 16 agosto 1331. I nobili colpevoli sono: « Guillelmus de Sisto miles, cum filiis; Riccardus Scafarea; Franciscus de Turina miles, cum filiis; Nicolaus de Philippo; Franciscus de Turina cum fratre [ripetuto?]; iudex Iohannes Scafarea; Andrioctus de Sisto cum fratre, et Petrucius Perella cum fratre ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 66, 11 giugno 1342.

ıettori corrotti non è impresa facile; prendere ogni giorno le armi per difendere una posizione che minaccia rovina può costare troppo e può diventare un male peggiore di quello che si vorrebbe sfuggire; è più prudente non muoversi e lasciare che i popolani si affatichino dietro le norme procedurali dei ricorsi al Re e si logorino nelle lunghe attese. I fatti che si potrebbero ricordare sono, al solito, numerosi, esposti dalle fonti con le stesse parole, densi dello stesso significato. A Raiano, per esempio, vi sono dei signorotti che hanno dei beni non feudali, comperati o ereditati, per i quali dovrebbero pagare le imposte, ma non pagano, non difendono la loro strana pretesa, non attaccano i popolani. Se ne stanno fuori della terra, tranquillamente, ad attendere l'addensarsi o il dileguarsi del nembo (1). A Roccabotte, in Abruzzo Ultra, dei piccoli feudatari del signore del luogo non soltanto posseggono dei beni non feudali ma commerciano abitualmente come dei popolani; ma non vogliono pagare le imposte e non le pagano, lasciando agli avversari il solito ricorso alla sovrana giustizia (2). I signorotti di Gordiano, in Abruzzo Citra, fanno altrettanto, ma hanno ragione presso il Re perchè pare che i loro beni siano di natura feudale (3). A Pescara, invece, i nobili non vogliono pagare e non pagano e se ne stanno nelle loro case signorili fuori della città, nella speranza che il Re dia loro ragione. Ma hanno torto. Se non che, pagheranno ora che il Re si è pronunziato contro le loro pretese (4)? A Foggia si preferisce lo stesso sistema: l'ap-

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 211$_t$-212, 17 maggio 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 258, 13 maggio 1334 Ved.. GIUSTINIANI, VIII, 23.

(3) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 70, 6 settembre 1335. I nobili si lamentano che sono molestati « *pro morticiis et excadentialibus bonis ac si burgensatica forent* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 276, 18 luglio 1341: « Nonnulli *barones et nobiles ac potentes exteri alii*.... pro bonis burgensaticis contribuere denegant et recusant ».

prezzo c'è, le quote dei nobili per i beni non feudali sono esattamente determinate, ma nessuno di loro paga e lasciano ai popolani la cura di domandare l'aiuto del Re (1). Ad Andria, poi, sono più ingegnosi e più imprudenti. C'è l'apprezzo, e ci sono i *datia*, cioè le imposte municipali, che normalmente si appaltano. I nobili pensano di assumere questo appalto e l'ottengono, forse perchè agli occhi dei popolani essi offrono garanzie migliori; ma, invece di versare le somme raccolte, se le riscuotono per conto proprio « *et in utilitatem propriam convertunt* », salvo ai popolani burlati il diritto di gridare allo scandalo e di domandare giustizia (2). A Rossano, più modesto e povero ambiente, basta la resistenza passiva (3). A Castel di Sangro, in Abruzzo Citra, la nobiltà minore che vi abita, ricca forse solo di memorie, non paga nulla nè per i beni immobili nè per le industrie ed i commerci ai quali si dedica; e riesce ad aver ragione a mezzo, cioè per i soli redditi derivanti dai commerci, « se essi servono appena a vivere » (4). A Salerno, ambiente ricco di elementi sociali e di passioni, il fenomeno è più complesso. I ricorrenti non sono questa volta dei popolani generici ma i « *mercatores populares* » della città di Salerno, i quali si lamentano, tra l'altro, di un fatto ben singolare: gli uomini dei casali del suburbio, *istigati dai nobili*, rifiutano di pagare le imposte, mentre, da parte loro, i nobili hanno ottenuta una posizione di privilegio nella

(1) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 299_t, 25 ottobre 1333: « Nonnulli *barones et potentes* alii terram Fogie incolentes pro bonis suis de singulis generalibus subventionibus et collectis.... solvere negligunt »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 311, c. 154^t, 28 luglio 1338.

(3) *Reg. Ang.*, n. 263. c. 47^t, 12 novembre 1325.

(4) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 185^t, 20 giugno 1324: « *Nobiles... se immissent mechanicis*, quorum artificio et exercicio pariter multiplicatum eis compendium provenit, et plura bona mobilia per se obtinet unusquisque.... ».

distribuzione delle pubbliche gravezze e non possono essere estranei al fatto che delle somme raccolte nelle collette non trascurabili quantità vengano sottratte allo scopo per cui furono raccolte (1). Evidentemente, il ceto dei mercanti, numeroso ed agguerrito, raccogliendo nella sua protesta quella di tutti i popolani della città, addita uno dei metodi più fecondi seguito dai nobili, quello della meditata sollevazione degli abitanti del suburbio contro la Università, che appare, in certo senso, rappresentata dai mercanti. A Cosenza, dove le lotte sociali ebbero nel trecento particolare violenza, i nobili non pagano e non vogliono pagare, non solo, ma trascinano davanti alla curia del Giustiziere di Calabria circa cento popolani accusandoli sfacciatamente di delitti fantastici (2). Non v'è angolo del Regno in cui non accadano simili incidenti.

Ma la questione tributaria è intimamente connessa con quella del possesso della terra e con quella degli usi civici. Inutile ogni lotta sul terreno tributario se i popolani non riescono a distruggere il privilegio nobiliare alla sua base; come scarsa di risultali e statica sarebbe la opposizione dei nobili se non fosse accompagnata da una costante e premeditata usurpazione ai danni dei nemici, quasi a compensare l'azione corrodente dei vassalli ribelli, dei liberi coltivatori affamati di terra, delle Università altrettanto fameliche. Egualmente, più i nobili si attaccano disperatamente agli antichi privilegi,

(1) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 22-22t, 12 gennaio 1328.

(2) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 195, 21 maggio 1337. Cfr. n. 307, c. 259. — Fuori del Regno, per la Provenza, si hanno interessanti notizie di fatti analoghi a quelli che avvenivano nel Regno. Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 331, c. 77t, 23 ottobre 1331: ricorso dei « *proborum popularium ville Brinonie* » contro i « *nobiles dicte ville* »; *Reg. Ang.*, n. 321, c. 390t-391, 7 ottobre 1340: « *Pro parte prebeyorum ville Brinonie* » si protesta contro alcuni *potenti, medici, avvocati ed ebrei* i quali, dopo aver acquistato beni appartenenti ai popolani, non intendono pagare le imposte relative!

inventandone di nuovi, esagerando la portata di quelli reali, interpetrandone lo spirito a modo loro, più i coloni, i vassalli, le Università, i *pauperes*, insomma, i *mercatores*, i piccoli proprietari disconoscono privilegi solenni, negano tributi consuetudinari o pattuiti, invadono terre, asportano greggi, rifiutano servizi personali, annullano servitù reali, creano nuove condizioni di fatto e nuovi diritti. Per rendersi conto della vastità di questo dramma, non vi è che una difficoltà: notare i fatti più caratteristici; scorgerne il nesso fatale e la oscura legge che li disciplina, li determina, quasi li inquadra. L'Abbazia di Montevergine, per esempio, possiede il territorio di Mercogliano e l'ha da gran tempo « *certis terminis limitatum* ». Ebbene: gli uomini di Monteforte, armati e in gran numero, assaltano la terra, ne divelgono i termini e se ne impadroniscono (1). Il convento di S. Spirito di Lanciano possiede due eccellenti e grossi fondi a coltura, e se li prendono quei di Lanciano, con violenza (2). S. Maria dei Teutonici di Barletta possiede alcune masserie in territorio di Barletta, di Troia, ed altrove, e lascia incoltivati alcuni appezzamenti per pascolo al proprio bestiame; ma i coloni delle terre finitime se ne impadroniscono, servendosi liberamente dei pascoli (3). Il Capitolo di Ordona ha una bella casa accanto a quella dove è ospitata la regia Curia, e gli uomini di Corneto l'occupano e vogliono distruggerla (4)! In compenso, i nobili di Rossano occupano le terre dei poveri

(1) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 66, 26 maggio 1310. I popolani marciano « *cum armis prohibitis, lanceis quidem, scutis et balistis ad cornu vocem...* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 109t, 17 marzo 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 153t, 24 maggio 1313.

(4) *Reg. Ang.*, n. 202, c. 12-12t, 13 settembre 1314. Oltre a ciò, i popolani « si plures astantes inibi non fuissent,.... *archipresbiterum et clericos dicti capituli crudeliter occidissent* »!

coloni di Caropilato e ne asportano il bestiame [1]. I nobili di Monticello, in Abruzzo, sono spogliati delle loro terre e, in una vera battaglia, quattro di essi perdono la vita [2]. Guglielmo di Sabrano compila per il Duca di Calabria un lunghissimo elenco di terre, di case, di pascoli, di boschi a lui violentemente occupati [3]. È una vera rovina. Ma il convento della Trinità di Mileto vuole dagli uomini di Monteleone di Calabria che riconoscano la sua guirisdizione e gli paghino diritti di pascolo ed altri non mai riconosciuti e pagati [6]. A Montevarano i signori sono privati dell'annua colletta e della prestazione di numerosi servigi loro dovuta.[5]. In Basilicata, invece, un piccolo convento, S. Nicola di Morbano, contro ogni legge, contro ogni consuetudine, contro ogni giustizia, assoggetta quei poveri contadini ad ogni sorta di tributi, di decime, di prestazioni personali [6]. A Bari, egualmente, sono i privilegiati a prendere l'iniziativa degli atti di violenza: lasciano che il grosso e minuto bestiame entri nelle vigne e negli oliveti dei cittadini baresi, tentando di stabilire dei precedenti pericolosi, degli usi civici a rovescio in territorio privato [7]! A Montepagano i popolani sono stanchi di lottare, sul terreno della legalità, per indurre quei nobili a sottostare alle imposte comuni; ed un giorno, in sul cadere dell'autunno del 1320, si armano, arrestano i riottosi e, minacciandoli di morte, li costringono a sottoscrivere un atto col quale s'impegnano

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 242, 27 giugno 1315. Ved., per il tentativo di « *servituti subicere* » i coloni di Caropilato, *Reg.* n. 199, c. 347t-348, 1 marzo 1313.

(2) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 242t, 31 dicembre 1321.

(3) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 285-286t, 23 aprile 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 155t-156, 30 giugno 1309.

(5) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 76, 25 marzo 1310.

(6) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 196, 18 febbraio 1312. Cfr. c. 196t, 23 febbraio 1312.

(7) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 4, 1 ottobre 1317.

a sottomettersi d'ora innanzi al diritto comune [1]. Ad Altavilla, ai danni del Logoteta, Bartolomeo da Capua, quei popolani si abbandonano ad ogni sorta di usurpazione [2]; mentre, a poca distanza di là, gli ufficiali di Iacopo Cantelmi, uno dei personaggi più cari a Corte, stimando che gli uomini « *Castri Cerri* » loro « siano stati dati in preda », pretendono venti oncie all'anno per la colletta di S. Maria, e contribuzioni e servigi personali diversi [3]. Bertrando Visconti pretende dagli uomini « *terre Aqueputide* », nel Principato Ultra, servigi personali arbitrari, imposte capricciose, paghe e albergo, e si appropria delle somme raccolte per pagare le collette [4].

Contro gli uomini « *castri Tirelli* », in Terra di Lavoro, gli ufficiali signorili si dánno ad ogni specie di insulti e di violenze, facendo perfino di un loro mulino un « *balcatorium cartarum* » di cui quei vassalli non sentono alcun bisogno, « *quia cartas nesciunt facere* » [5]! A Cosenza avvengono fatti gravissimi: i baroni dei dintorni, per vendicarsi degli atteggiamenti energici della Università, violentano spesso a mano armata il territorio della città, ne molestano i lavoratori, ne accolgono ospitalmente i peggiori elementi e si fanno cedere diritti reali o presunti per sperimentarli poi con rara e temeraria improntitudine contro di essa [6]. A Cotrone, invece, sono i popolani che riescono ad occupare le terre dei nobili, ed a ridurli in tale miseria

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 186_t, 20 dicembre 1317: « *tumultuosa adunata cohorte, cum minis gravibus sevisque terroribus in exponentes ipsos insiluerunt* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 14, 1 agosto 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 102-103, 4 febbraio 1319. Ved., per altri popolani di Guardiagriele, ecc., c. 173-173^t, 7 novembre 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 356-356^t, 2 giugno 1319. Ved., per gli uomini « *castrorum Collis et Luppe* », *Reg.* n. 220, c. 221^t, 16 giugno 1319.

(5) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 44^t-45, 8 marzo 1320.

(6) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 355-355^t, 5 luglio 1320.

da renderli impotenti a sopportare gli oneri feudali; e lo stesso avviene negli stessi giorni a Monteleone contro Enrico di Scillano (1). A Roberto Morelli, piccolo feudatario aprutino, mentre sta in carcere a meditare su le umane iniquità, i vassalli portano via ogni cosa, e quando riesce alla luce non può riscuotere più nulla e non può più avere i servizi personali che un tempo gli si prestavano (2). Il Vescovo di Cosenza, poi, non se ne sta inerte in tanto scompiglio: procura, da parte sua, di togliere la libertà ad alcuni lavoratori del suburbio, facendosene dei servi (3)! Ma non è solo; chè due degnissimi nobili cosentini, Gualtiero e Odorisio de Archis, dopo aver tormentato lungamente i loro vassalli di un feudo posto alle porte della città, un bel giorno ne fanno prendere alcuni dai loro uomini d'arme e, spogliatili « *usque ad camisiam* », nella piazza pubblica cittadina, ordinano che portino « *eorum indumenta in collo per medium platee* » fino alla casa del su lodato Gualtiero (4). La tragedia di una società, come si vede, supera quì il limite che la divide dalla farsa, e si avvia rapidamente alla catastrofe!

Nè da meno sono alcuni baroni della Valle del Crati, i quali si dilettano ad affamare le povere popolazioni della campagna, nascondendo il frumento ed impedendone il commercio (5). Nella tormentata Cotrone, alcuni baroni violenti

(1) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 49t, 7 dicembre 1321; c. 51, 28 gennaio 1322.

(2) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 254, 11 gennaio 1322: « ...vassalli sui, propter ipsius exponentis absenciam, *qui in regio carcere detinetur*, ...iura, redditus et servitia consueta et debita prestare et facere ...denegant », ecc.

(3) *Reg. Ang.*, n. 267, c. 133, 10 marzo 1328.

(4) *Reg. Ang.*, n. 267, c. 145, 10 marzo 1328.

(5) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 221, 9 aprile 1329. Qualche anno dopo, per migliorare le tristi condizioni della Valle del Crati, dopo l'infuriare della guerra, il Re concede alcuni *capitula*, tra i quali questo: « quod *nullus potens et dives*, sub pena unciarum auri duarum pro quolibet, *minus potentem et pauperem, usque ad maiestatis nostre beneplacitum, denuntiare possit de quocumque crimine* tam coram iustitiariis... quam

(forse di quegli stessi che qualche anno prima erano stati ridotti a mal partito!) impediscono che si pascoli nel territorio della città, secondo l'antica consuetudine, e piombano addosso al primo che osi esercitare il suo diritto di pascolo [1]; e lo stesso fanno i nobili di Corneto in Capitanata, i quali, per estirpare dalla radice i diritti dei popolani agli usi civici, vendono delle « *meczanas seu defensas* », arbitrariamente costituite in liberi territori, a degli stranieri alla regione, creando una complicata situazione giuridica agli uni e agli altri [2]. A Tropea i nobili fanno spesso da ricettatori o compratori fittizi di beni in contestazione, per complicare e talvolta rendere impossibile o estremamente difficile le rivendicazioni dei popolani odiati [3]. Il Vescovo di Teramo, che è anche barone della città, interpretando a modo suo uno statuto locale, impedisce ogni libertà di movimento ai mercanti e rende impossibile, così, il commercio [4]. I baiuli, infine, di Cerignola, di Ascoli e di Stornara, in Capitanata, stancano, con una serie di impedimenti quotidiani, l'Ospedale Gerosolomitano nell'esercizio del diritto agli usi civici nei loro tenimenti [5]. Che più? I baroni, colpiti dai moti delle città e delle campagne, spogliati qua e là di territori e di autorità, inutilmente violenti in una contrada, inutilmente passivi in un'altra, mentre intorno è più che mai ardente il movimento inteso

---

coram magistris iuratis terrarum et locorum demanii supradicti, *ordinaria tantum accusandi via eis accusare volentibus reservata* ». — Anche a a Tropea i nobili affamano i popolari: *Reg.* n. 303, c. 227, 14 giugno 1333.

(1) *Reg. Ang.*, n. 282, c. 32t-33, 29 agosto 1330; c. 33, 29 agosto 1330.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 303, 14 novembre 1333.

(3) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 231t, 15 giugno 1336; n. 306, c. 201t, 21 giugno 1337.

(4) *Reg. Ang.*, n. 311, c. 255t-256, 12 dicembre 1337.

(5) *Reg. Ang.*, n. 315, c. 115t, 25 maggio 1339.

ad assoggettarli al diritto comune, tentano con un'audacia sorprendente di rivalersi contro la Corona! Una lettera circolare, infatti, del Re a tutti i Giustizieri dello Stato, del 31 gennaio 1339, riferisce che « alcuni conti e baroni aventi vassalli proibiscono che gli uomini delle loro terre adiscano la Curia regia per cause criminali o non criminali, la cui cognizione spetta proprio alla detta Curia, e fattili venire davanti ai loro tribunali, usurpano nello stesso tempo la giurisdizione regia ed i proventi che spettano alla Curia regia, ampliando la loro autorità assai oltre la sfera dei privilegi feudali loro concessi e garantiti dalle regie costituzioni » ([1]). Il Re, chiamato, così, direttamente in causa, a partecipare come parte lesa al formidabile giudizio di dio che si va svolgendo nel regno, si avvede che la violenza è diventata la legge regolatrice della vita dello Stato, e fulmina i perturbatori dell'ordine!

Ma i fatti ai quali abbiamo rapidamente accennato non erano i soli che parlassero, con l'inimitabile eloquenza dei fatti compiuti, all'animo del Re. Non si tratta soltanto di usurpazioni di terre, di conflitti determinati dagli usi civici o dalla questione tributaria, di conflitti soltanto giuridici e svolgentisi normalmente senza rivolte furibonde; ma alla Cancelleria affluiscono ogni giorno petizioni, reclami, documenti sinistri che sono gridi di angoscia ora di nobili ora di popolani: tutti hanno una violenza da denunziare, un atroce fatto di sangue da segnalare alla giustizia sovrana, una scena raccapricciante da raccontare. La legge scritta e la consuetudine stanno, egualmente, contro gli interessi di tutti; sono la tendenza alla conservazione di uno stato di fatto superato dalla naturale evoluzione degli uomini e

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 315, c. 115t, 31 gennaio 1339. I Giustizieri debbono fare una severa inchiesta e riferire al Re, « *sub pena amotionis ab officio et alia pecuniaria unciarum trecentarum* ».

delle circostanze. I nobili non si sentono più abbastanza difesi dalle leggi e dalle consuetudini; i plebei sentono delle leggi e delle consuetudini tutta la profonda iniquità; lo Stato non intende i bisogni nuovi della società, perchè lo Stato è un uomo ímpari al suo cómpito ed una setta di funzionari incapaci o corrotti, espressione genuina di un Paese moralmente arretrato e costituzionalmente povero; dunque, la violenza deve usurpare il posto di quelle strane mummie che sono le leggi, tentando di creare, nella sua collera cieca, un diritto nuovo, quasi una nuova giurisprudenza, giurisprudenza spontanea di folle in tumulto piuttosto che giurisprudenza meditata di giudici solenni e di studiosi insigni.

È appena necessario affacciarsi ad un mondo striato da incendi senza tregua! A Baiano, feudo degli Orsini di Roma, la folla si avventa contro il baiulo della terra, gli amputa le mani e lo uccide, e correndo alla casa dell'ucciso tenta di spegnere i suoi figli e incendiare la càsa [1]. I vassalli di Nusco si scagliano, armata mano, contro il loro signore, Filippo de Iamvilla, maltrattano un suo familiare inseguendolo, a suono di campana, fino alla chiesa parrocchiale della terra, strappano le vesti ad un altro familiare, circondano la chiesa in cui si trova il signore odiato, gridando: « *dictum Philippum ac eius familiam occidamus* » [2]! A Montorio, forse anche per ragioni politiche, per odio tra Guelfi e Ghibellini [3], ma certamente per l'inestinguibile odio tra nobili e popolani, tra signori e vassalli, una schiera di armati prende d'assalto il castello e, penetratavi, uccide barbaramente il signore della terra « Drugonem Alamagni »,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 38_t, 22 luglio 1310.
(2) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 34^t, 5 luglio 1311.
(3) Savini, *Il Comune teramano*, Roma, 1895, p. 197-198.

e rade al suolo la rocca feudale [1]. A Morcone, nel Principato Ultra, i popolani impediscono l'ingresso della vedova del morto signore, e dicono chiaramente al Re che « l'ingresso e la dimora della dama non può avvenire senza *magna cede*, per i mali infiniti che essa commise e commette seguendo l'esempio del marito » [2]. A Lauria, in Basilicata, il popolo si leva in armi contro il vicario di Ugo di Clairmont, che tiene quel feudo in nome del Pupillo Berengario di Lauria, erede di Ruggero, e lo avrebbe ucciso se egli non fosse riuscito a fuggire; ma si è impadronito di una torre fortificata, posta davanti al castello, e finirà per consegnarla ai nemici del conte [3]. Contro il signore di Castroprignano si solleva l'ira popolare in modo furibondo: dopo avergli rifiutato i consuetudinari servizi e tributi, hanno assalito il figlio del barone con altri consanguinei e familiari suoi, li hanno brutalmente percossi ed hanno ucciso il baiulo della terra. Non contenti di ciò, hanno deliberato di imporre a sè stessi una colletta speciale, facendovi contribuire anche i chierici renitenti, e, raccolta una non piccola quantità di danaro, sono venuti alla Curia regia a proporre un'azione giudiziaria contro l'odiato signore [4]. Un altro signore non meno sfortunato, Guglielmo di Corsano, mentre andava un giorno a visitare le sue terre è aggredito dai suoi vassalli, armati

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 31t, 19 settembre 1315. Pare accertato che ai rivoltosi « *homines civitatis Terami prestiterunt opem, auxilium et favorem* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 305, 3 dicembre 1316. Si tratta della vedova di « *Simonis de Martiaco* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 78, 13 novembre 1317: « ...*Homines castri Laurie... coniurationem fecerunt illicitam, seditionem et tumultum in populo concitantes et ad vocem preconis unanimiter congregati*, ad hospitium in quo vicarius eiusdem comitis intus in eadem terra... morabatur, cum furore et clamore maximo, accesserunt, vociferantes alta voce: *moriatur vicarius, moriatur* », ecc.

(4) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 140, 3 febbraio 1318.

ed in gran numero. Fa appena in tempo a chiudersi nella rocca del borgo, dove era già chiusa sua moglie, chè la schiera dei ribelli, ingrossata, dà l'assalto alla rocca, ferisce mortalmente una povera ancella della signora che tenta di placare l'ira della moltitudine schiamazzante, e, gettando pietre e quadrelli contro la torre, gridà minacciosamente: « *comburatur castrum* » (1)! A Scurcola, pochi giorni dopo la rivolta di Corsano, nella primavera del 1328, i nobili sono improvvisamente attaccati, con le loro famiglie, da una foltissima schiera di contadini armati, e abbandonano la terra. I vincitori si impadroniscono dei beni dei vinti, e, *di propria autorità*, pubblicano dei bandi e creano alcuni « *archipopulares et factionum capita* » (2)! Contemporaneamente, si ribellano i popolani di Tagliacozzo, di Rocca di Cerro e di altri luoghi finitimi, con gli stessi metodi e gli stessi risultati immediati (3). Nella piccola « *terra Biyani* », in Basilicata, è preso di mira, insieme col vicario del Conte di Minervino, feudatario del luogo, lo stesso Giustiziere della regione, che è andato colà a raccogliere le somme dell'ordinato *sussidio* e di altre imposte. Minacciato di morte, il Giustiziere si chiude nella casa della regia Curia con i suoi familiari, ma molti di questi sono feriti a morte, il tetto della casa viene sfondato e si tenta di liberare i detenuti ivi custoditi. Solo il provvido intervento degli ecclesiastici del borgo e di un manipolo di gente fedele alle paterne istituzioni riesce ad impedire un eccidio ed a mettere in salvo il danaro che il Giustiziere porta con sè (4). Il Vescovo di Strongoli, privato del godimento di antichissimi diritti, ingiuriato

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 42, 22 marzo 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 220, 27 aprile 1318. Ved. c. 220-220t, 26 aprile 1318

(3) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 222, 17 maggio 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 95, 25 ottobre 1319.

gravemente, è finalmente cacciato dalla sua residenza a furor di popolo, e non gli resta che appellarsi alla giustizia del Re [1]. Una sciagura analoga tocca all'arciprete di Coffiano: mentre egli se ne sta nella sua chiesa di S. Pietro, è aggredito con estrema violenza da un pugno di temerari, i quali lo avrebbero ucciso se non fosse stato pronto ed efficace l'intervento di alcuni fedeli [2]. A Cotrone, nella primavera del' 39, scoppia una battaglia autentica: i popolani lavorano di lancia, di coltello e di piccone, feriscono i nobili, ne distruggono le case, ne scompigliano i seguaci, ma poichè vi è un Capitano della città e vi è il Giustiziere di Calabria, simboli manifesti del potere pubblico che si vuol sovvertire, anche contro di essi si accanisce l'ira della folla. Chiuse le porte della città, munite le torri e le fortezze, lungamente si combatte per impedire al Giustiziere di entrare, pacificatore e punitore, ed è solo dopo sforzi inauditi che il funzionario riesce a rompere la resistenza dei rivoltosi [3].

Naturalmente, queste violenze, i cui episodi non si contano, sono spesse volte determinate da provocazioni imprudenti e temerarie da parte dei signori, sbattuti tra la paura di perdere i privilegi su i quali era fondata tutta la loro fortuna, economica e politica, e il desiderio di accrescere le proprie risorse in un momento in cui l'impero della legge crollava, corroso e franato nelle sue basi, sotto la pressione dei nuovi bisogni generali. Del resto, l'abuso è, sempre e

(1) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 119ᵗ, 13 febbraio 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 205-205ᵗ, 20 settembre 1321: « ...*insilientes ipsum conati sunt pro viribus eum offendere in persona*, et dum ipse cum astantibus se opponeretur ad defensionem ipsius, prefati homines *portam frangentes alteram dicte ecclesie ad necem instabant dicti archipresbiteri*, nisi astantes huiusmodi eum ab eorum insidiis liberassent ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 208, 6 aprile 1342. Sotto questa data, riassunti gli avvenimenti del' 39, il Re libera Cotrone da qualsiasi ulteriore pagamento di multa.

dovunque, conseguenza del sistema feudale; e sarebbe stato strano che in un Paese particolarmente adatto ad ogni forma di violenza, come il Mezzogiorno, il feudalesimo non avesse prodotto ciò che doveva naturalmente produrre. Più spesso le violenze dal basso e quelle dall'alto si incrociano sinistramente. Tutti hanno perduta la sensazione del giusto e dell'equo; ed è vano che lo Stato insista quotidianamente a parlare di giustizia e di equità. Dai tempi di Carlo I in poi il fenomeno si fa sempre più preoccupante (1); ma è proprio dell'età di Roberto l'acuirsi di forme che diventeranno poco più tardi mostruose ed intollerabili, tanto che si potrebbe scrivere un libro sinistramente efficace raccogliendo, soltanto, le denunzie di violenze signorili che pervenivano ogni giorno a Napoli. Qui non è necessario che un cenno fugace. A Pontelandolfo, di notte, in sul cadere dell'ottobre 1310, assente Roberto dal Regno, mentre i plebei sono immersi nel sonno e nelle tenebre, una schiera di armati, a piedi ed a cavallo, agli ordini del camerlengo del signore del borgo, penetrarono nelle vie deserte, irruppero nelle case, ferirono, uccisero, violentarono (2). I procuratori e nunzi della città di Cosenza raccontano che un signore di Amantea, Goffredo Schiavello, alla testa di un piccolo esercito di cavalieri e di pedoni, fattosi sotto le mura della città, manda un messaggero al canonico Iacopo ad invitarlo a battaglia, con i suoi uomini, se ne ha, fuori di Cosenza; e tanto per non perdere il tempo, presenti al campo alcuni ecclesiastici e la sorella dell'avventuriero, abbadessa, volge l'ira sua contro un pacifico abitatore del casale Cerisano, lo assedia in casa e

---

(1) Ved., per questo, WINSPEARE, *Abusi feudali*, 2ª ed., Napoli, 1883, e il doc. 18 settembre 1276, n. 58, p. 166-167, riguardante i « *Sarraceni Stornarie* » e il milite Milo de Galathas.

(2) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 41-41ᵗ, 27 ottobre 1310. L'assalitore è « *Iohannes de Marco de Castro Murconi, camerarius ibi domini Symonis de Martiaco* ».

cerca di bruciarlo vivo, insieme con la famiglia, nel miserando tugurio [1]. A Policastro, Iacopo Capano, milite, scaccia violentemente i portulani, impedisce agli abitanti di fornire loro delle vettovaglie e non permette che si esigano i diritti di uscita da quella che egli considera terra assolutamente sua [2]! L'Università di Castroprignano racconta ben altro! Sono, i narratori, quegli stessi contro i quali il signore del borgo lanciò, come vedemmo, una gravissima accusa. Veniamo, così, a sapere che il degno uomo da ben dieci anni estorce « *undecim plerumque tredecim et quandoque quatuordecim uncias auri* » all'anno dalla misera terra; pretende che i suoi vassalli portino calce, pietre, acqua per riparare il castello ed i mulini signorili; porta via arbitrariamente paglia, erba ed altro, d'assoluta necessità dei suoi uomini, senza corrispondere loro alcun prezzo; non consente che essi vendano i loro beni se prima non li hanno offerti a lui; non permette che un suo vassallo, anche se non legato a lui da vincoli servili, prenda gli ordini sacri se prima non gli sborsa una buona somma; costringe i vassalli ad aprire le loro case ad ospiti non desiderati ed a fornire panni e letti; prende per sè le terre che ritiene migliori, anche se appartenenti allo Stato, e tanto fa da costringere quei miseri ad emigrare, « *natalis soli dulcedine derelicta* » [3]! In Abruzzo Ultra, Branca « de Furcapetula » e suo figlio Giovanni, raccolta una grande moltitudine di armati, d'accordo anche con alcuni familiari del Capitano di Aquila, piombano su gli uomini « *Rocce de Fundo et Ville de Ponte* », ne uccidono molti, moltissimi ne feriscono, molte loro case distruggono col fuoco e lasciano perire nell'incendio tre innocenti fanciulli [4].

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 206, c. 131^t, 21 settembre 1315.
[2] *Reg. Ang.*, n. 212, c. 26, 31 dicembre 1317.
[3] *Reg. Ang.*, n. 212, c. 133^t, 26 gennaio 1318.
[4] *Reg. Ang.*, n. 220, c. 165, 27 settembre 1318.

Ma è un nonnulla di fronte a quello che avviene a Loreto, presso Sulmona. Di lì a poco, nella primavera del '19, infatti, i plebei di Loreto « *alta voce clamantes, in vultu mesto et lagrimabili* », espongono che il signore della terra, uno dei Del Balzo, ha estorto loro una prima volta dieci oncie, ma poi, pretendendone delle altre e non potendo i miseri pagare, « *dicens: ego scio iocum qui fieri debet!* », rinchiuse i vassalli entro le mura della terra, e le aprì solo quando riuscì ad ottenere altre venticinque oncie; volle poi una grossa sovvenzione per il matrimonio di una sorella; poi volle venticinque oncie perchè i vassalli comperassero e vendessero beni non feudali; pretese ventisei oncie per i diritti della bagliva; imprigiona e tormenta, anche con spargimento di sangue, « *in quadam volta castri* », coloro che egli odia, e non li lascia se non sborsano danaro; se ha un creditore, lo fa prendere dai suoi sgherri e chiudere nella famosa volta; se i vassalli vogliono intentargli un processo, egli intimorisce i sindaci e procuratori e tutto va a monte; ad uno di questi pose un giorno le dita su gli occhi, dicendo: « *ego capitis tui oculos eripiam* »; alle donne che non vogliono sposare i suoi masnadieri impone di chiudersi in convento; non consente che nella chiesa parrocchiale si celebrino i divini uffici, dicendo « *nolumus quod in ecclesia aliquo tempore divinum officium celebretur* »; prende dei carpentieri, dei muratori, dei fabbri, li fa lavorare per quaranta giorni nelle sue case e non dà loro alcun salario (1)! Sembra di leggere una storia fantastica di implacabili mostri! Ma eccone qualche altra.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 184t-186t, 7 aprile 1319. Ved. *Reg.* n. 218, c. 189, 25 giugno 1319. A « *Barralus de Baucio* » Carlo di Calabria, notificando la lunga querela degli uomini di Loreto, ordina di astenersi da ulteriori novità, durante l'inchiesta affidata a « *Riccardo Maczie de Salerno et... Iacobo Friczie de Ravello* », professori di diritto civile.

I signori di Carpino si abbandonano a gesta brigantesche [1]. I signori di Limosano presso Campobasso, con un largo stuolo di armati, irrompono contro i contadini del piccolo casale « *Pesculi Curbarii* » e ne incendiano le messi [2]. Isabella di Alneto, vedova di Ludovico di Savoia, manda i suoi uomini ad uccidere e ferire i suoi nemici popolani, a bruciarne e diroccarne le case, ad ingiuriarne le donne [3]. A Moliterno, la feudataria del luogo e suo figlio ricorrono ad ogni sorta di violenze contro un piccolo proprietario che ha destato, forse, la loro gelosia, forse la loro cupidigia, certo il loro implacabile odio [4]. Ma questi sono fiori di bontà! A Frosolone, invece, siamo in guerra guerreggiata. Alcuni nobili del feudo « *Castri Maclagodane* », messisi alla testa di ben duemila masnadieri raccolti un po' da per tutto, attaccano da tre parti la terra di Frosolone, la prendono e la mettono a ferro ed a fuoco [5]. Gli uomini di Capriglia, presso Salerno, espongono che Iacopo de Molinis, loro signore, li tormenta come può: bastona le donne, e ne ha uccise due; apre spesso la porta del carcere e sottopone a tormento i suoi vassalli; impose ed impone collette arbitrarie, violenta fanciulle e spose; crea dei feudatari senza alcun mandato regio [6]. E dire che il martire si lamenta presso il Re della

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 144, 22 giugno 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 1t, 4 settembre 1319.

(3) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 82t, 18 luglio 1320: «... *fractis ianuis domorum hominum eorum cum securibus ferreis* per violentiam domos intrantes easdem ac *mulieribus in eis sistentibus graves et enormes iniurias et verbera irrogantes,* ipsorum hominum mobilia in domibus eisdem pignorarunt... »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 244, c. 160-160t, 20 settembre 1322. I violenti sono « *domina Cona et Oddo eius filius* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 7, 22 settembre 1333. I nobili sono « *Borracius miles et Barrazellus de Barnazio* ». Per Frosolone, ved. GIUSTINIANI, IV, 394-395.

(6) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 118t-119, 16 dicembre 1335. — GIUSTINIANI, *Dizionario*, III, 133-134.

protervia dei suoi uomini e della pertinace negazione di servizi e di tributi [1]! A Francavilla non si sta meglio. Il 6 luglio 1339, mentre quei popolani sono quasi tutti raccolti nella chiesa di S. Francesco per assistere ai servizi divini, un signorotto locale, Tommaso di Tommaso, alla testa di un forte manipolo di armati, quasi tutti briganti usati ad ogni turpe reato, penetra in chiesa, ferisce il sacerdote celebrante e Silvestro Masio, mortalmente, poi corre la terra penetrando nelle case private rubando quanto più può, offendendo, prende e porta via dalla casa della regia Curia il danaro dell'erario. Incendia poi le messi di un rivale, e scompare [2]! In Calabria i nobili si dánno a portar via dalle terre demaniali gli uomini liberi, con ogni allettamento, e cercano di farsene dei servi [3]. Contro Catanzaro si accanisce l'ira di Corrado Ruffo e di molti suoi amici, prepotenti come lui: uccisioni ferocemente continuate, violazioni di donne e di domicilio, ruberie ai danni di mercanti indigeni e stranieri, assedio della città. Sono un migliaio di persone decise a tutto, che formano un esercito in pieno assetto di guerra, ai comandi di una consorteria battagliera, avida di preda, sprezzanti delle leggi e del potere regio, la quale fa dell'avventura drammatica la ragion d'essere della sua esistenza e delle sue fortune [4]. Da per tutto, infine, come

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 124, 3 febbraio 1336. In altro ricorso, c. 125-125t, 26 febbraio 1336, il detto Iacopo si lamenta che l'Università di Capriglia ha sporto denunzia contro di lui per sfuggire alle pene che l'attende per i crimini commessi contro di lui!

(2) *Reg. Ang.*, n. 315, c. 88-88t, 25 luglio 1339. I briganti sono 20, compreso il loro capo. Lo stesso doc. è nel *Reg.* n. 316, c. 59-59t.

(3) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 215, 21 marzo 1336.

(4) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 289-289t, 10 ottobre 1340. La schiera dei nobili è così composta: « Corradus Ruffus, Iohannes de Mileo miles, Robertus Maynardus, Iohannes de Sellica, Iohannes de Bindo, Raho de Astore miles, Guillelmus de Astore, Iohannes de Fina, Guillelmus de Randacio miles, Guido Fusarius, Thomasius de Antorea, Iohannes de

ci dice il Re in persona, quando vien dato ai baroni l'ordine di tenersi pronti alla guerra, essi si abbandonano sfrenatamente alla spoliazione dei vassalli: quantunque non ancora, in realtà, chiamati a prestar servizio militare, essi pretendono dai loro uomini le più gravose sovvenzioni contro ogni limite, contro le precise disposizioni dei capitoli, contro le consuetudini; onde il servizio militare, che il sistema feudale pone a quasi totale carico della classe magnatizia, viene rovesciato, col suo peso morto, su le spalle degli umili [1].

IV. Si comprende, quindi, come la guerra civile dovesse durare eternamente e come lo Stato non potesse contare mai sul normale svolgimento delle attività sociali. Si aggiunga che la pubblica sicurezza era, in tutto il Regno, più che deplorevole, inesistente. I malfattori si annidano da per tutto; il brigantaggio infierisce alle porte delle città, in aperta campagna, nelle terre demaniali, nelle terre feudali, su le grandi vie commerciali, ai confini del Regno [2]. I rigori della legge sono insufficienti; i pubblici funzionari o neghittosi o impotenti o manutengoli; i feudatari quasi sempre manutengoli; le Università rurali, le parrocchie solitarie, i piccoli conventi, i mercanti, sopra tutti i mercanti,

---

Oliverio, Petrus de Guitilomo, Guillelmus de Dopna Berlingera, Riccardus de Thiriolo, Riccardus de Supino, Iohannes de Martuniano, Iohannes de Petro, Guillelmus de Amorea, Frantius, Gilius Samatico, Nicolaus filius Pacis » — e poi « *multi alii sequaces eorum* », in numero di oltre mille.

(1) *Reg. Ang.*, n. 297, c. 97-97t, 25 ottobre 1334. — Carlo d'Artois, invece, ha fama, nelle carte angioine, di essere stato un signore assai moderato. Ved., per lui, *Reg. Ang.*, n. 277, c. 62t, 2 agosto 1329 (feudo di Spoltore a 24 miglia da Teramo); n. 315, c. 39-40, 28 febbraio 1339 (feudo di Penneluce); n. 320, c. 161, 25 settembre 1339 (*id. id.*). Ciò non ostante, nel '32, prende anch'egli parte, insieme con altri, ai gravi eccessi « *in homines Guastaymonis* »: *Reg.* n. 288, c. 239, 19 luglio 1332.

(2) WINSPEARE, *Abusi feudali*, p. 18-19; C. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, Napoli, 1869, III, 39, 154-155, 163, ecc.

sono le vittime di un delitto che nessuno riesce a colpire, poichè intimamente commesso col disordine della società, fatalmente determinato dalle condizioni generali dello Stato, dalla incultura delle plebi, dell'albagia della nobiltà, dalla corruzione, insomma, economica e morale del Paese. Lo Stato, espressione di sì fatto ambiente, ha le sue leggi contro i malfattori, come tutti gli Stati, ha le sue prigioni, i suoi strumenti di tortura, i suoi giudici; ma, percorrendo la serie infinita dei provvedimenti a volta a volta deliberati contro il brigantaggio, si resta sorpresi dal non trovarvi giammai un provvedimento razionale, che tenda a colpire il male alle radici piuttosto che a sfrondarne, con qualche sanguinosa potatura, i rami rigogliosi e sempre più forti e fecondi dopo il taglio. Una massa enorme di provvedimenti di polizia, sì, ma una sola legge pensata ed utile, no: il Re non intende la complessità del fenomeno, e non la comprendono i funzionari ai quali, con le lettere di *arbitrio*, vengono ogni giorno attribuite funzioni superiori alla loro cultura e alla loro volontà, spesso contrarie ai loro interessi personali.

Nella stessa capitale del Regno, sotto i vigili occhi della Corte e dei più solenni magistrati, si succedono scene brigantesche senza interruzione, non ostante l'assoluto divieto, del 1310, di portare armi, anche a coloro che fossero per avventura onorati del titolo di « familiari del Re » [1]. I territori di Nocera, Gragnano, Lettere, Agerola, Pimonte sono infestati di briganti, che hanno un programma massimo da attuare: sovvertire tutta la regione e ridurla alle loro mercè [2]. Naturalmente — ed è il Re che parla! — i nobili sono i più fidati manutengoli dei malfattori; e se ne servono per compiere i più atroci misfatti [3]. Nella desolata

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 166, 1 luglio 1310.

(2) Camera, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 522.

(3) Camera, op. cit., I, 555, 21 gennaio 1336.

regione tumultua, fluttando qua e là, un vero esercito di ladroni: vanno alla spicciolata, a frotte, a piccole legioni; si attendano nei boschi, su le strade maestre, nei fondi privati, e si avventurano spesso nell' interno delle città, uccidendo, incendiando, rubando, paralizzando la vita dei traffici e il lavoro dei campi (1). Il Giustiziere, Gherardo di S. Elpidio, già nel 1309 Capitano di Napoli (2), scrive nell'agosto del '16, che nella provincia di cui è a capo confluiscono banditi da tutte le regioni finitime; onde non è possibile alcuna sicurezza per i cittadini e per lo Stato (3). Infatti, il Conte di Squillace, lungamente assente dalle sue terre del Principato Citra ed Ultra, riferisce, con grande inquietudine, che *coorti* di briganti « *partes discurrunt easdem* » percuotendo, ferendo, uccidendo i suoi vassalli e devastando i suoi feudi (4). Lo stesso racconta una delle dame della Regina Sancia, Ilaria di Lauria, lamentandosi delle aggressioni brigantesche che si succedono senza tregua contro la sua terra di Corneto (5). Nel '21, secondo le affermazioni degli uomini di S. Severino, si è formato nel Principato Citra una « *societas bannitorum* », sotto la condotta di un certo *Ispamà*, che si aggira per tutta la regione commettendo furti e grassazioni infinite. La Università miseranda è condannata spesso come ricettatrice e favoreggiatrice in-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 188, c 78t, 30 luglio 1310. Cfr. c. 82, 22 settembre 1309, per la Capitanata.

(2) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 27-27t, 12 dicembre 1309. A lui ed al « *iustitiario scolarium Neapolitani studii* », Filippo Falconario, si affida il mandato di fare una severa inchiesta circa le violenze consumate di notte, a mano armata, e nelle loro case, contro Benevento da Murcone « *utriusque iuris professor* », e Arminọ da Carpineto e Nicola da Isernia, « *medicinalis scientie doctores* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 328t, 18 agosto 1316.

(4) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 24, 20 dicembre 1317: « Homines male fame.... disrobatores stratarum, fures et omicide in terris eiusdem.... insurgentes, *per turmas et cohortes velud hostes partes discurrunt easdem* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 36, 3 marzo 1318; c. 38t, 5 aprile 1318.

teressata dei briganti; ma essa non può nulla contro di loro, come nulla potè Tommaso di Sanseverino, Conte di Marsico, strenuo persecutore di banditi (1)! Aggiungasi, finalmente, che lo stesso Vescovo di Vico pare si diletti di brigantaggio.... Stefano di Rusiaco, un povero pellegrino, racconta, infatti, che passando egli per il casale « *Hospitalis* », il Vescovo di Vico che vi si trovava lo fa prendere dai suoi familiari e letteralmente spogliare; gli toglie, anzi, con le sue mani alcuni piccoli oggetti, aghi, croce di cipresso, bordone, dicendo, per pretesto, che il malcapitato non aveva lettere patenti del Giustiziere (2).

Alle porte di Napoli lo stesso spettacolo miserando. A poche miglia dalla città, un manipolo di gentiluomini piomba brigantescamente su le terre di un povero prete e le mettono a sacco, portando via financo del miglio non ancora trebbiato (3). A Pozzuoli un malvivente può, indisturbato, rapire una fanciulla « *in strata puplica* » e trascinarla in una vicina grotta (4). A Vairano, un tal Bannicio da Firenze, nunzio dei Priori e del Gonfaloniere di Giustizia della Repubblica, è aggredito, percosso e spogliato da un pugno di malfattori; onde sono condannati al risar-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 223, 27 dicembre 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 126, 22 aprile 1320. Ecco che cosa porta via il santo prelato: « cruces trigintaquinque de cipresso, quas tenebat [il pellegrino], ut asserit, pauperibus suis vestimentis assutas; insuper auferri fecit (episcopus).... acuum centenaria tria, tascam seu peram unam, squarcellas duas plenas pane et aliis ei traditis elemosinariis rebus, nec non burdonem quo se sustentabat in via et flasconem unum de ligno, vino plenum »!

(3) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 352t, 26 agosto 1311.

(4) *Reg. Ang.*, n. 234, c. 108, 8 febbraio 1321: « Allegrantia de Januario de terra prefata..... dictam Mariellam (de Vignola) in strata puplica violenter arripuit, eamque ad criptam Sancte Ortumate ferens in brachiis, illam sibi prostravit ad terram et virginitatis sue seras arripuit violenter ». La fanciulla era « *maioris annis septem, minoris annis quatuordecim* »!

cimento dei danni la Università ed il suo feudatario, innocentissimi, a quanto pare (1). Presso Pontecorvo, i banditi, tra i quali figura un « *Ciccus de Exculo* », nella primavera del '19, aggrediscono i mercanti e li spogliano (2). E lo stesso avviene contemporaneamente nel territorio di Ariccia, presso Benevento, e quà e là nelle regioni vicine (3). A Pescopagano, alcuni mercanti di Perugia, venditori di « panni perugini », provenienti da Barletta e diretti a Salerno, sono derubati da una masnada di banditi (4). In tutta la regione abruzzese, « *per l'accresciuta moltitudine dei briganti* », è necessario che le forze armate alla dipendenza del Capitano di Teramo siano notevolmente accresciute, in modo stabile (5). Lo stesso provvedimento bisogna adottare, pochi mesi dopo, nel 1339, per le forze dipendenti dal Capitano di Aquila (6). Ad Aquila, poi, si era abituati da un pezzo alle violenze dei malfattori. Per esempio, nel 1329, un pugno di gente audace, per mandato di alcuni signorotti, penetra nelle case di Iacopo detto Gaglioffo, situate in città, e ne porta via dugento oncie d'oro in danaro sonante, e mobili ed oggetti per circa altrettanto, non che documenti familiari, lettere patenti del Re, della Regina, del Principe di Taranto, e grano ed orzo in grande quantità (7). Nessuno vi si oppone; i cittadini assistono impassibili! A Gaeta, si svaligiano i pellegrini con lo stesso sistema seguito dal Ve-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 78-78t, 30 settembre 1336. Ved. GIUSTINIANI, *Dizionario*, X, 2-5.

(2) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 124t, 15 aprile 1319.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 143, 25 giugno 1319; c. 225t-226, 6 luglio 1319.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 403t, 26 ottobre 1318.

(5) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 304t, 3 ottobre 1338.

(6) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 323t, 6 giugno 1339.

(7) *Reg Ang.*, n. 272, c. 37, 1 agosto 1329. I mandanti sono: « Nicolaus *de Pretacco*, miles, Nicolaus de Rodio miles, notarius Pace de Baczano, Ciccus de Mare de Iohanne, etc. ».

scovo di Vico [1]. Ad Ascoli di Puglia, in pieno centro abitato, si può sfondare un grosso muro, penetrare in una casa e completamente vuotarla, impunemente [2]. A Bovino, a poche miglia da Ascoli, mentre si svolge lietamente una cerimonia nuziale, sbuca dalla vicina Deliceto il milite Bernardo di S. Giorgio alla testa di numerosi cavalieri e di ben centocinquanta pedoni: il corteo nuziale è travolto; la sposa riesce a stento a riparare nella vicina terra di Acquaviva, inutilmente frugata dall'inferocito signore; le robe e gli animali rubati, il fratello della sposa ucciso [3]!

A Foggia, nell'ottobre 1333, si compie un orribile delitto: un cittadino, certo Roberto del fu Palmerio di Gregorio, accompagnato da un folto stuolo di malfattori prezzolati, sfonda di notte la porta di casa di una povera donna, la vedova Framunda, che è sola con una figlioletta di sette anni appena, la cattura, taglia barbaramente un piede all'infelice bambina, e trascina entrambe prigioniere presso di sè [4]. Ad Andria, i baiuli della Università sono in rapporti con i banditi della regione; e lo stesso avviene a Ruvo, a Corato, a Gravina, a Terlizzi, a Casamassima, ad Acquaviva. Lo ha appreso direttamente il Duca di Calabria, in un viaggio compiuto a Bari per visitare il santuario di S. Nicola; ed ordina ai camerlenghi di quelle terre infelici di far comparire alla sua presenza, ovunque egli fosse, i degnissimi baiuli, a rispondere del reato imperdonabile [5]. Non mancano

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 226, c. 156t, 25 ottobre 1319. Il derubato è « *Andreas Piczonus gallicus pauper peregrinus et advena* », e gli portano via « *per violentiam flor. auri 27, lapides preciosas octo valoris non modici, burdonem unum cum palma in Iordano flumine bactizata ac alias res mobiles* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 251, 6 luglio 1319.

(3) *Reg. Ang.* n. 276, c. 262t, 6 sottembre 1328.

(4) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 18t, 10 ottobre 1333.

(5) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 102t, 24 novembre 1320.

neppure dei falsi religiosi questuanti, che vanno in giro per tutte le provincie del Regno, con carte false, litaniando [1]! I delitti contro le persone e le proprietà sono tali e tanti, le ordinarie misure di polizie così insufficienti, il brigantaggio così penetrato nella consuetudine della vita quotidiana, che il 31 maggio 1330 il Re, considerando che numeresi delitti restano impuniti, dichiara che d'ora in poi, se i malfattori non saranno assicurati alla giustizia, le Università nel cui territorio sia stato commesso un delitto di cui si ignorano i colpevoli saranno ritenute responsabili dei danni cagionati alle persone ed alle cose [2].

In tanta rovina, un ceto di funzionari attivi e inflessibile avrebbe potuto rendere inestimabili servigi al Paese. Ma, ahimè!, i funzionari angioini elessero per sè la missione di rendere insolubili quei problemi che la natura delle cose aveva fatto difficilissimi. I sovrani, bisogna riconoscerlo, passati appena i primi tempi della conquista, andarono cauti nella scelta dei funzionari, specialmente dei maggiori, come i Giustizieri, ai quali era affidato, in sostanza, il buon andamento della pubblica amministrazione, in senso largo, in grosse provincie lontane dalla diretta sorveglianza del potere centrale. Roberto, anzi, era andato più in là della scrupolosa cura nella scelta dei suoi ufficiali: importunato d'ogni parte da chi, in nome di non si sa quali servigi resi, anche dai loro padri, alla causa angioina, domandava un pubblico impiego — onde tumultuosa diventava spesso la ressa dei

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 224, c. 29t, 6 marzo 1320. È il « *preceptor Monasterii Sancti Antonii Viennensis* » il quale espone « quod nonnulli *presumptuosi questuari reprobi*... sumpserunt auctoritate propria habitum dicti sancti, sub cuius velamine discurrentes continue per Regni partes et loca, *utentes cartis falso compositis, cum cantilenis eorum elemosinas sub eiusdem sancti nomine praticantur* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 274, c. 180, 31 maggio 1330; *Capitula Regni Siciliae*, II, p. 100, 31 maggio 1330.

postulanti — emanò un editto solenne, il 3 maggio 1329, col quale, considerando che « *i pubblici uffici non debbono essere affidati a chi ne fa domanda ma a chi non li desidera affatto* », proibì severamente di domandare o far domandare impieghi, sotto pena di ben dieci oncie d'oro tanto per chi domanda quanto per chi fa domandare alla Corte un impiego qualsiasi [1]. Ma queste cose si dicono e non si fanno! E poi, la materia prima era quella che era, e la fabbrica del perfetto funzionario era di una difficoltà immensa. Gli abusi dei Giustizieri contro Università, contro contadini, contro nobili non amici, contro ecclesiastici, sono infiniti: essi assumono tutte le forme dalla trasgressione agli ordini sovrani al ricatto, dalla ferocia alla corruzione. A Giovinazzo [2], a Cerenza Valfortore [3], a Penne [4], ad Ascoli di Puglia [5], ai confini del Regno verso la Marca [6], a Maglie [7], a Cerignola [8], ad Alba e ad Avezzano [9], a Monticchio [10], a Brindisi [11], da per tutto e in ogni tempo, i Giustizieri sono i nemici degli amministrati, li tormentano con imposizioni non legittime, li ostacolano nei loro commerci, li violentano nelle loro case, non ne proteggono gl'interessi collettivi e la sicurezza personale, non rendono giustizia ma distribuiscono favori, non puniscono ma torturano, non sono esattori ma sanguisughe.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 178, 3 maggio 1329.
(2) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 96, 3 giugno 1309.
(3) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 73t, 11 giugno 1309.
(4) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 99, 15 settembre 1309.
(5) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 120t, 28 marzo 1310.
(6) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 109, 11 ottobre 1309.
(7) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 75t, 30 ottobre 1315. Maglie, è detto qui, fu fondata da Carlo I, « *inter Barum et Monopolum* », poichè « *nullus erat locus medius ubi possent itinerantes quiescere* », ecc.
(8) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 218, 15 novembre 1319.
(9) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 64, ... maggio 1324. Giustiniani, I, 93-94.
(10) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 223t, 2 maggio 1334.
(11) *Reg. Ang.*, n. 298, c. 212t, 7 dicembre 1334.

E quel che fanno nel Regno fanno anche in Romagna [1], ed in Lombardia [2], esponendo il governo angioino alle più gravi accuse, tanto più gravi quanto più fondate. Il racconto delle loro gesta creminose qui non importa. Basterà appena accennare che la Cancelleria lavora a redigere editti contro di loro quasi quanto a fulminare provvedimenti eccezionali contro il brigantaggio! Perfino dei sigilli, cioè della loro forma e della loro leggenda, il Re deve occuparsi se vuole che la malizia dei funzionari non trovi modo di abusare anche servendosi di sigilli... addomesticati [3]! Alcuni Giustizieri si fanno essi stessi banditi, e non dei meno feroci. A Castiglione, di qua dal Pescara, in occasione di una « *inquisitio generalis* », il Giustiziere Guglielmo dei Tre Salici (!) si abbandona con i suoi uomini ai più strani eccessi. Condanna gli abitanti a sopportare delle spese folli per alloggiarli; fa drizzare dinanzi alla chiesa parrocchiale un patibolo per i delinquenti; si fa consegnare dodici fideiussori, dei migliori della terra, e ne manda uno in carcere perchè, interrogato dal feroce uomo, « *iuxta suum velle non deponebat* »; imprigiona un libero cittadino sol perchè, essendo scalzo, si è scusato di non poter andare fino a Lanciano a portare una lettera, e, finalmente, prima di andarsene, vuole tre oncie d'oro [4]. Lo stesso galantuomo, per nulla turbato dal richiamo energico del Re, va a Castel di Sangro e rinnova le sue gesta: riscuote delle « composizioni » enormi per

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 43, 27 luglio 1311. Incarico a « *Bernardo Pennensi et Adriensi episcopo* » di fare una inchiesta su gli scandalosi arbitrii dei regi funzionari in Romagna.

(2) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 306t-307, 26 settembre 1335.

(3) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 227t-228t, 11 luglio 1315. Dal fatto che « nonnulli officiales abusive ceperunt sic parum sculte forme sigillo... uti quod nec scultura debite demonstrationis et representationis illius, nec ipsius caratheres nominis possunt nota legibili comprehendi,... *multi de facili scrupoli dispendiosi resultant* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 7, 10 ottobre 1310.

delitti fantastici; getta in prigione moltissimi cittadini per futili motivi; vuole delle fideiussioni insopportabili senza alcuna ragione plausibile e, poichè non ama e non tollera nè gli ecclesiastici nè le funzioni religiose, un giorno, durante una solenne processione, irrompe contro i religiosi, ne getta a terra tre e abbatte la Croce (1)! Un altro Giustiziere, Odorisio de Sangro, che esercita il suo ufficio in Terra di Bari, invece di pagare certe somme di danaro ad alcuni armigeri diretti in Acaja « *per ardui affari del Re* », preferisce non consegnare il danaro e conservarlo per sè. Il Re lo destituisce, senz'altro, ma gli ardui affari restano compromessi (2). Il Capitano generale della Calabria, Pietro Salvacosta da Ischia, nutre per gli ecclesiastici la stessa simpatia del suo collega, il Giustiziere di Abruzzo. Trovandosi a Mileto, si abbandona ad eccessi inqualificabili contro il Vescovo ed i sacerdoti tutti: uno è catturato ingiustamente; un altro è gettato in una fossa, e ne sarebbe morto se non fosse stato salvato dai presenti; un terzo, con le mani legate dietro la schiena, è preso per la barba e percosso; un quarto è aspramente battuto e derubato di molto grano (3). Altri Giustizieri di Calabria, non ostante i continui richiami del Re, tormentano in mille modi la provincia (4). Ad Ortona, poi, i Giustizieri dell'Abruzzo Citra si dánno ad inique speculazioni contro i mercanti che frequentano la fiera (5).

Gli ufficiali locali sono, sicuramente, peggiori. Capitani, portulani, collettori, baiuli costituiscono spesso una vasta

---

(1) *Reg Ang.*, n. 197, c. 63, 13 gennaio 1311.

(2) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 5, 24 ottobre 1317. La lettera di destituzione, c. 5t, è del 21 ottobre 1317.

(3) *Reg. Ang.*, n. 282, c. 45, 17 maggio 1330.

(4) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 132t-133, 5 dicembre 1324.

(5) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 145, 16 luglio 1337. Celebre la fiera di Ortona fin dai tempi di Federigo II. Ved. Yver, *Le commerce,* etc., p. 73.

organizzazione di gente senza scrupoli e senza alcun senso della misura. Spessissimo i collettori, per esempio, riscuotono somme maggiori di quelle che i contribuenti dovrebbero pagare, e se ne appropriano [1]. I portulani, forse perchè non comperati a tempo, imprigionano per un nonnulla i mercanti, sollevando le proteste, molto ascoltate in alto!, dei Bardi e dei Peruzzi [2]. I collettori di Potenza sono insopportabili [3], come il Capitano di Cotrone che si dà ad uccidere, imprigionare, spogliare degl' innocenti cittadini [4]; quello di Abruzzo che svaligia gli ambasciatori di Rieti [5]; quello di Scalea che viola i domicili, insidia le donne libere e le schiave domestiche ed estorce grosse somme di danaro [6]; quello di S. Lucido che commette una lunga serie di piccoli e grossi reati [7]; quello di Gerace che offende il clero, estorce somme ragguardevoli, imprigiona, ruba, ferisce impunemente [8]; quello di Barletta che manda un manipolo di armati ad occupare il convento dei Predicatori, minacciando di morte il Priore, col pretesto di scovarvi un delinquente sfuggito alla sua giustizia [9]; i portulani di Barletta, che si sono fatto un reddito cospicuo imponendo ai commercianti di legname una buona tangente per ciascuna barca carica [10];

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 68, 9 maggio 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 79, 13 luglio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 241, 2 marzo 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 240t-241, 25 novembre 1320.

(5) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 124t, 1 giugno 1322. Il Cap. generale è Guglielmo da Eboli; egli volle 400 fiorini in oro e 638 fiorini di cose pegnorate!

(6) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 270-270t, 6 settembre 1322.

(7) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 233, 30 maggio 1325.

(8) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 259-259t, 1 marzo 1334; n. 311, c. 186, 19 dicembre 1337. In quest'ultimo doc. si legge che Gerace non vuole più capitani, poichè essa ha il « *magistrum iuratum qui habet ad custodiam ipsius civitatis intendere denunciationesque recipere* ».

(9) *Reg. Ang.*, n. 298, c. 198t-199, 15 febbraio 1315.

(10) ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Pergamene di Barletta*, n. 27, 4 ottobre 1321.

i funzionari tutti di Calabria dal'14 al '21, durante la guerra con la Sicilia, i quali hanno commesso, secondo la espressione del Duca Carlo, delitti senza numero (1); gli ufficiali regi che nel '28 catturano e vendono a dei Genovesi non pochi greci, venuti dall'Impero e dalla Romania ad approdare alle coste del Principato di Taranto (2); i Giustizieri e gli ufficiali minori che, invece di cementare la pace tra i partiti cittadini, sono a Melfi i più violenti incendiari, sollevando senza ragione, ogni momento, grosse questioni assolutamente sopite dalla pace generale (3); tutti costoro, insomma, non sono che agenti provocatori, responsabili almeno a metà dei mali che affliggono lo Stato. Nè si può dire che le voci fin qui ascoltate siano di cittadini privati i quali, ritenendosi ingiustamente aggravati da funzionari eccessivamente rigidi, abbiano riferito cose o non vere o estremamente esagerate sul conto dei loro presunti persecutori; chè, se ve ne fosse bisogno, ci soccorre una preziosa testimonianza, quella del console veneto in Puglia, Giovanni Marino Zorzi. Lo Zorzi, infatti, scrivendo al Doge Giovanni Soranzo, gli manda copia di una sua lettera diretta al Re per protestare contro l'operato dei regi ufficiali che negano il pagamento di diecimila oncie d'oro esatte indebitamente sui Veneziani e di assoluta spettanza della Repubblica di Venezia, mentre favoriscono i Fiorentini a danno dei sudditi di S. Marco. L'affare, aggiunge il candido Zorzi, avrebbe avuto migliore esito *se egli avesse potuto dar danari all'Arcivescovo di Capua, a Tommaso di S. Giorgio, a Giovanni de Laido, procuratore del fisco, ed a Giovanni Grillo, tutti consiglieri del Re* (4)! La più sfacciata corruzione dei più solenni per-

(1) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 41, 29 gennaio 1322.
(2) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 122t, ...gennaio 1328.
(3) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 247t, 29 luglio 1330.
(4) *Libri comemmoriali*, ed. Predelli, I, lib. II, n. 50, p. 180, 30 giugno 1317.

sonaggi è evidentissima; ed è evidente che la Repubblica fiorentina conosceva le stesse vie che conducevano al cuore dei suoi amici del Mezzogiorno.

Un'attenuante i funzionari disonesti possono pretendere ed ottenere, almeno i più modesti, ed è che assai di frequente il loro non lauto stipendio si faceva lungamente attendere. Talvolta, essi sono costretti ad assentarsi dagli uffici, anche presso il governo centrale, cioè a... scioperare! E ce lo dice il Duca di Calabria. Nel luglio del 1319, infatti, il Duca Carlo invia una epistola circolare a tutti i Giustizieri del Regno domandando, con un'ansia che par quasi incredibile, l'invio di 10 o 20 oncie ciascuno — del denaro che già avrebbero dovuto inviare a Napoli — per placare i funzionari della Cancelleria, i quali « *a serviendo, inviti, desistant* », venendo ad essi a mancare gli alimenti più indispensabili per il mancato pagamento degli stipendi (1)! La cosa, per uno Stato, ha del tragico e del comico insieme; ma è uno spiraglio, tra tanti, aperto su l'oscura politica angioina e sul funzionamento dei pubblici uffici. Roberto lo sa bene, e cerca di correre ai ripari con espedienti ed inchieste. Per esempio, poichè i cittadini di Aquila dicono che i Capitani, durando in carica un anno, e talvolta anche di più, hanno il tempo di darsi al mal fare, il Re dispone che i Capitani non restino in carica che sei mesi soltanto (2). Naturalmente, sei mesi sono sempre sufficienti per chi abbia il programma di abusare del pubblico ufficio che si copre! Altro ordine contro i funzionari che trattengono abusivamente presso di sè le

(1) *Reg. Ang.*, n, 220, c. 227t, 11 luglio 1319: « .... quo sequitur ut notarii, scriptores et regestratores, *absque quibus nedum negotia fiscalia sed etiam privatorum bono modo nequeunt expediri, a serviendo, inviti, desistant*, dum eis ob defectum huiusmodi gagiorum *vitalia necessaria subtrahantur* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 36, 2 febbraio 1315.

somme riscosse per conto dello Stato, è fulminato, con animo indignato, dal Re il 30 aprile 1331: tutti debbono versare nelle casse dell'erario le somme riscosse nel termine di venti giorni o di un mese, a seconda della importanza dell'ufficio. I Giustizieri debbono eseguire i versamenti in venti giorni soli [1]! Ma poichè i Giustizieri ed i Capitani delle città maggiori hanno un vasto campo d'azione aperto alle loro illecite speculazioni nell'autorità di « comporre » con gli arrestati ed i giudicabili per somme arbitrarie, il Re si induce a proibire sì fatte consuetudinarie « composizioni » e ad ordinare che il reo sia sempre tradotto dinanzi ai suoi giudici [2]. Talvolta, anche fuori del Regno, nei suoi dominii di Provenza, non più felici delle provincie meridionali, Roberto è costretto ad abolire alcuni pubblici uffici per togliere il male alle radici [3]. Frequentissime, infine, le inchieste severe affidate a personaggi molto fedeli al Re e assolutamente insospettabili. Se ne hanno in gran numero. Nel '21, per esempio, frate Filippo da Cava e Giovanni di Porta da Salerno, giudice della Magna Curia, hanno l'incarico di fare una inchiesta contro tutti i funzionari dello Stato e quelli dell'amministrazione privata del Re, della Regina, della famiglia reale, in genere, per il giustizierato di Terra di Lavoro e Molise, negli ultimi due anni [4].

Nel '28, Francesco da Pisa, professore di diritto civile e giudice degli appelli presso la Magna Curia e la Curia della Vicaria, è incaricato — in sostituzione del defunto Bonag-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 83-83t, 30 aprile 1331.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 175t, 22 agosto 1334.

(3) Arch. dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 462, perg. 16 aprile 1324: « Omnes subvicarii terrarum et locorum comitatuum Provincie et Forcalquerii, preter quam civitatum Avinionis et Massilie, *ammoveantur, nec aliquatenus statuantur* ». Seguono numerose altre soppressioni di pubblici uffici. Per la sorveglianza su i custodi delle carceri ved. B. 477, perg. 17 maggio 1316.

(4) *Reg. Ang.*, n. 234, c. 170, 10 maggio 1321.

giunta da Gaeta — di una vasta inchiesta contro *« singulos officiales Regni »* (1). Nel '34, Matteo da Giovinazzo, professore di diritto civile e giudice della Vicaria, apparisce come investito di un delicatissimo mandato, quello di decidere su le conclusioni presentate dagl' inquisitori a carico dei funzionari durante alcune inchieste precedenti, ordinate dal Re e dal defunto Duca di Calabria. Ma, dice il giudice, gli ufficiali da lui citati non compariscono davanti a lui ad ascoltare le sue decisioni e le sue sentenze, e restano senza efficacia le condanne di bando, pur essendo essi contumaci (2)! Finalmente, nel giugno 1341 viene ordinata una inchiesta straordinaria su tutti i pubblici funzionari succedutisi nei vari uffici dal 1333 in poi (3). Parallelamente, il Re proclama con ogni solennità che i funzionari i quali abuseranno del loro ufficio, specialmente *« guerram moventes armigera gente »*, o daranno aiuto ai facinorosi, saranno sospesi dall'ufficio, se rei per la prima volta, destituiti se recidivi, senza pregiudizio delle pene stabilite per i reati commessi (4).

Ma sono, naturalmente, parole e buone intenzioni, tanto più che la minaccia lanciata contro i funzionari prevaricatori e facinorosi è estesa ai signori feudali che suscitassero, comunque, la guerra civile (5). Se non che, la guerra civile è nelle cose. La struttura della società, inarticolata e grave, non ha consentito quel rigolioso fiorire di istituzioni municipali che, lontane dalla ingombrante vigilanza di un potere centrale,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 94, 30 maggio 1328.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 110-110t, 9 agosto 1334.

(3) *Reg. Ang.*, n. 322, c. 79t-80, 16 giugno 1341.

(4) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 68-68t, 18 luglio 1340.

(5) *Ibid.* I baroni, i conti, i militi che moveranno *« guerram in Regno »* saranno privati dei loro beni; chi *« represalias fecerit medietati bonorum omnium dampnetur »*. Fin dal 1339, contro i feudatari provocatori di disordini il Re aveva minacciato di privarli dei feudi: *Reg. Ang.*, n. 313, c. 39t, 18 marzo 1339. Ved. lo stesso doc. in ARCH. DÉP. D BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 269, c. 308-308t, 18 marzo 1339.

formarono il presupposto delle libere Repubbliche. Le costituzioni del Regno sono le colonne d'Ercole; non si può e non si deve superarle. Il feudalesimo, già vecchio di anni, corrotto nelle sue basi, superato nelle sue esigenze dalle necessità dei tempi nuovi, è degenerato rapidamente, durante il regno affannoso dei primi due sovrani angioini, fino a diventare contemporaneamente il più formidabile nemico della monarchia e del Paese. Ma il feudalesimo rispondeva alla mentalità della Corte, delle classi privilegiate, dell'ambiente tutto quanto, alle dure necessità di uno stato di guerra permanente, a quelle non meno dure di una costituzione geografica e climatica che, determinando il latifondo, doveva determinare la necessità di vaste signorie territoriali, e nessuno pensava, nessuno poteva pensare a distruggerlo. Vi pensavano, è vero, i contadini, i popolani delle città, i mercanti, i piccoli proprietari; ma la loro azione violenta, tumultuaria, senza quelle terribili armi che sono sempre e dovunque le armi legali, cioè le armi dello Stato dominante, doveva fatalmente perdersi nelle indeterminatezze dell'anarchia, cioè dei movimenti rivoluzionari che si esauriscono in sè stessi e non lasciano eredità che non sia quella di nuovi moti convulsi. Il traffico, la produzione agraria, la produzione industriale non possono prosperare; contro le loro esigenze stanno il disordine, le leggi, le consuetudini feudali, la mancanza di permeabilità da parte dello Stato alle idee, ai programmi, alle ambizioni delle classi produttrici. Non esistono e non possono esistere partiti, ma fazioni locali, alimentate da livori personali; non esistono condottieri di anime ma facinorosi; non lotte politiche ma risse; non una legislazione che si matura nel turbinìo della lotta sociale, ma attentati alla legge da parte di chiunque creda di disfarsi della sua incomoda vigilanza; non la ricchezza che si crea tra i contrasti, ma la miseria fatta maggiore dall'anarchia. Il Re assiste turbato alla tragedia infinita: ha i suoi sogni ambiziosi da alimentare, la guerra contro gli Aragonesi da com-

battere, i buoni rapporti con i banchieri toscani da conservare, un tenue filo di politica italiana da seguire; ma, intanto, le voci dei rivoltosi d'ogni classe saciale gli annunziano che una politica personale è forse possibile, ma una politica dello Stato, una politica del Mezzogiorno nella più vasta politica italiana è impossibile.

CAPITOLO QUARTO.

Autonomie municipali.

I. Il campo naturale delle lotte sociali è la *Universitas*. Ivi si scontrano i nobili, i popolani, i plebei, i contadini; la ricchezza e la varietà degli elementi sociali è diversa da luogo a luogo, da provincia a provincia; l'attrito è diversamente intenso, gli episodi si colorano del colore dell'ambiente geografico e sociale, ma le ragioni fondamentali della lotta sono sostanzialmente identiche da per tutto, ed identica in tutto il Regno, in tutte le Università costituite [1], è la loro struttura costituzionale, la loro funzione, la loro fisonomia giuridica. Che cosa sono queste Università; come sono sorte; come sono organizzate? È un problema che, sfio-

---

(1) Rileviamo questa cifra dalla *cedula taxationis* del 1316, che non riporta, però, la *cedula* della Calabria e della Valle del Crati. Ved. *Reg. Ang.*, n. 207, c. 1 e segg., anno 1315-1316: Terra di Lavoro conta 407 Università; Principato Citra 153; Principato Ultra 160; Abruzzo Citra 300; Abruzzo Ultra 315; Capitanata 152; Terra di Bari 55; Terra d'Otranto 209; Basilicata 156. Poche differenze si riscontrano nei cedulari degli anni successivi: per es., nel 1323 (Reg. n. 251, c. 9 e segg.) il Principato Citra ha 155 Università, Il Principato Ultra 163; l'Abruzzo Citra 302; l'Abruzzo Ultra 334; la Capitanata 148; la Terra d'Otranto 220; la Basilicata 158. Valle del Crati e Calabria avevano 352 *Universitates*. In totale, dunque, il Regno aveva 2359 comunità. Ved. Reg. 273, c. 282-83, 5 ott. 1284; c. 283t-84, 5 dic. 1284.

rato più volte [1] e con intendimenti diversi, è ancora da studiare con ricchezza di indagini e con fini determinati. Noi non possiamo qui che tracciare rapidamente i lineamenti caratteristici della *Universitas* meridionale durante l'età precedente a quella di cui ci occupiamo, solo in quanto quei lineamenti si riscontrano e si rafforzano nel periodo angioino. Il problema delle origini è escluso, per ora, dal campo delle nostre indagini, anche perchè esso non è in alcun modo connesso con quella multiforme quantità di problemi che lo studioso dell'età angioina deve affrontare e tentare di risolvere. Basta ricordare che la dominazione bizantina, lungamente rigogliosa in quasi tutte le provincie che costituirono il Regno di Sicilia, consentì uno sviluppo di autonomie locali più ricco e più fecondo di quello consentito dalla dominazione longobarda, e, quel che più importa, consentì che gli antichi lineamenti della romanità assumessero qualche consistenza e qualche decisione, mentre al nord e al centro della Penisola i germi della latinità furono o completamente soffocati o violentati in mille modi dalla decadenza dell'Impero al sorgere delle prime libertà comunali. L'analisi di quel fecondo periodo della storia del Mezzogiorno che va dal quinto e dal sesto secolo fino alla instaurazione della monarchia normanna è stata recentemente compiuta, nelle sue esigenze fondamentali, ed i suoi risultati

---

[1] Ved., infatti, Faraglia, *Il Comune nell' Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli, 1883; Ciccaglione, *Il diritto esterno nei municipi napoletani*, Napoli, 1884; Heinemann, *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien*, Leipzig, 1896; Gay, *L'Italie meridionale et l'Empire Bizantin*, Paris, 1904; Carabellese, *L'Apulia e il suo Comune*, Bari, 1905; Ludovisi, *L'organismo del Comune aquilano nei secoli XIII-XV*, in *Bullett. Soc. Stor. Antinori*, a. X; Sorricchio, *L'organismo interno di un comune abruzzese nel 1300*, in *Bullet* cit., a. X; Santacroce, *La genesi delle istituzioni municipali e provinc. in Sicilia*, in *Arch. Stor. per la Sic. orient.*, a. II, IV; Mayer, *Italienische Verfassungsgesch.*, Leipzig, 1909; ecc.

possono essere accettati [1]. Sappiamo che la struttura romano-bizantina del municipio, quale fu determinata nel periodo delle origini, rimase lungamente in vita nelle sue forme più tipiche; sappiamo che le autonomie municipali, ricche di magistrature e di funzioni, anche se non dànno mai la sensazione di chi studia le prime autonomie comunali dell'Italia longobarda (poichè, tra l'altro, non nascono dall'attrito violento dei lavoratori delle città e delle campagne, liberi o servi, contro il sistema feudale), ebbero agio di svolgere largamente la loro attività indipendentemente dal governo bizantino, sotto la costante pressione delle necessità locali, secondo l'indole particolaristica che domina e disciplina, per dir così, tutta la storia della civiltà medioevale. È noto, infine, che le città marittime del Tirreno e dell'Adriatico, Trani, Bari, Amalfi, Napoli, Gaeta, raggiunsero, quando ancora il Comune italiano albeggiava, una determinatezza di fisonomia giuridica, una ricchezza di istituzioni e una importanza economica e politica che andò poi miseramente declinando durante la dominazione normanna. Mancano ancora delle monografie particolareggiate, ma il fatto, nella sua struttura generale è noto [2]. Ora, se la invasione normanna non fosse avvenuta e non si fosse formata una grande unità statale, che, passando il dominio agli Svevi, fu trascinata nel vortice della grande politica italiana ed europea, il municipio romano-bizantino, nella fatale deca-

---

(1) Mayer, *Italien. Verfassung.*, II, 432-578.

(2) Ved. Bonazzi, *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale di Bari*, Napoli, 1876; Loffredo, *Storia della città di Barletta*, Trani, 1893; Petroni, *Storia di Bari*, Napoli, 1857-58; Camera, *Memorie storico-diplom. dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno, 1876-81; Carabellese, *L'Apulia e il suo Comune*, cit; Id., *Saggio di storia del Commercio delle Puglie*, ecc., Trani, 1900; Abignente, *Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma, 1886-1904: *Statuti di Benevento del sec. XIII*, ed. Cangiano, Benevento, 1918; Dina, *Il Comune beneventano*, in *Rend. R. Istit. Lomb. di Sc., Lett. e Arti*, Serie II, vol. 31.

denza di Bisanzio, nella naturale evoluzione delle sue forme originarie, sarebbe diventato un organismo politico, cioè un organismo statale, diverso negli spiriti animatori, simile nelle forme e nelle funzioni sue, all'organismo comunale dell'Italia longobarda. La costituzione di una monarchia feudale, invece, e il suo consolidamento, in un Paese in cui i legami col governo centrale di Bisanzio non si erano ancora spezzati, e in un momento in cui le autonomie municipali erano ancora circoscritte nell'ámbito della vita amministrativa, impedì che il municipio, la *Universitas*, diventasse Comune, cioè Stato repubblicano con una sua propria forza ed una sua ben netta volontà di dominio.

Di qui deriva che le magistrature municipali e la determinazione dei ceti sociali presentino, almeno nei centri più cospicui, un numero e un rilievo singolare quando la monarchia getta le sue basi e organizza la sua forza. Sono manifestazioni in anticipo su quelle dell'altra Italia; sono manifestazioni evidenti di una complessa e matura vitalità, economica e giuridica, a cui il sopraggiungere di un elemento estraneo, fortemente perturbatore, impedisce di pervenire oltre la cerchia della funzione amministrativa. La monarchia riavvicina que' che la vita consuetudinaria del governo bizantino aveva diviso; la monarchia crea, ossia consolida il feudalesimo [1], dà leggi comuni e comuni diritti, determina una politica comune tra que' che altrimenti sarebbero andati per vie diverse.

Naturalmente, la monarchia non distrugge lo stato di fatto preesistente, non distrugge il diritto consuetudinario delle città maggiori, nè altera profondamente le istituzioni

[1] Ved. CHALANDON, *Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907, II, 564 e segg.; NIESE, *Die Gesetzgebung der Normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle a. S., 1910; MAYER, *Italien. Verfass.*, I, 435 e segg., 454, 462 e segg. ecc.

locali. Non vi ha interesse. Ed anche prima della costituzione monarchica unitaria, là dove, come a Napoli ed a Salerno, si era formato un forte governo principesco, il municipio non subì violenze tali da soccombere; chè, anzi, il principe stipula sovente dei patti giurati con i suoi sudditi, nei quali una delle clausole più importanti per ambo le parti è, evidentemente, il riconoscimento dei diritti della Università e, talvolta, la concessione di nuovi privilegi. Così, si ha nel 1126 che il Conte Ruggero conferma le consuetudini di Salerno (1); così, qualche anno più tardi, si ha il *Pactum* dell'ultimo Duca di Napoli, Sergio VII, ai cittadini del suo piccolo Stato (2). Il governo centrale monarchico non ha altra mira fuori di quella di consolidare il suo dominio, e per questo consolidamento esso sa che deve impedire il sorgere di liberi organismi politici, poggiare su i rapporti di vassallaggio, avere un esercito, organizzare un sistema tributario. Egualmente, per la questione che qui c'interessa, non ha alcun particolare significato il fatto che tra i grandi organismi ecclesiastici ed i loro soggetti si sia pervenuti ad accordi speciali prima e dopo della costituzione della monarchia (3). Ciò significa soltanto che le grandi Abbazie meridionali, nelle stesse condizioni di quelle del centro e del nord, non possono che seguire la stessa linea di condotta, imposta dall'attitudine delle classi rurali. L'esistenza, insomma, di tali patti significa che anche nelle provincie meridionali il movimento servile fu intenso e fortunato, e che istintivamente i nuclei servili, conquistando la libertà,

(1) Ved. ALIANELLI, *Consuetudini e statuti municipali nelle prov. napolitane*, Napoli, 1873, vol. I [l'unico pubblicato], 30-32.

(2) CAPASSO, *Il Pactum giurato dal duca Sergio*, in *Arch. St. Nap.*, IX (1884), 319 e segg. — Nel 1139 il duca Ruggero concesse anche lui privilegi notevoli alla città di Trani: ved. PROLOGO, *Le carte dell'Arch. del Capitoto di Trani*, Barletta, 1877, p. 95; A. RINALDI, *Il Comune e la Provincia nella storia del diritto italiano*, p. 205.

(3) RINALDI, *Il Comune e la Provincia*, p. 185 e segg.

si serrano in organizzazioni locali, in *Universitates* riconosciute dagli antichi signori, stipulano in nome proprio — nuove persone giuridiche nel nuovo diritto italiano — e tentano di strappare ai signori piccole e grosse concessioni che garantiscano la libertà conquistata e privino di una parte dell'antica potestà, anche nel campo giudiziario, i padroni riottosi. Ma questo non è che l'embrione del Comune, il presupposto della sua costituzione, l'ambiente favorevole e reso adatto al suo fiorire. Altrove questi germi si svilupparono e l'embrione pervenne alla sua piena maturità organica; nelle provincie meridionali l'organismo rimase all'inizio della sua evoluzione: ecco tutto.

Non mancano prove luminose della tendenza della società meridionale verso i liberi reggimenti e del suo brusco arresto dovuto all'inconciliabilità delle istituzioni comunali col regime monarchico. A Benevento, nel 1129, i cittadini « *communitatem fecerant* », ma la Chiesa corre ai ripari e si sforza di distruggere, ai suoi principi, la pericolosa novità [1]. Regnando Carlo I d'Angiò, nel 1279, il governo si accorge che da qualche tempo le Università del Regno, invece di usare, negli atti pubblici, il sigillo dei giudici e notai stipulanti, usano un proprio sigillo, « anche nelle lettere e negli altri scritti che debbono essere sigillati ». Parrebbe una novità di poco conto, un segno della vanità municipale; ma il Re pensa con terrore che ciò significhi qualche cosa di più grave, che cioè le Università tacitamente tentino di organizzare « *quandam communitatum speciem* », in dispregio dell'autorità regia; e bisogna, quindi, distruggere i tendenziosi sigilli [2]. Teramo aveva una costituzione municipale,

(1) FALCONI BENEVENT., *Chronicon*, ed. DEL RE, ad ann. 1129, 1130; RINALDI, *Il Comune e la Provincia*, p. 185.

(2) *Reg. Ang.*, n. 33, c, 21, 10 maggio 1279, ed. FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale*, app. II, 281-282. Il Re dice che la cosa costituisce un « *abusum inutilem, quin potius ipsis damnosum* (!) *et honori nostro contrarium* ».

faticosamente raggiunta con lotte aspre e diuturne contro il Vescovo della città, da cui dipendeva con vincoli di vassallaggio, molto vicina alla costituzione comunale; aveva il Parlamento, aveva il Consiglio ed una non piccola guantità e varietà di magistrature, prima fra tutte il Podestà, fino al 1286. Ma ciò è intollerabile; ed ecco un Capitano regio, inviato nel 1292, a rappresentare la dimenticata autorità sovrana ed a correggere gli eccessi delle forme comunali troppo lungamente tollerate [1]. Non aveva forse Federigo II proibito severamente che si creassero dei consoli, dei rettori, dei podestà, e che le Università decampassero dai limiti tracciati alla loro attività amministrativa [2]? Non dissimile dal destino di Teramo quello di Atri. Anche Atri, riconosciuta dalla Chiesa quale libero Comune, o quasi, nel 1251, gode di grandi franchigie fino all'avvento della dominazione angioina; ma poi lo Stato non tollera l'esistenza di piccole autonomie statali nello Stato e, per circa un secolo, la città, pur conservando una singolare ricchezza di privilegi, di libertà, di magistrature, deve rassegnarsi a rientrare nei confini segnati dalla legge e dall'interésse del governo centrale. È soltanto nel 1362, sotto il regno di Giovanna I, che gran parte dell'autorità perduta le viene restituita [3].

Che dire poi dei tentativi fatti da piccole Università feudali per costituirsi su lo stampo dei liberi Comuni, ma spezzati sempre dal pronto intervento dello Stato? Caratteristico il caso di Nusco. Noi vedemmo come nell'estate del 1311 quei

---

(1) SAVINI, *Il Comune teramano*, p. 120 e segg.; 168-179, 183, 224-25; PALMA, *Storia di Teramo*, II, 10; ecc. Si hanno Statuti di Teramo, del 1440, ed. SAVINI, Firenze, 1889.

(2) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. diplom. Friderici II*, IV, 53; RINALDI, *Il Comune e la Provincia*, p. 223; DEL VECCHIO, *La legislazione di Federigo II*, Torino, 1874, p. 53.

(3) Ved. SORRICCHIO, *Il Comune atriano nel sec. XIII e XIV*, p. 100 e segg., 154-180; p. 352 e segg. (doc. del 6 febbraio 1362).

popolani usassero gravissime violenze al loro signore, Filippo de Iamvilla, minacciandalo di morte. Ebbene: uno degli episodi più singolari della rivolta fu che i ribelli, riunitisi a parlamento, giurarono di mantenere in onore un patto intangibile, secondo il quale il signore della terra e la sua famiglia perdevano ogni loro diritto, e pretesero che un pubblico notaio stendesse di quel che avveniva un pubblico atto. Il notaio, tremante, non volle prestar l'opera sua a stendere un atto che, in sostanza, significava il patto giurato di un Comune libero, ed ebbe distrutta la casa. Non basta. Dopo aver fatta la « *conventiculam sacramento firmatam* », deliberarono delle imposte e le riscossero per conto proprio, in dispregio dell'autorità del feudatario e del Re [1]. Negli stessi giorni, avviene a Procida un fatto ancora più grave e più denso di significato. Recatosi nell'isola il notaio Guglielmo d'Ambra, in nome del feudatario Tommaso da Procida, per domandare a quei popolani la consuetudinaria *subventio* per il matrimonio di una figlia del loro signore, fu aggredito selvaggiamente, a mano armata, e vergognosamente cacciato. Pochi giorni dopo, i ribelli, pensando che la cacciata di un messo del feudatario non significherebbe nulla, *si dettero dei rettori*, che chiamarono « *sindycos* », affidarono ai sindaci l'amministrazione della giustizia civile e criminale, decretarono e riscossero delle imposte per proprio conto, e giurarono solennemente di non riconoscere più alcuna autorità nè al feudatario, nè ai suoi eredi, ma di spegnerlo appena se ne fosse presentata l'occasione propizia [2]. Se non fosse intervenuta l'azione energica dello Stato,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 197, c 34t, 5 luglio 1311.

(2) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 33t, 4 luglio 1311: «.... *nonnulos homines sibi prefecerunt ex eis, quos syndicos nominant, qui regentes et gubernantes homines prelibatos quascumque ipsorum causas criminales sive civiles audiant et decidant; insuper auctoritate propria imposuerunt et imponunt inter se collectas et exigunt illas, in usus proprios convertentes* ».

violenta ed irata, Procida avrebbe potuto dire di aver dato principio alla sua vita di libero Comune! Un caso analogo si verifica in Abruzzo. Gli uomini di « Montisregalis » sono, com'essi affermano, continuamente tormentati dai nobili [1]; ma, intanto, rompendo in aperta rivolta, essi, come raccontano i nobili di Monteursello, abbandonano la loro antica sede, e costituiscono, raccolti « *in unam communanciam* », una nuova Università, a cui dánno il nome di « Montereale », in danno dei « *poveri nobili* » e dell'autorità regia. Finiscono, è vero, per accordarsi con i loro antichi signori [2]; ma gli accordi, dopo undici anni, attendono ancora il rispetto che è loro dovuto [3], e il fatto nulla perde, per essi, della sua significazione rivoluzionaria. A S. Severo, in Capitanata, terra soggetta all'autorità della Regina Sancia, nel 1313, avviene un fatto gravissimo. In mezzo al popolo, racconta l'ufficiale della Regina, sono sorti improvvisamente degli audaci, i quali, « *tamquam populi capita* », senz'alcun rispetto delle prorogative regie, convocano a parlamento l'Università nella chiesa di S. Maria, ed ammettono a parteciparvi alcuni ecclesiastici, partecipi delle gravi discordie intestine, essi stessi, e « nemici acerrini dell'ufficiale regio » [1]. Il Re, secondo il solito, fulmina un editto contro i ribelli ed ordina agli ecclesiastici di non occuparsi che di cose attinenti al loro ministero. Altri « *capita factionum* » e altri « *archipopulares* » troviamo a Scurcola, con la

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 83.t-84, 9 marzo 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 285t-286, 27 febbraio 1311. Il Re conferma l'atto di pace, su petizione dei « *pauperum nobilium de Monteursello habitatorum terre Montisregalis* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 233t-234, 11 novembre 1321. Il primo ordine fu emanato dieci anni prima, il 20 marzo 1311!

(4) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 211t, 19 luglio 1313: « ... *populi capita.... faciunt in ecclesia et iuxta ecclesiam sancte Marie universitatem congregari*,.... inscio quidem et inrequisito comestabulo ipso *qui primus esse debet et capud in universitate ipsa congreganda....* ».

stessa imposizione di tributi per conto della Università e lo stesso scempio dell'autorità sovrana (1). Ad Ortona, infine, non mancano, tra il popolo, degli audaci, che, proclamandosi « *magistros in populo* », tentano usurpare allo Stato il diritto di imporre collette e tributi (2). Dovunque, insomma, scoppia la lotta ad oltranza contro il baronaggio, dovunque la lotta assume proporzioni insolite e determina conseguenze particolarmente gravi, si verifica sempre lo stesso fatto: se, naturalmente, concorrono condizioni locali atte ai supremi tentativi, le Università rompono i legami col mondo feudale, creano delle magistrature incompatibili con la loro condizione giuridica, legiferano in materia di tributi e talvolta anche in materia di amministrazione giudiziaria, ergendosi inconsciamente verso le altezze consentite soltanto ai liberi Comuni. L'ambiente esterno è assolutamente inadatto alle audaci esperienze, ed i tentativi cadono subito nel vuoto; ma questo significa appunto che il carattere della *Universitas* non può assumere, nel Mezzogiorno, i particolari atteggiamenti del Comune libero, e che della civiltà comunale non è possibile e non esiste che la tendenza, là specialmente dove l'asprezza dei conflitti sociali riproduce quelle stesse condizioni di fatto e di sentimenti che resero possibile, nell'Italia comunale, la costituzione repubblicana.

Napoli stessa, che fin dai tempi del Duca Sergio ebbe ben determinati ceti sociali partecipanti alla vita pubblica, e che nella diversità degl'interessi di classe trovò presto la ragion prima del suo sollecito sviluppo costituzionale (3), non potè sottrarsi al destino comune. Quasi padrona di sè, infatti, prima del 1139, e, quindi, su la via di costituire su

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 220, 27 aprile 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 218, 19 settembre 1321: «... Sunt in dicta terra nonnulli *pauperum corrosores qui se magistros in populo temerarie facientes, collectas imponere presumunt* ».

(3) Ved. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 4 e segg., 18 e segg.

salde basi la sua autonomia, fu in quell'anno costretta a riconoscere la potenza della monarchia siciliana, nel celebre atto di Benevento, e a dichiararsene vassalla [1]. Più tardi, quando Normanni e Svevi si disputarono la corona di Sicilia, Napoli, che era stata largamente beneficata da Tancredi, difese strenuamente la causa normanna; ma, morto Tancredi e perduta per il suo erede gran parte del Regno, piegò alle necessità ineluttabili e nell'agosto 1194 trattò la resa. Le sue mura furono distrutte dall'Arcivescovo di Worms, insieme con quelle di Capua, quantunque non interamente; le sue conquiste interne profondamente minacciate [2]. Tre anni dopo, alla morte di Enrico VI, la città rialza il capo e, secondo la espressione di Riccardo da S. Germano, « *sibi Capitaneum prefecerat* », in persona di Goffredo di Montefusco [3]. Rapida riorganizzazione delle parti cittadine; qualche impresa militare — come quella contro Cuma, del marzo 1207 — e sollecito montare della dignità di città libera furono le conseguenze di quella morte inattesa. Ma, dopo d'alora, dal maggio 1207 in poi, cioè dal giorno della sconfitta toccata alle forze napoletane da parte del Conte di Hohenburg, fino alla morte di Federigo II, non ostante i temporanei successi conseguiti dalla città parteggiando per Ottone IV fino al 1215, Napoli rientrò nelle modeste proporzioni di Università soggetta alla Corona sveva [4]. Morto Fede-

---

(1) FALC. BENEVENT., *Chronicon*, ed. cit., p. 247, agosto 1139. Strano il silenzio del CASPAR, *Roger II*, Innsbruck, 1904, p. 233 e segg.

(2) Ved. RICCARDO DA S. GERMANO, *Chronica*, ed. GAUDENZI, Napoli, 1888, p. 68. Per la resistenza di Napoli ad Enrico VI, ved. il *Carmen* di PIETRO DA EBOLI, ed. ROTA, in MURATORI, *R. I. SS.*, t. 31, Città di Castello, 1904 e segg., p. 59 e segg.

(3) RICC. DA S. GERM., *Chronica*, p. 71. Ved., intorno ai fatti qui accennati, il *MS. XXII, D, 7*, (fol. 1 e segg.) della *Bibl. di Storia Patria* di Napoli, cit. da SCHIPA, *Contese*, p. 53-54; DEL GIUDICE, *Riccardo Filangieri*, Napoli, 1893.

(4) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica*, I, 188; WINKELMANN, *Kaiser Friedrich II*, Leipzig, 1889, I, 112.

rigo II, invece, la fortuna sorrise per l'ultima volta alla libertà municipale. Ecco un Consiglio, un Podestà, un Comune; ecco una moneta coniata dalla città; ecco la strenua difesa contro gli Svevi [3]. Sono anni di vita intensa e multiforme, spesa tutta nel difendere le posizioni conquistate; ma sopraggiunge il trionfo di Manfredi, prima, a mezzo il '56, e la conquista angioina, poi, e Napoli cambia il glorioso nome di Comune in quello, più modesto e più rispondente ai tempi, di Università, di municipio. Capua e Salerno, tra le altre città, furono quelle che più da vicino seguirono le sorti alterne di Napoli [4].

Costituita stabilmente la monarchia angioina, le Università tutte, pur continuando a funzionare, in sostanza, secondo la legislazione fridericiana, furono a mano a mano ridotte ad un unico tipo fondamentale. Lenta e scarsamente originale, preoccupata della conservazione del potere regio più che dei mezzi idonei allo sviluppo del Paese, la legislazione angioina intese, nei riguardi della costituzione municipale, ad inquadrare in uno schema dai contorni ben precisi e nitidi la varietà multiforme degl'istituti, dei bisogni guiridici,delle magistrature, delle consuetudini locali, adattandosi solo per eccezione ed a stento a seguire, trepidante e guardinga, quelle, tra le esigenze e le consuetudini locali, che sarebbe stato impossibile sopprimere o disciplinare sotto i più semplici istituti giuridici universalmente creati e accettati. La Università serve ai fini dello Stato solo in quanto, come naturale aggruppamento di uomini, è l'unità

---

(1) DEL GIUDICE, *Ricc.Filangieri*, p. 295; CAPASSO, *Historia diplom. Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad an. 1266*, p. 16, 22, 31, 36 ecc.; SAMBON, *Le monete del Ducato Napolet.*, in *Arch. St. Nap.*, XIV, 484. Anche a tempo di Tancredi Napoli ebbe il diritto di battere moneta: ved. SCHIPA, *Contese*, p. 38.

(2) Ved. il riassunto degli avvenimenti in SCHIPA, *Contese sociali*, p. 61 e segg.

del sistema tributario, è la tipica circoscrizione amministrativa e giudiziaria, è il terreno nelle cui viscere profonde s'infiltrano le radici del sistema feudale, su cui riposa la costituzione, la forza, la vita dello Stato. La Università, quindi, deve rispondere a scopi ben definiti, e deve compiere funzioni altrettanto nettamente determinate. L'allontanarsi da quegli scopi, il tendere a funzioni diverse da quelle fissate dalla legge costituisce una delle forme più interessanti della lotta contro il feudalismo e contro lo Stato e, nello stesso tempo, un reato, una violenza condannabile, un attentato all'esistenza stessa della monarchia.

All'alba del secolo decimoquarto, ad ogni modo, quando Roberto d'Angiò inizia la sua faticosa giornata, le Università hanno già da qualche decennio il loro assetto normale. Si dividono, naturalmente, in due vaste categorie, demaniali e feudali, libere cioè e non libere da vincoli di vassallaggio, e possono essere divise altresì in Università cittadine e rurali, a seconda della loro più o meno complessa costituzione sociale. Da un punto di vista strettamente giuridico, invece, tutte le Università si equivalgono, fondamentalmente, se si tien conto che l'esistenza di vincoli feudali non altera la sostanza della costituzione municipale. Le vecchie magistrature bizantine e normanne, e alcune di quelle sveve, più non esistono; nessun ricordo più del Compolazzo che il sovrano soleva inviare nella città di Napoli a riscuotere le sue rendite e ad amministrare la giustizia; ma da per tutto il Baiulo regio, quale diretto rappresentante del potere sovrano, ed i giudici elettivi di anno in anno [1]. Vari di numero, naturalmente, a seconda della maggiore o minore importanza della città o del borgo, i giudici debbono essere

---

[1] Ved. Pecchia, *Storia civile e politica*, III, 92, 140 e segg.; Cfr. *Constitutiones Regni Siciliae*, lib. I, tit. 67.

confermati dal Re (2). Vario il numero dei notai; e qua e là, nei centri più cospicui, il Capitano; quasi da per tutto, anche se vi è il Capitano, vi è il Maestro giurato, eletto dalle Università e confermato dal Re (3). A Salerno resta lo *Stratigotus* (Strateco), diretto rappresentante, come il Compalazzo, dell'autorità sovrana; come nei centri feudali resta il rappresentante del feudatario, con nome e funzioni diverse, secondo i luoghi e gli accordi intervenuti tra Università e signori, più comunamente detti, senz'altro, vicari o contestabili. Resta il Giustiziere alla testa della provincia, come resta tutta la folla di magistrature minori, d'indole essenzialmente fiscale, i portulani, i custodi dei passi, i secreti, e simili, che non hanno alcun rapporto diretto con l'organizzazione e le autonomie municipali. Finalmente, ogni anno, le Università, come fin dai primi tempi della dominazione angioina (4), eleggono gli apprezzatori per i delicati lavori dell'apprezzo, i quali dovevano essere condotti in modo, secondo i Capitoli del 1305, da essere finiti per la fine della indizione, cioè per il settembre (5). Non mancano qua e là piccole magistrature locali (5), più o meno esplicitamente ri

---

(1) DEL GIUDICE, *Codice diplom.*, I, 150 e segg.; CADIER, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile*, ecc., Paris, 1891, p. 21 e segg.; *Reg. Ang.*, n. 187, c. 143-143t, agosto 1324.

(2) CADIER, op. cit., p. 21; CAMERA, *Annali*, II, 376. — Talvolta, non avendo mezzi sufficienti per pagare un Capitano, le Università domandavano al Re di abolire l'ufficio, e il Re consentiva. Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 200, c. 46t, 1 dicembre 1312 (Univ. di Penne). Ma non si poteva ritornare a domandare il Capitano: *Reg. Ang.*, n. 286, c. 151t, 12 novembre 1331 (Penne). Di solito, il Capitano: si concede su richiesta della Università: *Reg. Ang.*, n. 214, c. 86, 28 marzo 1317 (Bari); n. 217 c. 279-279t, 8 luglio 1319 (Manfredonia).

(3) *Reg. Ang.*, n. 10, c. 100t, 1 giugno 1271 (per la Università di Matera). Cfr. FARAGLIA, *Il Comune*, p. 88-89.

(4) MINIERI-RICCIO, *Cod. diplom.*, I, n. 147, 26 febb. 1277; CAMERA, *Annali*, II, 126; CADIER, *Essai*, p. 23 e segg.

(5) Per es., il *Primarius Curialium* a Napoli (BORRELLI, *Vindex Neap. Nobilitatis*, Napoli, 1653, p. 78; PECCHIA, *Storia civile*, III, 302; *Reg.*

conosciute dal Re (e ne incontreremo spesso nel corso delle nostre indagini), ma l'Università, dal punto di vista costituzionale, ha pochi magistrati e funzioni limitate. Lo Stato è geloso custode della integrità dei pochi diritti municipali; conferma la elezione dei magistrati locali, e non consente che i Giustizieri revochino gli eletti delle Università [1]; ma resta estraneo, moralmente, alle vicende della vita locale, non ne valuta il significato, non ne intende i bisogni e le tendenze, non può, quindi, guidarne gl'impulsi.

II. La Università, come, del resto, in tutta l'Italia comunale, ha una sua divisione topografica, che è poi anche una divisione amministrativa. Sì fatte divisioni prendono nomi diversi. A Napoli, per esempio, si hanno le *platee*: in numero non esattamente precisabile durante l'età normanna, esse sono non meno di quindici per i nobili ai primi del secolo decimoquarto [2], e venticinque per i popolani durante l'età di Federigo II [3]; ma salgono poi, complessivamente, a quarantotto nel 1301, delle quali cinque pare siano riservate ai nobili [4]. Egualmente a Napoli, fin dai tempi di Carlo I, compare un nome novissimo — *ottina* — a significare la riunione di una o più platee della città; riunione,

---

Ang., n. 164, c. 357t, 20 agosto 1307: elezione di Leone Marogano all'ufficio « *primariatus* », per la morte di Nicola Apocefalo. Altre elezioni in *Reg. Ang.*, n. 259, c. 158t, 22 aprile 1328); i *Catapani* a Napoli (*Reg. Ang.*, n. 260, c. 123t, 1 febbraio 1325; n. 325, c. 28, 14 genn. 1342), ed a Barletta (*Reg. Ang.*, n. 325, c. 51, 2 aprile 1342); ecc. Ved., per i tempi precedenti, MAYER, *Italien. Verfass.*, II, 414-431.

[1] Ved. RINALDI, *Il Comune e la Provincia*, p. 258-259. — Ne è una prova il fatto che il sindacato a cui furono soggetti da prima solo alcuni funzionari si estese, dopo un « *parlamentum Neapoli celebratum* », a tutti. Ved. *Reg. Ang.*, n. 187, c. 10, 3 sett. 1309.

[2] TUTINI, *Dell'origine e fondazione dei seggi di Napoli*, Napoli, 1644, p. 63.

[3] MINIERI-RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I*, ecc., Napoli, 1874, p. 87.

[4] DEL GIUDICE, *Codice diplom.*, II, p. II, p. 253.

che talvolta si esprime semplicemente con la frase « platea della platea » tale o tal'altra, specialmente dopo la riforma del 1306, che portò, come è noto, alla istituzione della speciale gabella detta più tardi « gabella del buon denaro » [1]. Altrove c'incontriamo nei nomi « *pictagia* », « *collecte* », « *porte* », « *socia* » o « *soccia* », « *partes* », « *parrochie* ». A Sessa, infatti, nel 1308, vi sono cinque « *pictagia* », secondo « un'antica convezione », nettamente distinti [2], ma nel 1315 se ne contano sei, delle quali frazioni o « *collecte* » una si chiama « colletta di porta dei Saraceni », ed un'altra si chiama « colletta di Casale Castagno » [3]. In documenti, infine, posteriori di qualche anno, si incontrano ricordate una « colletta Castiglione », un *pictagium* di Fuori Porta, un *pictagium Episcopi*, un altro di S. Matteo [4], ed una « Università del terziero Toralti », per il suburbio della città [5]. Aversa è divisa in « *porte* ». Si trovano citate una « porta S. Andrea » [6], una « porta Nuova » [7], una « porta S. Maria » [8], una « porta S. Giovanni » ed una « porta S. Nicola » [9]; ed è probabile che siano state soltanto cin-

---

(1) CAMERA, *Annali*, II, 92; MINIERI-RICCIO, *Codice diplom.*, II, p. II, p 39, 22 maggio 1306. Per le *ottine* napoletane in età posteriore, ved. FARAGLIA, *Le Ottine e il reggimento popolare in Napoli*, cit., Napoli, 1898.

(2) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 78t, 5 novembre 1308: «... civitas ipsa, *ex antiqua et certa conventione habita inter homines civitatis eiusdem, divisa fuit et est per quinque pictagia sive partes...*».

(3) *Reg. Ang.*, n. 6, c. 47a-47at, 19 agosto 1315; « civitas Suessa, *de antiqua consuetudine,... per sex collectas seu pictagia est divisa* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 114t, 9 luglio 1321; n. 298, c. 87, 7 marzo 1335. Cfr. n. 173, doc. cit. 5 nov. 1308.

(5) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 21, 22 febbraio 1334.

(6) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 28, 20 novembre 1315; n. 232, c. 136-136t, 25 agosto 1321; n. 212, c. 126, 12 dicembre 1317; ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 26, n. 948, 22 luglio 1321.

(7) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 113t, 24 ottobre 1317.

(8) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 130-130t, 12 gennaio 1318.

(9) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 137, 23 gennaio 1318; n. 238, c. 98t-99, 17 maggio 1322.

que, non trovandosi ricordata mai alcun'altra porta nei numerosi documenti di Aversa. Teano, invece, è divisa, « per antica consuetudine », in « *quatuor soccias* » o « *partes* », secondo una carta del 1310 (1); ma un'altra del 1315 riporta anche il nome di « *pictagia* » (2). Ne conosciamo due soltanto: la frazione S. Marco e quella S. Pietro. A Boiano vige lo stesso nome e, secondo un documento del 1329, la terra dovrebbe essere divisa in sette *soccie*: dei Calderai, del Biferno, di S. Erasmo, dell'Episcopio, della Plaga, di S. Nicola e di Civita (3). A Sulmona la divisione è per *porte*: ve ne sono sei, delle quali i documenti angioini conoscono una porta San Salvatore, una porta « *Ioannis Boni Hominis* », una porta Finamabile, una di « *Iohannis Passari* », ed una detta « *Mandaressa* » (4). Nocera è, invece, divisa per *parrocchie*: si cita una parrocchia di S. Ippolito (5), una parrocchia di San Nicola *de Carcenis* (6) ed una di S. Davide (7). Di Castellammare di Stabia si ricorda una « *tertiaria de foris* », una cioè delle tre parti nelle quali, dai primi del trecento, la città è divisa (8). A Rutigliano, in Terra di Bari, troviamo

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 83, 13 luglio 1310: «.... civitas Theani, de antiqua consuetudine, *divisa est et fuit per quatuor soccias sive partes* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 30-30t, 21 dicembre 1315.

(3) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 17, 9 novembre 1329.

(4) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 206t-207, 12 marzo 1318; n. 264, c. 182t, 31 gennaio 1327: « Civitas Sulmone *divisa est per sex portas* »: n. 291, c. 226, 1 settembre 1333: «.... *divisa fuit et est per certa pictagia sive portas* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 149, 28 settembre 1336.

(6) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 169, 13 maggio 1339.

(7) *Reg. Ang.*, n. 332, c. 60-60t, 14 maggio 1342: «... *pictagium seu parocchia ecclesie Santi David de terra Nucerie* »; n. 326, c. 101-101t, 14 maggio 1342.

(8) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 110-110t, 9 agosto 1342. «.... ab annis quatraginta vel circa divisa et separata fuit (civitas) in tres partes, de mandato et assensu regalis curie ». — Per Gragnano si cita un « *pictagium Sanctiani* », in *Reg.* n. 232, c. 178, 22 giugno 1321.

una « *vicinia Cayani* » ed una « *Angeli Gabrielis* », nome assolutamente infrequente nelle carte angioine (1). A Bisceglie si ha la solita divisione per « *pictagia* », e se ne contano quattro (2). A Barletta, la divisione topografica e amministrativa è egualmente per « *pictagia* », in uno dei quali, detto *del Cambio*, trovasi la curia dei Ravellesi dimoranti a Barletta, con gli Amalfitani e gli *Scalenses* (3).

Queste divisioni, come si legge esplicitamente in tutte le carte che le ricordano, sono fatte in vista delle contribuzioni fiscali. Ogni Università deve pagare ogni anno una somma determinata; ogni sua frazione, che forma essa stessa una *Universitas*, deve pagare una parte determinata della imposta totale. Ecco perchè, se un cittadino ha i suoi beni o la maggior parte di essi in una delle frazioni della Università, contribuisce con la *Universitas pictagii* di cui fa parte, e se, per una ragione qualsiasi, trasferisce la sua quota (sempre col consenso della Università e, talvolta, del Re) in altra frazione, la frazione che egli abbandona viene subito sgravata di quella quota che le era addebitata. Spesso, poi (e quasi sempre per odio di parte), pur pagando con la *Universitas* di una frazione, si poteva essere costretti a pagare anche con un'altra, onde era necessario il ricorso al sovrano (4). Talvolta, chi si sente troppo fortemente gravato in una frazione può trasferire il suo domicilio presso un'altra, se non riesce a venire ad una transazione sodisfacente

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 153t-154, 29 aprile 1307: « Demetrius Margariti et Iohannes Iocobi de Cividella tenent domum unam *in vicinia Cayani.* » Altri posseggono « domum unam *in vicinia Angeli Gabrielis* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 252, c. 623t,.... 1324 [La pergamena è tagliata nella parte inferiore].

(3) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca,* vol. 21, n. 346, 19 settembre 1314. Cfr., per le divisioni topografiche, MAYER, *Italien. Verfass.*, II, 578 e segg.

(4) È il caso di quasi tutti i docc. citati per Sessa, per Aversa, per Teano, ecc.

con la *Universitas* troppo severa [1]. Ciò direbbe, già per sè stesso, che le *Universitates Portarum* abbiano una loro propria personalità giuridica; ma le fonti apertamente lo dichiarano. Ad Aversa, per esempio, certi Angelo e Iacopo da Raiano, fratelli, trasferendosi dall'Abruzzo ad Aversa, stipulano un patto « con gli uomini di Porta S. Andrea », rappresentati da alcuni che « governano e reggono l'Università di detta Porta » — parole che non hanno bisogno di alcun commento [2]. A Teano, la « *soccia Sancti Marci* », rappresentata da alcuni sindaci appositamente eletti e delegati, stipula un patto con Giovanni di Matteo che viene da Elena [3]. A Napoli, frequentemente accade che una platea abbia i suoi procuratori, i suoi collettori, i suoi impegni liberamente assunti [4]. Sono, quindi, altrettante piccole Università giuridicamente costituite quante sono le frazioni nelle quali città e borghi appariscono tradizionalmente divisi. Gli obblighi collettivi verso l'Università e i rapporti di vicinato sono, senza dubbio, le basi della loro costituzione giuridica, i motivi fondamentali delle loro funzioni; i loro interessi si fondono con quelli della Università, ma hanno una loro particolare fisonomia, una loro particolare violenza, un loro gioco, insomma, che ricorda e richiama quello dei più vasti interessi cittadini. Nobili e popolani si battono nella Università, nobili e popolani si battono nelle frazioni.

Egualmente, oltre alla divisione topografica ed amministrativa che fraziona la Università in più modesti ma

---

(1) Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 206, c. 28, 20 novembre 1315, cit. (Aversa: *Porta S. Andrea*).

(2) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 126, 12 dicembre 1317: « Homines Porte Sancti Andree, pro maiori et sanioni parte, *per quos Universitas dicte Porte gubernatur et regitur*, pacti sunt et sollempniter promiserunt, etc ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 83, 13 luglio 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 305, c. 107, 7 giugno 1337; n. 307, c. 60, 12 luglio 1337; n. 204, c. 73, 10 settembre 1314, ecc.

altrettanto vitali organismi, vi è una divisione sociale e giuridica insieme: i nobili formano una loro *Universitas,* come una loro *Universitas* formano i popolani, nelle città maggiori come nei centri minori. Da Napoli ai più poveri borghi feudali il fenomeno è costante, e risale ai primordi della vita municipale. A Napoli, infatti, i nobili formano già un organismo giuridico nettamente separato dai popolani fin dai tempi degli ultimi duchi (1). Nell'età angioina, la delimitazione è perfetta e riappare in qualsiasi manifestazione della vita pubblica cittadina. Nel 1280, la Università dei nobili, raccolta *more solito* nella chiesa di S. Giorgio Maggiore, procede alla elezione di una parte dei giudici della città, lasciando naturalmente alla Università dei popolani di fare altrettanto (2). Quest'ultima è già « da tempi antichi » riconosciuta quando le si attribuisce, nel 1269, di poter aspirare ad uffici minori ma retribuiti, come quello della custodia della dogana (3). Nel 1337, non soltanto i nobili formano la loro *Universitas,* ma i nobili di Nido hanno un loro procuratore speciale incaricato della esazione di certi antichi diritti loro spettanti sui redditi della dogana della città (4); e nel '42 anche i nobili della platea Capuana, oltre quelli di Nido, sono organizzati ed hanno comuni diritti e funzioni (5). Da parte loro, i popolani delle singole platee formano altrettante Università, l'una spesso armata contro l'altra per la elezione dei giudici o per infinite altre reciproche querimonie (6). A Bari, l'Università dei nobili è

---

(1) Ved. Schipa, *Contese sociali*, p. 14 e segg., e fonti ivi citate.

(2) Tutini, *Origine e fondazione dei seggi*, p. 212.

(3) Minieri-Riccio, *Alcuni fatti*, ecc., p. 83; Del Giudice, *Cod. dipl.*, II, 12.

(4) *Reg. Ang.*, n. 305, c. 107, 7 giugno 1337.

(5) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 10, 1 gennaio 1342.

(6) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 73, 10 settembre 1314. Si ricorda la « Universitas hominum popularium de *Montanea, platearum Sancti Januarii a Diaconia, sancte Marie Maioris, Mercati et Salicis de Neapoli* ».

solidamente organizzata, stipula e revoca accordi (1), e protesta, una volta, energicamente, contro il Capitano della città perchè egli pretende di farsi pagare i suoi assegni, di cento oncie complessivamente, anche da essi, non essendo sufficienti i proventi diretti del suo ufficio (2). I popolani, inoltre, sono anch'essi raccolti in una ben compatta Università, e sono pronti a fare qualche sacrificio per conservare l'ufficio del Capitano (3). A Bitonto, egualmente, v'è una Università dei nobili ed una « *Universitas plebeiorum hominum* », naturalmente in lotta aperta e diuturna (4). A Cosenza la stessa organizzazione; anzi, la Università degli « *hominum popularium* » comprende anche i popolani dei casali dispersi per il suburbio (5). Sorrento ha anch'essa una Università di popolani ed una di nobili (6); e così Salerno (7), Eboli (8), Nocera (9). Tutte hanno i loro procuratori e sindaci, corrispondono direttamente col governo centrale, amministrano i proventi delle imposte, curano le esazioni, e talvolta amministrano i *beni comuni*, là dove esistono, come, per esempio, ad Afragola (10).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 206t, 24 marzo 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 12t, 20 giugno 1318. Ved. *Reg.* n. 214, c. 86, 28 marzo 1317, dove appunto si stabilisce che, se i proventi dell'ufficio non bastano, il Capitano debba essere pagato « *de pecunia inter homines Universitatis..... taxande* ».

(3) Dice, infatti, il sindaco e procuratore dei popolani, ai quali si aggiungono *alcuni nobili*, che egli promette di pagare lo stipendio al Cap. « *de pecunia inter homines Universitatis dictorum popularium et aliquorum nobilium, taxanda et colligenda fideliter inter ipsos* ». (*Reg.* n. 212, c. 12t, 20, VI, 1318).

(4) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 183t, 20 novembre 1321.

(5) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 194t, 16 maggio 1337.

(6) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 107t, 17 agosto 1324.

(7) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 22-22t, 12 gennaio 1328. Cfr. ABIGNENTE, *I seggi dei nobili e la platea dei popolani di Salerno*, Napoli, 1883, pp. 33.

(8) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 246, 16 maggio 1341.

(9) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 218-218t, 20 giugno 1334.

(10) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 236, 13 luglio 1329: «..... *Homines platee seu parrochie Sancti Georgii de Villa Afragola.....*, a tempore cuius in

Il vincolo che unisce i membri della *Universitas* dei nobili e dei popolani è essenzialmente e quasi esclusivamente un vincolo economico, saldato dalla comunanza degl'interessi immediati e lontani, i quali non sarebbero difesi efficacemente senza il concorso delle forze riunite di un'associazione volontaria e naturale, ufficialmente riconosciuta dallo Stato. È conseguenza di questo fatto la consuetudine costantemente mantenuta e rispettata che le divisioni topografiche, come le divisioni sociali della Università, siano anche, e sopra tutto, divisioni amministrative e fiscali. I nobili, infatti, sono tassati separatamente dai popolani, o per antica consuetudine o per particolare concessione del Re, come, per esempio, è il caso di Capua sotto il Regno di Carlo I (1). E la divisione è così netta e rigida, spesso per volere dei nobili, che uno dei Capitoli promulgati a S. Martino il 30 marzo 1283 prescrive proprio che nelle collette, nei doni, nelle contribuzioni fiscali, in genere, i nobili non debbono e non possono contribuire con i popolani, e quindi, viceversa, e ciò contro la protesta vivace fatta dai popolani di Napoli, lesi, a quanto pare, nei loro interessi da una troppo rigida separazione tra popolo e nobiltà di fronte al fisco (2). Fuori di Napoli, dove, del resto, essa è in pieno vigore nell'età di Roberto (3), la separazione

---

contrarium memoria hominum non existit, *tenuerunt* [*et*] *possiderunt quandam terram in dicta villa....*» (seguono i confini), per sostenere le spese del culto.

(1) MINIERI-RICCIO, *Brevi notizie intorno all'arch. Angioino*, Napoli, 1862, p. 79.

(2) Ved. PECCHIA, *Storia civile*, III, 152; CADIER, *Essai*, p. 62, 77 e segg.; MINIERI-RICCIO, *Codice diplom*, I, 206.

(3) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 89t, 24 settembre 1328. *Tibaldo di Pietro Falletti*, milite, «*de Alba provincie Montisferratus*», espone che egli «*nunquam contribuit cum popularibus civitatis Neapolis*», mentre i popolani della platea di Porta Nuova lo costringono a contribuire con la loro *Universitas!*

è voluta con ogni fermezza dai due ceti. A Monopoli, nel 1308, è tale la barriera che divide nobili e popolani che questi ultimi si rivolgono direttemente al Re per avere il permesso di imporre a sè stessi una speciale contribuzione « *per alcuni loro bisogni speciali* », come se i nobili non esistessero affatto o non facessero parte della Università (1). A Bari, nel '36, la divisione è rigidissima (2). A Salerno, i popolani pagano delle imposte che non riguardano affatto i nobili (3). E l'elenco potrebbe a lungo continuare.

Naturalmente, le due parti reputano essere più agevole la loro difesa reciproca con un sistema che divida nettamente in due grandi categorie i contribuenti anzichè con un sistema in cui i contribuenti appartengano ad una sola categoria, come della stessa natura sono i tributi che essi debbono pagare. Data la somma totale delle imposte da pagarsi dalla Università, la lotta tra nobili e popolani era nettamente limitata sul terreno della ripartizione di quella somma nelle due frazioni organizzate: nessuno si sentiva isolato in una moltitudine di contribuenti desiderosi di pagare il meno che fosse stato possibile, ma la battaglia iniziale veniva combattuta tra due organizzazioni più o meno formidabili, ma agguerrite sempre e tenute insieme proprio dall'istinto e dalle necessità della comune difesa. Ecco perchè, come le singole porte di una Università sono vigili custodi della integrità del numero dei contribuenti a ciascuna di esse assegnato, così le due Università rivali, dei nobili e dei popolani, vigilano attentamente che non avvengano, comunque, fughe e diserzioni di contribuenti. Ecco perchè l'Università dei popolani di Napoli, su i primi anni del regno

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 190, c. 46t, 28 febbraio 1308. Cfr. FARAGLIA, *Il Comune*, p. 89-90.

(2) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 192, 8 ottobre 1336.

(3) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 9, 15 settembre 1306.

di Carlo I, si lamenta presso il Re del fatto riprovevole che molti del loro ceto, senza i requisiti necessari, cioè senza aver mai fatto parte della nobiltà cittadina e senza aver ottenuto speciali diplomi sovrani, tentino di contribuire con i nobili, disertando il loro posto naturale (1). Le stesse lagnanze muovono, per le stesse ragioni, i popolani di Bitonto contro alcuni della lor parte (2). Evidentemente, nei casi nei quali tali fughe si verificavano, vuol dire che i fuggiaschi eran sicuri di star meglio con i nuovi compagni. Comunque, le due Università, collegialmente responsabili della quota attribuita a ciascuna di esse, ne curavano la percezione e ne accompagnavano, per dir così, la vicenda fino a che non fosse depositata nelle mani del Giustiziere della provincia. Da parte sua, il fisco, era più efficacemente garantito. Quando, poi, avvenisse che dei forestieri si recassero ad abitare in una delle Università del Regno — e la cosa, almeno per le città maggiori, era frequentissima — l'Università, nella sua totalità, compresi, quindi, popolani e nobili, concedeva la cittadinanza e stipulava particolari accordi, d'indole tributaria, con i nuovi venuti, e se ne domandava la conferma del Re. Così, ad esempio, a Napoli, nel 1331, in favore di un milite di Tropea, Pace Mombricio, maestro della regia mascalcia (3); così a Bari, nel 1307, a favore dei mercanti fiorentini Dino e Fazio Baldovini (4); così a

(1) Ved. DEL GIUDICE, *Codice diplom.*, II, p. II, p. 257.

(2) BOLVITO, *Variarum Rerum*, Ms. del 1567 in *Bibl. d. Soc. di St. Patr. di Napoli*, XXI, D, 3, I, 86.

(3) CAMERA, *Annali*, II, 360; MINIERI-RICCIO, *Alcuni fatti*, ecc., p. 20 (da un *Reg. Ang.*, 1330 B, ora non più esistente). Per *l'infamia* lavata, ved. *Reg. Ang.*, n. 177, c. 99, 5 febbr. 1309.

(4) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 199t, 21 aprile 1307. La motivazione è questa: « considerans (universitas) quod mercatores ipsi, propter moram diuturnam quam in civitate predicta contraxerant, sua inibi commercia exercendo, si eorum ad illam trasferrent cum suis familiis incolatum, esse poterant ad augmentum dicte civitatis et comodum hominum predictorum, etc »....

Lecce, nel 1317, in favore di Corrado de Normandis, quantunque non si tratti proprio di concessione di cittadinanza ma di privilegi a vita (1). Ratificata la concessione di cittadinanza, il forestiero seguiva, naturalmente, le sorti del suo ceto sociale, a meno che speciali privilegi ed accordi non fossero stati concessi e stipulati. Quando gli stranieri diventavano troppo numerosi, popolani e nobili erano d'accordo nel proposito di assoggettarli alle leggi comuni, di inquadrarli nelle divisioni cittadine, di assorbirli a poco a poco completamente. E spesso in difesa dei diritti delle Università interveniva il Re, il quale non avrebbe potuto avere alcun interesse a tollerare che i sudditi sopportassero tutto il peso delle pubbliche gravezze e che gli stranieri stabilmente domiciliati nel Regno ne fossero, anche senza poter vantare dei privilegi sovrani, assolutamente immuni. Ecco, infatti, nel 1328, Roberto ordinare a tutti gli stranieri residenti a Napoli di presentare, nel termine di pochi giorni, i privilegi dei quali fossero eventualmente muniti, siano essi concessi dai predecessori suoi, siano dovuti, invece, al Duca di Calabria; spirato quel termine, qualsiasi privilegio non presentato s'intenderà privato di qualsiasi efficacia (2). L'Università, quindi, tende a disciplinare entro la cerchia degli obblighi comuni tutti coloro che vi hanno presa dimora; e se, com'è evidente, l'afflusso di energie novelle e vigorose è non soltanto subìto ma desiderato vivamente dalle città maggiori e dai più piccoli centri, è necessario che la Università presenti al fisco una fisonomia ben compatta e decisa, ed è impossibile che, oltre quelli dovuti alla costi-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 319, 27 ottobre 1317. Il privilegio consiste nel diritto di pagare soltanto due tarì per ogni cento oncie d'imposta gravante su la città. Ved., per Capua, *Reg.* n. 234, c, 209-209t, 31 luglio 1321; per Barletta, *Reg.* n. 214, c. 198t, 24 febbraio 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 122t, 13 febbraio 1328.

tuzione feudale, la poca o nessuna vigilanza dei contribuenti concorra potentemente a creare nuovi privilegi.

Pur divisa in Università minori, la Università, cittadina o rurale che sia, è un tutto organico, con suoi propri organi regolarmente determinati. L'organo principale, quello, in sostanza, che tutti gli altri governa e a cui tutti si riconducono, è il *Consiglio*, ossia la riunione legittima di quanti sono i capi di famiglia domiciliati nell'àmbito del municipio, non vincolati da legami di servitù, non macchiati d'infamia o non appartenenti a quell'infima plebe che, secondo una espressione caratteristica del Re Roberto, « non è usa (nè le converrebbe) intricarsi della cosa pubblica », con onori ed oneri non desiderati, non utili, non proporzionati alla sua reale importanza economica e politica [1]! Per Napoli, si sa con assoluta certezza che l'Università si riuniva di solito presso i gradini della chiesa di S. Paolo Maggiore, « in una casa della Università », dove risiedeva normalmente la curia del baiulo e dei giudici della città [2]. E si sa che, almeno dal giorno in cui fu esteso anche a Napoli il sistema vigente nelle altre minori Università di eleggere gli apprezzatori, almeno cioè dal 30 aprile 1294 [3], la Università si riuniva, nel solito luogo delle sue adunanze, almeno una volta l'anno, d'ordine del Giustiziere e del Capitano; ma non mancano casi di adunanze straordinarie convocate per espresso ordine del Re o del Duca di Calabria, come quella del 2 gennaio 1321, indetta appunto dal Duca di Calabria perchè tutti i ceti della città, discutendo circa

(1) *Reg. Ang.*, n. 315, c. 53t-55, 5 luglio 1339; ed. Schipa, *Contese*, p. 184-190 e, con molte lacune, Summonte, Dell'*Historia di Napoli*, III, 338-343 (ed. Napoli, 1748).

(2) Ved. *Reg. Ang.*, n. 191, c. 293t, 13 febbraio 1311: «... *in domo Universitatis civitatis predicte*, que est *iuxta gradus Ecclesie Sancti Pauli Maioris de Neapoli* ...».

(3) Camera, *Annali*, II, 32; Bolvito, *Variarum Rerum*, III, 352.

le ordinanze emanate a proposito della nuova coniazione del carlino d'argento, trovassero « la via migliore » per la retta loro applicazione [1]. Che, poi, siano intervenuti tutti i cittadini aventi diritto o soltanto una loro delegazione è questione che rimane per ora insoluta, poichè non si hanno resoconti di sedute consiliari, paragonabili a quelle delle libere Repubbliche, ma soltanto riassunti, secondo un formulario prestabilito, che gli estensori dei provvedimenti sovrani, provocati da quelle assemblee, inserivano nel preambolo dei provvedimenti stessi, per giustificarne la portata. È probabile, però, che alle assemblee ritenute più importanti accorresse un grandissimo numero di cittadini delle varie platee di nobili e di popolani; il Re, infatti, preoccupato dei tumulti frequenti che scoppiavano quasi sempre in riunioni affollatissime e indisciplinate, le vietò in modo assoluto il 5 luglio 1339, con quell'atto solenne in cui si espresse con le parole che abbiamo notato circa il popolo minuto. Ma è certo che, non avendo il Consiglio una funzione legislativa e neppure una funzione amministrativa costante, le sue adunanze, celebrate raramente, fossero assai meno importanti delle assemblee rionali, nelle quali, com'è evidente anche nell'assenza assoluta di resoconti, si affilavano le armi per la lotta economica e per la supremazia in città. Sono, in sostanza, adunanze paragonabili — per Napoli — a quelle che nei liberi Comuni si chiamavano « parlamenti ».

A sì fatte assemblee, a Napoli come in tutte le Università del Regno, spettava, come si accennò, la nomina dei giudici e dei maestri giurati. Le elezioni si facevano normalmente verso la fine di agosto. Il Re, verso la metà del mese, invita i Giustizieri o, dove esistono, i Capitani

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 55-55t, 2 gennaio 1321. I *milites*, *i mediani*, i *mercatores* ed i *plebei* della città « *generaliter congregati* » discussero ampiamente « *per dies plurimos* ».

a convocare le Università dipendenti perchè procedano alla elezione, avvertendo di aver cura che i giudici siano « *licterati et iurisperiti* » o, almeno, esperti « *per cotidiani usus periciam* » (1). All'adunanza intervengono tutti o almeno la maggioranza dei cittadini; l'ordine, infatti, di convocazione, con una frase costante, dice che l'Università è « convocata per pubblico banditore nel solito luogo delle sue adunanze, nella sua maggiore e miglior parte ». Avvenuta la elezione, il pubblico notaio, alla presenza di idonei testimoni, redige dell'elezione avvenuta un pubblico atto, dal quale (e da qualche altra fonte) spesso veniamo a sapere alcune circostanze interessanti. Per esempio, a Barletta la colonia dei Ravellesi, Amalfitani e Scalesi hanno il diritto di eleggersi un loro giudice, con le stesse modalità seguite dai cittadini nella elezione dei loro giudici (2). A Maglie, nel 1314, non si riesce a trovare un « *licteratus* », e si è costretti ad eleggere un analfabeta, che firma, s'intende, con un segno di croce (3)! Lo stesso avviene a Vico, nel 1332: neppure colà si riesce a trovare un giudice non perfettamente analfabeta (4). A Troia, nel 1306, si ricorre alla elezione di uno studente dello Studio napoletano, il quale poi si dimette perchè « vuole andare a Napoli a

(1) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 177t, 21 agosto 1313. Cfr. *Reg.* n. 206, c. 222t, 7 agosto 1316.

(2) Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 346, 19 settembre 1314. I Ravellesi, gli Amalfitani e gli Scalesi si riunivano in Barletta « *in apotheca seu stactione iudicis Iacobi Sannella...., sita in pictagio Cambii* ». — Per la elezione dei giudici (*quattro*) ad Amalfi ed a Scala, ved. Ibid., *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 338, 31 agosto 1314.

(3) Ibid., *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 343, 12 settembre 1314. Si sceglie un « *illicteratus* », certo « *Nicolaus de Sire Iohanne* », perchè vi è un gran « *defectus virorum licteratorum et iurisperitorum, qui non habeantur in terra praedicta* »!

(4) Ibid., *Pergam. di R. Zecca*, vol. 36, n. 2836, 3 settembre 1332.

studiare » [1]. Ad Aversa, nel 1318, oltre alla elezione dei giudici annuali, la Università domanda ed ottiene di poter nominare un altro giudice, che diremo privilegiato, per ben dieci anni, senza alcun pregiudizio dei suoi meno fortunati colleghi [2]. A Castellammare, nel 1335, pare che si facciano degli autentici brogli elettorali: il Giustiziere, infatti, afferma che, avendo ciascun terziere più di trecento cittadini atti ed idonei ai pubblici uffici, più di venti non intervennero alla elezione del maestro giurato e dei giudici, senza che di questa assenza si sia tenuto alcun conto nella redazione del pubblico atto. Ne segue che il notaio è incriminato di falso con i testimoni, ed uno di essi è arrestato. Anzi, non ostante che il Re abbia detto trattarsi, più che di « *fraus* », di una « *semplicitas excusanda* », il rigido funzionario mantiene l'arresto lungamente [3].

Con i giudici e i maestri giurati, l'assemblea della Università elegge i sindaci-procuratori, gli apprezzatori ed i collettori, gli ufficiali minori, diversi di numero e d'importanza a seconda dei luoghi, e si riunisce quando v'è da fare una petizione al Re. Quanto ai sindaci, essi non formarono mai, neppure a Napoli, come qualcuno pensò, un collegio speciale con attribuzioni costanti [4], ma sono, senz'altro, dei semplici procuratori, nominati caso per caso e per il disbrigo di pratiche determinate. Il trovare a Napoli, dai tempi di Carlo I in poi, due o più sindaci non significa affatto che essi siano alla testa dell'amministrazione della Università, ma significa soltanto quel che le fonti chiaramente dicono, che cioè anche nella nomina dei suoi procuratori la Università,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 165, c. 138t, 15 novembre 1306. Il nominato si chiama « *iudex Andreas magistri Ioannis de Troya* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 116t, 1 settembre 1318. Il giudice si chiama Giovanni Rossi.

(3) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 7-8, 7 settembre 1335.

(4) PECCHIA, *Storia Civile*, III, 278; CAMERA, *Annali*, II, 332.

pressata da divisioni e rancori ed interessi cozzanti, soleva ricorrere a persone appartenenti a classi sociali diverse, affinchè gl' interessi della collettività, in un determinato momento, fossero equamente rappresentati e tutelati (1). Naturalmente, la nomina del sindaco è sempre tal cosa che nessuna autorità può sostituire quella dell'assemblea; ed è per questo che Barletta, per esempio, protesta solennemente contro l'abuso dei baiuli e dei giudici di inviare petizione al Re e di trattare affari senza che la Università abbia, con la nomina dei suoi sindaci, mostrato col fatto di essere giuridicamente conscia delle questioni da risolvere (2). Normalmente, il sindaco è un cittadino ritenuto adatto ad espletare decorosamente il mandato ricevuto; ma, talvolta, la Università è costretta ad uscir fuori della sua circoscrizione per trovare delle persone non inadatte; ed in tal caso, pare che occorresse l'assenso del Re (3). Quanto agli apprezzatori, essi sono eletti da per tutto con lo stesso sistema: due debbono appartenere alla nobiltà, due al ceto medio, due ai popolani (4). I minori ufficiali, infine, sono nominati senza norme prestabilite, ma soltanto secondo gli umori e gl' interessi dell'assemblea che li nomina. Ad Aversa, per esempio, troviamo nominato perfino un Benedetto Vaccaro ad attingere acqua ad una fonte della città per portarla, a dorso

---

(1) Ecco i Sindaci nominati in una carta del 19 Agosto 1278: « *Matheus Brancacius, Iohannes Zambarella, Galterius Caputus, milites; Cesarius Musollunus, Galterius Siginolfus, Gregorius Scannasurice, Iohannes Farafalla, Nicolaus de Afflicto et magister Dominicus*, notarii et sindici civitatis Neapolis ». BOLVITO, *Variarum Rerum*, I, 92.

(2) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergamene di Barletta*, n. 28, 4 ottobre 1321.

(3) È il caso di Tornimparte, nel territorio aquilano. Ved. IBID., *Perg. di R. Zecca*, vol. 37, n. 2864, 16 marzo 1333. GIUSTINIANI, IX, 188-189.

(4) Per es., *Reg. Ang.*, n. 166, c. 156t, 23 aprile 1307 (per Bitonto): «... *duos videlicet de melioribus, totidem de mediocribus et totidem de minoribus dicte terre* ....».

d'animali, qua e là in servigio del pubblico [1]. A Sulmona vi sono sei o otto guardie campestri, scelte per consuetudine tra i « poveri » della città, incaricate di denunziare i danni dati ai campi, alle vigne ed ai possedimenti, in genere, dei cittadini [2]. A Bari, nel 1317, c'incontriamo in un medico condotto, stipendiato con dieci oncie all'anno, assunto per un solo anno, ma, sciaguratamente, non pagato da quella Università insolvente se non per un'oncia soltanto [3]! A Pozzuoli, nel 1337, c'imbattiamo in un altro medico condotto, maestro Elia della Marca, anch'esso, ahimè!, come il suo collega di Bari, assoldato per un anno con lo stipendio di dieci oncie, ma non pagato mai, quantunque egli abbia servito con ogni zelo il pubblico che si è rivolto alle sue cure [4]. Intanto, Pozzuoli aveva un medico, tra i suoi cittadini, Pandolfo Sabatino, a cui assegnava tali umili servizi da costringerlo a ricorrere alla giustizia del Re [5]!

Due altre funzioni affidate egualmente all'assemblea della Università sono la discussione e l'approvazione dei *datia* e l'appalto dei proventi dei dazi come di qualsiasi altra imposta locale straordinaria di cui il Re abbia consentita l'applicazione. Quando l'Università ne faceva domanda e dimostrava la convenienza per l'erario dello Stato, come per le finanze locali, di compilare dei *datia*, il Re consentiva che l'assemblea ne discutesse e presentasse poi alla sua sovrana approvazione il testo delle tabelle. Ottenuta l'appro-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 127t, 20 novembre 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 289-289t, 23 aprile 1336.

(3) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 321t, 22 ottobre 1318. Il medico è il « *magister Ioannes de Salerno* », il quale ha prestato regolare servizio per un anno « *in cura dictorum hominum* », e « *circa curam et salutem hominum* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 304, c. 244-244t, 26 giugno 1337. Egli ha curato gl'ingrati cittadini « *iuxta traditiones scientie Medicine* »!

(5) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 86t, 1 gennaio 1337.

vazione del Re, la Università quasi sempre nominava degli appaltatori di sua fiducia, i quali procedevano alla riscossione dei tributi e rispondevano delle somme riscosse e di quelle che avrebbero dovuto riscuotere [1].

Ma se la vita della Università aveva il suo principale organo nell'assemblea, e se l'assemblea costituiva la base del diritto municipale e la sua prima manifestazione, non era possibile che gli affari tutti della Università, specialmente nei centri maggiori, fossero trattati direttamente dall'assemblea. Dove prima dove poi, quindi, doveva sorgere spontaneamente la necessità di un potere esecutivo, più o meno direttamente dipendente dall'assemblea. Per Napoli, si ha notizia di un potere sì fatto la prima volta nel 1309. In una carta del 14 febbraio di quell'anno, Roberto dei Griffi, uno della grande casata dei Griffi che possedeva un *tocco* o *teatro* accanto a Castelnuovo [2], si querela presso il Re del fatto che « *alcuni, eletti dalla Università partenopea per trattare gli affari di essa Università* », lo abbiano violentemente spogliato del possesso e proprietà di una corte per costruirvi una fontana, mentre « *certi altri costituiti ai servigi della stessa Università* » si propongono di fargli abbattere una casa vicina a quella corte, senza alcuna indennità [3]. Ora, non è detto quanti siano questi eletti nè di quali elementi sociali costituiti; ma non senza ragione si è visto in essi una magistratura collegiale stabile [4]. La dizione, infatti, « *eletti per trattare gli affari della Università* », e non l'altra, per esempio — « *ad hoc electi* » —

---

[1] Per i proventi municipali a Napoli prima del periodo angioino, ved. SCHIPA, *Contese*, p. 22 e segg. Dei *Datia* parleremo di qui a poco.

[2] CAMERA, *Annali*, II, 125, 427.

[3] *Reg. Ang.*, n. 180, c. 46, 14 febbraio 1309. Cfr. SCHIPA, *Contese*, p. 90-91, e, per la edizione, p. 92-93, in nota; PECCHIA, *Storia civile*, III, 267 (per la famiglia Griffi).

[4] Così ritiene anche lo SCHIPA, *Contese sociali*, p. 89.

parrebbe indicare che si tratti proprio di una magistratura collegiale, e non dei soliti procuratori incaricati di una funzione determinata. Ma la circostanza, ben singolare, che si adoperi una espressione generica — « *quidam.... statuti* » — piuttosto che una specifica (il che, invece, avviene in tutti i documenti napoletani, della stessa categoria); e l'altra circostanza, non meno singolare, che insieme con que' « *quidam* » già nominati se ne incontrino degli altri (« *quidam alii* »), non meno genericamente indicati dei primi, ci fa inclinare a credere che anche nella carta del 1309 si tratti di sindaci eletti, per quella circostanza, della costruzione cioè di una fontana pubblica in un antico vicolo, detto Patrizzano, nei pressi dell'attuale edificio di S. Marcellino, piuttosto che di una magistratura stabilmente costituita. Questa, però, era certamente organizzata due anni dopo, ed era composta da « *sei probi cittadini aventi la cura speciale e la direzione del Consiglio della città* »(1). Non è detto esplicitamente quanti fossero i nobili e quanti i popolani, ma è molto probabile, esaminando i nomi dei sei a noi pervenuti, che due fossero popolani, mentre uno apparteneva ai curiali e tre sicuramente erano militi (2). La dizione usata dal compilatore dei *Vetusta Neapolis Monumenta*, che ci conserva il documento del 1311, cioè — « *aventi la cura speciale e la direzione del Consiglio* » — ci lascia perplessi, poichè in nessun altro documento napoletano questa dizione s'incontra, e poichè i *Sei* non risulta da alcun'altra fonte che abbiano avuta la direzione del Consiglio cittadino (e ciò senza tener conto del fatto che la espressione — Consiglio della città — non

---

(1) *Vetusta Neapolis Monumenta... ab anno 1239 ad annum 1423*, ecc., Ms. della *Bibl. della Soc. di St. Patr. di Napoli*, XX, D, 40, c. 28.

(2) Bartolomeo Guindacio, Andrea Bozzuto ed Enrico Marogano militi, Paolo Coczolo (o Cozzolo) curiale, Graziano Quaranta e Pietro Camodio. Ved. le osservazioni dello SCHIPA, *Contese sociali*, p. 92, n. 2.

è mai adoperata per indicare la *Universitas* raccolta per deliberare); ma è certo che i *Sei* funzionano e costituiscono il potere esecutivo della città. Sei anni dopo, infatti, li troviamo in piene funzioni, in un documento conservatoci dai Registri, e si chiamano soltanto i « *Sex statuti civitatis* ». Marino Assanti da Ischia si duole presso il Re che, avendo egli comperato un suolo nel luogo detto « Fontanula » ed avendovi fatta costruire una casa senza ledere in alcun modo nè i vicini nè i diritti della città, i *Sei* gli hanno ordinato di sospendere il lavoro; ed il Re ordina al Capitano di Napoli di convocare i *Sei* e il reclamante Marino Assanti e di far esaminare da alcuni periti la costruzione, per poter ordinare a sua volta la continuazione del lavoro, se esso non sia lesivo dei diritti di alcuno, e specialmente se non possa essere di pregiudizio al « *puplico* » (1). Qui le parole sono semplici e ben chiara la organizzazione della magistratura collegiale. Nel 1324, inoltre, da una revisione di conti pendenti tra la città e la Curia regia, in cui la città risulta debitrice di circa 1700 oncie!, i *Sei* appariscono così definiti « *Sex electi ad certa negotia dicte Universitatis tractanda* » (2). È soltanto nel '39 che, in occasione del celebre lodo arbitrale del Re tra i nobili di Capuana e di Nido e il resto della cittadinanza, fu esattamente determinato che dei *Sei* ufficiali due dovessero essere eletti dai nobili di Capuana e di Nido, mentre gli altri quattro dovessero rappresentare i nobili ed i popolani del resto della città (3). Pare, anzi, che nel seno stesso della magistratura collegiale

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 124, 23 novembre 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 175t-176, 23 agosto 1324. I sei sono: « Matteus Carazulus de Barba, Marinus Maramaurus, Neapolitanus Boniseulus, milites, Paulus Ravignanus iudex, Nicolaus de Rocco et Matheus de Constancio ».

(3) Ved., del doc. del 5 luglio 1339, l'ed. dello Schipa, *Contese sociali*, p. 184 e segg.

così riformata sorgessero continui attriti e dissensi, e si agisse in modo che gli uni non sapessero quel che gli altri facessero o tentassero. Ecco un episodio caratteristico: il primo di gennaio 1342 un certo Domenico Conti, deputato appunto dai nobili di Capuana e di Nido alla custodia dei « *puntonum civitatis* » e delle altre opere ed attrezzi del porto, si lamenta che « *quelli i quali sono eletti e statuiti da parte dei detti nobili a trattare gli affari della città* », cioè senza dubbio, i due rappresentanti dei detti nobili nel collegio dei *Sei*, vogliono licenziarlo; e il Re comunica ai reggenti la Curia della Vicaria di avvertire quei nobili che egli, dati i lunghi servigi prestati dal ricorrente sia presso gli eserciti a volta a volta formati sia nel suo ufficio di custode, intende che il Conti resti al suo posto (1). I *Sei*, dunque, sono una magistratura collegiale lungamente in onore a Napoli (2).

Una magistratura simile è a Sessa, a Barletta, a Salerno. A Sessa, nel 1317, la Università domanda al Re il permesso di eleggere « *ogni semestre* sei cittadini probi, idonei, fedeli, imparziali, i quali con utilità pubblica trattino gli affari della città non soltanto nei riguardi del fisco ma anche dei bisogni locali ». Il Re accorda il permesso domandatogli (3); ed è particolarmente notevole che, fin dal primo momento, i *Sei* hanno una loro costituzione statutaria ben definita. L'elezione, infatti, semestrale e la dichiarazione che essi « *dirigant* » la Università nei suoi rapporti col fisco regio e nelle sue necessità interne è tale da delimitare con ogni esattezza i lineamenti e le funzioni della magistratura. Non sappiamo

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 10, 1 gennaio 1342.

(2) Ancora nel 1401 la magistratura è fiorente e particolareggiatamente determinata dal Re Ladislao (*Reg. Ang.*, n. 364, c. 135, 25 febbraio 1401; ed. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 131-132).

(3) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 96t, 19 marzo 1317.

in quale proporzione siano in essa rappresentati i nobili e i popolani, nè se una deliberazione analoga sia stata mai adottata dalla Università; ma, certo, l'aver notato che i *Sei* non debbano essere « *in aliquo partialitatis fomite laborantes* » parrebbe indicare che, almeno in quel primo momento, l'assemblea si sia riservato il diritto e la libertà di scegliere come le circostanze avessero consigliato. A Barletta si perviene alla istituzione dei *Sei* dopo un lungo periodo di lotte intestine. Nel marzo del 1342, infatti, il Re accorda alla città il permesso di eleggersi « *ogni anno sei probi uomini, dei migliori e dei più adatti*, i quali, *senza alcuno stipendio*, trattino tutti gli affari della Università », provvedano cioè all'appalto dei dazi, alla elezione dei catapani, alla riparazione delle mura e del porto, animati dall'affetto per la cosa pubblica [1]. Il principio della gratuità del pubblico ufficio è qui, in discordia con la consuetudine vigente anche nell'Italia comunale, solennemente proclamata. A Salerno, infine, si perviene alla istituzione dei *Sei* dopo una più complessa riforma tentata sotto Carlo II nel 1290. In quell'anno, per far tacere le ire di parte che avvelenavano la città da gran tempo, Carlo Martello, il primogenito del Re, disponeva che ogni sei mesi lo Strateco della città dovesse convocare tutti i giudici ed i dodici cittadini scelti tra i nobili, i mercanti ed i mediani che in quel tempo fossero al potere per eleggere altri ventiquattro cittadini tra i tre ordini su detti e procedere poi, tutti insieme — lo Strateco, i giudici, i dodici ed i ventiquattro — alla elezione di « *dodici idonei e fedeli uomini* », ai quali, durante sei mesi, fosse affidata la potestà di trattare gli affari della Università, non esclusa quella di eleg-

---

[1] ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergamene di Barletta*, n. 53, 28 marzo 1342; ed. LOFFREDO, *Storia della città di Barletta*, Trani, 1893, II, doc. 33, p. 349-350.

gere i soliti cinque giudici ed i sette apprezzatori i quali, insieme, avessero la facoltà e l'obbligo di fare l'apprezzo, « secondo la volontà concorde della Università » (1). Invece dei *Sei,* insomma, qui troviamo i *Dodici,* eletti in un modo abbastanza complicato per conferire alla elezione un carattere di maggiore serietà. Più tardi, forse per evitare l'eccessivo numero dei componenti il potere esecutivo, si giunse alla costituzione dei *Sei.* Li troviamo ricordati nel 1328, a proposito della volontà espressa dal Re che la Università eleggesse due cittadini come custodi delle somme comunque provenienti alle casse municipali (2); ma ne troviamo condannata la funzione e completamente abolito l'ufficio due anni dopo. Tempo fa, dice il Re, fu opportuna la istituzione dei *Sei* e parve sufficiente garanzia per la città la disposizione che tre nobili e tre popolani facessero parte di quel collegio; ma, poichè alcuni sindaci di Salerno, « *in nome della migliore e maggior parte della cittadinanza* », hanno riferito che i *Sei* si sono abbandonati, *tutti,* ad ogni sorta di abusi, senza distinzione di condotta tra nobili e popolani, si è costretti ad abolire l'ufficio condannato, accogliendo il desiderio esplicito della città (3).

Una magistratura collegiale analoga funziona ad Ortona, a Molfetta, a Trani, a Lucera, a Cotrone. Ad Ortona vi

---

(1) IBID., *Pergam. di A. Zecca,* vol. 9, n. 853, 15 agosto 1290; ed. FARAGLIA, *Il Comune,* p. 92-94.

(2) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 95t, 10 giugno 1328. Si eleggano « *duos viros* qui habeant atque recipiant et conservent, Universitatis nomine, totam pecuniam Universitatis ipsius », e se non si potrà avere la concordia in questa elezione, i « *sex ordinati ad executionem agendorum Universitatis* » eleggano i due ufficiali su detti.

(3) *Reg. Ang.,* n. 275, c. 6t, 29 gennaio 1330: «..... *predicti sex* electi hucusque,... abutentes sibi huiusmodi traddita potestate, plura Univeri sitati predicte preiudicialia et dispendiosa non modicum pro libito commiserunt, *et sic quod in communi credebatur esse proficuum invenitur per facti experientiam nocivum* »!

sono dodici cittadini, incaricati del governo della cosa pubblica, con facoltà, a quanto indirettamente apprendiamo, di prendere provvedimenti in materia di dazi, indipendentemente dall'assemblea della Università, e in danno manifesto, come si afferma, dei diritti della Basilica di S. Pietro di Roma su la *baiulatio* di Ortona (1). A Molfetta non vi sono nè i *Sei* nè i *Dodici* ma i *Tre* eletti, ogni anno, « ad amministrare e governare gli affari della città ». Cápita ad essi, anzi, una non piccola disavventura, quella di anticipare personalmente ben trentasei oncie per urgenti bisogni della Università e non poterne ottenere la restituzione (2)! A Trani vi sono i *Quattro*. Per impedire che, a proposito della elezione dei maestri giurati e dei giudici, accadano tumulti e violenze, e per conseguire una maggiore speditezza nella esazione dei tributi fiscali e locali, la Università domanda a mezzo di un suo sindaco ed il Re, il 9 luglio 1342, concede che ogni sei mesi siano eletti *quattro* cittadini con la potestà di eleggere il maestro giurato ed i giudici, oltre gli altri ufficiali minori, e di fare, in sostanza, tutto ciò che finora spettava all'assemblea (3). A Lucera vi sono i *Dieci*. Distrutta la fiorente colonia saracena, Carlo II aveva creduto utile, nell'interesse della nuova Università, consentire che l'amministrazione cittadina, in un momento particolar-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 208-208$_t$, 30 aprile 1319. I *Dodici*, infatti, « quandam fecerunt assisiam per quam... statuerunt... quod quilibet exterus qualitercumque mercator vendat vel emat inibi merces suas solvet hominibus dicte terre (Ortone), ultra consueta iura que baiulationem diete terre respiciunt, pro qualibet uncia gr. quinque, nullusque presumat absque mandato ipsorum carnes incidere in buczaria solita ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c, 294^t, 19 luglio 1334.

(3) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 80^t, 9 luglio 1342: «... cum potestate, ipso semestri tempore, eligendi magistrum iuratum et iudices ac officiales alios in dicta civitate,... nec non disponendi et faciendi quelibet alia incumbentia ».

mente delicato della sua ricostruzione, fosse affidata a *dieci* cittadini, scelti tra i nobili, tra i mediani ed i popolani. Ma contro i nobili, che cercano di impedire in ogni modo la elezione ed il normale funzionamento della magistratura collegiale, Roberto deve intervenire con grande energia nel 1339, ordinando al Capitano della città attualmente in carica ed a quelli che succederanno nell'ufficio di provvedere con ogni cura che i *Dieci* siano constantemente eletti e protetti nel compimento del loro dovere (1). A Cotrone c'imbattiamo nei *Quattro,* come a Trani. Veramente, la carta a cui ci riferiamo parla di « *sindaci* »; ma la loro costituzione è motivata dal fatto che, per le continue lotte col baronaggio e con gli ufficiali regi e per « altri affari » della Università, è necessario che vi sia un organo adatto a rappresentare la città ed a condurre seriamente i pubblici negozi; ond'è che quei sindaci, più che rappresentanti temporanei della Università in affari determinati, sono un vero e proprio magistrato collegiale permanente. Se così non fosse, a che l'autorizzazione del Re alla loro nomina? Non hanno forse tutte le Università il diritto di farsi rappresentare da loro speciali procuratori quando ciò sia necessario (2)? Del resto, da per tutto, dove uno speciale organo del potere esecutivo si forma, è evidente che gli eletti sono sempre dei « sindaci e procuratori » della Università, nel senso che la rappresentano e che i rappresentati s'impegnano implicitamente a ri-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 285$_t$, 5 agosto 1339: «... omnia et singula spectantia ad commune bonum civitatis predicte fiant *cum consilio decem hominum de maioribus, mediocribus et minoribus civitatis ipsius*, quos Universitas... duxerit eligendos ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 98^t, 24 aprile 1319. Il testo dice che non soltanto per i « diversa gravamina, que tam per officiales regios quam per alios comites et barones ipsius provincie ac officiales eorum inferre persepe querimini, nec minus *propter alia varia incumbentia sepius Universitati... negotia* », è necessario « *ordinare propterea sindicos* (*quatuor*) ». Lo stesso doc. è in *Reg.* n. 218, c. 151.

tenere per « rato e fermo » quello che i rappresentanti faranno nel loro interesse. Fuori del Regno, nei dominii di Provenza, le cose si svolgono nello stesso modo [1].

Ma, intanto, è da osservar subito che la costituzione delle Università, provocata, certo, dal conflitto delle classi e dalla naturale evoluzione della vita cittadina che determina sempre nuovi bisogni, si svolge sotto la diretta sorveglianza e tutela dello Stato, ed è, quindi, promossa, legittimata, riconosciuta solo in quanto essa non è in antitesi con gl'interessi statali e dinastici ma è intesa, invece, come uno dei mezzi che lo Stato può adoperare ed adopera per il conseguimento dei suoi fini generali. Ecco qualcosa di assurdo nella storia dei liberi Comuni, nei quali ogni nuovo organo che si aggiunge all'antico organismo delle autonomie comunali è il frutto di una lotta, spesso titanica ed ostinatissima, tra i ceti sociali ond'essi sono costituiti, ed è sempre un organo che, direttamente o indirettamente, usurpa le funzioni dell'autorità imperiale e feudale, ampliandole, trasformandole, rinnovandole profondamente. Qui è il vecchio Stato che si sgretola, assistendo al sorgere di nuove organizzazioni statali; ivi è lo Stato che si nutre della linfa vitale degli organismi municipali, in una collaborazione continua, intima e feconda. Ma ciò non distrugge gli attriti sociali; ciò non dice che nell'ámbito delle Università, e intorno alle scarse e scarne loro magistrature, non debba svolgersi una battaglia sempre aspra, spesso ricca di episodi interessanti. Primo argomento, intanto, della lotta è la elezione dei giudici e del maestro giurato. Ammesso il prin-

---

[1] Per es., *Reg. Ang.*, n. 321, c. 62, 25 aprile 1341. Su domanda della « *Universitatis hominum civitatis Systarici* de Comitatu Forcalquerii » si concede « quod ex se ipsis *duodecim viros* probos utique ydoneos et fideles, in eorum et civitatis predicte consilium, ad tractanda... negotia quelibet civitatis eiusdem, *una cum baiulo regio...*, singulis annis vel semestri tempore, eligere possint... usque ad quatriennii spatium ».

cipio che i giudici, chiamati, insieme col baiulo regio, in tutte le Università demaniali, a decidere la cause civili, siano elettivi, è naturale che nobili e popolani si siano accaniti intorno alla loro elezione e che le divisioni topografiche e amministrative abbiano riguardato come un loro diritto da custodire gelosamente quello di tentare con ogni mezzo che la elezione vada a cadere su uno dei loro *vicini*. Non era legalmente determinata alcuna proporzione, nel collegio dei giudici, tra rappresentanti delle varie classi sociali, o, almeno, lo Stato non aveva creduto di portare ufficialmente il suo concorso alla questione che ogni anno sorgeva a proposito di quella elezione. Ma si era formato, nelle varie Università, una sorta di diritto consuetudinario che aveva forza di legge scritta. A Napoli, per esempio, tre dei cinque giudici sono eletti dai nobili; uno, di parte popolare, da Porto, un altro, anche di popolo, dalle platee di Montagna [1]. Generalmente, la elezione è lasciata al gioco delle parti interessate, alla loro maggiore o minore organizzazione, alla loro iniziativa, ed è soltanto quando par che l'ordine pubblico ne sia compromesso che lo Stato interviene a tracciare qualche norma, ad ordire qualche compromesso.

I casi sono numerossimi, ma si riconducono tutti allo stesso tipo. A Salerno, per esempio, serpeggia da tempo una sorda ostilità tra i nobili, da una parte, ed i mercanti e gli altri popolani, dall'altra, circa la elezione dei giudici oltre che per altre insanabili questioni, quando, essendo ancora Vicario, Roberto interviene nella contesa con animo pacificatore. Recatosi personalmente a Salerno, egli dispone che dei cinque giudici da eleggere ogni anno due siano eletti dai popolani e tre dai nobili, in un primo anno e tre dai popolani e due dai nobili in un secondo anno, di guisa che la maggioranza nel collegio spetti una volta agli uni ed

[1] Ved. Schipa, *Contese sociali*, p. 129.

una volta agli altri. Parrebbe una decisione della più squisita equità; ma, poichè due eserciti combattenti non amano la giustizia quanto la vittoria, cioè l'annientamento delle forze avversarie, Roberto, in su i primi anni del regno, è costretto a ritornare su l'argomento e rinnovare severamente l'ordine di attenersi alle sue disposizioni (1). Parole al vento! Alcuni anni dopo, nel 1328, i « mercanti popolani » della città si dolgono, tra l'altro, del fatto deplorevole che i giudici sono eletti dai nobili e che, quindi, è impossibile che i loro interessi siano tutelati presso la Curia: i giudici, essi soggiungono, non sono eletti come la consuetudine e la legge vogliono, ma per via di sollecitazioni illecite dettate « dall'umana solerzia » (2). Ciò significa che i nobili, meglio organizzati, più agguerriti ed esperti, riescono a conferire ogni anno il mandato ad alcuni dei loro o ai loro voleri ligi e venduti, in assoluto disprezzo delle reitirate decisioni sovrane. Che può fare il Re se non richiamare l'attenzione dello Strateco su simili fatti ed ordinare che si ripristini il regno della legge? A Sorrento, dovrebbero eleggersi ogni anno due maestri giurati, uno di parte popolare e l'altro di parte nobiliare; ma nel 1324 i nobili pretendono che per l'anno dell'ottava indizione (1324-25) i due funzionari debbano essere eletti dal loro seno senza alcuna ingerenza dei popolani (3). A Bitonto, l'arbitrio dei nobili è più impudente. Invece di procedere insieme con i popolani alla elezione dei giudici e del maestro giurato, si riuniscono per conto pro-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 216t-217, 15 agosto 1319, ed. FARAGLIA, *Il Comune*, p. 97-99.

(2) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 22-22t, 12 gennaio 1328.

(3) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 107t, 17 agosto 1321: « cum consuetum sit hactenus in civitate (Surrenti) eligi annuatim *duos magistros iuratos, unum videlicet de nobilibus et alterum de ipsis popularibus* civitatis eiusdem, nunc dicti nobiles intendunt pro anno instantis octave inditionis eligere ipsos ambos magistros iuratos de ipsorum nobilium genere ».

prio ed eleggono i magistrati come se i popolani non esistessero affatto o come se potesseso acconciarsi ad una violenza di tal natura (1). I nobili di Cosenza sono altrettanto sfacciatamente violentatori delle buone consuetudini. Nessun popolano mai riesce ad essere eletto; essi si fanno costantemente la parte del leone, e spingono tanto oltre la loro audacia che riescono, con ogni sorta di mezzi obliqui, a monopolizzare perfino la nomina degli apprezzatori ed a dominare così, in modo assoluto, la compilazione dell'apprezzo e, quindi, tutta la vita economica della città (2). Con la sorda monotonia degli uomini pigri, che sogliono ricondurre alle leggi scritte i tumultuosi avvenimenti della vita sociale, il Re fa appello alle buone norme, a quel che egli più volte ha detto ed ordinato, al senso di giustizia che non dovrebbe mai abbandonare i suoi popoli.

Ma i popoli non sono pastori di anime e continuano a combattere ed a combattersi come il loro istinto suggerisce, in una società fondamentalmente corrotta, in cui alla forza che preme dall'alto in basso deve rispondere la forza che preme dal basso in alto. Naturalmente, l'apprezzo e la compilazione dei *datia*, assai più delle elezioni dei giudici e dei maestri giurati, sono argomento di infinite querele e d'infiniti disordini. Poichè lo Stato deve sopra tutto imporre e riscuotere tributi, si comprende come fin dagli inizi della dominazione angioina si sia cercato di organizzare un sistema di riscossione di imposte che, garantendo alla nobiltà feudale l'esercizio dei suoi diritti e il rispetto delle sue immunità, assoggettasse tutti i non nobili al peso tributario,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 183t, 20 novembre 1321: «... nobiles et potentes anno quolibet illicite congregantes annales magistrum iuratum et iudices pro ipsorum arbitrio eligunt, dictosque plebeos convocare ad talia vilipendut »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 194t, 16 maggio 1337.

senza creare inutili sperequazioni e privilegi diversi da quelli che la natura dello Stato feudale rendeva necessari. Colpire, dunque, tutti i contribuenti in proporzione delle loro sostanze ed assicurare alle Università la suprema sorveglianza su i lavori della distribuzione e riscossione delle imposte, in modo da rendere assai stretto il vincolo tra Stato e contribuenti e solidale la responsabilità della *Universitas* di fronte al fisco: ecco il programma che trovò nella sistemazione dell'apprezzo la sua più completa applicazione. Dal 1277 in poi la « *generalis subventio* », diventata imposta normale estesa a tutte le regioni del Regno, dev'essere riscossa e, sopra tutto, distribuita da tassatori e collettori, « alla cui elezione concorra tutta la Università » (1). Eletti, come si disse, dall'assemblea o, talvolta (e nei casi, ad ogni modo, nei quali un potere esecutivo si è formato), dai rappresentanti legittimi della Università, due dei nobili, due dei mediani, due dei popolani, i sei apprezzatori hanno l'obbligo di provvedere alla formazione dell'apprezzo, in rappresentanza e per mandato dei rispettivi ceti dai quali sono stati eletti (2). Essi hanno un mandato ben chiaro ed estremamente delicato: valutare, cioè, « tutti i beni mobili ed immobili di ciascuno, anche se abbia eletto fuori della Università il suo domicilio, tenendo nel debito conto la famiglia dei possessori, quanto alle spese indispensabili al suo mantenimento, e tenendo altresì presente qualsiasi forma di attività dei singoli contribuenti, con assoluta imparzialità, senza rancori personali o predilezioni colpevoli » (3). Cia-

---

(1) Ved. RINALDI, *Il Comune e la Provincia*, p. 262; CADIER, *Essai*, p. 30-32.

(2) Ved. MINIERI-RICCIO, *Della dominazione angioina*, Napoli, 1879, p. 10, per alcune Università tra le quali Palermo; DURRIEU, *Les archives angevines de Naples*, I, 87-89.

(3) Citiamo dal *Reg. Ang.*, n. 166, c. 156t, 23 aprile 1307, che riguarda l'apprezzo della Università di Bitonto. Ved., per esempio, la copia del-

scuno, quindi, pagherà proporzionatamente alle sue risorse non soltanto per ciò che spetta alla Università di cui fa parte, della « *generalis subventio* », ma anche per « *le sovvenzioni e collette* che potranno, a seconda delle circostanze, essere richieste » (1). Si tratta, insomma, di un vero e proprio catasto e di veri e propri ruoli di ricchezza mobile: mirabile anticipazione, questa, dei più studiati e più ingegnosi sistemi tributari dell'età moderna; anticipazione, certo, singolarmente interessante dei tentativi più audaci compiuti molto più tardi dalle Repubbliche italiane. In queste, il partito dominante può sempre, se ne ha la forza, rovesciare su le spalle degli avversari il maggior peso delle imposte, e può determinare caso per caso le contribuzioni da imporre, cioè le somme delle quali ha bisogno per la sua politica; difficile impresa, quindi, organizzare particolareggiatamente le tabelle dei contribuenti nell'alterna affannosa vicenda delle classi sociali e dei gruppi politici al governo dello Stato(2). Nel Regno, invece, l'imposta è determinata da un potere estraneo alle Università, per fini che non sono agitati e determinati in turbinose assemblee di popolo, ma da inaccessibili personaggi solenni che non vivono la vita delle Università, che non ne conoscono i bisogni, non ne intendono i dolori e le aspirazioni. Se, però, quello che nei liberi Comuni può essere soltanto il portato di lunghe lotte

---

l'*appretium* di Capua, per l'anno 1344-45, in *Fascicoli ang.*, vol. 12, c. 15 e segg., 27 febbraio 1345, compilato, per ordine della Regina Giovanna I, in modo da separare il *corpus* della città dai casali e *ville* del territorio. Ecco qualche posta (c. 17): « Petrus de Capua, *molendinarius*, *pro industria*, tar. 3 et gr. 5; Magister Johannes, *barberius*, *pro industria*, tar. 1 et gr. 15; Nicolaus de Sibilia, *pro industria*, tar. 1; Thomasius de Martone, *pro bonis et industria*, tar. 1 et gr. 10; Nicolaus, *serviens*, gr. 15 »; ecc.

(1) Ved. *Reg. Ang.*, n. 191, c. 35t-36, 28 maggio 1309.

(2) Ved., in sintesi, ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale ital. nell'età dei Comuni*, p. 303 e segg.

civili, è nel Regno un espediente di governo e, nello stesso tempo, la sola garanzia possibile per un contribuente che non debba essere abbandonato alla ingordigia di esattori capricciosi e feroci. Gli stessi centri rurali, soggetti a vincoli di vassallaggio, adottano lo stesso sistema; anzi, non mancano esempi di terre feudali, soggette a due signori feudali, tassate in due ben distinti apprezzi. È, per esempio, il caso di Castel Leccio. Una parte del castello è soggetta a Roberto Morelli, mentre l'altra parte è vassalla di Gaetano Malanotte; l'una paga le imposte separatamente dall'altra, come se fossero due distinte Università, ed è soltanto per arbitrio e per interesse che gli uni, sorretti, a quanto pare, dal Giustiziere, pretendono che in tutto il castello si faccia un solo apprezzo e si paghino « *promiscue* » le imposte (1).

Evidentemente, i nobili non potevano essere eccessivamente sodisfatti di un metodo che tendeva fatalmente ad eliminare i privilegi, riducendoli a quelli soltanto che avessero per sè la forza di pubblici documenti sovrani. Certo, i beni feudali erano esenti dai gravami tributari perchè, fra l'altro, il feudatario prestava il servizio militare in misura proporzionata ai suoi beni (2); ma nella profonda

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 140, 18 gennaio 1310.

(2) È noto che ogni feudatario era tenuto a fornire al Re un cavaliere armato ed equipaggiato per ogni venti oncie di reddito. L'*adohamentum* si pagava o quando il feudatario non era in grado di servire personalmente o aveva feudi di redditi inferiori alle 20 oncie. Ved. CADIER, *Essai*, p. 15-16. Non mancano casi, specialmente in Provenza, nei quali anche i « *rustici o villani* » sono tenuti a certi pagamenti ed a certe prestazioni di servizi militari che stranamente ricordano gli obblighi feudali. Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 268, c. 183, 8 marzo 1328. I « *rustici... castri Interpretis* (Provenza) *qui villani vulgariter nuncupantur*, ...in eodem castro et pertinentiis eius bona stabilia possidentes » sono tenuti « *Curie servire de equite uno armato*... et, pro collecta generali in festo Sancti Michaelis, *lib. decem et novem et solidos quatuor usualis monete persolvere* ».

trasformazione della società feudale che ai tempi di Roberto era in una delle sue fasi più acute, in un mondo in cui la violenza era la regola della vita di ogni giorno e in cui la decadenza economica dei feudatari minori diventava sempre più inarrestabile, anche i beni feudali di dubbia provenienza dovevano essere addentati dai tassatori popolari, come anche i beni non feudali dovevano essere difesi dai nobili con ostinazione implacabile. Se un privilegio è compromesso dalla protervia popolare, un altro si tenta di costituire; se i beni giacenti nella foschía del diritto feudale sono intaccati dal diritto comune, i beni non feudali si rifugiano sotto la protezione del diritto feudale, inseguiti quasi sempre con fortuna dagli apprezzatori popolani. In verità, i nobili sono in minoranza nel collegio dei tassatori, poichè i mediani non possono mai far causa comune con la nobiltà; e questo significa che l'unico mezzo meno degli altri inadatto alla tutela di interessi minacciati consiste nel tentativo di non far compilare l'apprezzo o, se è già compilato, di non farlo rinnovare nel caso che esso non sia eccessivamente feroce contro i renitenti. Conservare, infatti, un apprezzo già compilato può molte volte significare esservi la possibilità di oscure manovre nella sua applicazione, se non di vere e proprie alterazioni di *poste* accertate. Si pensi, a questo proposito, che dell'elenco dei contribuenti con le relative quote a loro carico dovevano farsi tre copie: una veniva conservata presso la chiesa parrocchiale, un'altra presso uno dei nobili, e la terza presso uno dei mediani, e che, quindi, senza alcun controllo da parte dei popolani, era non impossibile che alle liste fossero apportate modificazioni sensibili [1]! Le liste facevano stato dinanzi a qua-

---

[1] Ved., per es., il cit. doc. 23 aprile 1307 (per Bitonto): dei tre, quaderni « unum penes aliquem probum virum de dictis melioribus alium penes alium mediocrem et tertium in ede sacra dicte terre reponi volumus ».

lunque magistrato e per qualsiasi circostanza, e se ne potevano domandare degli estratti (1); ma, ciò non ostante, l'audacia e la corruzione potevano sempre qualcòsa, specialmente nei minori centri rurali e feudali.

Ecco, dunque, rivolta ogni forza dei privilegiati colpiti contro la rinnovazione annuale dell'apprezzo o contro la sua compilazione, se non esiste ancora. Ad Aversa, per esempio, nel 1316, non esiste l'apprezzo: i cittadini sono soggetti alle dure conseguenze di numerose iniquità durante la distribuzione degli oneri fiscali, e gli abusi sono innumerevoli. Il Re, con la solita formula sacramentale, ordina al Capitano della città che subito, a cominciare dalla prossima indizione (1316-17), si proceda anche ad Aversa alla compilazione dell'apprezzo (2). Altrove, in minuscoli centri rurali, come a Casale Basilica in Abruzzo Citra, non si vuol sentir parlare di apprezzo, perchè pare che quegli abitanti, « *operantibus certis potentioribus* », abbiano scoperto di poterne fare a meno molto volentieri e di servirsi di non so quale proporzione già da tempo stabilita colà, nei riguardi del pagamento delle imposte (3). Più comunemente, si tenta di non rinnovare di anno in anno le liste dei contribuenti. *Transeat calix iste!* A Venafro, anzi, non ostante l'apprezzo già compilato secondo tutte le buone norme vigenti, vi sono alcuni che non vogliono rispettarlo perchè non ne sono con-

(1) Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 284, 20 aprile 1313: « Mendeas de Ursone, Johannes de Melis et socii, collectores pecunie tam generalis subventionis quam doni » di Gravina, attestano che Pietro de Agello, per i beni che sua moglie possiede nel territorio di Gravina, è stato tassato in oncie 11, tarì 5 e grani 19. Ciò si desume dai quaderni dell'apprezzo e se ne fa pubblico atto alla presenza del notaio e dei giudici della città.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 195t, 18 marzo 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 202t, 18 luglio 1320. Avevan deciso che « *per modum appretii non procedot*, sed quilibet... certam inde ratam alias sibi taxatam suis vicibus immutabiliter solvere debeat successive ».

tenti [1]. A Sulmona « *l'astuzia di alcuni* » tenta tutte le vie per impedire che si rinnovi l'apprezzo, secondo la disposizione di Carlo II, onde « quelli che vorrebbero essere sgravati di un peso troppo grave restano iniquamente gravati e quelli che dovrebbero essere gravati sono alleviati » [2]. Ad Airola, nel Principato Ultra, i potenti si sforzano di sottrarsi al pagamento delle imposte, e perciò tentano di non far rinnovare l'apprezzo per l'anno 1334 [3]. A Potenza avviene lo stesso: i nobili ed i potenti sono riusciti a non far rinnovare l'apprezzo, onde i popolani sono tormentati oltremodo a proposito della riscossione delle imposte [4]. A Molfetta, infine, quei nobili in odio ai popolani riescono « ad alleviare il loro carico nelle fiscali contribuzioni » ed a far rimandare la rinnovazione dell'odiato apprezzo [5].

Che dire delle questioni nascenti dal modo tenuto dagli apprezzatori nell'eseguire il loro mandato? Naturalmente, chi si sente colpito più di quanto si attendeva grida alla iniquità. Ora, quindi, sono i nobili, ora sono i popolani, ora sono gli ecclesiastici. A Sorrento, i vassalli di quella Chiesa episcopale se la prendono con gli apprezzatori e collettori perchè si sentono troppo duramente colpiti nella distribuzione dei carichi fiscali [6]. Ad Aversa, invece, i popolani di Porta S. Nicola gridano contro alcuni chierici, più o meno fittizi, e quindi contro gli apprezzatori di quella Porta, perchè gli ecclesiastici sono scandalosamente protetti ai danni

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 6, c. 43-43t, 25 agosto 1315.

[2] *Reg. Ang.*, n. 213, c. 112t, 10 dicembre 1317. A Sulmona, invece di tre, si fanno due copie delle liste dell'apprezzo, in due quaderni « quorum unum penes aliquem probum virum de terra predicta et alium in maiori ecclesia terre prefate deponi volumus ».

[3] *Reg. Ang.*, n. 291, c. 208t-209, 15 marzo 1334.

[4] *Reg. Ang.*, n. 298, c. 190t, 20 maggio 1335.

[5] *Reg. Ang.*, n. 306, c. 121-121t, 29 aprile 1337.

[6] *Reg. Ang.*, n. 263, c. 41, 11 gennaio 1325.

dei poveri [1] Ad Atri la confusione è tale e tanta e le ingiustizie sono così frequenti e irrimediabili che nel 1329 la Università domanda al Re di poter derogare dalle norme vigenti e di poter chiamare a compilare l'apprezzo non i soliti sei cittadini d'ogni classe sociale ma alcuni agrimensori stranieri alla città e al Regno, periti nell'arte della misura dei campi non meno che di quella della loro valutazione [2]. Senza dubbio, perchè la città si sia indotta a spogliarsi di una sua prerogativa delicatissima, bisogna ritenere che non si trovasse, assolutamente, il modo di esercitare il diritto della ripartizione delle imposte senza creare tanti nemici pubblici quanti fossero i cittadini. A Lanciano, invece, si usano metodi sommari, tanto che nelle liste dei contribuenti non si sogliono descrivere i singoli beni dei singoli cittadini, e si provoca per questo lo sdegno del Giustiziere, il quale desidera che gli apprezzi si facciano con la maggiore regolarità e con rigido metodo non solo di accertamento ma anche di descrizione [3]. Ma è uno zelo eccessivo. Che importa allo Stato che gli apprezzi si facciano in un modo o in un altro? Allo Stato importa solo che le imposte si paghino, e si paghino senza noie e senza ritardi per il fisco. Se si vuole, di questo disinteresse dello Stato, una prova precisa ed inconfutabile, si pensi a quel che accade a Castellammare nel 1335. Pare che il Giustiziere del Principato Citra, prendendo alla lettera le ben note disposizioni sovrane circa l'annua rinnovazione degli apprezzi, faccia continue insi-

(1) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 208, 22 novembre 1325. Il re, in questo caso, ordina al Capitano della città che « *adibito sibi uno de melioribus et sufficientioribus dicte Porte* » imponga ai renitenti la quota loro spettante.

(2) *Reg. Ang.*, n. 276, c. 97t, 9 giugno 1329.

(3) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 69t, 15 aprile 1337. L'ira del Giustiziere è dovuta al fatto « quod in quaternis appretii bona singula dictorum bonorum *particulariter non continentur* », mentre ciò sarebbe « *causa difficultatis et prolixitatis vitande* ».

sistenze perchè la Università di Castellammare segua l'ordine del Re, senza riuscire mai ad essere ascoltato. Certo, deve aver minacciato i suoi fulmini e la Università deve aver fatto ricorso al Re; ma il Re, invece di ordinare, anche se nel dicembre, ad indizione inoltrata, la rinnovazione dell'apprezzo, scrive al zelantissimo Giustiziere che « se dal provento dei *datia* concessi agli Stabiesi vengono regolarmente pagate tutte le imposte loro assegnate, non è opportuno tormentare quei cittadini perchè non hanno rinnovato il loro apprezzo » (1). Evidentemente, lo Stato non si preoccupa che della piena sicurezza delle sue entrate ordinarie e straordinarie. Se le Università ritengono (e quasi tutte sono concordi) che il sistema degli apprezzi annui risponda alle loro esigenze e tuteli i loro vitali interessi, seguano pure quel sistema — e la legge accorda la sua protezione — se poi possono altrimenti compiere i loro doveri fiscali, senza esitazioni ed incertezze, lascino pure quel sistema e si attengano a quello che più e megio risponda ai loro fini e alle loro abitudini particolari.

Se non che, oltre alle imposte dovute allo Stato, le Università hanno bisogno di imposte locali per necessità urgentissime alle quali lo Stato normalmente non provvede. L'esercizio del culto nelle chiese parrocchiali (2), la nomina

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 14, 8 dicembre 1335. L'ordine è: « Si de pecunia datiorum hominibus Castrimaris de Stabia concessorum solvuntur Curie omnes functiones eidem Curie debite, homines ipsos, *occasione appretii inibi non renovati*, ad penam statutam in talibus non tenetis compellere ».

(2) Ved., per questo, il doc. di Afragola del 13 luglio 1329, *Reg.* n. 275, c. 236. Per l'obbligo delle riparazione delle strade, ricorderemo, tra tanti, l'ordine dato agli uomini « *Casalis Montis Posilipi*, *Forisgripte ac civitatis Putheoli*... quod viam.., que *de Pedis gripta usque ad Monasterium Sante Marie Hospitalis Tripergularum incedit* cum zappis et palis ac oportunis aliis munimentis et artificiis... reparent »: *Reg.* n. 316, c. 24, 16 gennaio 1339. Per l'obbligo di riparare i castelli regi, ved. *Reg.* n. 187, c. 84t-85, 14 maggio 1310; e per quello, talvolta,

e il mantenimento di ufficiali minori, il mantenimento delle vie cittadine e di quelle campestri, oltre alle non infrequenti condanne al risarcimento di danni arrecati da ignoti nel suo territorio e per altro [1], la costruzione di mura e di porti e la loro manutenzione, tutto ciò costituisce per l'Università una somma considerevole di bisogni, alcuni permanenti altri transitori, ai quali non sarebbe possibile provvedere altrimenti che con la imposizione di tributi speciali. Questa necessità giustifica, nell'età angioina, la istituzione dei *datia*. In origine, essi erano dei veri e propri dazi, nel moderno significato della parola, e si riscuotevano generalmente all'atto della importazione di generi alimentari o manufatti per mare o per terra, e spesso, come a Napoli, su i loro proventi i nobili avevano il diritto di percepire delle somme più o meno modeste [2]. Ma dai tempi di Carlo II in poi la loro originaria natura si altera sensibilmente, pur conservando gli antichi tratti caratteristici. Da imposta indiretta sul consumo, in genere, la quale anche allora, come in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, doveva colpire maggiormente le classi più numerose, come imposta a larghissima base, diventano a mano a mano, quasi da per tutto, *una imposta sul reddito, in senso largo,* integrata dalla

---

quale è il caso di Aquila, di lastricare la città, *Reg.* n. 197, c. 192, 11 gennaio 1311. Cfr. *Reg.* n. 208, c. 193, 16 marzo 1316: obbligo dei cittadini di Maddaloni di ricostruire due ponti, ora caduti, tra la città « *et paludem ipsius terre* » ; n. 214, c. 138, 11 giugno 1317: obbligo dei cittadini di Brindisi di riparare « *catenam portus eiusdem civitatis* » ; ecc.

(1) Ved. *Reg. Ang.*, n. 204, c. 290-294t, 10 agosto 1314. Lungo elenco di condanne pecuniarie riportate dalle Università di Terra di Lavoro e Molise, pronunziate da Leone da Reggio, « miles regii hospitii magister racionalis,... hactenus Iustitiarius Terre Laboris et Comitatus Molisii ». Ventiquattro Università figurano condannate in 10 oncie ciascuna « *per ipsarum contumaciam* ». L'Università di S. Donato « composuit in uncis quatuor... pro pena duorum homicidiorum et de guerra mota... »; ecc.

(2) Per Napoli, ved. CAPASSO, *Il Pactum*, loc. cit., p. 717; SCHIPA, *Contese sociali*, p. 22 e segg.

imposta su i consumi. La loro determinazione spetta alla Università, la quale ne gestisce i proventi senza alcun controllo dell'autorità statale, li impiega come crede e come i bisogni contingenti consigliano; ma, poichè il diritto di imporre tributi e tasse spetta allo Stato, è necessario che il Re, caso per caso, autorizzi in maniera esplicita la Università ad imporre ed a disciplinare i dazi. Con sì fatta autorizzazione sovrana, lo Stato riconosce la vita autonoma delle finanze locali e interviene a regolarne la manifestazione, è vero, ma poichè di fronte al potere centrale non vi sono che contribuenti e la Università non è, in sostanza, che la naturale riunione di un certo numero di contribuenti, lo Stato non può riconoscere ad alcuno la facoltà di legiferare in materia d'imposte se non a determinate condizioni. Noi possediamo, fortunatamente, in una lettera regia del 1337 al Giustiziere di Terra di Lavoro, ed inviata agli altri dieci Giustizieri del Regno, la espressione categorica del pensiero dominante del Re e dell'amministrazione centrale intorno alla complessa questione delle finanze municipali, e più particolarmente dei dazi. I dazi, vi si legge, sono accordati alle Università « sopra tutto perchè siano in grado di pagare le imposte allo Stato »; onde, prima di qualunque altra spesa, gli appaltatori dei dazi debbono far fronte a tutti gli oneri fiscali presenti e passati, se per avventura l'erario sia in credito verso l'Università, e poi, liberato l'erario di ogni suo avere, ben definiti i conti ancora pendenti, essi possono spendere per i bisogni locali ciò che del provento dei dazi sarà eventualmente rimasto presso di loro. Anzi, gli appaltatori sono tenuti ogni anno a render conto della loro gestione ai maestri razionali della Gran Curia, e presso la Curia deve essere depositata da tutti i Giustizieri del Regno una lista completa dei dazi accordati e delle somme per le quali i singoli dazi sono appaltati, col nome dei singoli appaltatori, affinchè nulla possa sfuggire

all'accorta vigilanza del fisco (1). Il concetto, dunque, è chiarissimo: lo Stato concede il dazio a chi ne fa domanda, ma a patto che esso serva di suprema garanzia per il fisco. L'apprezzo indica quello che i singoli cittadini debbono pagare; ma il dazio significa che la Università entra in possesso di somme non trascurabili, ed è bene che su queste somme lo Stato accenda la sua ipoteca. Accesa questa ipoteca, lo Stato, come si è visto, si disinteressa delle sorti dell'apprezzo e lo ritiene, anzi, non più necessario e, tanto meno, indispensabile (2). Da parte loro, le Università che hanno ottenuto di poter imporre i dazi o considerano questi come imposte assolutamente locali, destinate, per il fisco, a sodisfare i suoi appetiti, ma in realtà devolute al conseguimento di immediati fini locali — e in questo caso mantengono rigidamente in vigore l'apprezzo indipendentemente dalla istituzione dei dazi, o considerano i dazi come il mezzo migliore per mettersi in grado di sopportare gli oneri fiscali — e in questo caso tralasciano il sistema dell'apprezzo e si attengono a quello del dazio. Ma in questo secondo caso, non è disponibile alcuna somma per le necessità interne se non quando tutti gli obblighi fiscali siano stati

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 311, c. 4t, 14 settembre 1337. Il fatto che ha provocato la dichiarazione del Re, è che « dacierii seu cabelloti daciorum qui fuerunt pro tempore in terris et locis.... habentibus datia, non advertentes sive pretermictentes... quod *datia ipsa civibus terrarum et locorum ipsorum pro solutione functionum fiscalium principaliter et signanter concessa noscuntur*, pecuniam eorundem datiorum partim in usus proprios, partim in agendis aliis Universitatum earundem terrarum et... locorum convertunt ». — Altra simile dichiarazione comunicata dal Re alla città di Napoli, ai Capitani di Capua, Aversa, Barletta, Gaeta ed allo Strateco di Salerno, in *Reg. Ang.*, n. 255, c. 189, 24 agosto 1324.

(2) Oltre al caso di Castellammare, ved., per questo, *Reg. Ang.*, n. 311, c. 124t, 23 maggio 1338 (S. Severo in Capitanata); c. 132t, 30 maggio 1338 (Cerignola); c. 133, 16 giugno 1338 (S. Andrea in Stagnis presso S. Severo).

completamente assolti... Nel primo e nel secondo caso però, quando vi siano i dazi, le finanze locali sono più elastiche, meno pesanti e meno tormentose per i cittadini perchè al provento dei dazi contribuiscono largamente anche gli stranieri, oltre gl'indigeni. Ad un privilegio della Università tassatrice lo Stato vuole che risponda un privilegio tutto suo.

Ciò posto, è necessario, prima di entrare nell'esame dei dazi municipali, avvertire che deve distinguersi nettamente la concessione dei dazi veri e propri da quella, molto frequente, di una speciale facoltà in forza della quale la Università è autorizzata ad imporre una contribuzione straordinaria (che può chiamarsi anche *datium*) ai suoi cittadini per una causa transitoria, cioè per una spesa straordinaria deliberata dall'assemblea. In questo caso, il fisco non esercita alcun diritto sul provento della imposta, e il Re limita l'azione sua a consentire la ripartizione e la riscossione con i soliti sistemi. Si hanno imposte straordinarie le più diverse, dovute alle più futili come alle più serie ragioni d'interesse pubblico. Per il castello di S. Maria a Monte, l'Università di Bitonto impone ai cittadini una contribuzione speciale, ma viene destramente truffata dai suoi stessi collettori incaricati dei lavori di riparazione [1]. Manfredonia ottiene di poter imporre dei dazi per provvedere alla necessaria riparazione del porto, insufficiente ai bisogni del commercio [2]. Chieti domanda ed ottiene il permesso di tassare i cittadini per la somma di cento oncie « per la riparazione delle vie, delle fontane e per altri urgenti affari della Università » [3]. Ad Ortona, poichè « bisogna finire i lavori del porto già da gran tempo iniziati », per offrire ai naviganti sbattuti dal procelloso Adriatico un asilo sicuro, si impon-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 170, 8 agosto 1307.
(2) *Reg Ang.*, n. 226, c. 11, 18 ottobre 1319.
(3) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 146, 15 aprile 1322.

gono dei dazi di varia natura su la esportazione e la importazione (1). Cerignola, invece, non ha bisogno di lavori pubblici, ma soltanto di condurre a termine vittoriosamente una causa importantissima contro il Conte di Minervino, e le occorrono perciò almeno trenta oncie d'oro — che ottiene di poter ripartire fra i cittadini (2). A Manfredonia, poichè oltre al porto vi sono vari pubblici edifici che minacciano rovina, il Re, di sua iniziativa, ordina che metà dei proventi dei dazi già concessi per i lavori del porto sia spesa per quei lavori che non sono, certo, meno urgenti e meno utili (3). A Sorrento si pensa a fortificare la città con delle mura, delle torri, dei fossati « per la sua maggior difesa », e si ottiene però il permesso di imporre alcuni « *capitula quartucii seu datii* » su i consumi e su le barche che trafficano in quelle acque (4). Alcuni anni dopo la concessione ottenuta per la riparazione delle vie e delle fonti, Chieti ne domanda un'altra, nel 1329, per provvedere degnamente, e in modo definitivo, all'alloggio dei pubblici funzionari regi, per non costringerli a domandare ospitalità in pubblici alberghi o, peggio, a infastidire i cittadini privati con non gradite domande di alloggio (5). A Bitetto, in Terra di Bari, occorre riedificare la chiesa ed il cimitero, e si determinano dei dazi

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 60t-61, 9 aprile 1323. Considerando, infatti, che « propter maris fluctus tempestuosos et effrenatos, qui plerunque procellose contingunt, numerosa secuta sunt hactenus et eveniunt frequenter naufragia, et cum receptaculum portus terra ipsa non habeat », si è deciso « *portum in terra prefata diuturno tempore iam inceptum perficere* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 151, 26 luglio 1323.

(3) *Reg. Ang.*, n. 261, c. 54, 8 febbraio 1326. Il dazio a cui si accenna era di tarì dieci « *pro quibuslibet centum salmis frumenti que extrahantur de portu iandicto* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 331, c. 1, 10 settembre 1328.

(5) *Reg. Ang.*, 277, c. 79t, 27 dicembre 1329: « Cum *comunem domum non habeant pro officialium hospitio deputatam* », si domanda la facoltà « *inter se taxandi ac recoligendi uncias septuaginta* ».

a questo scopo (1). A Tropea si ritiene necessaria la costruzione di un porto per il sicuro asilo delle navi « *ad illud declinantium* », ed il Re accorda il solito permesso « *statuendi datium et exigendi* » (2). A Capua la concessione è fatta per la costruzione d'un acquedotto, ritenuto indispensabile (3). In tutti i casi, però, comunque sia motivata la domanda delle Università, il Re, all'atto dell'assenso, dispone che, con la imposizione dei dazi, non siano in alcun modo lesi gli eventuali diritti della Corte, della famiglia reale, dei feudatari e che, anzi, per la loro salvezza assoluta le Università prestino adeguata fideiussione (4). Ciò, naturalmente, vale per tutte le Università, per quelle demaniali e per quelle feudali: le une rispondono presso lo Stato, le altre presso lo Stato e presso colui o coloro ai quali sono soggette. La norma è inflessibile. Se, quindi, qualche Università non è sollecita ad offrire, per mezzo di uno speciale procuratore, le garanzie che le sono richieste, la concessione dei dazi già accordata è provvisoriamente sospesa fino a che l'atto della fideiussione, redatta in forma pubblica, non sia in ogni sua parte perfetto. Ad Ascoli, per esempio, è stato accordato il diritto, « *per alcune comodità dei cittadini* », di imporre dei dazi; ma il 13 marzo 1315, poichè la « *prestatio fideiussorie cautionis* » non è ancora avvenuta, il Re ordina al Giustiziere di Capitanata di far subito procedere all'atto assolutamente necessario, per la Curia e per il feudatario del luógo (famiglia d'Aquino), prima che i dazi entrino in vigore (5). Lo stesso

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 234, 11 novembre 1333: « *pro reparatione seu reedificatione maioris bitectensis ecclesie et cimiterii* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 304, c. 135, 24 giugno 1337.

(3) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 187t, 8 giugno 1319: « Universitas eadem pro suorum salute civium et utilitate communi.... vult *quod aqua a longe de montibus ad civitatem ipsam deducatur in fontem* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 67t, 13 marzo 1315 (per l'Università di Lacedonia).

(5) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 41t, 13 marzo 1315.

provvedimento è preso, in quegli stessi giorni, per la terra di S. Lucido, in Calabria (1). Infine, bisogna avvertire che quando la facoltà d'imporre i dazi è data per uno scopo determinato, lo Stato esige che il loro provento non sia speso per scopi diversi da quello per cui la concessione fu fatta. Qualche volta, come a Capua in occasione dei dazi accordati per la costruzione dell'acquedotto, il governo centrale affida al Capitano della città il mandato di esaminare la richiesta fatta dall' Università, prima di accettarla, e di vigilare, poi, con ogni cura, che le somme ricavate non siano distratte. A spese straordinarie, insomma, corrispondono proventi straordinariamente procurati: ecco una norma che nella legislazione angioina non soffre eccezioni.

Più elastico, naturalmente, è il concetto che informa la concessione dei dazi non devoluti al conseguimento di fini particolari, fermo, però, sempre il principio che Stato e i signori feudali siano, in antecedenza, opportunamente garantiti contro le eventuali conseguenze della loro applicazione. Le Università possono dare e, in genere, dànno della loro domanda di dazi le più diverse ragioni, ma si possono ricondurre tutte ad una sola, fondamentale, che cioè gl'interessi dell'erario e quelli della finanza locale sono meglio con i dazi che in qualunque altra maniera tutelati. Amalfi, per esempio, nel 1308, espone a Carlo II che la « imposizione, la distribuzione e la esazione dei tributi fiscali dànno luogo a scandali e tumulti in città », onde si ha piena fiducia che, stabiliti i dazi, i dissensi pericolosi cesseranno e lo Stato, prima di tutti, sarà meglio garantito nei suoi diritti fiscali (2). Melfi, nel 1314, afferma che con la imposizione dei dazi le finanze locali saranno risanate e le somme occorrenti al pagamento

(1) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 244t, 12 aprile 1315.

(2) Camera, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 516. Questi dazi dureranno « *quousque ipsa Universitas voluerit* ».

dei tributi fiscali e di quelli municipali saranno facilmente approntate [1]. Lavello, invece, è più brutalmente leale, perchè dice con assoluta chiarezza che i dazi le sono necessari « *pro certis et expressis suis negotiis* » [2]. Gragnano non è meno sincera, perchè afferma che i dazi servono « per alcune sua comodità » [3]. Più generalmente, la motivazione adottata dalle assemblee municipali è che essi « *per il bene comune, tendendo al meglio, decidono di imporre i dazi* », e ne domandano la facoltà al Re[4]. Comunque, la facoltà viene sempre concessa, poichè a Napoli nessuno può pensare a valutare le ragioni addotte dalle Università. Fatta la concessione, è poi impossibile o, almeno, interdetto sconfinare dai limiti precisi dei « *capitula seu datia* » esaminati ed approvati. A Trani, infatti, è minacciata l'ira del sovrano, nel 1315, perchè, secondo riferiscono i cittadini di Corato, oltre a percepire quel che i dazi approvati stabiliscono, quella Università pretende un grano e mezzo per ogni « *animali ad bardam* » con cui quei di Corato entrano in Trani [5]. A Bari, violando audacemente la legge e la consuetudine, senz'aver nè domandata nè, tanto meno, ottenuta la relativa licenza, si impone un certo dazio speciale su l'olio che viene esportato ed importato, in pregiudizio grave dei diritti doganali della Curia, appaltati, per il 1312, al Secreto di Puglia [6]. È, invece, soltanto undici anni dopo che il

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 202, c. 4t-5, 16 settembre 1314.

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 103t, 7 febbraio 1315. Ved., per altre simili espressioni, *ibid.*, c. 109, 25 marzo 1315 (Miglionico); c. 114t, 23 agosto 1315 (Gaudiano); c. 117, 22 febbraio 1315 (Ruvo, di cui è signora la Regina Sancia); c. 132-132t, 28 gennaio 1315 (Andria); c. 133, 11 luglio 1315 (Corato).

(3) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 92, 30 luglio 1315.

(4) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 98t, 20 febbraio 1315 (*Universitas Criptolarum*, in Basilicata).

(5) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 133t, 15 luglio 1315.

(6) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 237t, 22 febbraio 1312.

Re concede a Bari la facoltà di esigere da ogni venditore e compratore di olio in città un dazio di tre grani per ogni oncia d'oro di valore, « affinchè sia in grado di pagare le imposte e di svolgere i servigi cittadini »[1]. A Brindisi hanno, con molta imprudenza, sollevato un vespaio perchè si pretende che, in forza di «*certa statuta* » deliberati in città, il castellano ed i suoi uomini, messi a custodia del castello, paghino alcuni dazi su le cose loro occorrenti, anche se acquistate nelle terre vicine [2]. A Lanciano, senza alcuna specifica autorizzazione regia, si è deciso di percepire un « *certum quid* » da tutti coloro che hanno animali a pascolo nel territorio della città [3]. Ad Ascoli, infine, si è più prudenti ma non meno fortunati. Si pensa di proibire l'importazione del vino, certo per proteggere i viticultori e colpire con altissimo dazio la produzione locale — che è dichiarata, ad ogni modo, più che sufficiente al consumo dei cittadini e dei passanti — e si manda a Napoli un procuratore, Salomone *de Scrilia*, per ottenere la ratifica di un simile provvedimento; ma, sia perchè non è un « dazio » il proibire la importazione, sia perchè le Università vicine sarebbero danneggiate dalla chiusura del mercato ascolano, il provvedimento è condannato e non può far parte dei dazi di Ascoli [4]. Lo Stato, dunque, regola questa materia con la più scrupolosa vigilanza.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 247, c. 87t, 3 maggio 1323. Il dazio ascende, dunque, a circa lire 0,60 per ogni oncia (circa L. 1%).

(2) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 109t-110, 7 novembre 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 121-121t, 3 maggio 1334.

(4) *Reg. Ang.*, n. 330, c. 26, 22 ottobre 1313: «... Universitas ipsa, pro collectis et aliis negotiis fiscalibus modo debito supportandis,.... ordinaverat quod vinum ad vendendum de aliis terris et locis vicinis ad ipsam terram Esculi non ferretur nec vendi permicteretur ibidem, sed solum vinum (de Exculo), *quod ad plenum civibus et aliis in dicta terra morantibus et ad illam declinantibus sufficere potatur*,.... in terra eadem venderetur ».

Nessuna meraviglia, perciò, che le immunità degli ecclesiastici siano tutelate di fronte al fisco municipale così come sono tutelate di fronte all'erario statale. Anche là dove i dazi assumono il carattere di imposta sul consumo, che colpisce indistintamente compratori e venditori, quelle immunità conservano tutto intero il loro valore. Del resto, non sarebbe possibile altrimenti. Se lo Stato riconosce che gli ecclesiastici godono di un ampio privilegio fiscale, e se contro le violazioni continue di sì fatta posizione privilegiata non manca mai l'aiuto dello Stato; se, insomma, gli ecclesiastici non contribuiscono alla *generalis subventio,* alle collette, ai doni, alle imposizioni straordinarie, come sarebbe ammissibile che essi contribuissero al pagamento dei dazi municipali che sono devoluti, principalmente, al pagamento delle imposte statali? D'altra parte, le Università sono autorizzate ufficialmente a fare *anche* delle spese diverse da quelle che sono necessarie per pagare i tributi statali, a mantenere le strade, a costruire i porti, e simili, ed è evidente che di fronte a questi bisogni locali il privilegio degli ecclesiastici, come della minore nobiltà campagnola, non abbia alcun fondamento specifico, in quanto chi si serve delle vie, dei porti, della chiesa, delle guardie campestri non è nè nobile, nè ecclesiastico, nè plebeo, nè mercante ma soltanto utente e cittadino. Ma poichè la estensione accordata al privilegio ecclesiastico e, in minor misura, a quello nobiliare era larghissima, il Re aveva finito per ritenere arbitrari i tentativi fatti dalle Università per assoggettare *tutti* al pagamento dei dazi. A Bari, nel 1318, il Capitolo di S. Nicola protesta contro i dazieri della città ed ottiene la più completa vittoria presso il Re [1]. A Boiano, per aver preteso molto meno, per aver preteso cioè che il convento

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 213, c. 148, 9 febbraio 1318: «.... aliqui ex clericis dicti Capituli quandoque inter civitatem Barensem quandoque extra

di S. Martino rispettasse un ordine di polizia campestre e si assoggettasse al pagamento delle multe stabilite per i trasgressori, l'Università è costretta a ripiegare umilmente [1]. A Melfi gli ecclesiastici e le loro famiglie riescono a conservare, anche in materia di dazi, i loro privilegi [2]. E non è tutto. Gli ecclesiastici non soltanto non intendono sopportare quel qualsiasi peso derivante dai dazi, ma, se per avventura sul provento dei dazi qualche concessione sia stata loro fatta, quella essi intendono di difendere con ogni forza anche se i dazi non siano più applicati o siano, comunque, radicalmente diversi. Un esempio tipico è offerto dalla storia di Aversa. Ad Aversa il convento dei frati Predicatori, intitolato al beato Ludovico (fratello di Roberto) e fondato da Carlo II, espone al Re, nel 1318, che al monastero di S. Agnese di Nocera, dello stesso Ordine, la Università aversana dava già da tempo venti oncie d'oro su i proventi del « *quartucii universitatis eiusdem* », ma che ora, poichè il « quartuccio » è stato completamente « tolto e confuso » in una più completa sistemazione dei dazi cittadini, non intende dare più nulla, in danno dei frati e dello Studio ordinato in quel luogo. Il Re sentenzia gravemente che l'Università è obbligata a ripristinare l'annuo dono di venti oncie, anche se il vecchio dazio più non esiste, perchè « non è la parola che importa, ma il significato della parola, e non è la cosa che debba essere soggetta alla parola, ma la parola alla cosa » [3]!

---

emunt *carnem aliaque necessaria pro victu et usu eorum sueque familie*, faciuntque carnes, vinum et necessaria ipsa ad eorum domos in civitate ipsa positas apportari...... ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 101t-102, 23 novembre 1314.

(2) *Reg. Ang.*, n. 202, c. 23, 27 settembre 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 216t-217, 8 febbraio 1318. L'Università sospende l'annuo tributo « asserens quod prestatio seu exhibitio dicti quartucii, super qua stabilita fuit perceptio dicte pecunie, *sublata per Universitatem ipsam est penitus et confusa* ».

Con gli ecclesiastici sono, naturalmente, privilegiati i feudatari, e non soltanto il feudatario della terra che ottenga la facoltà di imporre dei dazi, ma anche tutti quelli che nel territorio di quella terra abbiano dei feudi dalla regia Curia ([1]). La ragione è evidente. Ma la nobiltà locale, i magnati, i potenti, i *meliores* delle città e dei borghi non direttamente investiti di beneficio non rientrano nella categoria dei privilegiati. A Capua, infatti, essi tentano di sfuggire al pagamento dei dazi non soltanto col più assoluto diniego di riconoscerne la legittimità, ma sopra tutto intimidendo i collettori, con ogni sorta di minacciosi espedienti; onde il Duca di Calabria li minaccia perfino di arresto e di confisca dei beni ([2]). A Sulmona contro i dazi liberamente deliberati dalla Università ed approvati dal Re si tramano le insidie più pericolose da parte di alcuni che si fanno « *magistros in populo* », e col favore dei nobili e dei baroni oltre che degli abitanti delle terre vicine, ai quali « *dacia non placent* », tentano di suscitare tumulti contro la imposizione e la riscossione, scrollando dalle fondamenta le stremate risorse cittadine. Il Duca di Calabria è sollecito ad ordinare al Capitano della città di punire con tutta severità i violenti e di difendere i dazi contro qualsiasi attentato ([3]). Così da per tutto. Accordata la licenza di imporre i dazi, approvati i dazi discussi e determinati dalle assem-

([1]) Per esempio, ved. *Codice diplom. sulmonese*, ed. FARAGLIA, n. 131, p. 162-165, 15 ottobre 1329: conferma di dazi già concessi il 15 ottobre 1320. Sono esclusi, come privilegiati, « *qui in dicta terra vel eius territorio tenent feuda a regia curia* ».

([2]) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 266t-267, 6 novembre 1309. I « *potentes* » della città « huiusmodi iurium solutionem, iuxta capitulorum factorum exinde serie[m] et contextum..., denegant, verum etiam, si a statutis super illorum exactione puplice requirantur, *resistunt eis minis, terroribus et pressuris*, non sine gravi dispendio aliorum de predicta Universitate, *precipue pauperum* ».

([3]) *Reg. Ang.*, n. 237, c. 25-25t, 7 aprile 1321.

blee, il governo centrale ha l'interesse, oltre che il dovere, di proteggere le Università contro le insidie dei colpiti. È, quindi, proprio perchè questa difesa sia efficace e continua che il Re interviene costantemente a favore degli appaltatori della riscossione, se vittime di prepotenti e di fraudolenti, o a favore delle Università, se vittime di appaltatori disonesti. Le carte angioine rigurgitano di sì fatti interventi. Era, come dicemmo, norma quasi costante che le Università appaltassero i loro dazi; sarebbe stata, altrimenti, impresa ardua e costosa la riscossione diretta, ed avrebbe dato origine a brogli amministrativi, a frodi, a corruzioni inevitabili, ad infinite disparità di trattamento, a reclami quotidiani. L'appalto, invece, significava la sicurezza dell'introito previsto, la nessuna necessità di formare una burocrazia tecnicamente preparata e moralmente idonea, e significava specialmente allontanare dagli organi amministrativi della Università il cómpito odioso di tormentare il cittadino. L'appalto aveva, naturalmente, le modalità più diverse, a seconda dei luoghi e della maggiore o minore importanza dei dazi da riscuotere. Generalmente, il contratto di appalto durava un anno, e gli appaltatori erano tenuti a versare nelle casse municipali le somme da essi dovute a rate semestrali, quadrimestrali, bimestrali, ma non mancano esempi di appalti stipulati per più anni e con clausole diverse. La forma tipica è, per esempio, quella adottata da Aversa nel 1318: tre cittadini assumono per un anno l'appalto dei dazi concessi alla Università, per una certa somma, a patto di versare la somma stessa alla regia Curia o a chi sarà loro indicato dalla Università, in rate quadrimestrali (1). Altrettanto normale è la consuetudine che il

(1) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 93, 2 novembre 1318: « Stephanus Porcarius, Iohannes frater eius, Stephanus de Hermagno de civitate Averse ...*emerunt dudum in extalium* a syndico Universitatis hominum civitatis ipsius *certa iura datii civitatis eiusdem* pro quadam pecunie quan-

sindaco e procuratore della Università, stipulando il contratto d'appalto, prometta all'appaltatore la necessaria difesa, l'appoggio continuo e tempestivo del potere pubblico contro ogni sorta di frodatori. Così, ad esempio, avviene a Molfetta, dove, per altro, l'Università si disinteressa del suo appaltatore costringendolo a ricorrere alla giustizia del Re (1)!

Incidenti simili non potevano essere evitati. Ma, evidentemente, più colpite dovevano essere le Università quando gli appaltatori venivano meno al loro dovere. Quale istoria lunga e dolorosa! Ecco l'Università di Somma Vesuviana completamente rovinata. Nel 1332, dopo aver ottenuta la facoltà di imporre dei dazi, si pensò ad appaltarne la riscossione; se non che, dopo due lunghi anni, nessuno a Somma avrebbe saputo dire dove mai fosse andato a finire il danaro riscosso dagli appaltatori: nelle casse della Università non era stato versato un grano; allo Stato, per i tributi ordinari, nulla era stato consegnato! La conseguenza è che i poveri abitanti della piccola terra vesuviana « *nesciunt quid actum sit* » del loro danaro (2). Manfredonia non è più fortunata. I suoi dazi ammontano a ben trecento oncie all'anno, e per questa somma cospicua essi sono stati appaltati; ma gli appaltatori, pur troppo!, da gran tempo

---

titate, usque ad annum unum, a die primo mensis septembris prime indict. nuper elapse in antea... ». Ved., per Ortona, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 39, n. 3167, 6 novembre 1337: istrumento col quale la Univ. di Ortona « vendidit et concessit Bartholomeo Masii Ogerii de Cimino de Ortona », per un anno, i dazi della città, con l'obbligo, da parte del concessionario, di pagare la « *generalis subventio* » per il 1337-38.

(1) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 24, n. 650, 29 marzo 1319: « Angelus de Melficta... emit olim certo pretio pro annis quartedecime et quintedecime indict. (1315-17)... *datia concessa dicte Universitati* per curiam... *clericis et personis aliis ab illis... non exclusis* »! Si comprende, quindi, perchè il sindaco sia più sotto accusato di non far osservare « *omnia capitula datiorum* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 293, c. 125, 30 agosto 1334.

non hanno versato che trentasette miserabili oncie all'anno alla Curia, e del resto non si è mai saputa alcuna notizia. Occorre sperimentare, dice il Re, tutti i mezzi che sono a disposizione dei maestri razionali per costringere i rapinatori ad abbandonare la pingue preda ghermita ([1]). Ad Eboli accadono gli stessi fatti. I « *datiarii* » prescelti dalla Università dovevano pagare alla Curia regia 125 oncie — somma a cui ascendono effettivamente i dazi appaltati — ma ne pagano 36 di meno e.... vanno in carcere, per ordine del Giustiziere del Principato Citra. La cosa sarebbe perfettamente naturale, se non si aggiungesse un elemento che sa di comicità. Alcuni cittadini, infatti (non si sa quanti, nè dove raccolti, nè da quali intenti guidati), non avendo alcun riguardo alla povertà comune, immaginando di essere « la maggiore e migliore parte della Università di Eboli », hanno condonato ai carcerati ogni loro avere; onde il Giustiziere libera i prigionieri, ma pretende dalla Università il pagamento delle 36 oncie dovute allo Stato ([2]). In definitiva, è sempre la Università che paga sia le truffe e le frodi dei suoi appaltatori, sia le intempestive e generose larghezze di alcuni cittadini. L'ambiente cittadino è, dunque, costantemente avvelenato, ed i dazi costituiscono uno degli argomenti più formidabili delle lotte locali. Ciò è tanto vero che talvolta, come a S. Severo, dopo che fu necessario triplicare i dazi per far fronte a straordinari bisogni, fu necessario invocare l'intervento del Re perfino quando si trattò di ridurli nei modesti confini originari ([3]).

([1]) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 7t, 21 novembre 1338.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 246, 16 maggio 1341. Sono, però, certamente non popolani quelli che « remiserunt dictam pecunie quantitatem, nomine et pro parte Universitatis ipsius, datiariis ipsius, minus provide », perchè la petizione al Re è fatta « *pro parte popularium hominum terre Eboli* ».

([3]) *Reg. Ang.*, n. 327, c. 90, 10 ottobre 1342. Gli uomini di S. Severo « propter imminentes eis necessitates et causas *obtinuerunt.... datium*

Tutto questo non potè impedire che la istituzione fiorisse in ogni parte del Regno e diventasse il fondamento precipuo della finanza locale. Vi sono *datia* (detti anche *capitula* e *statuta*) semplicissimi. e ve ne sono di estremamente complicati. I più semplici sono, naturalmente, informati al principio di colpire l'importazione e la esportazione, perchè la Università si ritiene paga di ricavare tanto quanto basta per piccoli e ben determinati bisogni. Caratteristici i dazi di Ortona: chi estrarrà frumento dalle acque di Ortona pagherà 10 tarì ogni cento salme; per altre vettovaglie pagherà 5 tarì ogni cento salme; chi estrarrà olio, vino, fichi secchi, carne salata, sego, sugna, formaggio, pagherà due grani per ogni oncia di valore, ed un grano per oncia se trattisi di frutta; chi, invece, importerà legname, lavorato o grezzo, pagherà due grani per ogni oncia, e chi importerà cera, lana, panni « ed altre merci » pagherà due grani per ogni oncia. Ed è tutto [1]. In questo caso, ci troviamo dinanzi ad una breve e semplice tariffa doganale, di facile applicazione, di gettito molto approssimativamente prevedibile anche da poco esperti finanzieri. Egualmente semplici, quantunque richiedano una più complessa organizzazione, i dazi che colpiscono compratori e venditori, di qualunque merce, importata o meno che essa sia. Sono di questo tipo quelli di Sulmona, del 1320. Chiunque compri o venda, importando o esportando, carne, pesci, frutta, legname, carbone, lana, seta, vino, panni « *francigeni* », bestiame grosso o minuto, ecc., pagherà un tanto [2]. Allo stesso tipo appartengono i dazi

---

exigi triplicatum », ma ora, « huiusmodi causis. .. sublatis, homines ipsi conspiciunt triplicatam exactionem eis onerosam cedere...., per quod providerunt *uti simplo datio supradicto;* et licet hoc possent absque curie licentia, ut tamen inter eos res ipsa *absque tumultu civium et sine suspicione* procedat », si desidera l'intervento del Re!

[1] *Reg. Ang.*, n. 244, c. 60t-61, 9 aprile 1323.

[2] Ved. doc. cit. 15 ottobre 1329, in *Cod. diplom. sulmonese*, n. 131, p. 162-165.

di Amalfi, del 1308, alquanto più complessi. Essi colpiscono i consumi — vendita del vino, della carne, del pesce, della frutta fresca — ma colpiscono anche l'attività commerciale; infatti, per ogni oncia di pane venduto o comprato il fornaio paga due tarì (poco meno del $4^0/_0$), e per ogni barile di vino l'oste paga cinque grani, mentre un privato qualsiasi ne paga uno [1]. È questa la più semplice espressione dell'attività tassatrice della Università, ed è anche la più moderata: le attività produttrici sfuggono alla imposta, nelle infinite loro manifestazioni, e specialmente vi sfugge il lavoro. È, insomma, qualcosa che richiama gli odierni congegni daziari, dei quali posseggono i caratteri peculiari, l'empirismo grossolano e l'inavvertita ripercussione su qualunque categoria di consumatori.

Più complessi i dazi che colpiscono i proprietari ed i possessori di merci, i commercianti ed i consumatori insieme. Non è ancora l'imposta fondiaria applicata per deliberazione della Università, non è ancora l'imposta di ricchezza mobile che colpisce i redditi nascenti dall'umana attività, ma è qualche cosa che si avvicina all'una e all'altra. I dazi di Positano, della costiera d'Amalfi, del 1321, si possono ricondurre a questo tipo. Essi colpiscono, infatti, il compratore di frumento, fave, miglio e legumi diversi; il proprietario di frumento proveniente dai suoi fondi non feudali o comunque in suo possesso; l'importatore, cittadino o forestiero, di frumento e di vettovaglie; il compratore di pane; l'importatore, il venditore, il compratore di vino; il venditore di carne, di pesci, di frutta. Modestissima l'imposta su i pro-

---

[1] CAMERA, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 516, 7 settembre 1308. Ved. anche i dazi di Castellammare di Stabia, del 1325, i quali si aggiungono ai più vecchi, « *que quartucium nominant*, olim pro solutione generalium subventionum, collectarum et aliorum fiscalium munerum... per Curiam confirmata », allo scopo di costruire il porto, ritenuto indispensabile: *Reg. Ang.*, n. 263, c. 43t-44, 11 novembre 1325.

prietari e possessori di frumento (un grano al tomolo, poco meno di trenta centesimi a quintale); modesta l'imposta su la vendita della carne e del pesce (la quarta parte di un grano per ogni rotolo, cioè per circa ottocento grammi); non alta l'imposta su i compratori di pane, cioè su tutti (un grano per ogni tomolo); poco più elevato il dazio sul vino (due grani a barile, circa cinquanta centesimi ad ettolitro), greco o latino che sia [1]. Dello stesso tipo ma, naturalmente, più ricchi di voci perchè più ricco l'ambiente a cui debbono servire, i dazi di Aversa, del 1306. Anche qui troviamo colpiti i venditori di carne e di pesce, il compratore straniero di legumi e di vino, i commercianti di bestiame, i conduttori e venditori insieme di carri carichi di calce, di paglia, di pane, di legumi, di frutta, di legname; gl'importatori di qualsiasi vettovagliamento della città e dei casali, e gl'importatori di filati e di panni di lana; i mercanti di olio, formaggio, carne salata, e gli esportatori di vettovaglie diverse, ecc. I lavoratori ed i proprietari non sono particolarmente tassati. Unica eccezione — veramente notevole — i mietitori ed i vendemmiatori nelle rispettive stagioni di intenso lavoro: i mietitori pagano una imposta fissa di due grani, soltanto, per la stagione delle messi, ed altrettanto

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 283-283t, 22 novembre 1321: « ...Si aliquis de predicta terra vel eius pertinentiis habuerit frumentum aut victualia vel legumina ex terris suis burgensaticis vel alia causa quacumque, exigatur ab eo pro quolibet thumino gr. auri unum. — ...Item, a quolibet emptore panis qui pro tempore portabitur ad prefatam terram... et vendetur ibidem, exigatur pro quolibet thumino gr. auri unum. — Item, pro quolibet barrili vini nati extra ducatum Amalfie dictamque terram Positani et eius pertinentias et delati ad eandam terram... ad vendendum ibidem, si venditur ibi exigatur ab emptore gr. auri unum ...Item, pro quolibet barrili vini nati in territorio iamdicte terre ac pertinentiis ipsius quod quicumque de prefata terra... emerit vel ex possessionibus suis habuerit et detulerit ad eandem terram..., vel pro usu suo vel pro illo vendendo, exigatur ab eo gr. auri unum », ecc.

pagano i vendemmiatori in autunno, sempre che siano forestieri, gli uni e gli altri, e vengano in Aversa solo in occasione del lavoro di mietitura e di vendemmia. Gl'indigeni non pagano nulla; onde siamo forse più vicini ad una imposta sul forestiero che non ad una imposta sui redditi del lavoro (1).

Nei capitoli, invece, di Andria, del 1307, appaiono disposizioni largamente interessanti. Insieme con il solito dazio su i venditori di frumento, di bestiame, di vettovaglie, su i mercanti di panni e d'altro, ecco una imposta di un grano e un quarto che colpisce il produttore di vino, sia che si tratti di proprietario di vigna, sia che si tratti di conduttore di fondo altrui; ecco una imposta di un'ottava parte di un grano sul bottegaio venditore di ricotta, formaggio, olio, ecc., per ogni rotolo di merce venduta; ecco una imposta di mezzo grano sul fornaio per ogni tomolo di pane; una di mezzo grano su i *magistri* fabbricanti di oggetti e recipienti di creta, per ogni salma venduta, e la stessa imposta sul compratore; una di cinque grani sul « *carpenterius, corduanerius et confictarius* » per ogni oncia di lavoro compiuto. Oltre a ciò, è stabilita una imposta di mezzo grano per ogni « *delator tuforum* » e per ogni cento tufi trasportati; una imposta di grani due per i padroni di vacche, per ogni capo, una di cinque grani per ogni giumenta, una del 10 % su i proventi della senseria (2).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 155t-156, 23 dicembre 1306 « ...Item, quod messores advene qui pro tempore estivo ad predictam terram Averse venerint ad metendum messes seu fruges de ipsius terre pertinentiis, solvant singuli pro quolibet tempore messium grana duo. Item, quod vendemiatores advene qui vendemiarum tempore ad eandem terram... ad vendemiandum venerint, solvant singuli pro quolibet vendemiarum tempore grana duo »; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 279t-280,... 1307: « .... Item quilibet carpenterius, corduanerius, confictarius, pro qualibet uncia recipienda per eum ex venditione operis sui de novo facti per eum, solvat gr. quin-

Certamente, qui il sistema si va complicando senza alcun ordine prestabilito, senza un programma ben definito, senza una visione chiara degl'interessi che si vogliono colpire e proteggere, ma, ad ogni modo, con tendenze ben delineate verso una imposta su tutte le sorgenti del reddito, anche se costituite dal solo lavoro manuale, come nel caso dei carrettieri che trasportano tufo, dei carpentieri, dei fabbricanti di orciuoli. Notevole più delle altre l'imposta su gli affari dei sensali, elevatissima in modo assoluto e in relazione dell'aliquota fissata per altre categorie di contribuenti, destinata, certo, a largo getto in un ambiente ad alta produzione agraria come Andria. Ma anche qui il lavoro e il commercio pagano più della proprietà fondiaria, quando si pensi che il proprietario di vigna paga per ogni salma di mosto, di sua produzione, un grano e un quarto (circa 15 centesimi), mentre il conduttore di fondi altrui non paga di meno.

Analoghi a quelli di Andria i dazi di Canosa, del

---

que.... Item quilibet delator tuforum solvat pro quolibet centenario ipsorum tuforum delatorum per eum granum medium.... Item quilibet homo exercens officium sensarie solvat decimam partem pecunie quam lucratus fuerit ex officio ipso; de quo lucro teneatur iurare ipse sensarius », ecc. Ved., inoltre, i citati dazi di Melfi del 1314 in *Reg. Ang.*, n. 202, c. 4ᵗ-5, 16 settembre 1314: « Quelibet assidua fructarola et assiduus fructarolus et quelibet assidua foliarola et quilibet assiduus foliarolus, terrigeni videlicet vel habitantes in dicta civitate Melfie, solvat pro qualibet septimana gr. auri unum. Item, quod quilibet aquarolus et aquarola terrigena vel habitans in eadem, qui et que vendiderit aquam ad salmam, solvat pro qualibet septimana gr. auri unum, et qui vendiderit ipsam sine salma gr. auri medium. Item, quod quicumque Melfiensis, sive masculus sive femina, tam videlicet qui emerit quam qui vendiderit in predicta terre Melfie et pertinentiis eius quascumque res sive quecumque bona, solvat pro qualibet uncia auri gr. duo, et ex predictis ementes vel vendentes infra unciam auri unam solvant pro rata ipsius uncie, exceptis illis, tam masculis quam feminis, *qui non sunt mercatores nec mercatrices* qui infra tar. sex vendiderint vel emerint, de quibus nichil solvant »; ecc.

1307. Essi ci presentano subito una novità degna di nota: ogni cittadino avente masseria in territorio canosino paga « *tempore arearum* » due grani per ogni oncia di valore di qualsiasi genere prodotto, secondo la stima di pubblici funzionari nominati dalla Università. Una novità ancor più notevole è che il proprietario di case è tenuto a pagare tre grani all'anno per ogni oncia di fitto riscosso, cioè di reddito, depurato dei censi eventualmente dovuti a persone ecclesiastiche o ad altri. Si tratta di una imposta modestissima, quasi inavvertita dal contribuente, ma è l'affermazione di un principio che va rilevata come indice di una tendenza nuova nello svolgimento delle finanze locali. Nel resto, i capitoli di Canosa non differiscono sostanzialmente da quelli di Andria: vi sono tassati beccai, venditori di pellami, di panni, di carne salata, di pesce, e, in genere, « chiunque compra merce di qualsiasi genere ed a qualunque scopo, cittadino o forestiero che sia », e « chiunque vende o compra per commerciare », non esclusi i pubblici « *aquaroli* », i quali debbono pagare ogni settimana, nel giorno di sabato, un grano [1].

Ad Otranto, anche nel 1307, sono in vigore dei dazi che possono ricondursi allo stesso tipo. Soltanto, essi sono più correttamente redatti, con ordine lodevole e con buona sobrietà. Tutte le merci importate, per mare e per terra — « *exceptis equitaturis* » — sono tassate, indistintamente,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 263t-264t, 25 luglio 1307: « ...In primis quilibet habens in pertinentiis Canusii, tam civis quam exterus, massariam teneatur, tempore arearum, solvere pro introitu grana duo, pro qualibet uncia valoris victualium cuiuscumque generis percipiendorum... de massaria sua, extimandorum, debito tempore arearum, per illos qui statuti fuerint per Universitatem Canusii super ipsa extimatione... Pro qualibet uncia pensionis domorum et cuiuscumque alterius possessionis exigantur a patrono possessionum huiusmodi grana tria per annum, deducto censu debito per eos curie, ecclesiis vel aliis privatis personis », ecc.

con tre grani per ogni oncia di valore, mentre altri tre grani per ogni oncia sono pagati dal compratore all'ingrosso tante volte quante volte la merce passerà di mano in mano; ma se l'importatore personalmente vorrà vendere la sua merce al minuto pagherà altri tre grani per ogni oncia, restando libero da qualsiasi tributo l'acquirente. I fornai sono tassati in mezzo grano per ogni tomolo di pane cotto nei loro forni. Per ogni capo di bestiame grosso macellato dagli ebrei si riscuotono due grani, e se ne riscuote uno per ogni pecora o capra. I sensali, che ad Andria pagano il 10 % dei loro proventi, qui pagano quattro grani per ogni oncia, cioè circa 75 centesimi per cento lire! Finalmente, i proprietari di masserie non pagano nulla per i loro prodotti immessi in città, mentre, se vengono venduti, il venditore paga un grano per ogni tomolo; e su le pigioni di case grava anche ad Otranto una imposta di cinque grani per oncia, ma invece che dal proprietario, come a Canosa, essa à pagata dal fittuario [1]!.... Ad Alessano, invece, i capitoli o dazi sono notevolmente più severi e più complessi. Vige, s'intende, anche colà il dazio su tutte le merci importate — tre grani per ogni oncia di valore — e vi è colpita la vendita del vino, dei panni, degli oggetti d'uso, la cottura del pane, il commercio dei formaggi, dell'olio, della carne salata, ecc., nella misura di grani dieci per ogni oncia; ma vi è qualche cosa di nuovo. Anzitutto, i proprietari di masserie, anche se non trasportano in città i loro prodotti e preferiscono venderli fuori, pagano egualmente due grani per ogni oncia come se li immettessero nei loro depositi cittadini; così pure i « *massarii camporum* » pagano per

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 164, c. 204t-205, 27 aprile 1307: « De pensionibus domorum que locantur... exigatur, pro qualibet uncia locationis ipsarum domorum, per annum, *a conductoribus eorundem*, de summa locationis eiusdem auri gr. quinque... Item sansarii pro qualibet uncia lucri teneantur solvere gr. quatuor », ecc.

ogni salma di vettovaglie e legumi provenienti dalle loro terre due grani per oncia — se frumento — ed un grano — se orzo, fave e legumi. Se poi hanno animali da aratro, sia che lavorino le loro terre sia che lavorino terre altrui, pagano per ogni oncia di guadagno annuo dieci grani, con pagamenti mensili (circa lire 1,70 %). Oltre a ciò, troviamo registrata una imposta di dieci grani per oncia per i padroni di botteghe e case date in fitto ai fornai, ai bottegai, a chiunque, stando al giuramento dei « *magistri* »; mentre i padroni di molini pagano quattro grani per ogni salma di frumento molito. Tutti gli artigiani, infine, di qualunque categoria, sono tassati per i redditi provenienti dal loro lavoro: sarti, cimatori di panni, scarpellini, muratori, portatori di pietre, sellai, quasi tutti nella misura di dieci grani per ogni oncia di guadagno, accertato, naturalmente, col metodo del giuramento degl'interessati. E non basta: insieme con gli artigiani pagano la solita imposta diretta di dieci grani per oncia anche i « *braczarii* », quelli cioè i quali « *ad mercem conducti sunt* », i salariati. E questa è veramente una disposizione di particolare interesse per lo studio del salario nell'Italia meridionale [1]. Non sfuggono, così, all'imposta diretta ed indiretta nè i proprietari, nè gli artigiani, nè i salariati; ma è vero anche ad Alessano che i proprietari pagano meno dei non abbienti, quando si pensi che i sala-

[1] *Reg. Ang.*, n. 313, c. 369t-370t; 8 marzo 1339: «... Magistri sutores pannorum cives pro qualibet robba, videlicet tunica et guarnacia quam inciderint et suerint vel sui fecerint solvant auri gr. unum; et si pauciora vel plura vestimenta inciderint et suerint vel sui fecerint, pro quolibet vestimento solvant cives gr. medium, pro quolibet iuppo gr. duo, pro quolibet fustagno den. duo, pro quolibet copertorio gr. unum, exceptis galigis, guantis, capuciis, ciffardis, manicis mutatis et tunicis parvulorum a septem annis infra, pro quibus nichil solvant. Et hec solutio fiat per eos qualibet edomada in die sabati. Et stetur *sacramento magistrorum* de pensionibus domorum, cellariorum, furnorum, fovearum, stactionum et tarpetorum.... que locantur: exigantur

riati pagano più di chi possiede un mulo « *ad vecturam* », al quale non si domanda che un tarì all'anno. Evidentemente, i *meliores* ed i *mediocres* hanno compilato i dazi secondo i loro particolari interessi, ed hanno addossato ai più umili un peso assolutamente sproporzionato alle loro risorse.

Lo stesso fatto si verifica ad Isernia, nella redazione del 1306. Anche ad Isernia, « ogni *operarius* paga per ogni settimana due denari »; ogni donna che vende, sul pubblico mercato, olio e sale *e che non abbia in casa alcun uomo che paghi le imposte*, è tassata in due denari per settimana! « *Quilibet artista* », poi, che esercita il suo mestiere in città, se non possiede beni immobili in città o nel territorio, paga quattro denari per settimana; se possiede una casa o una vigna, paga un grano per settimana; se, invece, possiede più beni stabili, paga un grano e mezzo, ossia circa lire 8,50 all'anno. Quanto poco è tassata la proprietà fondiaria, anche se il proprietario esercita un mestiere! I proprietari, infatti, che non esercitano alcun mestiere e che — si noti — « hanno le loro rendite in danaro dalle terre, dagli orti o da altre possessioni », pagano per ogni oncia di reddito dieci grani, ed un grano per settimana, ossia circa lire 5,50 all'anno (oltre l'1,70 % sul reddito netto); e quelli, invece, che non esercitano alcun mestiere ed hanno, senz'altro, « *bona stabilia* », pagano soltanto un grano per settimana! Una condizione particolare è fatta alle vedove che posseggono degl'immobili in città o nel territorio: esse, cioè, se, nelle collette generali, erano tassate

---

pro qualibet uncia lucrationis ipsarum per annum *a patronis ipsorum, civibus*, gr. auri decem..... Item *braczarii, comenanterii seu alii qui ad mercem conducti sunt, cives, pro qualibet uncia quam lucrantur solvant gr. decem* »; ecc. Ved., per Alessano in Terra d'Otranto, GIUSTINIANI, I, 104 e segg. Altra copia dei detti dazi si trova in *Reg. Ang.*, n. 316, c. 202ᵗ, 8 marzo 1339.

finora da 15 grani in giù, pagano per ogni cento oncie un grano al mese (lire 1.25 circa all'anno!), mentre le altre che nell'apprezzo pagavano più di 15 grani pagano due grani al mese. Sono alquanto più aggravati i proprietari di immobili che non risiedono a Isernia: essi, infatti, pagano un tarì per ogni oncia di reddito. Ma con essi non sono, quasi in alcun modo, tormentati coloro che, pur non possedendo beni stabili, posseggono greggi anche numerosi: costoro, veramente beata gente, pagano un tarì ogni cento capi di bestiame minuto; onde un proprietario di mille pecore, per esempio, non paga che intorno alle dodici lire all'anno[1].

Principii generali analoghi informano i dazi di Viesti e di Precine, del 1306 e 1307. A Viesti i venditori di merci provenienti da fondi propri dánno dieci grani per oncia, ma ai venditori forestieri di frumento, orzo e legumi — data la sterilità del luogo, certamente — non si domanda nulla. I portatori di legna e di acqua pagano, per ogni animale impiegato, un tarì all'anno. I forestieri che vengono a Viesti e « lucrano in qualunque modo » pagano dieci grani per ogni oncia « *lucri* ». Dai fabbri, dai maestri d'ascia e da qualsiasi altro artigiano si domanda un tarì per ogni oncia, all'anno — fatta eccezione soltanto per i tessitori e le tes-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 117t-118, 24 dicembre 1306: « *Quilibet operarius habitator Isernie* solvat edomada qualibet denarios duos. — ....Omnes mulieres sedentes in foro vendentes oleum [et] salem, non habentes aliquem in domo qui contribuat cum hominibus in collectis, solvant edomada qualibet denarios tres. — ....Quilibet artista qui artem aliquam exercet in civitate Isernie vel extra, si bona stabilia non possidet in Isernia nel eius territorio, solvat qualibet edomada denarios quatuor; si vero stabilia possidet, puta unam domum vel unam vineam, solvat edomada qualibet gr. unum, et si plures vel duplicatas possessiones habet, puta duas domos vel vineas vel unam domum et vineam, solvat edomada qualibet gr. unum et dimidium. — ... *Omnes habentes animalia minuta et non habent*[*es*] *aliam artem* solvant pro quolibet centenario tarenum unum »; ecc.

sitrici « *si que sunt in terra eadem* », evidentemente per dare impulso alla piccola industria tessile [1]. A Precine, oltre le solite disposizioni daziarie su la importazione e sul commercio al minuto, comuni a tutti i *capitula* di cui si abbia notizia, si notano le particolari imposizioni sul lavoro dei maniscalchi e dei calderai per due grani ogni sabato, sul lavoro dei fabbri e degli orefici in ragione di un grano per ogni tarì (circa il 5%), su i venditori di frutta al minuto, su i sarti, su gli « *aczimatori* », cioè su i cimatori, in ragione, per questi ultimi, di un sesto di grano ogni sabato, su i carpentieri, su i raccoglitori di olive e di frumento — un grano per staio, dieci grani per carro di frumento, cinque per carro di orzo. Tutti i salariati che lavorano nella potatura delle viti o in qualunque altra opera « nei campi altrui » dànno ogni quattro tarì di guadagno un grano di imposta; ed i forestieri che vengono assoldati per lavori agrari dànno dieci grani per ogni oncia di guadagno e per ogni anno, se sono assoldati ad anno, mentre i lavoratori indigeni pagano un tarì per ogni oncia, circa 3,50 %, ogni anno. I « *magistri aratorum* » sono, poi, tassati in mezzo grano per ogni aratro venduto. Un padrone di vacche, invece, paga soltanto quindici grani all'anno per ciascuna vacca « *feta* », e sette grani se sterile; come imposte egualmente modestissime pagano i padroni di suini, di capre, di cavalli. I redditi nascenti da lavoro, quindi, anche se trattasi di lavoro manuale e salariato, sono colpiti, proporzionalmente, in misura maggiore degli altri redditi. Le imposte indirette sono quasi della stessa misura che altrove: cinque o dieci grani per oncia, in media, generalmente [2].

---

(1) *Reg. Ang.* n., 164, c. 212t-213, 27 maggio 1306: « ...Item ab extraneis venientibus ad civitatem Vestarum et lucrantibus ibidem in quocumque opere, tam si steterint per annum quam per mensem, percipiantur ab eisdem pro qualibet uncia lucri gr. decem »; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 253t-254t, 23 luglio 1307: « ...Item, a magistris marescalis, barberiis... vel caldarariis exigantur a quolibet

Ma assai più rigorosi e densi di significato i dazi del tipo di quelli di Fiorentino, di Troia, di S. Andrea *in Stagnis*, in Capitanata. A Fiorentino (i dazi sono del 1338), vigono, anzitutto, le imposte indirette in misura modesta: per esempio, per una salma di pesce importata si pagano soltanto due grani. Ma vi è tutta una serie di imposte dirette che destano il maggiore interesse. Si comincia, infatti, col determinare una imposta di cinque grani per ogni oncia di valore per tutti coloro che vendono o comprano beni stabili, in città e nel territorio, ed una anche di cinque grani per oncia per i padroni di case e di forni dati in fitto. Chi possiede un mulino o un forno, atti alla molitura del grano ed alla cottura del pane, paga un grano per settimana; chi ha un « *trappetum* » in funzione paga, in natura, uno staio d'olio all'anno, mentre il conduttore del locale paga soltanto dieci grani all'anno. Nulla di grave; ma le imposte sul *lavoro* sono minutamente determinate. Una prima dichiarazione è che tutti i lavoratori salariati addetti alle grandi aziende agricole — « *bubulcus, stallerius, gualanus, iumentarius, vaccarius, porcarius, pecorarius* » — fatta eccezione per i soli mietitori, sono tassati in cinque grani per ogni oncia di salario. I portatori d'acqua, i fornai, i maniscalchi, ecc., pagano un grano per settimana; i sarti altrettanto; i fabbri due grani. Un « *curbiserius qui cultello laborat* » è tassato in un grano per settimana; un bracciante (« *bracharius* ») « che loca la sua opera manuale » in un « *piscaculo* » per settimana; un ortolano in un grano per

---

eorum, singulis diebus sabati, gr. duo. Ab aurificibus vero pro quolibet tareno quem lucrati fuerint [exigatur] gr. unum. Item a magistris ferrariis pro quolibet tareno quem lucrati fuerint exigatur gr. unum. ...Item ab omnibus operariis... de terra qui laborant [ad] operas alienas, utpote in putandis vineis, mundandis eisdem vel ligandis in agris aliorum hominum..., exigatur a quolibet [pro] tar. quatuor lucratis gr. unum. Item ab exteris omnibus qui... conducuntur ad annum... exigantur, pro qualibet uncia quam lucratam fuerint, gr. decem »; ecc.

settimana; un orefice in due « *piscaculi* ». Non sfugge alcuno, specialmente delle classi lavoratrici (1).

A Troia, a pochi chilometri da Fiorentino, nella redazione del 1338, la tendenza a colpire i redditi provenienti dal lavoro è specialissima e assolutamente prevalente. Le merci, all'importazione e all'esportazione, sono assai lievemente colpite: per ogni salma di frumento venduto si paga mezzo grano, per ogni oncia, in valore, di formaggi, miele, cera, lino, seta, lana, spezie, si pagano quattro grani dai forestieri, sei dagl'indigeni; per un barile di vino greco si dà soltanto mezzo grano dal venditore e dal compratore; per un carro di cipolle, fichi, aglio, uva, cocomeri, ecc., si dànno soltanto cinque grani; per una salma di carboni se ne dànno cinque, come per un carro di legname... Ma su i proventi del lavoro gravano pesi molto maggiori. I maniscalchi, i fabbri, i muratori, gli orefici, i calderai sono tenuti ad una imposta di tre grani per settimana, il giorno di sabato; tutte le persone, « *sive greci albanenses sint, sive montanarii, sive sclavi* », « viventi delle loro fatiche », sono obbligate a pagare, in ogni settimana nella quale lavoreranno, un grano, *anche se avranno lavorato un sol giorno.* I lavoratori dei campi, addetti alle stalle ed alla custodia del bestiame, debbono dare un grano per settimana; le lavandaie altrettanto; i

(1) *Reg. Ang.*, n. 309, c. 132-132t, 30 gennaio 1388: « ...Item, quilibet comminazerius, bubulcus, stallerius, gualanus, iumentarius, vaccarius, porcarius, pecorarius, et *quicumque alius qui servit alicui ad mercedem, exceptis mexoribus*, sive sit exterus sive sit civis, solvat *pro qualibet uncia mercedis seu lucri eius gr. quinque.* ...Item quilibet *bracharius, qui manuales operas suas locat* in dicta terra, de habitatoribus terre ipsius, solvat qualibet edomada piscaculum unum. Item quilibet ortulanus seu qui colit ortos in dicta terra et eius pertinentiis, civis aut exterus, solvat qualibet edomada gr. unum. ...Item quilibet furnarius, cartolarius, peliczarius et subcellarius dicte terre solvat qualibet septimana gr. duo. Item quilibet aurifex de terra predicta solvat qualibet septimana piscaculos duos ».

portatori e venditori d'acqua due grani, e tre grani i carpentieri; i sarti dánno un grano per ogni tunica e mezzo grano per vesti più semplici, ogni settimana; due grani i cimatori; due grani ed un quarto i fornaciai per ogni fornace « *cocta* ». Invece, i cambiatori « che esercitano pubblicamente il cambio » sono tenuti al pagamento di tre grani ogni settimana; i padroni di case, fosse (per conservare grano) e botteghe date in fitto dánno dieci grani per ogni oncia di pigione riscossa; i proprietari di mulini non possono prendere più di tre grani e mezzo per ogni tomolo di frumento macinato, « *sive ordeum carum sit sive vile* », ma debbono dare « alla Università » per ogni salma di frumento molito un grano, ogni sabato, sotto pena di mezzo augustale; i « *carrerii* », padroni di carri locati al pubblico, sono tenuti ad una imposta fissa di tre tarì all'anno, e ad una di sei grani per oncia i padroni di armenti e di suini per ogni guadagno di un'oncia. Senza bubbio, i lavoratori dei campi e gli artigiani minuti sono più di qualsiasi altra categoria soggetti al peso delle imposte municipali (1).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 309, c. 137t-139, 28 febbraio 1338: « ...Item magistri marescalci, ferrarii, barberii, aurifices, fabricatores, calderarii solvant, quilibet eorum, pro magisterio, qualibet septimana in die sabati, gr. auri tria. Item persone omnes, cuiuscumque nationis existant, *sive greci albanenses sint*, *sive montanarii*, *sive sclavi* habitantes in civitate Troye, viventes de eorum laboribus, quorum persone ad operas conducuntur, solvant in qualibet septimana qua laboraverint, etiam si uno die tantum laboraverint, gr. unum. Item laboratores omnes, stallerii sive gualani qui ad annum sive ad certum tempus conducuntur, solvant in qualibet septimana, in die sabati, gr. unum. Item a qualibet lavandaria... exigatur, quolibet die sabati, gr. unum. — Item a quolibet campsore, *cambium publice exercente*, exigantur quolibet die sabati gr. tria. ...Item *magistri amalfitani* pro qualibet robba, videlicet pro tunica et guarnacia quam inciderint et suerint et sui fecerint et incidi [solvant] gr. unum... Item exigantur a patronis domorum, fovearum et staczonum que locantur ad pensionem, pro qualibet uncia pensionis, simul et semel in anno, gr. auri decem »; ecc.

Ma l'importanza dei capitoli di S. Andrea in Stagnis, a qualche chilometro da S. Severo, è di gran lunga maggiore. Essi sono del 1322. La loro nota fondamentale è che essi sono, nello stesso tempo, dazi secondo il significato comunemente attribuito a questa parola nelle Università meridionali, ed un vero e proprio *catasto,* il primo di cui si abbia notizia. Per quel che riguarda i *dazi*, S. Andrea non presenta caratteristiche singolari, ma si avvicina al tipo dei dazi di Troia, di Fiorentino, ecc.: non notevoli imposizioni sui redditi provenienti da lavoro e non molto notevoli esenzioni. Per esempio, vi si legge che « chiunque comperi frumento, orzo, formaggio, ricotta, olio e miele per alimento suo e della famiglia, e vesti, calzature, mantelli, ferro ed acciaio non è tenuto a pagamento alcuno, per dazio, eccettuati i fabbri che comprano ferro e acciaio per rivenderlo ». Invece, chiunque comperi o venda in S. Andrea e nel territorio beni stabili o mobili pagherà cinque grani per ogni oncia di valore; e la stessa somma sarà pagata dai forestieri su i loro contratti di compra-vendita. Chi compra, poi, frumento ed altri generi « *ad salmam* », quindi non per uso domestico, paga un sol grano per ogni salma. I padroni di vacche e di buoi dánno soltanto sei grani all'anno per ciascun capo, e, se l'animale è indomito, soltanto quattro grani. Per ogni cento pecore, capre e castrati si pagano quattro tarì all'anno; mentre per ogni cento suini (oltre l'anno) si pagano tarì dieci, e soltanto cinque se si tratta di animali minori di un anno. I commercianti di cereali che comprano e vendono tanto in S. Andrea che fuori debbono pagare ogni anno cinque grani per ogni oncia di valore; e simili. Ed è in queste disposizioni evidente la tendenza a non gravare la mano nè su la produzione agraria nè sul commercio, in genere, e specialmente sul piccolo commercio. Gli artigiani ed i lavoratori della terra, invece, sono tenuti a pagamenti di imposte non sempre trascurabili. Un « *braczalis* », infatti, che è assoldato da altri per ogni sorta di ser-

vigi, deve pagare ogni anno un tarì e dieci grani; ma sono liberi da tale obbligo i figli, i fratelli, i nipoti che si trovino sotto la patria potestà del padre o del più prossimo parente a ciò delegato dalla legge. Ma se un cittadino, pur non avendo beni mobili o immobili, « *non vadit ad servitia aliena* », pagherà soltanto un tarì! Un muratore forestiero che venga in S. Andrea a lavorare è tenuto al pagamento di due grani per ogni settimana di lavoro; un calzolaio che abbia bisogno di acquistare della merce necessaria per il suo mestiere e che ne venda darà cinque grani per ogni oncia; da un legnaiolo che vende per la terra la legna « *et feniculos* » si prende la quarta parte di un grano, se è forestiero, per ogni salma, e un grano per settimana se è indigeno; da una panettiera un grano per settimana, da un orefice un tarì e dieci grani all'anno; da un mietitore o da uno zappatore (« *messore* [*vel*] *zappatore* ») forestiero che venga a lavorare in S. Andrea o nel suo territorio un grano per settimana; da un *gualano* quindici grani all'anno, ed un grano per settimana dai venditori d'acqua. Gli ebrei convertiti, poi, sono gravemente tassati in confronto con le altre categorie di abitanti: essi, invero, pagano *un grano al giorno*, circa quaranta lire all'anno, per i loro « *mercimonia* » in S. Andrea [1]! Ma questa è la parte secondaria dei capitoli. Essi, infatti, cominciano con un lungo elenco di « *capita* » tassati per le loro possessioni. Sono ben settantaquattro i cittadini nominati in questo elenco, con accanto al nome la descrizione sommaria del fondo per cui è pagata l'imposta,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 239, c. 284t-286t, 15 marzo 1322: « ...Item, quod *quilibet braczalis conductus ad aliena servitia sub mercede pecunie* solvat annuatim tar. unum et grana decem, exceptis filiis, fratribus et nepotibus qui fuerunt vel erunt sub potestate patris et avunculi seu patrui constituti, qui non teneantur ad id...-Item, quod quilibet non habens in bonis suis mobilibus sive stabilibus qui non vadit ad servitia aliena solvat anno quolibet tar. unum. — Item, quod quilibet murator extraneus qui ad fabricandum ad dictam terram Sancti Andree accesserit

i confini anche sommariamente accennati, e la somma per cui il proprietario è tassato ogni anno. Ecco qualche saggio. Un Lombardo di Pietro, per una « *clausura* » su la via di Foggia, con viti e alberi, paga tarì due e grani dieci. Una Donna Sibilia, per un orto ch'ella possiede « *in via Plantaliani* », paga ogni anno un tarì e cinque grani; Giovanni di Pietro, per un orto che è in via di S. Severo, paga soltanto quattro grani. Niccolò di Morgana, per una « *clausura* » e per un orto su la stessa via di S. Severo, paga due tarì e cinque grani. Filippo di Giovanni Martini, per un orto ch'egli ha « *prope carbonariam eiusdem terre* », paga un tarì. Certa Donna Giustina, per un orto con alcuni alberi d'olivo posto « *in villa Casalorde* », paga un tarì e dieci grani. Matteo di Francesco, per un « orticello » posto presso il « *mundiczarium* », paga soli cinque grani. L'erede del fu Angelo di Precine, per un orticello presso la Porta di S. Andrea, paga ogni anno due soli grani! Abbondano, quindi, gli orti modesti ed i piccoli campi chiusi nell'interno dell'abitato, e l'imposta che li colpisce non può dirsi grave, se non si trovano quote superiori a due tarì e dieci grani. Ogni orticello, è detto esplicitamente, situato nell'abitato e chiuso tutt'intorno, deve essere gravato di una imposta di quattro grani. Ogni fossa locata è tassata, invece, in un tarì all'anno; su le case date in fitto pesa l'imposta di un tarì per ogni oncia; su ogni salma di terra fuori dell'abitato l'imposta è soltanto di un grano all'anno; per i forni, invece, si pagano due tarì. Anche qui, dunque, la proprietà fondiaria è blandamente trattata di fronte ai redditi nascenti

---

solvat pro qualibet egdomata in qua muraverit gr. duo. — ...Item, quod a qualibet panifacula exigatur pro qualibet egdomata gr. unum. — ...Item, quod a quolibet aurifice [datierii] exigant, in terra predicta sistente, anno quolibet tar. unum et gr. decem. — Item, *a quolibet neofido vendente mercimonia in dicta terra Sancti Andree exigant die qualibet gr. unum* » ecc.

dal lavoro [1]. Non ci è nota la superficie degli orti, nè su quali elementi sia stato eseguito l'apprezzo trasfuso poi nei capitoli, cosa, invece, che per un Comune marchigiano molto vicino, quanto a struttura costituzionale, con i municipi del Mezzogiorno, Macerata, è noto esattamente [2], nè abbiamo notizie, nel documento del 1322, del modo seguito nell'apprezzo delle attività complessive del cittadino, voluto esplicitamente dalla legge, nè, infine, è noto se a S. Andrea insieme con i dazi sia stato in vigore l'apprezzo generale per il pagamento dei tributi fiscali, come altrove; ma è evidente, anzitutto, che i terreni tassati, quasi tutti nell'interno del piccolo centro abitato, sono piccolissimi, tanto che spesso si legge che si tratta di « *aliquibus arboribus* », e non più; è evidente, inoltre, che le attività commerciali sono tassate a parte là dove si parla delle importazioni, delle esportazioni, del commercio di transito, ecc., e che, pur tenute distinte le attività patrimoniali del cittadino e non prese nel loro insieme, l'apprezzo che ne deriva le considera tutte, senza escluderne alcuna. Si ha, poi, la impressione che i dazi non coesistano con l'apprezzo. A che il lungo e particolareggiato elenco dei proprietari tassati se esso avesse trovato il suo posto naturale nei registri dell'apprezzo annuo?

---

[1] Ecco qualche altra imposta: « Item, quilibet habens alvearia in dicta terra Sancti Andree... solvat annuatim pro alveare quolibet gr. unum. — Item, quilibet habens cintimulum in eadem terra aptum ad molendum solvat annuatim tar. duos. — Item, quod quilibet massarius civis eiusdem terre Sacti Andree pro curru suo onerato victualibus suis quibuscumque et traducto ad quemvis locum tribus vicibus nichil solvat; post autem huiusmodi vices, ad quemcunque illum locum transmiserit, solvat annuatim tar. duos. — ....Item, pro quolibet centenario boum [et] vaccarum transeuntium per eandem terram seu eius territorium exigant, vice qualibet, tar. unum. — Item, pro quolibet miliari porcorum et caprarum transeuntium per terram ipsam et eius territorium, etiam pecudum, exigant, vice qualibet, tar. duos »; ecc.

[2] Ved. R. FOGLIETTI, *Il Catasto di Macerata dell'anno 1268*, in *Opuscoli di Storia del diritto*, Macerata, 1886, p. 231-270.

È molto probabile che il documento del '22 non sia, in sostanza, che una contaminazione dell'apprezzo e dei dazi dovuta alla necessità di colpire i proprietari secondo un criterio precedentemente determinato e sperimentato e di assoggettare, insieme, tutta la Università al carico di imposte generali, proporzionate all'onere fiscale ed ai bisogni locali.

III. La legislazione, quindi, doganale e finanziaria insieme, le cui linee fondamentali sono state qui tracciate, rappresenta per tutte le Università del Reame, anche per quelle di più povero sviluppo costituzionale, la manifestazione più caratteristica dell'autonomia municipale nell'ámbito delle leggi generali dello Stato. Naturalmente, sì fatti capitoli, che il vecchio Andrea da Isernia, con acutissimo senso giuridico, ritenne già dovuti alla facoltà ed al diritto dei municipi di amministrare sè stessi, le loro sostanze, il loro vettovagliamento, cose tutte alle quali lo Stato mal potrebbe provvedere efficacemente [1], si fondono e si confondono con l'antico corpo delle consuetudini locali, dove più dove meno sviluppato, dove già redatte in iscritto, o, almeno, compiutamente formate, come a Barletta, a Bari, a Napoli, ad Aquila, a Sorrento, ad Amalfi, a Gaeta, o in via di formazione [2], ma da per tutto esistenti ed operanti,

---

(1) Ved. R. PECORI, *Del privato governo dell'Università*, Napoli, 1770-73, I, 24.

(2) Ved. BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari*, in *Riv. ital. per le Scienze Giurid.*, vol. 36, 1903; BONAZZI, *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale di Bari*, Napoli, 1876; LOFFREDO, *Storia della città di Barletta*, Trani, 1893; TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Milano, 1910; SCHIPA, *Contese sociali*, p. 99; VOLPICELLA, *Le consuetudini di Sorrento*, Napoli, 1869; ID., *Codice delle consuetudini di Amalfi*, Napoli, 1876; ID., *Uno Statuto aquilano del 1333*, Napoli, 1861; ALIANELLI, *Consuetudini e Stat. municipali nelle prov. meridionali*, Napoli, 1873 (per Gaeta); ecc. Cfr., per Napoli, *Reg. Ang.*, n. 164, c. 56t, 29 ottobre 1306: Perrina Bayapicza sposa in Napoli Bernardo Scalese portando in dote 100 oncie d'oro, di che si fa istrumento tra i coniugi « quod dicitur *introductum.... iuxta usum et consuetudinem civitatis predicte* ».

anche se non esplicitamente riconosciute dallo Stato [1]. A ciò si aggiungono i privilegi e le speciali concessioni sovrane accordate di tanto in tanto; onde, se il diritto pubblico delle Università si arricchisce di elementi sempre più fecondi e più vari, esso resta sostanzialmente immutato nelle sue basi modeste e nella sua estensione, anche quando, nel quattrocento e nel cinquecento, la fioritura statutaria fu rigogliosa in tutte le regioni del Regno, e il governo delle Università si fissò rigidamente entro formule e confini precisi ed inalterati per lungo ordine di anni [2]. I privilegi sovrani riguardano, evidentemente, tutta la vita municipale; ma più generalmente riguardano l'amministrazione della giustizia e il riconoscimento di diritti consuetudinari in costante conflitto con il baronaggio. La raccolta completa e sistematica di sì fatte concessioni segnerebbe un organico tentativo di ricostruzione della vita locale, di non dubbio valore: il loro numero è grandissimo, anche se la varietà degli argomenti non è pari alla molteplicità degli atti conservatici dalle fonti contemporanee. Caratteristici esempi i privilegi di Napoli, di Brindisi, di Barletta, di Potenza. Quasi ogni città ne vanta uno, di portata maggiore o minore. Napoli, nel 1316, ottiene che le cause civili e criminali siano trattate soltanto dal Capitano e dai baiuli e giudici cittadini, e che nessuno possa essere tradotto dinanzi a giudici forestieri fuori della città, senza espressa licenza della regia Curia [3]. Brindisi ottiene, nel 1317, di poter sfuggire alle dure conseguenze della legge su la responsabilità collettiva delle Università

---

[1] Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 204, c. 107t, 23 novembre 1314. Si ordina al Capitano « *Montanee Montis Regalis, Acumuli et Gonesse* » di difendere « dicte terre Gonesse *usus, ordinationes et consuetudines approbatas* ».

[2] Per questo, ved. PECORI, *Del privato governo*, ecc., I, 28 e segg.; ALIANELLI, *Consuetudini e statuti*, cit., p. 51-115; 129-222; ecc.

[3] MINIERI-RICCIO, *Codice diplom.*, Suppl. II, Napoli, 1883, n. 62, p. 78, 18 febbraio 1316; *Reg. Ang.*, n. 206, c. 142-142t, 20 febbraio 1316.

in caso di delitti consumati nel loro territorio ed i cui autori restino ignoti [1]. A Barletta, anche nel '17, si concede lo stesso privilegio accordato l'anno innanzi a Napoli, circa il potere del Capitano e dei giudici locali nella cognizione delle cause civili e criminali [2]. Potenza, nel 1332, domanda ed ottiene il riconoscimento di un privilegio già concesso dalla Regina Sancia, signora della città, che cioè nessuno dei vassalli della Regina possa essere tradotto dinanzi ad ufficiali diversi da quelli inviati dalla Regina, per qualsiasi motivo e per qualsiasi reato o causa civile [3]. Due anni dopo, una concessione analoga viene accordata a Reggio Calabria [4]. Nicotera, invece, ottiene, nel 1337, che chiunque fosse venuto ivi ad abitare stabilmente sarebbe stato per quindici anni esentato dal pagamento di tutte le imposte erariali, a condizione che gl'immigrati non siano oriundi ed abitatori di terre demaniali nè persone soggette, comunque, a vincoli servili [5]. Egualmente a Città Reale in Abruzzo il Re accorda, nel '29, speciali vantaggi e immunità affinchè, fondata alle porte del Regno per resistere agli urti nemici, essa sia veramente un borgo franco a cui possano accorrere gli abitanti dei dintorni [6]. In questi casi ed in infiniti altri che si potrebbero facilmente ricordare, la costituzione delle Università acquista nuovi elementi dai privilegi sovrani, e, sfuggendo completamente alle ingiurie di

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 57t, 6 maggio 1317. La concessione è fatta a condizione che i cittadini « *eodem non abutantur indulto et manus ad huiusmodi orrenda scelera non extendant* ».

(2) LOFFREDO, *Storia della città di Barletta*, II, doc. 32, p. 347-49, 28 luglio 1317, ex *Reg. Ang.*, n. 208, c. 103t. Cfr. op. cit., I, 327.

(3) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 67, 28 marzo 1332.

(4) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 86t-87, 2 maggio 1334.

(5) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 251, 4 maggio 1337. Il privilegio riguarda « *immunitatem, franquisiam et libertatem a collectis fiscalibus, custodia ac oneribus omnibus et singulis usque ad annos quindecim ex nunc in antea* ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 1t, 8 novembre 1329.

signori rapaci, esse si ordinano più riposatamente all'ombra della protezione regia e più facilmente riescono a delimitare le funzioni specifiche dei loro organi amministrativi. La elezione di giudici locali, l'apprezzo annuo, i dazi, i privilegi eventuali ottenuti formano quell'insieme di norme, consuetudinarie e legali, nelle quali la Università esplica la sua vitalità interna e intorno alle quali, animati da opposti o divergenti interessi collettivi, si agitano i ceti sociali.

Ma non mancano casi specialissimi nei quali il Re, per la difesa, economica e militare, insieme, di luoghi ritenuti utilissimi alle ragioni dello Stato, crea dal nulla una Università, dotandola di privilegi e di facoltà molte e feconde. Oltre il caso di Città Reale or ora ricordato, dovuto a preoccupazioni essenzialmente d'indole militare, è degno di particolare rilievo l'atto del 1324 col quale la terra di Policastro, nel Principato Ultra, quasi completamente devastata dalle continue guerre esterne ivi abbattutesi con estrema violenza, veniva rinvigorita di sangue genovese e riformata con ordinamenti di singolare interesse. Presentatosi, dunque, al Re, in Provenza, il cittadino genovese Bartolomeo Roveti, si offrì di ricostruire e ripopolare Policastro, che proprio dai Genovesi, tre anni prima, aveva ricevuto l'ultimo e più fiero colpo, deducendovi una copiosa colonia di suoi concittadini atti a ridare in poco tempo alla terra sventurata l'antica prosperità e l'antico splendore. Il Re accolse benevolmente l'offerta e concesse, anzitutto, a Bartolomeo Roveti la qualità di Capitano della città a vita e, per ben 25 anni, il mero e misto imperio su i Genovesi non solo ma anche su quanti fossero ivi convenuti d'oltre Regno, riservando al regio Giustiziere del Principato la giurisdizione su gl'indigeni. Alla colonia è riservato l'uso delle consuetudini e delle leggi genovesi, per ciò che riguarda le eventuali liti da definirsi da arbitri, ed è concessa la facoltà di esercitare liberamente, pagati i diritti alla Curia regia, il commercio di esportazione del frumento

e dei cereali tutti, alla sola condizione che all'interno il frumento non costi più di due tarì e dieci grani il tomolo. Tutte le terre e le case di Policastro, appartenenti al demanio o a privati scomparsi o non solleciti di ritornarvi, nel termine massimo di diciotto mesi, sono concesse ai coloni con un censo da regolare in seguito, caso per caso; e, quanto ai proventi del sale e del « fondaco regio », essi daranno alla Curia quella somma che risulterà costituire la media delle entrate dell'ultimo quadriennio. Nessun barone, infine, potrà acquistare o costruire case in Policastro per un ventennio, e quelli che abitano nei dintorni sono tenuti, in caso di guerra, ad accorrere in difesa della città risorta [1]. In questi casi, quindi, la Università si fonda *ex novo,* come si fonda un castello, e riceve fin dai primi suoi giorni una struttura ben determinata, liberata subito dalle scorie feudali, che altrove sì lungamente oppressero gli organismi municipali.

Dovunque, però, sia in terre non privilegiate sia in terre particolarmente beneficate dalla Corona, si determinano alcuni problemi complessi relativi al tormentato godimento degli sui civici e delle proprietà comuni, dove si siano formate, ed ai rapporti tra città e città, tra città e suburbio e tra Università e signori feudali sempre in agguato ai danni delle autonomie locali. Trattare qui la questione delle proprietà comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale è impossibile; riassumerla nei suoi elementi costitutivi quasi egualmente impossibile, tanto diversamente essa si atteggia nei diversi centri abitati. Al nostro scopo, qui, è soltanto necessario affermare che, senza alcun dubbio, fin dal nono,

[1] *Reg. Ang.*, n. 255, c. 22-23, 8 luglio 1324: « Bartholomeus Roveti de Ianua, constitutus in nostra presentia, dum in Provincie partibus moraremur, obtulit se nobis et efficaciter repromisit refectionem ac populationem facere civitatis eiusdem et in habitationem ipsam viros utique sufficientes et aptos ianuenses adducere *in numero copioso* »; ecc.

decimo e undicesimo secolo, oltre alla proprietà dello Stato (demanio) e oltre alla proprietà degli enti ecclesiastici e dei grandi organismi feudali, si venne formando una proprietà collettiva delle città e dei centri minori, anche rurali. Si venne, così, sempre meglio determinando la natura giuridica dei *compascua*, a mano a mano che le esigenze della coltura e dell'allevamento e quelle dei migliorati rapporti tra classi feudali e classi servili resero indispensabili una più profonda revisione degli antichissimi schemi consuetudinari, uno sviluppo più rigoglioso degli usi consacrati dal tempo, dove questi usi esistono, ed una lenta ma sicura formazione di diritti e di usi nuovissimi, secondo le particolari necessità dell'ambiente geografico e sociale delle singole regioni (1). Nell'età di Roberto i documenti relativi alle proprietà comuni ed agli usi civici si fanno numerosissimi, e frequentissimi gl'interventi dell'autorità regia a regolare una materia così irta di difficoltà pratiche, così facilmente inquinata da passioni di signori violenti e da rapacità abituali di plebi abbandonate al loro istinto selvaggio. Dalla capitale ai più umili borghi rurali la questione è ardente e scoppietta in episodi di una violenza ora sorda ora aperta, rivolta a conservare alla Università una delle sue più gelose prerogative, che è insieme di diritto pubblico e di diritto privato, ed una delle sue utilità più cospicue. A Na-

---

(1) Ved., per le origini e lo sviluppo degli usi civici e delle proprietà comuni nel Sud, MARSILI, *Studi per i demanii comunali nelle prov. napoletane*, Estr. degli *Annali d' Agricolt., Ind. e Commercio*, Torino, 1864; RINALDI, *Dei demanii comunali e degli usi civici*, in *Arch. giuridico*, 1877-78; SCHUPFER, *Degli usi civici e altri diritti del Comune di Apricena*, in *Memorie della R. Accad. dei Lincei, Cl. Sc. Mor.*, Roma, 1887; LOMBARDI, *Delle origini e vicende degli usi civici nelle prov. meridionali*, Napoli, 1885; MONDOLFO, *Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*, in *Riv. ital. per le Sc. giurid.*, vol. 34, fasc. 1-2; LIZIER, *L'Economia rurale dell'età prenormanna*, Palermo, 1907; MAYER, *Italien. Verfassungsgesch.*, I, 281 e segg.

poli la Università è, nel 1268, in possesso di usi civici già da tempo remotissimo, e ne ottiene da Carlo I il riconoscimento e la difesa [1]. Più tardi, nel 1327, essa apparisce proprietaria di un luogo atto alla edificazione presso la chiesa di S. Angelo *de Arenis*, e la dona al fiorentino Domenico Carletti perchè vi impianti una fabbrica di panni di lana [2]. Alle porte della città, nell'immediato suburbio, i suoi diritti di legnatico e di pascolo e la sua legittima proprietà di « *difese* » di varia estensione sono pienamente dimostrati. [3].

Boiano « da tempo immemorabile » vanta i suoi usi civici in due estesissime selve finitime, l'una detta *Lifana*, l'altra *Casta*, e deve difendere i suoi diritti contro il signore della terra, Egidio di Mustavola, il quale non vuole rispettarli in alcun modo [4]. L'Università di Sora ha dei vasti « *tenimenta in pascuis et nemoribus consistentia* », ma è continuamente minacciata da turbolenti villani appoggiati e favoriti da alcuni nobili desiderosi di distruggere la fortuna della città [5]. L'Università di Fondi possiede da gran tempo « *quoddam tenimentum quod vocatur Saltus* », contiguo al territorio di Terracina, ma, al solito, è continuamente turbata nel suo possesso dai vicini che ne la vogliono privare [6]. Casalnuovo, nel Principato Citra, ha un « *tenimentum pro indiviso commune* » con gli uomini

---

(1) MINIERI-RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I*, Napoli, 1874, p. 65. Ved. CAMERA, *Annali*, II, 278.

(2) CAMERA, *Annali*, II, 332.

(3) Ved. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 95-97. — In qualche documento, per denotare il territorio di una Università, si adopera la parola « *balium* » (franc. *banlieu*). Ved., per esempio, ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 37, n. 2859, 20 febbraio 1333: « *....extra terre Seminare balium....* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 7t, 1 ottobre 1309.

(5) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 151t, 3 maggio 1316.

(6) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 454, 11 giugno 1322.

del castello di Montesano, e se ne serve liberamente per far legna e raccogliere ghiande; ma il signore di Montesano pretende di privarli del fecondo possesso, onde è necessario l'intervento del Duca di Calabria a ristabilire il regno della giustizia (1). Ad Afragola, come già si disse, gli uomini della parrocchia di S. Giorgio posseggono in comune « *quandam terram* » i cui frutti servono per le spese del culto nella chiesa parrocchiale (2). A Taranto, feudo del fratello del Re, si agita nel 1313 una grave questione che richiama tutta l'attenzione di Roberto. Quei cittadini, infatti, posseggono da tempi remotissimi « *in communi quendam locum* qui dicitur *Rasca* », in cui pascolano liberamente i loro armenti; ma il castellano del Principe di Taranto li ha violentemente spogliati del loro possesso, enormemente danneggiandoli, senza poter addurre alcun serio motivo o, almeno, un pretesto qualsiasi (3). Anche Monopoli ha una simile questione con l'abbate di S. Maria *de Baucia*, perchè essa ha un tenimento molto vasto, detto « *Arborbella* », in cui è solita lasciar pascolare le sue greggi, ma non riesce a godere liberamente dei suoi diritti poichè quell'abbate ed altri potenti, che si dicono *proprietari* di quel territorio, non permettono che l' Università continui a seguire l'antica consuetudine (4). Nè qui si arrestano i mali che affliggono

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 234, c. 272, 23 luglio 1321. La denunzia è fatta da Guglielmo abbate « Monasterii Cadoxe »: egli afferma che « homines Casalis Novi, Monasterii predicti vassalli, habuerunt et habere consueverunt *tenimentum pro indiviso commune cum castro Montissani*, et soliti sunt... in eodem tenimento terras colere, deboscare, cesinas facere, glandes colligere et alia quelibet facere, *velut in tenimento communi*, pro terrigiis, fidis, bannis seu quibuslibet aliis iuribus, dominis dicti castri Montissani nichil... persolvendo ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 236, 13 luglio 1329.

(3) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 89t, 19 febbraio 1313.

(4) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 333, 10 marzo 1321: « ...cives Monopolitani *in quodam territorio Arborbella vocato*, infra pertinentias dicte civitatis Monopolis situato, consueverunt libere pro eorum animalibus

Monopoli, chè per un'altra complessa questione di usi civici essa è in lite lunga e fastidiosa con la Università di Martinafranca che è ritenuta usurpatrice ma si ritiene spogliata (1)!

Le stesse liti aspre e senza tregua tra Cerignola e Stornara. Gli uomini di Cerignola, infatti, se dobbiamo credere alle loro querele, vantano « da tempi antichissimi » il diritto di pascolo e di acqua sul territorio di Stornara, mentre quei di Stornara hanno lo stesso diritto sul territorio di Cerignola, senza che nè l'una nè l'altra Università abbia mai pagato alcuna somma. Esse avrebbero, dunque, una « *communitatem promiscuam* ». Se non che, gli ufficiali e gli uomini di Stornara non permettono più, nel 1321, che quei di Cerignola continuino ad esercitare liberamente l'antico diritto non mai contestato (2). Di più e di peggio fanno gli uomini di S. Severo, di Torre Maggiore, di Lesina. A quanto pare, essi non hanno territorio sufficientemente vasto per le loro greggi, e non hanno usi civici importanti su le terre confinanti. Bisogna, dunque, crearsi un diritto che non c'è, e iniziare con la violenza quella procedura speciale che potrà, più o meno agevolmente, condurli alla fondazione... di usi civici in altrui territorio! Per questo, essi immettono le loro greggi nel tenimento di Civitate, perchè sanno per esperienza che esso è ampio e lussureggiante di pascoli eccellenti (3). Bitonto, invece, ha un ampio tenimento, suo proprio, detto *Santo Spirito*, e se ne serve per pascolo, per far legna, per attingere acqua; ma i Baresi

---

pascua sumere sine contradictione quacunque, ab eo tempore cuius contrarii non extat memoria ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 332t-333, 10 marzo 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 284t, 23 agosto 1321.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 247t, 27 maggio 1319. Gli uomini di Civitate espongono « quod eorum territorium *sic est amplum sicque diffusum sicque affluit herbarum copia ex sue naturalitate telluris* quod.... ad idem territorium de diversis Regni partibus confluunt, pro sumendis inibi pascuis, animalia exterorum »; ecc.

hanno allungato il cupido sguardo sul pingue possesso dei vicini, ed occorre che il Re intervenga con ogni energia (1). Parecchi anni dopo, nel 1342, Bitonto è nuovamente in agitazione perchè, oltre al tenimento di Santo Spirito, essa ha l'uso di una « *silvam et territorium castri Turricti* », per le sue greggi, pagando ai signori della terra un certo diritto fisso all'anno, consuetudine questa che ora Niccolò Spinelli da Giovinazzo, signore del castello, non vuole più riconoscere nè, tanto meno, rispettare (2). Egualmente in Calabria. L'Università di Monteleone, « fin dal tempo della costruzione della città », ebbe costantemente ed esercitò il diritto di raccogliere legna secche nei territori di Rocca Niceforo, S. Demetrio, Briatico ed altri piccoli borghi finitimi, senza che alcuno mai l'abbia attaccato; ma ora, nell'inverno del '22, i signori di quelle terre non intendono più tollerare che Monteleone continui a servirsi del suo diritto consuetudinario (3). Lo stesso avviene agli uominini di S. Severina, i quali ebbero dai Re di Sicilia, a quanto affermano, il diritto di pascolo nei territori circostanti (4). Roseto, nel Giustizierato della Valle del Crati, ha, egualmente, i suoi antichissimi « *usus aquarum, pascuorum, herbagiorum et agriculturarum* » in comune con gli uomini del « *castri Ordeoli* », ma ora non è più possibile goderne pacificamente (5). Lo stesso avviene nel territorio di Aquila (6). Che dire, infine, di alcune Università che, come Sulmona, hanno dei vasti

(1) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 73t, 22 giugno 1325. Ved., per i precisi confini di Bitonto, il doc. del 3 luglio 1325, *ibid.*, c. 74t-75t.

(2) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 164t, 7 marzo 1342.

(3) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 54, 11 febbraio 1322: « fuerunt pacifice soliti in territoriis.... *Rocce Nichifori*, *Sancti Demetrii*, *Arenarum*, *Mileti*, *Messiani et Briatici* lignamina mortua pro usu eorum incidere et sine cuiusquam contradictionis obstaculo deferre ad propria ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 90-90t, 3 aprile 1322.

(5) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 189t-190, 24 maggio 1322.

(6) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 311t, 15 giugno 1322.

territori in piena proprietà (1); o, come Teramo (2) e Giulianova (3), che hanno dei castelli per i quali pagano ogni anno alla Curia regia una certa somma fissa, come se fossero dei feudatari?

Evidentemente, città e borgate feudali hanno tutte i loro usi civici, e gran parte ha altresì delle vere proprietà collettive. Questo fatto e la quotidiana difesa dei diritti fiscali costituiscono, da sè soli, due formidabili argomenti di lotta tra Università e suburbio, tra municipi e municipi, lotta che la naturale povertà del Paese rende spesse volte micidiale. Gli episodi sono infiniti, ed i documenti angioini li raccontano non di rado con drammatica potenza, pur nella rudezza della lor forma letteraria. Unica difficoltà, quindi, per lo studioso quella di non lasciarsi sopraffare dalla mole dei fatti e ricondurli ad una sola legge regolatrice, ad un solo principio animatore. Vedete: a Saiano, sul sonnolento borgo a specchio di un mare divino, irrompono un giorno, in sul tardo autunno, gli abitanti di S. Agata dei due Golfi per costringere gli assaliti, con le armi in pugno, a contribuire con gli assalitori al pagamento delle gravezze fiscali. Che fare? Piuttosto che rispondere

---

(1) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol 21, n. 310, 24 marzo 1314: « (Homines Sulmone) *tenent et possident pro diviso quoddam territorium vocatum* Le Campura de Sulmona, *quod ab olim*, de mandato et assensu Regis [Roberti], *divisum extitit inter eos* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 290, c. 54, 18 marzo 1335. Teramo possiede il « *castrum Montorii* » e paga ogni anno alla Curia regia oncie 31 e tarì 15. L'atto di concessione è del 27 febbraio 1327.

(3) *Reg. Ang.*, n. 290, c. 58, 2 maggio 1335. Giulianova (S. Flaviano) possiede il « *castrum Monticuli* » e paga egualmente once 31 e tarì 15. Ved., per il possesso di una « *villa Santonea cum hominibus, iuribus et pertinentiis suis omnibus* » tenuto dagli uomini « Universitatis terre Gonesse », *Reg. Ang.*, n. 204, c. 104t, 25 novembre 1314; e, per i diritti di pesca nel Lago di Lesina, goduti dal « *casale Vayrani* » di Capitanata, *Reg.* n. 116, c. 133t, 15 marzo 1307; e per i diritti dei « *castrorum Caniani et de Caprelis* » anche sul Lago di Lesina, *ibid.*, c. 114t, 23 marzo 1307; ecc.

con la violenza alla violenza, gli assaliti chinano il capo all'ordine minaccioso, e della loro umiliazione si stende un pubblico atto. Ma ora i violenti non sono più contenti della cifra pattuita e pretendono dell'altro, e però la sola autorità del Re può arrestare la marcia sfrenata dell'arbitrio [1]. Astiose liti si svolgono, nella stessa contrada, tra Sorrento e Massa Lubrense. Bisogna venire ad un accordo, a qualunque costo, « *super taxationibus et prestationibus fiscalium collectarum* », dopo interminabili dissensi; e ad un accordo si perviene nel 1328. In virtù di questo patto, quelli che abitano fuori le mura cittadine contribuiscono con quelli dei casali di Massa, e dei proventi di qualsiasi imposta 57 oncie, su 100, andranno all'Università « *extra muros Surrenti* » e 43 alla Università di Sorrento. Altri piccoli e insignificanti particolari completano l'accordo, di cui l'Università di Massa domanda al Re la desiderata conferma [2]. Ma la pace è cosa diversa da un patto scritto. Nove anni dopo, ecco i doganieri di Sorrento molestare, contro alcuni speciali accordi daziari tempestivamente stipulati, i mercanti di Massa, in modo oltre ogni dire vessatorio e violento [3].

Ad Aversa fermenta lo stesso male inguaribile. I casali della città, a ciò obbligatisi con un patto solenne, dovrebbero pagare i due terzi degli oneri fiscali che si impongono alla città, ma non dovrebbero essere soggetti ai dazi, ai diritti di platea ed agli altri tributi locali, che son propri dei cittadini; invece Aversa trova che è molto utile addossare agli abitanti dei suoi casali buona parte

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 210, 11 dicembre 1312.

(2) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 219-219t, 20 marzo 1328.

(3) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 37t-38, 2 aprile 1337. Pretendono, inoltre, i doganieri di Sorrento per ogni « vegete vino plena que extrahitur abinde et ducitur ad.... civitatem Neapolis..., *que valet tar. sex ad plus* », 5 grani, e per ogni « *cedula extractionis* » 1 grano.

del peso che soltanto la città dovrebbe sopportare [1]. Quei di Monte Reale, poi, pretendono che i poveri abitanti dei casali siano occupati in città « alla costruzione di case » [2]! Aquila taglieggia con capricciose imposte, non autorizzate da alcuno, i numerosi casali circostanti, e le riscuote con metodi di inaudita violenza [3]. Tra Teramo e Montorio il dissidio è insanabile. Il 27 febbraio 1327, il Re consentiva che, mediante il pagamento di mille oncie alla Corte e di ottocentodieci oncie a Ugo Del Balzo, signore della terra, Montorio si riscattasse dalla dipendezza dell'antico feudatario e si sottomettesse a Teramo; e con successivo atto del 24 giugno dello stesso anno Teramani e Montoriesi pervenivano alla definitiva determinazione dei loro diritti e doveri reciproci [4]. Ma sono parole al vento! Un anno dopo due procuratori dei reciproci rancori si presentano alla Corte per accusarsi a vicenda: l'uno, quello di Teramo, afferma che l'Università di Montorio non vuol pagare nulla delle mille oncie promesse al Re e delle 810 promesse al Del Balzo, nè intende obbedire agli ufficiali cittadini, nè subire i pesi fiscali « *sicut ceteri cives* »; l'altro, quello di Montorio, afferma che Teramo non ha mantenuto i patti stipulati. Onde, al Re non resta che fare una inchiesta e ordinare, intanto, al castello di Montorio di mandare a Napoli, nel termine di dieci giorni, un procuratore munito dei più ampi poteri [5]. Certamente, il Re avrà sentenziato

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 210t, 22 aprile 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 76, 20 giugno 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 218, c. 96, 14 marzo 1319. Protestano i sindaci di « *Medio, Fonticlis, Rocca de Cambio, Ofaniano, Preturo, Civita, Ocla, Rocca Pretori, Gordiano de Vallibus* ».

(4) SAVINI, *Il Comune teramano*, p. 142-143. Per le lotte contro Francesco Acquaviva, ved. *Reg. Ang.*, n. 199, c. 107t-108, 8 luglio 1313.

(5) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 33, n. 2537, 21 maggio 1328.

con ogni più retto sentimento di giustizia; ma sarà stato composto il dissidio? Ad ogni modo, anche se raggiunto l'accordo con Montorio, Teramo resta in guerra con altri vicini. Nel 1333, infatti, una notte d'estate, un centinaio di energumeni di Roccatagliata, « seguendo un ben determinato proposito dei loro concittadini », piombano su un casale teramano, uccidendo, rapinando, facendo prigionieri e liberandoli poi mediante inique estorsioni di danaro (1). Egualmente gravi i fatti sanguinosi svoltisi tra Aquila ed Amatrice nel 1318 e nell'anno seguente. Que' di Amatrice, dopo aver fatta una vera insurrezione contro Aquila, si sono rivolti, per continuare nel sistema delle rappresaglie, contro la terra di Roveto, e, « con una schiera di armati, raccolti dal territorio di Ascoli e da altre parti, in gran numero, si sono rovesciati su la terra, ogni cosa travolgendo e distruggendo; hanno, inoltre, catturati degl'innocenti borghigiani, menandoli, legati come malfattori, ad Amatrice, e sottoponendoli vivi ai più feroci tormenti fino a che non avessero ricomprata la libertà con somme vistose » (2). Quasi contemporaneamente, Aquila commette tali e tanti arbitri ed atti delittuosi contro Amatrice, che il Duca di Calabria deve punire la città con una multa veramente ingentissima, cioè seimila oncie d'oro (3)!, diminuita poi, in seguito alle più fervide preghiere degli aquilani, a quattromila oncie (4).

Altrove non si vive più riposatamente. Roccasecca ed

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 144-144$_t$, 2 settembre 1333.

(2) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 44, 13 luglio 1318. Cfr., per queste vicende fortunose, c. 31, 8 luglio 1318; c. 34^t-35, 21 luglio 1318; c. 35, 22 luglio 1318; ecc,

(3) *Reg. Ang.*, n. 219, c. 90, 3 aprile 1319. Aquila paga oncie 500 in conto delle oncie 6000 a cui è stata condannata « *pro certis excessibus commissis per eam contra Amatricianos* ». Il 25 aprile si pagano altre 500 oncie. Cfr. *Reg.* n. 217, c. 166^t, 1 dicembre 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 36^t, 9 maggio 1319.

Aquino non hanno i loro territori ben definiti (1). Isernia è contro Carpino per ragioni di concorrenza, avendo l'una e l'altra ottenuto di poter celebrare un solenne mercato ogni mercoledì (2). Troia è contro S. Nicando Garganico perchè tempo fa essa fu costretta ad addossarsi il pagamento di otto oncie l'anno dovuto da S. Nicando, per la imposta principale, dato lo squallore estremo a cui S. Nicando era ridotta, mentre ora, nel'33, la terra si è rifatta ma non vuol riprendere il carico che le spetta (3). Sant'Anastasia, che deve pagare soltanto il quarto di ciò che spetta a Somma Vesuviana, è tormentata d'ogni parte perchè Somma non paga le sue tre quarte parti, e bisogna sottostare ad un peso assolutamente insopportabile (4). Taranto si lamenta fortemente che i piccoli casali dispersi nell'ámbito del suo distretto, usi ad inviare in città delle pattuglie di armati per la sua custodia, in tempo di guerra, non intendono ora rispettare la consuetudine onerosa (5). Miglionico è tormentata da Matera: i baiuli materani, con le armi alla mano, penetrano nel territorio di Miglionico, ne catturano il bestiame e lo scortano a Matera, donde non può essere liberato se non dopo che gli sventurati proprietari abbiano sborsato delle somme, secondo il capriccio di quei funzionari-modello (6). Ma non è nulla! Ecco contro una schiera

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 18_t, 21 marzo 1329. Ved. altre delimitazioni di confini, tra Bisaccia e il « *castrum seu casale Carbonarie et castrum Castellionis* », in *Reg.* n. 288, c, 256t-257, 22 novembre 1331.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 146t, 14 gennaio 1334.

(3) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 299, 17 ottobre 1333.

(4) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 40t, 3 giugno 1336. Somma Vesuviana dovrebbe pagare oncie 117 e grani 3: *Reg.* n. 200, c. 271, ottobre 1313.

(5) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 101-101t, 23 maggio 1323.

(6) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 188, 16 maggio 1330: « ....extorquent, pro quolibet bove domito, tarenos quandoque tres, quandoque duos et quandoque unum cum dimidio, et plerumque plus plerumque minus, pro eorum arbitrio voluntatis »; ecc.

di pellegrini, reduci del santuario di S. Michele a Montesantangelo sul Gargano, irrompere alle porte di Termoli un'orda di violenti, armati d'ogni specie d'arme, seminando il terrore tra gli inermi. È questo il segnale di una lotta atroce tra Termoli e Guiglionisi, che si svolge in episodi crudeli: Termoli, alla fine, più forte e più ricca, manda segretamente in Romagna per assoldare dei banditi e costituisce un piccolo esercito da scagliare contro la rivale; e riesce a metterne insieme circa cinquanta! Carlo di Calabria fa appena in tempo ad evitare una strage (1)! E come non ricordare uno degli episodi più caratteristici della lotta interminabile tra Isernia e Venafro? Il Vescovo di Venafro, d'accordo con la sua città, pensando che, se Isernia fosse stata aggregata alla sua chiesa ne sarebbe derivato lustro e gran numero di vantaggi economici alla città ed al vescovado, decise di fare un falso solenne. Due abilissimi falsificatori di documenti, Roberto di Leone da Venafro e Matteo da Teramo, familiari del Vescovo, furono subito trovati e opportunamente catechizzati; e questi, col concorso intelligente e interessato di qualche altro laico, confezionarono alcuni documenti destinati a conseguire i più lusinghieri successi: una deliberazione della Università di Isernia con la quale si domandava al Papa che la città fosse unita alla diocesi di Venafro; una supplica del Capitolo della cattedrale, intesa a rafforzare la deliberazione della Università, e poi

(1) *Reg. Ang.*, n. 174, c. 124t-125, 2 giugno 1310: « Dum diebus proximis nonnulli, inter mares et feminas, de hominibus Guilionisii *ab ecclesia Sancti Angeli de Monte Gargano*, cuius limina peregre visitare processerant, ad propria repedarent, aliqui de hominibus Termularum cum armis prohibitis insiluerunt in illos et ex eis aliquos duris affecerunt iniuriis, aliquos percusserunt.... Ex hoc autem inter homines utriusque terrarum ipsarum rancoribus mutuis scandalo concitato se ipsos invicem insultibus impetunt.... »; ecc. — Per la esenzione dai dazi accordato ai pellegrini « *euntibus ad oratorium Sancti Angeli de Gargano* », ved. *Reg.* n. 222, c. 230t, 16 maggio 1320.

alcune lettere del Re e della Regina Sancia al Papa ed ai Cardinali per ottenere che il desiderio.... della città e del Capitolo di Isernia fosse soddisfatto! Confezionati i documenti necessari al trucco, ecco trovato un degnissimo ecclesiastico, il Canonico venafrino Tommaso Nigri, il quale ripone « *in quodam sacculo* » i preziosi documenti e prende la via di Roma. Se non che, arrestato per ordine dell'Arcivescovo di Capua e gettato in carcere, il falso è scoperto, ed Isernia insorge furibonda contro i falsificatori [1].

Tutto il regno di Roberto è agitato da queste lotte municipali. Il Re, fermo nel suo proposito di assidersi giudice supremo ed imparziale tra i contendenti, distribuisce il torto e la ragione, pronto sempre a dimenticare nella sentenza, come nel caso di Isernia e Venafro, le colpe degli ecclesiastici, in omaggio alla loro libertà; ma le lotte continuano incessantemente e le basi dello Stato continuano ad essere scrollate con impeto irresistibile. Peggio accade per i rapporti stridenti tra Università e signori feudali: ora si tratta di usi civici contesi, ora di libertà attaccate e difese, ora di abusi tentati e respinti, ora di violenze cieche apparentemente improvvise ma lentamente determinate da oscure cause profonde. Le libertà municipali sono la condanna sempre più evidente del sistema feudale; questo sistema è, invece, ritenuto la base dell'ordinamento giuridico, militare e politico dello Stato; dunque, le usurpazioni, gli sconfinamenti nel campo degli altrui diritti e delle altrui pretese debbono essere l'alimento perenne e la costante manifestazione della vita di tutti i giorni. Piccoli e gravi episodi di violenza si intrecciano sinistramente dall'un capo all'altro del Regno; l'economia pubblica e privata ne resta

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 275, c. 189, 1 giugno 1330. Il Re ordina al Reggente la Curia della Vicaria di fare severo giudizio contro i detti Roberto e Matteo ed altri laici complici; ma non dice una parola per il Vescovo ed il Canonico!

minacciata, ferita, soffocata; nessuno sa più, esattamente, quello che vuole o non vuole; ogni atto di violenza ne determina altri e, questi, altri ancora, fino a che le cause originarie e lontane si perdono in un oblio grave che nessuno tenta di rompere, perchè tutti vivono della collera quotidiana e dei bisogni immediati. Più spesso sono i grandi feudatari che guardano alle Università, specialmente se soggette a vincoli feudali, come si guarda ad un nemico da sterminare. Ora è il Conte di Fondi che, anche contro lo spirito e la lettera di un rescritto sovrano, si ostina ad imporre ai poveri casali di Minturno dei suoi ufficiali, stranieri perfino al Regno, per tormentarli impunemente [1]; ora è Francesco Acquaviva che non può tollerare in alcun modo che la Università di Giulianova goda in pace il possesso di Castel Monticchio, per cui paga circa trentadue oncie all'anno alla regia Curia [2]; ora è l'abbate di Cava dei Tirreni che si abbandona ad ogni sorta di vessazioni contro la Università dei suoi vassalli, imponendo collette non consentite dalle leggi, non permettendo che i vassalli si presentino al tribunale del Giustiziere, pretendendo che le donne di Cava sposino quelli, tra i suoi fedeli, « *che lo servono e lo pagano* »; annullando i patti stipulati già da gran tempo tra Abbazia ed Università, nominando i funzionari tra coloro che più largamente possono comperare il posto ambíto, esigendo onerosi servizi personali assolutamente contrari alle leggi ed agli accordi intervenuti tra le parti, sovvertendo lo stesso ordine naturale e legale delle succes-

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 21, 27 settembre 1315. Il signore del « *castrum Traietti* » (Minturno) è « *Loffredus Gaietanus Comes Fundorum* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 284, 21 aprile 1322: « Franciscus de Aquaviva, nec non vicarius, camerarius et alii officiales eiusdem Francisci exponentes eosdem super possessione dicti territorii (castri Monticuli) molestant indebite ».

sioni, provocando risse sanguinose per aver l'aria di ristabilire l'ordine turbato (1)!

A Trichina, in Basilicata, vi è un signore così litigioso e provocatore che pretende perfino di far cuocere soltanto nei suoi forni il pane occorrente al castello (2). A Gaeta si pensa che sia utile e possibile assoggettare gli abitanti di Itri a vera e propria servitù, mentre Itri è vincolata a Gaeta solo per quanto si riferisce « *ad actum guerre et custodiam ac defensionem civitatis et maritime Gayetane* », non dissimile, in ciò, una libera città come Gaeta, da un odioso tirannello qualsiasi (3). Ad Atri il Vescovo spadroneggia da signore feudale verso i casali del suburbio, perchè gli pare impossibile che questi abbiano i loro giudici ordinari, debitamente concessi dal Re (4)! Contro i foggiani si accanisce il Vescovo di Troia, non ostante l'intervento sollecito del Capitano di Lucera, Termoli e Foggia. Spalleggiato da *alcuni catalani,* suoi seguaci, e da un folto manipolo di ecclesiastici, il vicario episcopale violenta ogni giorno il territorio di Foggia, cattura animali ed impedisce il godimento degli usi civici, come un qualsiasi ban-

(1) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 232t-233, 28 agosto 1322. Nello stesso giorno, però, l'abbate di Cava (*ibid.*, c. 223) afferma che gli uomini della sua terra calpestano la sua autorità. Il Re ordina una sua inchiesta, affidandola a Elisario de Sabrano, Tommaso de Marzano Conte di Squillace e Jacopo Frezza di Ravello. Ved., per altre liti tra Cava e l'abbazia, *Reg.* n. 235, c. 27, 10 febbraio 1322; c. 36-36t, 12 giugno 1322. Per i patti, invece, stipulati tra Cava e l'abbate di quel Monastero, Don Filippo de Haya, il 7 marzo 1322, ved. Abignente, *Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma, 1886-1904, I, p. III-VI. Gli uomini di Cava eleggono due *iudices*, un *baiulus* ed un *catapanus*. Essi « non debeantur ad aliqua servitia personalia *nisi artifices in machanicis rebus cum salario competenti* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 244, c. 171, 20 febbraio 1323.

(3) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 217t, 9 agosto 1323.

(4) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 39t, 3 aprile 1325.

dito (1). Il bollente abbate di S. Quirico « *de Clausura* » pretende che i suoi vassalli paghino i salari dei funzionari che egli ha la bontà di inviarvi, contro ogni consuetudine e giustizia (2). Ad Atri un signorotto bisognoso di danaro ha escogitato un comodo espediente per procurarsene senza fatica, imponendo un capriccioso dazio di due e di quattro denari per ogni tomolo di frumento importato in città (3)! Il Vescovo di Melfi, poi, ha tra le sue abitudini più scrupolosamente osservate quella di mettere a dura prova la pazienza dei suoi vassalli di Gaudiano. È giunto a tal punto che, essendosi recati a Napoli alcuni vassalli per seguire il processo che si sta agitando tra quel prelato e la sua terra, egli ha fatto portar via i loro animali e danneggiare i loro beni (4). A Potenza, Ugo Del Balzo, nominato custode della foresta di Lagopesole, si crede autorizzato ad entrare violentemente nel territorio potentino, a catturare animali e a non rilasciarli senza aver prima estorto dai disgraziati proprietari delle somme più o meno cospicue, a seconda dei suoi bisogni (5). A Policastro, che, come ve-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 66-66t, 15 dicembre 1525: « cum *nonnullis Catalanis familiaribus suis et certa comitiva clericorum troianorum ac dompno Alberto archipresbitero ecclesie Sancti Stephani de Fogia....* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 46-46t, 13 novembre 1327. L'abbate vuole « *ordinare iudices ad civilia et contractus in terra prefata Clausure suique districtus, suis sumptibus, assistentibus sibi certis potentioribus et ditioribus dicte terre* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 42t, 14 aprile 1328. Egli si chiama « *Berteraymus dictus Lullus Andree* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 132, 12 maggio 1328. Il Re ordina, perciò, che non si dia alcun seguito ai giudizi provocati dal Vescovo di Melfi contro i gaudianesi, ma si continui soltanto il processo iniziato contro Giovanni e Niccolò del giudice Pascale di detta terra « *criminati quia quoddam instrumentum pacis atque concordie inter dictum episcopum et prefatos homines inite falso fecerant fabricari....* »!

(5) *Reg. Ang.*, n. 278, c. 184, 29 luglio 1329. — Qualcosa di simile contro Ruvo in *Reg.* n. 191, c. 94t, 20 maggio 1309, da parte del « *vicarius Galerani de Iuriato militis* ».

demmo, fu ripopolata di genovesi nel 1324, ardono conflitti gravissimi tra quella Università ed i signori Grimaldi e fratelli, feudatari della terra, circa la elezione dei giudici locali; conflitti, che finiscono con la vittoria dei signori [1]. A S. Antimo, alle porte di Aversa, il feudatario Giovanni Cantelmo, a scopo evidentemente fiscale, seguendo i suggerimenti di un suo camerlengo, ordina e fa eseguire di sua autorità « un inventario dei beni di ciascuno, in forma pubblica », servendosi, per l'accertamento, non di uomini degni di fede ma di alcuni « giovani poveri » più facilmente, si comprende bene, addomesticabili, e senza la presenza degl'interessati [2]. Alfedena, sempre provocata da Matteo di Sangro e dai suoi più fedeli vassalli, è spesso invasa da veri eserciti di delinquenti assoldati, i suoi cittadini sono aggrediti in viaggio (verso la Puglia), e qualcuno barbaramente ucciso, mentre la terra, assediata da circa dugento armati, è riuscita solo « *divina potentia* » ad opporre una tenace e vittoriosa resistenza. E dire che Matteo di Sangro vuole ora accusare le sue vittime, presso il Giustiziere di Abruzzo Citra, di reati fantastici [3]! Foggia, infine, sconta amaramente il privilegio, allora pingue, di essere regina dell'erboso Tavoliere. Dopo la distruzione di Lucera è piovuto sul suo territorio uno stuolo di baroni: hanno costruito molti « *palatia* » in città ed hanno occupato assai più terre, demaniali e municipali, che non sia conveniente agl'interessi del fisco regio ed al godimento pieno degli usi civici da parte dei cittadini. Non vi si respira più; e

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 286, c. 98-98^t, 5 agosto 1332. Si stabilisce che « *magister iuratus nullatenus eligatur, quodque duo probi homines de civitate iamdicta expressius nominandi ac per dominorum ipsorum vicarium approbandi.... malefactores et delinquentes.... de personis capere valeant ipsosque captivos.... assignare Justitiariis regionis....* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 293, c. 94$_t$, 15 aprile 1334.

(3) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 124^t, 28 novembre 1336.

il 29 marzo 1337 il Re crede suo dovere emanare un ordine per cui nessun barone o prelato può più entrare in città o impiantar nuove masserie nel suo tenimento, ma debbono tutti andar via nel termine di un mese. L'ordine non è rispettato, e bisogna rinnovarlo quattro anni dopo, comminando una pena di duemila oncie per un conte e di mille per un barone se entro un mese non abbandonano Foggia ed il suo territorio. I rettori di chiese sono invitati a dare ai cittadini, in locazione, quelle terre di cui ora i nobili, concessionari violenti, abusano indegnamente (1). Roberto è tanto sinistramente colpito dalle gesta dei baroni del Tavoliere che il giorno dopo la pubblicazione dell'ordine di sfratto, l'8 di ottobre 1341, dichiara che, se anche in avvenire accadrà che la Curia regia conceda ad un barone di impiantare una masseria nell'agro foggiano, s'intenderà fin da ora che il beneficato potrà farlo soltanto « *in terris propriis* » ed a condizione che paghi, insieme con i cittadini, le imposte gravanti sull'Università di Foggia (2).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 245t-246t, 7 ottobre 1341, in cui è riportato il documento del 29 marzo 1337. Tra quelli che non hanno seguito l'ordine del Re sono Cristoforo d'Aquino e Giovanni Cantelmo.

(2) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 245, 8 ottobre 1341: « quia tamen, *pro varietate temporum et causarum possit contingere per nos aut nostram curiam alicui comiti vel baroni concedi ut in ipso territorio facere valeat massariam*, declaramus, ...ad instantiam fogitanorum civium, quod dictus comes aut baro.... dictam massariam in terris propriis tantum possit ordinare et tenere, ita tamen quod non habeat ibi foresterios nec defensam faciat aut herbagium vendat vel affidam recipiat, sed tantum mezanam aut opus boum domitorum pro massaria possit facere, et *quod pro eadem massaria cum hominibus Universitatis dicte terre in collectis generalibus imponendis Universitati iamdicte.... contribuere teneatur* ». — Ved., per la delimitazione dei confini assegnati alla foresta di S. Lorenzo in Pantano « *prope Fogiam* », e al tenimento foggiano, *Reg. Ang.*, n. 164, c. 179t-180, 6 marzo 1307: « *versus orientem*, per viam que dicitur *li malati*,... ipsa via est limes inter forestam et terras seu teminenta hominum Fogie, et finit ipsa via *de li malati* Prope vineas hominum Fogie in *via carrarie* que venit de Sancto Lau-

Ma ci inganneremmo se pensassimo che autori di violenze e di usurpazioni contro l'ordine pubblico, la pace delle Università e i loro diritti siano soltanto feudatari gelosi delle autonomie municipali. Sono anche le Università a provocare infiniti disordini, intesi a scrollare le fondamenta di un sistema incompatibile col loro progressivo sviluppo. Non sono soltanto scoppi di collera furibonda di poveri contro potenti, di servi contro signori, di che discorremmo altrove, ma sono tentativi meditati di Università, cittadine e rurali, destinati ad ampliare la sfera d'influenza del novello diritto municipale, che si va formando, ai danni dell'antico diritto feudale che si va sfasciando irrimediabilmente. Talvolta, come avviene ad un vassallo di Berengario di Lauria, un possedimento feudale è usurpato dai ribelli della Università soggetta [1]; tal'altra, come a Troia, gli ufficiali signorili (ed a Troia si tratta di ufficiali della Regina Sancia) sono assaliti e uccisi barbaramente dal popolo insorto [2]. Ed ecco

---

rentio versus vineas hominum Fogie supradictas.... Item, a titulis positis..., *eundo versus occidentem in directum*, secundum lineam.... titulorum, in terra que dicitur *de Melfisio* alium lapideum terminum, et ibi prope directum alium similem terminum, ac descendendo per ipsam terram *de Melfise* non multum a longe unum alium lapideum terminum, deinde descendendo versus viam que dicitur *de Ponte Albaneti*, secus ipsam viam, unum alium limitem lapideum, terminum sive titulum similiter.... fecerunt affigi [officiales ad hoc], ut quicquid est inter ipsos limites.... versus Fogiam sit de tenimento hominum Fogie ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 333-333t, 21 ottobre 1318: « Pro parte domini Amici de Nimicisio, domini *castri Mercury* », è detto che la « *Universitas et infrascripte speciales persone de Castro Ursimarsi* » lo hanno spogliato del feudo suddetto ch'egli teneva « in feudum a Berengario de Lauria, filio quondam nobilis viri domini Rogerii de Lauria.... Sicilie amirati ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 233, c. 34t-35, 29 novembre 1320. I cittadini di Troia, « insilientes in Guillelmum Falconerium de Bivino et Jacobum, familiares magistri iurati in Troya pro parte reginalis curie..., eos nequiter occiderunt, clamantes — *moriatur, moriatur magister iuratus!* ». — Per la delimitazione dei confini del « *tenimentum corrigie troiane quod est dicte regine* », e la sua divisione dai « territoriis *Fogie, Coro-*

il Re ordinare inchieste o condannare, subito, in fortissime pene pecunarie [1] i ribelli. Ma, spento in un punto, il fuoco si riaccende in un altro. Ad Itri, mentre la Università, come vedemmo, si lamenta degli eccessi consumati ai suoi danni da Gaeta, si armano delle squadre di audaci, si occupano le terre dei vicini e si assediano castelli feudali, « *guerram puplice movendo* » [2]. Il Vescovo di Potenza è assalito d'ogni parte nella rocca forte dei suoi diritti e delle proprietà della sua Chiesa. Egli, infatti, possiede, a quanto afferma, il Casale S. Sepolcro alle porte della città, con gli annessi diritti feudali; e possiede tutte le case del borgo, date a censo ai vassalli, e tutte le botteghe della piazza di di Potenza; ma i cittadini occupano ogni cosa e non gli riconoscono altro diritto oltre quello di muovere lagnanze al Re [3]! Il Vescovo di Rapolla è altrettanto sfortunato; gli uomini di Rionero, che dovrebbero dargli larghe prestazioni annue e riconoscergli alcuni importanti privilegi in materia di vendita dei suoi prodotti agrari, non dánno e non riconoscono più nulla, ma vogliono sentirsi liberi ed indipendenti [4]. I frati francescani non riescono più ad otte-

---

nate, Bulfinarie, Casalis Fabrice, Trium Sanctorum, Facioli, Castellionis, Versantini, Salparum, Manfridonie et Riguli », ved. *Reg. Ang.*, n. 187, c. 139, 18 novembre 1324.

(1) *Reg. Ang.*, n. 229, c. 104, 20 dicembre 1320. La « *Universitas hominum terre Aqueputide* » è condannata in 300 oncie d'oro « pro excessibus commissis ....contra dominum Bertrandum de Vicecomitibus et dominam Margaritam consortem eius ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c, 131t, 29 agosto 1321.

(3) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 157, 15 gennaio 1322. Il Vescovo dice di possedere, tra l'altro, « *stactiones seu apothece site in platea civitatis Potentie, quarum quedam dicuntur esse ecclesie et alie teneri dicuntur per quosdam homines civitatis Potentie ad certum censum annuum ad ecclesiam supradictam; item, macellum seu buzaria civitatis Potentie; item, decima baiulationis et tintoria iudaica civitatis predicte* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 255t, 2 marzo 1322. Ved. il controricorso di Gaudiano, *ibid.*, c. 256t, 2 marzo 1322. Altre contese in *Reg.* n. 248, c. 26t-27, 16 settembre 1322.

nere che la Università dia quel che dovrebbe dare « per la fabbrica di S. Maria Nova » (1).

Cantelma Cantelmo, molto cara a Roberto, e suo figlio Carlo d'Artois sono violentemente spogliati dagli uomini del castello di Atessa di terra e diritti feudali su Montecalvo (2), proprio quando quei di Lanciano piombano armati su di un loro feudo, il « *casale Iannacii* », lo mettono a ruba (3), e portano in tutti i finitimi possedimenti della Cantelmo e del figlio la rovina più desolante (4). I Vescovi di Salerno, di Aquino, di Avellino sono egualmente spogliati ogni giorno dai loro vassalli. Eboli, per esempio, non vuole più riconoscere l'autorità del Vescovo salernitano su alcuni casali vicini e certi suoi diritti feudali in Eboli e nel territorio (5). Gli aquinati riescono ad ottenere dal Re l'approvazione di certi dazi nei quali il Vescovo della città vede, con ragione, una minaccia evidente ai suoi diritti (6). Ad Avellino il Vescovo dovrebbe percepire la decima parte dei proventi tutti « *platee, cambii et statere ac molendini et aliorum iurium baiulationis* », ma non riesce a riscuotere più nulla perchè la Università non vuole riconoscere diritti sovrani su le risorse locali (7). Tra Salerno e il Conte Tommaso Sanseverino ardono quotidiane discordie (8).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 241, c. 206, 30 aprile 1322.

(2) *Reg. Ang.*, n. 244, c. 237, 24 settembre 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 249, c. 355t-356, 12 ottobre 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 249, c. 356, 13 ottobre 1322: «.... *discurrunt cum armis per castra, casalia, territoria atque loca* ....».

(5) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 264t, 13 giugno 1323. Il Vescovo ha « in tenimento quod dicitur *Baccalaria* ludum qui communiter dicitur *palumborum* », ed i baiuli di Eboli « indebite petunt a procuratoribus... ecclesie palumbos qui capiuntur in ludo huiusmodi per tres dies, eo scilicet tempore quo ludus ipse.... inibi exercetur ».

(6) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 28t, 16 giugno 1324. Ved. i dazi di Aquino, *ibid.*, c. 162-163, 1 luglio 1324.

(7) *Reg. Ang.*, n. 277, c. 90, 26 settembre 1328.

(8) *Reg. Ang.*, n. 257, c. 37t-38, 26 maggio 1325.

Contro il monastero cistercense di S. Maria *de Ferraria* gli uomini di Vairano rompono in terribile e sanguinosa rivolta: nel giugno del '28 occupano di notte il convento, abbattono le porte, e inseguono i frati ed i loro familiari col ferro allo mano, tentando di farne strage e di portare via tutto ciò che è trasportabile [1]. Altamura, il cui territorio fu unito a quello di Gravina quando Gravina fu data in feudo a Raimondo Berengario fratello del Re, dovrebbe dare la decima di tutti i redditi e proventi del suo territorio alla chiesa di S. Nicola di Bari; ma non vuole dare più nulla e si ostina nel rifiuto [2]. Città S. Angelo, per liberarsi da qualunque vincolo feudale, non ostante la povertà della terra, si sottomette al pesante giogo di un pagamento di ottanta oncie all'anno alla Curia regia [3]. Che più? Nel Principato Citra i vassalli del Conte di Marsico non vogliono riconoscere neppure l'autorità di quel Giustiziere! Infatti, mentre il funzionario passa per la strada che mena « *prope castrum Dyani* », quegli uomini, con le armi e in fitto manipolo, gli si scagliano ferocemente contro, feriscono gravemente alcuni del seguito, aprono le porte del carcere e gridano che essi non comprendono per qual mai ragione il Giustiziere

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 270, c. 193, 21 giugno 1328: «... *fractis ianuis, conati sunt ferro perimere et bona ipsius monasterii transportare* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 274, c. 166t, 24 aprile 1330.

(3) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 127t-128, 25 ottobre 1335. Ved., per l'eseguito pagamento delle 80 oncie nel 1335, *Reg.* n. 301, c. 22, 2 novembre 1335. Talvolta le lotte tra feudatari ed Università diventavano tanto violente che la Corte giungeva perfino a riscattare qualche castello, ma facendo sborsare non piccole somme dagl'interessati... È il caso del castello di Morcone ceduto dai fratelli Simone, Lodovico e « *Giczerardus* », figli « *quondam Symonis de Marziaco* », per 800 oncie, a Carlo di Calabria, « quam pecuniam iidem homines de suo proprio exhiberent, *ducentis aliis per eos nostre camere persolvendis*, sic equidem quod idem castrum Murconi in nostrum reducatur demanium »! Ved. ARCH. DEP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 266, c. 6t, 11 giugno 1318.

osi entrare nelle terre del Conte (1)... Certo, non vogliono difendere i diritti del Conte contro usurpazioni regie, che non esistono, ma odiano l'autorità costituita e credono che l'abitare una terra feudale li esoneri dal rispettarla. Nel territorio di Isernia i feudi di Alfieri da Isernia, altissimo personaggio a Corte, sono occupati e usurpatati durante la sua dimora in Provenza per affari del Re (2)! Ai confini del Regno, contro il monastero di S. Salvatore di Rieti ferve la rivolta. I frati posseggono da gran tempo il castello di Capradorso ad otto miglia da Città Ducale e vi hanno, sciagurati, « *accomoditates et habilitates plurimas* »; ma i vassalli vogliono liberarsi dagli antichi vincoli; occupare le terre, le selve, i prati erbiferi spettanti a S. Salvatore, e meditano un audace piano di attacco. Sono poveri, non hanno capi, non sanno l'arte delle guerra; e però, eccoli offrire a « *Fortibrachio et Iacobo de Romangia* » sessanta paia di prosciutti all'anno a patto che i due gentiluomini li guidino e li confortino nella lotta ad oltranza contro i monaci odiati. Essi vogliono unirsi a Città Ducale, ed a questo fine indirizzano i loro sforzi: invadono terre, rubano, incendiano, uccidono, gettano il terrore per la contrada, e per garantire i mangiatori o mercanti di prosciutto che siano, si sottomettono al pagamento di collette volontariamente imposte (3).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 156, 1 settembre 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 97t-98, 3 maggio 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 264, c. 216-217, 19 agosto 1327. «... (Homines castri Capradorsi) *cum Fortibrachio et Iacobo de Romangia* certam fecerunt pactionem, per quam [homines] polliciti sunt.... dare eisdem anno quolibet *presuciorum paria sexaginta, si eis ad hec adversus... monasterium prefatum.... auxilium impenderent et favorem*, et ut per hec ad patrandum huiusmodi violente occupationis excessum apta facultas pareretur eisdem, *subire onus servitutis voluntarie non verentes*, prefatis Fortibrachio et Iacobo de ipsa promissione servanda corporale prestiterunt ad sancta dei evangelia *iuramentum* »; ecc. Ved., per le gravi lotte tra l'abbate di S. Erasmo « *de Castellione, ordinis Sancti Benedicti Cayetane dyocesis* » e Gaeta, *Reg.* n. 200, c. 12t, 19 settembre 1312.

Il movimento si svolge intenso da per tutto. A mano a mano che si allontana il tempo della conquista angioina e dei rigori della legge, necessari a chiunque occupi un Paese straniero, i vincoli tra le Università e il governo centrale si rallentano quanto più il diritto finanziario, le consuetudini locali, i rapporti tra sudditi e sovrano si fissano ben determinati e costanti. Le autonomie municipali, fatalmente, non possono vivere senza usurpare ora le prerogative della Corona [1] ora quelle dei feudatari, poichè l'organismo comunale, come è pensato e voluto dalle costituzioni del Regno, è gravemente monco e imperfetto negli organi e nelle funzioni, onde non può non tendere a completarsi con l'unico metodo possibile, quello delle usurpazioni sistematiche e del sovvertimento di uno stato di fatto e di diritto incompatibile con le aspirazioni della società. La mancanza di forti e ben costrutti ceti di produttori, la mancanza di generali interessi borghesi organizzati e illuminati non consente che la lotta si svolga con quel ritmo possente che è la nota fondamentale delle lotte sociali nei liberi Comuni; ma, ciò non ostante, il privilegio feudale è preso d'assalto con furia implacabile, ed i privilegiati reagiscono come possono, ora infrenati dall'azione moderatrice dello Stato, ora sorretti e incoraggiati.

Qual meraviglia che i centri maggiori abbiano esercitato, in sì fatte condizioni, un potente influsso su i centri

---

[1] Si pensi che talvolta per insignificanti motivi occorre rivolgersi al Re! Per esempio, *Reg. Ang.*, n. 242, c. 236[t], 30 agosto 1322, certo « magister Honofrius de Venafro faber » domanda il permesso *al Re* di costruire « *in frontespitio domus sue*, pro habilitate sua eiusque familie, *quoddam parvum minianum ad mensuram trium palmorum de canna supra viam pubblicam* ». Neppure una strada nuova poteva essere aperta « *sine licentia curie* ». Gli uomini di Campagna, nel Principato Citra, ebbero infatti noie infinite per la « *via nuova* » da essi aperta, « *qua itur a Ponte Scileris de pertinentiis Eboli versus castrum ipsum* (*Campanie*) ». Ved. *Reg. Ang.*, n. 235, c. 222-222[t], 13 dicembre 1321.

rurali, attirandoli nella loro orbita, e che si sia riprodotto, spontaneamente, lo stesso fenomeno che si verificò da per tutto nell'Italia comunale, di antichi servi e coloni anelanti a diventare sudditi del Comune? Ecco un esempio singolare. Un nobile, certo Bernardo « de Canependuto », possiede il castello di « *Cituli* » ed altre minori terre nell'Aquilano, e vi manda, ai primi del '18, un suo vicario. I vassalli insorgono con estrema violenza e aggrediscono l'innocente vicario gridando « *nolumus dominum, sed nos Comuni Aquile summictamus* »! Creati dei sindaci, infatti, e inviatili ad Aquila, fanno atto di sottomissione alla città, ribellando successivamente altri piccoli castelli dell'odiato signore. E quando i sindaci ritornano da Aquila con la lieta novella che Aquila accetta l'atto di sottomissione, i ribelli « fanno grandi luminarie e gridano entusiasticamente: *vivat Comune Aquile, quia nos sub protectione recepit* » (1)! A suo tempo la città farà sentire il peso della sua protezione interessata; per ora, si degna di accettare l'omaggio riverente di servi anelanti alla libertà e le loro dimostrazioni di gratitudine!

IV. Ma non erano soltanto di questa natura le notizie che pervenivano al Re, dovunque egli si trovasse, qualunque fosse la trama di modesti o ambiziosi disegni che egli andasse tessendo. Quasi tutte le città sono in fiamme e per ragioni così diverse e profonde che sarebbe impossibile a noi investigarle, impossibile agli stessi contemporanei comprenderne la portata ed i significati nascosti. Non è, infatti,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 200-200t, 12 febbraio 1318. Dopo aver fatto atti di sottomissione ad Aquila, gli uomini di *Citulo* penetrarono violentemente nella « *Rocca castri Sambuci* » e nella « *Rocca Alberici* » appartenenti allo stesso feudatario, e presa una « *filiam eiusdem Bernardi unius anni legitimam, inventam in altera dictarum roccarum* », osarono portarla in giro gridando: « *quis vult istam emere* »! Infine, procede il drammatico racconto, « *fecerunt luminaria magna et signa letitie granditer ostenderunt, clamantes et dicentes: vivat Comune Aquile quia nos sub protectione recepit* »!

soltanto la elezione dei magistrati locali, la compilazione dell'apprezzo, la determinazione dei dazi che accendono le ire di popolani e magnati nelle città e nelle borgate. Certo, fondamento di tutti i dissidi sociali non può essere che la profonda discordanza degl'interessi immediati, e più specialmente in piccoli chiusi ambienti municipali, dove manca la forza delle idealità superiori che creano concordie e discordie profonde; ma la manifestazione di questi dissidi assume assai spesso forme impensate, le quali diventano, a lor volta, causa di dissidi novelli e di ripercussioni lontane. Non di rado, le discordie di famiglie potenti, progenitrici remote delle maggiori disgrazie del Mezzogiorno d'Italia, raccolgono e organizzano gli spiriti iracondi delle moltitudini intorno ai capi delle consorterie combattenti; non di rado anche, quasi di rimbalzo, corrono il Paese le sinistre parole — Guelfi e Ghibellini — che tanta tragedia significarono al centro e al nord della Penisola. L'Abruzzo, specialmente, ed i maggiori centri di Puglia, di Basilicata, della Campania, della Calabria sono teatro di avvenimenti luttuosi che debbono profondamente colpire il sospettoso animo del Re e gettarlo in una sconsolata tristezza infinita. Atri, per esempio, fin dai tempi del suo vicariato, non ha requie. Ora sono i *cittadini vecchi* in guerra aperta con i cittadini nuovi, su i quali, dopo averli attirati in città, quelli si sforzano di rovesciare la soma delle imposte; ora sono i baroni delle terre circostanti che, dichiaratisi ghibellini (1315), ossia nemici del Re, invadono la città guelfa, ne distruggono le case in gran numero, saccheggiano, incendiano, feriscono brutalmente nobili e popolani, artigiani e plebei, rei soltanto di non comprendere per quali reconditi motivi una cittadina del Regno debba prendere interesse alle lotte tra guelfismo e ghibellinismo e profondere in esse energie morali e sangue (1);

(1) SORRICCHIO, *Il Comune atriano*, p. 100-101.

ora sono stranissimi personaggi, sinistri avventurieri della politica municipale, che, speculando su le agitazioni popolari e sollevandosi subito su gl'inconsci entusiasmi della folla per tutti i temerari, provocano disordini violentissimi, senza un fine preordinato, ma, ciò non ostante, con incalcolabili conseguenze fatali (1). A Sulmona, gli animi sono così turbati ed i nomi di Guelfi e Ghibellini così stranamente contorti nell'accesa fantasia popolare, che fin dagli ultimi tempi del regno di Carlo II — e poi ancora, e sempre con la stessa acrimonia, durante il governo di Roberto — quelle due parole dal suono sinistro di campana a stormo servono come sanguinose ingiurie tra quanti si odiano e si combattono, con tanta frequenza e con tanta convinzione di mordere l'avversario che Roberto è costretto a proibire a tutti di pronunziare le terribili parole « le quali non sono che bestemmie » (2). A Teramo, senza dubbio per effetto, anche, dei moti ghibellini dei baroni circostanti, si commettono omicidi, ruberie, violenze d'ogni genere, continuando a resistere, inflessibile, la tradizione luttuosa dei torbidi provocati, all'alba del regno di Roberto, dai vicini signori di Melatino e dai nobili della Marca (3). A Città Ducale, in un ambiente

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 3t-4, 25 novembre 1315: « ... Riccardus de Adria, miles, spiritu dampnande temeritatis assumpto, non verens contra nostri reverentiam nominis et honoris, *coadunata multitudine hominum armatorum sequacium eius et complicum, guerram publice in dicta civitate* (Atri) *movere cum ipsis sequacibus,.... numero fere quingentis*, ut ponitur,.... diebus proximis *civitatem predictam intravit, et... nonnullos cives.... perimere in igne sategit, et.... plures.... in confrictu percussit letaliter et aliquos interfecit....* ». Ved., per altri tumulti in Atri, *Reg. Ang.*, n. 214, c. 183-183t, 17 settembre 1316: «.... *insurrexere maligni qui se turbulentis popularium acclamationibus immiscentes, producunt sepius tumultus et scandala* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 35-35t, 22 ottobre 1315: « .... *in civitate Sulmone Guelforum et Ghibellinorum, hausta de putheo dissensionis ingenite remotarum Italie partium, duo nomina currunt....* ».

(3) SAVINI, *Il Comune teramano*, p. 197-198; ID., *I Signori di Melatino*, Firenze, 1881, p. 270.

sicuramente non adatto alle grandi lotte politiche, ai conflitti delle ideologie politiche medioevali, vivono e prosperano Ghibellini audacissimi, contro i quali, nel 1322, il Re è costretto a mandare un suo commissario speciale per una rigorosa inchiesta ed una non meno rigorosa persecuzione (1). Ad Aquila l'aria che si respira fiammeggia di furori bellicosi, anche per l'eccessivo zelo dei funzionari regi che, vedendo dei Ghibellini da per tutto, arrestano e spogliano financo dei pacifici viandanti rei di non poter provare in modo evidente il loro guelfismo purissimo (2). Nel '38 la città è completamente sconvolta dalla guerra civile: un vero esercito di rivoltosi e faziosi capitanati da « *Sir Lallus de Camponissis* », sparge il terrore in ogni ordine di cittadini, ferisce, uccide, distrugge e propaga tutt' intorno il mal seme della guerra civile, « da cittadini fatti nemici ». Se un barone dà aiuto ai ribelli perde i feudi; se una città li favorisce sarà punita in mille oncie; ma la minaccia non suscita in alcuno il timore della pena e l'orrore del sangue fraterno copiosamente sparso (3). Il povero Vescovo di Cassino, inviato dal Re per ricondurre gli erranti all'ovile, deve dunque lottare contro insormontabili difficoltà ed affrontare delle vere battaglie con esito assolutamente incerto (4).

Lontano dall'Abruzzo, gravemente contagiato dal male onde i Comuni liberi sono tormentati da gran tempo, si deli-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 236, c. 252t, 12 gennaio 1322: « *Gentilis de Leto.... in Civitate Ducali, contra Gebellinos intrinsecos commorans....* »; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 100t-101, 4 agosto 1318. I familiari del Capitano arrestano un certo « *Ciccus Tuscus*, habitator et civis terre Sancti Severi de Capitinata,.... pretendentes *eum fore hominem gebellinum!...* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 44-44t, 10 dicembre 1338: « *Sir Lallus de Camponissis* et sequaces eius, excedentes feraliter et furentes in concives et notos eorum fratres etiam et coniunctos, *multos ex eis, omni pietate subtracta, trucidaverunt immaniter!....* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 312, c. 62, 4 maggio 1338.

neano gli stessi fatti. Durante l'assenza di Roberto dal Regno, Melfi è in preda ad indicibili convulsioni. I Malamerenda, gli Aresi *de Grusa*, i Vaccaro occupano quel posto che gli Amidei, i Buondelmonti, i Cerchi ed i Donati occupano nella storia fiorentina. Nell'autunno del '21 pare che l'incendio sia stato domato dalla sua stessa violenza, e le parti compromettono ogni loro discordia nel Giustiziere di Basilicata, decise, a quanto affermano, a rispettarne il responso [1]. Il Duca di Calabria, desideroso di ricondurre la pace negli animi, sollecita il Giustiziere ad accettare l'arbitrato offertogli, e quando si accorge che il funzionario sta per smarrire la diritta via e si accinge « a far qualche novità contro le parti cittadine », ordina severamente di condursi da arbitro e non da provocatore di nuovi disordini [2]. La pace viene giurata tra gli avversari, ma a denti stretti. Ad ogni modo, la pace c'è, ed a Napoli il Vicario dello Stato è tranquillo! Se non che, pochi mesi dopo, ecco un indizio novello che il fuoco non è spento e che cova sotto le ceneri calde: il Vescovo di Melfi, forse in buona fede, forse perchè partecipe delle fazioni locali, nomina suo vicario l'abbate Gualtiero Vaccaro! No, i partigiani dell'altra riva non possono consentire che un « *loro capitale nemico* » ascenda a quella cattedra che dovrebbe essere di innocenza e di umiltà, e ne pretendono la deposizione. Che fare? Il Duca non vorrebbe ingerirsi in materia sì delicata, quale la nomina di un vicario da parte del titolare di una diocesi; ma poichè gli preme la pace della città, scongiura con ogni sua forza il Vescovo a disfarsi dell'abbate Gualtiero ed a preu-

(1) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 149t, 27 ottobre 1321. Il compromesso è fatto « pro parte illorum de *Malamerenda*, *Aresiorum de Grusa et Vaccariorum* de Melfia, qui fuerunt hucusque invicem dissidentes ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 164, 12 gennaio 1322: « sic igitur volumus ut nullam adversus parciales eosdem faciatis novitatem ».

dersi un altro vicario [1]! Il provvedimento è pieno di buone intenzioni, ma, naturalmente, non serve a nulla. Non ostante la pace giurata, non ostante l'allontanamento dell'abbate Gualtiero, divampano più violente che mai le discordie nell'inverno del '24. I nemici dei Vaccaro, rompendo la tregua, mentre un decenne fanciullo dell'odiata famiglia, Pasquale, « *ad scolas accederet* », lo assalgono e barbaramente lo uccidono. È il segnale di una violentissima ripresa delle ostilità che parevano sopite. Ma non è nulla! I Vaccaro sono dei Guelfi, ed i loro nemici sono dei Ghibellini; la lotta locale deve, dunque, tingersi dei colori della guerra che, con la minaccia del Bavaro, involge tutta la Penisola. Ed ecco gli uccisori di Pasguale Vaccaro innalzare il vessillo imperiale e correre la terra gridando: « morientur illi de Vaccariis, *quia Imperator veniet et deficiet Rex Robertus* »! È il Re, dunque, direttamente preso di mira, è contro la dominazione angioina che l'antica città di Federigo II inalbera gli animi ed i vessilli!... Si fa un processo, le condanne sono gravi, ma i ribelli sono contumaci e, datisi alla latitanza, gettano il terrore nelle campagne e intimidiscono i Vaccaro, vittime e denunziatori insieme. Il Re tenta un'ultima via: ristabilire con ogni mezzo l'ordine nel melfese e, intanto, citare sei dell'una e sei dell'altra fazione a presentarsi al suo cospetto o al Duca di Calabria per ascoltare gli ammonimenti e gli ordini suoi [2]. Non sappiamo se i dodici chiamati abbiano risposto all'appello; probabilmente nessuno si mosse; ma è certo che le agitazioni continuarono

---

[1] ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 27, n. 1031, 9 maggio 1322.

[2] *Reg. Ang.*, n. 258, c. 52t, 7 novembre 1324. L'uccisione del povero fanciullo Pasquale Vaccaro avvenne « *ante domum Guillelmi Vaccarii* ». Gli uccisori « una cum pluribus aliis discurrerunt per civitatem prefatam erigentes *Imperatoris vexillum*, et clamantes: moriantur illi de Vaccariis, *quia Imperator veniet et deficiet Rex Robertus* ».

ancora lungamente, tanto che il Re, credendo di recidere il male dalle radici, stimò opportuno ridurre la tempestosa città sotto la giurisdizione della Regina Sancia (1). Ma si comprende facilmente che un sì fatto provvedimento non potesse in alcun modo esercitare un benefico influsso su gli animi combattuti da interessi e da passioni, allequali nessun rimedio poteva arrecare la signoria della Regina bigotta o di un suo qualsiasi luogotenente.

A Barletta si vive in guerra come a Melfi, e per un groviglio di ragioni e motivi che, se analizzati pazientemente, potrebbero offrire un quadro dai colori vivissimi a quanti s'interessano della storia municipale italiana. La sua stessa costituzione sociale indica eloquentemente che le lotte civili debbono esservi particolarmente aspre e frequenti. Il numero dei nobili era cospicuo fin dagli ultimi decenni del secolo decimoterzo: dieci feudatari maggiori, centodieci nobili « *de genere militum* », trentanove nobili « *burgenses* » — con la possibilità di mettere in armi ben centosessanta soldati ad ogni occasione (2). La materia prima è, dunque, adatta ai capolavori più insigni! Per tutto il regno di Roberto, infatti, la città è in agitazioni continue; ma quando la consorteria dei Pipino, verso il declinare della vita del Re, si getta allo sbaraglio, a Barletta non si vive più. I Ravellesi, che tanto contributo di operosità e di ricchezza apportarono alla patria di elezione, a poco a poco se ne vanno, quasi cacciati da un incendio che si avanza minaccioso ed inarrestabile; il commercio languisce, i misfatti crescono. Nell'autunno del '38 il Re comprende che bisogna agire con tutta energia, e manda laggiù il suo « *magister hostiarius* », Bernardo Siripando di Napoli, a com-

(1) *Reg. Ang.*, n. 289, c. 174, 11 agosto 1334: « iurisdictionem meri et mixti imperii ac gladii potestatem, exercendum *per eum quem ad hoc duxerit* (*Sancia*) *ordinandum* ».

(2) LOFFREDO, *Storia di Barletta*, I, 395 e segg.

minare duemila oncie di multa a chi, nel termine di pochi giorni, non si presenti, delle due parti in guerra, alla presenza del Re, e ad indire una tregua fino a che il Re non abbia pronunziata la sua sentenza [1]. I Pipino e i Marra accettano la tregua fino a tutto il febbraio 1339; ma, poichè la sentenza non è pronta, bisogna che il Re ordini al Capitano di Barletta di comunicare alle due parti che se ne stiano in pace in attesa delle decisioni sovrane imminenti [2]. L'autorità regia non può che venire a patti.

Altrove, anche se in misura più modesta, gli stessi avvenimenti. A Manfredonia, nel 1320, spadroneggia tirannicamente un Giovanni Tirreno. A lui, bramoso di « *dominari in populo* », risale la responsabilità di rapine, omicidi e violenze infinite; si è impadronito dei pubblici uffici e, con gli uffici, ha usurpato il pubblico danaro, non escluso quello proveniente dai dazi. La città è in preda al terrore, e non ha la forza di infrenare la piccola belva, ma soltanto quella di ricorrere al Re [3]. A Sorrento le discordie civili si fanno, intorno al'18, così micidiali che il Duca di Calabria affida alla sperimentata sapienza di Bartolomeo da Capua il cómpito di punire i colpevoli e pacificare la città, col più ampio mandato di prendere i più severi provvedimenti. Il vecchio Logoteta procede ad un vero e proprio « esilio di capi-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 12, 16 novembre 1338. I nomi degli avversari sono: « nobiles viri Johannes Pipinus, comes Minerbini et palatinus Altamure, Petrus Pipinus comes Vici, Ludovicus Pipinus, fratres, Nicolaus de Gactis miles, Loccus de Luco et Raymundacius de Cruce, ex una parte; Johannes de Marra, Thomasius de Marra, Gerardus de Marra, milites, Risulus de Marra et Cubellus de Aurivilla, ex parte altera ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 30, 24 febbraio 1339.

(3) *Reg. Ang.*, n. 224, c. 52, 19 luglio 1320: «.... Dominari nitens in populo, que voluit in civitate ipsa auctoritate propria sibi assumpsit officia, quorum favore fretus multiplicem usurpavit pecuniam..., et cum ipsa Universitas certa.... habeat datia, prefatus miles a daciariis.... provenientem inde pecuniam violenter extorsit.... ».

parte », confinando alcuni, Francesco Donnamira e seguaci a Barletta, e Matteo Capuano e seguaci a Sulmona, affidando al Giustiziere del Principato Citra la cognizione delle numerose cause penali commesse con i gravi disordini che hanno messa a soqquadro la città [1]. A Maddaloni, nel '34, si ordisce una formidabile congiura contro la tranquillità e la salute pubblica: trentasei cittadini, in maggior parte nobili, giurano di considerare come nemici « tutti gli altri », si tassano volontariamente per formare un fondo di cassa, un piccolo tesoro di guerra, e si dánno audacemente all'attuazione del loro piano criminoso [2]. A Sessa circa un centinaio di « ricchi e opulenti signori », col pretesto di non so quali accordi con alcuni *pictagia* della città, non intendono sottoporsi al comune peso delle imposte e vivono fuori legge [3]. Nel '21, ad Amalfi magnati e popolani, riprendendo un loro antico duello, affilano le armi e si combattono con estremo accanimento [4]. L'anno dopo, la battaglia riarde ancor più minacciosa: la città è diventata un accampamento di eserciti combattenti, e gli ufficiali regi sono nella più assoluta impossibilità di imporre il rispetto della legge ad alcuno. Si deve ricorrere, da parte del Duca di Calabria, all'espediente di una severa e solenne inchiesta su i « *rancoribus et querelis utriusque partis* », ed a quello di obbligare tutti gli amalfitani, sotto pena di venti oncie d'oro, a non offendersi reciprocamente ed a prestare, nel caso di persone notoriamente « *male fame* », una cauzione

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 64-64t, 30 novembre 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 74-74t, 4 aprile 1334.: «.... quoddam collegium, coadunationem seu conspirationem inter se fecerunt illicitam.... contra omnes alios de terra predicta, *quos inimicos habere pretendunt*,.... inter quos iudicem *Franciscum de Persico caput factionis huiusmodi nominari faciunt et dampnabili quadam nominatione presumunt....* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 49t, 4 giugno 1336.

(4) CAMERA, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 523.

adeguata [1]. Espediente inutilissimo quant'altro mai, perchè nell'estate del'24 la guerra civile si riaccese selvaggiamente [2]. A Napoli stessa, oltre l'insanabile dissidio tra nobili e popolani circa il governo della cosa pubblica, divampano spesso, specialmente in seno alla classe magnatizia, battaglie cruente. Anche là, nel 1310, si deve provvedere al confino dei capiparte per tentare di ristabilire la pace [3]. Città S. Angelo, infine, è trascinata nel folto di una mischia, anche.... spirituale, con relative scomuniche solenni, da una implacabile lotta che si svolge tra il Vescovo di Atri e Penne ed il Capitolo Cattedrale di Penne a proposito della elezione dell'arciprete rettore della chiesa di S. Angelo [4]!

Ma a Cosenza il fenomeno generale e costante assume forme particolarmente interessanti. Ecco, nel'31, quasi apertura di più gravi ostilità, l'azzuffarsi di due fratelli, Gualtieri e Galardo di Donnabruna, nobili e valorosi in guerra. Il feritore Galardo, dovrebbe aver la mano tagliata; ma che avverrà, nella famiglia e nella città, se la mutilazione del feritore starà perpetuamente a ricordare l'odio tra due fratelli e tra i seguaci dell'uno e dell'altro? La Università cosentina domanda, quindi, che si applichi soltanto una pena pecuniaria, anche in considerazione che in tempo

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 37-37t, 5 febbraio 1322. L'inchiesta è affidata a « *Guillelmo de Balaheto archidiacono foriulianensi* » e ad Elisario de Sabrano conte di Ariano.

(2) CAMERA, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 523-525.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 88, 24 giugno 1324; c. 100, 8 luglio 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 78, 13 Agosto 1337. Il Vescovo nomina arciprete di città S. Angelo « *dominum Arminum de civitate Penne* », mentre il Capitolo nomina certo « *Matheum de civitate prefata* », il quale riesce ad ottenere la protezione della legge. Ma il Vescovo scomunica la città, proibendo a tutti di *portare il vitto* all'eletto.... Il sistema è radicale, ma la Università è « *in perplexo* ». Il Re si limita ad ordinare al Giustiziere di non ingerirsi più nella lotta tra Vescovo e Capitolo!... E poi?

di guerra i fratelli Donnabruna difesero eroicamente la città; e il Re aderisce alla domanda ([1]). Ma non è che il preludio Nel '37 Cosenza è in fiamme, e magnati e popolani si accusano a vicenda di una infinita serie di violenze, di soprusi, di delitti. Anzitutto, i popolani affermano che i nobili cosentini non soltanto non vogliono pagare le imposte, ma con incredibile audacia appoggiano e difendono, contro la città, un numeroso stuolo di loro seguaci, popolani e *servi* loro debitamente affrancati, perchè non paghino neppure essi; e quasi che ciò non bastasse, riescono ad eleggere dei collettori loro devoti i quali si fanno aguzzini dei deboli, anche se debitori di somme insignificanti ([2]). In un secondo ricorso, del giorno dopo, 18 maggio '37, i popolani soggiungono che i maestri giurati eletti dai nobili, « *dictorum popularium electione contempta* », tentano di estorcere dai *poveri* quanto più possono danaro, pronti ad infierire in mille modi contro chi non vuole o non può pagare, e che i nobili non solo non ammettono di poter essere citati dinanzi ai baiuli e giudici della città ma riescono sempre a far condannare i popolani se qualcuno si querela contro di loro davanti ai giudici cittadini ([3]). Quattro giorni dopo un altro ricorso! I nobili non vogliono, in alcun modo, contribuire con gli altri nel pagamento delle imposte, e, tanto per punire i popolani, protervi e temerari

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 331, c. 114, 7 dicembre 1331.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 195t, 16 maggio 1337: « ....quamplures alios devotos et servitores eorum affrancaverunt seu exemerunt.... a contributione functionum huiusmodi, eos, ut non cogantur...., propria potentia defendentes »! Cfr. *Reg.* n. 307, c. 259.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 257t, 17 maggio 1337. Impadronitisi dell'ufficio, e « favore dicti officii, *sub nomine* (*ut eorum alludamus vocabulo*) *curtesie*, extorquere presumunt a pauperibus hominibus dicte terre diversas pecunie quantitates, et si ex dictis pauperibus aliqui nollent ipsis magistris iuratis aliquid exhibere, multo illis hiis peiora contingunt.... ».

nelle loro richieste, ne hanno accusato circa un centinaio, presso il Giustiziere, di ogni sorta di delitti, non mai nè commessi nè pensati (1)! Il 31 di luglio, finalmente, è la volta dei nobili. Essi sono gli agnelli ed i popolani sono i lupi..... I popolani, infatti, han deliberato che giammai per l'avvenire un nobile sia eletto alla carica di maestro giurato, nè a quella di giudice per i contratti, nè a quella di catapano: vogliono essere essi a raccogliere il danaro delle imposte, e vogliono calpestare tutte le franchigie e le buone consuetudini e i diritti aviti dei nobili (2)!... Roberto corre all'impazzata per i campi della fantasia punitrice; vorrebbe, ma non osa, servirsi di tutta la necessaria severità verso i nobili; vorrebbe, e non sa, essere equo verso i popolani. Le sue sentenze si escludono a vicenda e creano nuovi elementi di disordine; i dissidi diventano battaglie cittadine, i sudditi diventano nemici interni pericolosi.

Un posto caratteristico, in questa istoria di lotte civili municipali, occupa Lucera, la città ribattezzata cristiana dopo la meditata e bassamente interessata distruzione della florida colonia saracena. Provvista, fin dal suo primo risorgere, di privilegi cospicui da Carlo II (3), continuò a godere del premuroso interesse della Corte durante il regno del successore, ottenendo, fra l'altro, una fiera di sei giorni a S. Maria d'agosto (4) e, nel '37, per « evitare molestie ai cittadini e per altre ragioni che a ciò consigliano il Re », un importante privilegio per il quale i lucerini, per due anni, non avrebbero potuto essere tradotti davanti ad alcun

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 195, 21 maggio 1337. Cfr. *Reg.* n. 307, c. 259.

(2) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 216t, 31 luglio 1337: « .... populares civitatis ipsius seu nonnulli ex eis *illicitum inter se ipsos monocolum facientes* », si oppongono « *franchiciis, libertatibus et honoribus obtentis....* ». Cfr. *Reg.* n. 307, c. 281t.

(3) Ved. EGIDI, *La colonia saracena di Lucera*, ecc., Estr. *Arch St. Nap.*, 1912 e segg., p. 284 e segg.

(4) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 175t-176, 31 agosto 1324.

tribunale, che non fosse quello del Capitano della città, per qualsiasi causa civile o criminale [1]. Intanto, nel marzo dello stesso anno, un editto regio proibiva ai conti e ai baroni di abitare in Lucera e di coltivar masserie nel suo territorio [2], mentre un altro del maggio del '31 aveva regolato tutta la materia delle donazioni fatte e delle dignità capitolari riconosciute alla Chiesa lucerina [3]. L'anno 1337 è poi particolarmente fecondo di avvenimenti importanti nella storia di Lucera. Già da qualche anno il Duca di Calabria aveva cercato di dare un assetto stabile al territorio lucerino, nell'intento di richiamarvi nuovi abitanti ed evitare il formarsi di grandi possedimenti fondiari, fondamento di vere signorie territoriali e di quella infinita serie di

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 304, c. 226, 21 maggio 1337. Il Re dice di prendere il provvedimento per ovviare « vexationibus et molestiis eisdem hominibus inferendis et *ex certis aliis causis rationabilibus ad id inducentibus mentem nostram....* ».

(2) Ved. ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 269, c. 305_t-306, 29 marzo 1337: « Edictum quo inhibet comitibus et baronibus quod non habitent in terris Lucerie.... et quod in eorum territoriis non faciant massarias ».

(3) IBID., B. 269, c. 323-324^t, 17 maggio 1331: « Edictum de confirmatione donorum et gratiarum factarum Sancte Marie de Luceria ac de dignitatibus in eadem ecclesia ordinatis ». Ved., per la Chiesa di Lucera, *Reg. Ang.*, n. 263, c. 29^t, 14 ottobre 1325: Carlo di Calabria nomina Giovanni « clericum, filium iudicis Johannis de Troya canonicum ....maioris ecclesie civitatis Sancte Marie, olim vocate Lucerie, *in qua ex concessione et indulto paterno regio ius institutionis habemus* ». La investitura dell'ufficio è fatta « *per anulum* ». — *Reg. Ang.*, n. 309, c. 40^t, 2 luglio 1338: Il Vescovo di Lucera Ruggero di Lavello sottopone al Re la questione « *super exorto dubio inter canonicos seu beneficiatos clericos ecclesie Cathedralis, per quem videlicet sacristie officium in illa fieri debeat* ». Il Re, « *convocatis aliquibus de secreto consilio* », ed esaminato il privilegio di Carlo II, da cui la questione sorge, dichiara: « si *officium sacristie* consistit in hiis que in capitulo thesaurarii sunt expressa, et non in aliis, exercitium ipsius officii sacristie prefato thesaurario de proprio incumbit, et in oblationum defectu, capitulum supplere tenetur.... ».

mali che accompagnano, sempre e dovunque, il costituirsi di latifondi troppo vasti in mani non atte alla produzione. Ma, alcuni « *potentes et divites* », oltrepassando i limiti determinati dal Duca di Calabria, si son fatta la parte del leone, organizzando una ben meditata violenza alle intenzioni del principe ed agli interessi dei cittadini originari e di quelli che si desiderava di richiamarvi. Roberto, che ha scacciato dalla città e dalla campagna i conti e i baroni, come li ha scacciati da Foggia, per evitare ai *mediani*, ai coltivatori, piccoli proprietari, e alle stesse classi rurali le loro inevitabili violenze, riprende il progetto del figliuolo, e, anche in nome di Maria duchessa di Calabria, signora di Lucera, procede ad un completo rimaneggiamento del territorio. A tutti i conti e baroni, perciò, ed ai prelati aventi delle masserie in tenimento lucerino s'intende revocata qualsiasi concessione di terre precedentemente fatta, di guisa che tutto il territorio della città, comprendente salme 3738$^1/_2$, pari a circa ha. 14 mila, ritorni in piena disponibilità della Corona. Avvenuta tale revoca, il Re dispone che tutte le terre lucerine debbano esser divise « tra i cittadini e coloro che verranno ad abitare in Lucera, per loro e per i loro eredi, in perpetuo », ma in modo che nessuno ecceda, nella ripartizione, le sessanta salme (o le centottanta versure di Puglia) e nessuno possa cedere la sua parte a nobili, prelati o enti ecclesiastici, affinchè il latifondo non si ricostituisca un'altra volta, in breve tempo. Nessuna prestazione annua in vettovaglie, com'era prima stabilito, da parte dei concessionari, ma soltanto la insignificante prestazione di un censo annuo di 15 grani per ogni salma, cioè appena sessanta centesimi di lira italiana per ogni versura e poco meno di cinquanta centesimi per ettaro [1]. Al Re pareva

[1] *Reg. Ang.*, n. 304 c., 138-138t, 4 luglio 1337. Il provvedimento è preso « *ad tollenda gravamina, pressuras et tedia* que ipsius civitatis

di avere scoperto il segreto della felicità per il popolo di Lucera; ma dopo poche settimane, il 9 settembre, egli deve ritornare su i suoi passi. I popolani, infatti, hanno riferito che, « presentatisi tutti i cittadini alla mensa loro apparecchiata dal loro Signore, alcuni sono rimasti famelici, mentre altri sono diventati ebbri..... » — cioè la distribuzione delle terre è proceduta pessimamente con grande iniquità di criteri direttivi. Egli, dunque, deve dettare delle norme inviolabili ai due suoi delegati a Lucera, Ruggero di Mileto, Capitano della città, e Cervo di Rinaldo da Nocera, militi entrambi e persone di sua piena fiducia. Anzitutto, l'intero territorio lucerino s'intende ancora una volta revocato nelle mani del Re, eccettuati soltanto quei terreni che dai Re di Sicilia, suoi predecessori, da lui stesso o dal Duca di Calabria fossero stati assegnati a chiese e cappelle, oppure, per piantarvi vigne, a dei cittadini privati [1]. Ciò fatto, tutti gli aventi diritto a partecipare alla distribuzione delle terre saranno divisi in tre distinte categorie: 1ª, militi « *militariter viventes* » e altri nobili facoltosi; 2ª, giurisperiti, medici, mercanti, massari, giudici e notai dediti all'agricoltura; 3ª, tutto il resto delle classi popolari. A ciascun milite o nobile, della prima categoria, si possono assegnare fino ad un massimo di sessanta salme, secondo le maggiori o minori loro attività economiche; a quelli che appartengono alla seconda categoria si possono assegnare

hominibus intulerant » i baroni, conti e prelati « in civitate Sancte Marie, olim vocata Luceria, eiusque pertinentiis habentes massarias moramque trahentes ».

[1] *Reg. Ang.*, n. 311, c. 249-250, 9 settembre 1337: « Quod totum territorium dicte civitatis Sancte Marie in confusum et commune ad manus nostre curie revocetis, exceptis ex eo terris seu territoriis que nonnullis ecclesiis et capellis tam per dive memorie dominum patrem nostrum quam nos et benedicte memorie Carolum Ducem Calabrie, primogenitum nostrum, concesse fuerunt, nec non et vineis ac terris pro vineis concessis similiter quibuscumque ex civibus civitatis eiusdem ».

fino ad un massimo di trenta salme, sempre seguendo lo stesso criterio della maggiore o minore potenzialità economica di ciascuno; a quelli, infine, della terza categoria, i commissari possono assegnare delle terre secondo il loro prudente arbitrio, ma a condizione che nessuno abbia più di dieci salme se non a patto che si applichi lo stesso criterio che si deve seguire nella distribuzione delle terre alle prime due categorie. E il criterio è questo, che ogni concessionario non abbia mai le terre che gli si assegnano « *in uno et eodem loco* », ma in contrade diverse, affinchè non accada che alcuni vengano in possesso di terreni fertili e altri si debbano contentare di terreni o assolutamente improduttivi o bassamente fecondi. Particolare attenzione, soggiunge il Re, merita il territorio « *ultra flumen Zaloni* », già appartenente al milite Iacopo di Campomarino, e quello detto « *Ficcaroci* », perchè di qualità inferiore, onde bisogna che, spezzati in piccoli lotti, essi siano equamente assegnati, affinchè « ciascuno abbia terreno utile e terreno meno utile e con l'assegnazione in blocco di terreni non buoni non provenga danno anche agl'interessi della Curia ». Finalmente, gli stranieri trasferitisi recentemente in Lucera potranno avere diritto alla ripartizione delle terre solo se abitanti con tutta la famiglia in città *in casa propria* o, almeno, presa in fitto; e tutti quelli che avranno terreni, in qualsiasi misura, non potranno « *facere defensas* », ma soltanto lasciare incolto quel tanto che basti per il pascolo degli animali addetti al lavoro dei fondi [1].

---

[1] *Ibid.*, c. 249t: « Item quod nullus civis antiquus vel novus fiendus, exterus, possit vendere terras que sibi assignabuntur infra decennium a die assignationis earum; et si contrarium faceret, perdat eas »; c. 250: « *Cauturi* (vos, etc.) *omnino* quod nulli terras huiusmodi assignetis nisi prius fuerint ordine debito mensurate; quam quidem mensuram *per versuras consuetas passuum sexaginta per quamlibet ad rationem, videlicet, de tribus versuris integris pro una salmata terre fieri declaramus et volumus* ».

La ripartizione del territorio lucerino fu fatta secondo le ingiunzioni del Re. Ma restava la questione dei « *cittadini nuovi* », i quali turbavano grandemente la vita di Lucera con la pretesa, ritenuta strana, di partecipare alla cosa pubblica come chiunque altro: questione che, come si sa, rivestiva carattere di particolare gravità per tutti i Comuni italiani. Roberto volle affrontarla subito, ed il 18 agosto 1339 decise che « coloro i quali verranno d'ora in poi ad abitare in Lucera non potranno, per dieci anni, occuparvi uffici pubblici; trascorsi i dieci anni, invece, sarà ad essi lecito aspirare a quegli uffici, ma a condizione che acquistino *terre e vigne* per sentirsi più attaccati al bene della città » [1]. Due giorni dopo, il 20 agosto, nell'intento di eliminare qualsiasi eventuale ragione di discordia, Roberto, scrivendo al Capitano di Lucera, ordina che nell'assegnazione degli uffici pubblici, e più specialmente nella elezione dei *Dieci*, si faccia tra i cittadini una « *debita adequatio* », nel senso che gli onori inerenti alle pubbliche cariche non siano perpetuati in poche persone, e queste, per la lunga consuetudine ad una posizione privilegiata, non finiscano per assumere atteggiamenti provocatori ed « *insolenti* » verso la maggioranza dei cittadini [2]. Non è tutto. Ai primi del '41, su richiesta della Università lucerina, il sovrano consente che sia duplicato il dazio di un denaro, già concesso quando si approvarono i dazi, a patto che i proventi siano completamente spesi per la custodia del castello, diventata di importanza capitale per le condizioni della si-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 283, 18 agosto 1339: « ....qui cives, decennio iamdicto transacto, cum obtinuerint officia, domos ac vineas habeant.... *ut universalem civitatis ipsius statium propinquiori affectione diligant* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 288, 20 agosto 1339: « ....sic servetur equalitas quod gaudia honoris sui ipsorum quisque repperiat et nemo ex eis, ex commissi sibi honoris huiusmodi prerogativa diutina, insolescat ».

curezza pubblica nella regione (1). L'edificio solido ed armonico, a cui il Re ha dato le sue cure assidue e tutte le sue buone intenzioni, pare, adunque, in ogni sua parte perfetto: una costituzione razionale, una ripartizione di terre demaniali, fatta con criteri che non si potrebbero, in complesso, combattere, una immigrazione di forestieri guidata da una sola preoccupazione, quella della maggior coesione dei nuclei cittadini e del bene della cosa pubblica, un castello fortemente munito..... Ma l'edificio si sgretola e l'artefice è costretto alle più desolate meditazioni su la caducità delle opere umane quando la realtà venga, comunque, violentata nelle sue ferree leggi naturali. Che cosa è mai accaduto? Ecco. Anzitutto, nei dintorni di Lucera prospera la mala pianta del brigantaggio. Su la via che conduce a Troia, oggi sonnolenta per una campagna triste, si stende una boscaglia profonda che è nido di banditi, e quel luogo, particolarmente adatto a chi vive di rapina e di omicidio, è tenuto da due signorotti senza scrupolo i quali vi hanno fatto « *defensas insolitas* » contro l'ordine del Re, contro i buoni principii di chi voglia domandare alla terra tutto il suo rendimento, contro la sicurezza pubblica. Bisogna spiantare quella selva! gridano i lucerini, se non si vuole che la città sia continuamente in preda al terrore (2). E, dopo tutto, un provvedimento quasi di polizia, che si può prendere senza molto studio e fatica. Ma è nulla. È la ben pensata ripartizione delle terre che va in fallimento, è il latifondo che si ricostituisce, è la violenza che si abbatte

(1) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 25, 6 gennaio 1341.

(2) *Reg. Ang.*, n. 317, c. 100t, 17 agosto 1339: « ....in territorio civitatis ipsius est quoddam territorium coniunctum *vie publice qua itur de predicta civitate Troyam*, in quo plura maleficia, tamquam loco accomodo et silvoso, disrobationes commictuntur et furta, quodve territorium tenere dicuntur Nicolaus de Sancto Martino et Angelus eius frater, milites, *et in quo defensas insolitas faciunt et affidas* ».

su Lucera! Un anno appena, — parrebbe incredibile! — dopo le ordinanze del 4 luglio e 9 settembre '37, ecco un fatto, indice di una situazione inquietante. Iacopo di Ariano, fratello di Giovanni, segretario della Regina Sancia, ebbe assegnate sessanta salme di terreno, durante i lavori di ripartizione; ma, non ostante la tenuissima somma di sole cento lire italiane circa di annuo censo da dare alla Corona, ha rifiutato quello che ha avuto e certamente sollecitato; e si fa innanzi Riccardo da Camporino, milite, già concessionario, molto probabilmente, di sessanta salme di terreno, a domandare, *ed il Re consente,* che si diano a lui le sessanta salme rifiutate dall'altro (1)!

Perchè rifiutate non è detto esplicitamente; ma, certo, chi rifiuta dei vasti possedimenti fondiari quasi gratuitamente concessigli deve essere combattuto da interessi soverchianti; e chi cerca di entrare in possesso di sì fatti terreni rifiutati, quando già ne possiede almeno altrettanti, è evidentemente animato dal desiderio di ricostituire la grande proprietà fondiaria, la sola che possa, anche col più basso reddito unitario, consentire una vita non intollerabile. Ma non si tratta di un caso isolato. Nell'agosto del 1339, a meno di due anni, dunque, dalla ripartizione del territorio lucerino, la Università di Lucera riferisce al Re una notizia incredibile, che cioè *molte* delle terre assegnate durante la ripartizione del '37 sono state tolte ai primitivi concessionari e date al « *monasterio Casenove* ». È giusto ed urgente, dunque, dice l'Università, che le suddette persone private delle loro terre non siano tenute più « al pagamento dell'annuo censo, non avendo esse nè le terre nè l'utile dominio » (2)! Sciaguratamente, non sappiamo da chi e per quali ragioni la ripartizione del '37 sia stata così

(1) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 3t, 12 ottobre 1338.

(2) *Reg. Ang.*, n 316, c. 289, 20 agosto 1339: « *cum territoria ipsa non teneant nec ius habeant utilis dominii* ».

profondamente turbata, ma alcune constatazioni ed induzioni semplicissime non sono evitabili. Prima di tutto, è strano che il Re, mentre accoglie la giustissima richiesta della Università lucerina, non protesti in alcun modo contro una evidente violenza alle istruzioni che egli dette ai commissari ripartitori due anni prima. In secondo luogo, non è possibile ammettere che un'autorità diversa da quella dei commissari o, in loro assenza, diversa da quella del Capitano della città abbia ritolto ai cittadini quello che fu loro concesso secondo le norme dettate dal Re; e questo vuol dire, almeno, che l'autorità pubblica non seppe prendere altra decisione se non quella di dare a un ente ecclesiastico quelle terre che a mano a mano ritoglieva ai cittadini. Fu, poi, un atto di arbitrio consumato a danno di liberi agricoltori e in favore del convento di Casanova? Probabilmente, un vero e proprio atto di arbitrio non vi fu, perchè la Corte non lo avrebbe tollerato, dopo tanta minuziosa cura avuta per la ripartizione razionale delle terre, nè i cittadini si sarebbero limitati a domandare la sola cancellazione dell'annuo censo a loro carico e non, piuttosto, la restituzione delle terre. Con ogni probabilità si sarà trattato di questo. Nell'assegnazione delle terre, come si disse, il Re volle che un cittadino non ne avesse, in sostanza, se non tante quante sarebbero state opportunamente condotte, date le sue sostanze, la sua capacità di lavoro e di capitali, insieme, di guisa che non cadessero in mani eccessivamente deboli terreni che si davano a tutti perchè tutti contribuissero a fecondarli [1]. Ora, è presumibile che, fatta la prima

---

[1] Ved. cit. doc. 9 sett. 1339, c. 249t: « Reliquis vero personis aliis, inferioris gradus, *iuxta condictiones et facultates personarum uniuscuiusque ipsorum*, secundum circumspectionem et providentiam vestram, quam in hiis omnibus et singulis pervigilem esse precipimus et constantem »: ecco come deve esser fatta la ripartizione.

ripartizione secondo i criteri già noti, l'autorità locale si sia accorta che i piccoli lotti, e forse non soltanto i piccoli, costituivano un peso troppo grave per i cittadini della seconda e della terza categoria, e abbia deciso di concentrare nelle mani di un possente organismo ecclesiastico i fondi che, *altrimenti*, sarebbero rimasti incolti. Insomma, la piccola proprietà costituita con eccellenti intenzioni, per debellare il latifondo signorile, per scacciare, anche economicamente, dalle città il baronaggio insolente e rivoltoso, senza pesi fiscali degni di nota, senza servitù pesanti e con costante riferimento alle facoltà di ciascun coltivatore, *non resiste due anni*, e fatalmente, senza proteste da parte del Re e degli stessi cittadini, i lotti pazientemente determinati nel '37 vanno ad impinguare nel '39 il già ricco inventario di un'abbazia!

La guerra civile, quindi, trova terreno favorevole. Nel 1340 avvengono a Lucera « insolenze ed enormi eccessi, invasioni e depredazioni continue, onde non soltanto la città è come avvolta in un turbine, ma tutta la regione circostante è sconvolta ». Il conte di Vico, Pietro Pipino, alla testa di un vero esercito di gente a piedi ed a cavallo, entra in città e mette in fuga il Capitano e gran numero di pacifici abitanti [1]. La divisione delle terre è fallita, il brigantaggio compie le sue gesta alle porte della città, la guerra civile insorge per le vie. Il governo centrale non ha mezzi sufficienti per arrestare tanto disordine e non riesce a trovare

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 322, c. 11, 5 novembre 1340: « vir nobilis Petrus Pipinus Comes Vici, cum magna gente equitum et peditum armatorum, civitatem ipsam ingrediens, pro sue voluntatis arbitrio Capitaneum ipsius civitatis et alios plures cives in persecutionem posuit atque fugam ». Altre lotte civili sanguinose si svolgono a Gaeta tra gli Aliotto e i Papa (1338); a Nocera tra nobili e popolani, divisi, questi ultimi, essi stessi (1338); a Tropea tra i Ferrucci e i Nomicisi e Giffoni (1338); a Salerno tra i *de Agello* e i Santomango (1334-38); ecc., per cui ved. Camera, *Annali*, II, 442-446.

forme di più costante intervento nella vita interna delle Università, e più specialmente di quelle che sono scosse da brividi rivoluzionari e teatro di tragici avvenimenti. I funzionari sono spesso inadatti, più spesso elemento di disordine là dove si portano ad esercitare il loro ufficio; una forza armata a disposizione del governo, fedele, organizzata, con capi regolari, non esiste; nuclei di gente particolarmente devota alle leggi ed allo Stato, nella generale ignoranza delle plebi, nella consuetudine quotidiana alla piccola e alla grande violenza individuale e collettiva, non sono costituiti e non si possono costituire. Non resta che l'empirismo più elementare, dettato dalle circostanze che si susseguono in ridda vorticosa, applicato come è possibile e non come le circostanze stesse domanderebbero; e non resta che seguire inconsciamente le leggi regolatrici della forza d'inerzia, cioè lasciare che il male trovi nella stessa violenza i suoi rimedi e che il triste lievito del servaggio, delle piccole tirannidi locali, della miseria e del brigantaggio fermenti nelle moltitudini angosciate e sbattute. L'Università, vigilata, controllata, mortificata dallo Stato, finisce per diventare un organismo capace di un determinato rendimento fiscale, e non più un organo dalla vita intensa e multiforme, regolato da leggi sue particolari, inerenti alla struttura speciale della sua fibra, rispondenti a bisogni diversi da luogo a luogo, ad attitudini particolari ed a particolari condizioni di sviluppo, di resistenza e di vitalità, di sentimenti e di passioni. Essa conosce lo Stato soltanto come esattore implacabile, talvolta vessatore (2), e come un

---

(1) Ved., per esempio, per la Università di Potenza, angariata dagli « *executores et commissarii* » del Giustiziere, *Reg. Ang.*, n. 323, c. 266, 30 novembre 1339; e, per la Università di Molfetta, *Reg.* n. 321, c. 324t, 6 novembre 1340. Lo stesso avviene in Capitanata, n. 321, c. 338, 20 marzo 1341; lo stesso a Rapolla, *ibid.*, c. 351, 24 maggio 1341. Per gli « *executores* » dei Giustizieri, di cui parla l'ordinanza di Carlo I, del 23 gennaio 1277, ved. CADIER, *Essai*, p. 47.

potere dispotico e capriccioso nelle mani di Giustizieri, di Capitani, di ufficiali minori, intenti a curare interessi che assai di frequente nulla hanno di comune con gl'interessi dello Stato e dei sudditi.

Se il Re guarda con maggior cura a questa o a quella città, oppure se l'autorità regia è invocata con particolare insistenza da cittadini divisi da odi inestinguibili, è inevitabile che l'intervento del sovrano, direttamente o meno, si ripercuota sinistramente su l'autonomia municipale. Più lo Stato si avvicina ai governati come tutelatore degl'interessi generali, come restauratore dell'ordine e conservatore della pace sociale, più le autonomie locali si attenuano e avvizziscono, perdendo il succo vitale, cioè la loro ragione intima e il libero modo di manifestarsi e funzionare. Quando Napoli ricorse al Re perchè, con un suo lodo arbitrale, ponesse termine alle lotte civili che ne travagliavano la vita municipale, il Re, accogliendo la domanda, pronunziò quel lodo che più volte abbiamo ricordato e si sforzò di ricondurre tutti all'ovile. Ma, intanto, la libertà delle singole classi sociali di muoversi come l'istinto, gl'interessi, il calcolo consiglierebbe è distrutta, ed è distrutta anche la libertà dei cittadini tutti, popolani e magnati, di regolare le cose della città secondo un loro incontrollato punto di vista, secondo che la posizione di ciascun gruppo nella vita pubblica potrebbe consentire. Roberto, infatti, decide, con grande apparato di solennità, « alla presenza degli uomini di Capuana e Nido e di quelli delle altre platee cittadine, in copiosa moltitudine », che i popolani minuti debbano considerarsi esclusi da qualsiasi partecipazione al governo della cosa pubblica, non essendo per essi nè conveniente nè possibile tale partecipazione, e, quel che più importa, decide che « tutti gli affari più notevoli della città siano sottoposti al prudente consiglio del Re, e siano condotti, poi, come alla maestà regia piacerà di indicare ed ordinare, non solo, ma se qualche dubbiezza sorgerà circa l'atteggiamento da

assumere, sempre nell'interesse del pacifico stato della città, il Re sarà consultato in proposito, e sarà fatto come il Re consiglierà ed ordinerà per l'onore e la pace di Napoli » (1). Com'è evidente, la Università si spoglia delle sue prerogative più gelose per ottenere la pace quotidiana, o, almeno, per la speranza di vivere in pace, ed il controllo dell'autorità regia, già eccessivo nelle vigenti disposizioni legislative generali, diventa tal cosa che la Università è ridotta a rappresentare la parte di chi riceva ed esegua degli ordini piuttosto che quella di chi regoli la propria vita secondo la voce dei suoi interessi e dei suoi ideali. Nè può traviarci il fatto che, sotto il governo di Giovanna I e II e fino agli estremi limiti della dominazione angioina, i popolani abbiano, senz'alcun rispetto per il lodo del 1339, conquistata una posizione talvolta eminente nella direzione della politica municipale (2). Ciò significa soltanto che i movimenti sociali e politici, cioè il naturale svolgimento delle classi come dei partiti, e la loro modificazione strutturale sfuggono sempre all'azione della legge, alla volontà dei principi, alla pressione degli organi dei poteri centrali, a tutti gl'impulsi, insomma, estranei alle leggi intime regolatrici di quello sviluppo e di quella naturale modificazione dagli aspetti molteplici e dalle crisi periodiche. Ma chi voglia studiare i lineamenti giuridici dei Comuni meridionali, cioè l'andamento della linea interna, diremo così, della loro struttura e della loro evoluzione costituzionale, chi voglia studiare il posto che nella meravigliosa fioritura del diritto pubblico comunale italiano occupano i municipi del Mezzo-

(1) Ved. il cit. doc. del 5 luglio 1339 (*Reg. Ang.*, n. 315, c. 53t-55, ed. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 184-190), nella ediz. dello Sch., p. 189: «.... *Omnia notabilia civitatis eiusdem negotia ad conscientiam regiam referantur, et sicut ipsa mandaverit, ordinentur et disponantur, et fiat per homines eiusdem civitatis* »; ecc.

(2) Ved. SCHIPA, *Contese sociali*, p. 201 e segg.

giorno non può non rendersi conto del fatto che le autonomie locali rispondono più a naturali esigenze di nuclei, più o meno cospicui, di abitanti in determinate circoscrizioni topografiche che a speciali forme di organismi giuridici maturati nel corso di una vita autonoma e staccata da quella di un più vasto organismo statale. Gli Angioini non seppero neppure ispirarsi alle tradizioni del loro Paese d'origine, e ogni Università fu una posta della *cedula taxationis* del Regno. Le autonomie, dunque, si sviluppano contro lo Stato, e lo Stato è contro le autonomie municipali, poichè non ne intende lo spirito, ne teme le coseguenze, non ne coordina le attività, non ne sente gl'ideali, non può dominarne i disordini nè dare alla guerra civile obbiettivi più consisistenti della violenza che si ritorce e consuma in sè stessa.

CAPITOLO QUINTO.

Produzione e Commercio.

I. Se il Regno di Sicilia, quale gli Angioini ebbero in dono dalla sorte e quale si offriva al loro sfruttamento, fosse stato ricco, o soltanto non povero, di risorse naturali, si sarebbero determinate sicuramente alcune circostanze particolarmente feconde per la fortuna politica del Paese, ma sopra tutto queste, che cioè il latifondo sarebbe stato, prima o poi, spezzato, il feudalesimo sarebbe stato, prima o poi, travolto nella rovina del latifondo, e una forte e disciplinata classe di piccoli proprietari coltivatori si sarebbe costituita, fondamento primo e sicuro annunzio di una vigorosa borghesia produttrice e mercantile. Senza dubbio, al brigantaggio degli uni e degli altri, dei potenti e dei poveri, alla violenza cieca dei ribelli di tutte le classi sociali a tutte le fondamentali leggi della convivenza civile, alle leggi stesse che regolano, inavvertite, le lotte civili, si sarebbe sostituita la gagliarda e drammatica vicenda dei partiti e degl' interessi generali prementisi e cozzanti intorno alla rocca dello Stato, assalita, conquistata, perduta, ripresa, in un fervore di energie sempre rinnovellate, in una luce intensa di passioni e di ideali. Invece, gli avvenimenti che abbiamo delineato si svolgono su di una terra sconsolata e

triste a clima fortemente ineguale, assetata d'acqua, povera di minerali, con pochi fiumi e quasi tutti a regime torrentizio, infestata dalla malaria, percossa spesso da epidemie funeste, oppressa qua e là da troppo fitte e poco sfruttate boscaglie, solo in alcune sue parti sorrisa da un cielo mite e benigno, ristorata di pioggia frequente, lieta di vegetazione lussureggiante e di pingui pascoli naturali con numerosi e pingui armenti.

Da Teano a Capua, ad Aversa, a Sora, a Scafati, ad Eboli, a Lagopesole, a San Gervasio, ad Ugento, a Bitonto, a Bovino, a Lucera, a Salpi, ad Ortonova, ad Ortona, ad Andria, in buona parte della Calabria e degli Abruzzi le foreste spesseggiano, alcune intatte, altre premurosamente curate dalla Curia, soggette tutte a regolamenti che, pensati dalle precedenti dinastie, e più specialmente da Federigo II, vengono riprodotti con molta fedeltà dagli Angioini (1). Esse forniscono il legname necessario al consumo interno, alla costruzione delle navi, alle opere portuali, alle costruzioni di case e di chiese, ed alimentano qualche esportazione nelle provincie finitime, quando alla regia Curia piaccia accordare il permesso di esportazione (2). Ma la produzione del legname non costituisce una cospicua risorsa per il Paese, anche perchè spesso la foresta occupa territori che sarebbero assai più redditizi se messi a coltura e abbandona territori che sono naturalmente inadatti ad una fruttifera produzione agraria. Non esiste, insomma, un re-

(1) MINIERI RICCIO, *Il Regno di Carlo I d'Angiò dal 2 gennaio 1273 al 7 gennaio 1275*, in *Arch. Stor. Ital.*, Serie III, t. 22, 26, Ser. IV, t. I, p. 3; SCHIPA, *Carlo Martello*, in *Arch. Stor. Nap.*, vol. 15, p. 26; *Reg. Ang.*, n. 166, c. 125, 31 luglio 1307: Un incendio in una masseria « domus Hotalis prioratus Baroli », detta « *Replantanum.... in territorio Trium Sanctorum de Capitinata....* dampnificavit *forestam Castri Orte* remote positam.... ».

(2) Ved. YVER, *Le commerce et les marchiands*, p. 27, 100, 129.

gime dei boschi, ma soltanto l'uso di una risorsa naturale entro limiti modesti.

La sterilità del suolo e la sua scarsa fecondità sono ampiamente dimostrate. Tutta la Terra d'Otranto, infatti, apparisce povera e scarsissima di abitanti: i centri abitati sono così lontani gli uni dagli altri, la solitudine della regione è così vasta e solenne che le inquisizioni generali dei Giustizieri nelle singole terre non si possono compiere regolarmente, ma soltanto con forzati adattamenti alla particolare struttura demografica dell'ambiente (1). L'isola d'Ischia, che oggi ostenta qualche tentativo di feracità, è considerata nell'età di Roberto così povera e sterile che la sua chiesa, « *in sterili loco fundata* », ha bisogno di particolari aiuti dallo Stato per vivere meno stentatamente (2). Tutto il territorio di Gaeta è sterile, e in maniera così continuativa e organica che, senza il costante afflusso di vettovaglie dalle regioni più felici, la città, « *in loco sterili situata* », non potrebbe che rapidamente spopolarsi e scomparire (3). La Calabria è in buona parte uno sfasciume pietroso, a cui soltanto le piccole zone litoranee del Tirreno e del Jonio, separate l'una dall'altra da rigidi gruppi montuosi, possono conferire qualche vigore di vegetazione e qualche buon prodotto in cotone, olio, vino, tanto più apprezzato quanto più

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 254, c. 31, 25 giugno 1309: « Propter *diffusionem* terrarum Terre Ydronti ac propter *paucitatem et paupertatem* hominum generalem inquisitionem in singulis terris absque ipsorum hominum gravamine sigillatim bono modo facere non potest Iustitiarius », onde il Giustiziere può fare la sua « iniquisitionem.... *in loco habili illinc* (dalla terra, cioè, dove egli si trova) *distante per miliaria decem,... et illuc homines... ad inquisitionem evocare* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 227, c. 110t-111, 14 maggio 1320.

(3) *Reg. Ang.*, n. 274, c. 121t-122, 30 novembre 1329. Bisogna che il Re autorizzi il vettovagliamento dalle terre vicine « cum civitas Gayete sit in loco sterili naturaliter situata *et per inde victualia ex se ipsa non habeat* nisi ad illam de civitatibus.... aliis deferantur ».

scarso [1]. La Basilicata, con i suoi nodi montagnosi, con i suoi boschi, i suoi poveri terreni coltivabili addossati al pendio delle colline, non offre che scarso alimento ai suoi figli, come il Molise e parte dell'Abruzzo [2]. La malaria e la siccità fanno il resto un po' da per tutto. I documenti ne parlano con una frequenza impressionante e con un tono elegiaco intraducibile, segno evidente che il governo centrale ed i sudditi sono convinti della irreparabile condanna pronunziata dalla natura e non cercano se non di resistervi alla men peggio.

I fatti si affollano alla mente, ma è appena necessario ricordarne qualcuno che ha valore di simbolo. Gli uomini « *castri Sugii* » in Terra di Lavoro hanno una storia dolorosissima. Nel 1320, essi raccontano al Re che, preferendo la pianura alla montagna e volendo essere più vicini alle loro terre per meglio coltivarle, trasferirono i loro penati « *ad planitiem* », allettati anche dal corso del Garigliano, ma che ora la malaria li ha disfatti, e non possono più trovare altro scampo che non sia nel ritorno frettoloso all'antica sede [3]! Nove anni dopo, in una petizione cupa e scorata, essi dicono che, dopo aver abbandonata la primitiva lor sede, nella speranza di più comoda vita in pianura e nelle vicinanze del fiume, sono stati tanto ferocemente battuti dalla malaria che molti sono morti e moltissimi giacciono dolenti in tormentosa infermità. Ancora una volta essi esprimono il desiderio di ritornare alla montagna; e ancora una volta il Re accorda il permesso che gli si domanda, concedendo

---

(1) YVER, *Le commerce et les marchands*, p. 104-105; MINIERI-RICCIO, *Il regno di Carlo I*, cit., in *Arch. Stor. Ital.*, Ser. III, vol. 24, p. 32.

(2) YVER., op. cit., p. 106.

(3) *Reg. Ang.*, n. 227, c. 16t, 29 maggio 1320: « tum propter vicinitatem fluminis et aliarum aquarum ex vicinis paludibus influentium, tum etiam *ex fetore sulfuris* que in ipsa planitie corructionem aeris et mortalitatis epidimias induxerunt, dicta Universitas et homines Universitatis ipsius ad extreme diminutionis et desolationis incomoda sunt reducti ».

qualche agevolazione fiscale (1). Evidentemente), dal '20 al '29 essi continuarono a sperare; ma nel '29 non poterono più nutrire altro desiderio all'infuori di quello della fuga! Lo stesso avviene in Abruzzo. La Università della terra di Celano, minacciata di sterminio « dall'aria pestilenziale che vi si respira », vuole andar via verso il Colle di San Flaviano; e il Duca di Calabria ne accorda il permesso (2). A Penne il dramma collettivo non è meno intenso. Là presso il Lago Fucino sprigiona miasmi pestilenziali, e la vita vi è resa impossibile. Gli abitanti, dopo una lotta lunga e aspra con la malaria, sono rimasti battuti e debbono sloggiare per salvarsi, con danno del fisco che non riuscirebbe certo a riscuotere le imposte abituali. Vanno via; ma un certo Egidio di Cirolara, mezzo avventuriero e mezzo bonificatore audace, propone al Re di riattivare le correnti della vita nel castello disabitato e ne domanda la necessaria autorizzazione. Questa gli viene, naturalmente, accordata; ma il Lago Fucino non sarà prosciugato nè allora nè per secoli in avvenire (3). Non più tardi, infatti, di quattro anni dopo, nel 1329, gli uomini della Università « *castri Transaquarum* », disfatti anch'essi dalla malaria, infermi quasi tutti e ridotti all'estrema miseria, non sapendo dove andare a rifugiarsi, domandano che, almeno, se altro

(1). *Reg. Ang.*, n. 272, c. 101t-102, 10 gennaio 1329: « *magna eos epidimia* propter corruptionem ayeris pestilentis obsedit, per quam *nonnulli ex eis sunt in magno numero mortui et alii in nimia infirmitate compressi* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 50t, 6 luglio 1322.

(3) *Reg. Ang.*, n. 234, c. 302-302t, 19 marzo 1321: « Insinuavit.... Egidius de Cirolara, habitator castri Avezani,.... quod castrum Penne.... *prope lacum Fucini* positum..., propter maliciam aeris invalescentem inibi fuerat ab incolis derelictum, quodque dictus Egidius castrum ipsum.... reabitare facere disponebat, daturus pro viribus ad id opem et operam, si ad hoc nostram ipsi licentiam dignaremur impendere oportunam ».

non è per essi possibile, siano alleviati i pesi fiscali che li opprimono, poichè essi non sono più in grado di lavorare e di produrre per sè e per lo Stato [1]! A Fondi lo stesso spettacolo miserando. Ad un piccolo lago che ristagna alla pianura confluiscono piccoli e pigri corsi d'acqua con tanto irregolare defluvio e così grande scarsità di « *liberi meatus* », che si forma laggiù un vasto pantano pestilenziale, onde la vita vi è diventata insopportabile, e, con la vita degli uomini, la fertilità delle compagne, abbandonate da chi non può lavorarle. Il Duca di Calabria non trova a tanta rovina altro rimedio se non quello di consentire agli abitanti di Fondi che, dilatando i « *meatuum curricula* », diano maggior libertà di circolazione alle acque, senza ledere per questo, ahime!, i diritti del signore feudale della terra e quelli dei signori vicini [2].

La siccità non è meno della malaria nemica del Mezzogiorno. Quasi ogni anno ci s'incontra in notizie provenienti dalle parti più vitali del Regno, relative a veri e propri stermini consumati dalla mancanza d'acqua e da quei sùbiti sbalzi di temperatura che anche oggi costituiscono uno dei pericoli più gravi per l'eroica gente che sfida da secoli le inclemenze del clima e la malignità della terra, dal Tronto in giù. Le annate del cattivo raccolto non si contano; quelle in cui il raccolto si perde completamente non sono, purtroppo!, infrequenti. Nel 1315, per esempio, le masserie regie di Puglia furono bruciate dalla siccità e dal

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 70, 22 dicembre 1325: Il castello « Transaquarum.... propter pestilentis aeris epidimiam quam *lacus Fucini* excrescentis plus solito malitia ministravit, est incolarum numero et facultatibus *adeo diminutum quod pauci ex ipsis hominibus qui remanserunt ibidem, infirmi tamen ac inopes et ad statum miserabilem iam deducti*, onus solitum particularis taxationis eiusdem castri.... nequeunt supportare ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 133t, 26 agosto 1321.

sole troppo ardente. I poveri massari durante il tormentoso inverno, in cui « molte pestilenze » si abbatterono su i campi di Ordona, invitarono più volte il giudice ed il notaio di Corneto a recarsi sul posto per verificare lo stato delle cose e farne legale testimonianza presso la Corte. Che avvenne? Un fatto sciaguratamente frequentissimo. In autunno, durante la stagione delle semine, « *non piovve mai in tutta la Puglia,* onde i campi vennero su in modo molto irregolare »; e a primavera, invece di acque ristoratrici, piovvero dall'irato cielo, anzi tempo, cocentissimi raggi solari per tutto il mese di maggio.... Il frumento e l'orzo, attestano i magistrati cornetani, sono assolutamente bruciati, e similmente bruciati sono i campi dei vicini, in tutta la vasta zona granifera circostante, fino alle prime vigne di Foggia (1)! Nel 1320 ai mali consuetudinari dell'agricoltura meridionale si aggiunge un flagello ricorrente: le cavallette. Tutta la Capitanata è « *oppressa* » dallo sconfinato esercito di divoratori che, secondo la efficace espressione dell'ignoto scrittore della cancelleria, « *corrodit singula germina et devorat virencia universa* ». E lo stesso avviene in Terra di Bari, in Terra d'Otranto, in Basilicata (2). Nel 1325 il notaio Ippolito di Bitonto, sindaco della Università bitontina, riferisce al Re una tristissima notizia: *da ben tre anni,* per continue inclemenze dell'inverno e per eccessivi ardori intempestivi in

---

(1) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 375, 31 maggio 1315: «.... cum varie et multe pestilentie infra annum tertiedecime indictionis [1314-15] ingruissent satis seu segetibus victualium camporum curie, videlicet massariarum *Calagii*, *Domicelle et Sancti Marci de Dordona* », si attesta « quod tempore seminum.... *non pluit in tota contrata.... et generaliter in tota Apulia*, et sic ultra solitum nata sunt ipsa sata, et *superveniente*, *infra mensem madii*, *calore solis immoderate et intollerabiliter extuantis per totum mensem eundem*, *ante tempus debitum*, *sata ipsa.. . sunt totaliter arefacta* ». Gli altri campi sono « *deperdita et totaliter devastata* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 222t-223, 23 maggio 1320.

estati premature, « gli olivi sono seccati fin dalle radici, in gran parte, e in parte non hanno dato alcun frutto », mentre il frumento e le piante erbacee, in genere, sono state completamente distrutte. Come si possono pagare le imposte se, almeno, non si attende il nuovo raccolto (¹)? In tutta la Terra di Bari, e fin dall'inverno di quell'anno fatale, la siccità ed i mali che l'accompagnano annunziano le più sinistre conseguenze (²).

Altre prove non sono necessarie della lotta incessante che quasi tutto il Mezzógiorno deve sostenere contro il clima, la siccità, la malaria, suoi tradizionali e implacati nemici. Basterà ricordare che talvolta la desolazione è tanta che delle vere città, ottimamente situate, sono condannate a diventare de' cimiteri. Nell'agosto del 1324, per esempio, un incaricato del Giustiziere di Terra di Bari, che ha avuto l'ordine di vendere a Brindisi una certa quantità di zucchero, comunica che la città, centro marittimo e mercantile importante, *è quasi deserta e spopolata,* e non vi si trova chi possa comprare lo zucchero della Curia (³)! Poche le zone fortunate, e cioè quasi tutta la Campania, essa stessa, del resto, come abbian visto, malsana, qualche angolo della Basilicata verso la regione del Crati, qualche lembo della Terra di Bari e della Capitanata verso l'Ofanto, e la conca degli Abruzzi. L'olio e il vino occupano il primo posto nella pro-

---

(¹) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 66-66t, 26 luglio 1325: « ab annis tribus de propinquo preteritis in eadem terra Botonti...., ex invalescentibus yemalis intemperie temporis et subsequenti fervore caloris *arboribus olivarum in parte radicitus esiccatis satisque deperditis,* relique remanentes arbores, foliis perditis, fructum aliquem minime protulerunt.... ».

(²) *Reg. Ang.*, n. 259, c. 118t, 26 febbraio 1325.

(³) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 172t, 15 agosto 1324. Lo zucchero « in civitate Brundusii vendi non potest, ex eo videlicet quod *in civitate ipsa Brundusii non inveniuntur emptores, quia civitas ipsa est quasi deserta et gentibus quodamodo desolata* ».

duzione del Regno, dopo quella dei cereali, e alimentano una esportazione notevole, almeno in alcuni anni grassi. La Campania e la Puglia, più specialmente la Terra di Bari, producono dell'olio ritenuto eccellente e disputato dai mercanti veneziani e fiorentini per i Paesi levantini, per l'Africa Settentrionale, per Maiorca, Venezia e, in genere, i paesi del Mediterraneo (1). Quasi da per tutto, ma più specialmente in Calabria, in Basilicata, in Puglia, in Campania si produce del vino greco e latino, talvolta di fattura e di qualità squisita, stimato su i mercati mediterranei ed orientali, a Pisa, a Firenze, a Genova (2). Anche qualche piccola zona del Gargano ha del vino esuberante per il consumo locale. Per esempio, Vico Garganico confessa francamente, nel 1319, che il suo territorio produce ogni anno tanto vino quanto basta al consumo locale e ad alimentare una certa esportazione verso i centri vicini, partendo dal piccolo porto di Mondello tra Vico e Peschici. (3).

La Corona è la più grande produttrice di cereali, come erano stati i predecessori normanni e svevi. Essa possiede in quasi tutte le regioni del Regno degli estesi possedimenti o abbandonati al pascolo o coperti di foreste o, divisi in bene organizzate masserie, coltivati con ogni cura; ma sono specialmente le masserie di Puglia quelle che dánno il maggior rendimento ed esigono la maggiore attenzione del Re, intimamente legate, come sono, nella loro amministrazione, con quella delle numerose mandre e degli allevamenti di be-

---

(1) Ved., per questo, *La pratica della mercatura* del PEGOLOTTI, in PAGNINI, *Della decima*, ecc., Lisbona e Lucca, 1766, III, 82, 118, 192.

(2) PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, loc. cit., III, 6, 15, 52, 67, ecc.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 249$_t$-250, 4 giugno 1319: «.... propter habundantiam aliorum victualium, que naturalis telluris fecunditas continuate producit, *vinum est eis* (uomini di Vico) *affluenter exhuberans*, quod de ipso et usibus consulunt propriis et comoditatibus provident alienis ».

stiame, in genere. Sono alla direzione delle masserie i « *magistri massariarum* », attentamente scelti tra le persone più facoltose e più esperte, perchè possano, dice uno dei capitoli di Carlo I, « rispondere pienamente dei frutti delle masserie e dei prodotti dell'allevamento », con lo stesso scrupolo con cui debbono rispondere della gestione loro affidata gli ufficiali subordinati [1]. Un regolamento generale, rimasto lungamente invariato, determina con particolari interessanti il modo che bisogna tenere nella conduzione razionale delle regie masserie, nel pasto degli animali, nei lavori agricoli delle varie stagioni, nella somministrazione dei salari ai lavoratori assoldati a giornata, a mese e ad anno. Ogni massaro, per esempio, deve avere un numero sufficiente di sottoposti, a suo arbitrio, come vaccari e porcari, e deve fissare i loro salari computati ad anno. La dotazione di ogni aratro dev'essere di sei buoi, e con ogni aratro si debbono seminare quattro salme di orzo e otto di frumento. Per ogni salma di frumento seminato, il massaro deve consegnarne dieci, per ogni salma di orzo dodici, per ogni salma di fave, diciotto, e per ogni salma di ceci, tredici; salvo, nel caso di annate scarse, a provare il tutto con pubblico istrumento. Il salario di un mietitore è di 12 grani e $^{1}/_{2}$, più il vitto, se impiegato in un campo d'orzo o di fave, ed è di 15 grani se si tratta di un campo di frumento; il salario d'un *gualano* addetto alla custodia dei buoi è di un'oncia e tarì $7^{1}/_{2}$ all'anno, e di altri 15 tarì per calzature e vestiti, più, sempre, il vitto quotidiano; il salario di un custode di vacche (due ogni cento capi) è di un'oncia e 15 tarì più « *fructum lactis* » nel giorno di sabato, e due tomoli di grano ogni mese per vitto; quello d'un giumentaio (uno per ogni

---

[1] Ved. il testo dei capitoli di Carlo I, del 1282, in *Capit. Regni Sic.*, ad ann.: « de statuendo magistros massarios *divites* qui teneantur de fructibus massariarum et animalium respondere ».

50 capi) è di due oncie all'anno e tre tomoli di grano al mese (¹); ecc.

Fissati questi ed altri principii generali minuziosamente determinati (²), l'amministrazione delle masserie si svolge con tutta regolarità. Difficilmente la Corona si allontana, anche nel pagamento dei salari, dalle norme stabilite. Nel 1309, per esempio, scrivendo Carlo di Calabria ai fratelli Nicola ed Enrico Rossi di Ordona, « *magistri massariarum et araciarum* » di Ordona e Corneto, a proposito di certe somme domandate per l'inizio del nuovo anno colonico, fissa alcuni salari da corrispondere ai lavoratori di alcune masserie come segue: a *Salvetere,* un curatolo e sei bifolchi avranno un'oncia e 15 tarì ciascuno, all'anno, un gualano avrà un'oncia e 24 tarì; a *Gaudiano,* a *Spinazzola,* ad *Ordona,* a *Corneto* lo stesso salario; i giumentari avranno quattro tarì al mese, i custodi degli stalloni quattro tarì al mese, i vaccari un'oncia e 15 tarì all'anno; un aratore, nella stagione della semina, cinque tarì al mese (³). Nove anni dopo, in un ampio nota-

---

(¹) ARCH. DÉP. D. BOUCH. DU RH., MARSEILLE, B. 269, c. 172-175ᵗ, s. d. Cfr. WINKELMANN, *Acta Imperii*, I, n. 998, p. 754 e segg. Importante, per la storia delle misure, il passo seguente: « Olei salme quatuor faciunt miliare unum. Quelibet salma olei est staria decem *ad starium Bari.* Quodlibet miliare olei est staria quatraginta. Et quodlibet starium est pignatelle trigintadue. Quodlibet miliare cabalcaseorum et cuiuscumque... casei est pense triginta. Quelibet degalatra quinque faciunt pensa una (*sic*). Et quilibet rotuli quatuor faciunt degalatrum unum ».

(²) Per esempio: « quilibet quingenti porci custodiuntur, tempore glandium et spicarum, per porcarios sex, et pro custodiendo reditu seu loco ad quem redeunt porci postmodum est necessarius porcarius unus; alio vero tempore, habeant custodes quinque et unum pro redditu custodiendo. — Nota quod, veluti experientia est expertum, vacce fete quinquaginta faciunt *per diem unum cabalcaseorum pensam unam, recocti rotulos quatuor, burri rotulum unum et dimidium et butiri tertiam partem unius rotuli* »; ecc. (loc. cit.).

(³) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 3_t-4ᵗ, 30 settembre 1309. Per pagare le somme occorrenti si ordina la vendita di 300 salme di frumento (2400 tomoli di litri 44) delle masserie su dette.

mento di spese sopportate per la gestione delle regie masserie di Puglia, gli stessi salari, altrettanto minutamente accertati. A *Bisceglieto*, per esempio, un curatolo e sette bifolchi hanno un'oncia e 15 tarì all'anno per ciascuno; un porcaro ha due oncie all'anno o cinque tarì al mese; a *Donnicella* vigono gli stessi salari, come a *S. Marco*, a *Bocale,* a *Salvetere,* a *Corneto,* ecc. Il « *magister massariarum* », invece, della Puglia ha uno stipendio annuo di trentasei oncie; il notaio, deputato presso di lui, ha uno stipendio annuo di dodici oncie, e sei oncie ha uno *scrittore* deputato col notaio alle necessarie scritturazioni dell'azienda [1]. Le regole sono inflessibili! E se talvolta accade che ad una richiesta di cereali i dirigenti non siano pronti o, peggio, appariscano infedeli o inesperti, le inchieste si ordinano con incredibile severità e rapidità. Un caso tra tanti. Nell'anno 1309-10 Nicola da Conversano, « *magister massariarum* » di Puglia, seminò 105 salme di orzo, tra l'altro; ma nel luglio del '10, mentre a Napoli si pensava di aver disponibili *almeno 2000 salme,* egli non poteva darne neppure 1500 richieste insistentemente dalla Curia, ma soltanto 300, lasciandone 100 per semenza e il resto per vitto degli animali. Il Duca di Calabria si meraviglia « *vehementer* » della cosa e domanda i conti subito, prima di prendere un qualsiasi provvedimento a carico del malcapitato [2].

La resa sperata dalla Corte è, come si vede, non modesta, aggirandosi su i cento tomoli a versura, altezza solo per eccezione raggiungibile, anche oggi, in alcuni buoni terreni di Puglia, ma grande dev'essere stata la disillusione patita! Altre volte, accadono degli episodi tra miserevoli e comici nell'amministrazione delle masserie regie. Per esempio, nel

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 240-241t, 12 ottobre 1318. Ved., per la storia dei salari, anche *Reg.* n. 206, c. 400t-402, 7 giugno 1916; *Reg.* n. 257, c. 176-178, 26 maggio 1326; *Reg.* n. 259, c. 44t-45, 21 luglio 1325

(2) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 80-80t, 22 luglio 1310.

1317, alcuni mietitori, in numero di 164, furono assoldati ad Ordona per i lavori della mietitura col salario di 10 grani al giorno, ciascuno, ma prima di accettare l'invito, essi pretesero una regolare fideiussione dal luogotenente del maestro massaro, Niccolò Vaccaro di Melfi, tanta era, ahimè!, la fiducia che sul mercato del lavoro godeva l'amministrazione della Real Casa..... La fideiussione fu prestata: ma il luogotenente Vaccaro non pagò i salari, ed i fideiussori dettero in pegno ai mietitori, a garanzia del loro credito di 29 oncie, ben trentotto buoi delle regie masserie, con enorme scandalo della Corte e con grandissimo giubilo dei mietitori [1]! Infine, le contese tra l'amministrazione regia e le Università e i singoli proprietari e coltivatori di masserie erano frequentissime. Ora c'è chi non paga i diritti che la Curia vanta su le maggesi del territorio di Lucera già appartenenti ai Saraceni [2]; ora si dibattono lunghe controversie, come a Barletta, tra i cittadini ed i membri della Casa regnante a proposito di diritti vantati o usurpati [3]. La Corona mantiene fermamente, con disperato attaccamento alle buone consuetudini, il suo punto di vista, perchè, dopo tutto, l'azienda finisce per rendere sempre in equa misura a chi non ha altre passività da sopportare, nella

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 52t, 3 settembre 1317.

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 41t, 27 luglio 1307. Alcuni del Principato non hanno pagato ciò che debbono « per quaternum rationis Elisiarii de Alamagnono camere domini patris nostri [è Roberto che scrive] vallicti et notarii Oddorisii de Monte Odorisio.... statutorum.... per curiam regiam super recollectione et receptione *florenorum magisiarum quondam Sarracenorum ac terragiorum debitorum a quibuscumque laborantibus magisias in territorio tenimenti Lucerie* ....ac victualium mutuatarum per curiam laboratoribus ipsis.... »; ecc. La salma di frumento vale « *tar. decem et octo* » e quella di orzo vale « *tar. novem* ». — Una salma è di litri 336. Ved. Egidi, *S. Maria della Vittoria*, in *Arch. Stor. Nap.*, XXXV, a. 1910, p. 148. — Quindi, otto tomoli valgono lire 38 circa; un tomolo circa lire 4,50.

(3) Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di Barletta*, n. 15, 29 agosto 1311.

conduzione delle masserie, oltre le spese di esercizio. Concede, poi, in fitto a dei privati quei piccoli possedimenti, staccati l' uno dall'altro, specialmente in Calabria, detti « *culture terrarum* », i quali non si presterebbero ad essere organizzati in altrettante masserie su lo stampo di quelle di Puglia [1]. E, finalmente, quando si sente il bisogno di impinguare, in modo decente, le rendite di un principe reale, si ricorre volentieri al sistema dell' impianto di nuove masserie. Così nel 1331, un nipote del Re, Carlo primogenito di Giovanni Principe d'Acaya, non potendo, con le rendite di cui è provvisto, far fronte « alle spese inerenti allo stato e condizione sua », domanda ed ottiene da Roberto (poichè suo padre non può più oltre aiutarlo) di poter impiantare una « *massaria nova* » in Puglia con animali, in numero sufficiente, fornitigli dalle regie masserie graziosamente [2].

Senza dubbio, la Corona arrotonda le sue entrate fiscali con i proventi delle sue aziende agricole e con l'attivo commercio dei cereali a cui, per mezzo di agenti e mercanti abilissimi, essa si dedica con costante ardore, seguendo, anche in questo, l'esempio di Federigo di Svevia [3]; spesso, anzi, la Corona si vale della sua privilegiata posizione e dei larghi mezzi di informazione che essa soltanto può adoperare, per organizzare delle speculazioni ben pensate e meglio eseguite, in momenti di più intenso bisogno di vettovaglie,

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 244, c. 319, 23 gennaio 1323. Se le « *culture terrarum* in tenimento Giracii, de quarterio Sancti Pauli, de provincia calabra.,.. *ad presens alii locate non sunt* », se ne diano due o tre in fitto a Leone di Ugone da Gerace.

(2) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 76-76t, 9 aprile 1331. Il Re accorda « gratiose... boves viginti, vaccas totidem, iumenta totidem, scrofas centum et stallonum unum ». — Per i sistemi agricoli nell'età precedente, ved. LIZIER, *L'Economia rurale dell'età prenormanna*, p. 109-128.

(3) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. diplom. Frid. II*, IV, 238; V, 507, e *Introd.*, p. 423; *Constit. Regni Sicil.*, III, 55; FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, 1883, p. 69, ecc.

nel Regno e fuori, specialmente sul mercato di Venezia (1) e su i mercati adriatici e levantini, su i quali il grano di Puglia si vendeva normalmente a prezzo largamente rimuneratore (2). Lo stesso sistema a cultura estensiva, l'unico possibile in un ambiente geografico come quello del Mezzogiorno e nel pieno vigore del feudalesimo, era seguito dai grandi signori laici ed ecclesiastici nei loro vasti possedimenti; sistema che trovava nell'allevamento del bestiame e nella pastorizia il suo necessario complemento. Da Carlo I, che qualcuno ha chiamato grosso mercante di bestiame (3), in poi, gli Angioini curarono sempre scrupolosamente le lor buone razze di buoi e di cavalli e le pingui greggi di Puglia, di Basilicata, d'Abruzzo, traendone spesso degli eccellenti guadagni (4). L'allevamento dei cavalli, in modo speciale, meritò le cure più premurose dei Re; ma ad evitare che la esportazione servisse ad impoverire i mercati interni, e ad evitare che gli stranieri, servendosi dei buoni cavalli del Regno, formassero eserciti pericolosi proprio contro il Regno, si ebbe gran cura nell'impedire la libera vendita di cavalli fuori i confini dello Stato, e se ne autorizzò la estrazione, caso per caso, solo quando il Re volle

---

(1) Ved., per esempio, Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 42, n. 3364, 22 ottobre 1323: Roberto ordina ai maestri portulani di Puglia di mandare « aliquem virum ydoneum, industrium et fidelem.... *ad civitatem Venetiarum ad indagandum, sciendum et exquirendum secrete et.... caute, ad expensas curie nostre*, qualiter venditur in dicta civitate frumentum et pro quo pretio, *et si processu temporis sperari posset vendi carius ibi posse* »!

(2) Ved., per questo, Del Giudice, *Una legge suntuaria inedita*, p. 217, 212. Il grano « *extra Regnum* » non si dà che per oncie 66 ogni 100 salme, e cioè circa L. 5,15 per ogni tomolo (anno 1281); all'interno, come si disse, il pezzo oscillò normalmente, in tutta la prima metà del secolo di Roberto, intorno a L. 4,50 per tomolo.

(3) L'espressione è del Bianchini, *Storia delle finanze*, vol. I, p. 358 e segg.

(4) Ved., per questo, Yver, *Le commerce et les march.*, p. 29-30, 102.

rendere qualche cortesia a parenti o amici, e solo quando a lui parve di potere, senza danno, consentirla in limitata misura [1]. Ma è la pastorizia, evidentemente, la sola e vera sorgente di benessere per quanti vivono dell'agricoltura. Già in onore sotto i Normanni, la pastorizia diventa sotto gli Svevi e gli Angioini uno dei fondamenti primi della pubblica economia. Pascoli eccellenti sono quelli di Capitanata e quelli di Abruzzo, che si completano a vicenda; ma buoni pascoli non mancano nell'ampio territorio salernitano, nelle pingui campagne d'Eboli, nelle vallate di Basilicata, un po' da per tutto. A primavera e in autunno, su le faticose strade che uniscono l'Abruzzo al Molise ed alla Capitanata, su gl'impervii sentieri scavati solo dalla penosa marcia dell'uomo e degli animali, è un brulichio di armenti che vanno verso i tepori del Tavoliere o rimontano verso le frescure d'Abruzzo quando l'estate imminente e improvvisa minaccia la sterminata pianura che dagli stagni mortiferi di Lesina si stende, solo qua e là lievemente ondulata, verso il mare di Manfredonia e le prime gibbosità del Gargano. I ricchi proprietari di greggi sono, naturalmente, assai spesso angariati dagli ufficiali della Corona, dagli agenti della Università, dai signorotti irrequieti [2],

---

(1) YVER, *Le commerce et les march.*, p. 103 e fonti ivi citate. — Ved. *Reg. Ang.*, n. 206, c. 19-19t, 7 ottobre 1315: avviene che spesso « *sub colore mercationis emuntur interdum equi ad arma et pulcri equini*, qui extra Regnum postmodum traducuntur, et ex illorum carentia seu defectu.... *armigeri* qui in actibus bellicis se strenue gererent et exercitarentur in armis, reperiuntur in contingentibus casibus *minus fortes; unde fit quod debilitatur res publica....* ».

(2) Ved. *Reg. Ang.*, n. 291, c. 300t-301, 5 novembre 1333: « *Christoforus Caseus de Pesco Asserulo* », che ha pagato al Vescovo di Troia « *non modicam pecunie quantitatem* » per i suoi animali inviati « *ad partes Apulie de partibus Aprutinis* », è molestato dai « *credenzerii baiulationis Fogie*,.... petentes compelli mercatores de partibus aprutinis ad solvendum eis *pro iure confinium tenimenti dicte terre Fogie...*, non obstante quod in tenimentum ipsum Fogie ad sumendum pascua.... non intrasset ».

ma, quasi in compenso, continua ad essere in vigore l'antica disposizione normanna per cui il gregge che va in Capitanata o ritorna in Abruzzo può liberamente fermarsi e pascolare un giorno ed una notte su le terre dei privati (1). La Curia, infine, imponendo un « *ius exiturae* » su le greggi che entrano o escono dal Regno, e un diritto di pascolo su ogni capo, fissato da Roberto in due fiorini, trae non lievi profitti dagli allevatori stranieri e regnicoli (2).

Mentre, però, la produzione delle carni, del latte, dei latticini, in genere, non difetta mai in tutto il Regno (3), la produzione dei cereali, nel leggendario granaio d'Italia, è assolutamente insufficiente nelle annate magre che si succedono con frequenza impressionante. Sempre, però, resta la Puglia la prima delle regioni granifere del Regno, seguita dalla Calabria, dalla Basilicata, dagli Abruzzi (4). Le carestie sono frequentissime ed assumono talvolta delle forme dolorose, quasi tragiche. Unico rimedio, come in tutto il resto d'Italia, nelle crisi che ne tormentavano l'esistenza, il divieto di esportazione, integrato spesso con la imposizione dei prezzi di vendita e col rapido trasporto di vettovaglie dai luoghi meno sforniti ai luoghi più bisognosi: rimedio empirico che affrontava il male nelle sue vistose conseguenze, ma non ne curava l'origine e ne lasciava intatte le radici profonde. Il primo anno, intanto, nel regno di Ro-

(1) Ved. *Constit. Regni Siciliae*, l. III, tit. 55: « *cum per partes Apulie* ».

(2) Ricordato dall'YVER, *Le commerce et les march.*, p. 101, n. 3.

(3) Per il commercio dei formaggi, della carne salata, ecc., ved. YVER, *Le commerce*, p. 30, 134, 142, 246, ecc.; PEGOLOTTI, op. cit., loc. cit., p. 15 e segg.

(4) Ved., per esempio, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 25, n. 810, 7 giugno 1320; *Reg. Ang.*, n. 1339-40 B, c. 175t; n. 1340 C, c. 164. Così l'YVER, op. cit., p. 107, n. 2; ma il Reg. 1339-40 B è solo ricordato dai *Repertori ang.*, vol. IV, mentre il Reg. 1340 C non solo non esiste, ma non è neppure spogliato nei Repertori.

berto fu un anno di carestia! Il 19 agosto 1310, poichè il raccolto è stato scarso e si preannunzia un grave pericolo « *magne famis* » per tutte le regioni se non si corre subito ai ripari, si ordina la più rigorosa proibizione della esportazione per terra e per mare (¹). Nel settembre dello stesso anno l'ordine è rinnovato al portulano di Napoli, ma si aggiunge che il funzionario deve tenere un registro diligentissimo in cui vanno annotate le quantità che, su analoga licenza della Curia, si esportano dalla città, « *de die in diem* », il nome degli esportatori e il nome delle navi adibite al trasporto, oltre che il nome preciso delle località verso le quali la merce viene esportata, affinchè sia sempre facile qualsiasi forma di inchiesta da parte della Curia (²). Tre anni dopo, invece, la fame minaccia il ferrarese, e bisogna ordinare la più scrupolosa vigilanza lungo il basso Po, ad impedire l'esportazione (³).

Nel '27 la carestia si fa sentire nell'Abruzzo, e più specialmente nel territorio di Sulmona: e si ricorre, ad istanza dei cittadini, all'infallibile rimedio del divieto di estrazione, anche perchè il movimento del transito è in quella regione intensificato per il continuo affluire di gente armata, in difesa del Regno contro la minaccia del Bavaro (⁴). Ma la carestia fu generale e terribile negli anni 1328-30, contemporaneamente alla carestia che desolò la Toscana e non poche altre regioni d'Italia (⁵). A Napoli la situazione

---

(¹) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 142ᵗ-143, 19 agosto 1310.

(²) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 59, 27 settembre 1310; *Pergam. di R. Zecca*, vol. 19, n. 33, 27 sett. 1310.

(³) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 470ᵗ, 28 agosto 1313: « *ob magnam caristiam que in partibus ipsis erat* », si ordina di vigilare « *per plagias fluminis* ».

(⁴) *Cod. diplom. sulmonese*, ed. FARAGLIA, n. 127, p. 159, 2 gennaio 1327.

(⁵) Ved. CAGGESE, *Firenze*, II, 154; DAVIDSOHN, *Forschungen*, IV, 307 e segg.

è gravissima: non soltanto il raccolto è stato scarsissimo da per tutto, ma gli speculatori si sono abbandonati ad ogni sorta di criminose audacie, incettando e nascondendo le vettovaglie per rivenderle ai più fortunati a prezzi scandalosi. In un primo momento, il 2 dicembre 1328, quando pare che il maggior danno provenga dalla ingordigia degli incettatori, non soltanto mercanti di professione ma privati cittadini, il Re ordina che siano perquisite tutte le case private di Aversa e casali del suburbio, tutti i tuguri, i magazzini e gli « *occulta repagula* » della città, e che, fatta la perquisizione con la maggiore severità possibile, « specialmente nelle case dei commercianti », si lasci ai singoli proprietari tanto quanto possa bastare al sostentamento loro e dei loro animali, ed il resto sia iscritto in appositi registri, col nome dei proprietari, e sia tenuto a completa disposizione della città di Napoli, « a prezzo ragionevole » (1). In un secondo momento, il 26 febbraio 1329, visto che il problema è molto più complesso di quanto non si sia creduto, e visto che le perquisizioni non potrebbero fornire un genere che non c'è, il Re crede più saggio consiglio quello di liberare da qualsiasi dazio d'entrata il frumento, la farina e le vettovaglie tutte che siano per avventura portate a Napoli, per mare o per terra, per tutto il mese di marzo prossino, dalla Terra di Lavoro o dal Principato (2). Fallita miseramente anche la speranza nel raccolto del '29, il 20 giugno si dovette ordinare per tutto il regno il più

(1) *Reg. Ang.*, n. 278, e 143, 2 dicembre 1328. La riserva consentita a ciascun possessore di frumento, miglio e orzo è questa: « ....ad rationem de thumino uno et dimidio frumenti, totidemque miliei pro qualibet persona per mensem, et corbis ordei quatuor pro quolibet equo per annum, (sic; leggasi diem), si illum habeat, a tempore videlicet recollectionis primo preteritarum mesuum in antea numerandum ».

(2) Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 34, n. 2600, 26 febbraio 1329.

assoluto divieto di esportazione per non rendere irrimediabile la crisi del pane (1). Nei dominii del Duca d'Atene, in Puglia, la carestia fu così grave che, ad un mese circa dal raccolto, il Re dovette autorizzare per lui la estrazione di 200 salme di frumento dai porti della Capitanata e della Terra di Bari verso Lecce (2). Alla fine dell'anno la Terra di Bari è affamata. Il Re pensa che non si tratti di nequizia di tempi ma di delittuosa speculazione degli « *abscondentium victualia* »; ma non ha pensato, evidentemente, che se vi fosse abbondanza di generi, nessuno si abbandonerebbe alla pericolosa speculazione. Con sì fatta disposizione d'animo, egli manda laggiù « certi magnati » fedeli a combattere la carestia; ma, intanto, ordina al Giustiziere di far bandire da per tutto che chiunque possegga vettovaglie in quantità superiore ai bisogni suoi e della famiglia le metta in vendita al prezzo di un tarì e dieci grani, pena la confisca di ciò che sarà trovato presso di lui e la condanna come usuraio (3). Nel marzo 1330 è Troia che si lamenta di sentirsi condannata alla fame. Già lo scarso raccolto dell'annata ha costretto i troiani alle più dure privazioni, a cibarsi in gran parte di *pane d' orzo* — essi che abitano una regione granifera — ed a guardare al prossimo raccolto con insofferenza dolorosa; ma ora sono gli ufficiali regi, Buonfiglio di Guardia e Giovanni da Chieti, incaricati dell'acquisto di vettovaglie, che, nell'assurda pretesa di portar via dalla città affamata altre 270 salme di frumento e 235 di orzo, dopo averne esportato poco fa 200 di frumento e 200 di orzo, spingono i cittadini all'estremo della disperazione. Il Re,

(1) *Reg. Ang.*, n. 259, c. 219, 20 giugno 1329.
(2) *Reg. Ang.*, n. 259, c. 220, 21 agosto 1329.
(3) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 225-225^t, 21 novembre 1329. Ciascun possessore può trattenere « quantum sufficiat pro usu suo sueque familie, usque ad novam recollectionem...., ac *pro semine*, si quidem fuerit massarius ad spargendum semina deputatus... ».

naturalmente, impedisce la iniquità, ma i troiani restano col loro pane d'orzo, in attesa di tempi migliori (1). Poco dopo, Viesti, Gaeta, Sorrento, Ischia sono tormentate dalla carestia, e bisogna inviarvi delle vettovaglie (2).

Più grave la crisi del '39. Dalla capitale ai piccoli centri rurali, tutti soffrono della stessa penuria, ma Napoli è, per confessione del Re, « tra le città del Regno quella che maggiormente ha bisogno di vettovaglie, per il gran numero dei suoi abitanti » (3). La speculazione si fa audacissima. Non ostante il capitolo del 27 giugno '29, contro i mercanti senza scrupoli, chiamati comunemente « *indebitatores* », che comperando il frumento ancora in erba e facendone incetta spietata preparano la fame al loro prossimo (4), vi sono sempre di quelli, come ci narra una carta di Boiano, i quali, avidi di illimitati guadagni, traendo profitto dalla semplicità delle classi umili e dallo spavento che incute nei semplici la minaccia o anche soltanto la possibilità della carestia, incettano tutto il grano disponibile, « anticipando la stagione del raccolto », e, senza badare a prezzo, tutto predispongono per rivendere ad usura il genere acquistato con le peggiori arti dell'inganno (5). Il

(1) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 53, 18 marzo 1330: « *peste famis et caristia rerum victualium afflicti....* ».

(2) Ved., per questo, YVER, *Le commerce*, p. 117, n. 1-4.

(3) *Reg. Ang.*, n. 1339-40 B, c. 156t,.... 1339: « Neapolis inter alias regni civitates victualium eget ad presens ob pluralitatem incolarum ». Il Reg. 1339-40 B, cit. dell'YVER, op. cit., p. 117, n. 7, non esiste; se ne fa cenno nei *Repertori ang.*, IV, 1339. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 441.

(4) *Capitula Regni Sic*, III, 177, 27 giugno 1329.

(5) *Reg. Ang.*, n. 316, c. 95-95t, 30 maggio 1339. Alcuni « lucra uberiora perquirant, sic frumenta malitiose obtegunt quod multos, *precipue ineptos, data fama caristie*, in fauces exterminii consumentis aducunt; et.... ex eis plures, *tempus messium anticipantes*, in ipso non sine conscientie scrupulo et reipublice detrimento emerunt ac emunt illa *ab illis de contrata pretio maiori quam valeant ut illa vendant cariora quam deceat* ».

Re ricorre al solito sistema della requisizione o, meglio, perquisizione, ed a quello, non migliore, di ordinare la vendita al pubblico a prezzo ragionevole, ma la situazione non migliora affatto. Giulianova domanda un largo sussidio di frumento, perché non ha più nulla da consumare [1]; Viesti, appollaiata sul Gargano, si vede ogni giorno più minacciata dalla fame, e ricorre alla generosità dei magazzini regi, essi stessi non pingui e continuamente saccheggiati [2]. Città S. Angelo fa le stesse lagnanze e le stesse richieste [3], e contemporaneamente giungono le più sinistre notizie dall'un capo all'altro del Regno, da Aquila e da Reggio Calabria [4]. Unico conforto, in tanta sciagura, il sapere che a Roma come ad Aquileia il pane è egualmente scarsissimo, e che quegl'infelici guardano ai decantati granai di Puglia come ad una pietosa divinità che abbia bisogno di qualche preghiera per operare i prodigi che se ne attendono.... Infatti, nell'ottobre '39 il Gonfaloniere di Giustizia,i Tribuni del Popolo ed il Consiglio della città di Roma domandano a Roberto il permesso di poter estrarre dal Regno cinquemila salme di frumento, essendo la città in condizioni gravissime; ma la Puglia è esausta, e non è possibile fare altro che ordinare una rapida inchiesta, prima di accogliere o definitivamente respingere la domanda del popolo romano [5]. Nel dicembre, è il Patriarca d'Aquileia che domanda (e fortunatamente ottiene) il permesso di esportare dal Regno mille salme di frumento, poichè « la gente del Bavaro » ha arrecato infiniti lutti in quelle sue povere contrade, e non è possibile

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 280-280t, 20 giugno 1339.

(2) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 286, 3 luglio 1339.

(3) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 281-281t, 8 luglio 1339.

(4) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 281t, 25 agosto 1339; 282t, 16 luglio 1339.

(5) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 164, 19 ottobre 1339. Pur troppo, « *propter malitiam temporis*, in partibus Apulie non est illa victualium copia sicut esse hactenus consuevit ».

procurarsi altrove l'indispensabile [1]. Bisogna, dunque, scovare i generi nascosti e requisirli; bisogna che, lasciata ai singoli proprietari e coltivatori la quantità necessaria agli usi domestici, la Curia prenda e distribuisca tutto il resto, equamente, alle moltitudini affamate. Così si fa a Barletta.

Un ordine regio aveva disposto che Barletta, Manfredonia e altre città Pugliesi, trattenuto il necessario per le loro popolazioni fino al raccolto del 1340, consegnassero il resto delle vettovaglie disponibili alla Curia regia ed a quelle città che risultassero più duramente colpite dalla carestia; ma i cittadini di Barletta si ribellano con estrema violenza. Organizzati in « torme » tumultuanti, impediscono il carico delle vettovaglie destinate alla Curia e minacciano gli agenti. Il Re si adira terribilmente, ed ordina ai Giustizieri di Capitanata, della Terra di Bari, di Basilicata di recarsi con Bertrando Del Balzo e con larga schiera di nobili delle tre provincie e di altre, ove occorra, a Manfredonia e a Barletta, per imporre con tutti i mezzi il rispetto degli ordini sovrani [2]. Non sappiamo in qual modo sia stato eseguito l'ordine del Re; ma sappiamo che Barletta non era nuova a simili tumulti popolari contro le continue esportazioni di vettovaglie dal suo porto. Qualche anno prima, infatti, nell'aprile del '23, le società dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli avevano ottenuto dalla Curia il permesso di esportare quindicimila salme di frumento per trasportarle a Genova, pagando il dazio d'uscita stabilito caso per caso, o meglio, a seconda dell'abbondanza o meno del raccolto e delle necessità dell'erario. Ma i barlettani, « e specialmente i popolani », considerando che « *si minacciava una ben dura*

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 172t-173, 28 dicembre 1339.

(2) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 77t, 30 agosto 1339. Anche i baroni delle provincie di Capitanata, di Terra di Bari e di Basilicata hanno l'ordine di aiutare i Giustizieri e Bertrando Del Balzo.

penuria di vettovaglie in città », si sollevarono contro i mercanti delle tre società e impedirono il carico del frumento. Il Duca di Calabria pensò che non fosse il caso di opporre violenza a violenza, ma di usare le armi della persuasione. I maestri razionali residenti in Puglia ebbero, perciò, l'ordine di far comprendere ai barlettani che il provento dei diritti di estrazione, che le tre società avrebbero pagato, serviva al Re per pagare il censo alla Chiesa e che, quindi, la estrazione delle quindicimila salme di frumento « non significava un utile per i mercanti, ma una necessità del Re » (1)! Se non che, i barlettani avrebbero potuto sempre rispondere che, ciò non ostante, essi si vedevano condannati alla carestia, e che il loro dovere di sudditi non si potrebbe estendere fin là....

Indirettamente, quindi, noi siamo pienamente informati che è proprio la politica della Corona quella che, inasprendo i mali organici della produzione agraria, determina spesso un acuirsi pericoloso delle crisi frequenti. Basta uno sguardo rapidissimo ai permessi d'esportazione rilasciati alle società predilette per rendersene conto esatto. Già Carlo II aveva largheggiato di concessioni (2); ma sotto il regno di Roberto, diventate potentissime le società fiorentine a Napoli, le concessioni diventano abituali e per quantità ingentissime. Nel

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 119t-120, 27 aprile 1323: « Universitas hominum Baroli *et precipue populares*, occasione pretensa quod in eadem terra Baroli diebus proximis *frumenti penuria imminebat....*, contra mercatores societatum...., factores seu nuncios eorum morantes inibi tumultuoso impetu insurgentes, exituram victualium.... impedire tenaciter moliuntur ». Bisogna far comprendere che « extractio ipsa.... non in utilitatem mercatorum ipsorum, *quin immo immediate respicit dicti domini patris nostri commodum* »! Per i carichi di vettovaglie a Manfredonia e Barletta, ved. PEGOLOTTI, *Della mercanzia*, in PAGNINI, III, 166.

(2) Ved. DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio a Napoli*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 92-93.

1309, per esempio, le tre società esportano 118.700 salme di frumento; nel 1311 ne esportano 220 mila; nel 1320 ne esportano 140 mila [1]. Le somme che la Curia riscuote, per il diritto d'uscita e per la « *vicesima* » (cioè per una imposta complementare pari alla ventesima parte della somma a cui ascende, in complesso, il « *ius exiturae* » pagato dall'esportatore), sono rispettabili sempre specialmente quando il buon raccolto autorizza la Corona ad abbandonarsi senza eccessivi scrupoli a favorire, nello stesso tempo, i mercanti e sè stessa; ma talvolta esse ascendono ad altezze molto considerevoli. Per esempio, basta elevare alquanto il diritto d'uscita e la vigesima per ottenere, negli anni di magra, dei proventi straordinari: il 3 settembre '33 si fanno pagare dodici oncie per ogni cento salme; il 27 novembre dello stesso anno se ne fanno pagare venti [2]. Ma, anche fermandosi al diritto normale di dieci oncie per ogni cento salme, basta concedere la esportazione di grosse quantità per incassare somme fortissime. Nell'ottobre del '22, per esempio, i Bardi, i Peruzzi e gli Acciaioli ottengono di poter esportare 144 mila salme di frumento, pagando un *ius* di dieci oncie ogni cento salme, oltre la vigesima, il che significa che esportandosi in una sol volta circa mezzo milione di ettolitri la Corona riscuote 15.120 oncie, cioè circa 950 mila lire italiane, con quanto rispetto per i mercati locali è facile immaginare [3]! Ma, come abbiamo visto, la Corte si giustificava del fatto ricordando a sè stessa ed ai sudditi gl'impegni gravissimi dei quali era oberata. E, quasi a fare ammenda di così scan-

---

[1] De Blasiis, op. cit., *loc. cit.*, XVII, 93 e segg.; Yver, *Le Commerce*, p. 123.

[2] Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 37, n. 2894, 3 sett. 1333; n. 2911, 27 nov. 1333.

[3] *Reg. Ang.*, n. 248, c. 265t-266, 14 ottobre 1322. Questa ingente esportazione fu voluta direttamente dal Re, il quale ne scrisse al Duca di Calabria, da Avignone, il 3 ottobre 1322.

dalose concessioni ai mercanti, il Re, venuto a mancare anche il raccolto del 1340, prendeva una deliberazione di massima della maggiore importanza. Essa stabiliva che i massari e chiunque fosse in possesso di vettovaglie non potessero vendere nè a mercanti di professione nè a speculatori, e che s'intendessero annullati tutti gli eventuali contratti di compravendita stipulati prima dell'ordinanza sovrana, e tutti i debiti eccessivamente onerosi contratti dai *poveri* con i massari, i mercanti e gli speculatori d'ogni specie; e ciò per tutto il '40 e per la prima metà dell'anno seguente [1].

Ma sono provvedimenti di polizia, non provvedimenti intesi ad intensificare la produzione. In un ambiente naturalmente povero, scarsamente popolato per le esigenze eventuali di una coltura intensiva ma abbastanza popolato per le continue inclemenze del clima e le reali condizioni della sua produttività, in un ambiente in cui il fitto e l'enfiteusi sono le sole manifestazioni di quel ceto di liberi agricoltori che altrove fiorisce vigorosamente su le rovine del feudalesimo, e in cui le grandi aziende, da quelle della Corona a quelle dei signori laici ed ecclesiastici, non possono vivere senza il lavoro salariato e senza le pesanti consuetudini feudali, restrittive della libertà, la produzione non può essere che quella che è, esposta alla costante minaccia delle stagioni anormali ed all'azione mortificante di cause morali intimamente connesse con l'organizzazione economica e politica della società.

II. Non è più felice e prospera la produzione mineraria e quella industriale, in senso largo, nè meglio organiz-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 129-129t, 9 ottobre 1340: «.... massarii et quicumque alii frumentum habentes vel ordeum seu victualia alia quacumque *non illa vendant mercatoribus neque regacteriis, quorum solitum est et proprium ad tempus adscondere et exinde cariora revendere....*, rescindentes de certa nostra scientia quoscumque contractus propterea initos.... ».

zata e protetta dalla legge. Anzitutto, il Paese non presentò mai dei veri giacimenti minerari, ma soltanto qualche striatura di metalli nel sottosuolo calcareo o roccioso; onde, quando si parla di miniere è sempre necessario ricordare la loro povertà e la loro scarsità [1]. In secondo luogo, la tecnica era così arretrata e la visione che la Corte ebbe del problema minerario così strettamente fiscale che lo Stato non ne trasse mai dei vantaggi notevoli, se si eccettuano i proventi che il monopolio odioso (di cui parleremo a suo tempo) riusciva ad assicurare, a traverso difficoltà infinite e frodi inevitabili. Ciò non toglie che qualche attività mineraria si sia avuta e che essa debba essere attentamente considerata. Ora, è noto che fin dai tempi di Carlo I il territorio del Regno, e più specialmente la Calabria, fu qua e là tormentata da audaci imprenditori, d'accordo e con la cointeressenza della Corte. Nel 1274, si intraprendono le ricerche a Longobuco, e, trovato dell'argento, la Curia ne trae subito qualche profitto, come quelle modestissime 526 marche e 13 oncie d'argento che nel 1282 sono ricordate (tra gli oggetti conservati a S. Salvatore di Napoli) come provenienti dalle miniere di Longobuco [2]. Egualmente nel '74 si scava con qualche fortuna nei dintorni di Reggio Calabria, e il Re si riserva la terza parte delle risorse che eventualmente quelle giovani miniere potranno dare, in ferro, argento, piombo [3]. Intorno agli stessi anni, si ha notizia di piombo di Calabria

---

[1] Non si comprendono le parole dell'YVER, *Le Commerce*, p. 77: « *Le sous-sol de l'Italie méridionale renferme des richesses minérales de toute espèce*, à l'exception de la houille, dout l'absence n'était guère sentie au XIII^e et au XIV^e siècles »! Ved., per questo, DE LORENZO, *Cenni geolog.-agrari sulla Basilicata*, Torino, 1898; ID., *Geologia e Geogr. fisica dell'It. merid.*, Bari, 1904; ecc.

[2] CAMERA, *Annali*, II, 216; MINIERI-RICCIO, *Il regno di Carlo 1 dal 1275*, ecc., in *Arch. St. Ital.*, Serie IV, vol. IV, p. 360.

[3] MINIERI-RICCIO, op. cit., *loc. cit.*, Serie III, vol. XXVI, p. 422, 10 agosto 1274.

trasportato, con lungo viaggio, fino a Lucera e depositato in quel castello svevo (1); e di qualche attività si ha notizia nella provincia della Valle del Crati (2). Ma è sotto il regno di Roberto che, per effetto specialmente della forte immigrazione di capitali e di speculatori toscani, la industria estrattiva acquista qualche consistenza ed offre argomento di qualche speranza all'erario ed al Re.

A parte qualche non debole traccia di allume e di zolfo, specialmente ad Ischia e nei dintorni vulcanici di Napoli (3), sta il fatto che tutte le antiche miniere della Calabria e della Valle del Crati vengono riattivate con grande interesse, e che ai lavori di ricerca si uniscono quelli della siderurgia. La Curia regia concede, di norma, il permesso di scavare miniere e di « *conflare forgias* », a determinate condizioni, ma sopra tutto a quella che i concessionari pagheranno un tributo annuo per ogni « *forgia* » in azione, pari, in media, ad un'oncia e mezza, e che il ferro, l'acciaio, e, in genere, tutti i metalli scavati e approntati per la vendita non escano mai, per alcun motivo, dalla zona del monopolio di Stato (4). A questo proposito, anzi, nel 1317 Roberto è costretto a richiamare alla mente dei Giustizieri la semplice inflessibile legislazione in materia di miniere e di lavorazione di me-

---

(1) MIN.-RICCIO, op. cit., *loc. cit.*, Serie IV, vol. II, p. 200.

(2) ID., op. cit., *loc. cit.*, Serie III, vol. XXIV, p. 401.

(3) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 201 (*Ratio Thesaurariorum*), c. 28t, 1 settembre 1313. Pietro Salvacossa « de *Iscla*, pro bonis feudalibus que tenet in predicto iustitiariatu Terre Laboris, sub servitio unius militis et dimidii, videlicet *pro quodam tenimento sulfuris et aluminis in insula Iscle*, in loco ubi dicitur *Mons Iovis* », paga oncie 15, tarì 22 e grani 10. Cfr., per qualche traccia di zolfo e bitume in Abruzzo, G. DURINI, *Relazione sul solfo e sul bitume d'Abruzzo citeriore*, in *Atti dell'Accad. delle Scienze, Sez. della Società Reale borbonica*, vol. II, p. I, Napoli, 1825.

(4) Per es., ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 37, n. 2945.

talli indigeni o importati. Avviene, egli dice, che alcuni mercanti e speculatori, indigeni e stranieri, ma più specialmente stranieri, senza domandare ed ottenere alcuna licenza dalla regia Curia, scavano miniere nel territorio dello Stato, e per il materiale estratto e per dell'altro che essi trasportano da regioni estranee al Regno costruiscono e mettono in azione delle importanti officine, senza alcun rispetto per i diritti del fisco. E non basta. Quando il ferro è stato opportunamente lavorato, essi lo vendono direttamente a chi ne ha bisogno, esportandolo di provincia in provincia, cosa assolutamente intollerabile. Bisogna, quindi, che si facccia un censimento rigoroso in tutto il Regno, affinchè risulti in modo ben chiaro a qual titolo siano attualmente gestite le miniere e le officine, se cioè siano, tutti gli imprenditori, in regola con le disposizioni legislative in vigore ([1]).

Naturalmente, le concessioni variano a seconda che si tratti di permesso di scavare miniere oppure di licenza di lavorare il ferro importato. Interessanti, ad ogni modo, le une e le altre, sia per la natura stessa dell'atto, sia per le particolari disposizioni che nelle une e nelle altre sogliono regolare il lavoro dei salariati e la loro speciale condizione giuridica. Eccone qualcuna. Nel marzo 1310, Giovannuccio e Guiduccio Passavante, del contado lucchese, avendo precedentemente stipulato un accordo con Filippo Turdo da Pistoia, signore del castello di S. Donato, e con Amicuccio « de Nomicisio », signore del castello di Mercurio, entrambi in Calabria, per il quale ottengono il terreno necessario e

([1]) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 256, 27 giugno 1317: «.... nonnulli.... ausu proprio *mineras ferreas fodunt forgiasque construxerunt et construunt*, ... *in quibus ferrum conflatur de vena minerarum ipsarum* ac alia de partibus extra Regnum ad easdem forgias.... delata, (et) conflatum ferrum.... clam venditur et de una provincia in aliam trasportatur.... » — Il ferro valeva, in media, 10 tarì il cantaro (cioè circa L. 25 il quintale). Il cantaro era 100 rotoli; il rotolo era Kg. 0,898. Ved. FARAGLIA, *Storia dei prezzi*, p. 100.

l'acqua e la legna in quantità sufficiente per impiantare delle « *forgie* », domandano al Re la licenza necessaria, promettendo di dare ogni anno alla Curia un diritto fisso di dieci oncie, a datare dal giorno in cui essi avranno dato principio al « *ministerium ferri* ». Il Re accorda la licenza alla sola condizione che tutto il ferro sia venduto « alla Curia o a coloro i quali dalla Curia saranno indicati » [1]. Non una parola circa la condizione dei lavoranti da assoldare dagli imprenditori: segno manifesto che essa non può in alcun modo essere diversa da quella garantita dal diritto comune. Ma nella maggior parte dei casi quella condizione è minutamente determinata. Ecco, infatti, la concessione fatta il 22 luglio 1317, allo stesso Giovannuccio, stipulante in nome suo e in nome dei suoi soci. Il concessionario, al solito, si è già preventivamente accordato con Nicola « *de Sirino* », milite e ciambellano regio, signore del castello di San Serino, non soltanto per impiantare delle forgie, ma anche per « *indagare mineras ferreas* » nel suo territorio, e gestire le une e le altre per dieci anni. Nel domandare, poi, al Re la necessaria licenza, promettendo di dare alla Curia un diritto fisso di dieci oncie all'anno e di consegnare, in vendita, alla Curia stessa tutto il prodotto ottenuto, il concessionario stipula altresì degli accordi speciali riguardanti gli operai che saranno addetti alle forgie ed alle miniere. Essi sono esenti dalla prestazione di qualsiasi servizio e dal pagamento di qualsiasi imposta, e, quanto alle vertenze civili, non possono essere tradotti davanti ad alcun giudice ordinario o straordinario del Regno, ma soltanto davanti al tribunale dell'imprenditore. Se un operaio fugge,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 174, c. 234-234t, 20 maggio 1310. I soci vogliono « *De vena Elbe* delata et deferenda per eos in Regnum de partibus exteris in castris Sancti Donati.... et Mercurii, sitis in Calabrie partibus, de permissione et beneplacito dominorum castrorum ipsorum, confici facere de ferro in maiori qua poterunt quantitate ».

il concessionario e i suoi agenti possono arrestarlo e tradurlo dinanzi al più prossimo funzionario regio, il quale ha l'obbligo di costringerlo a ritornare al lavoro e di punirlo (1)! Lo Stato, dunque, investe di autorità giudiziaria il concessionario, e considera dovere dell'operaio salariato lavorare anche senza sua volontà, e dovere suo il prestare aiuto al concessionario che fosse eventualmente abbandonato dagli operai.

Una concessione analoga è quella fatta in favore di Nesio di Bartolomeo da Pistoia, e soci, nel gennaio 1319. Il concessionario, già, naturalmente, d'accordo còn Filippo Turdo per alcune terre minerarie in tenimento di S. Donato nella Valle del Crati, circa la riattivazione di antiche forgie abbandonate e la escavazione di miniere nuove, per 25 anni, domanda ed ottiene dalla regia Curia la licenza relativa. La società pistoiese pagherà per i primi due anni, 15 oncie all'anno, in ragione di sette oncie e 15 tarì « *pro duobus malleis* », e in seguito, per tre « *focinas* » e tre magli, 10 oncie all'anno, salvo a pagare per ogni nuovo maglio tre oncie e 10 tarì all'anno, se altri se ne metteranno in azione. Tutto il ferro andrà venduto alla Curia, ed a lei saranno dovuti tutti i dazi e le gabelle solite a pagarsi dai venditori di ferro. Quanto agli operai, essi saranno, s'intende, esenti dai servigi e dalle imposte, ma saranno soggetti alla giurisdizione civile della società concessionaria; se, poi, fuggono, per cento giorni e per cento notti potranno essere, dovunque,

(1) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 78t-70 (*sic*), 25 agosto 1317. Si vuole « in tenimento Castri Sancti Serini *forgias de novo construere* pro conflando in illis ferro tam *de vena Elbe* quam alia ad ipsas forgias deferenda.... et in eodem tenimento *mineras ferreas indagare* ibique, si viderint, fodere et fodi facere *venam ferream*...; sintque *operarii et laborantes subiecti foro et iurisdictioni* prefati Iohanini et sociorum, quo ad civilia.... ». È, questo, un duplicato dell'atto 24 luglio 1317, essendo l'originale smarrito.

ricercati e ripresi (1). La società non fece buoni affari, tanto che dopo appena un anno e mezzo, Nesio di Bartolomeo fu costretto a cedere ogni suo diritto a Filippo Turdo, e questi si indusse a gestire per conto proprio le miniere di S. Donato, subentrando all'antico socio in tutti i doveri e gli oneri verso la Curia (2). Altri pistoiesi, Barone Ammannati e soci, lavorano nel tenimento del castello di « *Agelli* », esso pure nella Valle del Crati, il cui signore è Giovanni Conte di Gravina. Anche essi vogliono ricercare delle nuove miniere e impiantare delle forgie, e ne ottengono il consenso dal Duca di Calabria, nell'aprile '21, promettendo di dare, secondo il solito, tre oncie e 15 tarì per ogni maglio che sarà in azione e di depositare tutto il ferro prodotto nel fondaco regio più prossimo. È fatta anche ad essi la speciale concessione di esercitare la giurisdizione civile su gli operai e la facoltà di ricercarli e catturarli, se fuggono, per cento giorni e cento notti, servendosi, ove occorra, dell'aiuto dei funzionari regi (3). Ma anche questa società, come quella rappresentata da Nesio di Bartolomeo, deve chiudere in gran fretta i suoi conti! Non ostante la concessione ottenuta, non ostante il favore del fratello del Re, il suo lavoro non è proficuo, sia per « il turbine di guerra che avvolge spesso quelle contrade, *sia per altre cause ben ponderate* », e deve domandare alla Curia di essere sciolta dai suoi obblighi (4)! Evidentemente,

(1) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 59-59t, 31 gennaio 1319. Cfr. *ibid.*, c. 139t-140, 14 agosto 1319: si dà comunicazione dell'atto ai funzionari, e si ordina di non molestare con dazi e altro i concessionari. Ved. c. 144, 14 agosto 1319: concessione di tagliar legna e portarle, senza diritti di transito, dovunque; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 81t-82t, 2 ottobre 1320.

(3) *Reg. Ang.*, n. 237, c. 94-94t, 6 aprile 1321.

(4) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 4-4t, 3 settembre 1325: «....: propter guerrarum turbines frequentes in partibus ipsis *et alias causas rationabiles,.... ministerium dicti ferri ac exercitium dicte ferrerie non ei amplius esse utile sed dampnosum videtur.....* ».

la concessione sarebbe stata goduta se le miniere fossero state fruttifere.

Più complessa la concessione direttamente fatta dal Re al fiorentino Lapo Chiarizio il 1° marzo 1313. Non si tratta di una zona ben determinata in territorio feudale, per cui sarebbe necessario il preventivo accordo col feudatario; si tratta, invece, di questo che il Re, quand'era ancor Duca di Calabria, concedette al mercante fiorentino ed ai suoi soci « dimoranti in Calabria » di fare in tutta la regione degli assaggi per l'esercizio di sperate miniere di ferro; ed ora, fatte le debite ricerche e trovate alcune zone particolarmente adatte, si stipula tra il Re e messer Lapo un patto da valere otto anni, dal giorno in cui i lavori della società saranno iniziati, ed a ben determinate condizioni. Anzitutto, i territori designati sono quelli di Trichina presso Maratea, Rogliano, Aieta, « Turture » « Ayelli » e Scigliano. In secondo luogo, là dove si fosse costretti ad entrare in territorio feudale, ciò sarà fatto d'accordo col signore del luogo; ma da qualunque luogo fino alle *forgie* di Aieta, Tortora, Marturano e Rogliano il materiale scavato potrà essere liberamente trasportato in assoluta franchigia doganale. Inoltre la società fiorentina potrà costruire delle case e piantare degli orti nelle vicinanze dei pozzi e delle gallerie, per uso proprio e del personale addetto ai lavori, salvo sempre l'accordo con i feudatari qualora fosse necessario entrare in territorio feudale; come pure avrà il diritto del libero taglio di legname nei boschi della Curia regia per alimentare le *forgie*. Di tutto il ferro ricavato una ventesima parte spetterà alla Curia, ed il resto sarà immesso dalla società nei regi fondaci, dopo che si sarà pagato un diritto fisso, per ogni cantaro di ferro, pari a quello che viene normalmente pagato da tutti i venditori di ferro e che il Re suole appaltare di anno in anno. Oltre a ciò, la Curia non accorderà simili concessioni in concorrenza con quella accordata a messer Lapo, per i territori su detti, almeno entro un raggio di sei miglia; e,

per favorire l'esercizio delle miniere, si concede alla società la giurisdizione civile su i suoi sottoposti, come al solito, e la facoltà del porto d'arme anche per i lavoratori; ma si aggiunge subito che, quando si parla di « *operarii et laborantes* » soggetti al « *foro et iurisdictioni* » di Lapo e soci, s'intende parlare soltanto di « *exteri* » e non di « *regnicole* ». Finalmente, affinchè l'erario non sia in alcun modo defraudato, si stabilisce che sarà stipendiato dalla società « *con uno stipendio moderato* » un apposito funzionario, il quale registrerà accuratamente il materiale estratto e incasserà tutti i diritti che, di mese in mese, competono alla Curia [1].

Parrebbe si trattasse di un eccellente affare concluso da una delle tante piccole e grandi società fiorentine spadroneggianti a Napoli, ma no: Lapo Chiarizio andò a finire in prigione per debiti, e potè uscirne solo per la benevolenza del Re verso di lui, dopo aver promesso di pagare le somme dovute ai suoi creditori con un.... respiro di due anni [2]! Decisamente, il mestiere di cercatore di ferro non è un mestiere redditizio nel Regno di Sicilia, e gli speculatori che ci si provano vanno a finire nel fallimento o in galera! Ciò non ostante, si lavora qua e là sempre, come a Longobuco,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 200, c. 98-98t, 1° marzo 1313. Ved. CAMERA, *Annali*, II, 217; DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 97; YVER, *Le commerce*, p. 79. Ecco il passo che riguarda gli operai: « Si qui operariorum ipsorum, *postquam se obligasset in ipso opere laborare*, cum pecunia vel ferro aut aliis rebus aufugeret, iidem Lapus et socii possint et eisdem liceat huiusmodi aufugientem de persona capere eumque reducere ad laborandum in mineris et forgiis antedictis centumque per diem et noctem tantum; teneantur iidem Lapus et socii propinquiori presidi provincie assignare cogendum et puniendum per eundem presidem, prout fuerit racionis ». Ma, se l'operaio fugge (o abbandona il lavoro) senza asportare nè ferro nè altro?

[2] L'aneddoto è in YVER, *Le commerce*, p. 79 e n. 2.

anche parecchi anni dopo la prima concessione [1], e ciò significa che qualche attività è sempre possibile. Più specialmente, si lavora il ferro importato da regioni estranee al Regno, come per esempio ad Atripalda e Serino, le cui ferriere alimentano tutto il Principato e il Salernitano [2], e come a Vietri sul mare, i cui padroni pare che abbiano l'abitudine di mettersi d'accordo con i gabellieri per vendere liberamente il loro prodotto, in frode dell'erario [3]. Non manca neppure qualche grande monastero, come quello cisterciense di S. Stefano in Bosco, che si dà alla speculazione di scavar miniere e lavorare il ferro [4]; nè mancano delle buone fabbriche d'armi, specialmente a Napoli, e qualche attività nella lavorazione del ferro negli arsenali e nei porti [5]; ma questo non ha nulla di comune con la « produzione » delle miniere e con la ricchezza del sottosuolo. E' neppure industria, ma soltanto fabbricazione di ciò che è assolutamente indispensabile. E la prova è che, quantunque male informati, e incompletamente, noi sappiamo che i proventi della gabella del ferro furono sempre scarsissimi: per il 1333, per esempio, e per Napoli, Avellino, tutto il Principato Citra e quello Ultra, la gabella del ferro dette novanta oncie; mentre il prodotto del monopolio, nel 1270, ascese, per Napoli, a 60 oncie e, per Amalfi, a sole 47: cifre evidentemente insignificanti [6]. Egualmente, sappiamo che una delle

---

(1) Ved. MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo II*, in *Arch. St. Nap.*, VIII, 10: privilegio accordato da Roberto « *operariis, laboratoribus et ministris in argentaria castri Longobuci* », il 7 marzo 1334.

(2) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 115, 11 dicembre 1324.

(3) *Reg. Ang.*, n. 258, c. 155t, 15 ottobre 1324.

(4) BIANCHINI, *Storia delle finanze*, I, 397 e segg.; YVER, *Le commerce*, p. 79.

(5) Ved., per questo, DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 77; COLOMBO, *I porti e gli arsenali di Napoli*, Trani, 1894.

(6) Per questi dati, raccolti dal *Reg. Ang.*, n. 293, c. 151, 30 nov. 1333 e dal BIANCHINI, op. cit., ved. YVER, *Le commerce*, p. 81-82, che cita di seconda mano un « *Reg. 1333-34 C.* ».

ragioni delle continue sciagure toccate alle società concessionarie di miniere fu la mancanza d'acqua nei lunghi mesi d'estate; il che limitava a soli due terzi l'anno minerario e metallurgico con incalcolabile nocumento degl'inesperti toscani che si avventuravano in contrade non perfettamente conosciute nelle loro gravi deficienze climatiche [1].

Non resta che la documentazione abbondante di un vivo interesse della Corte per le esplorazioni minerarie e delle frequenti disillusioni subite. Non manca, anzi, qualche indizio della impazienza con cui il Re segue le proposte meno ragionevoli o, almeno, più audaci di sognatori e di speculatori di professione. Nel'21, per esempio, un Cecco da Spoleto, abitante in Sulmona, con altri sulmonesi, espone che si hanno fondate ragioni di ritenere che in territorio abruzzese debbano trovarsi degli opulenti tesori, e che è proposito suo e dei suoi amici mettersi alla loro ricerca, scavando qua e là, secondo le vaghe indicazioni e l'istinto del cercatore di tesori. La Corte accetta subito l'idea, e si conviene che, se i tesori sperati saranno trovati in territorio demaniale, per metà spetteranno alla Corte e per metà ai fortunati scopritori, e se saranno trovati in territorio feudale, una terza parte sarà data alla Corte, una terza parte al signore del luogo ed una agli scopritori [2].... Ma i tesori giacevono splendenti soltanto nella fantasia di Cecco da Spoleto! Otto anni dopo, nel marzo del'29, un altro cercatore di tesori, Giovanni « *de*

---

(1) Per esempio, Barone Ammannati, che lavora ad Agella, domanda ed ottiene di essere sgravato della metà dei suoi oneri verso la Curia, perchè la mancanza d'acqua non permette di lavorare nei mesi d'estate: ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 37, n. 2945, 7 giugno 1334.

(2). *Reg. Ang.*, n. 232, c. 257, 19 luglio 1321. I cercatori di tesori sono: « Ciccus de Spoleto, habitator Sulmone, et notarius Bartholomeus Gentilis et dompnus Gualterius ac Margaritus Iohannis Cuculli de predicta terra Sulmone », i quali affermano di sapere « *quod plures thesauri latent in ipsis Aprutinis partibus* ».

Corcius », afferma, e il Re gli presta la fede più illimitata, che nei dintorni di Pozzuoli e di Baia, nei selvaggi e sterili luoghi, di formazione vulcanica, che si specchiano nel Lucrino e nell'Averno, si trovano dei tesori, dei giacimenti d'oro e d'argento che bisogna a qualunque costo scoprire e sfruttare. Al Re par di sognare: dell'oro alle porte di Napoli! Si concede subito a ser Giovanni il permesso di tormentare le viscere della terra per quattro mesi a condizione che, scoperto il filone d'oro, dia immediatamente avviso alla Curia, la quale gli metterà a fianco la custodia di alcuni pubblici funzionari [1]. Come si vede, nulla resta d'intentato alla febbrile cupidigia di una Corte povera e di un Paese poverissimo, ma i tentativi non possono che essere infecondi. Di sicuro, per l'erario, non resta che il provento della pesante legislazione sul commercio del ferro, riassunto, per dir così, nella ordinanza del 17 dicembre 1336. È proibito a chiunque vendere o comprare ferro se non « *in ordinatis fundacis* », e chi importa del ferro deve consegnarlo integralmente ai fondaci delle città marittime, i cui funzionari ne prenderanno nota in appositi registri, e acquisteranno la merce se vorranno, e, se non vorranno, essa potrà essere venduta ad altri col consenso dei gabellieri. Di più, chi importa ferro deve prestare fideiussione che non porterà la merce se non in luoghi ben determinati. L'esportazione è vietata in modo assoluto [2].

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 276, c. 78t, 31 marzo 1329. Il re accorda « quod in partibus Putheoli [et] Bayarum, sterilibus quidem, et sine preiudicio cuiuscunque, *thesauros absconditos vel auri et argenti seu alterius cuiuscunque metallice maneriei* fenditas fodere et fodi facere ed expensas tamen suas, ...ad menses quatuor ».

[2] *Reg. Ang.*, n. 306, c. 12-12t, 17 dicembre 1336. — La importazione del ferro è quotidianamente necessaria, in particolar modo per i lavori dei cantieri. Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 229, c. 208, 15 gennaio 1320: la Curia spende 44 once d'oro « *in emptione cantariorum ferri non laborati octoginta*, ad rationem de tarenis 16 et gr. 10 pro quolibet cantario ».

La produzione industriale, e più specialmente la industria della lana, su cui tanto affidamento fu possibile nella Corte angioina fin dai tempi di Carlo I, non è più intensa della produzione mineraria. Già noi vedemmo, a suo tempo, che durante gli anni del vicariato di Roberto, gli sforzi fatti dal Re e dal Vicario per attivare, sul modello della grande industria fiorentina, l'arte della lana nel Regno, e più particolarmente a Napoli, furono intensi ma scarsamente fortunati e che la penetrazione dei panni forestieri doveva essere, quindi, inevitabile, non ostante i pascoli e le greggi di Puglia e la buona qualità della lana d'Abruzzo. A Corte si sapeva benissimo che in mancanza di abbondante materia prima indigena, non si poteva che sperare nell'attività industriale (1), e si sapeva che bisognava ricorrere ai fiorentini non soltanto per le continue ed intense relazioni politiche e finanziarie con la Repubblica ma anche perchè solo Firenze, degli Stati amici, possedeva larga copia di gente avventurosa ed abilissima che, a dispetto degli Statuti dell'Arte della Lana, era sempre disposta ad impiantar botteghe fuori la città (2). Onde, Roberto, salito al trono, non dimenticò quello che aveva imparato da Vicario del Regno, ed i rapporti con lanaioli fiorentini diventarono frequentissimi. Nel '13, per esempio, due di essi ottennero di poter impiantare a Napoli una manifattura per stoffe di lana e pelo di cammello, « non per il solo vantaggio della Curia ma di tutta la città e di tutto il Regno », con notevoli privilegi fiscali (3). Qualche

---

(1) Si ricordino quelle parole del Re, riportate dal DEL GIUDICE, *Una legge suntuaria inedita*, p. 270: « vehementi desiderio cupimus.... ut hereditarium Regnum nostrum Sicilie in hiis que sunt usibus humanis accomoda prehabundet, et in illis potissime que *nec telluris eius fecunditas germinat nec in ipso resident sed humanum artificium subministrat* ».

(2) PAGNINI, *Della decima*, II, 93; *Statuti dell'arte della lana*, ed. FILIPPI, Torino, 1889.

(3) Ved. CAMERA, *Annali*, II, 115; YVER, *Le commerce*, p. 88.

anno dopo, Domenico Carletti ottenne dai *Sei* di Napoli un « luogo vacuo » presso la chiesa di S. Angelo *de Arenis* per impiantarvi una manifattura di panni di lana e un « *tiratorium* ». I privilegi a lui concessi, in quella circostanza, si intendono estesi a tutti i lanaioli che vorranno venire nel Regno ad esercitare la loro industria, e varranno per un decennio dal giorno dell'apertura delle singole officine. Infatti, essi saranno immuni dal pagamento dei dazi su le materie prime, su i colori e su gli strumenti del loro mestiere, e avranno libertà di vendere i loro prodotti senza alcun pagamento di dogana e di diritti di fondaco [1]. Nel 35, infine, tra il Re ed i fiorentini Filippo e Rinaldo di Ruggero, figli del mercante che venne a Napoli nel '13, si conviene che, a partire dal 1° maggio 1335, essi eserciteranno l' « *artem seu exercitium zambelloctorum* » a loro spese esclusive e con personale di loro fiducia; useranno lana eccellente, ed in ciascuna pezza di panno imprimeranno il « *signum* » regio a ciò specialmente preparato. A rendere meno costoso l'impianto della manifattura e ad assicurare ai due imprenditori le migliori garanzie, è convenuto che il suolo su cui sarà impiantata la loro fabbrica sarà dato, come ad altri, dalla città di Napoli, la più direttamente interessata allo sviluppo della industria laniera, e che per tutte le materie prime, i colori e gli arnesi necessari alla lavorazione essi godranno della più completa libertà doganale, tanto a Napoli, che a Barletta ed a Manfredonia [2]. E, evidentemente,

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 1327 D, c. 18. È una citazione dell'IVER, op. cit., p. 88, n. 4; ma il Reg. citato manca, e si ha notizia del doc. del 27 solo dal *Repertorio Ang.*, vol. IV, p. 707. L'A. avrebbe fatto meglio a citare il Repertorio. CAMERA, *Annali*, II, 332; SCHIPA, *Contese sociali*, p. 96.

[2] *Reg. Ang.*, n. 297, c. 193, 12 maggio 1335. La esenzione da tutti i pesi fiscali è fatta « in emendo, vendendo, tingendo, cilandrando ac immicti et extrahi faciendo, tam per mare quam per terram, inter vel extra Regnum, *in quantum tangitur ars seu ministerium supradictum* ».

la Corte che prende parte attivissima a questa impresa e ne sorregge, con l'autorità sua, il credito e la fama.

Ma non mancano dei modesti lanaioli, liberi da impegni assunti con la Corte e privi della sua speciale protezione, come non mancano delle fabbriche di tela, specialmente lungo la costiera amalfitana ed a Cava. Queste fabbriche di tela, anzi, quantunque non mai sufficienti al consumo, ebbero qualche non oscura fama durante l'età angioina [1]. Meno frequenti le fabbriche di panni di lana, ma non potrebbe dirsi che il Paese si sia disinteressato di una produzione a cui la Corte giustamente attribuiva una importanza grandissima. Negli Abruzzi l'industria della lana fu, infatti, in onore. Basterà ricordare, a questo proposito, che quando a Spoleto si sentì il bisogno di dare qualche impulso al lanificio, si chiamò un cittadino del Regno, certo Giano de Burgo, da Aquila, e lo si stipendiò a pubbliche spese « perchè fabbricasse panni in quella città ». Poco importa che qualche anno dopo, gli spoletani gettassero in prigione il povero lanaiolo, e lo spogliassero di tutti i suoi beni, compresi, naturalmente, dei panni di lana, per un valore di cinquecento oncie; ma importa notare che un regnicolo sia stato condotto a stipendio da una città dell'Italia comunale per esercitare una industria, si direbbe quasi municipale: segno evidente che l'abilità dei produttori del Regno non era ignota oltre i confini dello Stato [2]. Che dire, poi, della organizzazione dell'arte della lana ad Atri durante il regno di Roberto? Noi non conosciamo ordinamenti organici, tecnici e mercantili, riguardanti l'industria della lana nel Mezzogiorno,

---

[1] Ved. CAMERA, *Annali*, II, 167; YVER, *Le commerce*, p. 94-95.

[2] *Reg. Ang.*, n. 233, c. 236t-237t, 27 agosto 1321. Il nome del lanaiolo è « *Zano* » o « *Iano* ». Egli va a Spoleto « *ad faciendum pannos in civitate Spoleti predicta* pro usu eorundem civium et aliorum accedentium ad civitatem eandem ». Liberato dal carcere, ottenne dal Re di poter esercitare le rappresaglie contro i cittadini di Spoleto.

più completi e più interessanti di quelli di Atri, del 16 luglio 1336.

Non è un documento proveniente dalla Cancelleria regia e non rispecchia, quindi, nè le idee nè gl'interessi particolari della Corte; è, invece, un documento dovuto alla precisa volontà degl'interessati, cioè dei cittadini di Atri, i quali, riuniti a consiglio, nell'intento di riparare i danni gravissimi che derivano alla economia cittadina dal pervertimento della industria laniera, da gran tempo famosa, prendono delle deliberazioni solenni alle quali il Re non fa che conferire il colore e la forza di legge, di cui hanno bisogno. Vi sono, infatti, dei lanaioli che, per avidità di illecito guadagno, non esitano a mescolare nella lana delle materie estranee, ed a danneggiare, così, il credito di cui già godeva la industria atriana ed a coinvolgere nella rovina anche coloro che si attengono fedelmente alle buone tradizioni locali [1]. Bisogna, dunque, provvedere, e la Università provvede. Anzitutto, chiunque fa lavorare la lana « *carfanianam* » (non è dunque, lana indigena) e vi mescolerà peli di asino, di bue o di cavallo, opportunamente tinti, sarà multato in due once e dovrà assistere all'incendio dei panni così adulterati, che si farà sulla piazza pubblica, a sua vergogna e ad ammonimento degli altri. In secondo luogo, la importazione di sì fatte materie estranee e il loro commercio sono assolutamente vietati;

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 302, c. 93t-94t, 16 luglio 1336. La Università di Atri espone al Re « quod in civitate ipsa *ars lanificii* exercetur, que, dum preteritis temporibus fideliter fuit sine alicuius ammixtione fraudis exercita, dicti homines, ex ipso lanificii ministerio eorum adauta substantia, fiscales collectas..... comodius supportabant; *a modico vero tempore citra*, dicto artificio per nonnullos, quorum animos cupiditas dolusque pervertit, corruptibiliter depravato, facultates eorum cepere decrescere... Qua de re Universitas eadem, pro reformatione dicti artificii, *deliberatione prehabita comunique consilio et consensu, capitula statuit infrascripta* »; ecc.

e chi, dei battitori e « *flagatores* » di lana oserà lavorare quelle materie estranee, sarà multato in un augustale, cioè in un quarto di oncia, per ogni « degalatro » (1), se cittadino, e sarà fustigato e mercato a fuoco se forestiero. In terzo luogo, i panni tessuti in Atri e suo distretto non dovranno mai superare una determinata misura (2). Inoltre, tutti i panni prodotti in città non si possono vendere quando sono « *ad tiratorium seu zalandum* », ma soltanto a casa dei produttori. I lavoratori sono trattati con estrema diffidenza, ed a cottimo: infatti, quando si assegna loro un panno da tessere, si corrisponde metà del salario pattuito, mentre l'altra metà si corrisponde a lavoro ultimato e consegnato (3). Nessuno può assoldare battitori, scardassieri, cimatori se non col loro consenso, e se non quando detti lavoratori siano già liberi da altri impegni precedentemente assunti. E non basta. Ogni tre mesi saranno eletti due bollatori dei panni puri da ogni mescolanza di lana tinta e peli di asino, di bue o di cavallo, i quali bolleranno i panni con un bollo di piombo con le armi del Re da un lato e, dall'altro, le quattro lettere della parola « *Atri* » (4). An-

---

(1) Il *degalatro* era di dieci « libre grosse »; un rotolo, di libre 2 $1/2$; quindi un degalatro era di quattro rotoli o Kg. 3,592. Ved. FARAGLIA, *Storia dei prezzi*, p. 16.

(2) *Ibid.*, c. 94: « Quilibet faciens pannos fieri et texi eos texi faciat in Adria et districtu qui non sit *ultra lignamina duodecim et fila viginti et in corrido non altiori palmis septem de canna* ».

(3) *Ibid.*, c. 94: « Quilibet lanam filari faciens et pannos texi filantibus trame et stamis et textoribus pannorum, *medietatem tantum salarii tempore quo assignantur ad texendum et filandum persolvat, reliquam autem medietatem finito servitio, pannis et lana resignatis* ».

(4) *Ibid.*, c. 94-94t: « Singulis tribus mensibus duo probi vivi ydonei et fideles *bullaturi eligantur et mensuraturi pannos factos in Adria et districtu* in quibus non sit mixtura lane tincte, pilorum bovis, equi et asini *cum bulla plumbea, in qua sit scultura armorum maiestatis nostre, videlicet lilia et rastellum*, ab una parte, et, ab alia, *sint quatuor licteré*, videlicet ATRI..... ».

che ogni tre mesi, ed in ciascuna « *ottava* » della città, sarà eletto un sensale; di guisa che i nomi degli otto sensali cittadini, imbussolati, saranno sorteggiati ogni volta che un mercante di panni si presenti in Atri per fare degli acquisti. Il venditore darà al sensale cinque grani per ogni panno venduto. Finalmente, ogni mese ed in ciascuna « *ottava* » sarà eletto un uomo probo e stimato, il quale, una volta per settimana, in compagnia di uno dei familiari del Capitano della città, vada ispezionando le botteghe della sua circoscrizione per accertarsi che insieme con la lana di ottima qualità non si lavori della lana tinta o dei peli di animali, e riferirne poi alla Curia (1). Ma poichè è possibile che il tempo consigli di modificare in tutto o in parte questi ordinamenti, si stabilisce che ogni anno saranno eletti dalla Università quattro cittadini, i quali, insieme col Capitano, procederanno alla generale revisione degli ordinamenti, senza pregiudizio dei diritti sovrani, e nel solo supremo interesse dell'industria laniera e del credito della città (2).

Evidentemente, qui non si tratta più di qualche fabbrica isolata nè di piccoli artigiani nè di quella piccola industria casalinga che è sempre tanto frequente nei Paesi poveri, ma si tratta di una piccola città industriale, in cui gli affari dei lanaioli sono considerati come affari riguardanti il benessere e il decoro della terra, ed in cui è possibile e lecito che la Università si raccolga a consiglio e deliberi legittimamente in materia che parrebbe riser-

(1) *Ibid.*, c. 94t, « Quolibet mense eligatur *in octavà qualibet* homo legalitatis et conscientie bone qui iuret ad sancta dei evangelia *requirere semel in edomada*, cum uno familiari Capitanei, *omnes apothecas octave sue* in quibus laboretur lana..... ».

(2) *Ibid.*, c. 94t: « Anno quolibet possint eligi quatuor homines ipsius Universitatis...., *qui intersint una cum Capitaneo.... et presentes ordinaciones corrigant, addant et diminuant*..... ».

vata all'esame degl' interessati. Fuori di Atri il fenomeno non si riproduce: segno evidente che non solo la industria laniera e la industria, in genere, ha da per tutto un ritmo fiacco e breve, rispondente alle condizioni generali dello Stato, ma che la organizzazione municipale del Mezzogiorno si mantiene sempre lungi da quelle forme rigogliose che nelle regioni settentrionali del Regno annunziano — quasi primi segni di una vegetazione lussureggiante che sta per essere raggiunta — la civiltà artigiana e comunale. La produzione, quindi, qua e là ricca di elementi organici [1], qua e là forte di qualche tradizione e non priva di organizzazione, come la grande industria agraria nelle terre granifere, è generalmente povera, causa ed effetto, ad un tempo, dei pigri movimenti sociali e politici, oscillanti tra la inerte acquiescenza e la improvvisa rivolta.

III. In una vasta regione come quella che dai confini delle Marche si stende fino allo stretto di Messina, circoscritta da tre mari, solcata in tutta la sua lunghezza dagli Appennini, con poche vie buone e sicure e con pochi corsi d'acqua, in gran parte a regime irregolare, in cui difettano grandemente i minerali e scarseggiano le industrie; in un Paese povero naturalmente e sempre più impoverito da una politica sproporzionata alle sue risorse e preoccupata continuamente dai mille avvolgimenti dei formidabili interessi economici e delle competizioni partigiane del resto d'Italia, la vita dei traffici doveva fatalmente risentire della sua intima debolezza e della instabilità permanente della sua costituzione. L'età aurea del commercio meridionale era da un pezzo tramontata quando Roberto saliva al trono di Sicilia, e la preponderanza marinara di Amalfi, di Gaeta,

---

[1] Per altre piccole attività industriali (tintoria, seteria, ecc.) ved. i pochi dati, e molto probabilmente i soli possibili, forniti dall' YVER, *Le commerce*, p. 92-95.

di Napoli, di Salerno, di Barletta, di Trani, di Bari, specialmente nel bacino orientale del Mediterraneo, non era che un ricordo lontano. La stessa attività mercantile pugliese su l'Adriatico era già da qualche decennio passata sotto il controllo di Venezia. Il Regno non era che un granaio da svaligiare, un mercato da sfruttare, una finanza da puntellare con usurarie prestazioni: ecco la figurazione caratteristica che ne avevano i contemporanei, e più specialmente quelli, come i fiorentini, i veneziani, i genovesi, che, più vigili e intenti a scoprire le virtù e le debolezze dei grandi e dei piccoli popoli, erano anche in grado di accorrere frettolosamente là dove la loro presenza sarebbe stata pienamente giustificata dalle ben fondate speranze di straordinari vantaggi. Navigatori regnicoli frequentano ancora le acque di Tunisi, della Siria, della Grecia, della Dalmazia tutta intera, e non mancano neppure nelle acque egiziane e costantinopolitane [1]; ma il grande commercio è nelle mani degli stranieri. Gl' indigeni si dedicano, quasi esclusivamente, al commercio interno e al commercio di cabotaggio, l'uno naturalmente povero e faticoso a traverso le gole dei monti impervii e le sterminate solitudini malariche infestate dal brigantaggio, l'altro naturalmente pigro nei movimenti e negli spiriti, pago di scarsi capitali e di più scarsi guadagni. Mancano le grandi compagnie mercantili e mancano le audaci iniziative: piccole società [2], invece, e piccoli interessi, che sarebbero trascurabili per i grandi speculatori di Venezia, di Genova, di Firenze. Solo in qualche città più cospicua, come Napoli

---

(1) CAMERA, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 540; PETRONI, *Storia di Bari*, II, *app.*, 537; HEYD, *Histoire du commerce du Levant*, trad. FURCY-RAYNAUD, Lipsia, 1885-86, I, 338; II, 50, ecc; YVER, *Le commerce*, p. 141 e segg.

(2) Ved., ad esempio, *Reg. Ang.*, n. 224, c. 29, 6 marzo 1320. Società tra Siro Assanti di Ischia e Lorenzo Napolitano di Amalfi.

e Barletta, si incontrano mercanti esperti e banchieri, cioè qualche non trascurabile segno di organizzazione commerciale e di speculazione bancaria. A Napoli, per esempio, è in pieno vigore la casa fondata da Venturello Coppola, oriundo della costiera amalfitana, gran mercante di ricchi drappi e di panni di lana e di spezie, prestatore di danaro al Duca d'Atene; appaltatore di pubbliche imposte, appaltatore della regia zecca in Terra di Bari [1]. A Barletta, secondo una carta del '28, esistono dei veri e propri « *bancherii* », che hanno una loro consuetudine contabile e dei loro registri, ed assumono funzioni pubbliche molto delicate, come la riscossione dei dazi, e simili [2].

Continuano ancora ad essere nominati speciali *consoli* incaricati dal Re di vegliare alla difesa degl'interessi dei regnicoli in regioni straniere, come quel Ceccarello di Giovanni Bona, cittadino di Civitavecchia, nominato nel '37 console del Regno di Sicilia nella sua città natale, a tempo indeterminato [3]. Continuano ancora gli Scalesi, gli Amalfitani, i Ravellesi, i tardi nepoti di una gente che fu signora temuta in ogni angolo del Mediterraneo, a godere dei loro privilegi nelle più popolose città del Regno, indizio sicuro che continuano ancora nelle antiche loro tradizioni di ope-

---

(1) CAMERA, *Annali*, II, 352; YVER, *Le commerce*, p. 183.

(2) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 26t, 30 maggio 1328: « Iacobus Piper *bancherius* de Barolo », assuntore del provento dei dazi, è ingiustamente molestato da Tommaso di Francavilla venuto a Barletta per « videre atque discutere computum pecunie percepte et habite per magistros datiorum, qui preterito tempore in dicta terra Baroli fuerant, de cabellis datiorum ipsorum, eosque, pro parte Universitatis terre prefate, compellere ad solvendum quicquid per examen rationis..... debere apparerent ». Il banchiere afferma che « *non de mandato Universitatis...., sed potius magistrorum ipsorum*, predictum receptionis pecunie officium exercebat, quodque *per quaternum suum, ut moris est dicte terre bancheriis*, exinde computavit ac etiam satisfecit ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 305, c. 55, 26 gennaio 1337.

rosità audace ed instancabile (1). Ma questi non sono che frammenti isolati di una organizzazione mercantile che non c'è più; non sono che tracce di una civiltà che non ha avuto la forza di sopravvivere di fronte al sorgere della civiltà mercantile repubblicana. Nè può su le fiacche energie locali l'esempio della Corona. Nessuno più autentico mercante dei Re Angioini in Italia; nessuno più di loro dedito ad ogni sorta di speculazione; protetti dalle *loro* leggi, dalla loro posizione privilegiata, forniti delle somme necessarie a qualsiasi vasta intrapesa, attinte all'erario dello Stato, alle casse dei Fiorentini, interessati ad aprirle, talvolta a quelle della Chiesa, interessata a tenerle ben chiuse, essi possono battere tutte le vie della speculazione, correre tutti i rischi delle grandi case mercantili, e realizzarne, spesso, i guadagni cospicui. Gli atti della Cancelleria sono rigurgitanti di episodi più o meno caratteristici: ora si tratta di granaglie vendute a prezzo rimuneratore speculando su la carestia o sul timore della carestia che invade spesso chi non produce frumento e vive, come Venezia, di merce importata (2); ora si tratta di operazioni mercantili, marittime, compiute in società con dei privati cittadini, come quelle che frequentemente Roberto tenta e ritenta con alcuni dei sudditi più fedeli e più ricchi, verso Genova, Pisa, Tunisi (3); ora si tratta di più e di peggio, di partecipazione, cioè, legittimamente stipulata, con alcuni mercanti del Regno, nati per la rapina, ai profitti lauti

(1) Ved. CAMERA, *Città e Ducato di Amalfi*, I, 491-492.

(2) Ved. il cit. doc. 22 ottobre 1323, in ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 42, 3364, ricordato in questo vol., pag. 507.

(3) Per le operazioni compiute da Roberto, insieme con alcuni di Ischia, come gli Assanti, i Cossa, i Cipolletta, ved. YVER, *Le commerce*, p. 32-33. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 261, c. 3t, 24 settembre 1325: Roberto dona ad uno dei suoi *soci*, Matteo Buonocore di Positano, « *medietatem unius galee quam habet Matheus ipse communem cum nostra Curia* ».

che possono derivare dall'armare una o più navi corsare ad offesa di nemici politici reali e, talvolta, presunti [1]; ora si tratta di accaparramento di merci diverse, immesse nei reali magazzini per tentare, ai danni dei buoni sudditi consumatori, una delle più esose speculazioni [2]; ora si tratta di vendita accuratamente vigilata di prodotti diversi delle tenute regie, per saldare qualche grossa partita aperta con le compagnie fiorentine [3]. Nelle circostanze più diverse lo stesso spirito mercantile, la stessa attività di guadagno, la stessa mancanza di scrupoli, le stesse quotidiane transazioni con le leggi della morale e con le necessità del decoro di Corte. Ma ciò non poteva creare una intensa attività commerciale in un Paese che non aveva un forte nucleo di mercanti agguerriti, e non aveva potuto sollevarsi alle altezze delle pubbliche libertà raggiunte al centro e al nord della Penisola. La Corte è, insomma, una delle grandi ditte sfruttatrici del Regno; ma, come le altre, non ha che un solo e vero interesse: fare dei buoni affari.

Gli stessi privilegi e le concessioni di fiere settimanali o mensili a questa o a quella città, se servono evidentemente a rendere più attivo in certi luoghi determinati il ritmo della vita dei traffici, non servono a stimolare la produzione, e spesso si risolvono in nuovi privilegi ai già

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 1320, c. 70t, 8 settembre 1320. Contratto tra il Re e Matteo Buonocore, di Positano, ed altri per armare una galea corsara. Uno degli obblighi dei soci è di « *recipere in prefata galea virum probum qui in dicta galea residat* » a controllare le operazioni!

(2) MINIERI-RICCIO, *Il regno di Carlo I*, cit., in *Arch. St. It.*, Serie IV, t. IV, p. 16, 21 agosto 1281: « .... mercimonia Curie, que *conservantur in Castro Salvatoris ad mare Neapolis,....* fuerunt per mercatores *recognita et in bono statu inventa* »!

(3) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 160, 30 luglio 1324: al « *clavario et subclavario Massilie* » Roberto ordina di vendere « *victualia, vinum et alias res Curie.... pretio quo poteris meliori* », per rimborsare ai Bardi, ai Peruzzi e agli Acciaioli alcune somme cospicue prestate durante il soggiorno del Re in « *Provincie partibus* ».

privilegiati mercanti stranieri trafficanti nel Regno [1]. Per esempio, il 26 settembre 1309, all'alba del suo governo, il Re concede a tutti i mercanti che importino vettovaglie a Napoli la esenzione dal pagamento di qualsiasi diritto doganale; e, certo, la città trasse da sì fatta concessione vantaggi notevoli; ma sono proprio i mercanti stranieri quelli che, essendo i soli importatori di frumento o, almeno, i più cospicui ed i meglio organizzati per il grande commercio, traggono dalla concessione sovrana utili ingenti [2]. Talvolta, poi, le fiere accendevano un mondo di piccole ire feudali, le cui conseguenze annullavano o grandemente attenuavano i benefici sperati e quelli che effettivamente si sarebbero ottenuti. Spesso si sdrucciola nel ridicolo. Ad Ascoli, per esempio, fiorisce da tempo una fiera di una certa importanza, che si tiene ogni anno « in un certo luogo davanti alla chiesa maggiore di S. Potito », e pare che questa circostanza sia particolarmente gradita e feconda al Vescovo della città. Ma avviene che mercanti forestieri ed alcuni cittadini, non sapendo darsi alcuna ragione della limitazione topografica della fiera, portano anche altrove le loro merci e la loro attività, « in grave danno della chiesa »; onde il Vescovo reclama ad alta voce che la fiera si svolga, come in un recinto inviolabile, davanti alla sua chiesa [3]! La stessa efficacia dubbia hanno i numerosi privilegi con-

(1) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 71. 74; *Reg. Ang.*, n. 205, c. 176, 1 ottobre 1315, ed. MINIERI-RICCIO, *Cod. diplom.*, vol, II, p. I, n. 15, p. 14-15; *Codice diplom. sulmonese*, ed. FARAGLIA, n. 115, p. 143, 1 maggio 1315; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 180, 26 settembre 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 243-243$_t$, 25 novembre 1318: « ....nonnulli *mercatores et advene* et aliqui homines dicte terre, tempore nundinarum ipsarum...., res venales, merces et alia que in pretacto loco et in ipsis nundinis vendi consueverant, *ad alia loca civitatis ipsius deferri et vendi faciunt sicut volunt, in diminutionem nundinarum ipsarum, non absque gravi dispendio ....maioris ecclesie* ».

cessi a città estranee al Regno; essi attirano, senza dubbio, dei mercanti e contribuiscono a favorire il mercato locale, non fosse altro per la più insistente richiesta, ma, in definitiva, essi significano che il Regno è un campo aperto agli altrui approvvigionamenti, e che, se ciò può riuscire utile alla Corona ed ai pochi grandi produttori, in genere, non è utile alla enorme maggioranza de' consumatori per i quali la rarefazione delle merci disponibili cospira ad affamarli (1). A Napoli, intanto, è in vigore, non ostante le proteste di alcuni mercanti, il riposo festivo obbligatorio, perchè tutti abbiano il tempo di frequentare le chiese (2)!

Sono padroni dei mercati gli stranieri, e prima di tutti i Fiorentini, seguiti dai Veneziani, dai Catalani, dai Provenzali, dai Pisani, Senesi e Lucchesi. Non era sempre stato così. Durante il regno di Federigo II i Fiorentini non avevano ancora iniziata la conquista economica dell'Italia meridionale, e vi erano, invece, accolti benevolmente e favoriti i Veneziani, i Pisani e i Genovesi, ai quali oltre alla facoltà di avere una propria « *logia* » a Napoli e in alcune delle più importanti città marinare di terraferma e di Sicilia, fu concessa una somma di privilegi più o meno larghi e fecondi, pari alla forza ed al prestigio politico delle loro

(1) Ved., per esempio: *Reg. Ang.*, n. 223, c. 240, 10 marzo 1319 (Ascoli Piceno); *Reg. Ang.*, n. 322, c. 54, 23 aprile 1341: « *Homines Lipari*, ...pro ....mercibus immictendis et extrahendis in quibuscumque ac de quibuscumque terris et portibus Regni, ... *tam emendo quam vendendo, ab omni iure dohane ac aliis iuribus.... sint liberi atque franci* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 253, c. 47-47t, 1 dicembre 1323. Alcuni mercanti della « *Ruga Pigalottorum civitatis Neapolitane* » espongono che alcuni di loro « apothecas eorum apertas feriatis diebus, quantumcunque sollempnibus, tenere presumunt, suaque mercimonia.... in illis vendere aliquatenus non desistunt..... et sacras ecclesias adire negligunt »; e propongono che si stabilisca una multa variabile da mezzo augustale ad un augustale per chi non osserva il riposo festivo. Il Duca di Calabria consente!

Repubbliche (1). Rappresentati e difesi dai loro consoli, la cui istituzione, quale ci viene fissata nei più antichi statuti di Gaeta, potè lentamente compiere la sua evoluzione durante tutto il periodo svevo ed i primi decenni della dominazione angioina (2), essi avevano già tutta una magnifica storia di tentativi e di successi, quando i Fiorentini iniziarono quella formidabile offensiva economica che doveva in brevi anni condurli a rendersi padroni dei traffici e delle finanze meridionali. Pisani, Genovesi e Veneziani, specialmente, quando Roberto salì al trono, conoscevano da almeno un secolo e mezzo il Paese, sorretti costantemente ed egualmente da Normanni e da Svevi. I Pisani avevano un loro porto a Napoli ed una loro loggia (3), e tutte le acque del regno erano state per essi aperte ed amiche, fino al giorno in cui con l'avvento di Carlo d'Angiò fu fatalmente aperta l'età grigia per la Repubblica ghibellina. I Genovesi, favoriti già da Guglielmo I e da Guglielmo II, avevano avuto mano libera a Napoli, a Gaeta, ad Amalfi, a Barletta, a Palermo, a Messina durante tutta la prima metà del secolo decimoterzo, e protetti, prima, perseguitati poi da Federico II per la loro alleanza col Papato (4), erano riusciti ad ottenere dallo stesso Carlo I privilegi non trascurabili, col trattato del

---

(1) YVER, *Le commerce*, p. 193-96, 227 e segg.; 245 e segg. Per i Marsigliesi nel Mezzogiorno, ved. BLANCARD, *Documents inedits sur le Commerce de Marseille au moyen âge*, Paris, 1884-85. Per i Catalani, CAPMANY, *Memorias historicas sobrę la marina, commercio e artes de Barcalona*, Madrid, 1779-92.

(2) Ved. gli Statuti di Gaeta, in buona parte del 1356, in ALIANELLI, *Consuet. marittime del Regno di Napoli*, p. 162. Cfr., per la magistratura consolare, YVER, *Le commerce*, p. 196 e segg.

(3) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. dipl. Frid. II*, I, 64.

(4) *Liber iurium reipublicae Januensis*, in *Hist. Patr. Mon.*, I, 300; CARO, *Die Genuesen Mächte am Mittelmeer*, Halle, 1895, I, 46; HUILL.-BRÉHO., *Historia*, I, 64. Per il fondaco genovese a Napoli « *in porta Morizini* », ved. CAMERA, *Annali*, II, 347; per la loggia, ID., *Annali*, II, 469.

12 agosto 1269, ed a conservarne una non piccola parte anche quando la loro rottura con l'Angioino apparve irrimediabile (1), ed anche quando le aspre contese partigiane divisero, durante il regno di Carlo II, gli animi e gl'interessi della Repubblica di fronte al Re di Sicilia. I Veneziani, infine, erano già riusciti, all'alba del trecento, a consolidarsi fortemente in Puglia, dopo più di un secolo e mezzo di fortunati tentativi presso la Corte di tutti i sovrani che si erano snceduti da Ruggero II in poi. Dal trattato del 1122 a quelli del 1257 e '59, che le particolari condizioni sue dettarono a Manfredi in favore della Serenissima (2), e dai primi accordi con Carlo I fino al trattato del 1301, i sudditi veneziani avevano percorsa una via laboriosa ma costantemente ascendente: si erano a mano a mano impadroniti del commercio delle vettovaglie che affluivano ai porti pugliesi, ed eran riusciti ad ottenere il temporaneo possesso di Corfù, inestimabile premio alle loro fatiche ed alla loro abilissima diplomazia (3). Scoppiata, invece, sciaguratamente, la guerra tra Venezia e la S. Sede per il possesso di Ferrara, a cui accennammo, i buoni rapporti tra i mercanti veneti e la Corte angioina, regnante da qual-

---

(1) CARO, *Die Gen. Mächte*, I, 229, 375; ecc.

(2) CARABELLESE, *Saggio di Storia del Commercio della Puglia*, Trani, 1900, p. 17; HUILL.-BRÉHO., *Historia*, IV, II, 309; 419, ecc.; CARABELLESE, *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Rep. di Venezia*, Trani, 1897, I, 57-59.

(3) *Reg. Ang.*, vol. 1500-01 B, c. 191: « ....*ad obligandum insulam Corfoy pro pecunia convenienda....* »! Così l'YVER, op. cit., p. 250, n. 2; ma il *Reg. 1300-01 B.* non esiste, e non vi è ricordo neppure nei Repertori angioini dell'Arch. di Stato di Napoli. Sia detto, una volta per tutte, che l'Yver, pur benemerito dei nostri studi, cita le fonti angioine come peggio non si potrebbe: segno evidentissimo che, invece di consultare e citare di prima mano registri e pergamene, egli si è accontentato dei soliti spogli e sunti archivistici fatti nei secoli XVII-XVIII, che sostituirono per lungo tempo le fonti originali per più generazioni di eruditi.

che mese Roberto, si interruppero bruscamente, non perchè Roberto avesse alcuna ragione determinante ad agire ostilmente contro Venezia, ma perchè i suoi rapporti con la S. Sede erano tali da togliere a lui, quasi completamente, qualsiasi libertà d'azione. Costretto a farlo, egli si dichiarò nemico della Repubblica, ma, non ostante una opinione diffusa (1), agì nei riguardi dei Veneziani trafficanti nel Regno con la maggior prudenza a lui consentita, avendo cura di non danneggiare gravemente le loro sostanze ed i loro diritti nel Regno, se non per quel tanto che fosse bastato ad eseguire il desiderio espressogli personalmente da Clemente V — che significava un vero e proprio ordine (2). La guerra, a traverso le note fasi di violenza estrema e di stanchezza evidente, si trascinò penosamente fino al giorno in cui centomila buoni fiorini d'oro ebbero la virtù d'impietosire l'animo adirato del Papa ed indurlo a misericordia, il 26 marzo 1313 (3). Ma la pace, ufficiale, tra Venezia e Napoli non si ebbe che tre anni dopo; molti conti dovevano essere acclarati, molti reciproci torti riparati, e non fu possibile stipulare il nuovo trattato prima del 3 settembre 1316 (4).

Firmata la pace, gl'interessi si riallacciarono là dove furono bruscamente interrotti. Bisognava ridare ai Veneti l'antica posizione privilegiata, dimenticare le offese consu-

---

(1) De Blasiis, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 501 e segg. Ved. *Libri commemoriali*, I, 55, 651, ecc. Contro, Yver, *Le commerce*, p. 257.

(2) Arch. di St. di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 19, n. 38, 29 agosto 1309: « .....ore suo (il Papa) nobis expressit.... quod ab illorum (i Veneti) persecutionibus desistere non intendit, *cum.... affectuose et efficaciter nos fuerit allocutus...* ». Per l'atteggiamento del Duca di Calabria, ved. *Reg. Ang.*, n, 194, c. 8-8t, 7 ottobre 1310.

(3) Romanin, *Storia documentata di Venezia*, Venezia, 1853-60, vol. III, p. 94; Soranzo, *La guerra fra Venezia e la S. Sede*, p. 175 e segg.

(4) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 1-3t, 3 settembre 1316. Ved. Yver, *Le commerce*, p. 263-65.

mate durante le ostilità, mandare in esecuzione le clausole del trattato; ma i Fiorentini si erano già stabiliti signorilmente a Napoli e in Puglia, e i regnicoli e gli ufficiali regi non nutrivano alcuna simpatia per i Veneti, come, del resto, per alcuno dei dominatori del Paese, e ritornare alle condizioni di fatto precedenti al 1305 fu impossibile. Le difficoltà non si appianarono più! Subito dopo la pace, mentre i mercanti veneti, guidati e sorvegliati dal console Marino Giorgi, vogliono esportare 105 mila salme di frumento « per conto della Curia », il portulano di Puglia non ne vuol sapere; non solo, ma nessuna spedizione di merce è possibile ai Veneti, in nome proprio..... Se vogliono riattivare i loro traffici, come racconta il console, indignatissimo, debbono prendere a prestito il nome dalle case fiorentine, più stimate, più temute, più tollerate dai funzionari [1]! Forse, se i Veneziani avessero la buona abitudine di far dei ricchi doni ai funzionari, le cose si svolgerebbero diversamente [2]; ma sta il fatto che bisogna ricominciare da capo, e questo è insopportabile peso per gli eredi di coloro che dalla prima metà del secolo decimosecondo avevano considerato il Regno di Sicilia come una di quelle terre solidamente acquisite

---

(1) *Libri commemoriali*, II, 50. Non sarebbe permesso « mercatoribus Veneciarum extrahere aliquam speciem bladi, vice et nomine ipsorum, *sed nomine illorum de societate Tuscorum* ».

(2) *Libri commemoriali*, II, 50: « si donassemus aliquam pecuniam,... *sicut in talibus est facere consuetum* », tutto andrebbe benissimo! — Per contro, ved. *Reg. Ang.*, n. 202, c. 27, 21 settembre 1314: Alcuni di Barletta vendettero a Pietro e Giannino Cavatorto, mercanti veneti, olio e formaggio per 114 oncie d'oro, e permisero in buona fede che detta merce fosse messa « *in quadam eorum terida* » prima che fosse pagato il prezzo. Pietro fuggì con la merce, e Giannino stava per seguirlo quando fu arrestato e condotto nelle carceri del Capitano. Ma, siccome il « *castellanus.... Iannino prefato est amicitia tanta coniunctus quod per castrum et terram Baroli dimictit eum sine catenis pergere, servente uno tantummodo sociatum,.... leviter posset accidere quod Iohanninus ipse fugam arripi...* », domanda la gelosa custodia del carcerato!

alla influenza della Repubblica. Il Re continua a non trascurare, da parte sua, la conservazione dei buoni rapporti con mercanti veneti, e sceglie, anzi, come suo fornitore e rivenditore di gemme di sua fiducia (poche gemme in verità!) proprio un veneziano, e proprio quando più fervono in Puglia i dissidi e le asprezze (1). Il 7 dicembre, anzi, del '18, un ordine del Duca di Calabria, diramato ai Giustizieri, ai Capitani, agli ufficiali tutti delle provincie pugliesi, ingiunge che i consoli veneti, i vice-consoli e, in genere, tutti i sudditi di S. Marco debbono essere trattati come amici nell'esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro commerci (2). I funzionari accettano ed interpetrano a modo loro l'ordine ricevuto, e tentano di attaccare alle basi le prerogative consolari e i privilegi della « nazione veneta » in Puglia quanto alla competenza dei tribunali ordinari a giudicare di reati commessi da Veneti nel Regno. Il Duca di Calabria, quindi, deve di nuovo intervenire, ed ecco una disposizione categorica del 4 marzo 1320. I consoli, i vice-consoli, i Veneti tutti trafficanti in Puglia non possono essere tradotti, per eventuali delitti, se non dinanzi a quel giudice nella cui giurisdizione il delitto sarà stato consumato (3). Ma sono parole dette al deserto. Tutti, in Puglia, continuano a considerare i Veneziani come nemici o, almeno, come ospiti assolutamente importuni, e nessuno ricorda che c'è un solenne trat-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 159_t, 5 agosto 1317: « Nicolaus Blancus de Venetiis, mercator...., *pro mercatione gemmarum seu lapidum pretiosarum ad opus Curie...*, per diversas discurrere habet regiones ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 432, 7 dicembre 1318; c. 432-32^t, 9 dicembre 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 226, c. 61_t, 4 marzo 1320: « idem consul seu aliquis de sua familia vel quilibet alius venetus ipsas partes apulas incolens, pro quibuscumque criminibus... coram vestrum aliquo in iudicium trahi non valeant, nisi coram illo vel illis ex vobis, in cuius vel quorum iurisdictione excessus ipsi ponuntur... perpetrati ».

tato da rispettare ed una parola di Re da mantenere. Giovanni Contarini, console, in nome suo ed in nome del Doge e della Repubblica, presenta alla regia Curia la sua formale protesta e domanda che si provveda con ogni energia. E il Vicario del Regno provvede come può, come è possibile, richiamando alla mente di tutti i pubblici funzionari dello Stato, il dì 11 giugno 1320, che tra Roberto e Venezia è stato, già da quattro anni, firmato un trattato di pace e che, in forza di esso, i sudditi veneti in Puglia hanno riacquistato gli antichi diritti e privilegi dei quali godevano prima della guerra [1]. Pochi mesi dopo, i Secreti di Puglia, non ostante un ordine esplicito del Duca di Calabria, non vogliono pagare al console veneto una certa samma di danaro dovuta alla Repubblica, « mettendo in non cale la espressa volontà sovrana » [2].

È una condotta sordamente ostile, che si serve di tutti i pretesti ed escogita tutti gli espedienti dilatori per irritare i Veneziani; ma, ufficialmente, la Corte assume i più correti atteggiamenti, richiamando i suoi funzionari al rispetto degli ospiti; ma, in realtà, essa non mostra di essersi accorta del fatto che dietro i responsabili funzionari agiscono efficacemente gl'irresponsabili Fiorentini! Il 12 maggio '21 si è da capo; ma questa volta sono i baiuli di Trani che insorgono contro i Veneziani. Infatti, come riferisce Giovanni Giorgi, console, mentre egli ha il diritto di esercitare la sua giurisdizione su i suoi connazionali, secondo la consuetudine ed i patti stipulati, i baiuli tranesi non intendono riconoscere il suo diritto e gl'impediscono l'esercizio della più gelosa funzione

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 224, c. 42-42^t, 11 giugno 1320.

(2) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 116, 1 febbraio 1321: « Pro parte consulis venetorum » si espone « quod de certa summa pecunie per nos hactenus *iussa solvi ei pro parte Comunis Veneciarum* satisfactionem aliquam non fecistis (*Secreti*), *quin immo mandata nostra... duxistis penitus in contemptum* ».

consolare (1). Nel marzo del '22 la condizione del console Giorgi dev'essere tanto precaria e minacciata, che egli s'induce a domandare al Duca di Calabria il permesso di portare armi non soltanto per sè ma anche per dieci suoi familiari (2). Pochi giorni dopo, ancora un'altra querimonia da parte di Giovanni Giorgi. Egli espone che i mercanti veneziani dimoranti a Trani non hanno altro programma che di vivere tranquillamente e di esercitare la mercanzia con ogni scrupolosa onestà, e non intendono affatto mescolarsi, comunque, alle lotte intestine che turbano sì spesso la vita della città, ma, ciò non ostante, gli ufficiali regi li sottopongono ad ogni sorta di vessazioni perchè pretendono estorcere da essi delle testimonianze e confessioni che essi non possono fare, nulla sapendo e nulla volendo sapere delle discordie che dividono i cittadini (3).

A questi incidenti se ne aggiungono infiniti altri, provocati dai regnicoli e dai Veneziani, sempre più in rottura. Non infrenati dalla politica quotidiana dei funzionari, incoraggiati, anzi, a consumare soprusi che sarebbero rimasti impuniti, i regnicoli dànno libero sfogo ai loro sentimenti ostilissimi ad ogni gruppo di mercanti, ed i Veneziani, vivendo in regime di sorda rappresaglia continua, provocano o si vendicano, a seconda delle circostanze. Nel marzo del '21, mentre il console veneto si batte per gl'interessi della Repubblica, due Veneziani, Bertuccio e Paolo Nanni, dimoranti in Trani, fuggono dalla città, portandosi via dell'olio

(1) *Reg. Ang.*, n. 237, c. 123, 12 maggio 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 192t-193, 18 marzo 1322. Il permesso è accordato soltanto per un anno, e cioè fino al 18 marzo '23.

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 263, 23 marzo 1322. Si ordina al reggente la Curia della Vicaria di non domandare la testimonianza dei Veneti « *nisi ex eorum delicto ad hoc principaliter tenerentur vel nisi de indagatione huiusmodi non possetis per cives civitatis iamdicte seu aliquomodolibet informari* ».

venduto loro da un mercante tranese, e insieme con loro ne fuggono altri due, egualmente truffatori, per somme cospicue [1]. Nel luglio dello stesso anno scoppia un grave incidente tra Venezia e Napoli. Alcuni mercanti di Ortona, con due vascelli carichi di mercanzie per il valore di oltre cinquecento oncie, veleggiano verso Venezia; ma nelle acque della Laguna vengono catturati e spogliati di tutto, perchè, secondo dicono i Veneziani, i cittadini di Ortona avrebbero alcun tempo fa impedito un carico di carne salata ad una nave veneta condotta in fitto da alcuni di Lanciano.... Il Duca di Calabria deve spingersi sino a minacciare il Doge di esemplari rappresaglie, per ottenere che ai mercanti spogliati sia resa giustizia [2]. Un anno dopo, gli ortonesi sono di nuovo danneggiati ed ingiuriati a Venezia: infatti, mentre alcuni loro concittadini, partendo da Manfredonia « *ad partes Istrie* » a vendere frumento, passano per le acque venete, sono presi e gettati in prigione [3]. Nel '24, solo perchè i termolesi, per ordine della Curia, sono costretti ad arrestare nel loro mare costiero una nave veneta, caricata di frumento « *in fraudem Curie* », la Repubblica esclude que' di Termoli da tutti i suoi porti, mentre i Veneti continuano a frequentare il porto abruzzese [4]. Ma nello stesso anno, quasi in compenso, alcuni mercanti veneziani residenti a Trani, avendo depositato circa 228 oncie presso il tranese Giorgio Fontana, mercante e banchiere infedele, sono abilmente truffati, perchè il Fontana va via senza lasciar traccia

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 158, 26 marzo 1321.

(2) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 159t, 4 luglio 1321. Se non si otterrà giustizia, « *non eis* (mercatoribus) *de alio congruo et oportuno iuris remedio in hac parte.... curabimus providere* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 68t, 27 luglio 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 255, c. 158t, 20 giugno 1324. La nave catturata è di proprietà del cittadino veneto « *Iohannis de Bloga* ».

di sè [1]. Nel '25 scoppia un più grave incidente. Mentre i Veneziani catturano tre galee di sudditi angioini, e mentre i regnicoli infliggono ai Veneziani danni rilevanti-onde pende una rigorosa inchiesta ordinata direttamente da Roberto [2], il Doge consiglia il console veneto di Puglia ad indurre i suoi connazionali « a raccogliere le loro robe ed a ritornarsene in patria », essendo impossibile spuntarla, in Puglia, per aver giustizia contro i Bardi [3]! Parrebbe si dovesse giungere ad una rottura decisiva; ma gl' interessi della Repubblica e del Regno, instabili egualmente ed esposti ad ogni sorta di pericoli in Oriente, consigliano di andare d'accordo, almeno apparentemente; ed ecco che, mentre Roberto, mandando a Venezia il frate predicatore Marino Tortelli, nel settembre del '24, cerca di indurre il Doge ad una più intima unione militare e politica contro i Greci scismatici e la Compagnia catalana che infesta la Romania [4], il Doge, pure non accogliendo l'invito, risponde liberando i regnicoli trafficanti con Venezia dal pagamento dei dazi consueti ai quali tutti gli stranieri sono assoggettati [5].

Se non che, non ostante alcuni formidabili interessi comuni, non ostante la secolare consuetudine di rapporti commerciali e diplomatici, i Veneziani sono continuamente perseguitati dai regnicoli, ed i regnicoli sono profonda-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 252, c. 568t, 15 marzo 1324: « plures mercatores veneti in civitate Trani residentes.... *penes Georgium de Fontana habitatorem eiusdem civitatis Trani deposuerunt uncias duceatas viginti octo vel circiter....* ».

(2) *Libri commemoriali*, II, l. III, n. 64, p. 10, 4 marzo 1325.

(3) Ved. Yver, *Le commerce*, p. 268, n. 4: « Dicatur *occulte quod nostri de Trano recolligant suum et mittant Venetias* ».

(4) *Libri commemoriali*, II, 151: « non omittat dicere quod ubi .... *dicti domini regis cum ipsorum ducis ac Communis unita sit potentia...*, in partibus Romanie, tam contra Grecos schismaticos quam contra societatem nefandam possit facilius triumphari ».

(5) *Libri commemoriali*, l. III, n. 419.

mente odiati dai Veneziani. Sino alla fine del regno di Roberto, la situazione si mantiene costantemente immutata. Nel '28, un grosso mercante veneziano acquista del frumento in Puglia, per conto della Repubblica; ma un nunzio del milite Cervo di Rinaldo da Nocera, a cui il Re ha dato ordine di raccogliere certa quantità di frumento, sequestra il grano destinato a Venezia. Il Re interviene ad ordinarne la restituzione « *cum Comune ipsum sit nobis plurimum carum* » [1]! Meno di un anno dopo, alcune navi venete sono catturate da galee angioine, perchè, secondo un ordine del Re, la flotta deve provvedere alla polizia dei mari per impedire che legni pisani e genovesi portino vettovaglie al Re di Trinacria [2]. Questa, delle piraterie dei Genovesi e dei Pisani, ma più specialmente dei Genovesi, è una circostanza che contribuisce a rendere sempre più tesi i rapporti tra Venezia e Napoli, perchè il Re si è impegnato ad essere mallevadore presso i Veneziani per tutti i danni loro eventualmente arrecati dai Genovesi, ma s'intende bene che un impegno sì fatto è oltremodo pesante e non può essere sopportato con animo sereno [3], tanto più che dal '31 al '39 i danneggiamenti cagionati dai Veneziani ai porti, alle navi, alle sostanze dei regnicoli sono numerosissimi, e quasi a nulla più servono gli sforzi diplomatici compiuti dal Doge e dal Re per tenere in vita un'amicizia che in Puglia non pare più oltre possibile [4]. Ciò non ostante, il Re conserva il suo ormai tradizionale atteggiamento: se i suoi funzionari fanno male, è pronto a riprenderli; se i suoi sudditi attaccano i Veneziani, egli è pronto a difendere

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 95, 10 giugno 1328.

(2) *Libri commemoriali*, II, l. III, n. 170, 7 agosto 1329.

(3) *Libri commemoriali*, II, l. III, n. 209, 23 febbraio 1331. Il danno ascese a ben 7000 oncie d'oro, che Roberto promise di pagare (n. 210)!

(4) Per i danni cagionati dai Veneti ai regnicoli, ved. *Libri commemoriali*, loc. cit., n. 344, 30 gennaio 1335; lib. IV, n. 104, p. 135, dicembre 1343 (dal 1333 al 1339). Cfr. lib. III, n. 117, 121, 126, anni 1327-28.

i colpiti. Nel '32, infatti, Tommaso Gradenico, console, riferisce che gli ufficiali del Principe di Acaja pretendono dai mercanti veneti approdanti al porto di Viesti il doppio di quello che essi sono tenuti a corrispondere; ed ottiene sollecitamente giustizia (1). Nel '37, è sottoposta all'esame del Re una grossa questione: dato che a molti mercanti regnicoli, specialmente pugliesi, è stata concessa la moratoria per i loro debiti, e dato che numerosi mercanti veneziani, come riferisce il console Stefano Belligno, sono creditori dei regnicoli per grosse somme, deve aver vigore la moratoria anche per i debiti verso i Veneziani? Roberto ordina al reggente la Curia della Vicaria di non rispettare la moratoria e di favorire i Veneziani (2). Nel '40, in occasione del recupero dei beni appartenenti ai defunti fratelli Marco e Nicoletto Dandolo negli Abruzzi, il console veneziano è energicamente sostenuto dal Re contro i debitori dei Dandolo (3). Non sarabbe possibile maggior sollecitudine. Ma proprio quando pare che l'orizzonte si rischiari, ecco un formidabile temporale. Nel '42, una nave veneziana entra nel porto di Brindisi; ed ecco, a suon di campana a stormo, quasi per adunata contro un nemico imminente, si affolla su la riva una moltitudine minacciosa e furente; la nave è assalita e saccheggiata, il grano trasportato a terra e distribuito al popolo tumultuante e giubilante come intorno ad un ricco trofeo di guerra, come se la nave saccheggiata fosse una delle tante navi corsare che infestano i mari e devastano sì spesso le città costiere (4).

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 288, c. 291t, 10 luglio 1332. Il diritto fisso era « *pro ligno Venetorum quolibet grossos duodecim et non ultra* », e chiamavasi « *ius arboragii* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 307, c. 33t-34, 24 aprile 1337.

(3) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 256, 16 ottobre 1340.

(4) *Libri commemoriali* l. III, n. 578: « Homines.... Brundusii, videntes... dictam navem applicuisse dictum portum, *campana sonata*, *armata manu*, ad predictum portum venisse hostiliter...., dictum granum exonerasse de navi predicta et ipsum granum.... accepisse ».

Questi ed altri simili atti ostili, anche se fu conservato quasi integralmente in vigore il diploma di Re Manfredi circa le importazioni e le esportazioni venete (1), e anche se ufficialmente l'amicizia più viva continua a legare il governo veneto con quello di Napoli, dimostrano che il predominio veneziano in Puglia tramonta inesorabilmente durante il regno di Roberto. Alcuni Veneziani continuano, ciò non ostante, ad essere onorati a Corte e ad occupare uffici importanti nella capitale e fuori (2), ma il granaio pugliese è ormai conquistato dai Fiorentini, e l'animo del Re è catturato, con potentissimi mezzi, dai grandi signori della finanza internazionale che da Firenze diffondono da per tutto il vigore della loro cupida potenza. Pisani, Lucchesi e Senesi agiscono costantemente nell'ombra. Le diverse ed opposte direttive politiche, che dividono profondamente la Repubblica ghibellina e implacabile nemica di Firenze dal Re guelfo e protettore protetto dei banchieri fiorentini, impediscono costantemente ai Pisani trafficanti nel Regno di poter liberamente sviluppare i germi della loro antica potenza diffusi nel Mezzogiorno da gran tempo. Gli avvenimenti tumultuosi della spedizione di Arrigo VII in Italia e quelli, non meno angosciosi per il Regno, che accompagnarono e seguirono l'impresa del Bavaro, aprirono un abisso tra Pisa e Napoli. Il trattato di pace del 12 agosto 1317 parve e fu destinato a cancellare dall'una e dall'altra parte il ricordo di violenze irresistibili che si scontrarono a Montecatini; anzi, Roberto tentò di trarre qualche vantaggio dagli spiriti placati della Repubblica, facendosi promettere un largo sussidio di navi e

---

(1) HUILL.-BRÉH., *Historia diplom.*, II, 309; CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, p. 59. Le merci introdotte pagano un diritto fisso dell'1 °/₀.

(2) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 270-271.

di danaro in caso di necessità [1]; ma, anche quando, passato il turbine suscitato dai bellicosi propositi del Bavaro, i rapporti tra i due governi parvero di nuovo migliorati, la esecuzione delle clausole di quel trattato incontrò sempre a Pisa le più gravi difficoltà. La posizione dei mercanti pisani non può che subire gl' influssi malefici della politica. Nel 1309, proprio nei primissimi giorni del suo governo, Roberto deve inviare a Pisa la sua dolente protesta per la iniqua cattura di mercanti di Gaeta avvenuta colà, senza alcun motivo evidente [2]. A Napoli si rifugiano, in cerca di protezione, dei mercanti pisani dai sentimenti guelfi, e il Re li accoglie con particolare benevolenza e con evidente intenzione di mostrare a Pisa il compiacimento suo nell'accogliere i nemici interni della Repubblica [3]. Non mancano, però, episodi di qualche cortesia verso mercanti pisani a Napoli, ma sono scarsi e di scarso significato. Ora è una inchiesta disposta per accertare se l'atto compiuto a Baia da un nobile napoletano, Giovanni Siripando, già Podestà di Pisa, contro alcuni mercanti pisani, ivi approdati, per certo suo credito di tre vilissimi fiorini, mai riconosciutogli dalla Repubblica, sia legalmente giustificabile [4]; ora è un'autorizzazione concessa a un mercante di vendere a regnicoli una sua galea [5]; ora è un ordine dato a tutti

---

(1) Ved. il doc. in *Arch. St. Nap.*, III, 247. Più volte, in seguito, il Re fece appello alla Repubblica per il rispetto di sì fatto trattato, ma spesso invano. Ved., per esempio, Arch. di Stato di Pisa, *Arch. del Comune, Divisione A*, vol. 49, c. 58, 8 agosto 1322 (stile pisano 1323); c. 59t, 13 agosto 1322; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 293, 29 maggio 1309.

(3) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 215t, 25 gennaio 1318. I pisani sono « Cellum Lagium, iurisperitum, Vannem et Marinum Lagi, fratres eius, *cives et mercatores pisanos.... pro parte guelfa*, qui.... ad partes Regni nostri noviter accedentes, vivere sub nostre maiestatis protectione didisponunt ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 226, c. 169, 8 dicembre 1319.

(5) *Reg. Ang.*, n. 249, c. 21, 28 aprile 1323. Licenza a « *Pucio de civitate Pisarum*.... quod galeam suam remorum centum et octo ven-

i funzionari di proteggere un mercante pisano che va da Napoli a Tunisi [1], e un altro che va da Napoli in Romania [2]; ma i rapporti restano tesi, sempre, non ostante le paci rinnovate.

Più modesto ancora il posto dei Lucchèsi e dei Senesi. I Lucchesi avevano avuto anch'essi qualche fortuna nel Regno, sotto Carlo II; infatti, la compagnia dei Baccosi, che già aveva aiutato finanziariamente il Principe di Salerno nell'84, prestava nel '90 al novello Re ventimila marchi d'argento per i suoi urgenti bisogni [3], e manteneva costanti rapporti d'affari con la Corte [4]. La stessa fortuna, sempre, ad ogni modo, goduta dai Baccosi, parve sorridesse a tutti i Lucchesi, su i primi anni del regno di Roberto. In realtà, nel gennaio 1313, Roberto stipula proprio con Gerardo Baccosi e soci un atto della maggiore importanza, col quale la Curia regia concede e « loca » alla società lucchese le regie sicle di Napoli e di Brindisi, per un anno, dal 1° novembre 1312 al 31 ottobre 1313, per la coniazione di 40 mila libbre (in peso) di « moneta piccola », preferendo l'offerta della società dei Baccosi « *a quella fatta da alcuni cittadini napoletani* », forse perchè, come si legge nell'atto, la società è creditrice della regia Curia e dai proventi della coniazione — fissati in sei grani per ogni libbra (in peso) di moneta piccola coniata durante l'anno, proventi che la Cu-

---

dere possit cuicumque de Regno.... *et non extero alii*, pro pretio quo melius convenire poterit ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 3, 25 ottobre 1327. La nave appartiene a « *Signerio de Barba de Pisis* », ed è « *oneratam certis mercibus et cambio pecunie assendentibus ad summam unc. auri 84...*, *de Neapolis Tunisium* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 21t, 24 marzo 1328: « *coccam Sancta Maria de Cella vocatam* », che deve andare « *ad partes Romanie vel Cipri*, prout patietur maris tranquillitas ».

(3) MINIERI-RICCIO, *Cod. diplom.*, *Suppl.*, I, 38, p. 53, 12 febbraio 1290.

(4) ID., *Cod. dipl.*, *Suppl.*, I, n. 48; ID., *Genealogia di Carlo II*, in *Arch. St. Nap.*, VIII, 41; ecc.

ria attende dalla società, sempre che la moneta coniata sarà messa in circolazione — i Baccosi possono indennizzarsi delle somme onde risultano creditori della Curia, versando soltanto la metà del diritto fisso determinato (1). Nessuna sorpresa, quindi, se, scacciati da Lucca i Baccosi nel 1314, dagli odi partigiani, e spogliati violentemente di ogni loro avere, abbiano trovata a Napoli, anche per l'intercessione del Papa in loro favore, cordiale accoglienza, nella nuova e dolorosa condizione di profughi (2). Ma ciò dice soltanto che i Lucchesi non furono assenti dal Regno, anche durante l'ascesa rapida dei Fiorentini. Vi troviamo chi apre un banco di cambio, con larghe esenzioni d'imposte (3); chi impianta botteghe e si dedica al commercio delle stoffe (4); chi vanta numerosi crediti, come la « *societas Gattulorum* », ed ottiene dal Re che i suoi debitori facciano onore ai loro impegni (5). Sono, però, tracce di modesta attività, non intensificata neppure quando, in seguito alla guerra tra Firenze e Pisa, Lucca cade in signoria di Roberto, nel 1341 (6).

Egual sorte tocca ai Senesi. Anch'essi vivono, in parecchi, a Napoli, e qualcuno, come Diego Tolomei, vi perviene ad una posizione eminente (7). Altri vivono qua e là, nel Re-

(1) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 74-75, 11 gennaio 1313.

(2) RIEZLER, *Vatikanische Akten zur deut. Gesch. in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, Innsbrück, 1891, p. 10, n. 16, 29 novembre 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 291, 28 aprile 1322. Si concede a « *Perucio Leonardo, de Luca*, mercatori...., *quod in civitate Neapolis* » abbia un « *cambium.... liberum et exemptum* a iure quolibet pensionis seu cuiuscumque dirictus.... ».

(4) YVER, *Le commerce*, p. 227 e nn. 1-2.

(5) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 33t-34t, 11 maggio 1342. I debitori dei Lucchesi si trovano a Napoli, a Barletta, a S. Germano, ecc.

(6) VILLANI, *Cronica*, XI, 136; CAGGESE, *Firenze*, II, 119.

(7) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 223, nn. 5,8: Diego Tolomei è « *cambellanus, familiaris et consiliarius* » regio; Francesco Barbati è anch'egli « *consiliarius et familiaris* »; un « *Nicolaus Tacii* » è strateco di Salerno, *ecc.*

gno, come, per esempio, ad Aversa, e vi attendono pacificamente ai loro affari (1); altri, specialmente « *marmorarii* », sono incaricati di delicati lavori artistici dal Re (2); altri, infine, liberamente commerciano in bestiame su i migliori mercati del Regno (3). Il Comune senese, specialmente dopo l'ingresso del Duca di Calabria, mantiene, a sua volta, i migliori rapporti ufficiali con la Corte angioina, quantunque spesso tentasse di liberarsi dal peso grave di straordinari contributi promessi al Re in caso di guerra con la Sicilia (4); e fino alla morte del Re nessun attrito degno di nota turba le relazioni amichevoli tra Napoli e Siena. Ma i commercianti senesi non possono che vivere nella penombra, e non tentano di uscirne.

Più attivi, più fortunati, e, in un certo senso, più temuti, i mercanti provenzali, catalani e maioricani. I Provenzali possono contare, naturalmente, sul fatto che il Re di Sicilia è sempre Conte di Provenza e conserva quotidiani rapporti con le sue provincie d'origine, specialmente dopo la traslazione della S. Sede da Roma ad Avignone. Gli altri possono contare sul costante timore che, non ascoltati o, peggio, maltrattati nel Regno, essi possono sempre volgere le vele verso la Trinacria ed offrire i loro interessati servigi all'implacabile avversario della Casa d'Angiò. Non sono potenti nè gli uni nè gli altri, in un momento in cui

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 98-98t, 28 ottobre 1320: « *Hugo et Bartholus de Senis, mercatores, habitatores civitatis Averse* », si dolgono di essere stati aggrediti in casa da alcuni « *iniquitatis filii* » e danneggiati per 95 once.

(2) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 224.

(3) *Reg. Ang.*, n. 300, c. 258t, 16 novembre 1335. Due mercanti di Siena comprano in Aquila 2400 castrati per 110 once; ma non pagano la somma! I venditori regnicoli spendono altre 40 once per perseguire i Senesi, invano. Ved. c. 259t, 1 febbr. 1336. Un mercante del Regno è derubato a Siena di cavalli e oggetti!

(4) VILLANI, *Cronica*, IX, 352; CAMERA, *Annali*, II, 322; YVER, *Le commerce*, p. 223 e n. 7.

le operazioni bancarie, disposandosi alle tradizionali operazioni commerciali, fanno dell'alto commercio una scienza ed una speculazione dalle infinite difficoltà tecniche, ma sono coperti dalla loro bandiera e, quantunque anch'essi nella penombra, lavorano e prosperano nel Mezzogiorno anche nelle ore più grigie della vita dello Stato. Protetti, da Carlo I, i Provenzali hanno logge a Napoli, a Trani, a Palermo, a Messina [1], ed hanno un porto e un molo lor proprio a Napoli [2]. Navi mercantili e legni da guerra provenzali frequentano le acque del Regno liberamente, e quando Roberto è in guerra con la Sicilia sono vascelli provenzali che in gran numero sone adibiti al trasporto delle truppe. Ma è il commercio delle stoffe, dei celebrati drappi di Avignone e di Arras, che occupa i mercanti di Marsiglia e, in genere, della Provenza, e che premia largamente il loro spirito d'iniziativa ed i rischi ai quali vanno incontro [3]. Frequentemente ricordata è anche, per i Provenzali, la pesca del corallo nel Tirreno e nel Mediterraneo. La Curia concedeva normalmente il permesso di pescare il corallo e riscuoteva dai padroni dei legni da pesca il diritto di un'oncia per ogni barca adoperata. Ne troviamo, durante il regno di Roberto, nelle acque del Principato e della Terra di Lavoro [4], e ne troviamo nelle acque di Lipari. Nel '40, anzi, una vera flottiglia di Marsigliesi, con a bordo il console che rappresenterà a Lipari gl'interessi della città delle Bocche del Rodano, avanza

---

(1) Minieri-Riccio, *Il regno di Carlo I dal 1275 al 1283*, in *Arch. St. It.*, Serie III, vol. 24, p. 393.

(2) Camera, *Annali*, II, 346. Il porto era tra Castelnuovo e Castel dell'Ovo.

(3) Ved. Yver, *Le commerce*, p. 134-135.

(4) *Reg. Ang.*, n. 301, c. 21, 24 ottobre 1335: « Recepte sunt a subscriptis patronis certarum barcarum *de Marsilia*, ad quas.... per ipsam Curiam concessa fuit licentia patronis eisdem *piscandi..... corallos in maritimis Principatus et Terre Laboris*,... ad rationem de uncia una pro qualibet barca,.... uncie undecim ».

verso l'isola « *ad piscandum corallum* », e il Re ne raccomanda la buona accoglienza al Capitano, al Castellano, alla Università [1]. Provenzali, infine, sono continuamente al servizio del Re durante l'ultima spedizione militare in Sicilia prima della sua morte. Essi gli sono devoti, ne vettovagliano l'esercito, ne eseguono gli ordini, e poichè non possono agevolmente ritornare in patria, ottengono da Roberto un provvedimento di favore, la moratoria cioè per i loro debiti e l'ordine agli ufficiali regi di Provenza di non aiutare i creditori nelle loro richieste [2].

Attivissimi anche i Catalani. Dopo il privilegio di Carlo II, del 1299, per il quale essi potevano eleggere a Napoli « e nelle più famose terre del Regno » un loro console per la definizione delle loro cause civili [3], e dopo il matrimonio di Roberto prima con Violante, poi con Sancia d'Aragona, essi occupano un posto d'onore tra i mercanti stranieri trafficanti nel Regno. Tra il porto di Barcellona ed i porti disseminati lungo le coste della Puglia e della Calabria il commercio dei grani e dei vini, specialmente, è intenso e largamente rinumeratore per i Catalani; i porti di Napoli, di Castellammare, di Ischia, di Gaeta, di Taranto e di Manfredonia non sono secondi ad altri nelle loro operazioni mercantili [4]. Nel 1316 è ricordato un console dei Catalani per le città di Napoli e Gaeta, il cui sostituto è molestato nell'esercizio delle sue funzioni da un signo-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 25, 6 maggio 1340: « ....*certe barce massiliensium* .....*ad piscandum corallum* circa ipsam insulam presentialiter veniunt, et in eis Petrus Ganelli consul in eadem insula massiliensium eorundem..... ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 291t, 17 luglio 1342. Il provvedimento è preso « actendentes necessitates multiplices quas *Provinciales*, qui fuerunt hucusque et sunt in servitiis nostris in Sicilie partibus, subierunt ».

(3) CAPMANY, *Memorias*, II, n. 37, p. 65, 18 luglio 1293, in copia del 12 gennaio 1308.

(4) ID., *Memorias*, I, 103; II, 77; ecc.

rotto di Gaeta [1]. Nel '24, il Re interviene energicamente presso l'Arcivescovo di Cosenza per difendere i mercanti del Regno di Maiorca dai quali, contro ogni buona consuetudine, quel prelato si ostina a domandare un diritto di uscita superiore di gran lunga a quello che abitualmente essi pagano per le merci che esportano dalla Calabria [2]. Nel '25, il console catalano in Napoli, invece di partire con la flotta regia in Sicilia, come il Re aveva deciso, ottiene di restare in città perchè la sua presenza è utilissima ai mercanti che egli rappresenta e tutela [3]. Pochi mesi dopo, i Catalani trafficanti in Provenza e nel Regno sono presi da Roberto sotto la sua particolare protezione [4]. Nel '26 un nuovo conflitto con l'Arcivescovo di Cosenza: invece di 18 grani per ogni oncia di mercanzia estratta dalla Calabria, il prelato vuole 2 tarì e 18 grani, contravenendo agli ordini perentori che il Re aveva dato due anni prima. Roberto ritorna ad intimare il rispetto delle consuetudini [5]; ma i funzionari regi di Calabria, invece di eseguire l'ordine ricevuto, sostengono con incredibile audacia le pretese dell'Arcivescovo cosentino [6]. Non sappiamo se questa volta la volontà del Re sia stata rispettata; ma spesso la Curia regia è in moto per difendere i diritti e le prerogative dei Catalani ora contro i funzionari ora contro le Università, sempre ostili agli stranieri favoriti dalla politica regia. I baiuli di Sorrento, per esempio, pretendono una cosa assurda, che cioè un non fortunato mercante catalano, sbattuto con un suo legno carico d'olio di Salerno, per cui fu regolarmente pagato il

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 188, 26 dicembre 1316: « *Guillemus Nagera consul Cathalanorum in civitatibus Neapolis et Gayete....* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 260, c. 130, 30 dicembre 1324. Il *ius* era di grani 18 « *pro uncia qualibet* » di valore delle merci.

(3) *Reg. Ang.*, n. 260, c. 165, 27 aprile 1325.

(4) *Reg. Ang.*, n. 260, c. 182, 12 luglio 1325.

(5) *Reg. Ang.*, n. 261, c. 135t, 8 marzo 1326.

(6) *Reg. Ang.*, n. 261, c. 136-136t, 8 maggio 1326.

« *ius debitum* », su le coste sorrentine, si lasci prendere, senza protestare, circa l'ottava parte del carico (1). Altra volta, un ingente carico di zucchero e di spezie diverse appartenente ad un ricco mercante ebreo di Maiorca, per un valore di circa 2500 fiorini, viene aggredito da Provenzali e da Genovesi e completamente saccheggiato, nelle acque di Sicilia (2). Ma tutto questo è ancor nulla di fronte a quel che capita a Giovanni di Leone di Maiorca a Porto Maurizio, nel 1330. Egli è diretto a Genova, con un grosso carico di riso e merci diverse, quando, sbattuto dalla tempesta, è costretto a prender terra a Porto Maurizio. Gli abitanti lo accolgono bene: ma ecco avvistarsi il vice-Ammiraglio del Regno, Aldemario Romano di Scalea, con undici galee armate, proveniente dalla Provenza. Giunto nel porto, il degnissimo comandante vuole impadronirsi della nave maioricana! I cittadini di Porto Maurizio, indignati da sì fatto odioso e inqualificabile procedimento, assumono le difese dell'infelice mercante; e si viene alle mani. Sciaguratamente, le cose prendono delle proporzioni imprevedibili; vi sono dei feriti e dei morti dall'una e dall'altra parte, e la nave contesa viene, alla fine, catturata dall'Ammiraglio! Il Re va in furia ed ordina che a qualunque costo sia fatta giustizia al mercante, danneggiato per una somma cospicua, poichè — egli esclama — « *maioricanos speciali prosequimur caritate* » (3). Nè mancano dissidi tra Maiori-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 263, c. 116t-117, 16 marzo 1326. Il mercante si chiama « *Franciscus Villar de Maioricis* ». La merce consiste in 9 *vegetes* ed un *barile* di olio.

(2) *Reg. Ang.*, n. 282, c. 87, 21 marzo 1330: « *Magaluffus Bontaym Benfaro de Maioricis*, mercator iudeus, ...veniens *de partibus Romanie* cum quadam terida Petri Pisani de Venetiis », è aggredito « *in mari Marsalarum de Sicilie insula* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 166t, 1 ottobre 1330. Il danno subito dal mercante, per la sua « *cocca ....onerata riso, cinibilibus, ficubus et diversis aliis mercibus* », ascende a libbre genovesi 1527.

cani e Catalani. Nel '29, Simone di Virgilio, console di Maiorca nel Regno, ricordando il privilegio di Carlo II del 18 luglio 1299, espone che quando si tratta di affari concernenti Catalani e Maioricani l'unica giurisdizione consolare è fonte di infiniti litigi, e domanda che i Catalani e i loro emuli si servano di due distinti tribunali consolari (1). L'anno dopo, lo stesso console Simone di Virgilio si rivolge al Re perchè faccia cessare a Gaeta i soprusi di quel console dei Barcellonesi contro il console di Maiorca, il quale è continuamente molestato nell'esercizio della sua giurisdizione dall'implacabile concorrente (2).

Una parte singolarmente discontinua rappresentano i Genovesi, perchè i dissidi frequenti e le paci non meno frequenti tra la Repubblica e il Regno conferiscono allo sviluppo delle relazioni commerciali un carattere affannoso, a scatti ed a riprese. Anzitutto, è notevole il fatto che tra la Casa d'Aragona e Genova intermediari stimati siano dei Provenzali, importatori di ricchissimi panni « contesti d'oro », di perle, di pellicce; il che significa che neppure col Regno d'Aragona i Genovesi riuscirono a conservare diretti e costanti rapporti mercantili non compromessi dagli atteggiamenti della mutevole politica della Repubblica (3). Ciò non ostante, durante tutto il regno di Roberto i Genovesi sono

---

(1) *Reg. Ang.* n. 278, c. , 1 maggio 1329: « ....dum de negotiis Maioricanorum et Cathalanorum, quorum est Rex Aragonum dominus, ac aliis incumbentibus utriusque Maioricanorum et Cathalanorum consulibus agitur, inter eos altrinsecus discordie plereque proveniunt, oriuntur lites et scandala.... ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 275, c. 39-39t, 18 luglio 1330.

(3) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 131t, 6 giugno 1317. Bernardo e Giovanni « *Rome de Perpiniano....ad mandatum domini Jacobi Regis Aragonum* ad civitatem Janue frequenter accedunt per partes.... comitatuum Provincie et Forcalquerii transeuntes et deferentes secum ab aliis exteris partibus.... diversas pecuniarum summas ad emendum in dicta civitate Janue *pannos aureos sive auro contestos*, *pernas*, *pelles varias* et res alias ad opus persone dicti Regis et domus ipsius.... ».

da per tutto e si dedicano con l'antica abilità ad ogni sorta di speculazioni commerciali. Ne troviamo in Puglia, su i primi del secolo, favoriti e protetti. Ora è una società che domanda ed ottiene protezione contro alcuni pugliesi, presso i quali più non si trovano delle merci depositate e del danaro prestato (1); ora, nel '14, è una solenne dichiarazione che il Re fa ai pugliesi di prendere cioè sotto la sua protezione i mercanti genovesi (2). Siamo in pieno idillio; ma quattro anni dopo, nel 1318, si annunzia la burrasca. Il Re è a Genova a metter pace tra le parti contendenti, e il Duca di Calabria concede ai consoli genovesi ed a tutti i sudditi della Repubblica dimoranti nel Regno guarentigia di sicurtà nel territorio dello Stato, ma soggiunge subito che, se il Re suo padre deciderà altrimenti, egli sarà costretto, e lo dichiara fin d'ora, a cacciarli dal Regno dando loro un termine di due mesi per uscirne liberamente (3). E', insieme, un atto di pressione indiretta su gli animi dei reggitori della città, ed un atto di amicizia guardinga e prudente.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 80t, 2 giugno 1309. Ved. *Reg. Ang.*, n. 180, c. 292, 29 giugno 1309: Alcuni mercanti di Genova, giungendo « *ad portum Clarentie* » e discesi a terra, furono derubati di ogni loro avere da certo Tommaso Spinola padrone del legno, il quale fuggì « *cum galea et mercibus furtive* ». Poichè molte delle merci così trafugate si trovavano a Napoli (« *variorum duodecim milia; argenti libras quingentas; amigdolarum saccos viginti octo; pannorum de Francia pecias novem, et merces alias* »), i mercanti ottennero dal Duca di Calabria che si intentasse un processo « *contra detentores dictarum rerum* ».

(2) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 316, 16 aprile 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 64, 8 agosto 1318. Il Duca dice che favorisce i Genovesi « *compatientes vestris angustiis* quas civitas vestra presentialiter patitur ex intrinsecorum civium et forensium dissidio ». Se, poi, « *dominus genitor noster mandaret fortasse contrarium vel aliter mutandum consilium videretur*, nos vobis.... ad exeundum de toto Regno prefato, cum securitate personarum et rerum, duorum mensium spatium concedemus ». *Ibid.*, c. 64, 8 ag. '18: Carlo comunica al padre, per l'approvazione, la concessione fatta ai Genovesi.

Nel '19 le truppe angioine sono ancora accasermate a Genova, non oseremmo dire se più pacificatrici o provocatrici, e bisogna provvedere al loro mantenimento con vettovaglie trasportate dai porti della Terra di Lavoro e del Principato dai fedelissimi Acciaioli di Firenze (1). Nel '21, i rapporti non sono ancora ben definiti, ed è necessario che il console dei Genovesi dimorante a Napoli sia fornito di un salvacondotto per tutto il Regno, per potersi recare liberamente qua e là per ragioni del suo ufficio (2). Nel '22 pare che la cordialità sia ripresa. Riccardo Gambatesa, infatti, venendo dalla Provenza, riferisce che per stipendi suoi e della sua gente già con lui militante a Genova egli deve avere dalla Repubblica la non piccola somma di circa dodicimila libbre genovesi, e, non potendo riscuotere nulla, ha ottenuto dal Re, che è in Provenza, le rappresaglie contro i Genovesi, ed intende esercitarle; ma il Duca di Calabria, che non vuole arrecare dei gravi danni ai Genovesi residenti a Napoli, sceglie una « *viam mediam* » di sua iniziativa e ne scrive con cordiale linguaggio alla Repubblica. La *via media* consiste in questo espediente: la Curia regia prende a prestito seicento once d'oro dalle tre società dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli e le dà a Riccardo Gambatesa, in nome del Comune genovese, e il Comune pagherà entro un anno la detta somma ai mercanti fiorentini oltre il debito restante direttamente al Gambatesa, il quale accetta, per riverenza al Duca, a procrastinare il termine utile per sperimentare le rappresaglie (3). Tre anni dopo, almeno con i Genovesi residenti a Napoli, Roberto è

(1) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 13r, 15 dicembre 1319.

(2) *Reg. Ang.*, n. 237, c. 141t, 7 luglio 1321. Salvacondotto concesso a « *Prenzevallo de Murtedo de Lavagna*, de Janua, consuli Januensium morantium Neapoli, quem in familiarem nostrum [del Duca] duximus admictendum ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 222-222t, 8 luglio 1322.

in eccellenti rapporti. Ad istanza del loro console, il Re permette che « vicino alla loggia dei Genovesi » si costruisca un ponte di legno, dai dieci ai quindici cubiti, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico, nell'interesse dei mercanti (¹). Ma, mentre a Napoli si ottengono favori, altrove i Genovesi sono aspramente combattuti. A Manfredonia, per esempio, tra cittadini e mercanti si giunge a tali e tanti eccessi che il Giustiziere di Capitanata è costretto ad imbastire un vasto processo, sospeso poi, per ordine del Re, solo per evitare nuove e più ardenti discordie e solo in seguito alla prestazione di regolare cauzione dall'una e dall'altra parte (²). A questo si aggiunga che la guerra tra Genovesi e Catalani, avvolgendosi e complicandosi in mille avvenimenti di pirateria per tutto il bacino del Mediterraneo, e specialmente per il litorale del Tirreno, esponendo il commercio del Regno e la stessa sicurezza delle coste a pericoli quotidiani, non è fatta certo per rendere saldi i vincoli economici tra la città rimasta guelfa e il Regno, quando i fuorusciti diventano sempre più numerosi ed audaci. Nel '34, quando già da qualche anno si svolge il conflitto genovese — catalano, il Re, amaramente constatando che in meno di quattro anni il commercio meridionale ha subìto un danno di circa 200 mila fiorini, in dipendenza dello stato di guerra, senza ricordare le molte vittime innocenti cadute qua e là su i mari, ordina a tutti i Giustizieri del Regno di accogliere dai sudditi i fondi necessari per l'armamento di alcune galee (da 10 a 15), le quali, insieme con le cinque galee che debbono essere armate in

(¹) *Reg. Ang.*, n. 260, c. 168, 3 giugno 1325: « ....concedimus ut *in mari iuxta logiam sive ante ipsam Januensium logiam* de civitate Neapolis pontem unum lingneum, mensure cubitorum decem usque ad quindecim, pro eorum habilitatibus construi facere valeant, sumptibus eorundem ».

(²) *Reg. Ang.*, n. 264, c. 258t, 21 agosto 1327.

Provenza e le altre cinque che la regia Curia manterrà per conto suo, faranno la polizia dei mari e impediranno che il commercio sia ancora intralciato e spezzato dalla guerra da corsari che si combatte senza tregua [1]. Ciò non ostante, i navigli genovesi corrono con temeraria costanza i mari frequentati dai sudditi e dagli amici del Re, e gettano il terrore da per tutto [2]. Evidentemente, in sì fatte condizioni sarebbe difficile che i regnicoli distinguessero nettamente i Genovesi amici dai Genovesi nemici, ma era inevitabile che su i rapporti complessi con la Repubblica irrequieta esercitassero non benefico influsso le circostanze sfavorevoli nelle quali essi erano costretti a svilupparsi.

IV. Con Firenze, invece, e con i mercanti fiorentini i vincoli si fanno sempre più stretti, nel campo delle attività mercantili e bancarie, anche perchè tra Napoli e Firenze l'abilità della Signoria e gl'interessi della Corte tessono con industre fortuna una mirabile tela destinata a sfidare le violenze degli avvenimenti turbinosi e le ingiurie del tempo. Quando Roberto nasceva i primi mercanti fiorentini erano già nei migliori rapporti con Carlo I, sorreggendone la politica eternamente affannosa per la mancanza di danaro con prestiti più o meno generosi ma opportunissimi sempre, sollecitati dalla S. Sede o consigliati ai banchieri guelfi dal calcolo politico, cioè dalla ragionevole previsione che una Casa tanto ostinatamente aiutata dalla Chiesa avrebbe sicuramente abbattuto fin il ricordo della dinastia sveva [3]. Alla battaglia di Benevento, decisiva per le

(1) *Reg. Ang.*, n. 291, c. 162-162ᵗ, 29 aprile 1334. Si ricordi che due anni prima, nel 1332, la regia Curia dovette pagare centomila fiorini d'oro alla Repubblica veneta per indennità di danni arrecati dal genovese Barbanera e da altri corsari! Ved. *Libri commemoriali*, III, n. 246.

(2) Ved. la novella del *Decamerone*, II, 5, riguardante le avventure di Landolfo Ruffolo, di Amalfi, nelle acque di Corfù.

(3) Ved. Iourdan, *Les origines de la domination angevine*, p. 536; Martène et Durand, *Thesaurus anecdotorum*, II, 123, 168, 177, 208, 255; ecc.

sorti degli avventurieri provenzali, prendono parte ottocento Guelfi fiorentini, espressione autentica di quel vasto ceto di mercanti e di banchieri che si appresta a conquistare la Corte e il Mezzogiorno (1). E nel primo anno del regno novello i Frescobaldi ottengono i primissimi privilegi dalla riconoscenza del Re, privilegi che si estendono subito ad altri speculatori, sì che essi possono non soltanto « liberamente andare e venire per tutte le provincie dello Stato, vendendo e comperando », ma possono fondare delle succursali, aprire botteghe nelle città più cospicue, iniziare, insomma, quella metodica presa di possesso dei mercati meridionali che diventerà definitiva nei primi anni del regno di Roberto (2). I Peruzzi, i Bardi, i Bonaccorsi, gli Acciaioli vi si stabiliscono sollecitamente, e cercano subito di insinuarsi a Corte, come prestatori di danaro e come venditori di drappi preziosi (3); e si diffondono a mano a mano in Sicilia, come in Puglia, dandosi con grande slancio al commercio del danaro e delle vettovaglie, protetti, più che dalla riconoscenza del Re, dalla grande politica guelfa della Repubblica, riformata nel 1266-67 secondo gl'interessi ed i sentimenti del patriziato commerciale (4). Dopo lo scoppio della rivoluzione siciliana, e durante i primi anni di quel conflitto disperato che sarà la più pesante eredità per i successori di Carlo I, le necessità finanziarie della Corte diventano assillanti e le occasioni propizie a strappare concessioni e favori diventano numerosissime per i mercanti fiorentini. Ecco gli Acciaioli pre-

---

(1) DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 75.

(2) *Reg. Ang.*, n. 3, c. 9t, 5 agosto 1265: « Ghino Frescobaldi, Albertino Rota, Jacopo Lamberti...., de societate filiorum Frescobaldi de Florentia », è concessa « plenam securitatem per totam terram nostram *ire libere et deferre mercimonia, salvo iure pedagii* ». Cfr. DE BLASIIS, op. cit., *ibid.*, XVII, 75.

(3) TANFANI, *Vita di Niccolò Acciaioli*, p. 8.

(4) Per la riforma guelfa in Firenze, ved. CAGGESE, *Firenze*, I, 382-414.

stare in una sol volta quindicimila once d'oro, ed ecco i loro corrispondenti di Cremona prestare cinquemila fiorini; ecco una folla di mercanti, stimolati da Onorio IV, accorrere col danaro alla difesa dello Stato; ed ecco Carlo II, reduce dalla prigionia, passare per Firenze come un conquistatore prigioniero di mercanti (1). Ma è dalla pace di Caltabellotta e dagli anni nei quali i rapporti tra Firenze e Roberto, allora Vicario del Regno, diventarono intensi e frequenti, che la egemonia dei Fiorentini si stabilisce e consolida fortemente nelle provincie meridionali. Le tre maggiori compagnie dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli sono seguite e imitate da quelle dei Mozzi, degli Scali, degli Spini, dei Buondelmonti; hanno banchi a Napoli, a Barletta, a Trani; fattori e agenti da per tutto; sono familiari del Re e del Duca di Calabria, ambasciatori solenni e incaricati di missioni segrete, larghi prestatori di somme ingenti, ma ampiamente compensati e suntuosamente privilegiati (2). Basterà ricordare che nel 1308, non ostante i torbidi della vita pubblica fiorentina durante il dramma svoltosi tra calendimaggio del '300 e la morte di Corso Donati, non ostante le ingenti somme prestate alla Corte angioina prima e dopo Caltabellotta, i Peruzzi avevan potuto dare ai loro soci un dividendo del 40 $^0/_0$, senza alcun bisogno di pudiche finzioni contabili (3).

Perciò, quando Roberto sale al trono di Sicilia, non soltanto la fortuna delle compagnie fiorentine, e special-

(1) Peruzzi, *Storia dei banchieri*, p. 144; Prou, *Introd. aux Reg. de Honorius IV*, in *Bibl. des Ecol. franç. d'Ath. et de Rome*, Paris, 1888, p. 65-66; Villani, *Cronica*, VII, 84.

(2) Ved. Yver, *Le commerce*, p. 298-99: Dosso de' Bardi, concessionario della gabella del sale in Puglia; altri de' Bardi *secreti* in Terra di Lavoro, a Termoli, ecc.; altri ancora « *cabelloti sicle parve denariorum monete* »; ecc. Cfr. De Blasiis, op. cit., *ibid.*, XVII, 93 e segg.; Peruzzi, *Storia dei banchieri*, app., p. 11.

(3) Peruzzi, *Storia dei banchieri*, p. 250.

mente delle tre più potenti, è sicuramente garentita ma egli sa, per esperienza propria, che non gli è e non gli sará mai possibile alcuna azione politica o militare senza l'aiuto dei Fiorentini, e sa che la fortuna politica ed economica del Regno interessa i mercanti toscani non meno, forse, che la Corte. La finanza dello Stato è nelle loro mani; le direttive della politica napoletana sono subordinate alle buone disposizioni e alla costanza dei banchieri, e gli stessi buoni rapporti con la Chiesa avignonese non si possono mantenere intatti senza il frequente soccorso pecuniario ora dell'una ora dell'altra società; ma il Regno ha mercati a volta famelici a volta esuberanti, e questa sola circostanza basterebbe, opportunamente sfruttata col favore complice della regia Curia, a compensare dei rischi quanti dalle rive dell'Arno si sono slanciati alla conquista di buona parte della Penisola, scacciandone in pochi anni rivali temibili ed emuli fastidiosi. Le due parti sono egualmente interessate a tutelarsi a vicenda. Ed ecco che Roberto è appena successo al padre che, il 26 giugno 1309, sente il bisogno di concedere ai Peruzzi un notevole privilegio giudiziario per il quale le loro cause civili sono sottratte alla giurisdizione dei tribunali ordinari e affidate a quello degli appelli (1). Il 30 giugno lo stesso privilegio è accordato ai Bardi (2). Così, la cognizione delle cause civili nelle quali è in gioco la fortuna dei mercanti viene sottratta ai giudici ordinari, su i quali scarsissimo influsso può esercitare l'amicizia del Re per i Fiorentini, e

(1) *Reg. Ang.*, n. 184, c. 345t, 16 giugno 1309: «... Mercatores de societate Peruciorum de Florentia.... *speciali favore coram iustitia prosequentes*, omnes et singulas civiles causas motas et movendas .... pro parte societatis eiusdem contra quascunque personas regie Curie ditioni subiectas.... vobis (*magistro regie Curie appellationum*) duximus... commictendas ».

(2) *Reg.. Ang.*, n. 184, c. 345t, 30 giugno 1309: «. . similes facte sunt ad dominum Iordanum *pro mercatoribus de societate Bardorum* ». Giordano di S. Felice era il giudice degli appelli.

affidata a quella Curia degli appelli su cui, in qualsiasi occasione, un cenno anche indiretto del Re può avere conseguenze decisive. Niente, però, generosità eccezionale. Proprio in quei giorni i Peruzzi avevano date al Re le 3000 oncie d'oro che Carlo II aveva promesse al Papa, e il danaro necessario per il processo della santificazione del Vescovo di Tolosa, Luigi d'Angiò, fratello di Roberto [1]. Nè meno larghi di aiuti erano stati i Bardi, durante le prime settimane del nuovo regno. Appena, anzi, messo il piede in Avignone, il Re non può resistere alle pressioni continue del Papa che reclama il censo dovuto alla Chiesa, e non può che rivolgersi ai Bardi ed ai Peruzzi « *in Curia Romana morantes* ». Sono ben 14 mila oncie d'oro, in fiorini, che le due società offrono in prestito e che servono quasi tutte a placare le brame della S. Sede! Tredicimila oncie saranno restituite su i proventi della « *generalis subventio* » del 1309-10, e mille su quelli della gabella del sale del Principato e della Terra di Lavoro. Ma bisogna premiare i mercanti e indennizzarli del « *portagium* » e del « *cambium* », in ragione di otto oncie, in fiorini, per ogni cento oncie prestate, e in ragione di carlini sei per ogni oncia loro restituita; onde il Re dispone che alle quattordicimila oncie da restituire se ne aggiungano altre seimila, delle quali parte servirà « *ut (mercatores) iuvare valeant* », date le spese straordinarie che continuamente essi debbono sopportare [2]! È, evi-

---

[1] Ved. i docc. cit. in YVER, *Le commerce*, p. 383.

[2] *Reg. Ang.*, n. 188, c. 180-180t, 18 ottobre 1309. Le 6000 oncie sono date, ossia promesse, « ut ex eis *portagium et cambium*, — pro illa quantitate de predictis quatuordecim milibus unciis, quam... in florenis mutuaverint ultra montes-sibi retineant, *ad rationem de unciis aureis octo, in florenis, pro quolibet centenario unciarum*, [et] pro portagio et cambio illius quantitatis quam recipient in carolenis argenti *ad rationem de carolenis sex pro qualibet uncia....*; et de residuo dictarum sex milium unciarum successive ....*iuvare valeant pro extraordinariis sumptibus qui sibi frequenter occurrunt* ».

dentemente, un contratto eccellente per i mercanti, ma è anche l'unica via che il Re possa seguire per liberarsi dalle noiose insistenze della Chiesa. La promessa, ad ogni modo, è sempre più facile della esecuzione; e le seimila oncie promesse non sono ancora pagate nel maggio del 1310, quando urge, ahimè!, raggranellare altre diecimila oncie per pagare il censo alla Chiesa per l'anno corrente.... Altra supplica ai Peruzzi e ai Bardi, altro accordo. Le due società pagheranno il censo alla Chiesa nelle solennità di S. Pietro e dell'Assunta, e il Re pagherà parte del vecchio debito nel mese di maggio e darà a ciascuna società non più 3000 oncie, su le famose 6000 promesse, ma 3368, tenendo conto di altri piccoli prestiti fatti dall'ottobre passato in poi (1). I prestiti si incatenano.

E non si tratta sempre di grosse somme, le quali potrebbero non essere disponibili nelle casse dello Stato; si tratta spesso di somme irrisorie. Nel dicembre del '09, per esempio, i Bardi prestano 158 oncie perchè sia rifornito il guardaroba del Duca di Calabria, in occasione del Natale (2)! Contemporaneamente, gli stessi mercanti prestano, in più volte, 191 oncie a Giovanni da Capua per le spese occorrenti alla Casa ducale (3), e 100 oncie per l'allestimento di cinque galee (4); mentre i Peruzzi prestano 143 oncie, tarì 26 e grani 8 per mettere in grado il Re di fare al Conte

(1) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 65-67, 16 maggio 1310. Si viene a sapere che i Bardi hanno avuto complessivamente, in fiorini, oncie 7823, tarì 20 e grani 5, e debbono avere altre 4016 oncie, tarì 26 e grani 8. Si concede il diritto di esportare 35,000 salme di frumento « *pro dono et portagio* » dei mutui fatti alla Corte! Cfr. c. 81t-82, 7 agosto 1310, per alcune modificazioni ottenute da Roberto, che scrive direttamente ai « *maioribus societatis* » da Avignone.

(2) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 26t, 27 gennaio 1310. Le 158 oncie sono « conversas per.... thesaurarios.... *in emptione pannorum et pellium pro robbis nostris et familie nostre* », per il Natale.

(3) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 33t, 14 febbraio 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 186, c. 34, 14 febbraio 1310.

di Andria un regalo di alcuni nappi, scodelle, orciuoli e coppe d'argento [1]!....

In sì fatte condizioni, i Fiorentini possono liberamente impadronirsi dell'animo del Re e dei mercati del Regno. Saldamente organizzati in compagnie mercantili e bancarie che non rifuggono da alcuna delle attività proprie del commercio e della banca [2]; guidati dal sicuro istinto della speculazione e da una conoscenza esatta degli uomini e delle loro abitudini, si diffondono rapidamente in tutte le provincie meridionali, nei centri più cospicui come nei borghi dispersi per le solitudini della Calabria e della Basilicata, armati di capitali, nella generale penuria, armati di metodo nella generale disorganizzazione, protetti da una politica avveduta e vigile in uno Stato che non ha altra politica se non quella della Corte, altra voce se non quella del Re implorante danaro e protezione. A Napoli ve ne sono in gran numero; hanno botteghe e banchi accorsati, fabbriche di panni e di armi, depositi cospicui, agenti, fattori, sensali. Tutte le società più ricche hanno un loro *cambio* e fanno a gara nell'ottenerne la concessione privilegiata dalla Corte [3], perchè un banco aperto sotto la protezione

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 196, c. 119-120t, 31 ottobre 1310. Le argenterie donate, con il danaro altrui, erano del peso di libbre 96, oncie 8, tarì 13.

(2) Per l'organizzazione delle compagnie, ved. PERUZZI, *Storia dei banchieri*, passim; YVER, *Le commerce*, p. 335 e segg.; e, per il fondamento giuridico della *societas* a Firenze, LASTIG, *Beiträge zur Geschichte des Handelsrecht*, in *Zeitschr. für das gesam. Handelsrecht*, XXIV, p. 426 e segg.; ID., *Florentiner Handelsregister im Mittelalter*, Halle, 1883, p. 15 e segg.; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, II, II. 379 e segg. Cfr. VIGHI, *La personalità giuridica delle società commerciali*, Padova, 1900.

(3) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 286, c. 340t, 3 giugno 1332. Facoltà concessa ai Bonaccorsi di aprire in Napoli « *cambium unum de novo....*, tenendum, habendum et exercendum in civitate.... ubicunque ipsum exercere voluerint per Russum Alibrandinum, Nicolosum de Bonaccurso, Alibrandinum de Banco et Franciscum Blundi vel quoscunque alios de societate ipsa ».

del Re significa adoperare uno dei mezzi più adatti alla conquista del mercato cittadino frequentato da commercianti di tutte le *nazioni*, bisognosi di eseguire pagamenti, anticipazioni, depositi. Ma si trovano Fiorentini da per tutto: a Capua, a Nola, a Salerno, a Barletta, a Trani, a Molfetta, a Lucera, a Venosa, a Sansevero, a Sulmona, ad Aquila, nei territori minerari della Calabria, là dove sono affari da concludere, ricchezze da sfruttare, tentativi audaci da organizzare, e tutti fanno capo alle società potentissime padroni della Corte e dei funzionari, quando non preferiscono dar vita a piccole società locali che hanno la vita di un affare e di un giorno ([1]). A Corte e negli uffici pubblici essi occupano costantemente un posto d'onore: Giustizieri, Capitani, concessionari di gabelle sono spesso Fiorentini, di famiglie note ed oscure, dei Peruzzi, cioè, dei Bardi, degli Acciaioli, dei Visdomini, dei Cavalcanti, degli Adimari, dei Buondelmonti, dei Tornaquinci, dei Bossi, dei Sassi ([2]). Bentivegna Buonsostegno, della società dei Bardi, è consigliere e familiare del Re ([3]); consiglieri, ciambellani e familiari sono anche Silvestro Mainetti, della società degli Acciaioli ([4]), Boccaccio da Certaldo ([5]), Doffo dei Bardi ([6]), Nerio dei Bardi ([7]), con altri moltissimi, onorati frequentemente della

([1]) YVER, *Le commerce*, p. 312-314 e fonti in citate.

([2]) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 326-327.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 220, 21 aprile 1315; n. 271, c. 53, 22 marzo 1328. Cfr. CAMERA, *Annali*, II, 346.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 195, c. 156, 24 giugno 1313; n. 203, c. 203[t], 18 giugno 1315; n. 228, c. 177[t], 10 gennaio 1321; ecc. Cfr., per Silvestro Mainetti, F. TORRACA, *Giovanni Boccaccio a Napoli*, Estr. dall'*Arch. St. Nap.*, a. XXXIX, Napoli, 1915, p. 5 e segg.

([5]) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 23, 22 marzo 1328. Cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 182, n. 911.

([6]) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 153, 24 settembre 1324: Carlo di Calabria, scrivendo a Doffo dei Bardi a Firenze, gli comunica di averlo nominato « *cambellanum, consiliarium et familiarem nostrum.... et de nostro hospitio retinemus* ».

([7]) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 189, 8 gennaio 1325.

fiducia e della benevolenza del Re e del Duca di Calabria. Talvolta, è tale e tanta la stima che essi godono a Corte, sono così obbliganti i loro servigi, così indispensabile la loro presenza nel Regno che Roberto s'induce a rivolgersi direttamente ai Priori della Repubblica per ottenere che qualcuno di essi sia esonerato dall'obbligo di accettare i pubblici uffici in patria, anche se trattisi dell'ufficio di Priore [1]. Raccomandati solennemente da lettere sovrane, preceduti spesso da ordini precisi per i funzionari, affinchè non manchi loro l'assistenza di cui possano aver bisogno per il disbrigo dei loro affari, anche privati, riescono a conquistare anche alla Corte pontificia una posizione privilegiata, che integra egregiamente, nelle sue conseguenze pratiche, quella conquistata e consolidata nel Regno. Bencivegna Buonsostegno, per esempio, certo in conseguenza dei costanti rapporti con la Corte napoletana, riesce a farsi raccomandare con non abituale solennità dal Papa Giovanni XXII al Re di Francia, affinchè, compatibilmente con le esigenze della giustizia...., sia trattato e tutelato nei suoi interessi [2]. Se ad essi occorre trovar ciurme obbedienti e sicure, parcamente rimunerate e abili alle fatiche del commercio marittimo, e non riescono a trovarne nel Regno, sono autorizzati ad assoldarne financo in Sicilia, in terra ostinatamente nemica e combattuta, cosa che a nessun altro sarebbe mai consentita [3]. Se una delle società

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 260t, 13 ottobre 1317. Il Re prega i Priori delle Arti che « *Albizum Stefani* [dei Peruzzi].... ad renuntiationem ipsius officii [Priorato] libere admictentes, *eum ad dictum suscipiendum officium nullatenus impetatis* ». Cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 136, n. 690.

(2) ARCH. VATICANO, Reg. n. 109, c. 16t, n. 69, 13 ottobre 1316.

(3) *Reg. Ang.*, n. 293, c. 50t, 18 febbraio 1334. La sola condizione posta ai Bardi per assoldare ciurme in Sicilia è che i marinai non siano più di 15-20, e che siano « *persone rustice, simplices et non notabiles vel auctoritatis alicuius, nec contra maiestatem regiam aliquid ferant vel referant* ».

predilette vuole ampliare la cerchia dei propri affari aprendo succursali in città cospicue fuori del Regno, ecco il Re pronto e sollecito a raccomandare agli amici di sorreggere col loro favore la bella iniziativa. È il caso degli Acciaioli che, nel 1338, si stabiliscono a Genova preceduti da una epistola del Re vivamente ortatoria per la Repubblica ([1]). Molti, infine, posseggono feudi e castelli e godono di privilegi feudali come se appartenessero alla nobiltà. Alcuni, come Lapo Giovanni, comprano dei feudi da qualche nobile bisognoso di danaro per somme irrisorie, e si affrettano a farsene riconoscere il possesso dal Re; altri, come Roberto Peruzzi e Giovanni Buccio, avendo prestato qualche centinaio di oncie a questo o quel signorotto rovinato, pervengono facilmente alla proprietà di pingui territori alle porte della stessa capitale ([2]); altri, come Bencivegna Buonsostegno, si impadroniscono di castelli importanti, come Ruvo di Puglia, perchè, avutili in pegno, col consenso della Curia regia, da baroni falliti, finiscono per conservarne indefinitamente il possesso, non potendo i debitori fare onore ai loro impegni ([3]); altri, infine, come Enrico Peruzzi e Lotto degli Aldimari, ottengono dal Re generosi donativi di terre e castelli, in compenso di speciali servizi prestati ([4]). Che dire della famiglia Acciaioli? Venuti a Napoli, a quanto pare, sotto il regno di Carlo I ([5]), essi vi hanno già una succursale ai primi del trecento, dovuta all' intelligente attività di Acciaiolo degli Acciaioli ([6]), e pochi anni dopo

([1]) *Reg. Ang.*, n, 309, c. 38, 28 gennaio 1338.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 461, 14 luglio 1313: « Lapus Johannis de Florentia, mercator, ...emit.... a vendente Carolo de Marsiaco.... medietatem pro diviso integram casalis seu fundi sui *Casenove*, quam ipse Carolus, ex successione materna...., immediate et in capite a Curia.... tenebat, *in pertinentiis civitatis Caserte...., pro unciis auri centum* ».

([3]) PERUZZI, *Storia dei banchieri*, App., p. 13.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 14t, 21 giugno 1310.

([5]) Ved. i docc. in YVER, *Le commerce*, p. 328.

([6]) DURRIEU, *Les Registres angevins*, I, 111, 115; DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 84.

hanno dei banchi un po' da per tutto, a Barletta come in Acaja (1). Uno dei loro, Niccolò, figlio di Acciaiolo e di Guglielmina dei Pazzi, nato nei primi mesi del regno di Roberto, nel 1310, iniziato dal padre nei segreti dell'arte del mercante e del banchiere, diventa poco più che ventenne il banchiere, il consigliere, forse anche l'amante di Caterina di Valois, che porta a spasso per le provincie angioine e balcaniche l'innocente tibolo di Imperatrice costantinopolitana (2), e, armato cavaliere dal Re quando il figlio di Caterina, Roberto Principe d'Acaia, viene in Calabria a mettersi alla testa di 500 uomini, nel '37, riceve prima una pensione annua di 100 oncie, poi portata da Giovanna I[a] a 800, e diventa vicario generale a Prato in Toscana (3), ciambellano e gran siniscalco nel Regno, signore di splendide terre in Puglia come in Basilicata, in Calabria come in Campania, nel Principato come negli Abruzzi (4), vivendo da nobile, da mercante che fu, ricco di privilegi e di sonanti fiorini da modesto figlio di mercante dai dubbi natali e dagl'inizi faticosi. Fra l'altro, col consenso di Caterina di Valois, egli è il « *magister hospitii* » di Ludovico di Taranto, e ne ha nelle mani l'amministrazione e la fortuna (5).

Penetrati, dunque, così profondamente nella compagine dello Stato, i Fiorentini ricercano febbrilmente tutte le fonti

(1) Ved., per questo, TANFANI, *Nic. Acciaioli*, p. 3 e seg.; e la *Vita Nicolai Acciaioli* di Matteo Palmieri in MURATORI, *R. I. SS.*, *XIII*, *120*.

(2) Ved. BUCHON, *Nouvelles recherches sur la principauté franc. de Morée*, Paris, 1843-44, I, 46. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 317, c. 212t,-213, 14 ottobre 1338: « *Nicolaus de Aczarolis* de Florentia pro usu suo *et gentis sue in Principatu Achaye*, ad quem est personaliter accessurus », domanda ed ottiene di estrarre 300 salme di frumento dal porto di Manfredonia.

(3) VILLANI, *Cronica*, XI, 76; BUCHON, *Nouv. rech.*, II, docc. n. 6,15.

(4) BUCHON, *Nouv. rech.*, I, 401 e segg.; TANFANI, *Nic. Acc.*, p. 20, e doc. n. XX.

(5) Si rileva la lista dei beni posseduti dall'Acciaioli dal suo testamento, ed. BUCHON, *Rech. sur les princip. franc. de Romanie*, I, 388 e segg.

e tutte le vie della ricchezza e del commercio. Da prima, da concorrenti egualmente terribili, le tre società più importanti, quella dei Bardi, quella dei Peruzzi e quella degli Acciaioli, lavorano indipendentemente l'una dall'altra, in tutti i campi aperti alla loro multiforme attività. I prodotti locali, come l'olio, il vino, la lana grezza degli Abruzzi, la canapa, i cereali sono largamente trattati da tutti i mercanti in servizio dei mercati vicini e lontani, italiani e stranieri, come i prodotti del Levante, la lana d'Africa, le spezie alimentano un commercio altissimo, specialmente nei porti maggiori del Tirreno, del Jonio e dell'Adriatico. Gli agenti principali ed i fattori delle compagnie vigilano su l'andamento degli affari, riferiscono, prendono iniziative, trattano con gli ufficiali regi, ricorrono al Re [1]. Anche i larghissimi prestiti fatti con crescente frequenza alla Corte non manifestano, su i primi anni del regno di Roberto, alcun preventivo accordo tra le società concorrenti, quantunque si noti quasi costantemente il fatto che le somme prestate al Re sono quasi sempre fornite per metà dai Bardi e per metà dai Peruzzi, e lo stesso metodo segue la Corte nelle irregolari e stentatissime restituzioni. Basta esaminare la interessante liquidazione dei conti tra i Peruzzi e la regia Curia per il 1309-10, per non aver dubbi in proposito [2]. E, naturalmente, ciascuno difende i suoi interessi come può. Nell'ottobre 1309, infatti, i Peruzzi sono impegnati in una delicata vertenza, in Puglia, col Principe di Taranto, fratello del Re: essi hanno prestato delle grosse somme alla Corte ed altre sono a loro richieste, ma hanno ottenuto di rimborsarsi, non si sa se in tutto o in parte, su i proventi dell'imposta ordinaria e su quelli della im-

---

[1] Ved. PERUZZI, *Storia dei banchieri*, p. 250 e segg.; ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 19, n. 26, 30 luglio 1309; vol. 30, n. 1325, 24 sett. 1325.

[2] Ed. YVER, *Le commerce*, App., p. 410-417, 11 maggio 1311.

posta ordinata « *pro cudenda nova carolensium pecunia* ». Il Principe, invece, si è opposto energicamente alla raccolta delle due imposte, certo per danneggiare i mercanti! Il Re, informato dell'incidente spiacevole, ordina che, anche se il Principe ha veramente osato giocare d'audacia, gl'interessi dei Peruzzi siano rigidamente difesi dalle autorità regie di Puglia [1]. Pochi mesi dopo, sono i Bardi a battersi, anche ora in Puglia, contro le resistenze dell'ambiente ostile. Essi si sono impegnati a fornire al Re, in Avignone, alcune somme « *pro expensis hospitii* », ed hanno ottenuto di riscuotere ed inviare in Provenza i proventi dell'ufficio di *Secretia* di Puglia. In sostanza, essi non fanno che una anticipazione di fondi. Ma i secreti di Puglia, « cavillosamente », impediscono ai mercanti la riscossione del danaro, onde essi minacciano di ordinare ai corrispondenti di Avignone « *ut manum retrahant* » dal prestare o anticipare le somme richieste dal Re. Roberto, spaventato al pensiero di dover forse presto domandare ospitalità al Papa, fulmina un ordine severissimo contro i cavillosi funzionari, in difesa dei Bardi [2].

Se non che, anche prima che fosse intervenuto alcun accordo tra le società fiorentine, è evidente nella politica finanziaria della Corte il programma di servirsi frequentemente dell'aiuto solidale di tutti: lo stesso trasporto di danaro e di merci da Napoli in Provenza si fa, di regola, dai Bardi e dai Peruzzi solidalmente [3]; come in solido

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 188, c. 3t, 25 ottobre 1309: « ....pecunia ipsa obbligata est mercatoribus supradictis, *nec Curia ullo modo potest deficere, absque sua gravi et evidenti iactura quin adimpleat obligationem eandem* ».

[2] *Reg. Ang.*, n. 186, c. 19t, 24 febbraio 1310.

[3] *Reg. Ang.*, n. 189, c. 109-109t, 28 aprile 1310. I Bardi e i Peruzzi « ad requisitionem.... domini genitoris nostri [è il Duca di Cal. che scrive a tutti i *fedeli*], ...mictunt per mare, *cum galea.... fratris Guilielmi de Barrasio hospitalarii*, quasdam pecunie quantitates ac non-

le due società ottengono, in premio dei mutui accordati, il prezioso permesso di.... affamare la Puglia esportandone ingenti quantità di frumento [1], e in solido sono talvolta molestate e gravemente danneggiate dai *cavillosi* funzionari pugliesi. Una volta, per esempio, nel maggio 1310, i Bardi ed i Peruzzi, avendo ottenuto il permesso (il 29 aprile) di esportare 75 mila salme di frumento, e iniziato il carico nei porti di Bari e di Manfredonia, si vedono stranamente disturbati nel loro lavoro da una singolare interpretazione ostruzionistica dei portulani di laggiù, secondo la quale le navi *non dovrebbero portare altro che frumento* [2]! Ma dal 1312 in poi i Bardi, i Peruzzi e gli Acciaioli appariscono saldamente uniti in una spece di *trust* di fronte alla Corte: dall'aprile di quell'anno, infatti, data la intima cooperazione delle tre società (alle quali dopo il '30 si unisce quella dei Bonaccorsi) nei più importanti affari bancari trattati con la Corte, nel Regno come ad Avignone [3]; il che significa che la esperienza di alcuni anni di concorrenza senza freni ha consigliato loro di unirsi, di fatto anche se non di diritto, per la tutela e lo sviluppo dei comuni interessi, e che il Re è ormai schiavo di una situazione la quale non si

---

nullas alias res et merces, quarum custodie atque portatui Andream Cambii [et] Lippum Manetti de societate Bardorum, Coppum Cortolosii et Lippum Octaviani de societate Peruciorum, latores presentium, dictarum societatum factores et nuncios prefecerunt ».

(1) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 241-242^t, 16 maggio 1310. Per un mutuo di 10 mila oncie si accorda ai Bardi e ai Peruzzi di esportare 100 mila salme di frumento dai porti di Abruzzo, delle quali 10 mila dirette a Genova. Cfr. c. 201, 25 febbr. 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 195^t, 21 maggio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 198, c. 336, 4 giugno 1312. Le tre società assumono il pagamento del censo alla Chiesa, in solido, e in solido ottengono subito il diritto di esportare dai porti di Calabria 2520 salme di frumento. Cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 123, n. 626. L'YVER, *Le commerce*, p. 309, assegna arbitrariamente a sì fatta costituzione dell'intesa finanziaria delle tre società la data 1316. Cfr. DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 499.

modificherà se non il giorno in cui un fallimento clamoroso interverrà a smagliare la rete che lo stringe d'ogni parte.

Così fortificati, i Fiorentini scacciano di nido quanti mai sono mercanti accreditati nel Regno, e più specialmente i Veneziani. Gli anni dal 1309 al '16 sono per essi provvidenziali, ed esizialissimi per i loro rivali; il gioco della concorrenza è distrutto. Mentre i singoli Fiorentini, non affiliati ad alcuna compagnia, continuano indisturbati il loro lavoro di penetrazione (1), le società si dànno con grande slancio alle operazioni più rischiose come alle più semplici, nulla tralasciando di intentato. Essi forniscono alla Corte le stoffe preziose, i gioielli, le argenterie, specialmente nelle circostanze solenni (2); essi si incaricano di provvedere panni di Bruxelles e mobili di lusso per ospiti illustri, nella capitale e fuori (3); essi forniscono le armi quando la Corte ne ha bisogno per mandarne in Oriente a difendere uno dei tanti sogni di conquista che ne costituiscono il programma (4); essi, frequentemente, sono concessionari della regia Zecca e ne traggono vantaggi immensi (5). Alcuni non rifuggono

---

(1) Un esempio tra tanti: *Reg. Ang.*, n. 195, c. 117t-118, 14 ottobre 1311: Coppo Talenti, mercante fiorentino, ha domandato di assumere la gabella del sale per la Romagna dal 1° ottobre 1311 al 1° ottobre 1313 offrendo 7500 fiorini d'oro all'anno, invece di 4500 fiorini, quanti ne rendeva finora!

(2) Ved. YVER, *Le commerce*, p. 346-47.

(3) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 205t-206, ...maggio 1335. Si pagano 10 oncie ad « Alibrandino Banti, mercatori de societate Bonaccursorum de Florentia, Neapoli commoranti, pro pretio *unius petie panni de Brussellis donate per dominum Regem domino Duci Duracii et fratribus, nepotibus regiis* », e oncie 5 e tarì 22 a « Paulo de Saxo mercatori scalensi pro pretio cannarum quinque et medie *panni mellati de Brussellis donati per dominum Regem predictis domino Duci Duracii et fratribus* ».

(4) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 26, n. 945, 16 luglio 1321.

(5) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 84-84t, 28 agosto 1340. Patti e convenzioni tra la regia Curia e « *Andreas Villanus, mercator de societate Aguczanorum Neapoli commorans* » per la concessione dei « *iura om-*

neppure dal commercio clandestino in frode dei diritti della dogana, tanto che nel maggio del '31 i gabellieri di Napoli sono costretti ad invocare dal Re un provvedimento di energia. Il metodo a cui ricorrono è semplicissimo: quando, con le loro merci, essi pervengono a Capua e ad Aversa, nascondono in sacchi a ciò preparati le « *merces subtiles* » sotto mer i più grossolane e pesanti, come lino e ferro, e giocano d'astuzia con la dogana, arrecando danni gravissimi perchè è proprio dalle « *merces subtiles* », come confessano i doganieri, che può derivare al fisco « *maior utilitas* » (1). Qualcuno, infine, trapiantatosi stabilmente nel Regno, anche se appartenente ad una compagnia, non rifugge dal metodo seguito dai piccoli mercanti fuggiaschi, truffando i compagni e i regnicoli (2).

In genere, i funzionari regi ed i cittadini non ordiscono troppi agguati e non rompono in troppe rivolte contro i Fiorentini; i funzionari perchè addomesticati, come abbiamo visto, da opportunissimi donativi che talvolta vanno a finire nelle ricche case dei più alti ufficiali dello Stato; i cittadini, perchè, non ostante il rancore sordo contro i responsabili più evidenti e appariscenti delle carestie che funestano spesso le stesse provincie granifere, comprendono che non è senza benefico influsso su le condizioni generali del Regno la intensa attività mercantile degli stranieri, e, se non la favoriscono, la tollerano con rassegnazione.

---

nia, redditus et proventus Sicle... Neapolis » per cinque anni. — Il concessionario precedente era « *Rogerius Macidonius de Neapoli* ». Cfr. c. 150, 28 agosto 1340.

(1) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 86, 13 maggio 1331.

(2) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 119t, 6 novembre 1314. Sostegno Bonaccorsi, fiorentino, dimorante in Sulmona, « *alienatis bonis stabilibus que tunc in predicta terra Sulmone tenebat* », fugge a Benevento, truffando la società degli Scali. Ved., per il galantuomo, *Reg.* n. 198, c. 81, 8 maggio 1312; e, per un'altra truffa a due mercanti di Sulmona, *Reg.* n. 204, c. 146, 18 gennaio 1315.

Ma i torbidi non mancano, e talvolta assumono proporzioni vastissime. Nel 1310, infatti, a Barletta si combatte per le vie e per le piazze tra Barlettani e Fiorentini, e l'episodio diventa così grave che bisogna ordinare una severa inchiesta non solo ma esigere dai cittadini una forte cauzione perchè si astengano da ulteriori attentati alla libertà dei Fiorentini (1). Nell'inverno del '16 a Molfetta avviene un altro incidente deplorevole: i Bonaccorsi vi hanno una bottega, in cui sono raccolte merci di alto valore, allume, bronzo, olio, ma il luogotenente del Gran Maestro dei Gerosolomitani, frate Bertrando di Malabosco, seguito da alcuni complici, piomba su la bottega indifesa e la vuota completamente (2). Qualche anno più tardi, Bencio Portinari della società dei Bardi, fermatosi una sola notte in un villaggio presso Aquila, viene spogliato di ben 102 oncie d'oro (3). Nella primavera del '29 un altro scandaloso avvenimento a Barletta: andati in schiera compatta alle case dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli, i Barlettani si abbandonano al saccheggio, portandone via più di mille salme d'orzo, e il Capitano della città con i suoi familiari, piuttosto che intervenire con ogni energia in difesa dei mercanti, si abbandona anche lui alle più gravi minacce fino a ferire certi Pietro di Stagio familiare di Acciaiuolo degli Acciaioli e Lapuccio Bonaccorsi, assolutamente mondi da colpe. Bisogna fare una inchiesta, secondo il solito, e bisogna che il Capitano vada a Napoli al cospetto del Re per ascoltare la sua

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 206t, 14 agosto 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 260t, 11 febbraio 1316. Il Re ordina al Giustiziere della Terra di Bari una « informationem summariam per facti notorium aut rei evidentiam, famam pubblicam aut alias, *non per cognitionalem indaginem quam non posses in religiosas personas et clericos exercere* »!

(3) *Reg. Ang.*, n. 268, c. 10t, 20 ottobre 1327. Il Capitano di Aquila riceve ordine di aiutare i mercanti « *cum mercatores ipsi nobis mutuando subveniant... et oportune succurrant* ».

condanna [1]. Un anno dopo, in Calabria, a Seminara, un fattore dei Peruzzi è barbaramente ucciso e spogliato. Mentre egli se ne stava « *securum* », in un albergo della terra, un manipolo di facinorosi gli piomba addosso, lo ferisce a morte e gli porta via una grossa somma di danaro [2]. In Capitanata, quantunque con conseguenze meno funeste, lo stesso episodio: alcuni familiari della società degli Acciaioli, proprio quando a Corte pontefica Niccolò, mentre passano per il territorio di *Tre Santi* presso Foggia, sono aggrediti e spogliati di ben 125 oncie d'oro [3]. Per mare, infine, i Fiorentini non sono più sicuri, specialmente nei mari levantini, ma per questo non possono incolpare i regnicoli. Loro nemici e persecutori sono, invece, i Catalani, che corrono spesso quelle acque e fanno della pirateria abituale, specialmente a danno dei ricchi carichi destinati a Cipro, al consueto porto di Famagosta [4]. È necessario rivolgersi al Re Aragonese e a quello di Maiorca perchè interpongano i loro buoni uffici presso il Re di Castiglia, onde i Fiorentini non sperimentino senza difesa la triste perizia degl'iberici nell'arte di aggredire e spogliare i mercanti [5].

Ma la caratteristica dell'attività dei Fiorentini nel Regno è senza dubbio costituita dal servizio di banca pre-

(1) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 162, 1° aprile 1329.

(2) *Reg. Ang.*, n. 282, c. 50t, 21 giugno 1330.

(3). *Reg. Ang.*, n. 321, c. 136t, 6 dicembre 1340. È stabilito che il signore del « *territorium quod dicitur Corrigia Troyana prope terram Trium Sanctorum* » e la *Universitas* indennizzeranno gli Acciaioli se non riusciranno ad arrestare i colpevoli.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 426, 1° agosto 1319: « *Feus Hafarimus de Florentia et Chelis Iohannis de Senis*, habitatores.... Neapolis..., sunt conquesti quod dum ipsi pridem transmicterent, cum quadam navi Stephani de Iadara et cuiusdam sui consocii, nonnulla eorum mercimonia *in insulam Cipri, in portu exoneranda videlicet Famaguste*, unciarum auri 450... valencia », furano aggrediti da « *nonnulli de Sibilia vassalli (Regis Castelle).... cum duabus coccis armatis* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 426t, 1° agosto 1319; c. 426-26t, 3 agosto 1319.

stato alla Corte ed ai privati. La storia della economia pubblica e delle finanze medioevali conosce bene sì fatta attività bancaria non soltanto a Firenze [1]; ma le compagnie fiorentine, sviluppando armonicamente i germi dell'altrui e della propria esperienza mercantile, conferiscono al sistema e alle funzioni del credito una duttilità ed un'ampiezza superata solo dalle moderne istituzioni di credito, pubbliche e private. Anzitutto, le grandi società, e più specialmente quelle che abbiam visto in un certo senso federate, fanno il servizio di cassa per conto dello Stato con un'agilità di organi veramente mirabile: riscuotono, infatti, la maggior parte delle imposte e ne trasmettono i proventi all'amministrazione centrale, ricevono i contributi e gli aiuti straordinari delle città amiche e alleate, per conto della regia Curia, pagano il censo alla Chiesa, levano i tributi e i donativi in Provenza, a traverso una serie di operazioni intermedie degne della più attenta considerazione anche oggi [2]. La Corte, normalmente, non fa che annunziare ai funzionari ed ai sudditi di aver disposto che la riscossione sia fatta dagli agenti delle società, ed ordinare che gli uni e gli altri non intralcino il loro lavoro ma ne agevolino il compimento [3] — non diversamente dal metodo usato

---

(1) Ved., tra gli altri, FERRARA, *Gli antichi banchi di Venezia*, in *Nuova Antol.*, XVI (1871), 177-213; ROTA, *Storia delle Banche*, Milano, 1874; LA SORSA, *L'organizzazione dei cambiatori nel medio evo*, Cerignola, 1904; SENIGAGLIA, *Le compagnie bancarie senesi nei sec. XIII e XIV*, Torino, 1908; JORDAN, *De mercatoribus Camerae apostol., saeculo XIII*, Rennes, 1909; ecc.

(2) Per queste operazioni, ved. YVER, *Le commerce*, p. 357 e segg.

(3) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 261, c. 78, 23 maggio 1326. Si comunica ai prelati, feudatari e funzionari che « Donatus Gicii et Franciscus Lothoringi, de Peruciorum, Bencivenna Bensustenne et Girius Albici, de Bardorum, Silvester Maynetti et Aczarolus de Aczarolis, de Aczarellorum societatibus, de Florentia,.... habent deferri facere de terris et locis.... ducatus Calabrie..... certam ad opus Curie fiscalis pecunie quantitatem..... ».

dalla Chiesa fin dalla seconda metà del secolo decimoterzo [1], e continuato poi ininterrottamente nel trecento, con le stesse società che prestano l'opera loro alla Corte angioina [2]. Spesso le compagnie fanno anche il servizio di riscossione delle somme dovute dai feudatari alla regia Curia, per volontà dei signori interessati [3]; e quando vi sono eserciti da pagare, sia nel Regno che fuori, sono anche incaricati di pagare il soldo alle truppe o con danaro ricevuto dal tesoro regio, direttamente, o con danaro che essi raccolgono, al solito, dai Giustizieri e dai minori ufficiali, o che essi anticipano alla Corte [4]. Naturalmente, salvo casi eccezionalissimi e per esplicita dichiarazione in contrario, i mercanti ritraggono dal servizio di cassa dei guadagni non trascurabili; ma non si tratta di un °/₀ fisso, determinato una volta per tutte dalla Curia ed accettato dai mercanti, ma di guadagni consentiti caso per caso, dopo discussioni e trattative laboriose (talvolta tra le società e il Re in persona), oscillanti tra il 3 e il 13°/₀, a seconda della somma e della distanza da luogo a luogo [5]. Ora, quando avve-

---

(1) Ved. SCHNEIDER, *Finanzielbeziehung der florent. Bankier*, p. 30 e segg. Cfr. i numerosi docc. riportati, per gli anni 1274-1330, dal DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 27, n. 89; 30, n. 101; 41, n. 154; ecc.

(2) ARCH. VATICANO, *Instrum. Miscell.*, 12 luglio 1319.... « *Tingus Alberti et Matheus Villani*, mercatores et socii de societate Bonaccursorum, de Florentia, Neapoli morantes, nomine ipsorum et aliorum sociorum », ricevono « a reverendo viro domino *Guillelmo Durandi*, thesaurario in civitate Beneventane per Sedem Apostolicam deputato », la somma di once 71, tarì 8 e grani 8 e promettono di versare tale somma « *in Romana Curia* », convertita in fiorini 300 « bonos et iusti ponderis et de vero cuneo civitatis Florentie ».

(3) Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 245, c. 42t, 16 ottobre 1322: « Recepte sunt a domina *Ilaria de Sus* comitissa Sancti Angeli, *per manus Blanci Bartholomei de societate Aczarellorum*,.... uncias 65 » su le once 202, tarì 19 e gr. 10 da lei dovute.

(4) YVER., *Le commerce*, p. 362, 370 e nn. 2, 3, 4; PERUZZI, *Storia dei banchieri*, p. 203; *Reg. Ang.*, n. 260, c. 29, 7 agosto 1324; ecc.

(5) YVER, *Le commerce*, p. 373-74; DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 126, n. 643; 138, n. 696: 158; n. 771; ecc.

niva, realmente, il trasporto di grosse somme da un luogo all'altro, spesso da Napoli in Provenza e viceversa, il « *portagium* » era onesto premio ai rischi innumerevoli e gravi ai quali le società andavano incontro, date le condizioni deplorevoli della sicurezza pubblica per terra e per mare in tutte le regioni italiane e straniere; ma spesso accadeva che il trasporto di somme fosse soltanto da intendere in senso figurato, trattandosi di ordini di pagamento spediti, per esempio, da Napoli ad Avignone o da Firenze a Napoli, e in questi casi il guadagno dei mercanti per un'operazione assolutamente libera da rischio poteva anche considerarsi eccessivo.

Lo stesso dicasi per le anticipazioni e per i veri e propri mutui alla Corte e ai privati. In questo campo, le tre società federate e le altre lavorano con una intensità straordinaria, ma bisogna che i capitali disponibili siano sempre ingenti e che, quindi, i depositi affluiscano alle loro casse, non bastando più il continuo crescere dei soci con le relative quote di partecipazione al funzionamento dell'azienda bancaria in costante sviluppo. Noi non possediamo i libri delle compagnie operanti nel Regno, e specialmente quelli delle loro succursali nei centri più cospicui (1), e deve necessariamente sfuggirci gran parte del movimento dei depositi, con i nomi dei depositanti e le somme affidate all'onestà ed all'abilità dei mercanti, ma indizi sicuri non mancano ed esempi ricchi di significato. Intanto, è la Chiesa il cliente più facoltoso. Spesso, infatti, i larghi proventi delle decime e delle rendite del patrimonio di S. Pietro e i censi ai quali essa ha diritto sono depositati presso le compagnie fiorentine (2); spesso i collettori della decima nel

(1) Per quel che resta di libri dei banchieri fiorentini, ved. Davidsohn, *Forschungen*, III, 199 e segg. (Strozzi, Bardi e Peruzzi).

(2) Ved., per esempio, Arch. Vaticano, *Miscell.*, Cass. 16, 3 febbraio 1321. I proventi delle decime del patrimonio di S. Pietro in Toscana, la cui raccolta fu ordinata già da Clemente V, per sei anni, sono depositati per metà presso i Bardi e per metà presso i Peruzzi.

Regno, che di tanto in tanto vanno in giro a saggiare la fede dei popoli, depositano le pingui somme or presso questa or presso quella società [1]; spesso, infine, sono i rettori della Marca anconitana e i legati bolognesi che depositano presso le società fiorentine o ne ricevono somme già depositate presso le loro succursali in Avignone [2]. In genere, la Chiesa, seguendo la sua più recente tradizione, che ha potuto resistere alle disillusioni dolorose di fallimenti reali o minacciati, affida volentieri gran parte delle sue rendite liquide e disponibili alle società fiorentine, perchè, in buona pace delle leggi canoniche, l'abilità sperimentata dei mercanti procuri di farle fruttificare, pur avendo sempre a disposizione, per qualsiasi richiesta anche improvvisa le somme depositate [3]. Seguono l'esempio della Chiesa e tutelano, così, i loro interessi nel miglior modo possibile, gli alti prelati e i conventi più ricchi, i quali si servono anche di mercanti diversi da quelli delle società fiorentine: segno evidente che anche nel torpido ambiente dell'Italia meridionale, allora come sempre tipicamente impecunioso, si costituisce lo scheletro di una organizzazione capitalistica cui le condizioni naturali impediscono che si arricchisca di muscoli e di sangue. Ecco, per esempio, il Cardinale di S. Adriano depositare presso i Rimbertini di Firenze, da circa mezzo secolo in buoni rap-

---

[1] Ved. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 168, n. 822, 2 dicembre 1321. Il deposito di ben 10,968 fiorini è fatto presso *Matteo Villani*, della società dei Bonaccorsi.

[2] DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 184, n. 924, 20 settembre 1328; p. 189, n. 949, 950, 19 e 22 marzo 1329.

[3] Per i fallimenti di società fiorentine, ved. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, p. 30, 47-48, 50, 56, 57, ecc., nn. 104, 194. 210, 239, 242, ecc. Più clamoroso di tutti il fallimento degli Scali, *ibid.*, 175, n. 865, 9 agosto 1326; ecc. Per il secolo XIII, specialmente nei riguardi della Chiesa, ved. ARIAS, *Le società di commercio medioevali in rapporto con la Chiesa*, in *Arch. Soc. Rom. St. Patr.*, XXIX, 1906.

porti con la S. Sede [1], la esomma ingente di 25 mila fiorini [2]; ecco degli ecclesiastici lasciare una parte delle loro rendite nelle casse dei mercanti fiorentini nel Regno [3]; ecco il convento di S. Vincenzo al Volturno consegnare ad una società indigena — e male gliene incolse! — la somma di 700 fiorini, senza poterla più riavere [4]; ecco il Vescovo di Sora che non riesce a riavere da alcuni mercanti « *drapperii* » 300 dei suoi fiorini, depositati presso di loro perchè fossero meglio conservati che nell'episcopio [5]. Nobili e piccoli risparmiatori fanno lo stesso, chi perchè teme le imprese brigantesche che si svolgono, come vedemmo, da per tutto, quasi sempre impunemente, chi perchè, allettato dai lauti guadagni delle compagnie, anche se talvolta più apparenti che reali, desidera entrare nel giro dei loro affari, chi per aprirsi una strada verso il credito ed entrare in rapporti con i signori della pubblica finanza. Marino Grioni di Venezia deposita, infatti, 300 oncie presso i Bonaccorsi, dimoranti a Napoli, impiegando così certo danaro di famiglia [6]; Isnardo de Rostaing, Capitano di Genova, deposita presso gli Acciaioli « una certa somma », che intende gli sia re-

---

(1) DAVIDSHON, *Forscungen*, III, 27, n. 89, 11 luglio 1275.

(2) *Reg. Ang.*, n. 266, c. 151, 18 aprile 1327. Cfr. ARCH. VATICANO, *Miscell.*, Cass. 17, 6 ottobre 1322.

(3) YVER, *Le commerce*, p. 352 e n. 1, ex *Reg. Vat.*, n. 137, doc. 70.

(4) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 164, 14 ottobre 1318. Il Duca di Calabria, infatti, affida al Giustiziere di Abruzzo Citra la causa civile tra l'abbate di S. Vincenzo e il « iudicem Petrum Nicolai et notarium Franciscum de Scapulis, Robertum Golie de Castello Sancti Vincentii, Petrum Odorisii et Johannes Symonis de Castellono, Thomasium Elye et notarium Jacobum de Aminczono, Nicolaum Benedicti et Philippum Thomasii de Piczono et Nicolaum Andree de Furnello ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 86t-87, 25 luglio 1342. Il Vescovo di Sora è in lite « adversus Petrum de Cayra et Nicolaum eius filium, de Sancto Sermano, *mercatores drapperios* ».

(6) YVER, *Le commerce*, p. 352 e n. 2 « ....*de pecunia Moronelle de Schlavello privigne sue* ».

stituita, ad ogni sua richiesta, a Genova o a Napoli [1]; Francesco di Ruggero da Lanciano consegna ai Mozzi di Firenze, dimoranti a Roma, la bella somma di 670 fiorini, ma i suoi eredi, in una lamentosa istanza al Re, espongono che il padre loro non solo non potè ottenere più nulla, ma, essendosi recato a Firenze per fare personalmente un tentativo disperato, fu, al ritorno, aggredito da ignoti ma intelligentissimi briganti e derubato del titolo creditorio [2]! Filippo Caracciolo, di Napoli, milite, è altrettanto sfortunato: avendo depositato presso i Frescobaldi di Firenze ben 425 oncie d'oro, non gli riesce di riavere più nulla.... Ottiene una sentenza contro i mercanti, ma non può darle esecuzione: ottiene di far incarcerare uno dei soci della compagnia, ma, per intercessione del Comune fiorentino, il mercante è liberato [3]. In compenso, alcuni socii della compagnia dei Bonaccorsi, non sappiamo per quale singolarissima ragione, depositano trenta oncie presso un Nicoletto di Leucio, in Molfetta, e, non ostante un regolare contratto di deposito, non possono più riavere un grano [4]. Evidentemente, il sistema di depositare somme presso le compagnie mercantili è generalmente conosciuto e seguito, ma è pieno di pericoli, non ostante che s'incontri talvolta, oltre alla garanzia delle leggi e della solidità delle compagnie, qualche vero e proprio contratto di fideiussione [5].

---

(1) YVER, *Le commerce*, p. 353, n. 1. Oltre ad una « *certam pecunie quartitatem* », il Rostaing deposita anche « *plura bona mobilia* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 150, 21 aprile 1311. Cfr. *Reg.* n. 200, c. 16, 11 ottobre 1312. Per il fallimento dei Mozzi, ved. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, 152, n. 747, 9 marzo 1321, ecc.

(3) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 285, 28 marzo 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 326t, 17 gennaio 1319: « ....Chele Johannis tunc de societate ipsa (Bonaccursorum) existens ac Rusticus Ducii et Burgesius Beniveni socii societatis eiusdem deposuerunt *penes Nicolectum iudicis Leucii de civitate Melficte....* uncias auri triginta.... ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 144, 23 giugno 1341. Marino di Diano, milite, debitore della società dei Peruzzi, per 100 oncie, volendo « *recom-*

Ampliati, dunque, in seguito all'affluire dei depositi, i mezzi disponibili e la volontà di adoperarli, i mercanti diventano quasi i soli ai quali si possa ricorrere per mutui modesti o vistosi; ma, naturalmente, essi preferiscono impiegare gli ingenti capitali comunque formati nelle operazioni con la Corte e assumere la veste e le funzioni di arbitri della finanza pubblica e, indirettamente, della stessa politica angioina. Un computo esatto delle somme prestate dalle società fiorentine alla Corte durante il regno di Roberto non è possibile, perchè noi non possediamo la serie completa dei registri angioini e, più specialmente, non possediamo quelli, tra i registri, che contenevano il ricordo preciso dei pagamenti fatti alla Corte e dalla Corte nei riguardi delle società; ma anche dal materiale che è a nostra disposizione risulta chiaramente che tra la Corte ed i banchieri si stabilì e si consolidò, con gli anni, un sistema pericoloso, forse egualmente per l'una parte e per gli altri, per cui le anticipazioni dei banchieri si intrecciavano stranamente e disordinatamente con i pagamenti della Corte. Già, a proposito di prestiti, come si vide, gli Angioini avevano tutta una tradizione da seguire, tradizione che, quando si formò, in su i primi anni della conquista del Regno, apparve subito alla S. Sede animata da spiriti di accattonaggio, ma, con l'avvento di Roberto e con le complicazioni della politica generale della Penisola sempre più minacciose o seducenti, a volta a volta, per il Re, la tradizione trasmodò in un reale disordine folle, nelle cui spire finivano per essere travolti anche gli accortissimi banchieri. Il solo viaggio in Provenza, all'alba del regno, costò tanto e tanto anticiparono le società che, al ritorno del Re, il suo

---

pensare societati predicte », si rende fideiussore della detta società « *penes Lambertum Aspelli in unciis auri centum similiter depositis per ipsum Lambertum penes societatem eandem....* ».

debito ascendeva a 36 mila oncie. Per il pagamento del censo alla Chiesa quasi ogni anno bisogna ricorrere ai mercanti, e se talvolta si trascurano i diritti della S. Sede, si giunge, ahimè!, a trovarsi di fronte, come nel 1325, ad un debito di oltre 50 mila oncie.... Lo stesso andamento quotidiano della Casa reale e di quella del Duca di Calabria richiede l'intervento frequentissimo dei banchieri, verso i quali spesso si resta tenuti per migliaia di oncie anche dopo chiusa, alla men peggio, la gestione di un anno. Per esempio, nel 1310 i Peruzzi sono creditori, solo « *pro expensis hospitii* », di 2134 oncie, avanzo di crediti vecchi di due anni; e in poche settimane, dal 20 luglio al 4 ottobre 1326, il debito della Casa ducale in Firenze sale alla ingente somma di 31,650 fiorini, dei quali, il 5 ottobre, non figurano rimborsati che 9,127 (1).

Generalmente, le tre società federate fanno tutte queste operazioni assumendosi ciascuna la terza parte della somma mutuata, con regolari contratti, nei quali, in genere, la regia Curia offre in garanzia le entrate dello Stato (2). Lo stesso fanno assai frequentemente i membri della Casa reale, il Principe di Taranto, il Conte di Gravina, la Duchessa di Calabria, vedova di Carlo, per somme talvolta tenui, talvolta cospicue; onde a ragione il Re dichiara che « lo studio e la premurosa sollecitudine dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli non è soltanto utile ma indispensabile alla vita dello Stato » (3)! In proporzioni più modeste ma in una zona

(1) Ved., per queste cifre, YVER, *Le commerce*, p. 316-317; 366-67: e fonti ivi citate.

(2) Ved., per esempio, ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 30, n. 1325, 24 settembre 1325: Per un prestito di ben 34,600 oncie il Re offre in garanzia le entrate dello Stato. Cfr. IBID., *Pergam. cit.*, vol. 30, n. 1365, 15 marzo 1326.

(3) IBID., *Pergam. di R. Zecca*, vol. 23, n. 592, 22 settembre 1318: « ...studium, industriam et solicitudinem mercatorum de Bardorum, Peruciorum et Aczarellorum societatibus *nedum utilem imo necessarium vidimus....* ».

sempre più vasta di clienti bisognosi operano i banchieri fuori dell'ambiente di Corte: ora sono Università che contraggono mutui per far fronte ai loro bisogni fiscali; ora sono dei nobili che domandano ed ottengono soccorsi; ora sono modesti mercanti e modesti proprietari che s'indebitano per somme irrilevanti (1). Il metodo, poi, di rimborso è dei più semplici in apparenza, complicatissimo in realtà: generalmente, infatti, la regia Curia promette di restituire le somme ricevute su i proventi dell'anno in corso, « *de quacunque fiscali pecunia* », ma nella esecuzione di sì fatto obbligo le difficoltà sorgono improvvise e insormontabili. E, allora, si ricorre ad una serie di espedienti: concessione della gabella del sale, concessione delle rendite della Zecca, e, più frequentemente, concessione del permesso di estrarre in franchigia, fino alla concorrenza della somma da restituire, ingenti quantità di vettovaglie dai porti dei tre mari, e più specialmente dai porti di Puglia, e simili, senza per altro raggiungere quasi mai la piena estinzione di un debito prima di accenderne degli altri, e senza riuscire a placare le ansie dei mercanti assai spesso scoperti per cifre colossali (2).

---

(1) IBID., *Pergam.*, cit., vol. 19, n. 40, 13 ottobre 1309; ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom.*, *Riformagioni*, *Atti pubblici*, 12 ottobre 1315: « Bonaccursus filius quondam Choni Balduyni de Florentia, *habitator Iuvenacii* », prende a prestito da Filippo Ridolfi, stipulante per gli Acciaioli, la somma di 4 once; IBID., *Ibid.*, 17 agosto 1315: « Georgius et Theodorus spetiarii, fratres...., filii quondam Conste, *barenses cives*, « prendono a prestito da « Barono Cappelli.... de Florentia..., de societate Perucziorum » la somma di 60 once « *sine aliquo illicito fenore seu specie usurarum* »; *ecc.*

(2) Ved. *Reg. Ang.*, n. 239, c. 77, 10 aprile 1322; n. 252, c. 336t, 20 febbraio 1324; DE BLASIIS, *La dimora di Boccaccio*, in *Arch. St. Nap.*, XVII, 92; *Pergam. di R. Zecca*, vol. 31, n. 2365, 15 marzo 1326; *Reg. Ang.*, n. 259, c. 254t, 28 ottobre 1328 (vi è nominato « *Boccaccio de Certaldo* »). *Cfr.* YVER, *Le commerce*, p. 385, n. 1: liquidazione del 25 febbr. 1321.

Dati, quindi, gli enormi rischi inerenti alle loro funzioni, si comprende che le società dovessero cercare, contro le teorie economiche e i pregiudizi vigenti, di portare il saggio dell' interesse a considerevoli altezze. San Tommaso, è vero, aveva scritto che il commercio è condannabile perchè è bene che uno Stato basti a sè stesso per non alterare i costumi nazionali e non abituare i cittadini a un lusso smodato e a un intenso desiderio di lucri pazzeschi; insieme con S. Tommaso, e su la scorta dei vecchi principii aristotelici, i teologi e gli uomini politici, come per esempio Andrea da Isernia, avevano condannata l'usura e proclamato che il danaro tutto può produrre fuor che danaro [1], ma, ciò non ostante, il commercio era diventato la fonte del pubblico benessere e una necessità assoluta, e il danaro non veniva prestato dai capitalisti se non con un premio, o interesse, più o meno elevato a seconda della natura del rischio e della persona del debitore. Ma invano si cercherebbe traccia, nei documenti ufficiali, della parola « *fenus* », perchè i mutui si stipulano, tutti, indistintamente, o senza alcuna allusione, neppure indiretta, ad un qualsiasi interesse, o con la dichiarazione esplicita che il danaro s'intende prestato senza alcun interesse. Se non che, esso si cela sotto le forme più diverse, e solo di tratto in tratto se ne sa qualche cosa di preciso, per via indiretta. L'abito di protezione, infatti, che l'interesse assume è normalmente quello del cambio delle somme versate in oncie e incassate in fiorini, e viceversa, secondo il valore corrente all'atto della operazione [2], oppure quello dei « *dona* » che molto

---

(1) Ved. JOURDAIN, *La philosophie de Saint Thomas d'Aquin*, Paris, 1858 (per il trattato « *De regimine principum* »), I, 144-148; GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, 1787, II, 161-168; FORNARI, *Delle teorie econom. nelle prov. meridionali dal sec. XIII al 1734*, Milano, 1882, p. 14-38; 38-52.

(2) Ved. qualche gruppo di esempi in YVER, *Le commerce*, p. 374-376.

frequentemente accompagnano i rimborsi ordinati dalla Corte a favore dei mercanti, doni che consistono, indifferentemente, o in somme di danaro liquide consegnate ai banchieri all'atto del pagamento di un debito o di una sua quota, o in permessi di esportazioue di frumento dai porti del Regno fino alla concorrenza di cifre molto considerevoli, giustificati con la formula generica « *in recompensationem servitiorum* » [1]. Ma qualche volta bisogna stipulare dei veri e propri interessi. Per esempio, una volta il Duca di Calabria, ritornando da Firenze, è costretto a prendere in prestito 6000 fiorini da alcuni « *mercatoribus seu feneratoribus* » fiorentini, per mezzo dei Bardi e degli Acciaioli, non solo dando in pegno i suoi gioielli, ma accettando di pagare « *nomine lucri seu feneris* » il 15%; e bisogna pagar tutto per riavere i gioielli [2]. Altre volte, senza che si parli di interessi, ma soltanto di « *portagium* » che non ha luogo, si paga dalla Corte intorno al 28% all'anno, e cioè il 6% per due mesi e mezzo [3], giungendo così alle altezze raggiunte solo dalle vittime di debiti usurari, come Federigo di Svevia [4].

Naturalmente, i regnicoli gareggiano con i mercanti stranieri nel trarre il maggior profitto possibile dalle condizioni delicatissime della Corte e dei sudditi, dimenticando spesso che agli stessi ebrei, secondo Federigo II, era vietato di andare oltre il 10% nella riscossione dell'interesse, e si abbandonano tutti a veri e propri atti di usura. E vi sono, così, usurai da per tutto, contro i quali reagiscono la pub-

---

(1) YVER, *Le commerce*, p. 379, n. 1-2; p. 380, n. 1 (In genere, il 7,5% o il 10, 4%).

(2) *Reg. Ang.*, n. 267, c. 169t, 2 giugno 1328.

(3) ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 24, n. 698, 25 agosto 1319; n. 736, 4 novembre 1319. Cfr. vol. 19, n. 110, 10 febbraio 1310.

(4) HUILL.-BRÉHOLLES, *Hist. diplom. Frid. II*, t. V, I, p. 408, 409, 447; ecc. Si paga, di norma, il 30 e il 36% all'anno.

blica opignione e i magistrati: ve ne sono ad Aversa, e pare in numero considerevole [1]; ve ne sono, qua e là, in Terra di Lavoro, nel Molise, nel Principato Ultra [2], come ve ne sono in Capitanata e in Abruzzo [3]. Bulgaro da Tolentino, cui il Re affida nel '25 una missione particolare a Barletta, riferisce, tra l'altro, che mentre buona parte del territorio di Canne, spettante alla regia Curia, è abusivamente occupato, « molti Fiorentini e Toscani », imitati da ebrei convertiti di Trani, si abbandonano alla più turpe pratica usuraia, « onde quegli abitanti ne sono distrutti » [4]. Il Re, s'intende bene, non può non invocare i rigori della legge contro gli usurai; ma poichè sa che bisogna anche non annientare la funzione del credito in una età di grave depressione, tenta di determinare nettamente il reato di usura, di disciplinarne la prova e di difendere come può quelli che egli ritiene ingiustamente accusati, specialmente se Fiorentini. Sono, infatti, del 1333, ripetute due anni dopo, alcune sue istruzioni circa la prova del reato di usura, secondo le quali quando la pubblica fama accusa qualcuno di usura, la prova consisterà nell'affermazione di tre testimoni, degni di fede, i quali affermeranno che l'accusato commise contro di essi la colpa di cui deve rispondere [5]. Parrebbe, ed è, un procedimento molto sommario

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 80, 12 ottobre 1317: «... in civitate Averse eiusque distictu crimen usurarum divina et humana lege prohibitum, Regni nostri constitucionibus specialiter interdictum, sic publice sicque fere molevit quod multi.... in tantum detestandis usurarum lucris insistunt quod caritatis debitum et normam iuris offendunt.... ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 289, c. 221t, 3 settembre 1333.

(3) *Reg. Ang.*, n. 289, c. 222, 5 settembre 1333.

(4) *Reg. Ang.*, n. 257, c. 143t, 12 ottobre 1325. Il Re ordina soltanto che Bulgaro inquisisca e riferisca.

(5) *Reg. Ang.*, n. 289, c. 212t, 22 settembre 1333: «... ubi contra aliquem de illicito fenore publica fama concurrit, que quinque testibus comprobetur, si tres testes aliqui fidedigni iurati testificentur criminatum ipsum in eos exercuisse huiusmodi usurariam pravitatem, non

in danno dei presunti colpevoli, ma in realtà, quando si tratta di definire l'accusa e colpire i rei, Roberto si mostra di una generosità singolare. Per esempio, nel '33, contro gl'inquisitori sguinzagliati in Capitanata su le orme degli usurai, egli difende coloro che, quando più ferve il lavoro della mietitura e i coltivatori della terra hanno bisogno di danaro, comprano, con contratti non assolutamente equi, il prodotto dei campi per somme che si ritengono molto inferiori al valore delle messi acquistate; e li difende perchè i contratti sono giuridicamente perfetti, e perchè sa che, altrimenti, in Puglia, e nei mesi torridi, i coloni non troverebbero più il danaro necessario ai lavori del raccolto [1]. Ma è un nonnulla! Nel '34, infatti, il Re dimentica le sue stesse istruzioni per sostenere la causa dei Peruzzi. Gl'inquisitori generali contro gli usurai, credendo di avere il diritto e il dovere di procedere anche contro i Peruzzi, i loro soci e i loro fattori, imbastiscono contro di essi, debitamente accusati, dei processi regolari, molestandoli come gl'inquisitori eran soliti molestare i rei presunti; ma il Re monta su tutte le furie e non soltanto rimprovera gl'inquisitori di eccedere i limiti segnati alla loro potestà, ma ordina di non procedere *mai più* contro i Peruzzi per il delitto di usura, anche, quindi, se contro i Peruzzi concorrano gli estremi della fama pubblica e dei tre testimoni giurati [2]. Impossibile ribellarsi alla suprema legge della necessità.

---

obstante quod sint in eorum testimonio singulares, habeatur ac si probatum esset legitime crimen ipsum, et exinde merita condempnatio subsequatur ». Cfr. *Reg.* n. 297, c. 175[t], 23 marzo 1335.

(1) *Reg. Ang.*, n. 289, c. 214[t], 3 novembre 1333. Il provvedimento è preso su reclamo della Università di Ascoli.

(2) *Reg. Ang.*, n. 297, c. 114, 9 settembre 1334. È assolutamente proibito di « *procedere adversus mercatores eosdem de dicto usurarum crimine* ». Cfr. *Reg.* n. 258, c. 136[t], 16 giugno 1325: su domanda « *Mathei de Medicis et Benatule neptis eius* », di Salerno, il Re

Parrebbe, quindi, che le compagnie mercantili dovessero avere costantemente il vento in poppa e che i mercanti fossero destinati, in una società estremamente bisognosa, a costituirsi una condizione di privilegio. Ma la realtà è sostanzialmente diversa. Le compagnie mercantili finiscono per andare in rovina, proprio sul tramonto dell'età di Roberto, e il commercio del Regno, spiato, controllato, incatenato, insicuro delle sue vie, resta un complesso tentativo sfortunato. Il fallimento Bonaccorsi prima, inaspettatamente avvenuto nel '12 (1), e quello degli Scali, dei Cocchi, degli Antellesi, dei Castellani, poi (2), indebolirono le stesse maggiori società fiorentine, già profondamente scosse dalle inadempienze della Corona di Francia e d'Inghilterra e dal panico che improvvisamente scolvolse i risparmiatori meridionali quando, impegnatasi a fondo nella guerra contro Pisa per il possesso di Lucca, la Repubblica parve piegare verso una politica, se non imperiale, certo in antagonismo con la sua politica tradizionale (3). Con la morte di Roberto, è morta anche la egemonia dei mercanti fiorentini nel Mezzogiorno. Nè più fortunati sono i mercanti indigeni; chè

---

ordina che lo Strateco di Salerno restituisca loro i beni sequestrati perchè accusati « *de crimine usurarum* », e si limiti a fare un regolare processo, dopo aver raccolto gli elementi necessari.

(1) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 42, n. 3393, 9 giugno 1312: « Cum mercatores societatis Bonaccursorum de Florentia *ex arrupto se die veneris, de mane, septimo presentis mensis absentaverint*, pluresque reperte sint apud eos et eorum societatem per.... regnicolas *deposite quasi inextimabiles pecunie quantitates* », il Re ordina al Giustiziere di Terra d'Otranto di procedere alla occupazione di tutti i loro beni, alla cattura delle loro persone, se si potrà, al sequestro dei loro libri commerciali, ecc., specialmente nella città di Brindisi.

(2) Ved. *Reg. Ang.*, n. 212, c. 345t, 27 marzo 1318: concordato tra i creditori e i falliti « *in presentia venerabilis patris Ingerraimi archiepiscopi Capuani* »; VILLANI, *Cronica*, XI, 137: «... a gran danno e rovina della mercatanzia di Firenze ed universalmente di tutti i cittadini ».

(3) VILLANI, *Cronica*, XII, 3, 8, 9, 15, 17; CAGGESE, *Firenze*, II, 156 e segg.; PERUZZI, *Storia dei banchieri*, p. 457 e segg.

anzi i fallimenti sono frequentissimi e travolgono spesso i sudati risparmi della borghesia napoletana [1], a dispetto delle buone norme procedurali in materia di fallimenti adottate dalla Curia in difesa, più che dei creditori o dei debitori, della continuità e vitalità delle funzioni commerciali [2].

Napoli abbonda sempre di cambiatori dalle bilance false, che sfidano impunemente l'ira delle leggi [3], e le principali città del Regno languiscono miseramente nella inerzia. Alcuni centri di intensa produzione, scarsi in verità, come in alcune conche abruzzesi, non hanno sbocco al mare e debbono domandare in grazia di poter giungere al mare senza impedimenti vessatori [4]. Da per tutto la violenza delle plebi, il colpo di mano dei pirati, le rappresaglie implacabili, le gesta dei briganti, la sorveglianza irritante dei funzionari. C'è un commercio con l'isola delle Gerbe, ma gli animosi che vorrebbero dedicarvisi sono spaventati dalle non liete accoglienze delle popolazioni regnicole del Tirreno [5]. C'è un commercio, che potrebbe anche essere cospicuo, con la Tunisia, alimentato da iberici e da toscani in buona parte, ma spesso accade che legni carichi di merci

---

(1) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 215, c. 17, 15 luglio 1318. Le vittime sono: « Thomasius Caraczulus dictus Carrafa, dominus Thomasius Bulcanus, dominus Landulfus Faylla, Nicolaus de Merenda, Petrus de Vignali, Marcus Talenti, Serefeo Cafarinus », i quali, insieme con altri soci, affidarono « *non modicam summam, causa mercandi* », ad alcuni mercanti « *pannorum mercationes exercentibus* ».

(2) Ved. *Reg. Ang.*, n. 218, c. 17, 16 ottobre 1318. Se la maggior parte dei creditori del fallito è d'accordo per un concordato, la minoranza è costretta a seguirne l'esempio.

(3) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 113, 24 novembre 1320: « .... *Campsores de civitate Neapolis.... equales lances et iusta pondera non tenebant* »!

(4) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 31t, 29 luglio 1321.

(5) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 209, 27 giugno 1319: « *Pro parte Iusori Vivabudalle sarraceni de insula Gerbarum, mercatoris* », si espone una dolorosa avventura accorsagli.

di alto valore siano audacemente catturate da sudditi del Re sotto il pretesto del sospetto che siano destinate ai nemici dello Stato (1)! C'è un attivissimo scambio tra le due rive dell'Adriatico, e spesso il Regno soccorre le popolazioni slave nelle frequenti carestie che le tormentano (2), ma le rappresaglie ne sconvolgono il ritmo normale, e Sebenico e Spalato sono in guerra guerreggiata con Barletta (3). C'è un commercio attivissimo con l'Oriente, per le antiche vie commerciali del mondo classico, verso le quali si volge sì spesso il sogno degli Angioini cercatori di Regni, e parrebbe che su le orme dei mercanti dovesse muovere più franco e ardito il programma politico della dinastia, ma ora con Venezia ora con gli orientali lo scontro è violento e micidiale, e gli ardimenti si spuntano (4). Le Marche, infine, e più specialmente quella ascolana, alla cui capitale le concessioni sovrane non sono nè poche nè lievi (5), vorrebbero servirsi dei porti di Abruzzo, per isfuggire alla minaccia perenne e ai soprusi dei Comuni vicini e nemici, e sarebbe un bene inestimabile, ma i porti abruzzesi sono sbarrati dagli ordinamenti fiscali, e nessuno vede a Napoli che si potrebbe egregiamente rinunziare a qualche diritto per guadagnare

(1) *Reg. Ang.*, n. 240, c. 13-13t, 24 dicembre 1321; c. 31t, 1 febbraio 1322.

(2) Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 223, c. 457-457t, 11 aprile 1319. Si permette a Francesco Vescovo « *arbensis* » di estrarre « de portubus Aprutii.... frumenti salmas centum.... ferendas per mare extra Regnum *ad partes Sclavonie* », dove « *magna est ad presens frumenti penuria* ».

(3) Ved., per rappresaglie « *contra cives Spalatri, Tragnini et Sebenici* », *Reg. Ang.*, n. 240, c. 68, 28 marzo 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 67t, 12 luglio 1322.

(5) Ved., per privilegi concessi al Comune di Ascoli, *Reg. Ang.*, n. 246, c. 164, 11 ottobre 1322; n. 316, c. 64t, 2 agosto 1339 (gli ufficiali tutti del Regno non possono molestare o arrestare « excolanos cives inter se contrahentes sive aliquem excolanum civem *ob debitum alterius excolani seu fideiussionis alterius*, dumtaxat, ubicunque in Regno, *sed tute et secure possint in Regno predicto eorum negotia exercere* »).

allo Stato dei clienti affezionati e interessati (1). Questo significa che nelle compagnie fiorentine lo Stato non vede che dei provvidenziali prestatori di somme vistose anche se, poi, a traverso il mutuo si stabilisca la loro signoria su le direttive stesse della politica statale; e nei mercanti regnicoli esso non vede che dei contribuenti da sfruttare, dei cavillosi sudditi da perseguitare e da confondere.

Lo scarso numero delle navi mercantili, poi, e il conseguente alto costo dei trasporti marittimi (2), creava difficoltà non lievi se già non fosse bastata la pirateria e la politica dei funzionari regi a spaventare i più audaci mercanti. Chi si avventura nel Regno corre il rischio di essere spogliato e maltrattato (3); chi esce dal Regno è destinato ad incontrare non minori pericoli (4); chi preferisce circolare nell'interno del Paese finisce, prima o poi, con lo scontrarsi con i malviventi che, come dicemmo, infestano tutte le provincie dello Stato in modo cronico (5)! E poco o nulla può servire il permesso del porto d'arme frequentemente domandato e frequentemente concesso a chi « *causa mercationis* » è costretto a percorrere le desolate lande del Paese (6). Gli episodi sinistri non si contano, e presentano

(1) Ascoli, per esempio, domanda con insistenza di servirsi dei porti di Abruzzo e specialmente la licenza « *descendendi cum lignis et barcis ipsorum in loco qui dicitur* ad Turrim ad Trontum »: *Reg. Ang.*, n. 320, c. 153, 22 ottobre 1339. Invece, le rappresaglie contro Ancona sono frequenti: ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 243, c. 67, 27 gennaio 1323.

(2) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 23, n. 578, 14 agosto 1318. Dal porto di Manfredonia a Salerno, Napoli, Amalfi, Maiori, « *pro naulo quarumdam centum salmarum frumenti* », si pagano sei once, e per ogni cento salme di orzo once quattro e tarì 15. Cfr., per questo, YVER, *Le commerce*, p. 148-149.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 6, 17 ottobre 1309.

(4) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 467t, 15 novembre 1318.

(5) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 267-267t, 22 marzo 1322.

(6) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 36t, 6 ottobre 1315. La *Universitas* di Penne domanda ufficialmente al Re per alcuni « *concivibus suis mercatoribus pannorum* » il permesso del porto d'arme poichè essi debbono « *intra Regnum circumquoque discurrere mercationes suas exercituris* ».

tutti le stesse caratteristiche. Un mercante di Ortona, mentre attende ai lavori di carico di alcune salme di frumento nel porto di Termoli, è aggredito da una folla inferocita, capitanata da non pochi ecclesiastici, e riesce a grande stento a fuggire di notte per scampare da morte sicura (1). Alcuni mercanti di Ancona, reduci dalla Romania su una nave carica di pellami, perle e argento lavorato, sbattuti dalla tempesta sulla costa adriatica in territorio di Atri, vengono completamente svaligiati da una folla stranamente furibonda raccoltasi su la riva dai comunelli vicini (2). Un pisano, Nerio Balducci, sbattuto su la costa calabra presso Laconia fortunatamente illeso, col suo legno, invece di ricevere il doveroso aiuto da quelle popolazioni, è costretto ad assistere allo scempio del suo carico, vino greco, cinti di seta, stoffe seriche, appartenente, fra l'altro, ad un cittadino del Regno, certo Martuccio da Capua (3). Nell'Adriatico le scene di pirateria si succedono ininterrottamente. Contro la spiaggia di Giulianova si accaniscono i pirati veneziani, schiavoni e marchigiani, e tutto l'estremo lembo orientale del Regno ne subisce il quotidiano insulto (4). Ortona è tanto frequentemente attaccata dai pirati dalmati che il Re, nel luglio del 1311, consente a quei cittadini di armare un legno contro i protervi assalitori e dona loro, cosa incredibile!, venti oncie, come suo contributo personale (5). E non è tutto! Quei di Fano, invero, si sono dati

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 246t-247, 21 aprile 1316: « ... *nonnulli erant clerici armati similiter armis prohibitis* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 20-20t, 16 gennaio 1323.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 135, 8 novembre 1324. Cfr., per delle scene vandaliche su le coste di Nicotera, *Reg.* n. 291, c. 354t, 15 dicembre 1333.

(4) *Reg. Ang.*, n. 175, c. 197, 4 luglio 1310. Giulianova « propter incursus hostium depauperata est opibus et solito incolarum numero diminuta *et timore piratarum de Venetiis, Sclavonia et Marchia continue discurrentium et disrobantium partes ipsas* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 332, c. 19t, 26 luglio 1311.

ad un mestiere pericoloso e redditizio: aggredire in alto mare, su legni appositamente costrutti, i regnicoli e spietatamente spogliarli di ogni loro avere [1]. Le acque di Barletta sono spesso teatro di gesta brigantesche: per esempio, nell'estate del '23, mentre una nave mercantile di Ragusa, carica di merci destinate a mercanti toscani e pugliesi, si avvicina a Barletta, meta del suo viaggio, quattro legni appartenenti ai Ghibellini di Savona « dediti alla pirateria in vista del porto », quasi in segno di sfida, catturano la nave ragusina e ne portano via quasi tutta la merce [2]. Peggio capita a dei mercanti di Brindisi che con un carico del valore di ben 500 oncie si avventurano verso l'isola di Rodi: sbattuti dalla tempesta su le coste di Acaia, cadono nelle mani dei Genovesi che li spogliano d'ogni cosa e ne uccidono selvaggiamente alcuni [3].

I funzionari regi, infine, invece di uccidere, perseguitano in ogni modo gli odiati mercanti. La loro fantasia di persecutori non ha limiti. Se una città, generosamente interpetrando un privilegio sovrano, celebra una fiera per qualche giorno in più di quelli permessi, i secreti non tollerano la cosa e invocano i fulmini del Re [4]. Se una città ha qualche oncia di imposta arretrata da pagare, i suoi mercanti sono perseguitati come rei, spogliati delle loro merci, privati dei loro animali [5]. Se un mercante, per-

(1) *Reg. Ang.*, n. 239, c. 66t, 1 luglio 1322.

(2) *Reg. Ang.*, n. 253, c. 138t, 26.... 1323.

(3) *Reg. Ang.*, n. 226, c. 105t-106, 31 maggio 1320.

(4) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 52, 9 febbraio 1310. Manfredonia « *nundinas liberas ab omni solutione iuris.... ordinavit*, et Universitas Brundusii, que.... semel in edomada forum habere et celebrare tenetur, *ultra predictum diem limitatum ei per alios dies octo continue regit et facit forum huiusmodi celebrare* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 56-56t, 13 febbraio 1310 (Minori); n. 188, c. 94-94t, 10 marzo 1310 (Ascoli di Puglia). Cfr. n. 174, c. 118, 10 marzo 1310.

fettamente in regola col fisco, ha dei cavalli da vendere, sarà sicuramente soggetto ad ogni sorta di soprusi da parte dei custodi di passi montani se non procurerà di essere fornito di solenni lettere regie [1]. Se è possibile il più tenue sospetto che la esportazione di vettovaglie si faccia in frode del fisco, si armano dei vascelli, con non lievi sacrifici finanziari, per sorvegliare rigorosamente i porti sospetti e arrestare i convogli che per avventura fossero sprovvisti di lettere patenti [2]. Dato, quindi, che il sospetto e la diffidenza circondano le più limpide operazioni commerciali, i conflitti tra mercanti e funzionari assumono le forme più impensate. Alcuni piccoli mercanti di Campobasso, per esempio, soliti portare da provincia a provincia degli oggetti di ferro e di acciaio, carne salata e cuoiami, sono tormentati dai funzionari delle gabelle sotto lo specioso pretesto che il ferro e l'acciaio non provengono dai fondachi regi e che il sale di cui si servono non proviene dalle regie saline [3]! I mercanti di Aquila, che vendono zafferano e spezie affini, debbono sostenere una lotta senza quartiere contro i Secreti di Abruzzo che, non si sa perchè, pretendono due denari a libbra oltre il diritto di pedaggio [4]. In Puglia avvengono fatti ancora più gravi. Quei *magistri* portulani e procuratori, invece di servirsi di quattro portulani soltanto, come d'uso, per la vigilanza dei porti e delle operazioni commerciali, si circondano di una folla di funzionari minori, i quali si abbandonano a tali e tante estorsioni in danno dei mercanti regnicoli e stranieri che

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 189, c. 169t, 4 luglio 1310.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 411t, 18 luglio 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 204, c. 98, 21 ottobre 1314. Cfr., per altri casi simili, ed i provvedimenti sovrani, c. 226, 19 aprile 1315 (a favore dei « *ferrariorum de Anglono* »); n. 232, c. 125t, 14 agosto 1321 (a favore di un « *Riccardus de Terrisio* », mercante ambulante che va in giro « *cum vitro laborato, coceariis, fusis, acubus, virticellis et rebus aliis* »).

(4) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 210t, 28 marzo 1317.

il commercio della provincia ne resta come paralizzato (1). Analogamente, la città di Sorrento, che ha bisogno di provvedersi di vettovaglie a Castellammare e a Napoli, « data la grande sterilità del suo territorio », è costretta a subire le più esose violenze da parte dei portulani, tanto che in città regna la fame e il continuare ad abitarvi è assolutamente impossibile (2). Che dire, poi, di quei funzionari che, non contenti di perseguitare come e quando possono i mercanti, finiscono per tendere il laccio a quel fisco, di cui sono i custodi? Avviene spesso — dice il Re, in un singolare documento del '32 — avviene spesso che i funzionari tutti delle gabelle, quando un carico di seta o di merci per le quali poco ci sia da pretendere tocca le rive dei mari soggetti alla loro giurisdizione, lascino andare, a tutto danno dell'erario, la preda modesta, ma, al rendere dei conti, reclamano che la Curia loro condoni le somme che avrebbero dovuto ma non hanno percepito, sia perchè negligenti sia perchè dolosamente congiurati ai danni del fisco (3). Ciò non è tollerabile. Ma non è tutto; chè, alla resa dei conti, se per avventura i doganieri debbono delle somme alla Curia, ecco farsi avanti le loro mogli a far valere le ipoteche accese su i beni dei mariti (4). Evidentemente, siamo in tema di associazione a delinquere ai danni dello Stato! Nessuna meraviglia, perciò, che i mercanti tentino di sfuggire, per conto proprio, alle unghie rapaci del fisco, e che, per esempio, alcuni pensino di servirsi di un piccolo porto natu-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 79-79t, 18 febbraio 1320.

(2) *Reg. Ang.*, n. 297, c. 268, 11 agosto 1335.

(3) Arch. dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 269, c. 268-268t, 24 maggio 1332.

(4) Ibid., B. 269, c. 269-269t, 4 febbraio 1330. Le mogli dei gabellieri, quindi, se hanno dei diritti da vantare su i beni dei mariti, debbono farli valere entro un mese dalla data dell'aggiudicazione delle gabelle, « *coram secreto seu magistro portulano illarum partium in quibus.... venditiones fient* ».

rale in un luogo solitario della Capitanata per organizzare, non visti dai gabellieri, i loro commerci di esportazione e di importazione (1).

Il disordine fiscale, dunque, la povertà naturale dell'ambiente, la disorganizzazione dei servizi statali, la nessuna sicurezza delle vie interne e dei mari, la mancanza di una civiltà mercantile indigena e di una produzione tecnicamente progredita determinano, da un lato, la non aspra conquista fiorentina, estesa a tutte le sorgenti della pubblica ricchezza e ai più gelosi congegni della funzione statale, e, dall'altro, la effimera fortuna dei conquistatori e la sempre incerta e barcollante situazione finanziaria dello Stato. La legislazione non poteva creare quel che la natura non aveva dato, nè poteva, nella generale prostrazione delle energie indigene, la politica commerciale essere altra cosa che una politica essenzialmente fiscale e vessatoria. Povertà di ambiente e violenza di istituzioni sono, infatti, sempre e dovunque, termini che si richiamano fatalmente.

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 75-75t, 20 giugno 1340: « de loco quodam, sito in Capitinate provincia, mari vicino, nominato *Portus Anelli*, qui non esse de nostro demanio dicitur, *sed est locus solitarius et a terris et locis habitatis valde remotus*,.... nonnulla victualia, res et merces alie per mare.... clam et in fraudem.... Curie sunt extracta et abinde extrahuntur assidue.... ».

CAPITOLO SESTO.

La finanza pubblica e la Corte.

I. In qual modo e in qual misura il fisco esercitava la sua pressione su l'economia del Paese? Ecco una questione che è tanto più importante quanto più noi sappiamo che il Regno era povero di risorse, ed eternamente bisognoso di grandi e di piccole somme lo Stato. Il sistema tributario angioino è fondamentalmente lo stesso sistema che fu in vigore nell'età precedente, e si alimenta alle stesse fonti: la *generalis subventio,* da un lato, e, dall'altro, quel complesso di redditi, diritti fissi e variabili, imposte dirette e indirette che costituiscono la *Secretia.* La *generalis subventio,* ai primi del trecento, aveva quasi un secolo di vita non interrotta e da altrettanto era profondamente odiata e ritenuta sostanzialmente illegittima. Non ostante la nozione vaga e incerta che si aveva dell'età normanna, i regnicoli vi ritornavano sempre con nostalgico pensiero quando Federigo II si allontanò decisamente dalle norme seguite dalla Casa materna e quando gli Angioini ne cancellarono anche il ricordo. Fu, infatti, lo Svevo, come racconta Martino IV in una sua celebre lettera a Gerardo, Vescovo di Sabina, che, ritornando d'oltremare dall'avventura pacifica della Crociata, *osò imporre la generalis subventio e le collette ordinarie,* rendendo permanente e costante un tributo che, traendo origine dalla sovvenzione solita a prestarsi al sovrano in alcuni casi nettamente determinati dalle consuetudini feudali, doveva essere ritenuto di per sè stesso

temporaneo e proporzionato alla natura del bisogno a cui era destinato ([1]). La cosa ripugnava tanto allo spirito dei tempi e agl'interessi dei contribuenti che, all'atto della investitura di Carlo d'Angiò il Papa, volle esplicitamente dichiarare che il nuovo Re avrebbe dovuto rispettare nei suoi sudditi quegli stessi privilegi e immunità che essi godettero a tempo di Guglielmo II ([2]). L'investito accettò la condizione; ma in che cosa consistessero quei privilegi e quelle immunità nessuno avrebbe saputo dire, e il Re bisognoso di danaro non avrebbe saputo neppure immaginare; onde la necessità di una inchiesta che il Papa avrebbe dovuto ordinare quasi per conferirle autorità di responso intangibile ([3]). Non ne derivò alcuna conseguenza notevole nè per i contribuenti nè per coloro che avrebbero studiato in seguito il sistema tributario del Regno normanno-svevo-angioino; ma è certo che, non ostante le esortazioni di Clemente IV, il quale avrebbe voluto che nessuna imposizione tributaria fosse decisa senza il consenso « *dei baroni, dei prelati e delle persone più eminenti* » ([4]), Carlo I si appigliò al partito di imporre di anno in anno la *generalis subventio,* raddoppiandola, o quasi, spesse volte, quando qualche avvenimento straordinario, come per esempio il matri-

---

([1]) RAYNALDI, *Annales eccles.*, III, 563: « .... Fridericus, Romanorum imperator, tempore quo de partibus ultramarinis rediit, *primo subventiones et collectas ordinarias in Regno imposuit* ».

([2]) LÜNIG, *Codex diplomaticus Italiae*, II, 946: « Item, comites, barones, milites et universi homines totius Regni.... vivent in ea libertate *et habebunt illas immunitates illaque privilegia ....quas et quae tempore clarae memoriae Guillelmi secundi....* et aliis antiquis temporibus habuerunt ».

([3]) *Capit. Regni Siciliae*, II, 49.

([4]) Ved. MARTÈNE *et* DURAND, *Thesaurus Anecdot.*, II, 508, 15 luglio 1267: « ....consulimus (il PP. scrive al Re) tibi quod, vocatis baronibus et praelatis et personis egregiis civitatum et locorum salubrium, tractetur forma competens *ut sciatur in quibus casibus in tuis vel alienis hominibus collectas levare valeas* ».

monio di un membro della famiglia reale, consigliava al Re di seguire una feconda consuetudine feudale e di tormentare oltre l'usato i sudditi con la richiesta di contribuzioni straordinarie (1). Le difficoltà finanziarie furono tali e tante che, com'è noto, i banchieri toscani e la Chiesa non poterono sfuggire alle implacabili richieste del conquistatore (2), e non fu possibile a chi si andava follemente indebitando prendere in seria considerazione le esortazioni del Papa e le lagnanze dei sudditi. L'ordinanza del 10 giugno 1282 e i capitoli di S. Martino, del 30 marzo 1283, che sono tra i più fondamentali documenti della organizzazione finanziaria, politica, giudiziaria, amministrativa della nuova dinastia, non tengono alcun conto della tradizione normanna ma fissano indelebilmente la tradizione fridericiana (3).

Orbene: della *generalis subventio* noi siamo compiutamente informati quanto alla sua distribuzione, alla sua riscossione, alla somma totale a cui giunse in non breve serie di anni, grazie alle *cedulae taxationis,* se non complete, certo numerose e ricche di dati precisi (4). Determinata la somma secondo lo schema preesistente e secondo i bisogni dell'erario, il Re, entro il primo o il secondo bimestre della indizione, ripartiva la somma generale in altrettante somme parziali quanti erano i Giustizierati e in altrettante poste quante erano le Università comprese in ciascuna circoscrizione, ed inviava copia della *cedula ta-*

(1) Per esempio, per il matrimonio di Beatrice, figlia di Carlo I, con Filippo de Courtenay, figlio dell'Imperatore costantinopolitano, celebrato il 15 ottobre 1273, la *generalis subventio* da once 61,188 fu portata ad once 100,365 e 24 tarì, per il 1275. Ved. DURRIEU, *Les Archives angevines*, p. 88.

(2) IORDAN, *Les origines des la dom. ang. en Italie*, p. 536 e segg.

(3) *Capitula Regni Sic.*, II, 25-40; GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistr. del Regno di Napoli*, II, 450-489; CADIER, *Essai*, p. 62 e segg.

(4) DURRIEU, *Les Archives angevines*, p. 86 e segg.

xationis delle singole provincie ai singoli Giustizieri perchè ne curassero la distribuzione e la riscossione. Il funzionario ordinava, a sua volta, che ciascuna Università nominasse i suoi *taxatores* ed i suoi *collectores*; gli uni e gli altri compivano, come vedemmo a suo tempo, il loro delicato lavoro; i contribuenti, di buona o di mala voglia, pagavano, e le casse dello Stato, più o meno sollecitamente a seconda della diligenza dei funzionari e delle particolari condizioni dei contribuenti, si confortavano del bramato alimento [1]. Ecco tutto. Il meccanismo era dei più semplici e anche dei più razionali, nè, ad eccezione dei nobili e degli ecclesiastici, alcuno poteva sfuggire alla contribuzione diretta in misura proporzionale alle sue sostanze. Interessante notare che i collettori normalmente impiegavano parecchi mesi per riscuotere l'imposta, non riuscendo spesso ad incassare tutta la somma assegnata alla loro circoscrizione, e che di solito versavano all'erario le somme raccolte a brevi intervalli, a mano a mano che la riscossione procedeva. Per esempio, la Terra di Bari nell'anno 1289-90 (3ª indizione, 1° settembre 1289-31 agosto 1290) doveva all'erario la somma di once 4803, tarì 8 e grani 7, e alla città di Barletta toccavano once 622, 29 tarì e 14 grani. I collettori scelti a Barletta furono undici. Ebbene: il primo versamento è del 30 novembre '89 (once 225), e l'ultimo è del 13 maggio '90 (once 66, tarì 3 e grani 14); onde « *nichil restat* » a percepire l'erario dalla pingue città [2]. In-

---

(1) DURRIEU, op. cit., p. 88-90; CADIER, *Essai*, p. 32-33; BIANCHINI, *Della storia delle finanze nel Regno di Napoli*, I, 423 e segg.; *Reg. Ang.*, n. 206, c. 17-17t, 25 settembre 1315; n. 194, c. 31t-32, 12 settembre 1310. Cfr. *Capitula*, II, 105-106, 7 agosto 1333.

(2) ARCH. DI ST. DI NAPOLI, *Fascicoli angioini*, vol. 3, c. 88-90, 20 ottobre 1289. I collettori di Barletta sono: « Franciscus de not. Angelo; Not. Johannes de Maynardo; Johannes Marcus; Riccardus de Galimberto; Berterainus Angeli de Berteraino; Matheus de Caroangelo; Umfredus de Galimberto; Iacobus Costantini de Maurone; Matheus Spolitinus; Guillelmus de Terreno et Guillelmus dictus Judeus ».

vece, a Trani su 509 once e 24 tarì i collettori, tra i quali *tre ebrei*, non riescono a riscuotere 161 once, 24 tarì e 12 grani; a Bisceglie, su 250 once, 8 tarì e 16 grani, non si riscuotono 21 once, 28 tarì e 6 grani; e a Bari, su 455 once, 3 tarì e 11 grani, si ha un *deficit* di 227 once, 8 tarì e 6 grani (1)!

Fissata la somma relativa a ciascuna provincia, nessuna diminuzione era tollerata, anche se per particolari ragioni qualcuna delle terre della provincia fosse stata più o meno notevolmente alleviata (2). Esempio tipico il caso delle Università di Capitanata dopo la distruzione di Lucera. Lucera era tassata (proporzionalmente al numero più probabile dei suoi abitanti in maniera molto più aspra delle altre città del Regno) in 500 oncie circa (3); ma il fisco faceva ascendere ad 800 oncie il danno che gli era derivato dalla sua distruzione. Ebbene: dall'anno seguente al fatale 1300 in poi il fisco volle che tutte le terre di Capitanata sopportassero, in egual proporzione, il peso delle 800 oncie perdute, non solo, ma volle anche che alcune di quelle terre pagassero delle somme non lievi, ben 1200 oncie, perchè, essendo più vicine alla distrutta Lucera, ebbero sicuramente un particolare interesse alla sua distruzione (4)! In tal modo, la tassazione delle Università di Capitanata, che

(1) *Ibid.*, c. 90-91t; c. 94-95. A Bari vi sono quattro collettori cristiani e due ebrei.

(2) Per esempio, nella *cedula* del 1323-24 per l'Abruzzo Citra, molte Università sono gravate di pesi maggiori del solito perchè alcune terre sono state alleviate: *Reg. Ang.*, n. 251, c. 9-16, 17 ottobre 1323.

(3) Ved. EGIDI, *La Colonia saracena di Lucera*, p. 107.

(4) *Reg. Ang.*, n. 207, c. 1 segg., 1315-1339 (*Cedularia diversa*): « ....De predictis autem unciis mille ducentis... *facta est subscripta specialis taxatio per subscriptas Universitates magis vicinas dicte terre Lucerie, quarum plus intererat eam destrui propter vicinitatem eorum* ». Così, Foggia dà oncie 101; Ascoli 98; S. Severo 88; Troia 41; Siponto 31; « *Cidiniola* » 26; ecc. Cfr. *Reg. Ang.*, n. 251, c. 6t-7t, 27 ottobre 1323. Le terre su le quali cade la maggiore imposta sono 57.

doveva essere normalmente di oncie 2427, tarì 20 e grani $16^1/_2$, è sciaguratamente, dopo un quarto di secolo dalla distruzione di Lucera saracena, di oncie 4427, 20 tarì e grani $16^1/_2$: il che significa che i.... Saraceni continuarono ad alimentare il fisco come se non fossero stati mai barbaramente sterminati proprio per sodisfare ad alcune necessità fiscali del nipote di S. Luigi (1)!

Oltre a ciò, colpisce vivamente l'attenzione dello studioso il fatto che, mentre, secondo la lettera e lo spirito della legislazione angioina, la tassazione doveva esser fatta tra le singole Università « *pro modo facultatum* » dei singoli cittadini (2); mentre, quindi, parrebbe che l'ammontare del carico fiscale dovesse essere necessariamente variabile perchè soggetto a revisione costante, si osserva nei numerosi documenti finanziari di tutta l'età angioina che la somma assegnata alle singole provincie e alle singole terre o non subisce, in molti anni, alcuna variazione, o ne subisce qualcuna assolutamente insignificante. Per esempio, Barletta dal 1289 al 1314 paga costantemente 622 oncie, 29 tarì e 14 grani; Bari, nello stesso periodo, paga sempre 455 oncie, 7 tarì e 11 grani (3); la Basilicata paga nel 1313 oncie 3755, tarì 9 e grani 6, e altrettanto paga nel 1317 (4), ma paga 3670 oncie, 3 tarì e 16 grani nel 1325 e nel 1327 (5); l'Abruzzo Ultra paga 3563 oncie, 28 tarì e 18 grani nel 1317 e nel 1323, ma nel 1325 sale

(1) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 1-6, 27 ottobre 1323; n. 200, c. 275, anno 1313; ecc.

(2) Ved. *Capit. Regni Sic.*, I, 107; CADIER, *Essai*, p. 32.

(3) *Fascicoli angioini*, vol. 3, c. 89-90, 20 ottobre 1289; *Pergam. di R. Zecca*, vol. 21, n. 348, 25 settembre 1314.

(4) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 271-277$_t$, anno 1313; n. 212, c. 116-116t, 3 ottobre 1317.

(5) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 31-34, 27 ottobre 1323; n. 261, c. 336-365, sett. 1325.

ad once 3580, 2 tarì e 9 grani (1). La oscillazione è quasi nulla, insomma, dai primi tempi della conquista fino a tutto il periodo di Roberto, e oltre (2): il che dimostra che la pressione tributaria non fu commisurata allo sviluppo ed alla effettiva capacità economica del Regno ma soltanto alle necessità, anch'esse irrigidite, dello Stato. Così che è lecito affermare che la *generalis subventio* fornì all'erario una imposta costante di circa 44, 500 oncie, dopo la rivolta della Sicilia, e che il governo centrale non procedette mai a revisioni radicali in materia di imposte dirette (3). Ed è appena necessario accennare che i proventi della imposta venivano inviati alla Camera regia per mezzo dei fedelissimi banchieri fiorentini trafficanti in tutte le provincie del Regno (4).

Talvolta, e il caso si fece più frequente a mano a mano che i bisogni dello Stato si fecero più numerosi e gravi, la imposta principale, diremo così, veniva accompagnata dalla

(1) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 17-23, 27 ottobre 1323; n. 212, c. 116-116t, 3 ottobre 1317; n. 261, c. 336-365, sett. 1325. Il Principato Citra paga nel 1315 oncie 3305, tarì 7 e grani 16 (*Reg.* n. 206, c. 17-17t, 25 settembre 1315), nel 1320 ne paga 3368, tarì 9 e grani 18 (*Pergam. di R. Zecca*, vol. 25, n. 861, 9 ottobre 1320), e nel 1325 ne paga 3369, tarì 2 e grani 16 (*Reg.* n. 261, c. 336-365).

(2) Bianchini, op. cit., I, 90; Racioppi, *Storia dei popoli della Lucania*, Roma, 1902, II, 296; Minieri-Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini*, Napoli, 1877, p. 160 e segg.

(3) Ecco le somme solite ad esser pagate dalle singole Provincie: l'Abruzzo Ultra pagava oncie 3563, 28 tarì e 18 grani; l'Abruzzo Citra oncie 2352, tarì 25 e grani 4; la Terra di Lavoro e Molise oncie 7262, tarì 26 e 10 grani; il Principato Citra oncie 3311, tarì 7 e grani 16; il Principato Ultra oncie 1747, tarì 17 e grani 8; la Capitanata oncie 4427, tarì 20 e grani 17; la Terra di Bari 4784 oncie, 11 tarì e 5 grani; la Terra d'Otranto 3173 oncie, 10 tarì e 10 grani; la Calabria Citra 5803 oncie, 26 tarì e 14 grani; e la Calabria Ultra oncie 4305, tarì 24 e grani 15.

(4) Ved., per esempio, *Reg. Ang.*, n. 187, c. 6t-7, 18 ottobre 1309; n. 186, c. 7, 22 ottobre 1309; Arch. dép. d.-B. du Rh., Marseille, B. 189, c. 24-24t, 13 marzo 1324; ecc.

imposizione di un « *donum* », spessissimo eguale alla *generalis subventio.* Esso veniva imposto con lo stesso criterio e riscosso con gli stessi metodi, dato che nel concetto del legislatore il donativo, più che un aiuto liberamente promesso e fornito dai sudditi al sovrano bisognoso, costituiva in realtà un supplemento di imposta determinato da gravi circostanze d'ordine pubblico, come la difesa dello Stato, il pagamento di milizie mercenarie, e simili. Le belle promesse contenute nei Capitoli di S. Martino non furono mantenute se non di rado, poichè le spese crescevano improvvisamente in modo tale da esigere introiti straordinari e solleciti [1]. Naturalmente, le terre che si mostravano renitenti al sacrificio venivano considerate come quelle che rifiutassero di pagare le *generalis subventio* e sperimentavano la collera del Re [2]. E non meno naturalmente, quando il caso lo richiedeva, il *dono* poteva essere domandato più di una volta nello stesso anno, con quanta entusiastica spontaneità dei contribuenti è facile immaginare [3].

Ma qual'era la proporzione seguita nella distribuzione della imposta? La questione è antica e non ancora risoluta. Com'è noto, il Vivenzio, il Racioppi, il Cadier [4], dando ad alcuni documenti riferiti dal Galanti [5] una interpetrazione

---

(1) Ved. CADIER, *Essai*, p. 87 e segg.

(2) Per esempio, *Reg. Ang.*, n. 187, c 132, 1 dicembre 1324.

(3) Ved., per es., GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli, 1788, II, 20: « Cedula taxationis.... *primi doni* et totidem *pro secundo* » (anno 1269). — Sotto Carlo I gli sbalzi nella imposizione della *generalis subventio* furono notevolissimi: per esempio, nel 1276 si riscossero oncie 60,000, mentre nel 1282 se ne riscossero 107,891. Ved. DURRIEU, I, 88.

(4) VIVENZIO, *Delle antiche prov. del Reame di Napoli*, Napoli, 1808, p. 250-51; RACIOPPI, *Storia dei popoli della Lucania*, II, 296; CADIER, *Essai*, p. 32.

(5) GALANTI, *Nuova descrizione*, II, 18. — L' EGIDI, *La Colonia saracena di Lucera*, p. 111-112, egregiamente dimostra che il doc. a cui si riferisce il Galanti, e riportato dal Vivenzio, riguarda una imposta eccezionale levata da Carlo I nel 1269 e detta « *de focularibus* » o « dell'augustale », e non ha nulla di comune con la *generalis subventio.*

che non è possibile dare, ritennero che, almeno sotto Carlo I, la *generalis subventio* fosse distribuita in ragione di « un augustale per focolare », cioè in ragione di un quarto d'oncia per ogni cinque o sei abitanti. Il Capasso, invece, pensando molto probabilmente al cap. 107 del libro I delle Costituzioni [1], ma, se ciò è, dando al passo una interpetrazione ingiustificata, ritenne che la proporzione fosse soltanto di un mezzo augustale per fuoco [2]; opinione, che fu divisa dal Fortunato [3] e dal Savini [4], e più volte ripetuta senza che altri abbia cércato di conferirle un più solido fondamento. Il Savini, anzi, cita, a sostegno della sua tesi, l'autorità del « *Reg. Ang.*, 1268 A, c. 79 », nel quale si conterrebbe la esplicita dichiarazione sovrana che ciascun fuoco dovesse al fisco un mezzo augustale. Se non che, è stato affermato che nessun documento autorizza a ritenere provata l'una o l'altra tesi [5], perchè dall'esame dei « *cedularia* » che ci sono pervenuti non è possibile, per ragioni di una evidenza assoluta, giungere ad una conclusione quale sarebbe desiderabile. Il Savini, anzi, che si appoggia ad un documento autentico, cade in un equivoco veramente strano. Il documento che egli ricorda porta la data 13 aprile 1278, e tratta di questo: — La città di Napoli era stata condannata in contumacia (e a cagione della sua contumacia), a favore della Curia, in una causa di danno dato, al pagamento di una multa di *un mezzo augustale per fuoco* (secondo la citata costituzione); ma il Re, aderendo alle preghiere dei sindaci della Università, ridusse la multa a 500 oncie, e ordinò al Giustiziere di Terra di Lavoro di riscuotere tale somma, dopo

---

(1) Così crede l' Egidi, op. cit., p. 114-115; ed è probabilissimo.

(2) *Sulla circoscrizione civile ed eccles. e sulla popolazione della città di Napoli dalla fine del sec. XIII fino all'anno 1809*, Napoli, 1882, p. 19.

(3) Il Fortunato seguì da prima il Capasso poi il Racioppi. Ved. *Della Valle di Vitalba nei Secoli XII e XIII*. Roma, 1895, p. 47, 54 e segg.

(4) Savini, *Il Comune teramano*, Roma, 1895, p. 208.

(5) Egidi, op. cit., p. 110 e segg.

aver riscossa la *generalis subventio*, servendosi degli stessi collettori e degli stessi quaderni della imposta e seguendo lo stesso metodo di esazione, in guisa da raccogliere la somma « *sicut contingerit per unciam* » [1]. Evidentemente, non è detto in alcun modo che ciascun fuoco paga mezzo augustale per la *generalis subventio*, ma è detto soltanto che nella riscossione della multa si seguirà *lo stesso metodo* che si segue nella riscossione della imposta, di modo che ciascun fuoco paga proporzionalmente alla somma che è solito pagare per la imposta; e più nulla.

Ciò non ostante, noi non seguiremo nè la tesi, diremo così, dell'augustale per fuoco nè quella del mezzo augustale. Bisogna, infatti, nettamente distinguere ciò che accadeva su i primi anni del Regno da ciò che seguiva più tardi, e bisogna partire dal concetto fondamentale che una norma generale non fu forse mai nè stabilita nè seguita. Così, mentre si trovano esempi notevolissimi, mai ricordati finora, di distribuzione della *generalis subventio* in ragione di un augustale per fuoco, se ne trovano altri dai quali pare che la norma seguita sia stata, per approssimazione, la misura del mezzo augustale, e infiniti altri, notissimi, dai quali si deduce che il fisco non si inspirò nè all'uno nè all'altro criterio come non gravò in egual misura tutte le Università del Regno. Caratteristiche le imposizioni determinate per la Basilicata nel 1283-84. Acerenza, che conta cento focolari, paga 25 oncie, ossia 100 augustali, ossia un augustale per fuoco; Forenza ne ha 280 e paga 70 oncie, « *ad rationem predictam* »; Rionero ha 42 focolari e paga 10 oncie e 15 tarì; Muro per 73 focolari deve dare 19 oncie e 7 tarì; Potenza per 702 fuochi dà 175 oncie e 15 tarì;

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 1, c. 79, 13 aprile 1278. La riscossione delle 500 oncie deve essere fatta « *per eosdem collectores et eosdem quaternos generalis subventionis...., per eundem modum per quem taxata est ipsa subventio*, ita quod et non plus, *sicut contingerit per unciam* ».

Laurenzana che ha soli 19 fuochi è tassata in 4 once e 22 tarì; Miglionico che ne ha 454 è tassata in 113 oncie e 15 tarì (1). Senza dubbio, la misura adottata è proprio quella di un augustale per fuoco. Ma qualche tempo dopo sì fatta misura non è più seguita, e si adottano criteri di una variabilità estrema. Talvolta, l'aliquota scende, come per gli uomini di Trenteneria, nel Principato, a meno di un tarì e mezzo, a circa L. 2,48, per poi risalire, quando il fisco ha dovuto ridurre la somma totale imposta a quella terra, in seguito alla sua devastazione dovuta alla guerra, alla misura di 2 tarì e 6 grani $^1/_3$ circa, cioè a L. 4,67, mentre i fuochi da 400 discendono a circa 40 (2). Altra volta, su i primi del trecento, come per il « *castrum Miliani* » (Magliano), anche nel Principato, ogni fuoco dà un tarì e mezzo, cioè circa tre lire, prima della sciagura, per sentirsi costretta a dare tre tarì quando, ridotta la terra da 600 fuochi ad 80, la somma totale della imposta discende da 30 ad 8 oncie (3). A Monteforte, invece, a pochi chilometri da Avellino, ogni fuoco non paga più di L. 1,78 circa, nel marzo 1321 (4); ed a Telese, verso la fine del regno di Roberto, l'aliquota precipita a L. 1,67, cioè al più basso livello, forse, raggiunto mai dal fisco angioino (5). Ma contemporaneamente, il ca-

---

(1) *Fascicoli angioini*, vol. 28, c. 135 e segg., 1283-84 (12ª indizione).

(2) *Reg. Ang.*, n. 166, c. 24-24t. 12 gennaio 1307.

(3) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 311t-312, 2 ottobre 1318. Vi si accenna a docc. del 12 giugno 1305 e 16 giugno 1309. — La stessa proporzione è osservata per il Casale « *Sancti Iohannis ad Pirum prope Policastrum* », dipendente dall'abbate di quel Convento: *Reg. Ang.*, n. 220, c. 320-321, 13 dicembre 1318.

(4) *Reg. Ang.*, n. 234, c. 248, 10 marzo 1321.

(5) *Reg. Ang.*, n. 326, c. 78, 10 maggio 1342. L'Università telesina che aveva « *focularia trecenta et ultra* » si ridusse « *ad numerum hominum sexdecim.... propter intemperiem aeris tum propter in illa pestes alias subsecutas* ». — Il « *Castrum Torthini* », dipendente dal « *Monaster. Ferrarie* » in Terra di Lavoro, si ridusse a « *duo focularia* »: *Reg.* n. 326, c. 78t, 27 maggio 1342.

stello di Morrone paga poco meno di 2 tarì per fuoco [1]; e il castello di S. Martino in Basilicata paga 2 tarì e 3 grani e mezzo [2]. Impossibile, quindi, stabilire un criterio unico per tutte le Università e per tutta l'età di cui ci occupiamo: si potrebbe dire, forse, che il criterio dell'augustale per fuoco fu o, almeno, apparisce abbandonato definitivamente fin dai tempi di Carlo II e che nella determinazione della imposta si tenne presente la particolare capacità contributiva delle singole terre piuttosto che seguire un rigido criterio di proporzionalità. E però, i calcoli statistici fondati su le somme dovute per la *generalis subventio* non possono essere accettati come sicuri [3].

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 9, 10 ottobre 1335.

(2) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 351t, 14 giugno 1341.

(3) L' EGIDI, *Ricerche sulla popolazione dell' Italia meridionale nei secoli XIII e XIV*, Estr. dalla *Miscell. di Studi Storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca, 1920, pp. 20, ha tentato, col solito acume, di pervenire alla determinazione della popolazione del Regno partendo dalle somme imposte dalla *generalis subventio*, ed ha concluso che probabilmente essa s'aggirava, alla metà del sec. XIV, intorno a 3. 400,000 abitanti, e che la media della imposta per ciascun fuoco era di 35 grani. Ora, i dati che noi possediamo sono troppo oscillanti e variabili da luogo a luogo da poter costituire base di argomentazioni sicure; e già il BELOCH, *La Popolazione dell'Europa nell'antichità, nel m. evo e nel rinascimento*, in *Bibl. dell'Economista*, Serie V, vol. XIX, *Scritti di Statistica teorica ed applicata*, p. 435-503, ebbe a dichiarare impossibile, finora, una esatta determinazione degli abitanti del Regno angioino. Lo stesso Egidi, p. 12, con molta precisione, nota che « *il fuoco* è un'unità fittizia imponibile, un espediente tributario, un aggruppamento tassabile, che trova la sua origine e ragione di vita nella famiglia, ma che non corrisponde sempre e necessariamente ad essa ». E però, pur riconoscendo che gli studi egidiani segnano un passo notevole verso la soluzione dell' intricato problema, preferisco attenermi alle conclusioni negative del Beloch, avvalorate dall'enorme congerie di dati disparatissimi che io stesso ho raccolto. Per conseguenza, mi *sembra* alquanto esagerata la cifra di 3. 400,000 abitanti, assegnata alle provincie di terraferma del Regno; e mi atterrei a quella di circa 2 milioni data dal B. come *probabile* (p. 477) per i Kmq. 76, 977 delle provincie di terraferma. Sciaguratamente, non abbiamo neppure dei dati precisi su la quantità di vettovaglie consumate nel Regno.

Quanto ai diritti della *Secretia,* le informazioni sono abbondanti e particolareggiate. Ad eccezione, intanto, dei diritti portuali, dei proventi delle masserie regie e dell'allevamento del bestiame e di qualche altro diritto di poca importanza, il complesso delle rendite statali, cioè il complesso delle imposte indirette gravanti su i consumi, su i traffici e su alcuni prodotti costituisce la *Secretia.* Diviso originariamente il Regno in quattro regioni o *Secretie,* lo Stato dà in appalto ad uno o più secreti per ogni circoscrizione i proventi che se ne attendono, per determinate somme, variabili a seconda dell'importanza della regione e dei bisogni dell'erario; ed i secreti ne curano la riscossione a tutto loro rischio e pericolo, con grave tormento, quindi, per i contribuenti esposti ad ogni sorta di soprusi. I *magistri massariarum* provvedono all'amministrazione delle masserie della Corona; i *magistri aratiarum* soprintendono all'allevamento e al commercio del bestiame; i *magistri procuratores et portulani* si occupano della riscossione dei diritti portuali e delle rivendicazioni mobiliari e immobiliari nell'interesse della Corona, mentre ai *magistri siclarii* si confida l'appalto della « *regia sicla* » di Napoli e di Brindisi (e, prima del Vespro, quella di Messina) per somme non trascurabili [1]. Numerosissimi i diritti (*iura*) del fisco e numerose le vie per raggiungere il contribuente; ma invano si cercherebbe la traccia di un sistema organico o, almeno, di una norma ben ponderata la quale servisse a rassicurare chi deve pagare e ad infrenare chi

---

[1] Ved. CADIER, *Essai*, p. 33-34; DURRIEU, *Les Arch. angevines*, p. 54-61. Le quattro *Secretie* originarie erano: *Secretia Principatus, Terre Laboris et Aprutii; Secretia Apulie*; *Secretia Calabrie; Secretia Sicilie.* Anche in quattro regioni era diviso il Regno quanto all'ufficio dei *Magistri procuratores et portulani.* Spesso l'ufficio di *secretus* e quello di *magister procurator* sono riuniti nella stessa persona o nella stessa società. — Per la *Sicla*, ved. MINIERI-RICCIO, *Cod. Diplom.*, I, 118, 140, 165, 169, ecc.

deve riscuotere. Ufficialmente, ecco tutto, i *iura* si distinguono in *iura vetera* e *iura nova,* secondo che si tratti di imposte indirette, tasse o dazi rimontanti alla monarchia normanna, o di diritti rimaneggiati o novellamente escogitati da Federigo II (1). In tal modo, il fisco cerca di trar profitto dalle più svariate forme di attività e di correggere la fondamentale povertà del bilancio dello Stato; e gli appaltatori cercano di non perdere il loro tempo e la loro tranquillità senza frutto. Sotto il regno di Roberto non si ebbero modificazioni sostanziali, e si continuò a distinguere i diritti in *nova et vetera* come per il passato (2).

La riscossione come l'appalto dei diritti fiscali costituisce, naturalmente, una delle più gravi preoccupazioni della regia Curia. Spesso l'appalto si conferisce « *plus offesentibus* », e le trattative si svolgono su di un testo *(instrumentum)* preparato dalla Curia, contenente le condizioni dell'appalto e le *voci* relative ai diritti fiscali; meno frequentemente si ha notizia di trattative private (3). Stipu-

---

(1) BIBL. NAT., PARIS, *Ms. lat.* n. 4625, c. 89: « Iura vetera sunt hec: *Dohana, anchoragium, scalagium, ius thumini, portus et piscaria, bucceria vetus, ius affidature herbagii, pascuorum, glandium et huiusmodi, ius casei, olei* (non est ubique per Regnum), *et passagium* vetus ». Gli altri, i *iura nova,* sono: « *ius fundici, ferri, aczari, picis, salis, ius statere seu ponderature, ius mensurature, ius exiture, ius sete, tintorie, calandrie, cambii, buccerie nove, imbarcatura, ius sepi, ius portus et piscarie de novo, ius decimi, ius balistarum, ius resice maioris et minoris, ius cabelle auripellis, ius marium, ius stalle, saponis* (« non sunt ubique, set in Apulia, » *gli ultimi tre*), *molendini, galle, ius lignaminum* non est ubique) ». Riproduce questo elenco anche il DURRIEU, op. cit., p. 91. Cfr., per i *iura vetera et nova,* GIANNONE, IV, l. 22, c. 6.

(2) BIANCHINI, *Storia delle Finanze,* I, 383-87: « Statera o peso; Misura; Esitura; Seta; Tintura e Celenta; Nuova Gabella; Bucceria nuova Imbarcatura; Sego; Decino; Balistre, Cambi; Refica maggiore e minore; Marineria; Sapone; Mulini; Galla; Legname ».

(3) *Fascicoli ang.*, vol. 3, c. 63, anno 1279-80: « *Iura omnia.... locata sunt.... ad cabellam post diversas additiones factas in eisdem iuri-*

lato il contratto di appalto, se ne dà avviso ai conti, baroni, prelati e ufficiali tutti della regione affinchè tutti rispettino insieme i diritti fiscali e gli appaltatori come pubblici ufficiali (1). In genere, l'appalto durava tre anni, periodo ritenuto sufficiente ai fini privati dei concessionari e prudenziale nei riguardi della Curia; ma non mancano casi nei quali la concessione è fatta per due anni o per un anno solo, secondo il consiglio delle circostanze, la qualità delle persone, il numero dei concorrenti alle pubbliche aste e l'interesse stesso dello Stato; ma ciò che importa è che prima di giungere al contratto si cercava con ogni mezzo di far migliorare le offerte! Per esempio, per appaltare la gabella del sale per la zona di Barletta, Canne, Manfredonia e Salpi, nel 1321, e portare l'importo annuo da 2700 oncie, base dell'appalto, ad oncie 3200, si lavorò, col sistema del pubblico incanto, per parecchi giorni (2). Nel 1323, in occasione dell'appalto della gabella del sale in Provenza, si stentò tre mesi e mezzo: essendo, infatti, a base dell'appalto la somma di libbre 800, nessuno si presentò, dal 27 gennaio ai primi di maggio, « *qui dictum pretium augmentare vellet* », tanto che, alla fine, il 7 maggio, si credette savio consiglio dare l'appalto ad un fiorentino munificente che offriva 850 libbre (3)! Talvolta, infine, trattandosi di appalti di minore importanza, la cui procedura si svolgeva secondo le norme consuete, bastava che non fosse peggio-

---

bus, prout in instrumento inde confecto continentur.... ». Cfr. *Reg. Ang.*, n. 186, c. 3^t, 29 settembre 1309; Arch. dép. d. B. d. Rh., Marseille, B. 189, c. 2, 23 gennaio 1320 (trattativa privata).

(1) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 166$_t$-167, 10 gennaio 1324; *Reg.* n. 248, c. 257-257^t, 26 novembre 1322.

(2) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 119$_t$-120^t, 15 marzo 1321.

(3) Arch. dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 189, c. 44-44$_t$, 7 maggio 1323. L'aggiudicatario si chiama « *Bascara Baldoyni de Florentia, civis aquensis* »; l'appalto è per due anni.

rato il prezzo di base [1]. In tutti i casi, agli appaltatori veniva assicurato il concorso dell'autorità dello Stato nella esecuzione del loro ufficio contro le Università o i singoli contribuenti che cercassero di sfuggire al loro dovere. Così, per esempio, i concessionari della gabella « *fundicorum ferri et aczari et picis* » « in Trani, Barletta, Manfredonia, Termoli, Bari e Brindisi » domandano ed ottengono l'aiuto sovrano contro quanti si servono di materie prime diverse da quelle « gabellate » [2]. Analoga richiesta fanno gli appaltatori di Abruzzo contro alcuni che tingono panni e non vogliono sottostare ad uno dei capitoli dell'appalto [3]; e Maffeo Lanzalonga, concessionario della gabella « *maczacocti* » a Napoli, contro alcuni suoi debitori morosi [4]; e Iacopo Longo di Salerno [5], e infiniti altri, quotidianamente. Non solo, ma il Re interviene anche quando si tratta di costringere dei componenti di una società costituitasi per l'appalto di alcune imposte indirette a rispettare, nei riguardi del socio diligente, gli obblighi solidali [6]. Evidentemente, se la Curia regia preferisce, anche per non accre-

---

(1) Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 186, c. 3t, 29 Sett. 1309. Si dà ordine ai procuratori di Puglia di mandare uno di loro ad Ordona il quale « *vendat seu locet plus exinde offerenti,* pro presenti anno,.... *iura omnia ... baiulationis ipsius terre* », per non meno di *300 oncie.* Ma, aggiunge Carlo di Calabria, « *cautos vos reddimus et attentos quod Curia in hoc nequeat circumscribi, cum exinde vestris humeris incumbamus* »!

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 39t-40, 23 dicembre 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 292, c. 104, 14 gennaio 1334.

(4) *Reg. Ang.*, n. 302, c. 77, 31 maggio 1336. *La « cabella maczacocti »* è « *unum videlicet ex membris Bonidenarii civitatis Neapolis* ». Per la gabella del Buon Denaro, che rimonta alla riforma del 22 maggio 1306, per Napoli, ved. MINIERI-RICCIO, *Cod. Diplom.*, II, II, p. 39; SCHIPA, *Contese sociali,* p. 118. Cfr. BIANCHINI, op. cit., p. 387.

(5) *Reg. Ang.*, n. 188, c. 57t-58, 15 febbraio 1310.

(6) *Reg. Ang.*, n. 164, c. 228-228t, 6 giugno 1307. Ruggero *de Prothontinis,* già appaltatore « *Cabelle salis salinarum in Terra Idronti* », domanda protezione contro i soci « *qui in emptionem ipsius cabelle societatem contraxerunt* ».

scere il numero dei funzionari, lasciare a dei cittadini privati la cura di riscuotere i diritti fiscali, non si disinteressa del loro ufficio e li sorregge continuamente quando una minaccia contro di essi si risolve in una minaccia contro il fisco.

Si comprende, perciò, che, a proposito di generi di monopolio, come il ferro, l'acciaio, il sale, la cui produzione veniva costantemente controllata, lo Stato si occupasse non soltanto di prestare agli appaltatori della relativa gabella l'assistenza di cui avessero avuto bisogno, ma si occupasse sopra tutto di impedire la libera produzione e la libera circolazione. In Abruzzo, per esempio, e propriamente nelle vicinanze delle saline di Pescara, a quanto si riferisce a Napoli, si fa del sale bianchissimo, detto « *sal herbarum* », a danno della vendita del sale comune: ebbene, il Re ordina che, trattandosi di quantità rilevanti, il sale bianco sia tutto venduto ai gabellieri di Abruzzo, i quali lo mescoleranno col sale comune [1]. Egualmente, per la vendita dello zolfo in Provenza si ha cura di fissare alcune norme precise a garanzia dei diritti fiscali sul peso [2].

In conclusione, lo Stato si premunisce come può contro le frodi, e non risparmia i rigori della legge. Una volta, nel giugno del 1340, si scopre una novità interessante, che cioè molti commercianti pugliesi, per sfuggire al pagamento del « *ius fundici et dohane* », mascherano la compra-vendita con un contratto di mutuo, e poi, recandosi in quei luoghi dove si celebrano i rituali mercati, trattano del prezzo delle mercanzie e stipulano dei regolarissimi atti, in virtù

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 229^{t}-230, 12 giugno 1316: « *in circuitu seu ambitu salinarum Piscarie sunt fossata in quibus sal albus conficitur, qui sal herbarum vulgariter nominatur* »; ecc.

(2) Arch. dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 269, c. 260, 19 ottobre 1324.

dei quali cercano di sottrarsi al pagamento dei diritti di uscita come esportatori di merci da pubblici mercati privilegiati [1]! Naturalmente, si ordina che sì fatti contratti di mutuo non abbiano alcun valore; ma si comprende che i colpiti avranno cercato vie più oblique per pervenire allo stesso risultato. Comunque, è certo che dai secreti, dai procuratori, dai massari, per mille rivoli, affluiscono a Napoli proventi notevoli, se non ingenti, ogni trimestre. È questa, infatti, la norma seguita costantemente. Ma poichè alla scadenza dell'appalto i concessionari restavano in debito verso la Curia, e poichè tutti i pubblici funzionari aventi obbligo di riscossione di somme per conto del Re trattenevano spesso e convertivano in proprio uso ciò che avrebbero dovuto versare sollecitamente nelle casse dello Stato, si stabilì, nel 1321, che i Giustizieri, i Capitani, i portulani e i procuratori della Curia dovessero, entro 20 giorni dalla data della cessazione del loro ufficio, e i doganieri, i secreti, i cabelloti entro un mese, al più tardi, consegnare tutto il danaro comunque pervenuto alle loro mani [2]; e venti anni dopo si ordinava una severa inchiesta contro gli « *ufficiales usurarios* » che si fosssero resi colpevoli di ritardata resa di conti [3].

Che cosa incassasse l'erario, esattamente, per le varie categorie di imposte, non sappiamo. Lo stato, infatti, dell'Archivio angioino non ci consente nè un'analisi minuta nè una sintesi sicura se non nei riguardi della *generalis subventio*. Per il resto, si brancola nell'indeterminato e non si può calcolare che per approssimazione. Ecco qualche ci-

---

(1) IBID., B. 269, c. 319-320, 20 giugno 1340: « *iniunt* (mercatores) *et inter se contractum faciunt fraudulenter qualiter ementes merces mutuo recipiunt a vendentibus illas* », ecc. Cfr. un primo editto in proposito, c. 285_t,-286t, 3 ottobre 1332.

(2) IBID., B. 269, c. 149-149t, 4 luglio 1321.

(3) IBID., B. 269, c. 158_t-159, 16 giugno 1341. L'inchiesta si estende dall'anno 1335-36 in poi.

fra. Durante gli ultimi tempi del Regno di Carlo I, i diritti di una grossa terra come Monteleone erano appaltati per 115 oncie; per 56 quelli di Nicastro; per 152 quelli di Amantea; per 206 quelli di Cosenza; per 20 i diritti del ferro e dell'acciaio di tutta la Valle del Crati [1]. Nel 1286 tutti i diritti spettanti alla Curia in Terra di Bari ascendono alla somma, fortunatamente bene accertata, di oncie 4222, tarì 22 e 16 grani [2]. Nello stesso anno la Basilicata dà soltanto 275 oncie e 9 tarì; la Terra d'Otranto 736 oncie, 14 tarì e 8 grani; e Monte S. Angelo, Lesina ed Andria 831 oncie e 7 tarì [3]; mentre la gabella del sale e i diritti di uscita in tutta la Puglia dànno 7485 oncie, 11 tarì e 1 grano [4]. Due anni prima, invece, il vice secreto di Terra di Bari riscuote, in cinque mesi, 744 oncie e 7 tarì; quello di Terra d'Otranto riscuote, complessivamente per un anno, 800 oncie, 26 tarì e 12 grani; quello di Basilicata, per sei mesi, incassa 927 oncie e 21 tarì, e quello di Capitanata, egualmente per sei mesi, incassa 991 oncie, 25 tarì e 18 grani [5]. Nel 1310, la dogana di Napoli dà 3850 oncie [6]; nel 1322 i diritti fiscali in Salerno dànno, complessivamente, 522 oncie [7]; nel 1324 tutti i diritti della *Secretia* nelle Puglie dànno alla Curia 16,500 oncie [8]; mentre quattro anni prima, la sola gabella del sale in Puglia aveva reso 3000 oncie, col sistema solito degli appalti [9]. Nello

---

(1) *Fascicoli ang.*, vol. 3, c. 63-70, anno 1279-80.

(2) *Fascicoli ang.*, vol. 8, c. 18, anno 1286.

(3) *Ibid.*, c. 30, 34, 44, anno cit. 1286.

(4) *Ibid.*, c. 59, anno cit. 1286.

(5) *Ibid.*, vol. 9, c. 193t-200, anno 1283-84.

(6) Bianchini, *Storia delle Finanze*, I, 384.

(7) *Reg. Ang.*, n. 248, c. 257-257t, 26 novembre 1322.

(8) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 166t-167, 10 gennaio 1324.

(9) *Reg. Ang.*, n. 224, c. 152-154, 17 giugno 1320. Si fanno salvi i diritti degli uomini di Salpi, Manfredonia, Barletta e Trani di acquistare il sale « *in salinis et ad predicta* [*eorum*] *loca deferre, ibique vendere, sicut est actenus consuetum* ».

stesso anno 1324 la gabella del sale in Terra di Lavoro risulta appaltata per 6900 oncie al napoletano Tommaso Coppola ([1]).

Potremmo allineare altre cifre, numerosissime, ma non giungeremmo a conclusioni sicure. Non si conosce la somma totale di ciò che pagavano gli appaltatori dei diritti di *Secretia;* non si conosce il reddito certo dei beni della Corona, nè l'ammontare complessivo delle imposte indirette, nè il ricavato dei monopoli. Ma da alcune cifre sicurissime, per alcuni anni del regno di Roberto, è possibile ricostruire per approssimazione il bilancio normale dello Stato. Intanto, si conosce che i feudatari pagavano alla Curia *« pro adohamento »* 5985 oncie, 13 tarì e 8 grani ([2]). Dal marzo al settembre 1313 si introitarono oncie 35,741, tarì 14 e 4 grani, mentre erano in cassa, residuo del semestre precedente, 52,565 oncie, 27 tarì e 4 grani ([3]). Dal primo marzo al 31 agosto 1332 figurano ricevute dalla regia Camera 42,612 oncie, 2 tarì e 6 grani ([4]). Nel 1335, in nove mesi, dal novembre [1334] a tutto l'agosto, si riscossero circa 75 mila oncie ([5]). Nel 1338, dal febbraio all'agosto, l'introito ascese a 75,019 oncie, 1 tarì e 8 grani e due terzi ([6]). Durante l'anno 1341-1342, in dodici mesi, esattamente, pervennero alla regia Camera oncie 61,505, grani 19 e den. 1 ([7]);

([1]) *Reg. Ang.*, n. 251, c. 241, 16 febbraio 1324. — Il dazio di entrata su i panni di Firenze, fissato in 15 grani per oncia (« *ad illam rationem secundum quam.... quinque floreni de auro valebant tarenos trigintaquinque* ») non si sa quanto rendesse. Ved. *Reg.* n. 302, c. 44-44t, 25 gennaio 1336; SCHIPA, *Contese sociali*, p. 48-49. Nè sappiamo quanto rendesse la tassa « *utriusque sigilli Vicarie Regni* » (*Reg.* n. 217, c. 74t, 20 marzo 1319); ecc.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 210, c. 153, anno 1316.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 201, c. 48, anno 1313.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 287, c, 171t, marzo-agosto 1332.

([5]) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 212, 23 nov. 1334-31 agosto 1335.

([6]) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 286t, febbr.-agosto 1338.

([7]) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 152, anno 1341-1342.

dal che si deduce che si verificavano, a distanza di pochissimi anni, delle oscillazioni molto sensibili. Ma s'ingannerebbe chi volesse affermare che le somme le quali figurano effettivamente versate ai regi tesorieri rappresentassero il reddito complessivo dello Stato; perchè, data la confusione, diremo così, costituzionale tra entrate statali propriamente dette e rendite della Casa regnante, bisogna sempre tener presente che i beni della Corona e le bene organizzate operazioni mercantili alle quali la Corte si dedicava consentivano larghe disponibilità al sovrano, fin quasi a raddoppiare le entrate erariali. Non si andrebbe, quindi, molto lontano dal vero se si determinassero le entrate tutte della Corona angioina, nell'età di Roberto, in circa 120 mila oncie l'anno.

Quanto alle spese, invece, siamo più compiutamente informati, sempre, si comprende bene, per gli anni nei quali le armi posavano. Per esempio, nel 1335, per nove mesi, si spesero oncie 65,499, tarì 20, grani 8 e 1 danaro [1]. Nel 1338, da febbraio ad agosto, si spesero oncie 58,201, tarì 25 e grani 9 e un terzo [2]. Nel 1339, per dodici mesi, si spesero 69,024 oncie, 25 tarì e grani uno e un terzo [3]. Nel 1341-42, egualmente per dodici mesi, le spese ascesero a 58,870 oncie, 23 tarì e 3 grani e due terzi [4]. Negli anni grassi, dunque, quando non c'era la guerra con la Sicilia e quando altrimenti i bisogni statali (non parliamo di quelli della Corte) potevano essere contenuti in limiti ragionevoli, il bilancio si chiudeva con qualche avanzo, anche se magro e

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 212, cit. Restano « *liquide* », il 31 agosto 1335, « *penes thesaurarios* », oncie 9,692, tarì 18, gr. 13 2/3.

(2) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 286t, cit. Restano « *liquide* » once 16, 817, tarì 5, gr. 19 1/3.

(3) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 307t, 31 agosto 1339.

(4) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 152, cit. Restano « *liquide* » once 2184, tarì 7, gr. 15 1/2.

subito ingoiato dalle spese straordinarie sopraggiunte. Le economie che si potevano faticosamente realizzare venivano depositate nella famosa « *Torre Bruna* » di Castelnuovo, intorno ai cui pingui fianchi svolazzò l'avida fantasia dei contemporanei sognatori di inesistenti tesori accumulati dall'avarissimo Signore! Ecco qualche cifra. Dal 1334 al 1338 furono depositate « *in turri superiori vocata Bruna* » circa 70 mila oncie [1]. Due anni dopo, nell'anno 1340-41, si poterono depositare nella torre inferiore, chiamata « *Gripta marina* », soltanto 16 mila oncie [2]. Ma i bilanci che si chiudevano con qualche avanzo erano delle rarissime eccezioni; il più delle volte il disavanzo assumeva proporzioni allarmanti. Per esempio, nei soli mesi di gennaio e febbraio 1327 il solo Duca di Calabria spendeva circa 90 mila fiorini [3]. E peggio accadeva nei lunghi anni della guerra di Sicilia, non mai vinta e non mai perduta. Soccorreva allora il debito contratto con chiunque ed a condizioni spesso onerosissime e si levavano altissimi i lamenti del Re presso i funzionari incaricati di riscuotere i diritti fiscali. Nel 1284, l'erario è così esausto e il Re è in tali angustie che per comperare delle biade per le regie masserie si deve ricorrere al mutuo, come si fa per acquistare dei buoi destinati agli allevamenti di Capitanata [4]. Nel '98 è tale la penu-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 290_t, 22 nov. 1334 — agosto 1338: « Restiterunt penes dominum Riccarium de Stella, magistrum Raynaldum de Rocceyo et magistrum Angelum de Melfia [a] die XXII mensis novembris tertie ind. [1334-35] proxime preterite usque ad quem simul gesserunt dictum officium », once 69, 753, tarì 19, gr. 13 e den. 1, « *que quidem pecunia reposita est in turri superiori vocata Bruna posita in dicto Castro Novo de Neapoli* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 310, 6 agosto 1340 — nov. 1341.

(3) *Reg. Ang.*, n. 262, c. 37-51, gennaio-febbraio 1327.

(4) *Fascicoli Ang.*, vol. 9, c. 201, 15 febbraio 1284. Si prendono a prestito 260 once « *ab Ursone Bove de Ravello.... pro emendis in Matera ordei salmis quingentis ad opus equorum regie marescalle* ». — *Ibid.*, 20 febbr. '84: altro mutuo di once 163 e tarì 15 « *pro emendis bubus ducentis ad opus et pro reformatione massariarum regalium Capitinate* ». Un bue veniva a costare L. 50,68.

ria che assidera le casse dello Stato che il Re, invocando disperatamente soccorso dai funzionari, confessa che « nè per lettera nè a mezzo di ambasciatori è possibile esprimere l'asprezza della necessità che urge d'ogni parte » (1). Dal giugno al settembre 1307 i soli Peruzzi prestarono once 10,105, 20 tarì e 8 grani (2). Nel gennaio 1319 il Duca di Calabria va a dirittura questuando tra banchieri, nobili e pubblici funzionari, ahimè!, i quali diventano così creditori del Re e dello Stato che li stipendia, riuscendo a mettere insieme 2080 once (3). Ma, poichè la questua è poco fruttifera e dai banchieri non si riesce a spillare più di quello che essi hanno deciso di dare, nel settembre dello stesso anno si ricorre a un rimedio eroico: sospendere il pagamento delle pensioni accordate da Carlo II e da Roberto, per rinsanguare in qualche modo l'erario e inviare al Re, che è in Provenza, almeno parte delle somme che ogni giorno domanda (4). Neppure il draconiano provvedimento riesce a sistemare la finanza, se nell'aprile 1320 il Duca di Calabria annunzia che sciaguratamente « *erarium est fere totaliter exaustum* » (5)! Che più? In due soli mesi, luglio e agosto 1324, la Corte s'indebita per circa 10 mila once

---

(1) *Fascicoli ang.*, vol. 2, c. 54, 20 dicembre 1298.

(2) YVER, *Le commerce*, p. 410 e segg., App., 11 maggio 1310.

(3) *Reg. Ang.*, n. 219, c. 197t-198, 19 giugno 1319. Fra i mutuanti figurano Bartolomeo da Capua per once 200; Tommaso di S. Giorgio, *magister rationalis*, per once 50; il diacono della Cattedrale di Napoli per once 50, e il Giustiziere del Principato Citra per once 300. Cfr. *Reg.* c. 210, c. 153t, 12 aprile 1316: si prendono a prestito da Ligorio Coppola 200 once e si dánno in pegno « *certa vasa argentea.... posita in uno scrineo* ». E nello stesso giorno si contrae un altro mutuo con lo stesso Coppola e si dánno in pegno « *cupas duas de auro,.... unam cum cohoperculo et sex zaffiris et alteram cupam ponderis lib. trium et unc. unius* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 221, c. 11, 1° settembre 1319. Per alcune eccezioni, ved. c. 12t, 3 dic. 1319; c. 16t, 25 gennaio 1320.

(5) *Reg. Ang.*, n. 242, c. 94, 23 aprile 1320.

con gl'inesauribili banchieri fiorentini ([1]); nel 1325 si ordinano sequestri e persecuzioni durissime contro gli appaltatori della gabella del sale in Puglia, alquanto morosi, perchè occorre urgentemente del denaro e non si sa dove cercarlo e trovarlo ([2]); e, finalmente, il 3 ottobre 1339 si ritorna a sospendere le pensioni e gli assegni di favore al di sopra delle dieci once all'anno, poichè l'erario è esausto e le spese crescono rapidamente ([3]).

In tanto disordine finanziario, sarebbe stata per i sudditi una vera fortuna se il governo non si fosse abbandonato con disinvoltura incredibile ad un vero e proprio sistema di speculazione su la moneta circolante. Autorizzati dall'esempio dei più illustri sovrani stranieri, completamente ignari della estrema delicatezza delle funzioni del medio circolante, premuti dal bisogno di trarre profitto, anche illecito, da qualsiasi circostanza e da qualsiasi pubblica necessità, gli Angioini non furono secondi ad alcun'altra dinastia nel rimaneggiare continuamente le specie monetarie e nell'alterarne il valore con capricciosi provvedimenti. Ritirare la moneta vecchia fortemente svalutandola e rifonderla per mettere in circolazione moneta nuova costituiva una speculazione fecondissima a cui una dinastia eternamente angustiata non poteva non ricorrere. Nel '66 Carlo I volle ritirare gli augustali fridericiani per sostituirvi i « *carolenses* » d'oro ([4]); nel '75, per imporre gli augustali, i carlini d'oro ed i tarì della Zecca di Napoli e di Brindisi, si ritirarono tutte le monete correnti ([5]); ma invece di met-

---

([1]) IVER, *Le commerce*, p. 406-07, App., giugno-settembre 1324; *Reg. Ang.*, n. 256, c. 2t-3t, 30 giugno-30 luglio 1324; c. 4-4t, 2 luglio -9 agosto 1324; ecc.

([2]) *Reg. Agn.*, n. 257, c. 138, 4 sett. 1325.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 323, c. 148t, 3 ottobre 1339.

([4]) Ved. FARAGLIA, *Storia dei prezzi*, p. 26.

([5]) CAMERA, *Annali*, I, 355.

tere in circolazione una moneta di giusto peso e, secondo la promessa e la dichiarazione ufficiale, « *de puro et electo auro* », si lasciavano uscire dalle zecche monete leggiere e deteriorabili, per ritirarle subito dopo, tra i lamenti delle popolazioni legalmente spogliate [1]. Così, tra « *ricollectio* » di moneta vecchia e « *distributio* » di moneta nuova le tribolazioni dei sudditi e le lagnanze dei mercanti non avevano conforto [2]. Carlo II volle fare qualche tentativo per disciplinare la materia delicata, e il 12 luglio 1299 ordinò che le singole Università del Regno eleggessero due rappresentanti di loro piena fiducia, i quali dovessero discutere a Napoli con i consiglieri del Re intorno ai rimedi da apportare alla grave crisi monetaria [3]. Ma non pare che si sia ovviato agl'inconvenienti lamentati. Nel 1308, infatti, ecco una nuova coniazione di carlini d'argento, col relativo obbligo alle popolazioni di non servirsi di altra moneta all'infuori di quest'ultima e di non darle altro valore all'infuori di quello legale di 60 carlini per oncia [4]. Nel 1313, in seguito ad un contratto stipulato tra la Curia e la società lucchese dei Baccosi, nuova coniazione di moneta e nuova distribuzione alle singole città [5]; e nuova coniazione nel 1316, con particolareggiati provvedimenti relativi al-

(1) Camera, *Annali*, II, 44, 77; *Cap. Regni Siciliae*, p. 59.

(2) Ciò in dispregio dei Capitoli di S. Martino (*ibid.*, p. 59), dove si leggono queste parole: « *pro qua* [*pecunia*] *expendenda non fiat collectio nec distributio sed dabitur campsoribus et aliis mercatoribus eam volentibus sponde recipere* ».

(3) Camera, *Annali*, II, 77; Yver, *Le commerce*, p. 51 (ex *Reg. Ang.*, 1300-1301 B, c. 234, 12 luglio 1299. Ma il *Reg.* cit. non esiste, nè esisteva quando furono compilati i repertori).

(4) *Reg. Ang.*, n. 173, c. 71t, 28 settembre 1308: «... nullus... aliam argenteam monetam quam *novam* eandem auderet recipere vel expendere aut de illa mercari...., nullique liceret tam in comerciis quam in pagis et cambiis refutare sexaginta carolenos argenti pro quatuor aureis carolenis ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 74-75, 11 gennaio 1313; c. 87t-88, 24 febbraio 1313.

l'assaggio nella Zecca di Napoli [1]. Nel '19 si vieta il corso alla moneta aragonese di Sicilia, pur largamente usata in Calabria [2]; nel '20 si ha notizia della circolazione di carlini deteriorati e « *incisione minuti* », ma si dà loro un corso legale arbitrario [3]; nel '21, per favorire gli Acciaioli, si permette che nella Zecca di Napoli sia coniata tanta moneta d'argento, servendosi dell'argento importato dalla società, da consentire agli Acciaioli 100 once al giorno, per premiarli dei continui prestiti che essi fanno al Re in Provenza [4]; nel '22 si tenta di innovare, ai danni della Chiesa di Arles, il sistema di monetazione vigente in Provenza [5]; nel '31 tutta la Provenza è in allarme per le gravi conseguenze delle continue novità circa il corso della moneta [6]. Naturalmente, la speculazione doveva largamente esercitarsi, e l'incetta e l'esportazione dell'argento coniato e non coniato doveva essere tentata con profitto. Di qui ordine severo contro chiunque osasse portar fuori del Regno moneta

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 27t-28, 8 ottobre 1316 (ed., con non molta esattezza, FARAGLIA, *Storia dei prezzi*, p. 30, n. 4). Ved., per gli anni 1318 e 1325, *Reg.* n. 213, c. 171-172, 30 giugno 1318; n. 259, c. 41, 4 luglio 1325.

(2) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 380-380t, 16 marzo 1319. Ved., per l'opposizione della Corte alla circolazione di moneta non regnicola, YVER, *Le commerce*, p. 54.

(3) *Reg. Ang.*, n. 222, c. 93, 20 agosto 1320. Il carlino che *dovrebbe* pesare 4 tarì e 10 grani, anche se « *incisione minutus* » ma « *probe speciei* », varrà grani 8 (invece di 10 grani!), con una riduzione, cioè, del 20 %.

(4) *Reg. Ang.*, n. 237, c. 36-36t, 3 marzo 1321. Si ordina che possano gli Acciaioli « *cudi in Sicla* (*Neapolis*) *tantam quantitatem de ipsorum proprio argento.... ex qua eis die quolibet unc. auri centum valeant provenire* ».

(5) ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 189, c. 7-8t, 17 dicembre 1322.

(6) IBID., B. 145, c. 38-40, 15 marzo 1331: « .... *monete mutatio multas tam inter curiam regiam et privatos quam inter ipsos privatos, subditos regios et alios altrinsecos, induxit dubia, contentiones et lites....* ».

argentea o argento, e ordine di vendere « *a prezzo stabilito* » tutto l'argento, che eventualmente si importasse, alla Zecca di Napoli (1). Parole al vento: infatti, quando la Corte ordinava con incredibile disinvoltura artificiali cambiamenti di valore della moneta corrente a distanza di pochi mesi (2), e quando gli stessi funzionari regi accettavano a lor talento pezzi di peso giusto e pezzi leggierissimi (3), si spiegava perfettamente e si rendeva inevitabile la grande confusione monetaria imperversante nel Regno e l'audacia degli spacciatori di moneta falsa o di moneta abilmente incisa « *in giro* » e, quindi, diminuita di peso e di valore (4). Ecco perchè quando leggiamo che Roberto ordina che i suoi carlini d'oro di 24 carati siano dell'esatto peso stabilito di cinque tarì meno $^5/_8$ di grano, e che i carlini d'argento pesino esattamente 4 tarì e 10 grani, siamo costretti a dolerci che il Re non abbia costantemente pensato a non abbandonarsi al più pericoloso dei giochi possibili in materia monetaria (5).

A che cosa, quindi, potesse servire l'editto del 4 gennaio 1321, emanato dal Duca di Calabria in seguito alle tumultuose decisioni di un'assemblea di « militi, mediani, mercanti e plebei » tenutasi a Napoli, intorno ai pubblici « *pesatores* », è facile comprendere (6). Lo Stato non ebbe mai alcuna idea chiara della via da seguire, e per conseguenza la situazione finanziaria, già per sè stessa non lieta per effetto della situazione economica del Paese e delle sue

(1) *Reg. Ang.*, n. 313, c. 18, 8 ottobre 1338. Cfr. *Cap. Regni Siciliae*, p. 103; Camera, *Annali*, II, 466.

(2) Ved., Yver, *Le commerce*, p. 52; Faraglia, *Storia dei prezzi*, p. 26-27.

(3) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 81t, 25 gennaio 1321.

(4) Ved. il Cap. « *Contra demolientes et falsantes liliatos carlenos* », in *Cap. Regni Siciliae*, ed. 1561, p. 248.

(5) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 41-41t, 12 febbraio 1340.

(6) Cit. in Yver, *Le commerce*, p. 52, n. 3 (ex *Reg. 1320-1321 C.*), 4 genn. 1320.

condizioni sociali, veniva notevolmente aggravata dal disordine monetario imputabile sempre al governo.

I lamenti delle Università sono, infatti, altissimi contro la eccessiva pressione tributaria, ineguale e capricciosa, che, come, del resto, da gran tempo, spingeva i contribuenti ad indebitarsi pesantemente ([1]). Privati cittadini si dolgono delle eccessive gravezze locali ([2]), e comunità intere piombano, alla lor volta, nella più squallida miseria. Salerno stessa, che ebbe sempre attività lieta di traffici e una vita cittadina intensa, s'indebita spesso con la Curia ed è costretta a domandare uno sgravio d'imposte ([3]), come un qualsiasi piccolo centro rurale di Basilicata ([4]) o di Capitanata ([5]). Le condizioni di Penne sono tali che quella Università rinunzia al conseguito beneficio di avere un proprio Capitano e vuol ritornare sotto la giurisdizione del Giustiziere dell'Abruzzo Ultra, tormentata com'è dalle imposte erariali e da quelle locali ([6]). Pescara che aveva mille focolari, quindi da cinque a seimila abitanti, si riduce a quaranta focolari e non può subire il peso delle imposte eccessive ([7]). Rionero di Basilicata, soggetta alla Chiesa di Rapolla, è ridotta a tal segno, per la costruzione della terra di Atella e per la tormenta delle imposte, che è spopolata e non più in grado di dare all'erario ciò che l'erario pretende ([8]). A

([1]) CAMERA, *Città e Ducato d'Amalfi*, I, 374.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 223, c. 315[t], 5 dicembre 1318.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 52-52[t], 17 maggio 1318.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 212, c. 89, 31 marzo 1318; c. 94, 20 maggio 1318; *Reg.* n. 220, c. 323[t], 13 gennaio 1319.

([5]) *Reg. Ang.*, n. 220, c. 246[t], 22 maggio 1319. Gli uomini del « *castri Rignani* » espongono « *quod, premente ipsos hucusque collectarum et aliorum fiscalium munerum importabili sarcina, facti sunt pauperes et inter se numero pauciores* »; ecc.

([6]) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 262-262[t], 6 giugno 1323.

([7]) *Reg. Ang.*, n. 327, c. 82, 10 settembre 1342.

([8]) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 171, 2 aprile 1320. Cfr. FORTUNATO, *S. Maria di Vitalba*, Trani, 1898, App., doc. 48, p. 132-133.

Lecce, « sotto la pressione insopportabile delle imposte », sono diventati tutti poveri, e molti abbandonano la città in cerca di miglior fortuna altrove [1]. Tutta la costiera amalfitana « è in uno stato di depressione » lagrimevole ed è in debito di circa 800 once d'oro per imposte non pagate dal 1302 al 1308 [2]. E si potrebbe allungare il doloroso elenco indefinitamente: le carte angioine rigurgitano di reclami patetici di Università fallite, estenuate sotto i colpi del fisco e dei pubblici funzionari chiamati a servire il fisco. La impressione che se ne ha è precisa: la finanza pubblica non ha alcuna base sicura e non è ispirata a criteri organici rispondenti alle reali condizioni del Paese, ma soltanto ai bisogni dello Stato e della Corte determinati dalle mutevoli situazioni politiche della Penisola, sproporzionati alle risorse di una dinastia povera regnante in un Paese povero.

Le frequenti epidemie facevano il resto, alleate, per le terre di frontiera, con i danni della guerra. Sant'Arcangelo di Basilicata, rovinata nell'ultima fase della guerra del Vespro, lentamente agonizza [3]. Melfi è devastata, all'alba del regno di Roberto, da una spaventevole epidemia, e domanda sgravi di imposte [4]. Pochi anni dopo, nel 1330, un nuovo flagello si abbatte su la desolata città, onde il Re è costretto a ridurre da 200 a sole 50 once la quota ad essa spettante della *generalis subventio* [5]. Sei anni dopo è la volta di Gaudiano, vassalla del Vescovo di Melfi; cacciati dai loro abituri da una epidemia implacabile, quei

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 137t, 25 marzo 1337. Son tutti diventati poveri « *premente hucusque ipsos collectarum et aliorum fiscalium munerum importabili sarcina* »!

(2) Camera, *Città e Ducato d'Amalfi*, I, 516.

(3) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 20t, 28 settembre 1310.

(4) *Reg. Ang.*, n. 199, c. 244t, 17 dicembre 1312.

(5) *Reg. Ang.*, n. 280, c. 170–170t, 20 marzo 1330.

contadini fuggono di qua e di là, lasciando in patria pochissimi, o risparmiati dal morbo o costretti a non muoversi dalla lor terra devastata [1]. Lo stesso avviene in Capitanata. San Lorenzo di Carmignano presso Foggia, ammorbata dalla malaria, è desolata da frequenti epidemie che annientano, nei riguardi del fisco, la sua capacità contributiva [2]. Civitate, invece, già tormentata dalla malaria che incombe su tutta la valle del Fortore, è nel 1322 quasi distrutta dal terremoto [3]. Ripalonga, egualmente funestata dal clima iniquo, è distrutta da un incendio [4]. Nel Principato Ultra, infuria una « pestilenza » violentissima, e la terra di Oppido è quasi completamente vuotata dei suoi miseri abitanti [5]. Ischia, posta dalla natura su le aspre vie della guerra marittima, è per lunghi anni devastata [6]. Pescara è perseguitata da una terribile epidemia « *propter malitiam aeris* », e non può dare più marinai all'armata regia e lavoratori delle saline ai gabellotti [7]. Aquino è spopolata da implacabili malattie epidemiche, e non può pagare le imposte [8]. Da per tutto gli stessi fatti, esposti quasi con le stesse parole dai sindici delle derelitte Università, im-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 306, c. 111-111^t, 28 settembre 1336.

(2) *Reg. Ang.*, n. 199, c, 261^t-262, 21 marzo 1313. Gli abitanti « *minuerunt.... tam ex infecto aere propter situs seu loci malitiam supervenientes inibi clades assidue ac varie temporum epidemie subsecute, quam etiam continuata collectarum fiscalium onera....* ». Per Lacedonia, ved. *Reg.* n. 212, c. 51^t, 11 giugno 1318.

(3) *Reg. Ang.*, n. 235, c. 118^t, 13 febbraio 1322.

(4) *Reg. Ang.*, n. 200, c. 94-94^t, 5 marzo 1313.

(5) *Reg. Ang.*, n. 202, c. 36, 19 ottobre 1314.

(6) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 148^t, 4 febbraio 1319. Si libera Ischia dall'obbligo del pagamento della *generalis subventio*, in once 40, tarì 14 e grani 17.

(7) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 42-42^t, 15 marzo 1328. Pescara ottiene (quale conforto!) di non dare più marinai ma di pagarne il soldo a 15 soli per tre mesi, e cioè once 15 e tarì 27, alla ragione di tarì 10 e 12 grani per ciascun marinaio e per mese!

(8) *Reg. Ang.*, n. 303, c. 92^t, 22 maggio 1336.

ploranti a gran voce, se non l'aria balsamica e la salute, almeno lo sgravio delle imposte ed un più umano atteggiamento di funzionari.

II. Il Regno non è, dunque, il giardino delle Esperidi, non ha larghe risorse ed è tormentato da infiniti mali organici ai quali lo Stato non sa o non può arrecare il necessario rimedio. Escogitati i più accorti mezzi di persecuzione tributaria, sorprese in tutti i modi le attività economiche dei sudditi affinchè non cerchino di sfuggire al fisco, la finanza resta eternamente condannata alla sterilità più desolante, e il governo è costretto ad una vita di espedienti quotidiani che non possono non indebolire notevolmente la sua funzione all'estero e all'interno, ossia l'efficacia dei suoi interventi negli avvenimenti della politica italiana e nello svolgersi faticoso della pubblica economia. In sì fatte condizioni solo un sovrano di genio e una Corte tenacemente legata al suo capo da vincoli di solidarietà indissolubile avrebbero forse potuto non consumare gli inutili giorni in tentativi sterili ma imprimere allo Stato qualche moto fecondo di non oscuri avvenimenti. Ma Roberto è un uomo modesto, non pari al còmpito che il destino gli ha assegnato, e la Corte brulica di piccoli uomini dagli angusti orizzonti, incerti tutti tra le voglie ambiziose e la povertà dell'animo e dei mezzi disponibili, combattuti dal debito e dall'usura, non consci delle aspre difficoltà dell'ambiente e dell'età, colpiti quasi tutti da morte prematura senza gloria, non confortati da forte figliolanza migliore dei padri e degli avi. Il Re, educato, come vedemmo, in tempi procellosi e sinistri, quando la conquista del Regno era in pericolo e la fortuna della Casa pareva volgesse rapidamente al tramonto, carezzato poi, sul limitare della giovinezza, dal padre e dalla Chiesa compiacente, aveva potuto, in dodici anni di Vicariato, imparare a conoscere lo Stato e la politica contemporanea; ma l'aridità della vita intima e le avversità della fortuna, superiori alla sua forza

morale, lo lasciarono crucciato e insodisfatto, sempre al confine tra la rassegnazione, filosofica e religiosa, la inconscienza del male e l'abbattimento infecondo. I due matrimoni, con Violante d'Aragona (1297) e con Sancia, sorella di Giacomo II (1304), non gli dettero, in sostanza, che la gioia fugace di un erede e, specialmente il secondo, la noia e il tedio insoffribile di una vita claustrale interrotta a stento dalle necessità della vita di Corte. Più apparente che reale la sua sapienza, più adulatoria che sentita la fama che lo circondò [1]. Amministratore accorto e guardingo, ebbe certo coscienza della povertà naturale del Regno e cercò di accumulare qualche risparmio col senso quasi religioso di chi sa quanto costi un' oncia d'oro rinchiusa in non ricolmi forzieri, ma l'opera sua fu assolutamente nulla nella sistemazione della finanza, nella riorganizzazione dei vecchi sistemi tributari, nel secondare le energie economiche del Paese, nell' indovinarne i bisogni, nel piegare, insomma, l'ambiente reluttante a dare quel che esso poteva dare. Seguì la traccia dei predecessori, dolente che essi non gli abbiano lasciato in eredità un Paese più ricco e una più intelligente legislazione economica e finanziaria. I suoi piccoli debiti personali sono, quindi, numerosissimi, come furono numerosissimi i debiti di Carlo II. All'alba del suo Regno, nel maggio 1309, ecco i preposti all'ammini-

---

[1] Ritorneremo in altra parte della presente opera su ciò; citiamo ora un curioso giudizio di anonimo contemporaneo, o di poco posteriore, contenuto nel *Cod. ital.* 820 (« *vita di Cola Rienzi* ») della BIBL. NATION. di PARIGI, c. 37-37t: « fu [Roberto] homo molto savio che per sio sapere acquistao la corona che non doveva essere.... Mantenne sio reame in tanta pace che per tutta Puglia, tutta Terra di Lavoro, tutta Calabria e Abruzzo la iente delle ville arme non portava nè conoscevano arme anche, portavano in mano una mazza de leno *per defendersi dalli cani* (*!*) » — E poi « fu homo grande e litterato e spetialmente fu expierto nella arte della medicina; granne fisico funne e philosopho funne: *arguna cosa, avaro, voleva vedere come sia moneta* [c. 38].... *e le pene perzonale convertiva in pecuniarie* »!

strazione della Casa reale riferirgli che il padre aveva dato in pegno ad un oscuro mercante « *navim unam et potum unum de auro* » per un mutuo di 47 once e 28 tarì, ed il Re ordinare l'immediato riscatto del pegno anche prendendo a prestito dai Bardi o dai Peruzzi la piccola somma necessaria (1)! Nel '14, mentre è all'assedio di Trapani, prende a prestito da Baldo Spinola genovese duecento once, che promette di restituire « *sub verbo regie maiestatis* » (2). Due anni dopo, Ligorio Coppola gli presta cento once (3). Nel '17, certi vasi d'oro che il Re è stato costretto a dare in pegno ad un implacabile mercante per certo danaro preso a prestito sono emigrati in Catalogna, con grandissimo dolore del Re, insieme con l'usuraio: e bisogna, sciaguratamente, incomodare Giacomo II e Sancio di Maiorca perchè diano il permesso di estrarre quei vasi dai loro Stati verso Avignone, dato che in Avignone il mercante mobilissimo riceverà il danaro prestato (4)! Nel '18, Giovanni Conte di Gravina fa parte della « *comitiva* » che accompagna il sovrano presso il Papa, ma le 500 once assegnategli per le spese sue e del suo seguito sono prese a prestito direttamente dal Re da frate Matteo da Lecco, guardiano del Convento di S. Liberatore della Majella (5). Nel '21, il Re spende troppo in Provenza, e bisogna che Tommaso da Lentini gli sacrifichi metà della sua pensione

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 191, c. 208t, 29 maggio 1309. Il mercante detentore del pegno era « *Perucium de Luca mercatorem Neapoli commorantem* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 203, c. 17t, 28 ottobre 1314.

(3) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 178t, 24 ottobre 1316.

(4) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 258, 12 ottobre 1317. Il vasellame è così composto: « *Scutelle* sex, ponderis librarum undecim, unciarum undecim, tar. 12 et gr. 15; *plactelli* quatuor ponderis libr. 19, unc. 8, tar. 27; *bacilia* duo ponderis libr. 12, tar. 9, et *iuste* due ponderis libr. 10, unc. 9, tar. 12 et gr. 10 ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 211, c. 137t-138, 29-30 giugno 1318.

annua di 60 once [1]. Nel '26, il Duca di Calabria è oberato di debiti non meno del padre, e bisogna urgentemente mettere in grado il suo tesoriere Raimondo da Catania di pagare al più presto alcuni creditori impazienti [2]. Nel '29, in un momento in cui il Re è soffocato dai debiti e dalle spese di guerra sempre crescenti, si riduce a tal segno da prendere a prestito da Alfieri da Isernia, *magister rationalis* e giudice della Vicaria, 50 povere oncie d'oro [3]. Finalmente, due anni dopo, in seguito a lunga e complicata questione, gli esecutori testamentari del defunto Logoteta Bartolomeo da Capua riescono a liquidare i debiti personali del Re verso il funzionario in oncie 3983, tarì 19 e 15 grani [4]. E potremmo continuare agevolmente il non breve elenco, ma le angustie e le piccole miserie del Re sono già pienamente documentate.

Ma egli ha una parentela numerosa e costosa a cui, direttamente o indirettamente, deve provvedere. Terzogenito di Carlo II, che arricchì la famiglia angioina di otto figli e cinque figlie, oltre a un bastardo [5], Roberto ha visto morire, durante gli anni che precedettero la sua assunzione al trono, il fratello primogenito Carlo Martello Re d'Ungheria, il secondogenito Ludovico Vescovo di Tolosa, e il quintogenito Raimondo Berengario, morto nel 1305, senza tener conto del sestogenito Giovanni Tristano morto in tenerissima età. Ma, oltre le sorelle che non potevano mai

(1) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 199, 2 aprile 1321. Ved. altro doc. analogo *Reg.* n. 244, c. 227t-228, 13 gennaio 1323.

(2) *Reg. Ang.*, n. 261, c, 50-50t, 22 gennaio 1326.

(3) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 95-95t, 26 aprile 1329: «..... *ad requisitionem nostre Curie*,.... in subsidium expensarum nostrarum quas presentis guerre condictio necessario subministrat, *mutuavit camere nostre nuper uncias auri quinquaginta.... de pecunia sua propria* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 286, c. 303-304, 4 novembre 1331.

(5) Ved. MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo I d'Angiò*, Napoli, 1857, p. 27. Il bastardo Galeazzo, di cui si ignora la madre viveva ancora nel 1338: *ibid.*, p. 106-107.

procurargli molti fastidii, restavano Filippo Principe di Taranto, Giovanni Conte di Gravina e Pietro, e restava la Regina madre Maria d'Ungheria, oltre alla moglie Sancia e al figlio Carlo. E non basta. Pochi anni dopo il suo avvento al trono ecco venir su, bisognosi di augusti collocamenti, i figli del Principe di Taranto, i figli del Conte di Gravina e, in ultimo, le figlie del Duca di Calabria, Giovanna e Maria, speranza ultima del Re declinante verso il sepolcro. Tutti hanno i loro assegni più o meno lauti, le loro piccole miserie da sanare, i loro crucci privati, i loro programmi non sempre in armonia con gl'interessi generali dello Stato, e sopra tutto le loro querele, le loro ambizioni, i loro debiti.

La Regina madre, fondatrice del monastero domenicano di S. Pietro a Castello, di cui fu a capo sua sorella Elisabetta d'Ungheria (1), godeva, oltre che delle rendite di numerosi castelli (2), di un assegno annuo di ben 3000 oncie d'oro su la dogana di Napoli (3), fino al giorno della sua morte, 25 marzo 1323 (4). La Regina Sancia, a cui il Papa deve una volta ricordare che, per piacere allo sposo divino, non deve dimenticare che esiste per lei uno sposo terreno con i suoi diritti e i suoi bisogni (5), mentre passa tutto il suo tempo in pratiche religiose che l'allontanano dalla vita della Corte e dalla visione della realtà, grava sul bilancio, oltre che per i pingui diritti concessile dal Re su numerose

(1) Ved. De Blasiis, *Racconti di Storia Napoletana*, Napoli, 1908, p. 128-130; Camera, *Annali*, II, 90.

(2) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 40t, 26 luglio 1311.

(3) *Reg. Ang.*, n. 197, c. 40, 21 luglio 1311.

(4) Ved. Minieri-Riccio, *Genealogia di Carlo I d'Angiò*, p. 27-28. Fu sepolta nella Chiesa di S. Maria Donna Regina. Cfr. De Stefano, *Discrittione de i luoghi sacri della Città di Napoli*, Napoli, 1560, cit. dal M.-R., op. cit., p. 109-110.

(5) Arch. Segr. Vaticano, *Reg. Vatic.* n. 109, c. 32t, ep. n. 131, 5 aprile 1317, edd. Raynaldi, *Annales*, V, 57; St. Clair Baddeley, *Robert the Wisse*, App., p. 497-498.

terre del Regno, per uno speciale assegno di ben 5000 oncie d'oro, che Roberto è costretto a costituirle per metterla in grado di vivere come a Regina si conviene, dato che le sue rendite normali e dotali servono a stento alla sua attività di costruttrice di chiese e di conventi, e nulla le resta per le necessità della vita di Corte (1). Le spese che ella fa per la chiesa e il monastero di S. Chiara sono ingentissime, tali, ad ogni modo, da rendere necessario un singolare atto dell'aprile 1317, col quale il Re, ad evitare che alla morte sua qualcuno tenti di veder chiaro nel groviglio di quelle spese e che, a morte della Regina, le sue rendite siano devolute ai legittimi eredi, dichiara che l'erario pubblico è estraneo (!) alla prodigalità maniaca della consorte e che le sue rendite, con le quali ella ha fronteggiate le spese di carattere religioso, debbono essere devolute alla badessa del convento di S. Chiara, come è stato esplicitamente convenuto tra i coniugi (2). Ma, in compenso, Sancia erge un monumento di squisita fattura e di vasto disegno, che resta senza dubbio tra le cose più degne del Mezzogiorno d'Italia, e diffonde intorno a sè una pietà gentile e operosa, unico conforto della sua vita sbagliata e dell'eterna vedovanza morale che la crucciò nei lunghi anni che le toccarono in sorte a Napoli.

Più gravi le cure e gli affanni del Re per i fratelli, i nipoti, il figlio prediletto. Le fila della politica angioina in tutta la prima metà del secolo decimoquarto, che noi seguiremo a suo tempo, si annodano intorno a sì fatti personaggi, si spezzano e si riannodano con bruschi movimenti drammatici, le cui ripercussioni finanziarie debbono essere, naturalmente, sensibili e continue. Per un trentennio, il

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 321, c. 103–105, 1° gennaio 1341. Ved. *Reg.* n. 188, c. 155t, 21 febbraio 1310; n. 205, c. 49t, 26 giugno 1316; ecc.

(2) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 48, 21 aprile 1317; c. 51, 9 maggio 1317.

Principe di Taranto, Filippo, esercita una funzione particolarmente attiva nel Regno. Quartogenito di Carlo II, decorato del cingolo militare nel 1294, quando più intense fervevano le trattative del Re con Giacomo d'Aragona [1], ottenne dal padre che l'amava moltissimo, il Principato di Taranto, e il dominio dell'isola di Corfù e dei beni confiscati ad Adenolfo d'Aquino [2], sposando alcuni mesi dopo la Principessa greca Ithamar, figlia di Niceforo Commeno, signore d'Etolia e di Acarnania. Passato in Sicilia nel '99 col fratello Roberto, Vicario del Regno, cadde prigioniero nelle mani dei ribelli, e, salvata a stento la vita, vi rimase, prezioso ostaggio, fino alla pace di Caltabellotta, non ritornando a Napoli che il 16 ottobre 1302 [3]. Tre anni dopo, il 5 giugno 1305, veniva solennemente investito del Principato di Acaja, titolo dal quale si dichiarava decaduta Isabella di Villehardoin [4]. Breve istoria di violenza. Figlia di Guglielmo, Principe di Acaja e di Romania, e di Agnese Commeno, portò in dote a Filippo, fratello di Carlo II, il Principato di Acaia. Morto il marito in giovine età nel 1277, il titolo dotale passò alla Corona angioina, che se ne servì subito donando alcuni castelli di quel principato ad Ugo di Brienne, Conte di Lecce; ma, passando ella a nuove nozze con Fiorenzo de Hainaut nell'89 riebbe, in sostanza, i suoi beni aviti a condizione che, premorendole il marito, ella non potesse passare a nuove nozze senza il consenso

---

(1) Minieri-Riccio, *Codice Diplom.*, *Suppl.*, I, 69, 4 febbraio 1294.

(2) Per questo, ved. Camera, *Annali*, II, 26-27; Min.-R., op. cit., *Suppl.*, I, 77.

(3) Nel *Liber expensarum Caroli II*, si legge, infatti, c. 26, sotto il 16 ottobre 1302: « *Ista die venit dom. Princeps apud Neapolim, liber a captivitate* ». Ved. De Blasiis, op. cit., p. 132. — Un interessante giornale di spese di Carlo II, dal 7 luglio al 31 agosto 1287, prima e durante le ostilità sotto Gaeta assediata da Giacomo d'Aragona, trovo nell'Arch. dép. d. Bouch. du Rh., Marseille, B. 213, carte 33.

(4) Ved. Minieri-Riccio, *Genealogia di Carlo I d'Angiò*, p. 31.

del Re. Se non che, morto Fiorenzo de Hainaut, Isabella sposava, senza domandare il consenso di Re Carlo, Filippo di Savoia (1301). La sanzione punitiva giunse fulminea; ma, per intercessione di Bonifazio VIII, a cui il Re nulla poteva negare, ecco un nuovo atto d'investitura a condizione che i novelli coniugi prestassero al Principe di Taranto, Filippo, il giuramento di fedeltà. Ma questo giuramento non fu prestato, e il 5 giugno 1305 il Principato di Acaja passava al Principe di Taranto. Due anni dopo, Isabella e Filippo, non aiutati più dall'intervento di un pontefice amico, rinunziarono esplicitamente a qualsiasi loro diritto sul tanto conteso Principato in favore di Filippo di Taranto, cui, intanto, il Re largamente provvedeva di rendite e di palazzi a Napoli [1].

Mentre Roberto, dunque, era destinato al trono, Filippo pareva destinato a lavorare indefessamente in favore della politica orientale angioina. Ma nel 1309, anno in cui Roberto inizia il suo regno, un fosco dramma si abbatte su la casa del Principe: sua moglie Ithamar, innocente, come qualcuno vorrebbe, o colpevole [2], è accusata di adulterio con Bartolomeo Siginulfo, Gran Camerario e Conte di Caserta, già potentissimo a Corte, tre volte ammogliato e già innanzi negli anni. Una sentenza di divorzio non può essere evitata, ed è inevitabile la condanna del presunto seduttore, tanto più, come si legge nella sentenza che lo colpisce, che egli aveva tentato di fare uccidere il Principe di Taranto da alcuni sicarii prezzolati, in Puglia [3]. La morte

---

(1) Ved. per tutto questo, MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo I*, p. 30, 112-113; DE BLASIIS, op. cit., p. 136; L. DE MAS LASTRIE, *Les Princes de Morée ou d'Achaie*, in *Mon. Storici pubbl. dalla R. Dep. Veneta*, Serie IV, *Miscell.*, vol. II, Venezia, 1883, p. 9 e segg. La rinunzia di Isabella e Filippo di Savoia è dell'11 maggio 1307.

(2) DE BLASIIS, *Racconti di Storia Nap.*, p. 144-146.

(3) Ved. il racconto che ne fa Tolomeo da Lucca in BALUT., *Vitae PP. Avenion.*, I, 35; e la sentenza di Roberto contro il Siginulfo in

completò l'opera della sentenza di divorzio, chè Ithamar moviva poco dopo la sollevazione dello scandalo; onde Filippo pensò a nuove nozze con animo perfettamente sereno.

Data la missione che si era assunta, di realizzatore della politica orientale della Casa e di collezionista di titoli principeschi su Paesi orientali, il Principe di Taranto e di Acaja, sostenuto dal fratello, pensa alla piccola figlia di Carlo di Valois, Caterina, erede di nominali e innocenti diritti su l'Impero d'Oriente. Nipote di quel Filippo de Courtenay (figlio di Baldovino II) a cui Carlo I d'Angiò dette in moglie sua figlia Beatrice, era stata fidanzata, ancor quasi poppante, ad Ugo di Borgogna; ma, poi, dopo la conclusione del matrimonio di suo padre, vedovo, con Margherita d'Angiò, sorella di Roberto (1308), e dopo lo scandalo della Casa di Taranto, parve destinata al Principe Filippo, quantunque grandissima fosse la differenza di età. L'ostacolo fu giudicato lievissimo; si attese che Caterina toccasse l'età nubile di dodici anni, e le nozze si celebrarono il 30 luglio 1313, dopo che il Re di Francia e Clemente V ebbero lavorato non poco per liberare la Casa di Valois dalla promessa fatta a quella di Borgogna. Non solo, ma per meglio assicurare alla sua famiglia il titolo imperiale, Filippo volle fidanzare il suo primogenito Carlo, avuto da Ithamar, con la sorella minore di Caterina di Valois, Giovanna! Ma codeste ultime, di Carlo e Giovanna, furono nozze tragiche, chè, consumate appena, il giovine Principe moriva, insieme con lo zio Pietro, ultimo dei fratelli del Re, nella battaglia di Montecatini [1]. Impetuoso e violento, sì da lasciarsi

---

Reg. Ang., n. 197, c. 59t-31, 4 genn. 1311. — Del tentativo criminoso contro il Principe di Taranto fu accusato anche un frate benedettino, che il Re fece morire, ricevendo di tale suo eccesso solo più tardi il perdono di Clemente V. Ved. *Regest. Clement. V*, vol. IV, 301, 23 gennaio 1313.

[1] De Blasiis, op. cit., p. 159-151; Minieri-Riccio, *Genealogia di Carlo I*, p. 35, 117; Ptolom. Luc., in Balut., op. cit., I, 51. Pare che

andare talvolta ad eccessi gravissimi [1], Filippo volle trovar conforto al dolore paterno assicurando al figlio Filippo il titolo di « Despoto di Romania », quale erede di Tommaso, « *Romanie dispotus, avunculus* » del giovinotto [2], e facendo sposare sua figlia Giovanna (avuta anch'essa da Ithamar) al Re di Armenia, Oschin il Rupenide, nel 1316, allungando sempre più verso il misterioso Oriente gli sguardi cupidi e insodisfatti. E Roberto fu lieto di spendere qualcosa per codeste nozze bene auspicate, tanto più che le vigenti consuetudini feudali gli avevano permesso, nel 1315 e nel 1316, di ricorrere alla coatta generosità dei sudditi sia per la « *militia* » del Conte di Eboli, Pietro, morto a Montecatini, sia per il matrimonio di Clemenza d'Ungheria, nipote del Re, con Luigi X di Francia [3]. Sterili e faticosi sforzi tutti! Le figlie di Filippo, Bianca e Beatrice, già provviste dal Re di un assegno annuo di 40 e di 30 once, rispettivamente [4], non apportarono al padre aspettante e allo zio irrequieto più lieto e più fecondo avvenire. Beatrice andò sposa a Gualtieri di Brienne, ricco del titolo di Duca d'Atene ma povero di ri-

---

Caterina fosse « *boiteuse* », secondo i contemporanei. Ved. G. F. De Eredia, *Chron. de Morée, Orient latin*, IV, 125, c. 22: « *Chaterine etait boiteuse* »!

(1) Per esempio, una volta fece chiamare a sè certo Francesco Troiano da Foggia, il quale non si presentò « *ob timorem dicti Principis* ». Adirato, il Principe fece distruggere le case del poveretto e lo condannò a perpetuo esilio! *Reg. Ang.*, n. 202, c. 9, 11 settembre 1314.

(2) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 86, 19 aprile 1319.

(3) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 281, 14 maggio 1316: « Cum pro usu Hospitii.... *Iohanne Regine Arminie, neptis nostre carissime*, unc. auri 30.... necessarie dinoscantur », Miletto de Meldis riceverà tale somma dal Giustiziere di Terra d'Otranto, il quale la preleverà dal danaro raccolto « *pro militia b. m. Petri Comitis Ebuli fratris nostri*, ac de pecunia similiter imposita.... *pro maritagio inclite Principisse domine Clementie illustris Francorum et Navarre Regine, neptis nostre* ». Ved. anche *Reg. Ang.*, n. 214, c. 366, 25 giugno 1317, per le spese di viaggio della Regina d'Armenia, da Napoli a Brindisi, « *adeuntis ad magnificum virum dom. Armenie Regem illustrem* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 211. c. 188, 21 aprile 1318.

sorse e di fortuna, combattuto eternamente tra l'ambizione irrefrenabile e la scarsezza dei mezzi [1]; mentre Bianca sposava, nella primavera del 1328, Raimondo Berengario d'Aragona, a perpetuare la più che trentennale amicizia tra gli Angioini e la Casa iberica [2]. Tre anni dopo moriva il Despoto di Romania, seguito a qualche mese di distanza dal padre, e a capo della Casa di Taranto restava, con tre figli di età minore (Roberto, Ludovico e Filippo), la moglie del Principe, appena trentenne, la Imperatrice costantinopolitana, Caterina Valois di Courtenay, occupatissima in contendere, a Corte e fuori, con Agnese di Périgord, moglie — e di lì a poco vedova — del Conte di Gravina, e in cercare negli amori di un accorto mercante fiorentino l'oblio del passato recente [3]. E Niccolò Acciaioli era, nello stesso tempo, l'amico e il banchiere interessato: nel '37 non soltanto egli dominava incontrastato su l'animo dell'Imperatrice ma le si faceva riconoscere creditore di 4500 once d'oro [4].

Più oscura ma egualmente sterile la non lunga giornata del Conte di Gravina, poi Duca di Durazzo. Nel '18, a Napoli si teme che Matilde de Hainaut, figlia di Fiorenzo e di Isabella de Villehardoin, già vedova, a ventidue anni appena, di due mariti, Guido de la Roche e Luigi di Borgogna (morto, quest'ultimo, il 2 agosto 1316), possa portare

---

(1) Col marito Beatrice andò a Firenze, quando il Duca d'Atene vi precedette Carlo di Calabria, nel 1326. G. VILLANI, *Cronica*, lib. IX, c. 346.

(2) *Reg. Ang.*, n. 271, c. 74t, 24 maggio 1328.

(3) Filippo di Romania aveva già ricevuto, nel'28, dal padre « *medietatem civitatis Venafri* ». *Reg. Ang.*, n. 278, c. 42-42t, 9-29 ottobre 1328. — Per i rapporti di Caterina con l'Acciaioli, ved G. VILLANI, XII, 51, 75; la *Vita Nicc. Acc.* di M. PALMIERI, in *R. I. S.*, XIII, 1205, e, contro, debolmente, il TANFANI, *Nic. Acciaioli*, p. 24.

(4) *Reg. Ang.*, n. 304, c. 15-15t, 1° gennaio 1337. All'Acciaioli si obbligano, in garanzia, « *iura omnia, redditus et proventus passuum Aprutii usque ad satisfactionem integram totius debiti* ».

ad altri il tanto conteso titolo del Principato d'Acaja ch'ella riconosceva, ormai, dal Principe di Taranto. E, poichè bisogna dar moglie al Conte di Gravina, si pensa di sposarlo alla Principessa Matilde. La Principessa, che ama Ugo de la Palisse, viene a Napoli, ed è costretta a prestarsi alla celebrazione degli sponsali, l'11 luglio 1318 (1). Ma il matrimonio non fu nè allora nè mai consumato, poichè Matilde non volle mai riconoscere valido un vincolo che la sua volontà non aveva in alcun modo contribuito a creare. Fu, perciò, rinchiusa in Castel dell'Ovo, e vi rimase, confortata da qualche persona del seguito (2), fino all'anno della sua morte, 1331, quando già da un decennio il Conte aveva sposato Agnese di Périgord (3). Ad ogni modo, il Principato di Acaja era rimasto in famiglia..... Ma Giovanni non poteva consumare i suoi giorni in attesa che la legittima consorte prigioniera gli riconoscesse i suoi diritti; e alla fine del 1321 potè sposare una donna bellissima e notissima ad Avignone, Agnese di Périgord, figlia di quella Brunisenda de Foix, lungamente signora incontrastata del cuore di Papa Clemente V, che esercitò in Corte pontificia un potere sconfinato e che, già non più giovine, dovette fortemente colpire per la sua bellezza Giovanni Boccaccio (4). E

(1) CAMERA, *Annali*, II, 163; *Reg. Ang.*, n. 202, c. 148-149, 11 luglio 1318.

(2) *Reg. Ang.*, n. 230, c. 302, 7 dicembre 1322: « Solute sunt domine *Matilde de Anonia Principisse Achaye, detente captive in Castro Ovi de Neapoli*, de mandato regio,.... *pro expensis suis et familie sue....* presentis mensis decembris.... unc. III ».

(3) DE BLASIIS, op. cit., p. 190-191. — Ved., per alcune spese sostenute dalla Corte per Matilde prigioniera, *Reg. Ang.*, n. 241, c. 74t, 1° aprile 1322. Per la vita di Matilde, cfr. MAS LASTRIE, op. cit., p. 10-15; BUCHON, *Recherches et matér. pour servir à l'histoire de la domin. franç. en Orient*, Paris, 1841, I, 254.

(4) *Vitae PP. Aven.*, ed. BALUT., II, n. 65, col. 425-36, 14 nov. 1321. — Per Brunisenda de Foix, ved. G. VILLANI, *Cronica*, lib. IX, c. 58; BOCCACCIO, *Amorosa Visione*, c. 40: « .... *la mira e piacevol bellezza — Di Peragota, nata genitrice — Dell'onor di Durazzo....* ».

più nulla! Giovanni d'Angiò non fu che il marito di Agnese di Périgord, ed acquistò pochi mesi prima di morire il titolo di Duca di Durazzo dalla bollente Imperatrice costantinopolitana, sua cognata, in favore della quale rinunziò al Principato d'Acaja (1). Assunto così il titolo pomposo di « Duca di Durazzo, Conte di Gravina, Signore del Regno d'Albania e dell'Onore di Monte S. Angelo » (2), allietato da tre figli, Carlo, Ludovico e Roberto, che tanta parte avranno negli avvenimenti del regno tempestoso di Giovanna I, morì nell'aprile 1335, lasciando alla moglie la cura di eseguire il suo testamento (3) e la libertà di ispirare al Boccaccio alcune bizzarre fantasie amorose (4).

Ma quando questi fatti avvenivano il Re era già da qualche anno in preda alla più viva agitazione ed alla più profonda desolazione. I suoi piani eran falliti quasi tutti; i fratelli scomparsi l'un dopo l'altro in ancor verde età; la Casa tarantina e la durazzesca profondamente sconvolte; il Duca di Calabria morto a trent'anni, e le due sue figlie, Giovanna e Maria, ancora fanciulline, ignare del còmpito a cui l'insonne cuore dell'avo le destinava. Clemenza era sul trono di Francia; un altro nipote era su quello di Bul-

---

(1) Per le discordie tra le due Case e per le convenzioni che ne seguirono, ved. DE BLASIIS, op. cit., p. 191-192.

(2) Per le terre componenti l'Onore di Monte S. Angelo, ved. MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo I*, p. 95.

(3) *Reg. Ang.*, n. 296, c. 56, 7 giugno 1335: Agnese ottiene dal Re la conferma delle disposizioni testamentarie del marito. — *Reg. Ang.*, n. 296, c. 72t, 17 giugno 1335: Carlo di Durazzo ottiene dal Re il *merum et mixtum imperium* su tutte le terre da lui possedute nel Regno.

(4) Ved. CRESCINI, *Contributo agli studi sul Boccaccio*, Torino, 1887, p. 69. Pare dimostrato che i nomi delle quattro ninfe, le quali, « abbandonato ogni vergognoso freno e stimolate dal caldo e dal vino, sè e le proprie lascivie lodando, presero a dispregiare i sommi Iddii », siano anagrammatici; onde, il nome di Asenga o Esegna par che stia ad indicare il nome di Agnese di Périgord.

garia ([1]); il figlio di Caroberto, Andrea, veniva carezzato in Corte come futuro sposo della erede del trono angioino; ma la successione era ancora incerta, affidata alla fragile esistenza di Giovanna e Maria, e la fortuna del Regno pericolava. Non mancavano ancora gli allettamenti delle circostanze mutevoli della politica italiana, le seduzioni del guelfismo, le lodi dei contemporanei; e non mancava nei cieli un santo autentico, Ludovico di Tolosa, intento a perorare la causa della dinastia; ma, ciò non ostante, quando Giovanni di Durazzo scese nella tomba, il Re si sentì solo e debole a lottare contro le avversità inarrestabili. La canonizzazione di Ludovico, secondogenito di Carlo II, si era lungamente dibattuta in Curia Romana. Iniziata ai tempi di Bonifacio VIII, che aveva avuto agio di conoscere personalmente, forse a Napoli, il figlio del suo amico e protettore ([2]), la procedura si protrasse dal 1298 (un anno appena dopo la morte di Ludovico) fino al giorno in cui Giovanni XXII, che aveva potuto giustamente esaminare da vicino l'opera del pio Vescovo tolosano, non l'ebbe innalzato agli onori degli altari con bolla del 7 aprile 1317 ([3]). In quello stesso giorno la vecchia diocesi di Tolosa era elevata a sede metropolitana e suddivisa in sei diocesi minori, con qualche accomodamento di circoscrizione ([4]). Naturalmente, il culto di S. Ludovico fu vivo in Corte an-

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 109t, 12 gennaio 1338. Ordine di pagare allo « spectabili *Lodoyco filio incliti Imperatoris Bulgarie, nepoti nostro carissimo, ad nos pridem venienti,*.... unc. auri decem,... mense quolibet, a die octavo decimo prox. pret. mensis decembris in antea ».

([2]) Benedetto Gaetani, che fu poi Papa Bonifazio VIII, figura, fin dal 1278, fra i chierici che facevano parte della Corte di Napoli. Ved. DURRIEU, *Les Archives angevines*, p. 121.

([3]) VERLAQUE, *Iéan XXII, sa vie et ses oeuvres*, Paris, 1883, p. 151-152.

([4]) *Vitae PP. Avenion.*, ed. BALUT., I, 187, 621, 739. Le sei diocesi minori furono: Montauban, Papoul, Rieux, Lombez, Castres, Saint-Flour.

gioina, e la stessa Sancia ne fu devotissima, tanto più che in Marsiglia, sotto la protezione del santo, si era venuto organizzando uno dei più noti conventi francescani della Francia meridionale. Una volta, nel '31, la pietà della Regina, che si manifestava in continue e vistose oblazioni, fu duramente colpita. Ella aveva inviato per mare, su una delle galee con le quali Ferrante di Maiorca, suo nipote, si era condotto « *ad Romanam Curiam* », uno scrigno prezioso, « ferrato e dipinto in verde e rosso », ripieno di oggetti sacri di gran pregio destinati al convento di S. Ludovico in Marsiglia; ma, non si seppe mai come e per opera di chi, lo scrigno andò perduto, nè potè essere mai più ritrovato, non ostante gli ordini severi impartiti allo Strateco di Salerno direttamente dalla Regina, e non ostante un promesso premio di dieci once d'oro per chiunque avesse potuto darne notizia [1]. A proposito, anzi, del convento di Marsiglia, la cui chiesa fu fatta edificare da Roberto nel 1326, vorremmo ricordare, che, in occasione, certo, di donazioni ad esso largite dagli Angioini e dai fedeli, sorse, proprio nell'anno della fondazione della Chiesa, una interessante questione teorica e pratica, connessa e ispirata alla grande questione della povertà evangelica, « se i frati possano essere attori di negozi secolari » [2]; questione, che sicuramente la ortodossia del Re e dei frati che egli beneficava e l'acuto senso della realtà che guidava i suoi atti,

---

(1) Arch. di Stato di Napoli, *Pergam. di R. Zecca*, vol. 42, n. 3490, 15 giugno 1331. Lo « scrineum *factum ad modum scrineorum de Adria* » conteneva, tra l'altro: « *ampulle* due de auro smaltate ad arma Ungarie: *calix* unus cum patena de auro, cum diversis saphyris, perlis et aliis lapidibus preciosis;..... *cupa* una de christallo cum cohoperculo et pede de argento, et *bochalectus* unus de argento deaurato ».

(2) Bibliot. Nat. de Paris, *Cod. latin.* 5913A, c. 8-10t, a. 1326: « Questio an fratres minores possint esse actores negotiorum secularium. Et de ecclesia S. Ludovici Massiliensis, quam Robertus Rex Siciliae aedificari faciebat anno 1326 ».

anche in materia di fede, avranno risoluta con sodisfazione teologica della Chiesa e con profitto tangibile del convento. Il corpo del Santo, custodito da una cassa d'argento, che talvolta veniva aperta in presenza di personaggi solenni indicati, caso per caso, dal Re, ora per una ragione ora per un'altra, era mèta di pellegrinaggi e di speciale adorazione [1].

Tutto questo poteva confortare l'animo religioso del Re, come qualche conforto potevano arrecargli le facili bellezze muliebri che non potevano a lungo resistere ai suoi assedi, nello stesso ambiente di Corte, e che lo allietarono di almeno due figli naturali, la *Fiammetta* del Boccaccio, e Carlo d'Artois [2]. Il Papa se ne mostrava dolente, sia perchè il suo ufficio voleva che egli si dolesse dei trascorsi del Re, sia perchè la condotta del Re non era tale da indurre Sancia a sentirsi, come il Papa voleva, più conscia dei suoi doveri di moglie e meno desiderosa di chiudersi in un chiostro, e pensò una volta di chiamarlo novello *Roboamo*, dalla vita licenziosa e scandalosa [3]. Ma, evidentemente, si trattava di amplificazione retorica. Tutte le sue cure furono spese nell'assicurare al figlio Carlo un Regno sicuro e una forte discendenza.

E in questo egli fu profondamente infelice. Nominato, come si vide, Vicario del Regno poco più che decenne, quando

---

[1] Ved., per esempio, ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 195, c. 3, 29 giugno 1338: « .... Item litera *regia et reginalis....* directa dicto dom. Senescallo *de aperiendo cassiam argenteam in qua corpus beati Lodoyci conservatur,* in presentia nonnullorum in ipsa lictera nominatorum, *et recipiendo mensuram capitis ipsius beati Lodoyci et ipsam mictendo Neapolim* ». Cfr., per l'apertura di un « *tabernaculi lignei beati Ludovici* », in assenza del Senescalco, IBID., B. 195, c. 32, 20 giugno 1342.

[2] Per questo, ved. DE BLASIIS, op. cit., p. 166-171. Nulla è possibile affermare, con sicurezza, finora, della madre di Fiammetta. Per la madre di « *Carolus Artus* », che passò come figlio di Bertrando d'Artois, pare assicurato che sia stata Guglielma (e, talvolta, *Cantelma*) della famiglia Cantelmo.

[3] Ved. l'epistola di Giovanni XXII in RAYNALDI, *Annales,* V, 25.

Roberto fece il suo primo viaggio da Re in Provenza, e affidato alle cure e al consiglio sapiente di Bartolomeo da Capua, il Duca di Calabria occupò subito tutta l'attenzione paterna, specialmente quando si trattò di trovargli una moglie. Egli aveva appena diciotto anni, quando si pensò che un matrimonio convenientissimo poteva essere quello con Caterina, sorella di Federigo d'Austria, vedova di Arrigo VII, che nelle intenzioni del Re era destinato a conciliare alla politica angioina la simpatia dei Paesi germanici e, forse, a cancellare all'estero la impressione che qualcuno avrebbe potuto avere circa i rapporti del Regno di Sicilia con l'Impero, dopo tanto infuriare di eventi durante l'impresa di Arrigo. E poi, se si trattò lungamente, vivente Arrigo, di un eventuale matrimonio tra la figlia dell'Imperatore e il Duca di Calabria, un matrimonio dell'erede del trono di Sicilia con la vedova dell'Imperatore poteva ora significare che la Corte di Napoli riprendeva, con le opportune modificazioni, l'antico progetto di imparentarsi con la Corte imperiale a garanzia della pace in Italia. Naturalmente, anche a Federigo d'Austria non fu inutile una così stretta alleanza col potente signore italiano, e le nozze furono decise.

Nella prima metà del 1316, mentre le trattative con la Casa d'Austria si andavano svolgendo, Roberto volle provvedere largamente alla costituzione di un patrimonio privato per l'erede della Corona. E così, il 20 gennaio, egli concedeva al Duca di Calabria il mero e misto imperio su le città di Sorrento, Castellammare di Stabia, Nocera ed Eboli, riservando a sè soltanto la cognizione degli appelli e la facoltà di sottoporre ad inchiesta i funzionari ducali ritenuti colpevoli, comunque (1). Un mese dopo, il 25 febbraio, un altro dono munifico. Veniva, infatti, donato al

(1) *Reg. Ang.*, n. 205, c. 41, 20 gennaio 1316.

Duca la città di Foggia, per l'annuo valore di 150 oncie d'oro, e si ordinava al Procuratore di Apulia di mettere in possesso della città e degli annessi diritti il nunzio e procuratore del Duca di Calabria ([1]). L '11 marzo, considerando che Carlo, « *unicus efficitur magis carus* », il Re gli dona in perpetuo le terre di Lagopesole e Palazzo S. Gervasio, con i « reali palazzi » che le adornano, le foreste famose, le bandite di caccia, i vassalli, i diritti, con la facoltà di trasmettere agli eredi il pingue dono ([2]). Intanto, i nunzi regi mandati in Austria, forniti di ogni più ampio mandato, riuscivano a concludere il tanto atteso trattato con Federigo il 3 giugno 1316. Il matrimonio, benedetto solennemente alla presenza degli ambasciatori angioini, trovò in una relazione ufficiale, giunta a Napoli il 31 luglio, una entusiastica descrizione. Al Duca di Calabria, quasi dono di nozze, Federigo d'Austria concedeva « il Vicariato in tutta Italia, in quelle terre guelfe, cioè, che erano governate dai Guelfi al tempo dell'impresa di Arrigo », e prometteva che la sposa sarebbe stata scortata a Treviso, donde avrebbe proseguito il viaggio fino a Napoli a traverso gran parte della Penisola ([3]). Questa relazione solenne, comunicata dal Re a tutti i Giustizieri e Capitani del Regno affinchè fosse portata a conoscenza dei sudditi, fu accolta con grande tripudio a Corte, e il Re, quasi a testimoniare in modo tangibile la sua gioia, prima ancora che

---

([1]) *Reg. Ang.*, n. 206, c. 387–387_t, 25 febbraio 1316.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 205, c. 46^t, 11 marzo 1316.

([3]) ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Pergam. di R. Zecca*, vol, 22, n. 477, 1° agosto 1316. Il matrimonio fu contratto « ex precedente tractatu iam habito die vicesima tertia iunii ;.... dictaque sponsa sacerdotali benedictione premissa, fuit in Ecclesia publice desponsata » — mentre Federigo, confederandosi con Roberto, affidava al Duca « *per totam Italiam, in omnibus terris Imperii, vicariam, guelfis videlicet, que per Guelfos olim gubernate fuerunt*, tempore quondam Henrici de Lusimburgo ».

la sposa fosse stata solennemente ricevuta in Castelnuovo, volle donare al figlio la città di Lucera, con l'annuo reddito di 146 oncie d'oro — rispettando solo ciò che, per concessione precedente, potevano riscuotere i « *clerici Maioris Ecclesie* » (1).

Il 12 ottobre Caterina d'Austria non era ancora giunta a Napoli, ma la si attendeva di giorno in giorno. Un lungo corteo di personaggi ufficiali era andato incontro a lei, che passava per l'Italia acclamata come avrebbe voluto essere acclamato, ahimè!, il suo primo marito (2). Finalmente, nel novembre ella giunse a Napoli festosamente accolta dalla Corte in Castelnuovo. Un'èra nuova si iniziava per il Re e per il Duca; e l'anno seguente, a pochi mesi di distanza dal matrimonio, ecco un largo assegno alla Duchessa. Si tratta di un assegno di trecento oncie d'oro « *pro iocalibus et aliis expensis domesticis* » da prelevarsi dal reddito della Secretia di Puglia; ma, poichè il dono sembra non generoso al Re che la gioia rende munifico, si dichiara che quelle trecento oncie saranno pagate dall'erario fino a che non sarà possibile ancor più degnamente provvedere alle piccole spese della Duchessa (3). Nell'agosto del '17, poi, a sicurezza della dote che Caterina portò al marito — 40 mila marchi d'argento — le si obbligarono « a titolo di pegno » le città di Sorrento, Castellammare di Stabia, Nocera ed Eboli, già assegnate al Duca, e si ordinò a Bernardo da Reggio, avvocato del Regio Fisco, di curare che i delegati della Duchessa ricevessero dai sudditi il giuramento di fedeltà (4). Ma Sorrento si ribella: il Re può garantire come crede la

(1) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 7, 12 settembre 1316.

(2) Ved. De Blasiis, op. cit., p. 154–155. — Del corteo fece parte, tra gli altri, Berengario Spinola di Genova, « *magister hostiarius* » del Re. *Reg. Ang.*, n. 216, c. 117t, 8 luglio 1318 (rimborso di spese).

(3) *Reg. Ang.*, n. 208, c. 46, 18 aprile 1317: « .... quousque, scilicet, *viro suo aut sibi* per nos pinguius sit provisum ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 214, c. 166, 31 agosto 1317.

dote di Caterina d'Austria, ma non potrebbe, senza grave ingiuria alla legalità, di cui deve essere il più rigido custode, attentare ai diritti delle terre demaniali come Sorrento. Onde, Roberto è costretto, anzitutto, a dichiarare che è sua intenzione di mantenere integri i diritti della città, e poi di mandare a Sorrento il Vice-Ammiraglio Ademario di Scalea per trattare un accomodamento amichevole (1)! E non è tutto; chè nell'anno seguente, il Re volle ancora meglio provvedere al decoro della Casa ducale, donando al figlio le terre di Termoli, Città S. Angelo e Francavilla, che prestavano senza opposizione alcuna il giuramento di fedeltà (2).

Tutto pareva svolgersi normalmente, e l'influenza politica della nuova coppia cominciava a farsi sentire anche fuori del Regno (3); e specialmente durante la lunga assenza del Re, trettenuto in Provenza oltre ogni limite prevedibile dalle complicazioni della politica generale, la Casa ducale assunse una importanza notevolissima, tanto più che la protezione interessata di Giovanni XXII, il cui nipote Arnaldo *de Triano* veniva proprio ora largamente provvisto di feudi nell'Italia meridionale (4), serviva ad accredi-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 213, c. 60_t, 19 settembre 1317: « .... nostre intentionis existit [scrive il Re ai Sorrentini] *quod nichil vobis propter hoc in diminucionem vestrorum iurium.... debeat resultare* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 217, c. 11, 1° ottobre 1318.

(3) Per esempio, il Papa accorda solo su proposta del Duca e della Duchessa di Calabria il consenso al matrimonio, già avvenuto, tra « Henricus natus nobilis viri Bertoldi Comitis Hennemberg et Iucta nata Ducissa Wratislaviensis...., *ad sedandas guerras et discordias inter progenitores eorum exortas* »: RIEZLER, *Vatikanishe Akten*, n. 152, p. 87, 14 aprile 1314. Cfr. RIEDEL, *Cod. diplom. Brandenburg.*, I, 431, 523.

(4) *Reg. Ang.*, n. 228, c. 138^t–139, 24 gennaio 1321. In favore del « nobilis viri domini *Arnaldi de Triano Alifie Comitis, domini Pape nepotis et marescalli ac Comitatus Venesini rectoris* » si dona « civitatem Alifie sub titulo Comitatus, nec non civitatem Boyani, Casale Tuberole de pertinentiis Averse, feudum civitatis Caleni, quod fuit *Cantelme de Cantelmis*, et feudum *Marie de Aquino* », per la somma di once 450!

tare presso la cristianità il giovine erede del trono di Sicilia. Napoli si ripulì, la reggia di Castelnuovo ebbe dei restauri e degli abbellimenti costosi (1), e un senso di serena fiducia nella equità del Principe, quasi leggendaria (2), si diffuse per la capitale e per il Regno. Ma il matrimonio fu sterile, così come continuava ad essere sterile l' unione di Roberto e di Sancia, e le speranze del Re sfiorivano rapidamente.

All'alba del '23 (18 gennaio) il lutto piombò su la Reggia napoletana. Attaccata da morbo crudele, Caterina d'Austria, che, del resto, non era mai stata perfettamente sana, si spense rapidamente; e già il 20 gennaio una delle dame del suo seguito, che l'avevano accompagnata dalla patria lontana a Napoli, se ne ritornava oltre Alpe (3). Il Duca ne fu desolato, se dobbiam credere alle parole che egli rivolse pochi mesi dopo al Capitano di Napoli. Ogni anno, egli ordinava l' 11 settembre, ogni anno, nell'anniversario della morte della Duchessa, sarà celebrato nella chiesa di S. Lorenzo, ove la salma riposa, un solenne ufficio divino, e per quella pietosa circostanza il Capitano, convocati i cittadini a parlamento, li inviterà ad assistere alla mesta cerimonia, « sia perchè ne venga gloria a Dio, sia perchè ne sia lenita l'angoscia [dello sposo superstite], sia perchè all'anima della defunta giunga pieno il suffragio necessario (4). » Ma il Re non poteva indugiare a provvedere alla successione, ora che il Duca era nel più florido rigoglio

(1) Ved. De Blasiis, op. cit., p. 155 e segg.

(2) Per la tradizione napoletana, ved. De Blasiis, op. cit., p. 180.

(3) *Reg. Ang.*, n. 243, c. 35t, 20 gennaio 1323: « Cum nobilis domicella *Margarita de Alamania*, olim cambellana *bone memorie Caterine Ducisse Calabrie*,.... velit nunc ad propria remeare », il Duca prega, rivolgendosi « *universis amicis* », di dar libero passo alla gentildonna che esce dal Regno.

(4) *Reg. Ang.*, n. 253, c. 208t, 11 settembre 1323.

della giovinezza ([1]). La scelta di una novella sposa non fu nè facile nè di breve durata; ma bisognava finire col circoscrivere la ricerca entro i confini della famiglia reale francese. Così, con quella singolare disinvoltura con cui nella Casa d'Angiò si trattavano matrimoni tra parenti, anche strettissimi, la scelta del Re cadde su la giovinetta Principessa Maria di Valois, la primogenita delle seconde nozze di Carlo di Valois con Margherita d'Angiò, sorella di Roberto, cugina, dunque, del Duca di Calabria. Questa volta le nozze furono celebrate in Castelnuovo con fasto inusitato, volendo il Re dimostrare in tal modo quale fosse il suo compiacimento e con quali ardenti voti salutasse l'avvenimento ([2]).

Il contratto nuziale era stato stipulato da Riccardo Gambatesa e Ligorio Boccafingo, per il Duca, e il matrimonio fu celebrato nel maggio 1324, sedici mesi dopo la morte di Caterina d'Austria. E, in omaggio appunto a quel contratto, il Duca assegnava, il 28 giugno, a Maria di Valois la terra di Somma per il valore di 800 once di reddito annuo, Castellammare di Stabia per 600 once, Nocera per 150, Maiori per 40, e 410 once sul reddito della dogana di Napoli — in complesso, duemila once all'anno; le quali sarebbero diventate tremila se il Duca fosse asceso un giorno al trono paterno ([3]). Oltre a ciò, Carlo volle, due giorni dopo, acquistare per cinquanta once dagli esecutori testamentari di Maria d'Ungheria, sua ava paterna, alcuni gioielli di gran pregio, per donarli alla giovine sposa ([4]); e nel luglio, in

---

([1]) G. VILLANI, *Cronica*, lib. X, c. 109: « Uomo assai bello [il Duca] del corpo e formato, innanzi grosso, e non troppo grande...., sparti i capelli, grazioso, di bella faccia rotonda con piena barba e nera ».

([2]) CAMERA, *Annali*, II, 304. Per il banchetto nuziale che ebbe luogo nei pressi di Castelnuovo si consumarono 2500 galline, 450 agnelli, 200 piccioni, ecc. Ved. il ricordo in DE BLASIIS, op. cit., p. 174.

([3]) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 90t–91, 28 giugno 1324.

([4]) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 92t, 30 giugno 1324. — Ved. la lunga e particolareggiata esposizione degli esecutori testamentari di Maria d'Ungheria, in *Reg. Ang.*, n. 263, c. 161–166t, 31 maggio 1326.

considerazione delle grandi spese che la Duchessa doveva subire per vesti, gioielli e sèguito, le assegnava altre settecento once d'oro l'anno, da pagarsi mensilmente al suo tesoriere *Simonetto de Firmitate* (1). Altri gioielli, bellissimi, venivano per la Duchessa custoditi da Pietro da Eboli, fedelissimo familiare del Duca, morto poi su la fine di novembre di quell'anno (2), e sostituito da Francesco da Capua (3). Intanto, anche il Duca vedeva crescere di anno in anno i suoi assegni dalla beneaugurante generosità paterna, e sul declinare del'25 veniva in possesso di ricchi feudi in Provenza, specialmente perchè sembrava al Re che le spese fatte dal figlio per la sua attiva partecipazione alla interminabile guerra di Sicilia fossero state e continuassero ed essere eccessive e incessanti (4).

Ma il 1325 si chiuse luttuosamente, e il '26 si aprì con profondo cordoglio della Corte. Nel dicembre del '25, infatti, moriva Carlo di Valois, onorato nel Duomo di Napoli e nella gran sala di Castelnuovo da solenni funerali (5); e, dopo la gioia fugace della maternità, alla Duchessa toccava il dolore di perdere la primogenita Ludovica nell'aprile del '26, poche settimane dalla nascita festosamente accolta (6). Il lutto però fu presto cancellato dalla nascita di Giovanna, di colei che sarebbe stata Regina di Sicilia; e poi, l'invito della Repubblica fiorentina al Duca di Calabria di assumere

(1) *Reg. Ang.*, n. 250, c. 85, 17 luglio 1324: « .... *pro iocalibus, indumentis et aliis necessitatibus suis et domicellarum suarum, ac gagiis domicellarum ipsarum* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 133t, 1° dicembre 1324.

(3) *Reg. Ang.*, n. 187, c. 133, 5 dicembre 1324. — Ved., per la pensione di 12 once d'oro ai figli di Pietro da Eboli, *ibid.*, c. 209t, 20 dicembre 1324.

(4) Arch. dép. d. Bouch. d. Rh., Marseille, B. 2, c. 163–163t, 25 ottobre 1325. I luoghi donati sono: « castra Mayranicarum, Pertusii, Pennarum, et turrim et pedagium Sedaroni ». Cfr. *ibid.*, c. 161t–164, 6 dicembre 1325; *Reg. Ang.*, n. 254, c. 108t, 1° novembre 1325.

(5) *Reg. Ang.*, n. 194, c. 210-211, dicembre 1325.

(6) Ved. De Blasiis, op. cit., p. 175, ex *Reg.* n. 194, c. 242.

la signoria della città, in uno dei momenti più tempestosi della storia di Firenze e d'Italia, infondeva nell'animo del Re un vigor lieto di speranze novelle ed apriva alla Corona angioina orizzonti luminosi e vasti. Mai la Casa d'Angiò fu messa dalla fortuna in più favorevoli condizioni; mai come allora Roberto sentì che forse i vaghi fantasmi erranti per la penombra del suo programma politico, incerto e mal definito, potevano assumere qualche consistenza. E a Firenze, come più ampiamente vedremo a suo tempo, la Casa ducale cercò di circondarsi di splendori e di letizia, come si conveniva al signore di una città in cui i primi albori della Rinascenza e l'avito culto dell'arte donavano già mille seduzioni e suscitavano mille nuovi bisogni spirituali. Lietamente provvista la mensa [1], onde si spopolarono le masserie di Puglia e di Basilicata, il Duca che amava « vivere più in ozio che in fatica d'armi » [2], circondato da Corte luccicante e splendida, che costò, ahimè! all'erario fiorentino circa mezzo milione di fiorini d'oro, attese con ansia infinita un novello erede, regalmente donando alla Duchessa una stupenda cintura d'oro tempestata di gemme che gli orafi esperti valutarono a più di mille fiorini [3]. E l'erede venne, il 13 aprile 1327, — e « grande festa e armeggio » se ne fece [4]. Gli si impose il nome di Carlo Martello, in memoria del Re d'Ungheria, al cui primogenito Roberto aveva tagliata la via del trono di Sicilia. Ma otto giorni dopo, povero fiore della primavera fiorentina falciato anzi sera, il bimbo scendeva nella tomba, e l'accoglieva la solenne

---

[1] *Reg. Ang.*, n. 166, c. 136, 15 marzo 1327. Si fanno venire dal Regno a Firenze, « *ad opus hospitii* », 6000 castrati, 3000 suini e 2000 vacche. Cfr., per i conviti del Duca, G. VILLANI, *Cronica*, lib. X, c. 48.

[2] G. VILLANI, *Cronica*, lib. X, c. 9.

[3] Ved. N. BARONE, *La Ratio Thesaur. della Cancelleria angioina*, in *Arch. St. Nap.*, XI, 416.

[4] G. VILLANI, *Cronica*, lib. X, c. 21.

maestà di S. Croce [1]. Codesta morte parve un sinistro monito del cielo al Re angustiato. E non fu l'ultimo. L'anno dopo, quando la novella gravidanza della Duchessa s'incaricava di molcere le cure regali, ecco la imprevedibile morte di Carlo di Calabria! Colpito, come generalmente si disse, « d'infermità di febbre presa ad uccellare nel guado » [2], il Duca moriva il 9 novembre 1328, dopo pochi giorni di malattia invincibile. Ormai parve al Re che la corona gli cadesse dal capo (come dice lo scrittore della *Cronaca di Parthenope*), e che soltanto in considerazioni d'ordine religioso gli fosse possibile qualche conforto [3]. Sperò anche — ultima luce nella notte che cadeva sul cuore — sperò che dalla Duchessa nascesse un erede ad occupare il posto che Carlo Martello aveva sì rapidamente abbandonato, e ne parlava volentieri con i funzionari eminenti [4]; ma la speranza svanì, poichè la Duchessa, a cui fu permesso di dettare il testamento nella imminenza del parto [5], dette alla luce Maria, che formerà con Giovanna tutta la figliolanza superstite del Duca di Calabria — cura suprema della Corte spaventata e trepidante.

---

(1) Ved. De Blasiis, op. cit., c. 178 e n. 3.

(2) G. Villani, *Cronica*, lib. X, c. 109.

(3) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 70t, 11 novembre 1328: « ... Speramus in deo quod, *sicut dicit maximus Patriarca*, cui et deus superhumane de herede providit, unde et semen eius super multitudine stellarum celi multiplicari promisit, et cui deus de infidelibus regibus victoriam concessit, providebit sibi victima[m] sibi gratam; non enim diffidendum est quod nobis et fidelibus ipsis deficiat ». A Dio, « *secundum Gregorium, nichil nisi bonum placet* »!

(4) De Blasiis, op. cit., p. 181, n. 3: « Nec tacere volumus quod... *de Duca predicto et ex eius pregnante coniuge, Deo dante, filium expectamus* »!

(5) *Reg. Ang.*, n. 278, c. 83, 12 maggio 1329: « Ubi ad presens, quod deus advertat, *in hoc partu decederet* », la Duchessa può « *suum facere testamentum,* ita quod, dummodo illud bene faciat ordinatum et secundum pia opera, redditus biennales terrarum ipsarum in executionem testamenti.... valeat deputari ».

Per la fine del '28 e per tutto il '29 nei documenti ufficiali si parla continuamente del Principe scomparso. Ora bisogna provvedere alla sua sostituzione nell'altissimo ufficio di Vicario del Regno, e Roberto vi provvede sollecitamente, anche per rendere omaggio alla memoria del figlio che « ardeva dal desiderio di amministrare a ciascuno la giustizia » (1); ora bisogna, invece, provvedere a mettere in grado gli esecutori testamentari di compiere rigorosamente il pietoso e delicato dovere (2); ora si tratta di eseguire, svolgendole e completandole, le ultime disposizioni del Duca in favore di Maria di Valois (3); ora, invece, si tratta di revocare, come non valide, su richiesta della Duchessa, alcune donazioni fatte dal Duca a diversi « *in Comitatu Albe* », senza il consenso del Re, assolutamente necessario (4); ora, infine, si provvede liberalmente ad assegnare pensioni ai più intimi familiari del Duca, come Iacopo *Comito* e Cesario Coppola, professori di medicina, entrambi di Salerno, i figli di Pietro da Eboli, Pietro da Isernia, Paolo da Macerata, e qualche altro (5). Nel Maggio del '30 sono ancora in funzione gli esecutori testamentari, e vengono autorizzati a disporre per uso pio, secondo lo spirito e la lettera del testamento, dei gioielli e dei beni mobili del Duca, presso chiunque si trovino depositati (6). Poi il

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 65_t, 17 novembre 1328. Il nuovo Vicario è « *Iohannes de Laya, miles, magister ostiarius, cambellanus* » — il quale può servirsi del sigillo del Vicario, « *in quo arma regalia sunt sculta* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 208, 27 novembre 1328.

(3) *Reg. Ang.*, n. 278, c. 47^t, 19 dicembre 1328. Nel suo testamento il Duca donò 300 once annue alla vedova « *ultra constitutum ei dodarium duorum miliun unc. donec vixerit et viduitatis thorum servaverit* ». Roberto, interpetrando la volontà del figlio, dispone che le 300 once siano prelevate dai redditi del « *Comitatus Albe* ».

(4) *Reg. Ang.*, n. 272, c. 153, 3 marzo 1329.

(5) *Reg. Ang.*, n. 269, c. 308–309^t, 26 giugno 1329. Cfr. lo stesso doc. in *Reg.* n. 310, c. 266^t–267^t, 26, VI, '29.

(6) *Reg. Ang.*, n. 282, c. 39^t, 26 maggio 1330.

solco si chiude completamente sul Principe scomparso, e non sarà riaperto che nell'autunno del '31, quando anche Maria di Valois scenderà nel sepolcro, a ventidue anni! Ella, si racconta, aveva fatto un voto a S. Nicola di Bari prima dell'ultimo parto, trepidante per la sua vita, così come aveva creduto opportuno domandare al Re il permesso di dettare le sue ultime volontà; onde, in sul cadere dell'estate del '31 s'era messa in viaggio per la città di S. Nicola, accompagnata da scarso sèguito, ed a Bari, in ottobre, ella moriva, lontana dalle due figliuole, lontana dalla Corte ([1]). Poco prima di partire da Napoli (ed è, credo, l'ultimo ricordo ufficiale che la riguardi), nel giugno, il Re aveva commessa all'esame di due frati, l'uno di S. Severino Maggiore di Napoli e l'altro di S. Sofia di Benevento, una controversia vertente tra la Duchessa di Calabria e il Vescovo di Sora per certi diritti su alcune chiese che l'una e l'altro si disputavano ([2]).

Ma già prima che Maria di Valois fosse morta, il Re volle provvedere alla successione con una solennità che volle essere festosa ma riuscì soltanto quasi lugubre, tanto eran fragili le creature alle quali egli affidava il còmpito di conservare agli Angiò il Regno di Sicilia. L'ombra del Duca di Calabria incombeva. Il 4 novembre 1330, nella maggior sala della reggia di Castelnuovo, presenti il Principe di Acaja, Giovanni, con i suoi tre figli, Carlo, Ludovico e Roberto, molti prelati, conti e baroni, e presenti i sindaci e procuratori della città di Napoli, e una folla di Consoli e rappresentanti di città amiche d'oltre confine, religiosi di ogni ordine e ambasciatori di Stati stranieri, Roberto solennemente dichiara che, ove egli non abbia al-

---

([1]) Ved. De Blasiis, op. cit., p. 191, e n. 2.

([2]) *Reg. Ang.*, n. 285, c. 203, 5 giugno 1331. La lite verteva « de ecclesia Sancti Savini sita in territorio Castri Mete, et ecclesia sancte Restitute de Moreo de Comitatu Albe, cuius est ipsa Ducissa domina ».

tri eredi maschi, intende che erede del trono di Sicilia sia la primogenita del defunto Duca di Calabria, Giovanna e, in sua mancanza, la secondogenita Maria (1). Compiuta la cerimonia, il Re comunicò alle principali Università ed ai più alti funzionari dello Stato la notizia di quanto era avvenuto in Castelnuovo, con parole ispirate alla fede più profonda nell'avvenire della Casa e del Regno (2). Nel gennaio del '31, poi, con lettera diretta a tutti i prelati, i nobili, i baroni di Provenza si ordinava di prestare omaggio e giuramento di fedeltà a Filippo di Sangineto, Siniscalco di Provenza e di Forcalquier, rappresentante (3) di Giovanna e Maria, figlie del defunto Duca di Calabria, eredi della Corona angioina, secondo la proclamazione del 4 novembre (4). Ciò, il 26 gennaio. Il 30, in una seconda epistola di maggiore importanza, indirizzata a tutti i fedeli dei dominii aviti, il Re, annunziando di avere istituite eredi le due Principesse Giovanna e Maria, nipoti, oltre il resto, di un Principe francese, Carlo di Valois, afferma risolutamente che la Provenza e il Regno di Sicilia non dovranno mai separarsi se vorranno conservare la forza insigne che finora ha impedito di trionfare ai principi emuli ed ai nemici della Chiesa. La disunione tra le due parti del dominio angioino sarebbe funesta all'una e all'altra, egualmente, poichè essa non può avvenire « senza che si inoculi in ciascuna il germe della dissoluzione » (5). Due mesi dopo, in esecuzione degli ordini sovrani, Filippo di Sangineto riu-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 19t, 6 novembre 1330.

(2) *Reg. Ang.*, n. 281, c. 20, 6 novembre 1330.

(3) ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 2, c. 179t–180t, 30 gennaio 1331.

(4) IBID., B. 2, c. 178–179, 26 gennaio 1331.

(5) IBID., B. 2, c. 179–179t, 30 gennaio 1331: « .... cunctis debet esse notorie manifestum specialiter et expresse.... *universalem nostram rempublicam dividere non foret nisi ei causam desolationis, iuxta Salvatoris nostri sententiam, ministrare* ».

niva in solenne adunanza, presenti i più alti funzionari di Provenza, i signori feudali tenuti al giuramento di fedeltà; comunicava loro le lettere regie che nominavano lui rappresentante di Giovanna e Maria d'Angiò e nominavano le due Principesse eredi del Regno di Sicilia, e domandava che a lui, nella sua qualità, si prestasse l'omaggio dovuto [1]. « In ginocchio e con le mani giunte », i feudatari prestarono l'omaggio richiesto, e la cerimonia fu compiuta. Similmente, una cerimonia analoga si era svolta un mese prima, il 3 marzo, in Caltelnuovo: il Principe di Taranto, infermo di podagra, antico male che spesso lo tormentava, per mezzo del suo rappresentante Bertrando Del Balzo, e alla presenza di una folla di personaggi solenni, aveva prestato il dovuto omaggio alla erede del trono, omaggio che, nel caso di premorienza di Giovanna, s'intendeva fatto anche alla Principessa Maria [2]. Le cerimonie di tal natura erano, così, finite.

Bisognava ora pensare alle nozze di Giovanna e di Maria, riserbate a così eccelsi destini, ma specialmente pensare subito alle nozze di Giovanna, la primogenita e l'erede diretta del trono. Pare, secondo una voce raccolta dai cronisti contemporanei, che, oltre all'interesse politico di unire sempre più strettamente i legami tra la Corte di Napoli e quella d'Ungheria, già annodati da oltre mezzo secolo, spingesse il Re a rivolgersi, in questa occasione, alla Corte ungherese il rimorso di aver usurpato, in un certo

(1) Ibid., B. 752, c. 9-19t, 7 aprile 1331. La riunione avviene « *in viridario domus quam inhabitat dominus Fulco de Pontenes* ». I feudatari che giurano sono sei; i presenti, invece, alla cerimonia sono numerosi.

(2) Ibid., B. 2, c. 167-168, 3 marzo 1331. Assistono, tra gli altri, l'Arcivescovo di Capua, l'Arcivescovo di Salerno, il Vescovo d'Aversa, Tommaso d'Aquino Conte di Belcastro, Matteo Giustiniani, Console dei Veneti, *Percival Ususmaris*, ambasciatore della Repubblica di Genova, ecc.

senso, il trono di Sicilia a Caroberto, figlio del primogenito di Carlo II, Carlo Martello, e il sospetto che codesto suo peccato potesse essere il mal seme onde sorsero tanti sinistri avvenimenti nella sua famiglia (1). Naturalmente, non v'è alcuna ragione per non prestar fede a quel che narrano i contemporanei, poichè Roberto non potè certamente sfuggire a sì fatte considerazioni etico-religiose così familiari al suo spirito. Comunque, le trattative per il matrimonio di Giovanna col primogenito di Caroberto, Ludovico, e quello di Maria col secondogenito, Andrea, furono iniziate e intensamente condotte nella prima metà del 1332, auspice il Papa, che il 16 giugno accordava la necessaria dispensa (2). Risulta chiaramente dai documenti ungheresi (3) che il disegno di unire Giovanna a Ludovico e Maria ad Andrea fu vivamente seguito dal Papa, e risulta che, solo nel caso di premorienza di Ludovico, Giovanna dovesse andare sposa al Principe Andrea. Ma, poi, probabilmente per evitare che la Corona ungherese o si unisse, nella stessa persona, con quella di Sicilia o andasse al secondogenito del Re, si pensò di destinare Andrea alla Principessa Giovanna e di lasciare, per dir così, impregiudicata la sorte della Principessa Maria.

Fermato, così, l'accordo tra le due Corti, Castelnuovo vide un affaccendarsi inusitato di esperti in ogni arte intent a preparare degnamente la Reggia a ricevere il Re d'Ungheria che avrebbe scortato il Principe Andrea, e ad allestire l'appartamento in comune che era destinato ad accogliere i due fanciulli perchè si abituassero al pensiero di essere marito e moglie; mentre i Bardi e i Peruzzi avevano l'incarico di ordinare convenientemente la casa che, al suo

---

(1) Ved. G. VILLANI, *Cronica*, lib. X, c. 124.
(2) THEINER, *Monumenta Histor. Ung.*, I, 589, 16 giugno 1332.
(3) THEINER, *Mon. Hist. Ung.*, I, 589–590.

arrivo a Barletta, avrebbe ospitato il Re Caroberto [1]. Furono fatti, inoltre, acquisti importanti di vettovaglie; e, naturalmente, poichè le spese furono gravi, i sudditi generosi furono gravati del peso di un contributo speciale oltre che della colletta a cui il Re, secondo la consuetudine, aveva diritto [2]. Finalmente, su la fine di settembre 1333, Caroberto fece il suo ingresso trionfale in Napoli, accompagnato dal Principe Andrea e da numeroso e brillante séguito di alti dignitari, religiosi, funzionari, cavalieri. Roberto andò incontro al nipote fino alle porte di Nola, dove « facevasi fare per lo Re una chiesa a riverenza di nostra donna e perpetua memoria di loro congiunzione » [3]; e, in segno di altissima distinzione, la Repubblica di Firenze mandava otto ambasciatori « dei maggiori cavalieri e popolani.... con cinquanta familiari tutti vestiti ad una assisa », a rappresentarla alla cerimonia « del bacio » in Castelnuovo. In quel giorno, che Roberto volle ascrivere tra i fasti della sua casa, il Principe Andrea, che aveva sei anni, ahimè!, e qualche mese, e la Principessa Giovanna, che ne aveva sette circa, celebrarono i loro sponsali e si scambiarono il bacio rituale [4]. La città salutò con infinite manifestazioni di giubilo la presenza di tanti personaggi illustri tra le sue mura e lo svolgimento di tanta cerimonia nella Reggia. Il Re considerava chiusa la sua faticosa giornata, e non gli restava che attendere alla educazione della coppia a cui egli affidava il cómpito di popo-

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 290, c. 70-71, 14 giugno 1333 cit. in Min.-Riccio, in *Arch. St. Nap.*, VIII, 7.

(2) Ved. Camera, *Annali*, II, 349; *Reg. Ang.*, n. 292, c. 403, 19 ottobre 1333; c. 16, 17 dicembre 1333.

(3) G. Villani, *Cronica*, lib. X, c. 25.

(4) De Blasiis, op. cit., p. 195. Osservo che il *Reg.* 255, a c. 7, citato dal D. B., non contiene effatto il doc. sopra riassunto. Ad ogni modo, il 19 ottobre 1333 gli sponsali « cum solemnitatibus debitis » erano già « *de novo contracta* »; e però, la data della fine di settembre è indirettamente confermata. *Reg.* 292, c. 403, 19 ottobre 1333.

lare la Reggia di figli numorosi e forti e di rinnovellare gli splendori di una Corte che ambiva ormai a collocarsi tra le più illustri d'Europa (1). E non senza significato Sancia aveva dovuto cedere al marito, per 450 once d'oro, una corona d'oro tempestata di gemme, « *in qua retenti debet cerebrum beati Ludovici* », che il Re aveva donato a Giovanna! La piccola Duchessa di Calabria veniva messa sotto la protezione del Santo di famiglia, e ciò bastava alla serenità dell'avo (2).

Dal '33 al '42 la vita di Corte non ebbe da registrare più alcun avvenimento funesto, se si eccettua la morte di Giovanni, Duca di Durazzo e Principe di Acaja. Le due Corti, quella del Re e quella della coppia ducale, non appariscono ancora distinte; gli stessi familiari, gli stessi funzionari, gli stessi preposti e addetti ai vari servigi dell'unico *Hospitium* (3). Soltanto, come era naturale, alla educazione del Duca di Calabria e a quella della Duchessa sopraintendono persone specialmente deputate, tra le quali non manca una corte di ungheresi che pare incaricata di ricordare al giovinetto ciò che avrebbe fatto bene a dimenticare, cioè l'origine sua straniera al Regno e i costumi di un popolo che proprio non aveva nulla di comune con le popolazioni del-

---

(1) Ad aver cura diretta della Principessa fu incaricata Filippa di Catania, vedova di Roberto de Cabannis, già preposto alle cucine del Re. Ved., per la « *magistra domine Iohanne filie quondam Caroli Ducis Calabrie* », DE BLASIIS, op. cit., p. 195, e n. 2. Ved., tra l'altro, per l'assegno mensile di 9 tarì al mese fissato per lei, *Reg. Ang.*, n. 283, c. 69t, 18 gennaio 1335.

(2) DE BLASIIS, op. cit., p. 194, e n. 1, ex *Reg. Ang.*, n. 284, c. 63-63t, 5 settembre 1332.

(3) *Reg. Ang.*, n. 269, c. 157t-160t, 1° dicembre 1334. Pagamento di assegni agli « officialibus officiorum panectarie, bucticularie, coquine, marescalle, fructuarie et forrarie *Hospitii nostri nec non spectabilium Andree Ducis et Iohanne Ducisse Calabrie, ac Marie sororis eius* ».

l'Italia meridionale (1). Napoli tutta, se dobbiamo credere al Boccaccio, « oltre a tutte le altre (città) italiche, di lietissime feste abbondevoli », vedeva i suoi « teatri ripieni di canti e di suoni » e i suoi dintorni, specialmente Baia, affollati di gente licenziosa e gaudente, tutta dedita ad una vita morbosa e gioconda, onde pareva che Napoli potesse a buon diritto dirsi « lieta, pacifica, abbondevole, magnifica » (2). Ma evidentemente, il giovine mercante fiorentino vedeva le cose con occhio d'innamorato e di poeta e non aveva nè tempo nè disposizioni d'animo adatte e rendersi conto del dramma che si svolgeva a Napoli e in tutto il Regno negli ultimi anni della vita di Roberto, pur tra lo splendore di una Corte, che si sforzava di essere serena e talvolta anche lieta, e la spensierata festività di un popolo uso al pianto breve e frequente e alla rinnovata manifestazione dei suoi tripudi infantili. Certo, il frastuono della Piazza delle Corregge, proprio davanti alla Reggia, era così assordante, e il brulichio della folla così continuo che Sancia ottenne dal Re che si minacciassero pene severissime contro gli sfaccendati che osavano turbare le sue lunghe meditazioni e il suo pio raccoglimento in divini pensieri (3); ma gli adulatori contemporanei videro nella capitale angioina assai più gioie e meno dolori che in realtà non

---

(1) È appena da ricordare quel frate Roberto di cui il Petrarca scrive, nel novembre '43, *Epist. famil.*, V, 3: « horrendum tripes animal, nudis pedibus, operto capite, paupertate superbum, marcidum deliciis ».... Ma, in compenso, non bisogna dimenticare che, almeno su i primi tempi della dimora di Andrea a Napoli, fecero parte del suo séguito uomini come Giovanni Barrili: *Reg. Ang.*, n. 269, c. 89, 11 novembre 1334.

(2) Ved., per questi giudizi del Boccaccio, De Blasiis, op. cit., p. 204-209.

(3) *Reg. Ang.*, n. 320, c. 65t, 5 agosto 1342. Si ricordi che il Petrarca scrive: « Nocturnum iter hic, *non secus atque in densissimas silvas*, anceps ac periculis plenum est » (*Famil.*, V, 6).

fossero. E lo stesso Petrarca, che pur aveva notato [1] un malcostume singolarmente sfacciato, non seppe poi resistere al desiderio di celebrare come degnissima l'età del suo grande amico.

Noi vedremo a suo tempo, invece, che cosa fosse la vita pubblica napoletana alla vigilia della morte del Re, e ci accorgeremo che Roberto non potè averne argomento di intimo gaudio. Per ora basterà ricordare che egli attese con grande ansia il giorno in cui gli fosse stato possibile consentire alla consumazione del matrimonio di Andrea e di Giovanna. Dopo aver lunghamente riflettuto, il 14 agosto 1342 il Re annunziò ai sudditi che la cerimonia della « milizia » da conferire al Duca di Calabria restava fissata per il giorno di Pasqua, venturo, e quello della sua unione con Giovanna per il quarto giorno dopo la prima cerimonia, volendo scegliere una stagione non soltanto sacra al rito cristiano ma lieta di feconde promesse agli uomini, agli animali, alle piante [2]. Quelle nozze, su la cui data versa non da oggi una piccola questione [3], celebrate con uno sfarzo non abituale alla Corte angioina, parvero coronare di lieto successo i lunghi sforzi del Re che scendeva nel sepolcro; ma un contemporaneo dice malinconicamente che

---

(1) *Famil.*, V, 6: « Immedicabilis aegritudo huius urbis, quae, multis in rebus praeclarissima, unum hoc obscurum habet et obscoenum et inveteratum malum.... ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 325, c. 87t, 14 agosto 1342; ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 195, c. 32, 14 agosto 1342.

(3) Il DE BLASIIS, op. cit., p. 211 e n. 3, scrive che le nozze « sono annunziate nell'aprile 1342. Invece la *Chron. Suess.* le ritarda sin dopo la morte di Roberto », e ricorda che il « *Chron. Sic. Vatic.*, edito dalla Soc. Nap. di St. Patr., pone ai 18 agosto 1342 il conferimento della milizia.... ad Andrea, il quale *die 23 eiusdem* [*mensis*] *concubuit cum uxore* ». Ma la piccola questione è superata dal doc. del 14 agosto 1342, a cui il MINIERI-RICCIO, *Genealogia di Carlo II*, in *Arch. St. Nap.*, VIII, 390, dà la data del 24 agosto, e aggiunge che il doc. si trova nel *Reg.* n. 324! Il *Reg.*, invece, è il n. 325 e la data è quella del 14 agosto.

esse « *guerram perfidam intulerunt in Regnum* » [1] ! Del resto, quando il Petrarca, prima di recarsi a Roma a cingervi la corona d'alloro in Campidoglio, fu ospite dell'Angioino (marzo 1341), e potè osservare da vicino la vita privata del Re e della Regina, che fortemente lo impressionarono per lo stridente contrasto con la vita dei cortigiani, e i costumi dei due giovani Principi e del loro séguito, pur riconoscendo che Andrea era « *puer alti animi* » e che in tutta la Corte, per la presenza di uomini di bella e varia cultura, ben si potrebbe opportunamente educare al trono un erede, formulò non lieti presagi. Poco dopo, confessava a sè stesso con amarezza: « *quod verebar accidit* » [2]. Per quattordici anni, dunque, il Re aveva attentamente vigilato su la educazione dei due principi ed aveva riposto ogni suo studio nel preparare una successione forte e sicura; ma la sua salma non era ancor fredda che già si iniziava quella lunga drammatica successione di intrighi e di piccoli e grandi delitti che, indebolendo moralmente e politicamente la Corte, e, con la Corte il governo centrale, determinò quella crisi funesta e miserenda che non potè mai più risolversi sotto gli Angioini.

III. — Parrebbe a percorrere le narrazioni delle cerimonie di Castelnuovo, che con l'andare degli anni le condizioni della finanza si fossero sensibilmente modificate e la penuria d'un tempo quasi completamente scomparsa. Si ha, infatti, come un senso di benessere a Corte a mano a mano che si allontanano i primi anni del regno di Roberto, e la vita si fa meno austera, più facile, più comoda. I lavori della Reggia, non mai, in verità, interrotti, si fanno più frequenti e più costosi; i due giardini reali che circondavano quasi d'ogni parte il Castello, e specialmente l'ar-

---

(1) *Vitae PP. Avenion.*, ed. Balut., I, 290.

(2) *Famil.*, V. 1: « *Quod verebar accidit.... non multo antequam presagirem* » — tanto furono precipitosi gli avvenimenti che seguirono.

monioso giardino che guardava verso il mare, « *in loco Bivarelli* » (« bellissimo molto d'erbe e di fiori, e pieno di dolce soavità di odori, dintorno al quale belli e giovani arboscelli erano assai con frondi verdi e folte, delle quali il luogo era difeso dai raggi del gran pianeta » [1]), sono accuratamente tenuti, ampliati, adornati, difesi dalle tempeste con opere non lievi verso il mare, allietati di fontane e di getti d'acqua, popolati di animali, severamente custoditi [2]. Il Duca di Calabria fa costruire, per accoglierví i frati cistercensi, il convento di S. Martino su la collina di S. Eramo [3]; i fratelli del Re completano e adornano, nei pressi della Reggia, le loro case private; i più illustri e i più ricchi cittadini fanno a gara per istallarsi sfarzosamente all'ombra di Castelnuovo, e per aprire nuove e più comode vie intorno al gran centro chiassoso della città [4]. Senza dubbio, la vecchia Napoli sordida e angusta, con viuzze irregolari e disselciate, infestata « *corrupto aere per repleta lacunaria* », si va facendo più pulita, più simmetrica, più abitabile a mano a mano che la sua parte migliore, quella che fiancheggia il Castello, si amplia, si adorna, si ripulisce [5]. Gli stessi conventi, dei quali solo il testamento di

---

(1) Boccaccio, *Filocolo*, l. V. — Ved. *Reg. Ang.*, n. 209, c. 93, 7 gennaio–19 febbraio 1316: Si pagano once 8, tarì 26 e gr. 4 a Giovanni Cantore « ecclesie Viacènsi, cappellano domini Regis, pro certis operibus factis per eum *in duabus cameris et cappella secreta regii Castri Novi de Neapoli*, et pro faciendis criptolis et operibus terreis *subtus ipsum Castrum in loco Bivarelli*, ad mictendum caprerios et cuniculos ». Pagamento di altre once 10 allo stesso spese « *in opere Bivarelli quod statim dominus Rex compleri mandavit* ».

(2) *Reg. Ang.*, n. 209, c. 97ᵗ, 31 gennaio 1316; *Reg.* n. 219, c. 52, 3 marzo 1319.

(3) Ved. Faraglia, *Memorie degli artisti napoletani*, in *Arch. St. Nap.*, VII, 345; De Blasiis, *Racconti*, p. 163–164.

(4) Camera, *Annali*, II, 229, 319; De Blasiis, op. cit., p. 162–63.

(5) Camera, *Annali*, II, 210. Ved. *Reg. Ang.*, n. 244, c. 82-82ᵗ, 4 sett. 1322.

Maria d'Ungheria nomina ventisei, non possono rimanere insensibili al movimento che tutt'intorno affatica la Corte e i privati, e cercano di migliorare le costruzioni, di riadattare le chiese, gli atri, le celle. Il numero, poi, delle persone addette alla Corte va sempre più aumentando: dai rigidi anni di Carlo I, nei quali la parsimonia regnava sovrana e il modello della organizzazione della Corte francese scrupolosamente seguito [1], agli ultimi anni del regno di Roberto il numero dei cortigiani sale rapidamente, a mano a mano che il tenore di vita si eleva e i costumi si ingentiliscono [2]. È citato, a questo proposito, a titolo di singolare ricordo, il numeroso séguito che accompagnò Roberto, già nel 1318, in Provenza: un Siniscalco, trenta militi, dieci medici, dodici ciambellani, dieci cappellani, nove chierici, novantasei scudieri, due giureconsulti, ecc., oltre ad una falange di servi, di carrettieri, di lavandaie, di corrieri, di notai [3].

Impossibile, infatti, non riconoscere che, per mille segni e indizi, la vita di Corte a Napoli non era più quale sarebbe stata se il Re, invecchiando, fosse stato, al dir del Villani, « guastato dall'avarizia in più guise [4] ». In realtà, le carte angioine, per tutta la prima metà del secolo decimoquarto, contengono notizie e accenni continui ad una certa non interrotta liberalità d'intenti se non di opere; onde difficilmente si potrebbero, in questo, nettamente distinguere due periodi nella vita del Re. Ma è che si tratta costantemente di piccole spese, sempre con molta prudenza erogate, e talvolta di erogazioni quasi insignificanti, tanto nei

(1) Ved. *Recueil des Historiens de la France*, XXI, p. LIII; XXII, 503 e segg.

(2) Durrieu, *Les Archives Angevines*, p. 136-137. Carlo I aveva un solo menestrello, « *Musart le Menestrel* », e (p. 123) 68 cavalieri di servizio (nel 1278).

(3) De Blasiis, op. cit., p. 164 (ex *Reg. Ang.*, n. 201, c. 130-136).

(4) G. Villani, *Cronica*, lib. XII, c. 10.

primi quanto negli ultimi anni del regno. È che da per tutto, e in tutte le manifestazioni della vita di Corte, è evidente una povertà di mezzi, se non anche di idee direttive, che non si attenua mai, se non in qualche circostanza solenne, per riassumere subito dopo il suo aspetto normale, quasi sordido. Se, quindi, qualcuno volesse spigolare, nella confusa congerie dei registri di tesoreria (1), troverebbe una messe ricchissima di notizie precise, tutte concomitanti naturalmente ad una sola conclusione, quella che a noi è parsa la più giusta o, almeno, la più vicina alla dura realtà del trecento meridionale. Qualche esempio, scelto proprio a caso tra tantissimi, basterà, anche se non sono dei più singolari. Nel 1313, ad un dei Tolomei di Siena, che è andato su e giù per l'Italia in ambascerie delicate, si rimborsano a stento le spese, in 20 once (2). A Gabriele Sigioli, fiorentino, per una missione a Firenze, si pagano due once (3). In un altro genere di spese, sempre nel '13, si pagano due once sole per l'acquisto di milleseicento penne di pavone e per la mercede dovuta a chi ha avuto l'onore di confezionare una veste del Re (4); tre once per alcuni gioielli che gli piacciono (5); venti per un palafreno da donare alla nipote Clemenza (6); un'oncia e 27 tarì per due lavandaie che lavorano continuamente, quale loro salario di due mesi (7). E, quando si tratta di assumere atteggiamenti generosi, sono due once e 5 tarì ad undici « *pauperibus mulieribus*

---

(1) Ved., per questi registri, DURRIEU, *Les Archives Angevives*, p. 97 e segg., 216 e segg.

(2) *Reg. Ang.*, n. 201, c. 65, 3 marzo 1313.

(3) *Reg. Ang.*, n. 201, c. 66t, 14 marzo 1313: « .... *ituro ad eandem civitatem Florentie et deinde Neapolim, pro regiis servitiis* ».

(4) *Ibid.*, c. 65, 4 aprile 1313.

(5) *Ibid.*, c. 67t, 6 luglio 1313: « .... *pro certis iocalibus.... ad opus suum* ».

(6) *Ibid.*, c. 67t, 29 marzo 1313.

(7) *Ibid.*, c. 69, 23 giugno 1313. Le lavandaie del Re si chiamano « *Iohannetta et Alda* ».

siculis », certamente di quelle le cui famiglie furono fedeli alla causa angioina, e ventiquattro once e 5 tarì a 26 siciliani nella solennità di Pasqua (1), mentre se ne dànno quattro ad un giovine ecclesiastico promosso al sacerdozio, perchè si compri un breviario (2). Nel 1316, l'anno delle liete e fastose nozze del Duca di Calabria, quanta parsimonia, a Corte, anche negli alimenti! Possediamo, infatti, il conto preciso delle spese sopportate per la mensa reale, ed ecco a che cosa si riducono: nel dicembre 1315 si spendono 46 once e 22 tarì; nel gennaio '16 se ne spendono 78; nel febbraio 73 e 5 tarì; nel marzo 79, 7 tarì e 10 grani; nell'aprile 91, 20, 10; nel maggio 162, 8, 10, per l'affollarsi dei cortigiani; nel giugno 109; nel luglio 92; nell'agosto 125 e 25 tarì (3). Invece, per i preparativi necessari all'avvento della Duchessa, nello stesso periodo, ma più specialmente nell'agosto del '16, si spendono 1330 once, e fu spesa gravissima (4). Ma sempre modesti i doni, modeste le elemosine, modeste le indennità agli ambasciatori. Al Vescovo di Acerra che celebra la messa pontificale si dona una « *cupa* » d'argento dorato per il valore di quattro once (5); ad una damigella della Regina Sancia un'oncia perchè comperi una botte di vino « *ad usum regium* » (6); due once di dono a frate Iacopo Donati da Pisa che viene a Napoli con gli ambasciatori della Repubblica, e sei once

(1) *Ibid.*, c. 69t, 12 aprile 1313; c. 70, 14 aprile 1313.

(2) *Ibid.*, c. 66, 11 marzo 1313. Il chierico è « *Nicolaus de Atrebato* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 210, c. 159-159t, dicembre 1315-agosto 1316.

(4) *Ibid.*, c. 163-168, gennaio-agosto 1316. Sono esattamente once 1330, 5, 13.

(5) *Reg. Ang.*, n. 209, c. 101, 22 febbraio 1316: « *pro cupa una cum cohoperculo deaurata* ponderis libr. duarum et med., empta per manus Milecti aurifabri regii, ipso die oblata per dom. Regem domino Iohanni de Essartellis episcopo Acerrano, celebranti missam pontificalem *in Sancto Petro ad Castellum* ».

(6) *Ibid.*, c. 105, 5 aprile 1316.

a due ambasciatori del Comune di Lucca [1]; dieci once a due militi, ambasciatori di Ferrante di Castiglia, per indennizzarli delle spese del viaggio di ritorno al loro signore [2]; tre once e sei tarì a due cursori, uno che viene da parte della Regina di Francia, l'altro che è inviato da Carlo di Valois [3]; ai poveri di S. Maria di Piedigrotta sette tarì di elemosina [4]; due once di elemosina personalmente fatta dal Re durante la celebrazione di una messa solenne, nella chiesa dei frati Predicatori, il 26 di agosto, giorno sacro al beato Ludovico da Tolosa [5]. Poco più liberali le spese per la ospitalità della Regina d'Armenia e per la Duchessa di Calabria che sta per venire a Napoli. Così si donano quattro once ad uno della « comitiva » della Regina d'Armenia; se ne spendono ventiquattro per un letto « *diversimode laborato* », offertole dal Re; si donano tre once ad un suo « *ioculatori* », e tre ad un istrione che va dal Re d'Armenia [6]. Egualmente, si giunge a spendere un'oncia per un « libro della Santa Fede in lingua francese » che si offre al Duca di Calabria [7]; un'oncia per un paio di scrigni e certo panno rosso destinati alla Duchessa di Calabria [8]; e se ne spendono quaranta, ahimè!, per con-

---

(1) *Ibid.*, c. 115, 16 agosto 1316.

(2) *Ibid.*, c. 114t, 8 agosto 1316. Gli ambasciatori sono « *Alvaro Ferrandi et Martino Rimero* ».

(3) *Ibid.*, c. 108t, 23 maggio 1316: « *Laurentio de Monteforti* cursori domine Regime Francorum, et *Petro de Lagni*, cursori domini Caroli de Francia, Comitis Valesii ».

(4) *Ibid.*, c. 103t, 25 marzo 1316: « .... *pauperibus morantibus in ecclesia Sante Marie de Pedecripta* ».

(5) *Ibid.*, c. 92, 26 agosto 1316.

(6) *Ibid.*, c. 107t, 13 maggio 1316; c. 107t, 15 maggio 1316; c. 108, 16 maggio 1316: « *Georgio ioculatori domine Regine Armenie* ».

(7) *Ibid.*, c. 112t, 18 luglio 1316: « .... *pro libro uno de Sancta Fide in vulgari gallico scripto*, empto et habito *ad opus dom. Ducis Calabrie* ».

(8) *Ibid.*, c. 95, 10 agosto 1316. Ved. c. 93, 16 gennaio 1316: sei once ad « Enrico de Lynerio clerico...., *ituro ad dom. Regem Ungarie*, pro emendo somerio uno ad bardam, pro certis armis que per eum mictuntur *eidem dom. Regi Ungarie* ».

fezionare delle vesti dello stesso colore ad otto damigelle della Regina Sancia, in occasione della festa del Duca di Calabria [1]. Nel 1318, prima che il Re andasse in Provenza, la stessa parsimonia in tutto. Il povero figlio di Manfredi di Svevia, ancora in prigione in Castel dell'Ovo [2], è mantenuto con dieci grani al giorno, miseramente [3]. Il pelliciaio del Re confeziona due mantelli di velluto « *coloris celestis et arangini* » foderati « *de minutis variis* », in numero di 1061 — quale lavoro modesto! — per diciannove once [4]. E il primo maggio si spendono poco più di 16 once per acquisto di varia stoffa da servire a farne abiti per i poveri, in occasione del Giovedì Santo [5]; mentre, sempre nella stessa occasione, il tesoriere aveva consegnato al Re, perchè ne facesse elemosina a venticinque poveri, la enorme somma di 12 tarì e 10 grani [6]. Impossibile una più riguardosa continenza!

Lo stesso sistema segue il Duca di Calabria, durante la lunga assenza del Re. Intanto, allontanandosi dal Regno, Roberto aveva dovuto dare un sussidio all'*Hospitium* ducale, di ben mille once, date le ristrettezze nelle quali si trovava la Casa ducale [7]; mentre si donavano dieci once ad Elisabetta d'Ungheria « *pro robis suis* », e cinquanta once alla moglie dell'Ammiraglio, Corrado Spinola, « *in subsidium*

---

(1) *Ibid.*, c. 117, 31 agosto 1316. I loro nomi sono: Caterina, Bella, Clemenza, Beatrice, Isabella, Filippa, Giovanna e Margherita.

(2) Ved. Amari, *La guerra del Vespro*, II, 349-350. Prima il prigioniero era trattato con la spesa giornaliera di un tarì al giorno. Cfr. Del Giudice, *La famiglia di Manfredi*, Napoli, 1880.

(3) *Reg. Ang.*, n. 211, c. 118, 4 aprile-30 giugno 1318.

(4) *Ibid.*, c. 205, 28 aprile 1318.

(5) *Ibid.*, c. 198t,-199, 1° maggio 1318: « .... pro *cannis centum panni persi de Ianua*,.... ad rationem de tar. 4 per cannam, de quibus facte sunt tunice 50 erogate de mandato regio pauperibus 50 *in die Iovis Sancto* »; ecc.

(6) *Ibid.*, c. 199, 28 aprile 1318.

(7) *Reg. Ang.*, n. 219, c. 22-22t, 4 febbraio 1319.

robbarum et apparatus sui » [1]. Sancia, invece, si contenta di un modestissimo sarto che lavora sotto i suoi occhi quotidianamente, con l'enorme salario, sicuramente rovinoso per l'erario, di cinque grani al giorno [2]. Che più? Nell'aprile '19, per un'opera che potrebbe dirsi artistica, cioè la riparazione della piccola Cappella di Castelnuovo e la costruzione di un loggiato, si spendono quattro once [3]. Nel giugno dello stesso anno, per premiare i lunghi servigi prestati alla Corte da quattro antichi custodi della Reggia, si assegna una pensione vitalizia di quattro grani a ciascuno [4]. Nel '20 c'incontriamo, invece, in due spese di carattere voluttuario: la riparazione di certi argini rovinati di un piccolo torrentello presso Foggia perchè i daini che popolano quel lembo di territorio foggiano possano vivervi comodamente « a sollazzo del Re » [5]; e la costruzione di un bagno in Castelnuovo, voluto dalla Duchessa di Calabria, per la somma di quindici once [6]. Ritornato il Re dal non fecondo viaggio di Provenza, chiusa rapidamente la luminosa parentesi fiorentina nella breve vita dell'erede del trono, la Corte non elevò in alcun modo l'antico tenore, se non in circostanze particolarmente solenni, nè il Re divenne più rispettoso del poco danaro che le risorse del Regno gli consentivano. La solita parsimonia nella mensa [7]; le solite mo-

---

(1) *Ibid.*, c. 65t, 1° febbraio 1319; c. 230, 20 dicembre 1318.

(2) *Ibid.*, c. 55, 7 marzo 1319: « *Guillocto incisori robarum illustris Ierusalem et Sicilie Regine*, pro liberata sua dierum 123,.... ad rationem de granis auri 5 per diem ».

(3) *Ibid.*, c. 174, 16 aprile 1319: « .... in reparatione *capelle regie parve, site in Castronovo* de Neapoli prope cameram superiorem.... domini Patris nostri, *ac complemento de gayfi* ipsius camere », ecc.

(4) *Reg. Ang.*, n. 215, c. 178t, 5 giugno 1319.

(5) *Reg. Ang.*, n. 232, c. 1t-2, 25 settembre 1320.

(6) *Reg. Ang.*, n. 229, c. 85-85t, 11 novembre 1320: « .... *pro constructione unius balnei.... in regio Castro Novo de Neapoli* ».

(7) Ved., per es., *Reg. Ang.*, n. 259, c. 115t-116, 26 gennaio 1325: provviste « *pro usu Hospitii regii instanti quadragesima* ».

destissime pensioni a familiari privilegiati (1). Qualche spesa rispettabile ma non mai ingente si dovette pur subìre per la costruzione delle tombe del Duca di Calabria, della Duchessa, di Maria d'Ungheria, e per i restauri alle due cappelle di Castelnuovo, per cui fu ritenuta necessaria l'opera di Giotto; ma non pare che Tino da Siena, Galardo Primario, Francesco da Vico, Giotto, Montano d'Arezzo e i minori artefici che lavorarono a Castelnuovo e nella costruzione di S. Martino e di Belforte fossero molto largamente pagati (2). Certo è che la pensione annua assegnata a Giotto, nell'aprile del '32, fu soltanto di dodici once, e fu ritenuta particolarmente vistosa (3), e che pochi giorni prima, il Re, volendo onorare il grande « *prothopictor* » di sua Casa, gli concesse un dono di due once « *pro robbis suis* » (4). Ed è anche certo che le spese fatte per le pitture di Castelnuovo nel '32 sono, relativamente all'importanza che loro fu attribuita anche a Corte, molto modeste (5); e che non eccessive sono quelle fatte due anni dopo per gli affreschi

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 259, c. 47t, 6 agosto 1325: dodici denari al giorno a certa « *Marote, domicelle clare memorie reverende domine matris nostre* »; *Reg.* n. 261, c. 17t-18, 14 ottobre 1325: A « *Sancia quondam Magdaloni de Magdalono, domicella Regine* [*Sancie*] », che si sposa con Giovanni *de Aquablanca*, si assegna una provvisione di 25 once; ecc.

(2) Per questo, ved. De Blasiis, op. cit., p. 185 e segg.; Id., *Immagini di uomini famosi in una sala di Castelnuovo attribuite a Giotto*, in *Napoli Nobilissima*, IX, 65.; Camera, *Annali*, II, 367–368; Schultz, *Denkmäler der Hunst des Mittelalters in Unteritalien*, Desden, 1860, IV, 146, 159, 162, ecc.

(3) *Reg. Ang.*, n. 286, c. 74, 26 aprile 1332, ed. Min.-Riccio, *Cod. diplom.*, II, p. I, n. 17, pag. 16, 26 aprile 1332.

(4) *Reg. Ang.*, n. 287, c. 227, 16 marzo 1332. È ordinato il pagamento di once 2 e 15 tarì « *Iocto de Florentia, prothopictori*, familiari et fideli regio,.... *pro robbis suis presentis anni* ». Il pagamento si effettua il 24 marzo (c. 227).

(5) *Reg. Ang.*, n. 287, c. 213, 1° aprile 1332. Si ordina il pagamento delle spese necessarie « *in pictura maioris capelle Castri Novi* »: 78 once al « presbitero Nicolao de Casamarta, capellano ipsius capelle, *statuto super pictura ipsius capelle* ». — Si trovano anche ricordati, c. 213–

eseguiti nella « piccola cappella che è tra la cappella grande e il ponte per il quale si va al giardino di Castelnuovo », intitolata a S. Martino [1]; come a poca cosa si riducono le spese deliberate per i restauri del belvedere costruito sul tetto della camera del Re, per gli adattamenti di alcuni locali della Reggia e per la costruzione di una fontana, nel giardino, fatta per derivarne piccoli canali « *pro adaquandis arboribus* » [2]. Sempre la stessa rigorosa amministrazione, di cui saranno più evidenti le direttive rigide quando esamineremo da vicino l'ambiente, diremo così, intellettuale che circondava il Re, e del quale il Re andava in certo modo orgoglioso.

La Reggia, è vero, negli ultimi anni di Roberto, e specialmente per volontà di Sancia sempre più dedita all'ascetismo, era popolata di frati minori, di cappellani, di confessori, di prelati, i quali naturalmente crebbero di numero e di autorità quando vi si trasferì il fratello della Regina « *religiosus vir Philippus* », gran protettore di frati minori e grande sostenitore della dottrina della povertà [3]. Ma non si ha traccia, nelle carte della tesoreria, di sperperi e dilapidazioni, per questo. La cosa non oltrepassava i limiti entro i quali si svolgeva normalmente la vita delle Corti italiane e straniere, affollate tutte di familiari. Si pensi che quando la madre d'Andrea d'Ungheria, Elisabetta, già vedova di Re Caroberto, venne a Napoli, nel luglio del '43, si trasse dietro un seguito di « quattrocento persone » [4]!

Abbiamo, invece, la prova che le spese continuarono ad essere moderate e attentamente documentate. Dalle

---

213t, alcuni altri pagamenti: di 6 once il 7 marzo; di 6 once il 4 aprile; di 4 once il 28 aprile; di 6 once il 31 maggio; di 4 once il 1° luglio.

(1) *Reg. Ang.*, n. 301, c. 101t-102, 12 settembre 1334.

(2) SCHULTZ, op. cit., IV, 162; DE BLASIIS, op. cit., p. 189, e n. 2.

(3) SCHULTZ, op. cit., IV, 162.

(4) Ved. *Cron di Parthen.*, III, 17, in DE BLASIIS, *Racconti*, p. 223.

spese, infatti, per i piccoli gioielli, per le cinture, per gli smalti (1), a quelle per le vesti del Re, della Regina, e delle Principesse (2); dagli assegni ad Elena « *banissa Sclavonie* », di dugento fiorini all'anno (3), alle spese, alquanto più gravi, ma sempre moderate, per l'argenteria di Corte (4); tutto parla della continua cura del Re di non isconfinar mai dallo stretto sentiero che non l'avarizia ma le condizioni dello Stato gli hanno duramente tracciato. Ad un cursore che va in Lombardia si regalano 15 tarì!; a due cursori di Azzo Visconti se ne regalano 24!; e 21 se ne dánno a Luca da Viterbo che ha lavorato « alcun tempo » intorno alla torre di S. Erasmo di Capua (5)! A certi marinai di Puglia che, per divertire il Re malinconico, hanno fatto dei salti in giardino, « *ad modum Apulie* », si dona l'elemosina di sei tarì (6); ed al chierico familiare regio Roberto Pet:tto *de Condricuria,* che molto lavorò per la solenne traslazione delle ossa di Re Carlo I dal sepolcro provvisorio a quello « *scultis lapidibus* » che alla sua memoria fu poi costruito in S. Lorenzo, si rilascia un innocente diploma di benemerenza, che non costa nulla (7)! Una co-

(1) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 204-204t, 3 febbraio 1335.

(2) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 127, giugno 1335. Si comprano 67 canne « *cendati de grana, de quibus infoderata sunt certa guarnimenta robbarum regiarum, domine Regine, dom. Iohanne Ducisse Calabrie et dom. Marie sororis eius* » per 11 once e 18 tarì; ecc.

(3) *Reg. Ang.*, n. 296, c. 57t, 4 maggio 1335.

(4) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 207-207t, 20 giugno 1335. Noto: « .... pro pretio unius *cupe cum coperculo de argento deaurato* cum exmaltis duobus, *uno ad figuras regiam et domine Regine,* et alterius (sic) *ad ymaginem unius mulieris* ». Un'altra *cupa* è « *cum exmalto in fundo, ad arma Francie et Navarre* ».

(5) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 169, agosto 1335. Ved. anche *Reg.* n. 279, c. 58, febbr. 1337.

(6) *Ibid.*, c. 127, giugno 1335.

(7) *Reg. Ang.*, n. 317, c. 21-21t, 23 dicembre 1338. La cerimonia si svolse il 22 dic., « *presentibus prelatis aliquibus nec non religiosis aliis in magno numero, duabus banderiis et duobus scutis ad arma genitoris nostri,* sicut solitum est in talibus fieri ».

spicua provvista di generi diversi, di frutta secca, di medicinali, che l'accorto signore immagazzina in Castelnuovo, costa poco più di sei oncie [1]. Balduchino, « *pulsator viole* », che ha l'ufficio gradito di fugare dall'animo del Re, oppresso dalla tristezza e da presentimenti sinistri, la nuvolaglia che l'affligge, ha un salario veramente vistoso, ma non superiore, ad ogni modo, alle tre oncie al mese [2]. Finalmente, la prediletta Giovanna, che attende l'ora di portare ad Andrea il casto corpo e l'animo irrequieto, in un semestre (febbraio — agosto '38), spende per biancheria, pellicceria, donativi, ecc., complessivamente, 1709 oncie [3]; mentre, nello stesso semestre, tutte le spese della Casa Reale, col suo séguito non breve, i suoi frati, i suoi confessori, i suoi istrioni, ascendono alla somma di 3020 oncie, 15 tarì e 13 grani [4]. E, intanto, mentre si diffondeva per la lontana Provenza l'annunzio festoso che prossimamente il Duca di Calabria sarebbe stato armato cavaliere e che avrebbe finalmente consumato un matrimonio contratto nove anni prima, si diffondeva anche, in Provenza, il 13 luglio 1342, un bando del Siniscalco che comunicava a tutti i sudditi una lettera regia « col gran sigillo pendente », con la quale il.... sordido avaro che vegliava le sue notti partenopee a numerare i tesori della Torre Bruna [5], prometteva di obbligare le sue terre e tutti i suoi beni a chiunqne avesse

---

(1) *Reg. Ang.*, n. 283, c. 60, 8 febbraio 1335.

(2) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 135, 16 febbraio 1339. Il *pulsator viole* è chiamato anche « *instrioni* ».

(3) *Reg. Ang.*, n. 314, c. 271t–284, febbraio-agosto 1338: once 1709, tarì 8 e gr. 10 $^1/_2$.

(4) *Reg. Ang.*, n. 279, c. 19–22t, febbraio-agosto 1338: once 3020, 15, 13.

(5) Non vorremmo omettere un piccolo ricordo. Nel *Reg.* n. 283, c. 127, giugno 1335, tra l'altro, trovasi questa nota: « *Pro delatura certe quantitatis pecunie usque ad cameram regiam, gr. X* »!

contribuito a raggranellare la somma necessaria per il pagamento del censo alla Chiesa [1]!

Così, il terzo Angioino si avvicinava alla morte con quelle stesse disposizioni d'animo, con gli stessi bisogni e gli stessi quotidiani espedienti finanziari che gli furono familiari nei giorni ormai lontani nei quali ascendeva al trono di Sicilia. E mentre di vecchi e nuovi debiti egli preparava una eredità pesante ai successori, il brontolio della rivolta baronale si faceva ad ora ad ora più vicino e più minaccioso, le necessità della guerra di Sicilia sempre più implacabili, le tentazioni della grande politica italiana sempre più seducenti. Incolte e disperse le plebi, qua rivoltose e brutali, là accasciate in una sonnolenta rassegnata miseria morale e materiale più funesta della rivolta; mal nati e male organizzati quei ceti mediani che furono nell'Italia comunale, e saranno sempre negli Stati, la forza più operosa e più costante di tutte le fedi, di tutte le rivoluzioni, di tutti gli avvenimenti; povero e carico di antichi mali il Paese, condannato dalla natura, non migliorato dalla storia, intristito dal mal governo, costretto a lottare per ideali che non hanno per esso nè luce, nè significato, mentre avrebbe bisogno di pace e di raccoglimento. Senza soluzione il problema finanziario; senza elasticità il sistema tributario; nessun vincolo di solidarietà morale tra Paese e Governo; nessuna rispondenza di interessi tra i bisogni della politica statale e i bisogni reali e costanti del Paese. Come, dopo la rotta di Montecatini, come slanciarsi nel folto di pericolose avventure; come montare sul

[1] ARCH. DÉP. D. BOUCH. D. RH., MARSEILLE, B. 195, c. 31t, 13 luglio 1342: « Item lictera alia, dicto magno pendenti sigillo munita, dat. Neapoli, die XIII iulii [1342], X^e ind., directa *universis et singulis*, per quam dabatur potestas dicto domino Senescallo *obligandi terram et bona dicti domini Regis pro pecunia mutuo suscipienda, necessaria pro solutione census* ».

collo dei Guelfi d'Italia e carezzare qualcuna di quelle facili illusioni che gli saranno poi attribuite da panegeristi e da poeti? Impossibile. La politica estera angioina non poteva che obbedire alle leggi ferree dominanti, insieme, la Corte e il Paese, contro le quali sarebbe stata vana la lotta. Roberto d'Angiò non tentò neppure di lottare. E sta in questo il suo titolo d'onore.

Fine del volume primo.

INDICE

Dedica. . . . . p. v.
Introduzione . . . . p. vii-xxxviii.

Capitolo primo. — *Il Vicariato di Roberto d'Angiò* . . . p. 1-98.
I, p. 1-9: Sconfitta e cattura di Carlo II. Roberto, con i fratelli, presso il Re d'Aragona, e sua liberazione. Sua nomina a Vicario del Regno. Suo matrimonio con Iolanda d'Aragona. — II, 10-22: Spedizione contro la Sicilia. Poca attitudine di Roberto al comando. Carlo di Valois in Sicilia, e pace di Caltabellotta. Morte della Duchessa di Calabria. — III, 22-41: Nozze di Roberto con Sancia d'Aragona. Primi atti del Vicario di Carlo II. Il Conclave di Perugia, e la elezione di Clemente V. Impresa di Pistoia. — IV, 41-53: Rapporti tra la Repubblica Fiorentina e Roberto. Giacomo II d'Aragona e la politica italiana. Morte di Carlo II. — V, 53-74: Condizioni del Regno alla morte del Re. La politica di Roberto durante il Vicariato. Lotte sociali in tutto il Regno. Vescovi e Università. Ribellioni di chierici. Anarchia. — VI, 74-98: Politica economica e tributaria di Roberto, durante il Vicariato. L'agricoltura e il commercio. Funzionari provocatori. I mercanti *stranieri* e i regnicoli. Condotta del Vicario verso i Saraceni e gli Ebrei. La famiglia reale alla morte di Carlo II.

Capitolo secondo. — *La difesa dello Stato*. . . . . . . p. 99-231.
I, p. 99-118: Primi atti di Re Roberto. Il Re va in Provenza. Sua incoronazione. La guerra tra Venezia e la S. Sede. Elezione di Arrigo VII. Roberto ritorna in Italia. — II, 118-175: Arrigo VII in Italia. Prime trattative per il matrimonio tra Carlo di Calabria e la figlia dell'Imperatore. Primi atti dell'Imperatore. I Comuni toscani, guelfi, preparano la difesa. Roberto e la Repubblica fiorentina. Politica angioina e politica guelfa. Schermaglie tra Arrigo e Roberto. Programma di Federigo d'Aragona, Re di Trinacria. Il Conte di Gravina a Roma e l'incoronazione di Arrigo. Nuove trattative di parentado tra la Corte imperiale e la Corte angioina. Rottura definitiva tra le due Corti. L'Imperatore si

accinge a schiacciare Firenze e il Regno di Sicilia. — III, 175-198: Assedio di Firenze. Atto di accusa di Roberto contro Arrigo. La Lega guelfo-angioina. Irrisolutezza del Re. Pigrizia di armamenti. La potenza imperiale del 26 aprile 1313. Preoccupazioni del Re per la sorte del Regno. Intervento diplomatico del Papa e delle case di Francia e d'Aragona. Improvvisa morte dell'Imperatore. — IV, 198-231: Roberto e i Comuni toscani dopo la morte dell'Imperatore. Sua nomina a Vicario dell'Impero in Italia. Federigo d'Aragona abbandona l'impresa ghibellina di Toscana. Il Conte di Eboli in Toscana. Guerra con la Sicilia e tregua del 16 dicembre 1314. Ghibellini e Guelfi toscani. Necessario intervento del Re. Il principe di Taranto a Firenze e suoi preparativi militari. La battaglia di Montecatini. Atteggiamento di Roberto dopo la sconfitta di Montecatini. Giudizi di contemporanei su l'opera sua.

CAPITOLO TERZO. — *Classi e conflitti sociali* . . . . . p. 233-354.

I, p. 233-273: La nobiltà laica e l'ordinamento feudale. Povertà delle classi feudali, e lotte diuturne tra grandi e piccoli feudatari. I costumi della nobiltà. Gli ecclesiastici e i loro privilegi nel Regno. Nobili ed ecclesiastici. Disordini morali del clero regolare e secolare. — II, 273-310: I *mediocres* e i popolani. Vi furono delle associazioni artigiane, nel Regno, nell'età angioina? Artigianato cittadino. Le classi rurali e loro condizione giuridica. Gli Ebrei. e l'atteggiamento dello stato, dei funzionari e dei cristiani verso di loro. — III, 311-338: Nobili, ecclesiastici e popolani in lotta per i carichi tributari. La *Universitas* ed i privilegiati. Usurpazioni territoriali e usi civici. Abusi feudali. Rivolte di popolani e di contadini. Brigantaggio signorile. — IV, 338-354: La sicurezza pubblica nel Regno. La burocrazia centrale e locale e l'iniquo trattamento fatto dallo stato. Inerzia della Corte.

CAPITOLO QUARTO. — *Autonomie municipali*. . . . . . p. 355-491.

I, p. 355-369: Caratteri fondamentali della *Universitas* nell'età angioina. — II, 369-439: Divisioni topografiche e divisioni amministrative. Struttura sociale delle *Universitates*. Gli stranieri. Organi della *Universitas* e loro funzioni. Magistrature locali. I *datia* e gli appalti dei loro proventi. La compilazione dell'*appretium* e il sistema tributario. Tributi locali e tributi statali. Lo Stato e le autonomie tributarie municipali. Lotta tra le Università e i ceti privilegiati. Esame di alcuni *datia*. — III, 439-467: Consuetudini e statuti locali. Privilegi sovrani. Natura e limiti degli usi civici. Suburbio e città. Comuni contro Comuni. Università e signori feudali. Usurpazioni di diritti feudali. — IV, 467-491: Lotte intestine. Violenza e anarchia. Cosenza e Lucera. Tentativi di spezzare il latifondo. Il latifondo si ricostituisce.

Capitolo quinto. — *Produzione e commercio.* . . . . p. 493-606.
I, p. 493-518: Sterilità del suolo. Aridità e caldo improvviso. La malaria. La produzione dei cereali. Le masserie regie. Allevamento del bestiame. Carestie frequenti, e permessi di esportazione ai mercanti privilegiati. — II, 518-536: La produzione mineraria e la produzione industriale. Le concessioni regie e loro caratteri particolari. L'industria laniera a Napoli, ad Atri e altrove. — III, 536-567: Il commercio del Regno. Gli *stranieri*. Fiere e mercati. Vicende della fortuna dei Veneziani, dei Catalani, dei Provenzali, dei Pisani, dei Senesi, dei Lucchesi nel Regno. — IV, 567-606: Origine e sviluppo della potenza economica dei fiorentini commercianti nel Regno. Caratteri del commercio dei fiorentini durante l'età di Roberto. Istituzioni bancarie. Mercanti privilegiati e regnicoli. L'usura. Fallimenti di compagnie mercantili. Il commercio ostacolato. La pirateria. L'intervento statale.

Capitolo sesto. — *La finanza pubblica e la Corte.* . . p. 607-684.
I, p. 607-637: Il sistema tributario. La *generalis subventio* e la *secretia*. I proventi normali delle imposte dirette ed indirette. Determinazione dell'imposta per *fuoco*. I *iura vetera* ed i *iura nova*. I monopoli statali. Appalto di diritti fiscali. L'attivo e il passivo del bilancio. I tesori della *Torre Bruna*. Il disordine monetario. La pressione tributaria intollerabile. — II, 637-671: La Corte. Carattere del Re. I suoi piccoli debiti personali e la grande molestia della vita di Corte. La famiglia reale. Aspirazioni, ambizioni e debiti dei principi del sangue. Il Duca di Calabria e i suoi due matrimoni. La morte del Duca. La morte di Maria di Valois. Le principesse Giovanna e Maria eredi del trono. Nozze della primogenita, Giovanna, con Andrea d'Ungheria. L'educazione della coppia ducale. La consumazione del matrimonio. Sinistri auspici del Petrarca. — III, 671-684: La vita a Corte durante il Regno di Roberto. Spese necessarie e spese voluttuarie. La Reggia di Castelnuovo. Frugalità del Re e della Corte. Debiti continui fino alla morte del Re. Conclusione.

Indice . . . . p. 685-687.